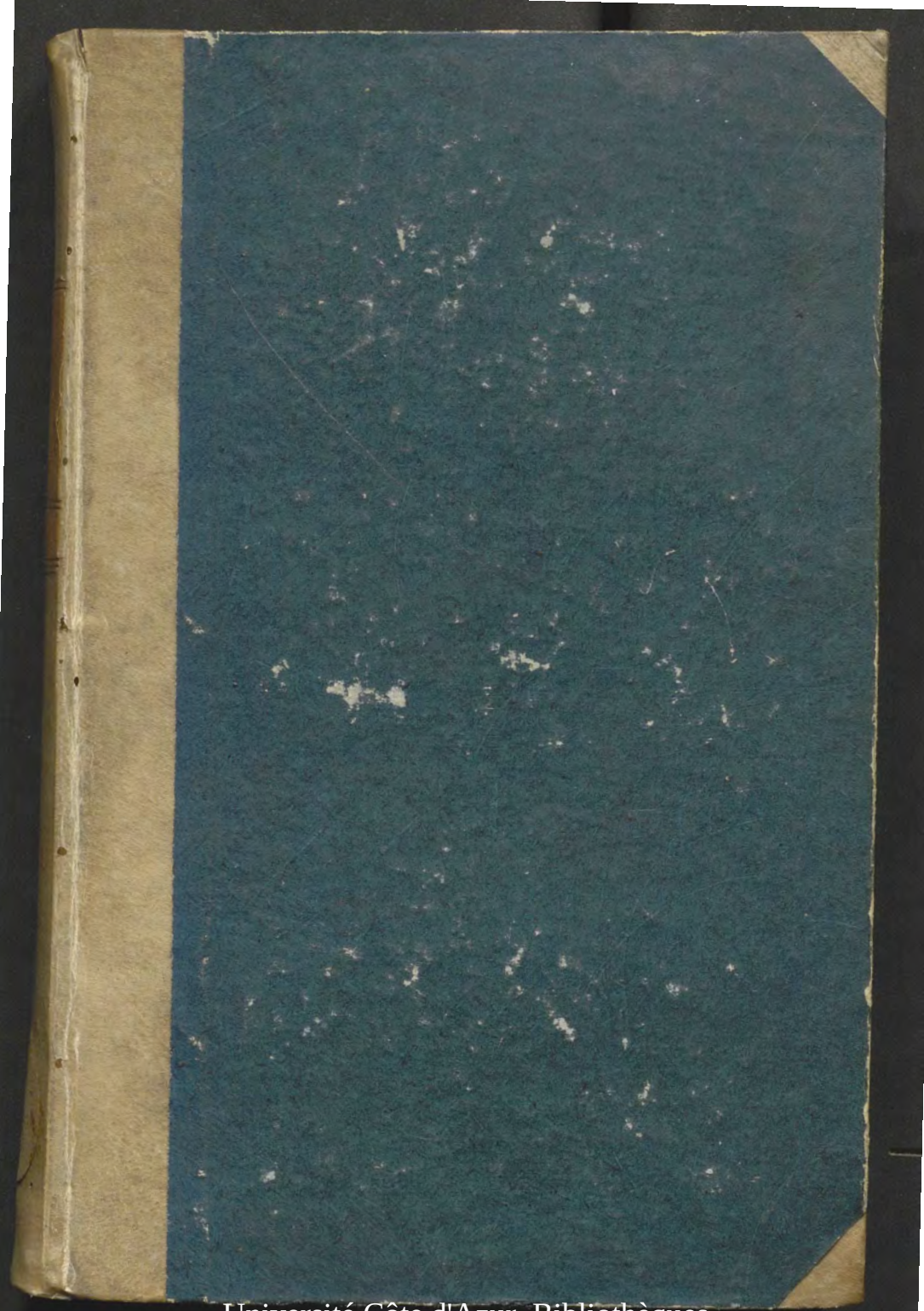




Université Côte d'Azur. Bibliothèques

DIARIO

FORENSE UNIVERSALE

DIARIO

FORNASE UNIVERSITÀ

P. 8

DIARIO FORENSE UNIVERSALE

OSSIA

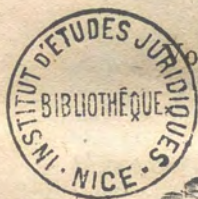
GIORNALE
GIURIDICO - LEGALE - PRATICO

DI UN

AVVOCATO PIEMONTESE

PUBBLICATO

CON AUTORIZZAZIONE DEL GOVERNO



VOLUME DECIMOQUINTO.



TORINO

DALLA TIPOGRAFIA DI GIUSEPPE FAVALE

MDCCCLXXX.

89
DIARIO
FORNENSE UNIVERSALE

1851

GIORNALINO
GIURIDICO, LETTERARIO, PRATICO

IN TRE

AVVOCATO PIEMONTESE

PUBBLICATO

CON AUTORIZZAZIONE DEL GOVERNO

VOLUME DECIMOQUINTO



TORINO
DALLA TIPOGRAFIA DI GIUSEPPE TAVALE
MDCCCLXX

N.^o 1



TORINO
2 gennaio 1830

DIARIO FORENSE UNIVERSALE

DI UN AVVOCATO PIEMONTESE

PUBBLICATO

CON AUTORIZZAZIONE DEL GOVERNO.

*Di questo Giornale se ne pubblica un foglio almeno in ogni settimana
e si daranno pure all' uopo parziali supplimenti.*

SENTENZE E MASSIME.

Eredità — Rinuncia alla medesima — Articolo
793 e seguenti del Codice civile francese
— Sentenza che dichiara taluno erede —
Erede beneficiato.

*La parola erede, adoperata in una sentenza senza
altra spiegazione di semplice, o beneficiario, debbe in-
tendersi secondo la qualità diggià assunta dall' erede,
onde se aveva preso la qualità di erede beneficiato,
tale sentenza se lo condannò come erede, non lo ob-
bliga come erede puro e semplice, ma come benefi-
ciario, per modo che può tuttavia astenersi dall' eredità.*

*L' appello interposto da una sentenza può forse dirsi
deserto prima del lasso di anni 30, tanto a termini
del Codice di procedura francese, quanto a termini
del Regolamento pel Ducato di Genova, se non fu
legalmente domandata e dichiarata la deserzione, nè
si riprese il giudizio avanti il Tribunale competente,
e non vi fu acquiescenza per parte degli appellanti,
o chi per essi alla sentenza appellata?*

Con sentenza della R. Camera de' Conti, proferita il
23 di dicembre 1829 ref. D. Comite Ioannini nella

Vol. XV.



specie, che riportiamo qui appresso, furono discusse e definite le questioni summentovate.

In marzo 1827 li Giovanni Battista, Giovanni, e Gerolamo fratelli Casanova ebbero ricorso al R.^o Tribunale di Prefettura di Genova, a cui narrarono, che con ordinanza 31 gennaio stesso anno furono ad istanza del R.^o Demanio, nella pretesa loro qualità di rappresentanti la persona, ed eredità del loro padre Giovanni Maria ingiunti al pagamento di L. 4m. e più verso la detta Amministrazione Demaniale, rilevare di cinque annate di pigione scadute il 15 febbraio 1810 in dipendenza di contratto di locazione al loro padre concessa con atto 4 febbraio 1783 co' loro legittimi interessi sino a tutto il 1826, e ciò tutto all'appoggio di una sentenza del già Tribunale di Prima Istanza di Genova del 22 aprile 1812, colla quale si allegava essere stati li Casanova nella suddetta qualità di eredi del loro padre al pagamento della chiesta somma condannati;

Essersi essi Casanova a detta ingiunzione resi oppo-
nenti per li seguenti principali motivi, cioè:

1.^o Perchè si fosse dalla prelodata sentenza del 22 aprile 1812 interposto appello, il quale fosse tuttavia pendente;

2.^o Per essere stata gran parte della addimandata somma pagata da certo Vignale subaffittavole del fu loro genitore;

3.^o Per essere col suddetto preteso debito compensabili le indennizzazioni, e diminuzioni di fitto loro dovute per la riduzione ad un quarto del magazzino, del cui fitto si tratta, d'ordine dell'antico Governo Ligure seguita;

4.^o Perchè la suddetta sentenza fosse di pien diritto nulla, per essersi il Tribunale, che la pronunciò, dichiarato incompetente a decidere sulle proposte indennità;

5.^o Che in ogni caso non fossero in alcuna guisa dovuti gl'interessi delle L. 2500, perchè la sentenza non li portasse, ed anche perchè il detto credito non fosse di sua natura fruttifero, e che in ogni caso si

dovessero regolare a termini dell'art.º 2277 del Codice civile francese.

Li Giovanni Battista, e Gerolamo in particolare dissero non essere essi mai stati eredi del loro padre sia per averne ripudiata l'eredità, sia per essere stati dal medesimo con suo testamento del 17 settembre 1806 diseredati, sia in fine per essere soltanto con detta sentenza stati condannati quali eredi beneficiati, e perciò non esser essi tenuti a render conto, che di quanto pervenne a mani loro di detta eredità.

Dal Giovanni si soggiunse, essersi egli nel 1812 ritrovato al militare servizio, e non aver potuto contro di lui alcuna sentenza emanare.

Disse inoltre, che alla morte del padre essendo egli ancora minore, come dai prodotti certificati apparisse, ed avendolo la predetta sentenza considerato qual semplice successibile, e che goder poteva del beneficio d'inventario, non potesse mai essere tenuto in proprio, e quindi non competesse contro di lui veruna azione (art. 461 e 776 del Codice civ.), e come lo avesse pure riconosciuto la stessa sentenza del 1812.

Chiesero quindi, 1.º Previa dichiarazione, ove d'uopo, della nullità radicale della sentenza del 22 aprile 1812, dichiararsi pure nulla l'ingiunzione, di cui sovra;

2.º Non competere al R.º Demanio contro il Giovanni in particolare verun'azione nè personale, nè reale;

3.º Subordinatamente nell'interesse della successione ordinarsi la presentazione dei libri dell'Amministrazione del Demanio Francese, onde accertare i pagamenti fatti dal fu Antonio Vignale;

4.º Ammettersi le indennità stabilite dai Decreti Liguri 1 e 14 marzo 1805, e detrarsi le somme sborsate dal fu loro padre all'occasione dei lavori ordinati da tali Decreti, e ridursi inoltre al quarto il fitto per la riduzione del magazzino, e compensarsi tanto le dette somme, quanto quelle pagate dal Vignale;

5.º Previe le fatte offerte, ed in via sempre subordinata, assolversi la successione Casanova dalla domanda del R.º Demanio colle spese.

Per parte del R.^o Demanio si eccepì, che l'appello dalli Casanova invocato fosse bensì stato da essi nel 1812 interposto, ma non mai introdotto, ed in ogni caso fosse più che deserto stante il lungo loro silenzio d'anni 14 e più, e secondo il disposto dell'art. 462 del Codice di procedura civile, dietro cui avessero dovuto negli otto giorni dopo seguita la costituzione di Procuratore per parte dell'Amministrazione appellata proporre gli appellanti i loro mezzi di difesa;

Che a tale proposito si dovesse ritenere, avere il Gran Giudice con decisione del 24 febbraio 1807 stabilito, che a termini delle leggi 7 settembre 1790, 9 ottobre 1791, 23 frimaio anno 7.^o, e 27 ventoso anno 9.^o, alle quali non venne col Codice di procedura civile derogato, l'Amministrazione Demaniale non fosse tenuta a valersi nanti li Tribunali del ministero di Procuratori, che per conseguenza le cause si dovevano continuare ad instituirsi mediante presentazione di memoriali da significarsi rispettivamente alla persona del Procuratore delle Parti, ed a quella del Capo di Amministrazione quanto al Demanio.

E siccome la dichiarazione d'appello 11 settembre 1812 fosse stata lo stesso giorno tanto al Prefetto, che al Direttore Demaniale di Genova significata, come dalla stessa relazione dagli opposenti prodotta risultasse; significazione, che disse equivalere per parte dell'Amministrazione alla costituzione di Procuratore, fosse perciò da detto giorno, che è decorso il perentorio termine dal suddetto articolo 462 fissato; e così deserto ravvisar si dovesse l'appello.

Sostenne, che le pretese indennità e diminuzioni di fitti fossero illiquide e soggette a contestazione, onde non potessero venir compensate col credito del Demanio che disse liquido, come portato da una sentenza, di cui non potessero dette pretese indennità sospendere l'esecuzione; a quale oggetto dovessero proporre quelle ragioni, che credevano avere, in giudizio separato, avendo dissentito di tener conto agli avversanti delle somme, che sarebbero risultate dal Vignale pagate.

In quanto all'asserta nullità della sentenza, di cui

si trattava, fosse bastantemente combattuta dai motivi stessi della medesima, e dalle precedenti conclusioni del Procuratore Imperiale.

Non potessero gli avversanti esimersi dalla prestazione degli interessi, poichè dal giorno della condanna fossero essi in mora pel pagamento del totale loro debito, e stante l'inesecuzione della predetta sentenza, decorressero in odio loro gl'interessi qualunque fosse la natura del debito; fossero d'altronde gl'interessi de' fitti dovuti a termini del codice civile art. 1155, e non ostante l'invocata prescrizione fossero li medesimi dovuti almeno per gli ultimi cinque anni.

Non reggesse l'opposizione fatta dalli Giovanni Battista e Prete Gerolamo d'aver ripudiata l'eredità paterna, poichè oltre al non essere quanto al Prete Gerolamo giustificata, l'atto di rinuncia del Giovanni Battista fosse posteriore alla sentenza del 1812, e non avendone in primo giudizio fatto parola, ed avendo anzi contestato il debito, intempestiva ed irricevibile ne riescisse la presentazione a termini della sentenza 28 maggio 1817 del R. Senato di Genova in causa Oliva, fratelli Olivari e Garbarini.

Di egual natura fossero le gratuite asserzioni di essere stati dal padre diseredati, e di nulla aver conseguito sull'eredità paterna, le quali non reggessero neanche in diritto, per non aver potuto il padre disporre a loro pregiudizio oltre della quarta.

L'asserzione di essere stati eredi beneficiarii non potesse loro suffragare, poichè tale qualità non li liberasse dall'obbligo di soddisfare i debiti dell'eredità, e fossero d'altronde decaduti da ogni beneficio per non avere alle formalità prescritte dagli art. 793 e seguenti del codice civile adempiuto; mezzo questo di accertare il vero stato dell'asse ereditario.

Oppose al Giovanni Casanova, che l'asserta sua qualità di militare nel 1812 potesse giovare al suo intento, sia per non essere provata, sia per essere falso, che contro li militari in attività di servizio non potesse emanare condanna; che la legge 5 brumaio anno 5.^{to} li favorisse bensì in materia di prescrizione pendente

la loro assenza, e si fossero pure a loro favore prolungate le ordinarie diete; ma fosse affatto erroneo, che un militare anche in attività di servizio, ma non assente, legittimamente comparso in causa, e che aveva contestato la lite, non potesse essere condannato.

Aggiunse che quando esso Giovanni fu convenuto in giudizio non era più minore; e nulla potergli giovare la pretesa sua qualità di erede beneficiario per non essere stata opposta in primo giudizio, non che per le ragioni già ai suoi fratelli addotte,

Che la maggior parte delle suddette osservazioni si facevano per mera abbondanza, giacchè le opposizioni tutte delli fratelli Casanova fossero intempestive al giorno d'oggi, e non ricevibili, per trattarsi di sentenza che fece transito in cosa giudicata, sicchè chiese e conchiuse mandarsi eseguire in ogni sua parte l'ingiunzione del 31 gennaio 1827, sotto deduzione in ordine al capitale di quanto potesse risultare dai libri della cessata Amministrazione francese pagato in conto de' fitti, di cui nella suddetta sentenza del 1812, e riguardo agli interessi sotto deduzione di quella parte de' medesimi, che potesse aver incorsa la prescrizione, colle spese.

Li fratelli Casanova produssero il testamento del loro padre, non che li rispettivi atti di rinuncia all'eredità paterna, o fecero quindi riflettere,

1.º Che nissuno possa in tesi generale venir condannato come erede di un terzo, se non adisce espressamente l'eredità, o non deviene ad un qualche atto che necessariamente la qualità ereditaria supponga;

2.º Che a fronte delle sovra fatte produzioni risulti non esser essi fratelli Casanova mai stati, nè potuto essere del loro padre eredi, nè siasi provato, e non potrebbe mai provarsi che essi abbiano qualche atto di vero erede eseguito, o cosa alcuna avuto dalla paterna successione: non potere perciò senza ingiustizia venire essi fratelli astretti a pagare in proprio i debiti della successione, mentre vi fosse chi rappresenta l'eredità nel testamento istituito, e li beni della successione ritiene;

3.^o Che ove anche si volessero essi quai eredi del loro padre considerare, si dovessero sempre avere come eredi beneficiarii, essendo questa la sola qualità, che abbiano potuto assumere;

4.^o Che secondo l'art. 800 del cod. civ. sia facoltativo all'erede che nell'eredità non immischiossi anche dopo trascorsi tutti li termini, sempre la qualità assumere di erede beneficiario, e così a più forte ragione all'eredità rinunciare, come dissero deciso dalla Corte Imperiale di Lione, e dalla Corte di Cassazione di Parigi (Sirey 1812, Part. 2.^a, pag. 344 — 1815, Part. 1.^a, pag. 319);

5.^o Che la parola *eredi* di cui nella sentenza del 1812 debba intendersi in conformità alla qualità, che essi Casanova aveano assunto per essere principio stabilito dalla Corte di Parigi (Sirey 1810, part. 2.^a pag. 504), che una sentenza pronunciata contro l'erede beneficiato s'intenda resa in simile qualità, ancorchè sia egli condannato nella qualità d'erede *sine addito*;

Tanto più militare nel concreto caso l'accennato principio, in quanto che tale loro qualità di eredi beneficiati sia stata riconosciuta nelle conclusioni del Pubblico Ministero pienamente alla sentenza del 1812 conformi;

Niuna ragione perciò avere il Demanio di molestare essi Casanova ne' beni loro proprii, ma dovere le sue domande contro li beni ed eredi del Giovanni Maria Casanova rivolgere.

Per il che rinnovarono le prese conclusioni, cui chiesero farsi luogo colle spese. (*Sarà continuato*).

Cessione di ragioni incerte — Annuua vitalizia pensione — Insinuazione — Diritto a pagarsi — Art. 32 della tariffa 1.^o aprile 1816 — Regie Patenti 18 dicembre 1819.

Rappresentò il signor Luigi Pagliani in giugno 1829 all'Ecc.^{ma} R.^a Camera de' Conti, che con istromento del 17 aprile 1827 rog. Bessi, il di lui fratello Claudio gli fece la cessione d'ogni e qualunque ragione, che ad

esso cedente avesse ancora potuto spettare sulle eredità in detto instrumento enunciate, mediante l'annua vitalizia pensione di L. 700 e mediante pure l'obbligazione dal cessionario assunta di pagare ad esso cedente L. 500, da convertirsi però negli usi ivi contemplati.

Per l'insinuazione di tale instrumento si esigette il diritto proporzionale in L. 112 50, come ne risultasse dalla ricevuta sottoscritta Minetti Insinuatore del 1.^o maggio 1827, al piè di detto atto esistente.

Ciò non ostante sul supposto, che un simile diritto dovesse perceiversi sul valore reale della casa ceduta, quale siasi preteso, eccedesse di molto il corrispettivo di L. 7500, lo stesso signor Insinuatore con lettere ingiunzionali del 7 aprile 1829 mandate eseguirsi con successivo decreto del Tribunale di Mondovì in data 13 stesso mese, ottenne esso Luigi Pagliani ingiunto al pagamento di altre L. 175.

Credesse esso Pagliani, che a termini dell'art. 32 della tariffa dei diritti d'Insinuazione pubblicatasi con Manifesto del detto Supremo Magisirato il 1.^o aprile 1816 e del disposto dalle Regie Patenti 18 dicembre 1819, non fosse dovuto maggior diritto di quello come sovra già pagato.

Che diffatti nel succitato articolo, nel mentre si stabilisce, che per li contratti contenenti costituzioni di rendite, censi, prestazioni annue sì perpetue, che vitalizie, di pensioni, loro cessioni e delegazioni, si abbia ad esigere sul capitale prezzo in contanti pagato, o promesso nell'atto di costituzione il diritto proporzionale di L. 1 per cento, stato poi colle prelodate Regie Patenti portato all' 1 1/2 per cento, si soggiunga che se il capitale non sarà espresso nell'atto, verrà formato calcolando venti volte la rendita perpetua e dieci volte la pensione, o la rendita vitalizia.

Disse che nel succitato instrumento non siasi espresso alcun capitale, perchè il corrispettivo della pensione, di cui ivi, consistesse nella cessione delle ragioni ereditarie in esso designate, a cui stante la loro incertezza non si potesse attribuire un valore reale.

Fosse perciò il caso di doversi percevere, come lo

fu di fatto, sul capitale formato nel modo sovra espresso; e non reggesse la supposizione preaccennata, che tale diritto dovesse perceiversi sul valore reale della casa ceduta, valore questo in ogni caso minore di L. 7500, per l'incertezza delle ragioni cedute, e per la possibilità di essere in parte contestate.

Chiese conseguentemente il Pagliani dichiararsi non essere dovuto maggior diritto di quello pagato nell'atto d'Insinuazione di detto instrumento, e non sussistere perciò l'ingiunzione, di cui si tratta. Comunicatosi il sovra riferito ricorso all'Ufficio del sig. Procuratore di S. M., ebbe questi in sue conclusioni 11 di giugno 1829 a far osservare che con detto instrumento 17 aprile 1827 eransi cedute tutte le ragioni sull'eredità paterna che si disse consistere soltanto in crediti: come pure sui legati al cedente fatti da un suo zio, e dalla madre, nella cui eredità si narrò essere caduta una casa.

Che ritenute le sovra esposte circostanze, unitamente al corrispettivo per detta cessione convenuto, facile fosse il risolvere la questione di vedere a quale diritto andasse soggetta la fatta stipulazione.

Volere diffatti l'art. 1.^o della tariffa, che per gli atti contenenti traslazione di dominio a titolo oneroso si esiga il diritto proporzionale sul prezzo in contanti pagato, ed altri corrispettivi, e che allorquando questo consiste in una pensione vitalizia il capitale si formi in ragione di dieci volte la medesima pensione.

Non esser luogo in contratti di tal sorta a regolare la riscossione sul valore reale della cosa, se non nel caso, in cui il valore stipulato non corrisponda al vero valore, nel qual caso fosse altresì d'uopo che si proceda ad una verificazione per mezzo di Periti sulle istanze del R. Patrimonio da promuoversi nel termine di un anno.

Ora nella fattispecie, per essere l'ingiunzione stata rilasciata dopo trascorso il termine perentorio sopracennato, non fosse più il detto Regio Patrimonio in tempo a prevalersi del favore, di cui all'art. 60 della R. Tariffa.

Ciò stante la riscossione del diritto proporzionale dovuto dovesse regolarsi sulla base non già del valore che possa realmente avere la cosa venduta, ma bensì su quella del corrispettivo convenuto, cioè a dire nel concreto su dieci volte la pensione vitalizia di L. 700, ed inoltre sulla somma di L. 500, altro corrispettivo pattuito.

Siccome poi la fatta cessione fosse relativa a ragioni ereditarie, nelle quali si trovasse compresa una casa, ne seguisse trattarsi nel caso in questione di una di quelle cose che a mente delle massime assentate debbano considerarsi a guisa di beni stabili, e che perciò dovesse riscuotersi non già il solo diritto proporzionale dell' 1 1/2 per cento, ma bensì quello del 3 per cento.

Inerentemente a quali riflessi fosse l'Uffizio in senso, e conchiudesse potersi dal Magistrato dichiarare dovuto sull'istromento, di cui si tratta, il diritto proporzionale portato dall'art. 1 della tariffa, da riscuotersi sulla base dello stesso articolo, oltre il solito fisso e di tabellone; mandando per la debita concorrente star ferma la rilasciata ingiunzione.

La R. Camera però a relazione del signor Conte e Collaterale Melano di Portula, con sua provvisione del 17 agosto 1829, dichiarò non essersi fatto luogo alla spiccata ingiunzione, di cui è caso.

MATERIE DIVERSE.

Materie gabellarie — Vino introdotto in un cortile d'osteria — Art. 8, tit. 3 dei capitoli annessi al R. Editto del 30 di settembre 1814 — Fatto, in cui tale articolo non è applicabile.

L'Autorità Superiore ha indiritto la lettera seguente al sig. Avvocato Fiscale di . . . — » La proibizione di cui all'art. 8, tit. 3 dei capitoli annessi al Regio Editto 30 settembre 1814, al quale trovasi appoggiata la contravvenzione ascritta all'oste N. N., non è in mio senso applicabile al fatto, di cui si tratta, imperocchè

le quattro carra vino state introdotte nel cortile della di lui casa non appartenevano ad esso, nè alcun particolare ve le ha riposte a pretesto di favorire l'oste anzidetto. Da quanto si raccoglie dal verbale di contravvenzione si può con fondamento arguire che le dette carre di vino furono colà introdotte, perchè li conducenti volevano riposare in un colle bestie per continuare poscia il loro cammino, cosicchè siffatta riposizione non può essere una di quelle previste dal citato art. 8.

D'altronde qualora si volesse sostenere che l'oste N. N. dovesse consegnare il vino anzidetto, ne verrebbe poscia che per non trovarsi nel luogo di M. l'ufficio d'accensa, egli non avrebbe avuto neanche il tempo materiale per recarvisi onde fare la consegna, giacchè risulta che li commessi tennero dietro alle quattro carra anzidette, ed entrarono nella casa dell'oste nel tempo stesso che si ricoverarono li conducenti ».

Testamento olografo — Testamento fatto all'estero — Art. 970 del cod. civ.

Con sentenza del Reale Senato di Genova del dì 11 agosto 1828, ref. D. Clavarino, si sono sancite le massime seguenti:

» Dopo l'abolizione de' testamenti olografi pronunciata dal R. Editto del 22 di marzo 1816, il suddito che trovasi in estero paese non può più disporre de' suoi beni soggetti alla legge del suo domicilio, col mezzo del testamento olografo; egli può soltanto disporne col mezzo dell'atto autentico.

» Quindi debbesi dire abolito l'art. 970 del cod. civ. in quanto permette al suddito residente all'estero di disporre per testamento olografo, sebbene nel luogo dov'ei muore siano permessi tali testamenti ».

NOTIZIE MISCELLANEE.

Bastia (Corsica), 16 dicembre 1829. Il celebre poeta estemporaneo Avvocato Antonio Bindocci da Siena * fu testè tradotto avanti il nostro Tribunale correzionale, siccome accusato d' avere in una sua accademia data nel teatro di questa città trattato argomenti contro il governo. Ma i nostri giudici imparziali, e benchè severissimi, come di ragione, nel punire siffatto genere di delitto, non trovarono fondata l'accusa: ecco la sentenza testuale: » Attesochè l'imputazione, che si ascrive al Dottor Bindocci apparente dal relativo verbale esteso dal Commissario di Polizia Meissonier sarebbe distrutta dalle deposizioni concordi di tutti i testimonii stati escussi, ha assolto, ed assolve, ecc.

Napoli, 18 dicembre 1829. S. M. con suo decreto del 3 del corrente ha determinato, che lungo la frontiera di terra e di mare dei dominii di quà dal Faro, vi sia uno spazio di territorio, nel quale talune mercanzie forestiere, non soggette a bollo, eccedente una qualità da determinarsi, non possano transitare, che accompagnate da una carta doganale, che sarà detta *bolletta di transito*.

Bologna, 26 dicembre 1829. Fra gli attori del nostro Teatro, per quanto si narra, sono di recente insorte parecchie contestazioni, le quali dovranno essere risolte dai Tribunali. Guai per l'imminente carnevale se non cessassero! Molti dicono, che a definire le medesime può essere opportuno il far nota la massima, che fu testè sancita dal Tribunale di commercio di Roma, il quale decise, che « un cantante, anche

* Il sig. Bindocci è noto ormai a tutta Italia. Nella scorsa estate ha egli dato anche in Torino varie accademie, ove riscosse meritati applausi. I versi estemporanei di lui, raccolti dallo stenografo Delpino furono pubblicati colle stampe nell'agosto 1829 dal Tipografo G. Pomba, presso il quale rimangono ancor poche copie al prezzo di L. 1 50. In questa collezione v'ha, fra gli altri, un bellissimo sonetto sull'argomento = CONCORDIA SULLA TOMBA DI UN AVVOCATO.

senza alcun apposito patto in iscrittura, debba essere soggetto a ritenzione di onorario a rata di recite in caso di malattia accidentale di pochi giorni, senza colpa del cantante, il quale e prima e dopo ha compiuto esattamente il suo dovere ».

Milano, 28 dicembre 1829. Il nostro I. R. Governo con notificazione del 19 del corrente ha fatto pubblico, che S. M. I. con veneratissima sua risoluzione del 13 del passato ottobre ha approvato gli articoli di dazii ivi enunciati pel sapone forestiero, pel sapone delle fabbriche di Trieste, e per quello del fabbricato nel circondario del porto franco di Venezia, pei tessuti e per le trecce di paglia, e per la paglia greggia Svizzera.

Orleans, 23 dicembre 1829. Sebbene l'erede beneficiario abbia fatto l'abbandono, di cui parla l'art. 802 del codice civile, si può tuttavia agire contro di lui nella qualità anzidetta. Così pronunciava la nostra Corte reale, e così pure la Corte regolatrice il 21 di questo mese nella causa Marcotelles e Delamothe.

Metz, 24 dicembre 1829. Si è deciso dalla nostra Corte, in causa Collier e Aubry, che il venditore di una macchina per manifatture può, nel caso di fallimento dell'acquirente, esperire dei diritti di privilegio sopra il prezzo della macchina stessa a mente dell'art. 2102 del codice civile. La giurisprudenza medesima fu adottata dalla Corte di Cassazione.

Parigi, 26 dicembre 1829. Il nostro Tribunale di commercio con sentenze del 18 del corrente ha dichiarato in istato di fallimento i negozianti Cardinet e Tissard; e con altre del 22 i signori Almeras, Lafond-Duval e Comp.^o, Boyer e Dupré.

Ciamberti, 26 dicembre 1829. È stata testè aperta fra noi con la solennità consueta la scuola di legge. Il sig. Professore Avvocato Raymond ha detta in questa circostanza un'orazione analoga, nella quale parlò con singolar maestria dei *veri principii delle leggi*. Dopo aver egli fatto un quadro genuino del disordine immenso e dannoso, che l'umana ragione avea sparso nelle leggi mentre era dessa soltanto sostenuta dalle proprie forze sempre fievole e sempre impotenti, per-

chè dominate dalle passioni, dimostrò la maestà, la grandezza e la bontà delle leggi ch' ella avea date dappoi agli uomini, quando ebbe per guida la divina sapienza manifestata dalla rivelazione. E di vero dopo che surse avventuratamente il cristianesimo, le leggi divennero più umane e più appropriate a quella felicità, che può l' uomo conseguire quaggiù. L' esimio Oratore ha mostrato in questa bella arringa quanto gli sia famigliare la lingua di Cicerone, e quanto sia sana e pura la dottrina di lui.

Nizza Marittima, 18 dicembre 1829. S. M. con suo R. Brevetto del 14 di questo mese si è degnata di confermare il negoziante Giambatista Pastorelli nell' ufficio di Console in questo Consolato pel biennio, che avrà principio dal gennaio dell' imminente nuovo anno.

— Con altra provvisione del 19 dello stesso mese S. M. ha nominato il Notaio Fulgenzio Gautier a Segretario del Mandamento di Nizza *intra muros*, traslatato dalla Segreteria del Mandamento di Nizza *extra muros*.

Torino, 2 gennaio 1830. S. M. con R. Patenti date in Nizza di mare il 14 del passato mese si è degnata di fare le seguenti nominazioni nei Tribunali di Prefettura dipendenti dal R. Senato di Piemonte, cioè ha nominato il Prefetto F. De la Pierre, già Avvocato Fiscale in Saluzzo, ad Avvocato Fiscale nel Tribunale di Prefettura d' Alessandria; l' Avv.^o G. B. Ferraris, già Avvocato Fiscale nel Tribunale di Mondovì, ad Avvocato Fiscale in quello di Saluzzo; l' Avv.^o F. Frola, già Avvocato Fiscale in Susa, allo stesso posto in Mondovì; l' Avv.^o L. Florio, già Assessore nel Tribunale d' Asti, ad Avvocato Fiscale in quello di Susa; l' Avv.^o F. Massa, già Assessore Istruttore nel Tribunale di Pinerolo, al posto medesimo in quello di Cuneo; l' Avv.^o R. Muffone, già Assessore Istruttore in Alba, allo stesso posto nel Tribunale di Pinerolo; l' Avv.^o P. Bruno, già Assessore in quest' ultimo Tribunale, ad Assessore Istruttore in quello di Alba; l' Avv.^o P. Coppa, già Assessore in Voghera, ad Assessore nel predetto Tribunale di Pinerolo; l' Avv.^o G. Chioldi, già Assessore nel Tribunale di Tor-

tona, ad Assessore in quello di Asti; l'Avv.^o F. Re, attuale Sostituto Avvocato Fiscale in Alessandria, ad Assessore nel Tribunale di Voghera; l'Avv.^o P. F. De la Pierre, già Sostituto Avvocato Fiscale in Cuneo, ad Assessore in Tortona; l'Avv.^o L. Donadio, attuale Sostituto Avvocato Fiscale in Pinerolo, allo stesso posto in Alessandria; l'Avv.^o D. Collet, già Sostituto Avvocato Fiscale, al posto medesimo in Cuneo; l'Avvocato S. Oggero, già Sostituto Avvocato Fiscale in Alba, a Sostituto *idem* nel Tribunale di Pinerolo; l'Avvocato Cav.^{re} I. Valperga Barone, già Volontario nell'Ufficio dell'A. G., a Sostituto Avvocato Fiscale in Alba; l'Avv.^o O. Rabino, già Giudice del Mandamento di Canale, a Sostituto Avvocato Fiscale in Susa; l'Avv.^o A. Barberi, a Sostituto soprannumerario dell'Avvocato de' Poveri nel Tribunale di Alessandria; il Vassallo ed Avv.^o L. Verdun, di presente Volontario nell'Ufficio dell'Avvocato Generale, ad Assessore Aggiunto nel Tribunale di Cuneo; l'Avv.^o G. F. Zuccala, ad Assessore Aggiunto in quello di Domodossola; l'Avv.^o C. Pozzi, ad Assessore *id.* nel Tribunale di Saluzzo; il Causidico M. Musante, a Sostituto soprannumerario del Procuratore de' Poveri nel Senato di Piemonte.

— S. M. ha firmato lo stesso giorno una tabella per la nomina de' seguenti Giudici e Segretarii di Mandamento:

Giudici. Avvocato G. Dionisio, nominato Giudice a Chivasso, traslato da Montanaro; Avvocato C. M. Flaminio a Montanaro, da Lanzo; Avvocato L. F. Arrò a Lanzo, da Caselle; Avvocato G. B. Garaccioni a Caselle, da Ceres; Avvocato F. Rayneri a Ceres, da Pamparato; Avvocato M. Grassi a Pamparato (di prima nomina); Avvocato L. Garzino a Sommariva del Bosco, traslato da Paesana; Avvocato G. Riviera a Paesana, da Arborio; Avvocato P. M. Pagliano ad Arborio, da Donnaz; Avvocato C. Paroli a Donnaz (già Assessore aggiunto a Pallanza); Avvocato G. B. Villa a Canale, traslato da Rocca d'Arazzo; Avvocato G. A. Marchiandi a Rocca d'Arazzo, da Casalborgone; Avvocato G. Talucchi a Casalborgone, da Cavaglià; Avvocato L. Insola a Cavaglià, da Stroppiana; Avvocato P. M. Vaccario a Stroppiana, da S. Germano; Avvo-

cato G. Sarino a S. Germano , da S. Damiano d' Asti ;
 Avvocato G. Negroni a S. Damiano d' Asti , da Ottig-
 lio ; Avvocato L. Riveri a Ottiglio (già volontario
 nell' Ufficio dell' Avvocato Fiscale Generale) ; Avvocato
 G. Pia a Costigliole , traslato da Dego ; Avvocato G.
 Bogliolo a Dego , da Barbianello ; Avvocato A. Dri-
 soldi a Barbianello , da Costigliole d' Asti ; Avvocato
 G. Bauderi a Condove , da Morra ; Avvocato F. Cotta-
 lorda a Morra , da Mulazzano ; Avvocato G. Goano a
 Mulazzano , da Pavone ; Avvocato M. Jorio a Pavone ,
 da Settimo Vittone ; Avvocato A. Guglielmi a Settimo
 Vittone , da Alnese ; Avvocato G. B. Demichelis ad
 Alnese , da Condove .

Segretarii. G. Siccardi nominato Segretario a Pever-
 ragno , traslato da Oviglio ; G. Benzo a Oviglio (già
 Sostituito Segretario della Giudicatura di Cassine) ;
 Notaio G. Paolini a Cassine , traslato da Bannio ; Not.^o
 G. Marchiandi a Bannio , da Rivarolo in Canavese ;
 Notaio P. Rovere a Rivarolo , da Valdieri ; G. M. Cer-
 rina a Valdieri , da Scopa ; G. A. Diana a Scopa (di
 prima nomina) ; Notaio G. L. Invernizio a Casteggio ,
 da Broni ; Notaio A. Speleta a Broni , da S. Martino
 Siccomario ; Caus.^o G. Zopegni a S. Martino Siccomario
 (di prima nomina) ; G. Quendoz a Quart , traslato da
 Gignod ; P. Cantaz a Gignod , da Morgex ; V. Rolland
 a Morgex (già Sostituito Segretario della Giudicatura
 d' Aosta) ; Not. L. Ugo a None , da Perrero ; S. Aschieri
 a Perrero (già Sostituito Segretario del Tribunale di
 Pinerolo) ; Notaio G. Piceni a Orta , da Pallanza ;
 Notaio P. Brusati a Pallanza , da Borgoticino ; e D.
 Granzinotti a Borgoticino (di prima nomina) .

ANNUNZIO. Siamo invitati da un nostro corrispondente
 estero a far noto , che il Giornale ebdomadario in-
 titolato : LA SEMAINE , sarà proseguito in Parigi nel
 corrente 1830 , e che oltre i soliti articoli di scienze ,
 di letteratura , di commercio , ecc. ecc. conterrà anche
 quindi innanzi materie di Giurisprudenza , che potranno
 interessare le persone addette al foro .

TORINO. STAMPERIA FAVALE.

N.^o 2TORINO
9 gennaio 1830**DIARIO FORENSE UNIVERSALE**

DI UN AVVOCATO PIEMONTESE

PUBBLICATO

CON AUTORIZZAZIONE DEL GOVERNO.

*Di questo Giornale se ne pubblica un foglio almeno in ogni settimana,
e si daranno pure all' uopo parziali supplimenti.*

SENTENZE E MASSIME.

Cappelle assimilate alle Opere pie — Affari contenziosi — Affari di economica amministrazione delle medesime — Privilegio di foro.

Gli Amministratori della Cappella detta *della Mirra*, posta sul territorio del luogo di Piozzo, hanno sporto ricorso al R. Senato, onde ottenere lettere di citazione contro il venerando Spedale di Trinità pel pagamento di alcune annualità portate da instrumento del 28 di aprile 1717 rogato Basso.

Comunicatosi il suddetto ricorso all' Ufficio del signor Avvocato Generale, emanarono conclusioni sotto il 4 di gennaio 1830 del seguente tenore: — » Visto l' avanti esteso ricorso e li documenti annessi; egli è principio certo, che le Opere pie e le Cappelle che sono alle medesime assimilate non godono pel contenzioso d' alcun privilegio di foro, ma soltanto vanno soggette al Magistrato Supremo quando trattatisi d' affari relativi alla loro economica amministrazione.

» Ciò stante non ravvisandosi nel concreto verun peculiare motivo che possa persuadere, che la causa che vorrebbesi intentare dagli Amministratori della

Vol. XV.

Cappella della Mirra tanto nell' interesse della medesima, che dell' Opera pia degli Esercizii contro l' Ospedale della Trinità, debba sottrarsi all' ordinaria giurisdizione,

» L' Ufficio conchiude non farsi luogo a quanto si supplica ».

Vendita di stabili — Promessa di piena libertà e di evizione — Iscrizioni generali — Relativo patto speciale — Pagamento del residuo prezzo.

Il debitore di residuo prezzo beni, che gli furono venduti colla promessa di piena libertà e di evizione con dichiarazione al contratto aderente, che l' esistenza d' iscrizioni ipotecarie generali a carico dell' autore del venditore non potessero dar luogo a ritardo del pagamento del residuo prezzo, non è in diritto l' acquirente a chiedere una cauzione pel pagamento di detto prezzo, sul pretesto che esistano contro quegli iscrizioni eventuali non tanto generali, ma anche speciali, quando non vi siano fondati timori di molestia.

Con instrumento 17 ottobre 1827 D. Guglielmo Costamagna di Lagnasco fece vendita a Bartolommeo Bianco di alcuni stabili posti sul territorio di Revello, che esso venditore avea acquistati da Giacinto Genero con instrumento 15 febbrajo 1818.

A detta vendita andò unita la promessa per parte del venditore di piena libertà ed evizione in ogni tempo pei venduti beni, colla dichiarazione però al contratto aderente, che l' esistenza d' iscrizioni ipotecarie generali a carico di certo Giacinto Genero autore del D. Costamagna non potesse mai servire al signor Bianco di ostacolo per ritardare il pagamento dell' ivi stipulato prezzo, colla rinuncia di ogni beneficio legale in proposito.

Il 28 aprile 1828 il Sacerdote Costamagna evocò nanti al R. Tribunale di Prefettura di Saluzzo il sig. Bianco e lo ottenne ingiunto al pagamento di L. 1025 tra capitali ed interessi in allora dal Bianco dovuti, mediante

la versione di detta somma sino a debita concorrenza nell'estinzione del debito che esso D. Costamagna riteneva verso il sig. Assessore Gerbino.

Dal Bianco si osservò, che dovesse il sig. D. Costamagna, perchè fossero accolte le sue domande, dimostrare di possedere beni liberi capaci a cautelare esso Bianco per le conseguenze delle iscrizioni esistenti a favore del sig. Assessore Gerbino ed Antonio Tarino;

Da tale cauzione non poterlo esimere l'istanza per la sola versione del residuo prezzo dal Bianco ancor dovuto a mani del sig. Assessore Gerbino, sia perchè il credito di questo sorpassasse di gran lunga il debito di esso Bianco, sia perchè vi sussisterebbe sempre la ipoteca del Tarino anteriore ancora a quella del sig. Assessore Gerbino.

Sostenne doversi tanto più far luogo alla chiesta cauzione, in quanto che il patto stipulato nell'istromento del 1827 relativo alle sole ipoteche generali del Giacinto Genero fosse ingiusto, e senza corrispettivo; e gravitassero contro detto Genero ipoteche reali per L. 8000, e più oltre a molte eventuali tanto generali che speciali, come risultasse dal relativo stato che presentò del 20 maggio 1828, cosicchè tal patto non potesse ostare alla domanda d'una cauzione idonea pel prezzo esigendo.

Replicò il Costamagna che stante la detta versione del richiesto residuo prezzo, ed il subingresso del Bianco nelle ragioni d'ipoteca al Gerbino spettanti, venisse quegli a ricevere una sufficiente cautela per l'intero prezzo, poichè in tal caso rimanessero al sig. D. Costamagna li beni dal detto sig. Assessore Gerbino venduti con istromento 29 luglio 1815 rog. Ballari, che presentò, del valore essi beni ivi convenuto in L. 6750, pienamente liberi, e così più che sufficienti a far fronte all'ipoteca eventuale dell'Antonio Tarino per sole L. 5m., che disse anche comune tra esso D. Costamagna e suo fratello Matteo, per essere d'altronde erroneo, che il credito del sig. Assessore Gerbino sorpassasse l'ammontare del debito del convenuto, che allegò rilevare a L. 11300 di capitale; quando il detto signor Assessore si trovasse disposto a fare una finale quitanza

mediante il pagamento di L. 10799 per essergli diggià stata pagata ogni maggior somma.

Quanto poi alle ipoteche a carico del Genero oppose, poter essere le avversarie reclamazioni ricevute, per ostarvi il patto speciale di cui nell'istromento del 1827, pel che ebbe a persistere nelle prese conclusioni.

Dopo alcune altre rispettive osservazioni tratte dal risultato di quanto sovra, assegnatasi la causa a sentenza, venne questa dal Regio Tribunale di Prefettura di Saluzzo proferta il 24 luglio 1828.

Con essa considerando il predetto Tribunale che delle due iscrizioni a carico del D. Costamagna gravitanti, una era generale, cioè per evizione meramente eventuale, per cui non vi era fondato motivo di timore di molestie, e l'altra a favore del sig. Assessore Gerbino, a cui pagandosi, come si dichiarò in atti, le L. 10799 35, resterebbe di sua natura estinta;

Che rimanendo in tal guisa il Bianco guarentito, non poteva più oltre rifiutarsi al pagamento del residuo prezzo del fondo acquistato, come fosse stato deciso dalla già Corte d'Appello di Torino con arresto del 30 giugno 1807;

Che il sig. D. Costamagna era ancora proprietario dei beni dal signor Gerbino col detto istromento rogato Ballari acquistati, sicchè presentava a favor del Bianco maggior cautela e responsabilità;

Che in fine all'eccezione del Bianco relativa all'esistenza di altre iscrizioni ipotecarie a carico del Giacinto Genero, vi ostava il patto speciale, di cui nell'istromento del 1827 rogato Giordano, che disse formar legge tra li contraenti.

Reiette le eccezioni dal Bianco in atti fatte, dichiarò doversi eseguire, come mandò eseguirsi le lettere ingiunzionali del 28 aprile 1828, con cui si facesse la versione della somma in detta ingiunzione menzionata, in estinzione del debito del signor D. Costamagna verso il signor Assessore Gerbino, condannando il Bianco nelle spese.

Da questa sentenza si rese il Bianco appellante, e rinnovati rispettivamente li motivi di difesa in primo giudizio spiegati, venne di bel nuovo la causa assegnata a sentenza.

Per parte dell' appellante si faceva all' udienza del Magistrato osservare, che con decisione 16 aprile 1819 ref. D. Chionio causa Casale, contro Benissone, essersi pronunciato che » simplex ambiguitas sufficiebat, ut » Senatus emptorem ad pretii reliqui solutionem absque » cautione haudquaquam urgeret, soluto enim pretio, » nullum, vel saltem impar remedium emptori super- » fuisset, ut propriae indemnitati consularet ».

Tale principio di diritto trovasse la piena sua esecuzione nel nostro caso, in cui sui beni nel contratto caduti, e del cui residuo prezzo trattasi, gravitano ipoteche non tanto contro il cedente, quanto contro il suo Autore;

Che cercasse il Bianco *de danno vitando* nella promossa istanza per la cauzione; quando niun pregiudizio o diminuzione si veniva a portare ai diritti del signor D. Costamagna, il quale d' altronde aveva promessi li beni pienamente liberi e franchi colla debita evizione;

Che infine non fosse applicabile al concreto la decisione della già Corte d' Appello di Torino, per riguardare la medesima il caso, in cui col pagamento del prezzo si veniva ad ottenere la cancellazione di tutte le iscrizioni esistenti sui beni, del cui prezzo si trattasse; locchè fosse ben alieno dalla fattispecie, massime che li beni dei quali parla l' instrumento 1825 per le corrosioni ed inondazioni del torrente Bronda già sofferte, ed a cui trovansi tuttora soggetti, si dovessero sólo calcolare alla metà del valore di cui in detto instrumento.

Ciò non pertanto il Reale Senato con sua sentenza del 18 di maggio 1829 ref. D. Presidente Roberi, dichiarò bene giudicato, e male da detta sentenza appellato, rimandando le Parti nanti lo stesso Tribunale per l' esecuzione della medesima coi danni, spese ed emenda a carico dell' appellante.

Rinuncia ad eredità — Art. 793. e seg. del
Codice civile — Erede dichiarato da sen-
tenza — Erede beneficiato.

Si proseguè la fattispecie intralasciata alla pagina 7 del numero precedente di questo Giornale, cui terra dietro la relativa sentenza senatoria :

Si replicò dal R.^o Demanio, che stante la cosa giudicata più non si potesse in oggi utilmente invocare la disposizione dell' art. 800 del Codice Francese; e che quanto all' invocata teoria della Corte di Cassazione, la prima parte per nulla potesse al caso nostro riferirsi, perchè diversa la questione da quel Magistrato decisa; essere poi la seconda parte all' attore favorevole, anzi che al convenuto ;

Osservò, che la dichiarazione d' accettar l' eredità col beneficio d' inventario dovesse, a termini degli articoli 793, 794 e 795 del Codice civile, essere registrata in un libro *ad hoc* nella Segreteria del Tribunale, nel cui distretto si apriva la successione; che rimanesse tale dichiarazione senza effetto, se non veniva da un esatto inventario preceduta, o seguita; che per detto inventario si concede all' erede il termine di mesi tre, dal giorno dell' apertura della successione decorrendi;

Non constasse dagli atti, che di queste imperative disposizioni di legge alcuna sia stata eseguita, epperò mancassero li fratelli Casanova di azione nell' invocare un beneficio, cui avessero rinunciato col proprio fatto, e che se ad essi avesse potuto competere, non avrebbero sofferta la condanna passata in giudicato; onde chiese farsi diritto alle conclusioni per di lui parte precedentemente prese.

Assegnatasi la causa a sentenza venne questa sotto il 28 giugno 1828 profferta e con essa il Regio Tribunale di Prefettura di Genova sul riflesso, che la sentenza 22 aprile 1812, su di cui si fondava il Regio Demanio, avendo considerato soltanto li Casanova come eredi del loro padre, e dovendosi, dietro la ricevuta giurisprudenza, intendere secondo la qualità di già fissata in capo dell' erede, non si potesse a meno di conchiudere, che la detta sentenza non poteva togliere ai fra-

telli Casanova la qualità, che già avessero, o che potessero ancora in forza di legge assumere di eredi beneficiati;

Che la sussistenza di siffatta qualità già presa, benché non mentovata nel dispositivo di detta sentenza, sarebbe assicurata dalla fede dovuta alle conclusioni del pubblico ministero inserite nella sentenza medesima, ove non siasi dubitato di asserire, che i tre fratelli Giovanni Battista, Giovanni, e Gerolamo Casanova erano eredi beneficiarii del padre loro, qualità, in cui fondava in appresso i motivi del suo opinare, e che il Tribunale dovette implicitamente riconoscere, tosto che nulla in contrario manifestò a tali conclusioni, siccome avrebbe certamente fatto, se non avesse riconosciuto sussistere nei detti fratelli Casanova la qualità suddetta;

Che indipendentemente da quanto sopra fosse egualmente certo in diritto, che quantunque non si fosse dalli fratelli Casanova adempiuto alla formalità prescritta dall'art. 793 e seguenti del Codice civile, non potessero per questo dirsi decaduti da ogni beneficio, perchè l'erede conserva ancora, dopo spirati li termini in detti articoli concessi, la facoltà di far inventario, e di portarsi erede beneficiato, se non ha fatti atti di erede, o se non esiste contro di esso sentenza passata in giudicato, che lo condanni in qualità di erede puro e semplice (art. 800 di detto Codice); facoltà, che non fosse alli fratelli Casanova interdetta, sia perchè non risultasse, che abbiano fatti atti, sia perchè non vi fosse sentenza che li riguardasse, e li qualificasse per eredi puri e semplici, sia in fine perchè non fosse trascorso termine di prescrizione, capace ad attribuire ad essi la qualità di eredi puri, e semplici del loro padre (art. 789);

Che gli atti di rinuncia alla successione paterna delli Gio. Battista e Gerolamo Casanova sarebbero bastanti a liberarli dagli effetti di una qualunque asserita qualità ereditaria, massime non essendovi prova, che siansi nell'eredità immischiati;

Che in tali circostanze il Demanio potrebbe soltanto aver azione verso il Gioanni Casanova, e per le sole

ragioni ereditarie, dietro il conto a rendersi dal medesimo;

Per questi motivi principalmente, dichiarò Giovanni Battista e Gerolamo fratelli Casanova ricevibili nella loro opposizione all'ingiunzione contro di essi spiccata, epperò la medesima di niun effetto contro di essi;

Concedette a Giovanni Casanova il termine di mesi due per render conto dell'ammontare, e percetto della paterna successione; qualora non essendovisi immischiato non istimasse di rinunciarvi.

Da tale sentenza appellossi per parte del Regio Demanio alla R. Camera de' Conti, sostenendola sommanente gravatoria tanto per li motivi già addotti in primo giudicio, quanto per avere essi Casanova effettivamente accettata l'eredità paterna con averne disposto di una parte e pagato la relativa tassa di successione, come dagli atti 22 e 23 dicembre 1807 autentici Costa, e dall'estratto di autentico Sappia-Bonetti Insinuatore del 4 settembre 1828, da cui disse risultare, che il Notaio Costa a nome, e qual procuratore di Domenico Casanova, e questo tanto a nome proprio, che a quello dell'Antonio, Gerolamo, Giovanni Battista, Diego, Giuseppe, Bianca, e Teresa di lui fratelli e sorelle consegnò l'eredità del loro padre, e ne pagò il relativo diritto; e perchè si dovesse considerare solo diretta a ledere gl'interessi de' terzi la qualità di procuratore del padre dal Domenico Casanova nei citati atti autentici Costa invocata, mentre a tenore dell'articolo 2013 del Codice civile il mandato di procura avesse cessato col fatto della morte del mandante, e chiese perciò circoscriversi l'appellata sentenza, con farsi luogo alle conclusioni per di lei parte in primo giudicio prese, sul riflesso eziandio, che il Tribunale di Prefettura di Genova fosse incompetente a decidere punti di questione già discussi e decisi dal già Tribunale di prima istanza di Genova, ed anche perchè dietro il disposto dal § 17, tit. 43, part. prima del Regolamento pel Ducato di Genova, si dovesse dire intieramente perenta l'istanza d'appello, per non averla li Casanova coltivata, e portata nei termini loro concessi a suo fine; dacchè ivi si trovasse stabilito,

che le cause d' appello debbano essere terminate tutto al più fra un anno, quale trascorso non si possa più, anche di consenso delle parti, risvegliare la lite.

Osservarono all' opposto li fratelli Casanova, non potersi dire la sentenza del 1812 passata in cosa giudicata, pel motivo, che non vi fosse la deserzione, o perenzione nè a termini del Codice di Procedura francese, nè a termini del Regolamento pel Ducato di Genova;

Non a termini della legge francese, perchè secondo gli art. 399 e 400 del suddetto Codice la perenzione d' istanza non avesse luogo di pien diritto, ma convenisse, che fosse legalmente domandata, e dichiarata, locchè non fosse nel nostro caso avvenuto;

Non a termini del Regolamento di Genova, perchè fosse dapprima necessario, secondo le note massime di giurisprudenza in proposito stabilite, che si fosse ripreso il giudizio d' appello avanti il Magistrato competente, da qual tempo soltanto potesse decorrere l' anno stabilito dal citato Regolamento, senza del che non essendovi stata alcuna acquiescenza alla sentenza appellata, gli appellanti, o chi per essi potessero sempre per anni 30 riassumere l' appello, come se ne avesse argomento nella def. 16, lib. 7, tit. 20 del Presid. Fabro.

Che li due atti autentici Costa a nulla giovassero, perchè passati li medesimii dal solo Domenico Casanova nella sua qualità di procuratore del padre loro, quale procura per essere *ad votum post mortem*, non fosse in alcun modo cessata alla morte del detto loro padre;

Quanto poi alla dichiarazione del Notaio Costa, dissero, non potersi essa meritare riguardo, primieramente perchè non constasse della procura, di cui il medesimo si valse; in secondo luogo perchè vi si trovasse spiegato, che li figliuoli del Casanova avevano assunto la qualità di eredi beneficiarii;

Fecero presente, che se la sentenza del 1812 esonerò li Domenico, ed Antonio fratelli Casanova dalla suddetta ingiunzione stante la rinuncia all' eredità paterna, dovessero del pari venir liberati li Giovanni Batt. e Gerolamo a scanso di contraddizioni, e nullità;

Non reggere in fine l' eccezione d' incompetenza dal

R.^o Demanio al Tribunale di Prefettura di Genova fatta in quanto che esso Tribunale pronunziò sulla validità, o non di un'ingiunzione rilasciata dalla stessa Prefettura, onde nessuna legge gli togliesse per tale oggetto la giurisdizione.

E la R.^a Camera de' Conti con sua sentenza del 23 dicembre 1829 ref. D. Joannini, confermò la sentenza 28 giugno 1828, del cui appello si trattava, rimettendo la causa e le parti nanti il Tribunale per l'esecuzione del suo giudicato; spese compensate.

MATERIE DIVERSE.

Emolumento — Atti, ordinanze o decreti che vi sono soggetti — Repertorio — Segretarii di Giudicatura di Mandamento — Giudici — Proibizione di rimettere alle parti litiganti gli atti, ordinanze o decreti summentovati — Manifesto Camerale del 13 di marzo 1823.

Il signor Avvocato Fiscale presso il R. Tribunale di Prefettura di Torino ha diramato sotto il 6 di gennaio 1830, in seguito agli ordini avuti dall'Autorità Superiore, la seguente lettera circolare ai signori Giudici di Mandamento di questa Provincia *: — » All'oggetto

* *L'incarico di diramare ai Giudicanti la circolare anzidetta fu dato all'Avvocato Fiscale dalla Superiore Podestà con missiva del 1.^o di gennaio 1830. L'uso ossia abuso invalso di rimettere alle parti od ai loro Procuratori le sentenze ed ordinanze definitive prima di consegnarle al Segretario della Giudicatura è inconciliabile coll' esecuzione delle incumbenze affidate ai Segretarii dei Magistrati e dei Tribunali dagli art. 8 e 24 del Manifesto dell' Eccell.^{ma} Regia Camera del 13 di marzo 1823, ed è pure dannoso all'interesse del Regio Erario, mentre porge occasione ai Procuratori, ed alle parti d'incassare i diritti di emolumento, e di non pagarli, fuorchè vi siano costretti dalla necessità, allora quando cioè non riesce loro di conciliare le parti amichevolmente.*

di assicurare al R.^o Erario la riscossione del diritto d'emolumento, varie cautele furono introdotte da S. M. col Viglietto 6 marzo 1823, fatto di pubblica ragione con Manifesto Camerale 13 stesso mese. In vero ivi all' art. 8 s'impone ai Segretarii dei Magistrati, e Tribunali l'obbligo di annotare sul repertorio a tenersi tutti gli atti, sentenze, o decreti soggetti a tale diritto. Inoltre agli articoli 14 e 24 è ordinato ai suddetti Segretarii di trasmettere agli Emolumentatori, od Insi- nuatori le ivi indicate note degli atti anzidetti.

Tali Sovrane disposizioni portano seco necessariamente l'obbligo alli signori Giudici di far passare ai rispettivi Segretarii tutti li decreti, od atti, pei quali sia dovuto l'emolumento, e conseguentemente il divieto di rimetterle direttamente alle parti, mentre in difetto non possono essere annotati sul repertorio, nè compresi nelle note preaccennate.

Non ostante la chiarezza delle narrate disposizioni in alcuni Tribunali di Mandamento compresi in questa Provincia è avvenuto varie volte, che si ommise dai signori Giudici di far passare ai Segretarii tali ordinanze, atti, e decreti.

All'effetto pertanto di evitare tale inconveniente tengo ordine superiore di richiamare li signori Giudici di questa Provincia all'esatta osservanza del sullodato Manifesto Camerale, e di renderli intesi, che a fronte delle disposizioni in esso contenute è vietato loro di rimettere direttamente alle parti litiganti gli atti, ordinanze, o decreti soggetti ad emolumento.

Nel rendere note alla S. V. Ill.^{ma} queste superiori avvertenze, pregiomi, ecc.

Inibizione rilasciata da un Giudice Mandamentale — Rimessione delle parti a giorno fisso avanti il Tribunale competente — Art. 15 del R. Editto giudiziario.

Con sentenza del R. Tribunale di Prefettura di Torino profferita nella causa *utrinque* Canuto il 4 di gennaio 1830 ref. I. M. Regis si è riconosciuto il princi-

pio, che a mente dell' art. 15 del R. Editto 27 settembre 1822 non si dà appellazione dalle ordinanze e dalle providenze dei Giudici di Mandamento, colle quali si lasciano inibizioni, con rimessione delle parti a giorno ed ora certi avanti il Tribunale di Prefettura od altro competente.

Non vanno soggetti ad appellazione simili provvedimenti, primieramente perchè è conforme alla natura delle inibizioni il poter venire o mantenute o rivate, siccome semplici atti conservatorii, i quali dipendono dal prudente arbitrio del Magistrato a seconda del bisogno, in guisa che ben lungi dal produrre l' effetto della cosa giudicata, si hanno anzi di regola generale per inappellabili, come ebbe a spiegarsi l' Ufficio del sig.^r A. G. nelle sue conclusioni del 21 di gennaio 1829 in causa Gattino contro Della-Chiesa.

In secondo luogo avendo la R. Legge prescritto, che i Giudici di Mandamento nel lasciare inibizioni dovessero rimettere le parti a giorno fisso avanti i Tribunali di Prefettura, od altro competente, con ciò ha somministrato un mezzo di potere in via ordinaria chiedere la revoca dell' inibizione, ove ne sia il caso, onde inutile sarebbe stato il concedere nello stesso tempo, e ad arbitrio di una delle parti la via dell' appello, essendosi bensì colla rammentata disposizione confermata la regola generale, che per li decreti e le ordinanze d' inibizione non si dà appello per potersi ottenere un nuovo provvedimento, ove di bisogno, in via ordinaria dal Magistrato, a cui vuole la legge, che dai Giudici siano rimesse le parti.

Inquisito — Costituito del medesimo — Assessore-Istruttore — Se questi possa richiedere un altro Assessore-Istruttore per sentire nelle sue risposte l' inquisito.

Il costituito di un inquisito si riguarda siccome un atto giurisdizionale; quindi ne segue non potere un Assessore-Istruttore richiedere un altro Istruttore di sentire in costituito l' inquisito, che per aver mutato

domicilio fosse venuto a risiedere nel luogo dell'Istruttore richiesto, come ha deciso il Real Senato di Piemonte con ordinanza di voto del 19 dicembre 1829 ref. D. Belmondo in conformità di conclusioni dell'Ufficio del signor Avvocato Fiscale Generale del 17 dello stesso mese.

NOTIZIE MISCELLANEE.

Chartres, 24 dicembre 1829. Uno stampatore non può rifiutarsi di stampare un foglio periodico, o qualunque altra opera, che siagli proposta, purchè non contenga cosa alcuna contraria ai costumi, all'ordine pubblico, ed alle leggi. Questa gravissima questione, che venne così definita da tre diversi Tribunali, cioè da quello di Niort, di Bernay e di Moulins, fu decisa nel senso medesimo dal nostro in un fatto identico con sentenza del giorno d'oggi, 24 dicembre. Si trattava in quest'ultima specie della stampa di un giornale sotto il titolo: *Le Glaneur d'Eure-et-Loire*.

Versailles, 28 dicembre 1829. Il Tribunale di prima istanza della capitale con sentenza del 22 del corrente ha deciso nella causa Girault contro Gilles e Fondary, che un marito sebbene non sia erede della moglie sua, può tuttavia agire in via d'indennità contro colui, che per imprudenza ha cagionato la morte di essa. Chiedeva Girault contro Gilles e Fondary tale indennità nella somma di L. 3m., per avere il primo nel condurre una vettura cagionato per imprudenza la morte della moglie di lui, ed il secondo siccome civilmente responsabile nella qualità di padrone. Quel Tribunale sulle conclusioni conformi del Pubblico Ministero condannò Gilles alla pena del carcere per tre giorni, ed inoltre solidariamente con Fondary al pagamento di fr. 800 a titolo di danni verso Girault.

Parigi, 2 gennaio 1830. Nella causa del sig. Dorvo, autore drammatico, contro la Commedia francese, il nostro Tribunale di commercio ha testè sancita la massima, che « l' accettazione di un' Opera drammatica

fatta da un' Amministrazione teatrale , obbliga questa a porre in iscena a suo tempo l'Opera medesima, cioè a darne la rappresentazione secondo la sua iscrizione al ruolo ». Ecco la relativa sentenza testuale : — » Attesochè rispetto alla domanda principale l' Opera in cinque atti in versi, intitolata *l' Invidioso*, è stata accettata nel 1819, e fu iscritta nel Repertorio per essere posta in iscena secondo il suo numero di ruolo; attesochè a mente dei Regolamenti della *Commedia francese* l'ammissione di un' Opera forma un contratto reciproco fra l'Autore e l'Amministrazione del Teatro; e che quindi il signor Dorvo dovea a buona ragione aspettarsi di veder fra breve la rappresentazione dell' Opera sua; attesochè non può un' Amministrazione teatrale privare indefinitivamente un Autore dei beneficii, che possono da essa Opera derivare : per tali motivi il Tribunale condanna la *Commedia francese* a porre sulle scene *l' Invidioso* fra il termine di sei settimane decorrende dalla distribuzione dei ruoli, e dall' epoca, in cui le sarà rimesso il manoscritto munito del vista della Censura drammatica, sotto pena di franchi 3m. a titolo di danni; atteso per ultimo, in ordine alla domanda di L. 2m. per danni ed interessi a motivo del ritardo nella rappresentazione, di che si tratta, ch' ella non fu mossa nel tempo medesimo dell'azione principale, il Tribunale ha dichiarato non esser luogo a provvedimento; compensate le spese ».

— Sull' istanza del sig. Tirel fatta dinanzi il Tribunale di Vire, onde essere ammesso a difendere in versi egli stesso la propria causa, intervenne sentenza così concepita : — » Vu la demande de Tirel d'être » admis à plaider lui-même sa cause en vers, ensemble » l'article 85 du Code de procédure ;

» Attendu que la dignité de la justice et la décence » ne permettent pas une pareille dérision ,

» Le Tribunal dit qu'il n'y a pas lieu d'admettre » la demande ».

Torino, 9 gennaio 1830. S. M. con R. Provvisione del 29 dello scorso dicembre ha determinato, che lo stabilimento detto *delle figlie di carità* eretto nel luogo di Rivarolo in Canavese venga ammesso al beneficio dei poveri nelle cause, che gli occorre di sostenere, tanto come attore, che come convenuto.

— Con Regie Provvisioni del 19 dello stesso mese S. M. ha nominato il Banchiere Giuseppe Antonio Cotta a Console nel Consolato di Torino per un biennio, ed il Fondachiere Luigi Stura a Console straordinario nel Magistrato, medesimo per l'anno corrente 1830.

Con altra R. Provvisione del 2 dello stante S. M. ha confermato per un biennio in Direttori dello Spedale di Carità di Torino i soggetti infra nominati: Commendatore Collegno, Avvocato Villanis, Conte Mazzetti di Salugia, Conte Vianssøn Ponte, Rocco Balzet, Barone Martini di S. Martino, Barone Rostagno di Villaret, Banchiere Casana, Cav. Duc, e Mastro Uditore Boggio.

— Con R. Patenti del 29 di dicembre mese S. M. ha concesso alla Comunità di Caraglio la facoltà di tenere in ogni anno un mercato quotidiano di bozzoli durante l'epoca della loro raccolta.

— S. M. con R. brevetto di pari data ha nominato il Notaio Marco Cornuty a Sindaco della Città di l'Hôpital.

— Con altra R. Provvisione S. M. si è degnata di approvare il rettilineamento del Tanaro presso l'abitato di Montariolo nel territorio di Alluvioni di Cambiò secondo il progetto esteso dall'Ispettore Petrino.

— Con R. Patenti S. M. ha autorizzato il Vice-Intendente della Provincia di Moriana ad approvare la convenzione proposta dal Comune di Hermillon con alcuni particolari di esso Comune per la riduzione a cultura della metà del lotto, che gli toccò in divisione con la Città di S. Gio. di Moriana.

NECROLOGIA.

Annunciamo con profondo dolore essere mancato ai viventi nella notte del 1.^o al 2.^o del mese corrente, dopo lunga malattia, ed in età d'anni 77, S. E. il Conte e Cavaliere di Gran Croce Guglielmo Borgarelli Ministro di Stato. Lunga e luminosa fu la carriera di lui. Nominato dal Re Vittorio Amedeo III di sempre gloriosa rimembranza a Sostituto soprannumerario nell'Ufficio dell'Avvocato de' Poveri presso il Senato di Piemonte il 3 dicembre 1784, diede il Borgarelli sì distinte prove di operosità e di zelo nel trattare le cause delle miserabili persone affidate alla clientela di quell'Ufficio, che in meno di due anni fu promosso a Sostituto Avvocato Generale (Patenti 3 di luglio 1786), e quindi alla carica di Senatore (Pat. 29 di agosto 1797).

Nell'epoca poscia avventurata del ritorno degli amati nostri Sovrani negli aviti loro dominii, fu fatto Reggente l'Ufficio dell'Avvocato Generale di S. M. (Patenti 14 di maggio 1814): poco dopo Avvocato Generale effettivo (Patenti 2 di settembre dello stesso anno), indi secondo Presidente nel R. Senato (Patenti 12 novembre successivo).

Progreddi inoltre ad altre cariche più elevate: fu Reggente la Regia Segreteria di Stato per gli Affari dell'Interno (Patenti 25 dicembre 1815); e fra non molto Primo Segretario di Stato (Patenti 15 ottobre 1816); poi Primo Presidente del R. Senato di Torino (Patenti 19 dicembre 1818). Ma finalmente il gravoso pondo delle gravissime cure d'ogni maniera divenne peso insopportabile per la debole salute del Conte Borgarelli infiacchita dai lunghi, seri e troppi lavori. Il perchè a sollecitazione sua dispensato da quest'ultima carica, gli venne conferito il titolo, il grado, e tutte le onorificenze di Ministro di Stato (Patenti 31 dicembre 1822).

La quiete dell'animo, che dovea egli necessariamente godersi nel suo dolcissimo riposo, promettea più lontano il termine de' giorni preziosi di quest'insigne Personaggio, la cui vita sta ora scrivendo un amico nostro, il ch. Professore Martini.

N.^o 3TORINO
16 gennaio 1830**DIARIO FORENSE UNIVERSALE**

DI UN AVVOCATO PIEMONTESE

PUBBLICATO

CON AUTORIZZAZIONE DEL GOVERNO.

*Di questo Giornale se ne pubblica un foglio almeno in ogni settimana,
e si daranno pure all' uopo parziali supplimenti.*

SENTENZE E MASSIME.

Cambiale — Protesto — Fallimento del traente
— Rivendicazione di danaro — Art. 156 e
577 del Codice di commercio.

*Il portatore di una cambiale caduta in protesto non
è in diritto di rivendicare il suo denaro dal concorso
institutosi sull' eredità del traente, ancorchè quello
siasi ancora trovato in tale eredità nella stessa specie,
in cui era stato rimesso.*

Un lustro già è passato dacchè un barbaro assassinio
fu di vivissimo raccapriccio a questa bella Metropoli;
ma la vigile Giustizia ne ha tosto scoperti e puniti i rei.

Vittima il Banchiere Giuseppe Travi di quell' atroce
misfatto commesso dai due notissimi malfattori Sidoli
e Botta, onde depredarlo de' suoi fondi di banca, fu
causa che, non convenendo a' suoi prossimiori di ac-
cettare l' eredità di lui, venne istituito giudizio di
concorso sulle sostanze che ebbe ancora a lasciare.

Fra li creditori comparsi a proporre le loro ragioni
eravi il sig. Banchiere Pietro Pogliani, il quale, colla

Vol. XV.

scorta fra gli altri documenti del verbale 16 febbraio 1826 del sig. Segretario Senatorio de' criminali relativo alla rimessione delle carte e denari dell' eredità all' Economo del concorso, propose andar egli in credito verso il fu Banchiere Travi della somma di L. 3000 f. b. risultanti da cambiale da questo rilasciata sovra la Ragion di negozio Filippo Rabbi, di Genova, come da relativo atto di protesto 22 gennaio 1825 ricevuto Lavaggi.

Soggiungeva, e deduceva a capitolo che la *cravata e bordereau* delle spese ritrovatisi uniti al sacco di num. 650 scuti da L. 1. 80, era lo stesso denaro che formò il corrispettivo della menzionata cambiale, onde previa cotal prova chiedeva dichiararsi spettargli la rivendicazione del denaro suddetto, epper ciò lecito ad esso di ritirarlo.

Il Sindaco del concorso accettava negli utili l' ammissione fatta dal sig. Pogliani, che il suddetto denaro, ove pure da lui fosse provenuto, avrebbe fatto parte del corrispettivo della cambiale caduta in protesto.

Quindi osservava, che con tale fatto il sig. Pogliani avrebbe seguita la fede del sig. Travi, presso cui passò il dominio di quanto ne formò il corrispettivo, ed averne una prova dacchè questi erasi di già servito, ove la cosa stasse nel senso del sig. Pogliani, del denaro accennato nel *bordereau*, ossia benda di carta rinvenutasi nello stesso sacco, nel quale si trovarono gli scuti 650, dicente detta benda = 650 a fr. 3 = 1950.

Epper ciò chiedeva, reietto il capitolo dal sig. Pogliani dedotto, assolversi il Concorso dalla domanda in rivendicazione da quello promossa.

All' udienza del Magistrato per parte del sig. Pogliani si prese a dimostrare, che la cambiale essendo stata tratta su Genova, dalle leggi ivi in vigore si dovesse determinare il dritto di esso sig. Pogliani;

Che secondo detta legge non si potesse denegare la rivendicazione finchè il denaro trovavasi ancora presso quello che spiccò la cambiale non accettata dalla persona, sulla quale fu tratta.

Argomento ne prese da quanto insegna il Pothier nel suo trattato sul contratto di cambio, ove nella 1.^a parte, cap. 4, art. 1.^o, § 4, sta scritto quanto segue: — « Le contrat de change qui intervient entre le tireur et » le donneur de valeur étant, de même que tous les au- » tres contrats, formé par le concours des volontés des » deux parties contractantes, ne peut se résoudre ni » pour le tout, ni pour partie, que par le concours » des volontés des deux parties. C'est pourquoi, de » même que dans les contrats ordinaires d'échange, » je ne puis vous obliger, si vous n'y consentez à me » rendre la chose que je vous ai donnée en échange, » aux offres de vous rendre celle que j'ai reçue de vous, » ou de vous décharger de l'obligation de me la don- » ner, si je ne l'ai pas encore reçue; de même dans » ce contrat le donneur de valeur, qui a contracté » avec le tireur, ne peut obliger le tireur à lui rendre » l'argent qu'il lui a donné pour la valeur de la lettre » de change, aux offres de lui rendre la lettre, tant » que celui, sur qui elle est tirée, n'est pas en de- » meure de l'acquitter — Deducendo da queste ultime espressioni, che se la lettera non era accettata e scontata, il trattario avesse diritto di rivendicare il suo danaro con risolvere il contratto.

Il contratto cambiario, diceva pure, non trovasi perfetto sinchè non viene la lettera di cambio accettata da quello, su cui fu tratta, dimodochè, mancandovi l'accettazione, le parti debbono essere restituite nel loro primiero stato, come ad esempio della vendita fatta sotto condizione sospensiva (Cod. francese art. 1584), condizione sott'intesa nella tratta di una cambiale, che debba essere accettata, e soddisfatta, perchè quello, che rimette danaro per una cambiale, ha per iscopo di ritrarne il rilevare nel luogo, ove dee seguire il pagamento, mancandovi il quale, mancavi la condizione, sotto la quale seguì il contratto, a quale proposito giovasse il disposto dalla legge 1, § 2 ff. *de praescriptis verbis* — *Si quis pretii explorandi gratia rem tradat, non exhibita fide, in factum civilis subiicitur actio.* La ragione, e l'equità suggerisce parimente, che quello, che rinviene ancora presso colui col quale contrasse la

cosa da lui data, per cui non ricevette il corrispettivo, debba aver diritto di riavere il fatto suo.

Varie altre ragioni vennero svolte con corredo di dottrina lungo il ragionare pel sig. Pogliani, tutte dirette a stabilire il proposto diritto alla rivendicazione.

Nell'interesse poi del concorso si osservava, altro non essere il contratto tra il signor Travi, ed il Pogliani seguito, che un contratto di buona fede denominato di cambio, che contiene in se una specie di compra, e vendita, con cui quello, che spicca una lettera di cambio, la vende, e cede a quello, a favor del quale vien tratta, mediante un dato corrispettivo.

Rendersi tale contratto, al dire del Pothier, *traité de change chap. 4, § 1, n.º 51* = » *parfait par le* » *seul consentement des contractans, car aussitôt que* » *nous sommes convenus, que vous me fournirez une* » *lettre de change de tant sur un tel lieu, et que je* » *vous compterais ici tant pour la valeur d'icelle, le* » *contrat, quoiqu'il n'ait pas reçu encore de part, ni* » *d'autre son exécution, est parfait* ».

Doversi poi tanto più dire perfetto quando oltre al consenso delli contraenti v'intervenne l'effettiva rimessione della cambiale, ed il pagamento del relativo prezzo, senza che richieggasi di più lo sconto della stessa cambiale, perchè sia ciò l'effetto del contratto, ma non il contratto stesso.

Se il contratto fu perfetto dal tempo suindicato, forza fosse il dire, che il danaro formante il prezzo passò in dominio del fu Banchiere Travi, come passò in dominio del Pogliani la cambiale da quello rimessagli; posto qual dominio, ogni azione in rivendicazione dovesse cessare.

Dicevasi, che il Pogliani coll'acquisto della cambiale confidò nel Travi, su che l'avrebbe egli fatta a suo tempo scontare; quindi siasi posto nella condizione di chi vende a credito confidando nella fede dell'acquirente, il quale ove manchi di osservare la data promessa, dà al venditore diritto di valersi dell'azione *venditi*, ma non dell'azione di rivendicazione, per cui sia indispensabile il dimostrare, che il dominio della

cosa, che si vuole rivendicare, risieda presso quello, che di tale azione prevalersi intende » in rem enim » actio competit ei qui aut iure gentium, aut iure civili dominium adquisivit (L. 13 ff. de rei vindic.), » et si is, qui vendidit fidem emptoris sequutus fuerit, » dicendum est statim emptoris rem fieri (§ 41 inst.) ».

Che se nei casi ordinarii vuolsi la prova che il dominio sia sempre stato presso colui, che vuol agire in rivendicazione, tanto più si dovesse ciò dire in fatto di commercio, in cui fosse noto, che non è giammai mediante la cautela della cosa venduta, o rilasciata, che il venditore spera di conseguirne il prezzo, ma confida totalmente sulla persona, con cui contrae; che la buona fede de' contraenti in commercio è la sola base del contrattare; e che non è la risoluzione, che si domanda, ma l'esecuzione del contratto stesso.

Che perciò dal momento che dietro il seguito convegno si trasmette o danaro, od effetti ad un terzo, ogni privilegio, o diritto su tale danaro, o cosa, venga abbandonato per conservare soltanto quello di conseguirne il corrispettivo.

Invocavasi a tale proposito quanto c' insegna il Presidente Fabro nella def. 6, tit. 7, lib. 8, in cui troviamo, che » imputare sibi debet cur, quam rem tra- » deret, secutus fidem emptoris fuerit, nec expresse » pignoris conventionem sibi melius caverit », in quale conformità decidesse pure il R. Senato di Torino il 15 settembre 1740 ref. Blavet c.^o Rabaliati, e Conte Piccono Della Valle.

Si fosse dietro consimili principii, che avendo il Magistrato del Consolato di detta Città fatto luogo al privilegio che da certi Veglio e Boriglione pretendevano avere sul prezzo di balle di seta, di cui ne avevano provata l'identità, vendute a credito ad Alessi, debitor fallito, presso cui ancor esistevano; il Reale Senato di Torino, unite le classi, con sentenza 15 aprile 1784 ref. Pateri, ammessa la revisione della sentenza del Consolato, dichiarò non aver competito a detti Veglio e Boriglione la pozziorità da essi proposta.

Sia dunque si volesse ricorrere al diritto comune, sia alle regole di commercio desunte dalle massime dei Magistrati, si dovesse sempre conchiudere che dal momento che la merce o danaro passò a mani e proprietà dell'acquirente, il venditore che in quello confidò pel conseguimento del prezzo non conserva più alcun privilegio di rivendicazione sulla stessa merce o danaro, ma l'unica sua ragione si è quella di venire in concorrenza con tutti gli altri creditori dell'acquirente ove costui si renda fallito.

Nè potesse dirsi, come sosteneva il Pogliani, che il contratto cambiario, secondo l'opinione la più ricevuta, intendasi seguito ove dee la cambiale essere scontata; poichè ciò avesse soltanto luogo relativamente agli obblighi di quello, che dicesi portator della cambiale.

Ciò non pertanto ammettendo anche in tutta la sua estensione tale sistema, osservavasi seguirne,

1.^o Che siccome la cambiale in questione era tratta su Genova, il codice commerciale francese colà vigente servir dovesse di norma;

2.^o Che a termini d' detto codice, titolo della rivendicazione (articoli 576 e seguenti), questa rivendicazione si conceda soltanto per le mercanzie nel ristretto loro significato, ma giammai pel danaro, che possa formar corrispettivo di tali mercanzie, o di qualche lettera di cambio.

3.^o Che anche dato per vero, che la rivendicazione si concedesse eziandio sul danaro, la medesima avrebbe luogo sin tanto che il danaro non perviene nella cassa del fallito, ma dal momento che entra nella sua cassa o magazzino, cessa pienamente ogni diritto di rivendicazione, perchè non faccia più in tal caso la legge distinzione tra contratto di vendita a pronti contanti, e quello fatto con fido ossia con more, come si intenda sempre nel contratto cambiario rispetto all' accettazione della cambiale (art. 577).

Da quanto sopra dicevasi rimaner dimostrato che sia vogliasi aver ricorso al diritto comune, alle massime de' nostri Magistrati, oppure al codice commerciale francese, non compete giammai al sig. Pogliani la instata

rivendicazione, dacchè colla rimessione della cambiale, per cui erasi di già pagato il convenuto corrispettivo, perfetto fu il contratto tra esso Pogliani ed il fu signor Travi seguito, senza che fosse inoltre necessaria l'accettazione di detta cambiale per parte del trattario, essendo ciò una conseguenza del primo contratto; che, ove non si compia, può dar luogo a risarcimento verso di quello, a di cui favore seguì la tratta, ma non mai a rivendicazione del danaro dopo che questo entrò nel magazzino del traente.

Ed il Reale Senato, con sua sentenza dell'8 gennaio 1830 ref. D. Vacha, reietto il capitolo dal Pogliani dedotto, dichiarò non essere luogo alla rivendicazione dal Pogliani proposta del sacco di scudi 650 da L. 1 80, assolvendo il concorso Travi dalle domande da quello a tale riguardo fatte; spese a carico del Pogliani.

R. Patenti — Concessione Sovrana — Condizioni relative — Sottomissione — Concessionario — Interinazione.

Le R. Patenti per qualche Sovrana concessione fatta mediante l'adempimento delle condizioni, di cui in esse, ed una sottomissione per quelle eseguire non s'interinano d'ordinario dal Magistrato se prima non è passata la prescritta sottomissione.

Ebbe ricorso alla Regia Camera Giacomo Beniamino Ruel di Cluses (Faussigny), e narrò, che per Regie Patenti del 29 dello scorso ottobre S. M. siasi degnata di concedere ad esso, suoi eredi e successori od aventi causa, senza pregiudizio del diritto de' terzi, la facoltà di derivare dal torrente Balme posto sul territorio di Maglaud, l'acqua necessaria per rendere girante un così detto battitore, ch'egli desidera di costruirvi uniformandosi, quanto alle opere da eseguirsi, al piano ed alla relazione dell'ingegnere Bard del 6 di agosto

1829. E tale concessione essendo stata fatta, con che il ricorrente passasse sottomissione dinanzi ad uno dei membri di esso Magistrato Supremo di effettuare annualmente il pagamento di L. 20 alle R. Finanze, e di eseguire tutte le altre condizioni del contratto di enfiteusi, chiese mandarsi interinare le suddette Patenti in un col piano e relazione, di cui avanti, mediante l'atto di sottomissione, che non dissentì di passare in conformità delle medesime.

Comunicatosi il ricorso all' Ufficio del signor Procuratore Generale di S. M., emanarono le conclusioni, di cui segue il tenore :

» Vu la requête ci-dessus, les Royales Patentes du 29 octobre 1829, par lesquelles S. M. a accordé à titre d'emphythéose au nommé Jacques Benjamin Ruel la faculté de dériver du torrent de Balme l'eau nécessaire pour faire mouvoir un battoir et une scie, moyennant la rente annuelle de L. 20, et l'accomplissement des autres conditions y mentionnées, pourvu que l'exécution des ouvrages ait lieu en conformité du plan et rapport de l'Ingénieur Bard, en date du 6 août 1829, et qu'il passe acte de soumission pardevant l'un des Présidens ou Collatéraux de ce Magistrat.

» Le Procureur Général conclut à ce que ce Magistrat délègue un des MM. les Collatéraux pour recevoir l'acte de soumission porté par les susdites Patentes, avec réserve, vu le même, de conclure sur une autre requête.

Turin, ce 29 décembre 1829.

Sott. Gallina.

Soit fait suivant les conclusions ci-dessus, avec commission au Rapporteur soussigné.

Turin, ce 2 janvier 1830.

CALVI P. P.

Longoni, de l'avis de la
Chambre Royale.

MATERIE DIVERSE.

Contravvenzioni notarili — Menzione negli atti che si rogano, dell'insinuazione di quelli ivi enunciati — Art. 2 delle R. Patenti 18 dicembre 1819 — Ordinato della R. Camera de' Conti del 28 di aprile 1820.

Autorevole Persona scrisse la seguente missiva al sig. Avvocato Fiscale presso il Regio Tribunale di Prefettura di..... « Il Notaio NN. residente in codesta Città pretendendo, che il disposto dall'art. 2 delle Regie Patenti 18 dicembre 1819 non è applicabile agli atti d'una data anteriore alle Regie Patenti 10 maggio 1816, ommette, tuttavolta che gli occorre di enunciare o d'inserire tali atti in quelli che riceve, di fare il benchè menomo cenno della loro insinuazione o registrazione, quantunque sia già stato più volte avvertito da codesto Insinuatore.

La ostinazione del detto Notaio, e le replicate contravvenzioni dal medesimo commesse nell'atto di transazione tra li giugali NN., mi obbligano a ricorrere ai mezzi coercitivi per chiamare lo stesso Notaio all'adempimento de' suoi doveri.

Trasmetto perciò alla S. V. Ill.^{ma} copia di tale atto, e dell'ordinato Camerale del 28 aprile 1820 portante spiegazioni sulle mentovate R. Patenti, acciò ella possa promuovere presso codesto Tribunale le opportune istanze per la condanna del detto NN. nelle multe incorse per la ripetuta contravvenzione al citato art. 2 di dette R. Patenti.

Ho intanto il pregio, ecc.

Sentenze ed ordinanze de' Tribunali — Riparazione loro *ex primo decreto* — Domanda relativa — Se si possa accogliere.

La quistione in discorso è risolta nel senso negativo colle parole medesime delle conclusioni dell'Ufficio del signor Avv.^o Gen.^o del 18 di novembre 1829 emanate

nella causa Pellegrino contro Defassi, Piovano ed altri, dove leggesi come segue:

« Già riconobbe il Magistrato, che le sentenze ed ordinanze de' Tribunali, non ponno venir riparate *ex primo decreto* sull'istanza di una sola delle parti, pel dritto all'altra acquistato di sostenerne l'esecuzione, o conferma.

» Ciò stante non può essere accolta la dimanda che si fa, perchè sia sin d'ora riparata l'ordinanza di voto del Tribunale di Prefettura di Pinerolo, cadente in appello ».

Materie gabellarie — Comunità — Macellaio non deputato — Istanza per la dispensa da tale deputazione — Subaccensatore delle R. Gabelle — Indennità da questi addimandata — Giudicio relativo vertente.

La Comunità di Sartirana, Provincia di Mortara, non ha potuto rinvenire, non ostante i seguiti atti d'incanto, persona alcuna, che volesse pel 1830 esercire il macello dello stesso luogo, e volendo la medesima, onde andar al riparo di qualunque molestia avvenire per parte dell' Accensatore della Gabella, uniformarsi alle prescrizioni del Regio Editto sulla materia del 30 di settembre 1814, ebbe ricorso al Magistrato della Regia Camera de' Conti, e chiese di venir dispensata dall'obbligo di deputare in esso Comune alcun macellaio per l'anno 1830.

Comunicatosi lo sporto ricorso all' Ufficio del signor Procuratore Generale di S. M., emanarono le seguenti testuali conclusioni, ed il successivo conforme Decreto Camerale: » V.º ecc. L'Ufficio osserva, che per l'oggetto appunto, che concerne la presente domanda, il non essersi cioè nel corrente anno deputato alcun macellaio dalla Comunità ricorrente, verte giudizio dinanzi a questo Supremo Magistrato tra li di lei Amministratori, ed il Subaccensatore Grassi, il quale agisce in via di indennità per il pregiudicio, che sostiene aver patito in seguito a tale ommissione.

» Ora l'istanza della Ricorrente essendo diretta ad andar al riparo di simile inconveniente pel prossimo anno 1830, uniformandosi al prescritto della legge, la quale impone, che venendo il caso in cui non sia possibile di deputare il macellaio, debba rapportarsi una dichiarazione in contrario dal Magistrato della Regia Camera, l'Ufficio, comunque dal verbale in data ro corrente debba convincersi, che invano fu tentato l'esperimento d'incanto, resta tuttavia in dubbio se ciò non provenga dacchè l'oste principale di quel Comune, come si accenna al n.º 3 dell'ordinato 14 novembre scorso, suole settimanalmente macellare egli stesso, comunque non risulti se debitamente autorizzato.

» Quindi l'Ufficio è in senso, che debbasì prima di tutto mandar notificarsi il presente all'Accensatore del Luogo a diligenza della supplicante, acciò abbia il medesimo a proporre le sue ragioni al Magistrato nel termine, che gli verrà prefisso, ponendo intanto in avvertenza la stessa Comunità, che la sua deliberazione vuol essere sancita dal signor Intendente della Provincia.

Torino, 21 dicembre 1829.

Sottoscritto: Trabucco di Castagneto.

Secondo le soprascritte conclusioni, col termine di giorni 10.

Torino, 30 dicembre 1829.

CALVI P. P.

RAVICCHIO di voto.

NOTIZIE MISCELLANEE.

Parma, 3 gennaio 1830. Il giorno 1.º del corrente fu promulgata nei Ducati di Parma, Piacenza e Guastalla una nuova tariffa delle monete: si è con ciò tolta all'imbarazzante moneta così detta *erosa* la denominazione e il corso a' soldi vecchi, e per tal modo vieppiù ravvicinata alla natura della moneta decimale, ch'è la propria di questi Ducati. Si legge pure in essa tariffa, che la moneta decimale di Francia, quella

dell' ex-regno d'Italia, e quella del Piemonte che ha peso e titolo eguale alla moneta nuova di Parma, sarà come questa ammessa alle casse pubbliche.

Losanna, 2 gennaio 1830. Vi fu testè un attentato di furto con rottura nella nostra Chiesa Cattedrale. I ladri intimiditi da qualche rumore lasciarono sulla faccia del luogo parecchi instrumenti, di cui abbisognavano per consumare il delitto.

Firenze, 4 gennaio 1830. La nostra R. Ruota ha deciso che la Comunità, la quale ha concesso ad alcuno l'uso delle acque d'un fiume per la costruzione di un mulino, ove avvenisse che il concessionario non potesse costruire il medesimo per le opposizioni di un terzo, avrà bensì la suddetta Comunità una qualche obbligazione, ma non quella del rilievo pei danni.

Tolosa, 5 gennaio 1830. Il 20 del corrente mese di gennaio sarà attitata dinanzi al Tribunale correzionale di Parigi una causa singolare tra l'Avv.^o Pellet e l'Avv.^o Massey, la quale trae origine dalla pubblicazione di un poemetto intitolato: *Le due Scuole*.

Dreux, 7 gennaio 1830. Si può agire sull'istanza del pubblico Ministero e d'uffizio in via di calunnia contro la moglie, che abbia fatta una falsa accusa di delitto capitale al proprio marito. Così ha testè pronunziato il nostro Tribunale.

Bourges, 8 gennaio 1830. Il Tribunale di prima istanza ha deciso, che l'atto di nascita di un figliuolo naturale, unito al possesso di tale stato, fa piena prova della maternità.

Parigi, 9 gennaio 1830. Il tribunale di commercio può obbligare due negozianti, che portano lo stesso nome, e che appartengono alla famiglia medesima di distinguere con qualificazione diversa la rispettiva loro *Ra-
gion di commercio*. Ecco i motivi testuali della relativa sentenza pronunciata da questo tribunale: « Attendu que la raison de commerce d'un marchand est sa propriété comme son fonds de commerce même; qu'en point de fait, les parties en cause exploitent le même genre d'industrie; que la similitude de leurs noms peut les exposer à des méprises qui leur seraient réciproquement préjudiciables ».

— In esecuzione delle requisitoriali fatte al tribunale della Senna dai tribunali di Stettino e di Dresda, la prima Camera ha ricevuto oggi nell'ingresso dell'udienza la prestazione del giuramento del Barone di Magasck e dei consorti Hannoy. Si erano mossi alcuni dubbii a tale riguardo, e singolarmente se siffatti giuramenti dovessero essere ricevuti dai tribunali francesi nelle forme prescritte dai magistrati esteri; ed essendosi rassegnato il dubbio al guarda-sigilli, sulla risposta avutane che tali forme, tuttochè straniere alle leggi nostre, si potevano ad ogni modo seguire senza verun inconveniente, il tribunale passò a ricevere il richiesto giuramento, prima del quale fu dal sig. Presidente data lettura al sig. Barone Magasck del relativo articolo del codice prussiano, che venne ascoltato dai numerosi uditori con una particolare e religiosa attenzione.

— Andò ieri sera sulle scene d'uno dei nostri teatri una commedia che porta per titolo *La Corte d'assise*. Pretendono alcuni, che questa sia opera di un giovane Avvocato di peregrino ingegno: noi crediamo l'opposto, e la reputiamo anzi parto di un meschino e dozzinale poeta: l'esito poi dell'opera stessa che ebbe l'intera disapprovazione del pubblico giustifica l'opinione nostra; epperò abbiamo lusinga, che questa nuova produzione non rimarrà lungo tempo nel *repertorio teatrale*.

— È testè venuta fuori un'opera veramente classica d'uno dei più distinti Giureconsulti addetti al nostro foro, il signor *Mailher de Chassat*: essa è intitolata: « *Traité de l'interprétation des lois, ou méthode d'interprétation grammaticale, logique, extensive, restrictive, déclarative, d'après les motifs de la loi, d'après le but du législateur, par les divisions, par les résumés, par les objections, etc., de l'effet rétroactif de la loi; de l'interprétation authentique, ou par voie d'autorité, etc., avec des exemples puisés dans le droit romain et dans le droit français* ».

Tortona, 12 gennaio 1830. L'Eccell.^{ma} R. Camera de' Conti con suo decreto del 2 del mese corrente ha commesso al nostro Collegio Notarile di procedere all'esame del nominato Valente Pagani di questa Città a termini de' regolamenti in vigore, e massime del disposto dall'Ordinato Camerale del 13 di gennaio 1826; ed ha pure mandato al medesimo di trasmettere a quel Magistrato Supremo copia del verbale d'esame, che verrà esteso sul tema, che sarà proposto, ed il saggio di scrittura di esso Pagani, per essere tali carte deposte negli archivii del Tabellione.

Torino, 16 gennaio 1830. S. M. con R. Patenti del 29 del passato mese ha degnato di fare le seguenti nominazioni nei Tribunali di Prefettura dipendenti dal R. Senato di Savoia, cioè ha nominato l'Avv.^o A. Bonjean ed Avvocato A. Mercier ad Assessori nel Tribunale di Ciamberì; l'Avvocato A. Flandin ad Assessore in quello di Moûtiers; l'Avvocato A. Justin allo stesso posto in quello di Bonneville; l'Avvocato C. Boutaz ed il nobile Avvocato P. Bourgeois a Sostituiti dell'Avv.^o Fiscale presso il Tribunale di Ciamberì; l'Avv.^o G. L. Deleschaux a Sostituto Avvocato Fiscale presso quello di Thonon; l'Avvocato F. Naz a Sostituto nel Tribunale di S. Giuliano; e finalmente l'Avvocato C. Truffat alla stessa carica appo quello sedente in Bonneville.

— Con altre Provvisioni di pari data S. M. ha nominato l'Avvocato A. Guillet a Giudice del Mandamento di Faverges; l'Avvocato G. Descombes a Giudice di quello di Annemasse; e l'Avvocato F. G. Jacquemond a Giudice di quello di Modane.

— S. M. ha firmato il 9 del corrente R. Patenti di costituzione di Notai e Tabellioni pubblici nelle seguenti tappe d'insinuazione; cioè nella tappa d'insinuazione d'Albenga colla residenza nella stessa Città a favore di Gio. Battista Giorgi e di Agostino Bagnasco; in quella di Chiavari a favore di Raffaele Garibaldi, ed in quella di Morgex, Provincia di Aosta, a favore di Cassiano Giuseppe Martinet.

— Con altre R. Patenti S. M. ha autorizzato Angelo Bugna, e Giuseppe Antonio Prato ad autenticare sebbene non Notai gli atti dipendenti dall'ufficio di Sostituto Segretario di Mandamento, esclusi quelli soggetti all'insinuazione.

— S. M. si è pure degnata di nominare a procuratore nella Città di Finale Francesco Chiazzeri.

— Con R. Brevetto del 2 dello stante la M. S. ha eletto a Sindaci delle Città e Comunità, di cui infra, i seguenti soggetti, cioè Giuseppe Rebaudengo a Ceva; Bartolommeo Selvatico a Garesio; Gio. Ciravegna a Narzole; Medico Giacomo Colombo a Ormea; Gerolamo Garbarino a Sessello; Gio. Domenico Becchi a Savona; Emiliano Ceridono a Cigliano; Benedetto Pignolo a Gattinara; e Federico Filippone a Messerano. I Sindaci suddetti rimarranno in carica durante il biennio 1830-1831.

— Con R. Patenti dello stesso giorno S. M. ha concesso alla Comunità di Stroppa la facoltà di tenere una fiera nei tre primi giorni del mese di settembre.

NOTIZIA BIBLIOGRAFICA.

È uscito da pochi giorni dai torchii della Stamperia di G. Chiara il 3 vol. delle DIFESE CRIMINALI dell'Avv.^o G. Marocco, di cui abbiamo altra volta parlato con lode nel nostro Giornale, encomiando sia l'intrinseco merito delle elaborate concioni del dotto Milanese, sia la nuova edizione di Torino, che supera d'assai per la carta, pel sesto, pei caratteri e per l'esatta correzione le precedenti di Milano e di Ferrara.

SUNTO DI LETTERA PARTICOLARE.

Ci scrivono da Alessandria il 14 di gennaio 1830 quanto segue: « Passò nel soggiorno de' giusti il 6 di questo mese il Senatore Carlo Martelli, Avvocato dei poveri in questo R. Tribunale di Prefettura. Il breve tempo, che il Senatore Martelli coprì in questa Città la difficile carica d'Avvocato de' poveri, a cui venne no-

minato con R.^o Patenti del 15 di settembre 1829, fu tuttavia bastante per farci conoscere la perspicacia singolare del suo ingegno, la dottrina, l'attività e lo zelo con che disimpegnava le delicate funzioni dell' Ufficio affidatogli dal Sovrano, e fu pur bastante per farci sentire quanto grave perdita abbiano fatta le miserabili persone, di cui era il protettore ed il padre ».

AVVERTENZA IMPORTANTE

ai Signori Curiali.

Il Causidico Collegiato Gio. Antonio Simeom, Priore del Venerando Collegio de' Causidici di questa Capitale, essendo stato prevenuto con apposita lettera del sig. Avvocato Luigi Ricciolio, Segretario di S. M. nel Consiglio di Stato e de' Memoriali, che attesa la divisione della città e territorio di Torino in sei Mandamenti di Giudicatura a termini delle R. Patenti del 30 di ottobre p. p. era necessario di esprimere quindi innanzi in quale di essi Mandamenti abbiano il loro domicilio le persone abitanti in Torino e suo territorio, a nome delle quali si presenterà qualche ricorso alla GRANDE CANCELLERIA, singolarmente per le domande d'alienazione di doti — conservazione di tutela — ammissione alla semplice cauzione giuratoria — ripudiazione d'eredità, ecc. ecc., per cui ordinariamente nelle relative Patenti si fa la commissione al signor Giudice, si è recato a premura di partecipare quanto avanti ai signori Causidici colleghi di lui con missiva del 5 di gennaio 1830, perchè vi si possano uniformare, onde la spedizione dei ricorsi non abbia a soffrire ritardo per difetto dell'indicazione summentovata.

TORINO. STAMPERIA FAVALE.

N.º 4

TORINO
23 gennaio 1830**DIARIO FORENSE UNIVERSALE**

DI UN AVVOCATO PIEMONTESE

PUBBLICATO

CON AUTORIZZAZIONE DEL GOVERNO.

*Di questo Giornale se ne pubblica un foglio almeno in ogni settimana,
e si daranno pure all' uopo parziali supplimenti.*

SENTENZE E MASSIME.

Giudicio sommario — Ordinanza in esso profferita — Nullità della medesima, e mandato di procura — Ommissione di far constare della di lui produzione — Inscrizione all' appoggio di detta ordinanza — Validità — Art. 3o del R.º Editto ipotecario.

Un' ordinanza di condanna profferita in seguito a regolare istituzione di giudizio con citazione, ancorchè sia di consenso, produce ipoteca.

Le ordinanze, che si profferiscono nei giudicii sommarii, e nelle quali non si esprime, che siasi prodotto il mandato, di cui è munito il Procuratore di uno, o più dei litiganti, non sono per ciò nulle, purchè tale mandato realmente esista.

La massima relativa alle ordinanze di consenso, che leggesi nell' *Opera sulle ipoteche* del signor Avvocato Vincenzo Gallenga che abbiamo avuto occasione di più volte citare e commendare, diede luogo alle discussioni giuridico-legali, riportate nel *Diario* (vol. II an. 1828, pag. 298, 315, 343 e 377).

Vol. XV.

Sta scritto al n.º 7 delle annotazioni di quell'Opera in calce all'art. 30 del R.º Editto ipotecario, che = l'ipoteca giudiziale deriva tanto dalle condanne giudiziali, come da quelle volontarie, ma che le ordinanze consensuali non precedute da contestazioni di lite non danno ipoteca, e citasi in appoggio di questa seconda massima la sentenza senatoria del 2 giugno 1826 in causa Barone contro il Concorso Vincenti, riferita in questo *Diario* (vol. 9 an. 1826, pag. 405).

Le elaborate conclusioni dell'Ufficio del sig. Avvocato Generale state recentemente confermate dal Reale Senato, che siamo ora in grado di riferire, sembrano conciliare li varii sistemi spiegati nelle mentovate disquisizioni:

Li signori Avvocato Luigi, e Medico Fabio fratelli Massaris evocarono in aprile 1817 il sig. Carlo Domenico Albano avanti il sig. Giudice Prefetto di Vercelli per ottenerlo, quai creditori in proprio, condannato al pagamento di L. 766, e di L. 400 quali legittimi amministratori dei loro figli maschi nascituri.

Comparsi gli attori in persona del Causidico Vergnasco, ed il convenuto personalmente, sull'ammessione di questi, il 3 marzo 1820 emanò contro il medesimo ordinanza di condanna, ed ingiunzione, la quale venne con altra ordinanza 19 novembre 1821 dichiarata esecutoria.

Dietro mandato esecutivo rilasciatosi il 22, si divenne il 3 successivo dicembre agli atti d'espleto, in cui si elevarono dall'Albano questioni, state dal pre nominato sig. Giudice Prefetto risolte con sua ordinanza del 15 detto mese, dalla quale avendo quegli appellato, ciò diede luogo alla senatoria sentenza del 3 aprile 1824, che dichiarò deserto l'appello, in di cui seguito con ordinanza del 23 stesso mese si rimisero le parti, e la causa al Tribunale di Prefettura di Vercelli per l'esecuzione della succitata ordinanza del 15 dicembre 1821.

Da commissione di detto Tribunale, e da processo verbale *de nihilo* del 29 luglio 1824, informati li Massaris, che l'Albano con instromento del 12 gennaio 1822 avea fatto distratto di un fondo a certo Martinotti, nel

di 6 dicembre 1824, ottennero all'appoggio dei citati atti, ordinanze, sentenze, ed iscrizione ipotecaria del 30 ottobre 1823, a termini degli articoli 94 e 125 del R.^o Editto ipotecario, ingiunto l'Albano, ed il Martinotti al pagamento della somma stata colle spese, ed interessi liquidata in L. 1534, cent. 70 fra il termine di giorni 30, sotto pena, che trascorso detto termine si procedesse in via di subastazione alla vendita del fondo dal Martinotti acquistato a mente del precitato Editto, salvo avessero cause in contrario da addurre avanti il Regio Tribunale.

Gli Albano, e Martinotti opposero essere nulla la primordiale ordinanza del 3 marzo 1821, per non essersi ivi specificato il mandato, in istanza del quale li Massaris furono rappresentati dal Causidico Vergnasco; osservarono in ogni caso, non poter li Massaris agire per i loro figli nascituri, ed essere anche nulli gli atti seguiti con quelli nella qualità di rappresentanti la futura loro prole provvista di curatore in altra persona, onde conchiusero a che detta ordinanza, e provvedimenti posteriori fossero circoscritti, non potendo sanarli li giudicati emanati, per non essersi mai le anzidette nullità in causa dedotte.

Soggiunsero per ultimo, essere di niun effetto le lettere ingiunzionali lasciate per un credito in parte proprio de' nascituri, senza istanza di chi può rappresentarli.

Il Tribunale prese a riflettere non essere proponibile il difetto di mandato nel Causidico Vergnasco, dopochè la di lui legittimità venne nel giudizio seguito nel 1821 riconosciuta dallo stesso Albano, e dalla Prefettura, e dal Senato nel giudizio d'appello; essere perciò valida l'iscrizione ipotecaria presa all'appoggio di quell'ordinanza, perchè non fu, che dopo la medesima, e l'iscrizione, che avrebbe cessato nei Massaris la qualità di amministratori de' loro figli;

Ma claudicare l'ingiunzione per non essere stata chiesta da tutti gl'interessati nel credito addimandato, ed in tale conformità fu profferta sentenza in data 12 maggio 1827.

Interposti con atto del 21 stesso mese appello per

parte del Martinotti, e quello introdotto avanti il Reale Senato con lettere del 18 aprile intimate il 4 maggio, si rilevò dai fratelli Massaris, che tutti gli atti, compresa l'ordinanza del 15 dicembre 1821, mandatasi eseguire colla sentenza senatoria del 3 di aprile 1824, e nei quali si riconobbe la legittimità del mandato spedito al Vergnasco, erano anteriori all'acquisto, che il Martinotti fece dall'Albanò il 12 di gennaio 1822, e produssero fra gli altri documenti la procura da essi passata al detto Causidico Vergnasco il 20 aprile 1829.

A questa deliberazione del 3 di agosto 1824 rispose il Martinotti soltanto in comparsa del 20 giugno ultimo, colla quale presentando R.^e Patenti ottenute il 4 stesso mese di commissione al R. Senato di restituirlo in tempo a fare spedire la causa nei meriti ove vi fosse luogo, disse inabile la prodotta procura a sanare l'ordinanza del 1820, ed inefficace la medesima a produrre ipoteca, comechè consensuale, e chiese assegnarsi la causa a sentenza, previe conclusioni dell'Ufficio del sig. Avvocato Generale, le quali emanarono sotto il 5 dicembre 1829, del tenore seguente:

» Giusta il principio che il terzo possessore ha sempre vive le eccezioni contro il creditore nel modo stesso che le avrebbe, se niun giudicato si fosse fra questi, ed il debitore principale profferito (Fabr. l. 6, 7, tit. 22, def. 9, e lib. 8, tit. 6, def. 18), egli è certo che competeva ragione al Martinotti d'impugnare la validità dell'ordinanza del 3 di marzo 1820, avvegnachè estraneo alla medesima, ed a tutti gli atti, co' quali se ne pretende dalli Massaris stabilita la validità.

Ciò posto entrando nel merito delle oggezioni riduconsi a dire non apparire di mandato nel Vergnasco, e nell'essere li Massaris non amministratori dei loro figli nascituri.

Allora nei giudizi sommarii dicesi legittimamente rappresentata una persona, quando chi compare per essa ne aveva facoltà. non si oppone che di tale facoltà fosse privo il Vergnasco per rappresentare li Massaris, bensì non ne abbia fatta fede.

Ora non constando sia necessario lo espressamente notare nelle ordinanze che siasi il mandato prodotto,

da tale ommissione non ne derivà alcuna nullità; che poi il mandato esistesse lo comprova la produzione fattane in questa causa, e la niuna eccezione sulla sussistenza anteriore al giudicato che servì di base.

Quistione puramente di fatto ella è pur quella sulla qualità, che si avessero li Massaris per rappresentare li loro figli. Consta dal complesso degli atti, ed in ispecie dalla sentenza appellata, che cessarono li Massaris dal vestire persona abile a rappresentare i loro figli ben lungo tempo dopo l'ordinanza del 1820, nè sarebbesi dimostrato o cercato di dimostrare il contrario, per la qual cosa mancherebbe anche di fondamento la nullità voluta dalla seguita costituzione di amministratori ai nascituri Massaris in persona estranea ai fratelli predetti.

Se non è nulla detta ordinanza del 3 marzo 1820, è dessa però capace a produrre ipoteca? a ciò riducesi l'ultima questione elevata dal Martinotti, ed unica riflettente l'efficacia intrinseca dell'anzidetta ordinanza.

Tutto sta lo svolgimento della questione nello caratterizzare l'ordinanza in discorso, e vedere se costituisca una mera ordinanza di consenso avente la qualità piuttosto di convenzione che di giudicato.

Giusta la costante pratica dei Magistrati da più giudicati firmata, suolsi nelle ordinanze profferte senza contestazione distinguere il caso in cui a vero dire il Giudice non funge che le parti di testimonio di quanto le parti hanno stabilito si osservasse, dal caso in cui v'ha bensì niuna contestazione, ma fuvvi giudizio regolarmente istituito, e l'ordinanza porta condanna, qual conseguenza delle risultanze delle ammissioni fatte dal reo, si che il Giudice fece uso in esatto modo delle sue attribuzioni.

Nella prima ipotesi si ravvisò sempre di niuna conseguenza l'intervento, e la firma del Giudice per diversificare la cosa, e le ordinanze si annoverano fra le semplici convenzioni per scrittura privata, in modo che inefficaci restassero, tutta volta la materia su cui si aggravano non potesse con privata scrittura fra le parti determinarsi.

Non così è della seconda ipotesi, avvegnachè non è

necessario per costituire una condanna realmente giudiziale, e così una sentenza od ordinanza (secondo la natura formale, o sommaria dell'istituto giudicio), che vi sia ogni volta contestazione, e che per le prove date dall'attore sempre ne emerga il convincimento della giustizia della sua domanda.

A ciò dimostrare, senza ricorrere in lunghe indagini, basta il disposto del § 1, lib. 3, tit. 25 delle RR. CC., che nelle sentenze definitive il vinto dovrà sempre condannarsi a beneficio dell'Attore nelle spese della lite, se non cedervi alla medesima subito che avrà vedute le ragioni dell'avversante, dal che si scorge come la *perfezione* del Convenuto del buon diritto dell'Attore manifestata in sul bel principio della causa non fa sì che cessino le parti del Giudice, e che quanto da esso si pronuncia non costituisca una vera sentenza.

Lascia l'Ufficio d'aggiungere come altrimenti pensandola ne avverrebbe l'assurda conseguenza, che per l'ammissione fatta dal Convenuto mai l'Attore sarebbe in grado di ottenere un giudicato onde munirsi dei salutari effetti che ne derivano.

Rivolgendosi colla premessa distinzione alla disamina della fattispecie, si riscontra in essa citazione eseguita comparizione avanti il Giudice a norma della citazione: comparizione eseguita dagli Attori col mezzo d'un Procuratore *ad lites*, e privo di facoltà per divenire a convenzione, ed alligare il Convenuto altrimenti che giudizialmente a favore de' suoi committenti.

Ammissione pura e semplice del Convenuto della verità di quanto se gli chiedeva; condanna consecutiva basata su tale risultato.

Sembra quindi si riscontrino gli elementi tutti ad un reale giudizio richiesti, e nel definitivo siavi una vera ordinanza, e non una convenzione.

Non si dissimula che secondo la condanna dovesse il pagamento farsi fra giorni quindici, termine fra le Parti buonavamente *così concordato*: due cose però si osservano:

1.^o Che tale concordio porta unicamente sul tempo del pagamento, e non sulla sostanza della condanna.

2.^o Che l'espressione *così concordato*, come sopra usata, viene piuttosto a dimostrare l'essenziale motivo per cui il Giudice fissò l'additato termine, e non un altro che potesse essergli più beneviso, anziché a stabilire che abbia il Giudice sancito un accordo delle Parti nella circostanza, che indispensabile si rendeva la fissazione d'un termine, e nel determinarla dovea il Giudice stesso, a seconda delle generali norme in proposito, avere tutti gli opportuni riguardi ed alla natura del debito, ed alla condizione dei litiganti, in guisa che fosse da un canto il creditore senza troppo ritardo in grado d'essere soddisfatto del suo avere, e da altro canto venisse il debitore per non troppa celerità nell'esecuzione a soffrire il minor danno possibile, locchè mai più poteva esattamente ritirarsi, se non dall'accordo, ossia reciproca ammissione delle Parti.

Dal sinqui detto pare che male a proposito il Martinotti si lagni del mal giudicato della sentenza del R. Tribunale di Prefettura di Vercelli del 12 marzo 1827, in quanto non circoscrisse l'ordinanza del 3 maggio 1820, la dichiarò produttiva d'ipoteca, ed efficace l'iscrizione in dipendenza della medesima presa.

Laonde conchiuse potersi dal R. Senato in conformità di tale sentimento pronunciare ».

Ed il R. Senato, con sentenza 19 dicembre 1829, dichiarò bene giudicato dal Tribunale di Prefettura di Vercelli, e male appellato dalla di lui sentenza; coi danni, spese ed emenda a carico del Martinotti.

Vino chiamato *vermouth* — In quale specie di bevanda debba annoverarsi — Come si faccia — Sua differenza dalle acquevite, spiriti e liquori — Dazio di Novara — Tariffa relativa — Sua interpretazione.

Il vino così detto vermouth non può entrare nel novero dei liquori spiritosi, quali sono le acquevite, i mareschini, i rosolii e simili, per cui la tariffa daziaria impone il diritto di L. 6 per brenta, ma si debbe assoggettare al solo dazio di centesimi 60, ritenendolo siccome semplice vino.

Costanzo Falco, e Francesco ed Aquilino fratelli Puccinelli Caffettieri nella città di Novara hanno sporto ricorso al Magistrato della R. Camera de' Conti contro Carlo Ay-masso, Accensatore del dazio in essa città, perchè fosse dichiarato non aver spettato, nè spettare ad esso Ay-masso il diritto di L. 6 caduna brenta sul vino detto *vermouth*, ma bensì di soli cent. 60, e tenuto in conseguenza alla restituzione d'ogni somma indebitamente esatta.

Intervennero sopra tale ricorso le seguenti conclusioni dell'Ufficio del signor Procuratore Generale di S. M. del 3 dicembre 1829, che furono confermate col successivo decreto Camerale del 12 di gennaio 1830, di cui infra:

» Visto col ricorso i documenti annessi. In esecuzione del decreto Camerale 26 settembre 1829, con cui si mandò notificare la domanda dei ricorrenti all'appaltatore dei dazi comunali, ed alla Civica Amministrazione, la sola città di Novara avendo presentato coll'annesso ricorso le sue osservazioni, l'Ufficio malgrado il silenzio dell'appaltatore del dazio, passa all'esame della domanda dei ricorrenti, osservando, che la soluzione della questione relativa all'interpretazione della tariffa dipende dallo stabilire in quale specie di bevanda debba venire annoverato il *vermouth*, cioè se sotto la denominazione di vino, ovvero d'acquavite, spirito, o liquore.

» Nella tariffa annessa al Manifesto Camerale 27 di novembre 1827 non si fa menzione del *vermouth*, onde per sola induzione convien decidere a qual diritto vada soggetta questa bevanda; a questo proposito l'Ufficio non secondando l'opinione della città di Novara, crede che il *vermouth* non possa annoverarsi fra i liquori spiritosi, come le acquevite, i mareschini, i rosolii, ed ogni altra specie di liquori prodotti dalle distillazioni, su cui è imposto dalla tariffa il diritto di L. 6 per brenta. E generalmente noto, che il *vermouth* si compone di vino mescolato con aromi e senza spiriti, e perciò argomentando per analogia è più conforme ai principii sulla materia il considerarlo come vino ed assoggettarlo al solo dazio di cent. 60, anzichè sottoporlo al diritto stabilito dei liquori spiritosi: e vera-

mente la città di Novara sostenendo che il *vermouth* debba pagare un dazio considerevole, ricorre non già ai principii secondo cui vogliansi interpretare le tariffe, ma a considerazioni speciali che non paiono attendibili nelle questioni di cui si tratta: imperciocchè se si trattasse di comporre una tariffa, potrebbesi benissimo sottoporre certe bevande a dazi molto gravi pel motivo, che siano oggetti di puro lusso, e non di necessità alla vita; ma quando la tariffa è formata, ed in essa sono classificati i generi daziali secondo la materia, di cui sono composti, non se ne può fare l'applicazione, se non seguendo i principii che hanno dettata la tariffa medesima.

» L' Ufficio pertanto è d' opinione che, seguendo lo spirito della tariffa del dazio di Novara, il *vermouth* debba considerarsi come vino, e pagar il diritto per questo stabilito, e da ciò ne segue che se fu finora riscosso dall' appaltatore un maggior dazio, lo fu irregolarmente, e giusta è quindi eziandio l'altra domanda de' ricorrenti per la restituzione dell' indebito: è solamente da osservarsi, che l' art. 65 del regolamento per la riscossione dei dazi comunali di Novara ne' casi di questione sull' importare de' diritti da pagarsi accorda il termine di un mese ai contribuenti per esperire delle loro ragioni, passato qual termine pronuncia incorsa la prescrizione: stando ai termini dell' articolo sopraccitato, quanto alla domanda in restituzione dei maggiori diritti esatti convien dire che fondata sia la medesima rispetto a quelli pagati dal 7 di maggio scorso, e pel corso di un mese prima di tal epoca, ma siano poi prescritti quegli altri pagati senza aver reclamato nel termine d' un mese.

» Epper ciò si conchiude potersi dichiarare da questo Magistrato, a maggior spiegazione della tariffa annessa al Manifesto Camerale 27 novembre 1827, esser dovuto per ogni brenta del *vermouth*, di cui si tratta, e che s' introduce nella città di Novara, il diritto stabilito dalla tariffa sull' introduzione del vino, e non quello sui liquori; e contemporaneamente tenuto l'appaltatore Aymasso alla restituzione del più esatto sull' importare della mezza brenta, di cui nella citata bolletta, e di

ogni maggior diritto esatto, a cominciare dal giorno della fatta domanda, e pel corso di un mese anteriormente ».

Le surriferite conclusioni si sono mandate eseguire dalla R. Camera con suo decreto di voto ref. D. Nasi il 12 di gennaio 1830.

MATERIE DIVERSE.

Stranieri — Sudditi pontificii — Cauzione *iudicatum solvi* — Lettera circolare relativa della Segreteria di Stato (Interni) — Francesi — Ginevrini — Cemo di alcuni trattati a questo proposito.

Fu testè diramata ai capi de' vari Magistrati del Regno la seguente Circolare Ministeriale in data del 31 dicembre 1829:

» In occasione che la Regia Legazione in Roma raccomandò a quel Governo la domanda fatta da un regio suddito per essere dispensato dal prestare la cauzone detta *Iudicatum solvi* in una sua causa vertente in Ferrara, il Segretario di Stato di Sua Santità significò alla Regia Legazione, che ben volentieri si era aderito alla domanda di quel regio suddito, e che lo stesso si praticerebbe per l'avvenire in tutti i casi consimili mediante la reciprocità per parte dei Magistrati di S. M.

» Essendosi pertanto riferita la cosa al Re nostro Signore, vengo ora d'ordine suo, incaricato di notificare ai vari Magistrati per mezzo dei loro Capi, essere Sovrana sua intenzione, che occorrendo il caso in cui sudditi Pontificii abbiano da promuovere o sostenere cause dinanzi ai Magistrati o Tribunali qualunque dei Regii Stati non debbasi più esigere la cauzone detta *Iudicatum solvi* fino a contraria pratica per parte del Governo Pontificio.

« Non stimò la M. S. di emanare in proposito verun Sovrano provvedimento firmato di sua mano, e si è limitata a prescrivermi di avvisare d'ordine suo le accennate Sovrane determinazioni a V. S. Illustrissima, e per di lei mezzo a codesto Magistrato, ed ai Tribunali dal medesimo dipendenti, a motivo che, anche per parte del Governo di Roma, la suddivisata Sovrana provvisione sarebbe solamente emanata per mezzo di un ordine del Segretario di Stato di Sua Santità ai Tribunali di quel Regno. Conpiuti così gli ordini Sovrani, prego qui V. S. Ill.^{ma} che accetti il tributo della mia particolare stima. *Firmato: FALQUET.* »

Cade qui in acconcio rispetto alla cauzione *iudicatum solvi* di far presente, che in ordine ai Francesi, si trovano anche questi dispensati dal prestare tale cauzione non ostante il testuale prescritto sulla materia delle RR. CC., e ciò in dipendenza del trattato colla Corte di Francia firmato il 24 di marzo 1760, pubblicato e mandato eseguirsi col Manifesto Senatorio del 5 di gennaio 1761, nell'ultimo articolo del quale sta scritto che = « I rispettivi sudditi, per essere ammessi in giudizio, non sarebbero tenuti che alle medesime cauzioni e formalità, che si richiedono da quelli della medesima giurisdizione secondo l'uso di ciascun Tribunale ».

Famulativa a quanto sopra trovasi la sentenza del nostro R. Senato del 5 di settembre 1815 ref. D. Gloria nella causa Giani contro Capuccio, e l'altra del 4 di settembre 1818 ref. D. Dalpozzo in causa Delafoux contro il Notaio Galliani.

In generale poi lo stesso si pratica quanto a qualunque altro straniero (*Fab. del. 8, tit. 39, lib. 2*), come pure riguardo ai Ginevrini, massime dopo il trattato conchiuso nel 1754 (Conclusioni dell'Ufficio dell'Avvocato Generale sott.^o *Mayneri* del 4 di agosto 1824 riportate nel *Diario* vol. 4, pag. 97; sentenza del Consolato di Torino del 29 di marzo 1816 in causa Clerc contro Tosati-Perotto).

Cabreo — Sua formazione — Commissioni
relative — Competenza.

Sul ricorso del signor Marchese Negrone emanarono conclusioni dell' Ufficio del sig. Avvocato Generale sotto il 6 dicembre 1829 così concepite: « Visto il soprascritto ricorso ed unite carte; Il provvedere per le commissioni all' oggetto della formazione d' un cabreo, e misura in generale de' beni da taluno posseduti fu sempre, e prima, e dopo l' attivazione del nuovo ordine giudiziario, ravvisato di cognizione senatoria, pel motivo principalmente d' evitare le collisioni, che tra diversi Tribunali, nel cui distretto si trovassero i beni, o per altre ragioni, potessero insorgerne all' occasione di una provvidenza per se stessa generica.

» Quindi l' Ufficio conchiude potersi da questo Supremo Magistrato lasciare la chiesta commissione al Notaio Antonio Panizzardì Segretario della Giudicatura di Castelnuovo Scrivia, acciò assunto un perito approvato, e moniti in debita forma, i con frontanti proceda agli opportuni atti di misura, terminazione, e cabreo dei beni posseduti dal signor Ricorrente, con che in caso d' opposizione rimetta le parti innanzi il Tribunale competente ».

NOTIZIE MISCELLANEE.

Londra, 4 gennaio 1830. Le ultime notizie dell' India recano, che da qualche tempo in quelle contrade vanno circolando false cedole, e che la somma di esse già ascende a 180,000 lire sterline. Si dice, che la perizia dei falsificatori giunse a tale, che al banco medesimo del pubblico erario molte cedole non furono riconosciute per false, e ne furono pagati senza difficoltà i relativi interessi.

Metz, 10 gennaio 1830. In conformità di quanto già aveva deciso la nostra Corte Reale nella causa Drion e Wischer, la Corte Regolatrice di Parigi ha sancito le seguenti massime: « 1.º Le stipulazioni fatte tra il venditore, e l' acquirente sul pagamento del prezzo non

possono nuocere ai diritti dei creditori iscritti. 2.^o Allorchando il debitore ha fatto fallimento prima che spirasse il termine di rinnovare l'iscrizione, il creditore non è dispensato di eseguire tale rinnovazione. 3.^o Un'iscrizione presa spirato il termine della quindicina dopo la trascrizione rimane senza effetto.

Rouen, 12 gennaio 1830. Un tale Bouffé essendo stato testè condannato con sentenza del Tribunale correzionale, siccome inquisito di vagabondaggio, alla pena *contra vagos*, cioè di sei mesi di carcere, si è reso dalla medesima appellante; presentatosi oggi dinanzi alla Corte Reale, ed interpellato dal sig. Presidente che cosa avesse egli a d're intorno all'appello per esso interposto, rispose in quesli precisi termini: « Je demande un an, si c'est un effet de votre bonté, parce que pendant ce temps, je pourrais faire en prison quelques petites économies » La Corte, siccome di leggieri si può credere, non ha accolta questa stranissima domanda, ed ha confermato la sentenza di prima istanza.

Grenoble, 15 gennaio 1830. Un giovine Avvocato, emulo del padre suo, che cotanto illustrò questo foro, il chiar. Duport-Lavillette, imprende a far pubbliche le dotte scritture di lui sotto il titolo di = *Questions de droit tirées des consultations, des mémoires et des dissertations de M. Duport-Lavillette, ancien Jurisconsulte à Grenoble* ». Di questa preziosa raccolta di 7 in 8 vol. si sono già fatti di pubblica ragione il 1.^o e il 2.^o.

Parigi, 17 gennaio 1830. Spetta al fittaiuolo di giustificare col mezzo della verificazione delle scritture la verità delle quitanze per esso prodotte nel giudizio vertente pel pagamento dei fitti, le quali vennero dal proprietario contestate. Così decise la Corte Reale in causa *Leccœur e Maupin*.

— Con ordinanza del 16 del passato mese S. M. si è degnata di autorizzare una nuova compagnia d'assicurazione contro l'incendio sotto il titolo di = *Compagnie du Soleil*.

Domodossola, 18 gennaio 1830. Con R. provvisione del 29 dello scorso mese S. M. ha degnato di nominare a Sindaco di questa Città Gio. Giorgio Mantellini; e

con altre del 9 del mese corrente ha nominato Giuseppe Anderlini a Procuratore presso questo R. Tribunale di Prefettura in rimpiazzo del defunto Ignazio Capis.

Alessandria, 21 gennaio 1830. Il nostro Tribunale guidato da quella pietà, che forma il più nobile distintivo di chi è chiamato a presiedere la santità de' giudizi, volendo pagare un ultimo tributo alla memoria del Senatore Paolo Martelli Avvocato de' poveri passato testè agli eterni riposi (V. *Diario*, n.º prec., pag. 47), intervenne in corpo la mattina di martedì, 19 dello stante, ai solenni funerali, che fece celebrare in espiazione dell'anima sua.

In tale occasione una dottissima e purgata penna, già nota alla Repubblica letteraria per molti titoli, dettò la seguente mortuaria iscrizione:

KAROLO · PIO · F · MARTELLIO

DOMO · MONTEREGALI

QVI

VARIIS · TOGAE · MVNERIBVS · HONESTE · FVNCTVS

PRAEFECTVS · IRIAE · ET · BONDINCOMAGI

A · REGE · NOSTRO · ADLECTVS

DEMVM · OB · PRAECLARA · MERITA

SENATORIA · DIGNITATE · INSIGNITVS

AC · PAVPERVM · PATRONVS

PENES · ALEXANDRIAE · TRIBVNAL

DESIGNATVS

VBI · VIX · TALE · OFFICIVM · ADEPTVS

SYMMO · BONORVM · OMNIVM · MOERORE

DECESSIT · VIII · ID · IAN · AN · MDCCCXXX

REGIVS · HVIVS · CIVITATIS · MAGISTRATVS

IVSTA PERSOLVIT

Assistettero pure a questa pia funzione le altre Autorità giudiziarie, la Curia, ed il Collegio de' Notai; e tutti con edificante raccoglimento prepararono pace all'illustre defunto.

(*Art. comm.*.)

Vercelli, 18 gennaio 1830. S. M. con R. provvisione del 2 del corrente ha nominato a Procuratore Gio. Anselmi per esercitare il suo ufficio avanti il Tribunale di Prefettura sedente in questa Città in rimpiazzo dell'Avvocato Graziano Grisante dimissionario.

Asti, 19 gennaio 1830. È testè mancato ai viventi fra noi nell'età d'anni 65 l'Avvocato ed Intendente Giuseppe Taglietti, Sindaco di questa civica Amministrazione. La dottrina e le rare doti di spirito e di cuore di lui sono al di sopra d'ogni elogio. Egli lascia questa città immersa nel più profondo dolore, e lascia un nome, che sarà dai buoni ricordato con vera compiacenza, e che non morrà mai. (*Art. com.*)

Saluzzo, 19 gennaio 1830. Con R. Patenti date in Nizza di mare il 19 dello scorso mese S. M. si è degnata di far facoltà al Comune di Racconiggi, posto in questa provincia, di formare bandi politici.

Acqui, 21 gennaio 1830. Questa Città e l'intera provincia sono in lutto per la morte avvenuta nella mattina del 13 di questo mese all'Avv.^o Paolo Porta, Prefetto del nostro Tribunale. Erano alcuni mesi, che la salute di questo degno Maestrato si trovava alterata, ma, o sia l'aria natia purissima del Canavese, che andò a respirare per qualche tempo, o sia l'aver cessato per poco dalle gravi cure dell'Ufficio, che con tanta operosità, e con tanto zelo ei copriva, noi l'abbiamo veduto testè, con vero giubilo nostro, ritornare fra noi nel pristino stato, almeno apparente, di sanità vigorosa, a riprendere con ardore i consueti lavori della carica sua. Ma pur troppo il male, che il travagliava, era assopito soltanto, e non isvelto. Per la qual cosa ad un nuovo insulto gagliardissimo di quello ha dovuto succumbere. Uomo egli era di facili modi, erudito, integro, schietto. Il Prefetto Porta ci era sommanente caro, e sarà pur sempre nel cuor degli Acquesi, e vivrà pur sempre fra noi. (*Art. com.*)

Torino, 23 gennaio 1830. S. M. nel faustissimo compleanno di S. M. la Regina MARIA CRISTINA, ha degnato d'impartire, fra gli altri ai seguenti Personaggi i suoi Sovrani favori: ha innalzato alla carica di Ministro di Stato il Cavaliere Des Geneys Primo Segretario di guerra e di marina, e S. E. il Conte Barbaroux P. P. Segretario di Gabinetto; ha concesso le Grandi Entrate di Corte a S. E. il Conte Langosco di Langosco Guarda-Sigilli; ha conferito la Gran Croce dell'Ordine de' Ss. Maurizio e Lazzaro al Cav.^{re} Nuytz

ed al Cav.^{ro} Borio Presidenti nel R. Senato di Piemonte, il primo di una delle Classi civili, ed il secondo della Classe criminale divisa in due; ed ha finalmente conferito la Croce dell'Ordine medesimo al Conte e Senatore Arborio di Gattinara Primo Ufficiale della R. Segreteria di Stato per gli affari dell'interno, e al Cav.^{ro} Pozzo di Garzegna Presidente Consigliere di Stato.

— Con R. Patenti del 9 del corrente S. M. ha nominato l'Avv.^o Giuseppe Filiberto Roberi, già Sostituto Avvocato Fiscale presso il Tribunale di Mondovì, ad Assessore nello stesso Tribunale, e l'Avv.^o Placido Richelmi, già volontario nell'Ufficio del Procuratore Generale di S. M., a Sostituto Avvocato Fiscale nel Tribunale medesimo.

— S. M. con altre Patenti della stessa data si è degnata di nominare al posto di Assessore Aggiunto presso il Tribunale di Biella resosi vacante per la nomina dell'Avv.^o Gio. Pozzo alla Giudicatura di Ceres, l'Avvocato Gio. Stefano Germano, attuale Giudice di Sampéyre.

— Il giorno stesso S. M. ha nominato l'Avvocato Ferdinando Rejheri a Giudice di Villanova Solaro, traslato da Ceres, e li Notai Pietro Brusati e Gaetano Piceni a Segretarii di Mandamento, cioè il primo in Orta (Novara), ed il secondo in Pallanza.

— Con R. Brevetto del 29 di dicembre p. p. S. M. ha approvato la tariffa dei diritti dovuti ai Segretarii ed ai cadastrari delle Città e Comunità per gli atti e la spedizione delle carte ivi descritte, da osservarsi dal 1.^o di gennaio 1830. Questa Sovrana Provvisione si trova riferita *in extensum* nel n.^o 4 della nota *Collezione Celerifera* delle leggi stampato e spedito il 18 di questo mese.

ERRATUM.

In alcune poche copie del num. preced. del *Diario* è corso il seguente errore, che ora emendiamo: alla pag. 39, lin. 23 e 24, ove sta scritto — *s'interinano dal Magistrato*, si ha a leggere — *s'interinano d'ordinario dal Magistrato*.

TORINO. STAMPERIA FAVALE.

N.^o 5TORINO
30 gennaio 1830**DIARIO FORENSE UNIVERSALE**

DI UN AVVOCATO PIEMONTESE

PUBBLICATO

CON AUTORIZZAZIONE DEL GOVERNO.

*Di questo Giornale se ne pubblica un foglio almeno in ogni settimana,
e si daranno pure all'uopo parziali supplimenti.*

SENTENZE E MASSIME.

Permutante evitto — Rivendicazione — Terzo
possessore — Miglioramenti.

Il copermutante non può opporsi alla dismissione, e subastazione della casa ricevuta in permuta sul pretesto, che egli abbia diritto di essere prima della dismissione reintegrato in possesso dei beni, che egli diede in corrispettivo della casa ricevuta.

Il creditore avente ipoteca generale sui beni del suo debitore non può farla valere sugli effetti stabili da questo avuti, e dati in permuta, ma dee soltanto dirigersi sovra gli uni, o gli altri.

Trovandosi il sig. Notaio Giovanni Battista Mestralet, qual cessionario di Vittorio Boasso, creditore verso l'ora fu Agostino Bocca di L. 1700 in capitale, oltre gl'interessi dipendentemente a sentenza del già Tribunale di prima istanza di Torino del 26 ottobre 1807, ebbe ad evocare unitamente al suo cedente Bocca nanti il R.^o Tribunale di Prefettura di questa Città sotto il 17 gennaio 1825, tanto gli eredi di detto Agostino Bocca, quanto certi fratelli Baudino, ed il Notaio Giacomo Ferrero; e propose quanto agli eredi Bocca in esecu-

Vol. XV.

zione della suddetta sentenza del 1807, ingiungersi li medesimi al pagamento entro giorni trenta, a termini del R.^o Editto ipotecario, di L. 3259 cent. 23, oltre alle spese, ed interessi decorsi e decorrendi; quanto alli fratelli Baudino, e Notaio Ferrero, ove non si effettuasse dalli Bocca l'instato pagamento fra giorni trenta, farsi luogo in odio loro all'aggiudicazione, e subastazione dei beni già spettanti all'Agostino Bocca, e da essi rispettivamente posseduti, cioè dalli Baudino di due pezze beni ivi descritte, e coerenziate, e dal Notaio Ferrero del corpo di casa designato nel certificato del Segretario di Brandizzo, in data 4 luglio 1824, che produsse.

Il Notaio Ferrero solo comparso in causa disse non dissentire, che il Mestralet esperisse delle di lui ragioni sulla casa suddetta, ma si oppose alla di lei dismissione sino a tanto che fosse immesso, e reintegrato in possesso delle predette due pezze beni dalli Baudino possedute, in quanto che fossero quelle stesse, che con instrumento 17 dicembre 1807 rogato Valle avea egli cedute al fu Agostino Bocca in contraecambio della precitata casa; e sin tanto che fosse rimborsato delle spese, che fatte avea per riadattarla, e migliorarla, che propose in L. 1355, come da nota, che presentò unitamente a relativa nota d'iscrizione del 9 di ottobre 1823; ed avendo inoltre dedotti alcuni capitoli per giustificare li predetti miglioramenti, chiese, e conchiuse in conformità delle fatte istanze.

L'attore Mestralet osservò non risultare dell'identità delle pezze dalli Baudino possedute con quelle dal Notaio Ferrero date in permuta coll' instrumento 17 dicembre 1807, ed in ogni caso non competere a quest'ultimo sulle medesime alcun privilegio, ed a tale riguardo conchiuse assolversi dall'osservanza del giudicio.

Oppose che fosse ricevibile la domandata ritenzione della casa pei miglioramenti, epperiò conchiuse dichiarargli lecito di provvedersi in via di subastazione per la vendita della casa in questione, salvo il signor Notaio Ferrero volesse pagargli il principale, ed accessori, o dismetterla nella forma prescritta dal citato R.^o Editto 16 luglio 1822.

Assegnatasi la causa a sentenza, venne la medesima dal R.^o Tribunale suddetto profferta sotto il 4 settembre 1826, colla quale si dichiarò,

1.^o Doversi ingiungere, come ingiunse li Bocca contumaci al pagamento fra giorni trenta, a favore del Mestralet, della proposta somma di L. 3259 cent. 23 in capitali, ed interessi, oltre quelli decorsi e decorrendi dal 26 maggio 1825 in poi.

2.^o In difetto di tale pagamento lecito al Mestralet di far divenire alla subastazione della casa e beni di cui si tratta, per la riscossione del suo credito, salvo il Ferrero intendesse di pagare lui stesso, o dismettere la casa nella forma prescritta dal R.^o Editto 16 luglio 1822; spese del 1.^o capo a carico delli Bocca contumaci, e le altre a carico del Ferrero.

Appellò quest' ultimo da siffatta sentenza al R. Senato di Torino, dicendola a se gravatoria,

1.^o Perchè dietro il disposto dell' art. 1705 del Codice civile francese dovendo egli dismettere la casa in questione, fosse in diritto di chiedere, anche senza necessità di alcuna iscrizione, e per preferenza ad ogni altro creditore del Bocca, venire reintegrato in possesso delle due pezze da esso al fu Agostino Bocca date in permuta della chiestagli casa, in forza del precitato instrumento 17 dicembre 1807 rog.^o Valle; per quale reintegrazione fosse indispensabile il contraddittorio degli eredi Baudino, possessori delle medesime.

2.^o Perchè il Tribunale avesse dovuto restringersi a pronunciare sulla dismissione della casa, senza dichiarare chi dovesse tra il Ferrero e Mestralet venire sulle dette due pezze preferto, giacchè non avesse a tale proposito l'Attore presa alcuna specifica conclusione.

3.^o Perchè essendo li miglioramenti stati fatti dopo il 21 maggio 1814, e presa essendosi per li medesimi apposita iscrizione, si fosse per conseguenza dovuto far luogo alla domandata manutenzione in possesso della casa sino alla piena soddisfazione de' medesimi, previa in ogni caso l'offerta prova dei capitoli per dimostrarne la esistenza dedotti.

In dipendenza del che conchiuse, 1.^o farsi luogo, in caso di subastazione della casa summenzionata, alla

reintegrazione in possesso a favore di esso Notaio Ferrero delle due pezze beni, di cui nell'istrumento 17 dicembre 1807 rogato Valle, che disse allora possedute dalli fratelli Baudino, sull'interrogatorio anche alli medesimi dedotto; e ciò in preferenza ad ogni diritto ipotecario, che potesse alli Mestralet e Boasso spettare dipendentemente alla sentenza 26 ottobre 1807.

2.^o Farsi luogo alla manutenzione in possesso a favore pure di esso Ferrero della casa in discorso, sinchè venisse egli soddisfatto de' miglioramenti attorno la medesima fatti seguire dopo il 21 maggio 1814, di cui produsse nota, previa, ove d' uopo, la prova dei capitoli dedotti per giustificare sia la verità dei medesimi miglioramenti, sia il vero tempo, in cui vennero essi eseguiti.

Dal sig. Mestralet, e suo cedente Boasso si fece riflettere non essere necessario l'intervento delli Baudino tanto perchè la conclusione presa contro l'appellante non riflettesse, nè potesse riflettere che la sola casa da esso posseduta, quanto perchè avessero li Mestralet e Boasso in primo giudizio eccepito non essere luogo, allo stato delle cose, ad alcuna discussione sul privilegio dal Notaio Ferrero eccitato, con avere chiesta l'assolutoria dall'osservanza del giudizio.

Aggiunsero, che il dispositivo dell'appellata sentenza nella prima parte non era stato criticato, e quello, di cui nella seconda, non potesse esserlo a motivo che la subastazione, o dismissione della casa nel modo suddetto addimandata non pregiudicasse l'appellante nelle sue pretese ragioni di privilegio, che dovesse però far valere nel modo prescritto dal R.^o Editto ipotecario, e nel giudizio dal medesimo prescritto sulle pezze beni, di cui è caso; in quale giudizio si sarebbe poi discussa l'identità degli stabili dalli Baudino posseduti con quelli, di cui nell'istrumento di permuta del 1807 rogato Valle, per il che restasse inattendibile ogni interpellanza a tale riguardo loro dedotta, che sostenne dovesse venir rigettata, per non aver essi mai preteso, nè meno pretendere, che coll'appellata sentenza si fosse deciso il punto dell'insussistenza del privilegio dal Ferrero proposto. Nel sostenere poi eziandio, che il Notaio

Ferrero non avesse saputo giustificare gli allegati miglioramenti della casa, conchiusero confermarsi l'allegata sentenza.

Dopo alcune altre osservazioni dal Notaio Ferrero fatte per dimostrare che li Mestralet e Boasso chiesta pure aveano la subastazione delle due pezze beni dalli Baudino tenute, sicchè ne seguisse la necessità del loro contraddittorio; come pure per giustificare li predetti miglioramenti, al cui uopo dedusse due altri capitoli, fu la causa con ordinanza 28 dicembre 1828 assegnata a sentenza.

All'occasione della spedizione della causa nell'interesse del Notaio Ferrero osservavasi sia dai motivi precedenti alla sentenza cadente in appello, sia dall'essersi con essa dichiarato lecito agli Attori di far divenire alla subastazione della casa e beni, si dovesse credere, che il Tribunale abbia inteso di parlare delle due pezze possedute dalli Baudino; qual cosa non potesse farsi sia per mancanza del contraddittorio delli Baudino, sia pel privilegio ad esso Ferrero sulle dette pezze beni competente.

Dicevasi, che il contratto di permuta tra l'Agostino Bocca, ed il Ferrero essendo seguito sotto il regime delle Leggi francesi, da queste dovesse essere retto: ora l'art. 1705 del Cod. civ. stabilisse che il permutante, che soffriva l'evizione della cosa ricevuta in permuta, avrebbe potuto a suo arbitrio domandare la rifusione de' danni ed interessi, o ripetere la cosa sua;

Che con tale disposizione si concedesse al permutante una vera vindicazione, la quale si estendesse a qualunque terzo possessore, perchè diretta alle cose, e non alle persone; epperiò fossero state tolte tutte le controversie e contraddizioni esistenti sull'intelligenza della Leg. 1 Cod. *de rerum permutatione*, a tenore di cui li Magistrati del Piemonte avessero stabilito per massima, che la vindicazione non si desse a favor del permutante contro li terzi possessori (L. 1 ff. e L. 4 Cod. *de rer. permut.*; L. 29 Cod. *de evict.*).

Invocavasi in proposito una decisione della Corte d'Aix del 25 maggio 1813 nella causa della vedova Varese e Dassaz contro li fratelli Montonier, secondo

cui = l'échangiste évincé de la chose reçue en échange peut, selon le Code Napoléon, revendiquer la chose qu'il a donnée, encore qu'elle ait passé par vente ou par hypothèque dans les mains d'un tiers.

Fosse poi l'appellata sentenza tanto più al Ferrero gravatoria, per avere egli in ogni evento ragione di essere mantenuto nel possesso della casa sino alla soddisfazione del rilevare de' miglioramenti attorno la medesima eseguiti, per giustificare li quali dedotto avesse appositi capitoli.

L' art. 129 del Regio Editto ipotecario desse bensì soltanto diritto al terzo possessore di ripetere il rimborso delle spese fatte per li miglioramenti, o le riparazioni sino alla concorrente del maggior valore, che venne la casa ad acquistare con privilegio sullo stabile; ma siccome nel nostro caso si trattasse di miglioramenti e riparazioni seguite prima della pubblicazione di detto Regio Editto, cioè in tempo, in cui a questo riguardo trovavansi le romane leggi in vigore, sembrasse che queste, e non quelle si dovessero applicare.

Secondo le leggi Romane altro diritto, rigorosamente parlando, al terzo possessore non si concedesse, salvo la ritenzione, ma avessero poi, a così esprimersi, per equità soltanto li supremi Magistrati, al riferir del Tesauero lib. 5, quest. 79, n. 3, indotta — » *Distinctio inter melioramenta utilia et voluptuaria, ut illa etiam post restitutionem actione rite petantur; voluptuaria autem repeti amplius nequeant, nisi rem pretiosorem reddant* ».

Fosse cosa di fatto, che il Ferrero avesse fatto attorno la casa in questione fortissimi miglioramenti, dai quali acquistò essa un molto maggior valore; epper ciò fosse troppo giusto che ne venisse rimborsato, qualora si credesse di far luogo all' azione in reale dalli Mestralet e Bocca promossa.

Ed il Reale Senato con sua sentenza del 19 dicembre 1829 dichiarò, reiette le opposizioni del Ferrero, essere luogo alla subastazione della casa tenuta da esso Ferrero, salva però a questo, sul prezzo della medesima, ogni ragione che gli possa competere pei mi-

glieramenti proposti; e nel resto mandò sospendere la subastazione dal Mestralet addimandata delle pezze prato e campo dalli Baudino tenute, salvo alli Mestralet e Ferrero le rispettive ragioni, che loro possano spettare sulle dette pezze, da esperirsi avanti il Tribunale competente, ed in contraddittorio delli Baudino; spese tra il Mestralet, Boasso, e Ferrero compensate, ed al contumace Bocca in quelle che lo riguardano.

Deliberatarii di beni d'un concorso — Eredi di questi — Domanda contro di essi pel residuo prezzo de' beni anzidetti — Sentenza di graduazione proferita anni 30 prima di tale domanda — Se questa possa tuttavia portarsi in Senato — Opinione nel senso affermativo per trattarsi di una sequela di un giudizio di concorso.

Emanarono le seguenti conclusioni dell' Ufficio dell' A. G. sul ricorso Marchiandi contro Rossetti ed altri il 17 di gennaio 1830: — » Visto, ecc.

» La domanda che si fa dal ricorrente contro i rappresentanti i deliberatarii de' beni del concorso Marchiandi istituito sin dal 1790 nanti il Magistrato, tende a conseguire dagli eredi di detti deliberatarii il pagamento a favore del concorso del residuo prezzo da essi dovuto.

» Tale domanda benchè sia stata inoltrata soltanto presentemente, e così dopo il trascorso d'anni 30 dal giorno della sentenza di graduazione che si è del 1792, ad ogni modo siccome si tratterebbe d'una sequela e dipendenza di giudizio di concorso, che sarebbe per disposto della legge riserbato al Senato, perciò nulla deve ostare a che la medesima sia inoltrata dinanzi il Magistrato stesso.

» Non potendo far caso lo stesso lasso di 30 anni, che sembra scorso a vantaggio de' debitori, giacchè un simile trascorso egli è ancor incerto che sia seguito; altronde un tal fatto non rifletterebbe che il merito

della causa, e non potrebbe impedire che si lasciasse corso alla continuazione del giudizio, di cui si tratta,

» Quindi si conchiude rilasciarsi le chieste lettere di citazione col termine di giorni 15 a dir cause, per quali quanto si supplica concedere non si debba ».

MATERIE DIVERSE.

Porto del luogo di Barbaresco (Alba) —
 Passaggio del Tanaro sopra detto porto. —
 Riforma di tariffa. — Istanza relativa con
 omessione di un articolo, di cui in essa
 — Conclusioni conformi del Procuratore Ge-
 nerale di S. M. — Comunicazione di queste
 e del ricorso alla Comunità di quel luogo.

Sul ricorso del signor Conte Trajano Roero di Gua-
 rene e di Piobesi sporto al Magistrato della R. Camera
 de' Conti, perchè fosse ordinata la compilazione d'una
 nuova tariffa pel porto di Barbaresco spettante ad esso
 signor Conte, in conformità di quella mandata osser-
 varsi con decreto del 21 di maggio 1829, omesso
 soltanto l'art. 2 della medesima, e tale nuova tariffa
 approvare e mandar pubblicarsi ad esclusione d'igno-
 ranza, intervennero le conclusioni seguenti dell'Ufficio
 del signor Procuratore Generale di S. M. sotto il 29
 del passato dicembre;

» Visto col ricorso la declaratoria di questo Supremo
 Magistrato 27 giugno 1771 di notificazione della tariffa
 dei diritti da esigersi pel passaggio del fiume Tanaro
 sul porto situato in territorio di Barbaresco spettante
 al signor Conte Galleani di Canelli; l'altra declaratoria
 11 febbrajo 1817 colla quale il predetto Conte Gal-
 leani di Canelli fu reintegrato nel possesso di detto porto:
 in fine il Manifesto 29 maggio 1829 di notificazione della
 tariffa da esigersi sul detto porto spettante al ricor-
 rente Conte Roero di Piobesi in vigor d'acquisto fatto
 il 3 marzo 1817.

» Nel merito della domanda dal Ricorrente inoltrata, osserva l' Ufficio, che nè nella tariffa del 27 giugno 1771 succitata, e nemmeno in altre tariffe approvate per altri porti sul fiume Tanaro non fu mai fatto cenno dell' esenzione contemplata nell' art. 2 della tariffa 29 maggio 1829 *, motivo per cui è di sentimento, che possa in questa parte venir riformata.

» Epperchè l' Ufficio conchiude potersi da questo Supremo Magistrato commettere ad uno dei signori Mastri Auditori di procedere alla formazione di una nuova tariffa sulle basi della tariffa summentovata 29 maggio 1829, e coll' ommissione dell' art. 2 della medesima in conformità del vigente sistema monetario, ed osservare le solite regole Camerali, con riserva ciò adempito di ulteriormente conchiudere ».

Emanò quindi il Camerale decreto, di cui segue il tenore, sotto il 5 di gennaio 1830 ref. D. Chionio Nuvoli :

» La R. Camera, udita la relazione del ricorso, e delle soprascritte conclusioni dell' Ufficio del signor Procuratore Generale di S. M., manda avanti ogni cosa notificarsi a diligenza del signor Ricorrente alla Comunità di Barbaresco lo stesso ricorso, e successive conclusioni, acciò qualora abbia cause in contrario a proporre, quelle adduca con suo ricorso, entro il termine di giorni 30 prossimi.

Emolumento — Sua fissazione — Competenza.

Brevi parole basteranno per chiarire la difficoltà eccitata su questa materia, ed un recentissimo provvedimento di un Tribunale, che accenneremo, la risolverà affatto.

La controversia, che verte al punto della fissazione

* Il precitato art. 2 trovasi così concepito: » Non sarà dovuto alcun diritto per le bestie, che giornalmente si conducono al pascolo ed al lavoro, nè pei carri e carrette destinati al trasporto de' letami, delle messi, de' fieni ed altri prodotti di questo territorio, come pure per gli attrazzi inservienti alla coltura dei beni sullo stesso territorio di Barbaresco ».

del diritto d' emolumento, a mente dell' art. 11, c. 6 delle R. Patenti del 5 di aprile 1816, è nella capitale di cognizione privativa dell' Eccell.^{ma} Regia Camera de' Conti. Venendo per avventura tale quistione proposta per preces dinanzi al Tribunale di Prefettura, si manda al ricorrente di provvedersi fra giorni 30 dalla notificanza del decreto a farsi al Causidico sottoscritto al ricorso, avanti quel supremo Magistrato, con diffidamento, che in difetto non si avrà più riguardo alcuno alla fatta opposizione (decreto di voto del Tribunale di Torino del 18 di gennaio 1830 ref. I. M. Regis, in causa Cantù). Vuolsi inoltre ricorrere al precitato art. 11 per le altre distinzioni, di cui ivi, le quali risolvono compiutamente un dubbio, che ci venne testè proposto.

Atti esecutivi — Trasferte — Diritti dovuti ai Segretarii di Giudicatura — Spese di istruttoria degli atti criminali — Spese delle esecuzioni di sentenze di condanna — Insussistente pretesa dei Segretarii di esigerle dal R. Erario quando non siano solvendi i condannati — Spese dei procedimenti gabbellarii — Stesse norme — Caso di merce sequestrata — Come vengano tali spese soddisfatte.

L' Autorità Superiore ha indiritto la seguente missiva al Segretario della Giudicatura di :
 « La generale tariffa al tit. 5, cap. 3, n.º 14 accennando chiaramente quali sono li diritti dovuti alli Segretarii tanto per gli atti esecutivi, che per le trasferte che occorressero farsi per essi, non è mestieri che io le dia spiegazione a tale proposito.

Solo le osservo che le spese d' istruttoria degli atti criminali, e quelle, a cui danno luogo le esecuzioni di sentenza di condanna, sono a carico dei condannati, e perciò li Segretarii in caso d' insolvibilità dell' medesimi non possono pretendere di essere sod-

disfatti dal Regio Erario salvo per le forzose che fossero accordate dalla R. Tariffa.

In materia poi di procedimenti relativi alle contravvenzioni alle leggi gabellarie vuolsi ritenere lo stesso principio, con questa differenza però, che essendosi sequestrata qualche merce, la quale sia stata dichiarata confiscata, le spese dovute alli Segretarii sono pagate sul prodotto della medesima, e qualora fosse insufficiente a far fronte al totale pagamento, in questo caso le spese vengono pagate in proporzione del fondo esistente. Ed ho l'onore, ecc. ».

Procuratori speciali avanti le Giudicature di Mandamento — Regularità o irregolarità della costituzione di essi Procuratori — Giudicio relativo a non permettersi — Manifesto Senatorio del 17 di marzo 1829 — Vero spirito di tale provvedimento — Norme a questo proposito.

Le varie direzioni che si ricavano dalla particolare corrispondenza della Superiore Podestà, sono una sicura guida sulle materie, che formano il soggetto della corrispondenza medesima, e mantengono quella uniformità che tanto è desiderata, e che tanto è utile nel disimpegno degli affari giuridico-forensi. Ecco una lettera che porge appunto utili norme ai Giudici mandamentali: essa fu indiritta al signor Giudice di..... il 27 di gennaio 1830:

» Lo ammettere incidenti della natura di quello accennatomi da V. S. Ill.^{ma} col di lei foglio del 22 del corrente mese è affatto contrario allo spirito del Manifesto Senatorio del 17 marzo 1829. Le disposizioni di questo tendono a render più celere e più semplice l'amministrazione della giustizia nelle Giudicature di Mandamento, e lasciano sotto l'osservanza delle regole ivi prescritte nel prudente arbitrio del Giudice l'ordinare la comparizione personale delle parti, o il permettere che queste siano rappresentate dagli amici e

confidenti delle medesime, o dai Causidici Collegiati, o Notai: ora se dopo che il Giudice ha ammesso qual loro procuratore speciale la persona che si è in tale qualità presentata, si aprisse il campo alle questioni sulla regolarità, o irregolarità di tale rappresentanza, chi non vede che sarebbe lo stesso che innestare una lite sopra un'altra?

Le irregolarità che un Giudice può commettere in siffatta materia possono bensì renderlo meritevole della censura dell'Autorità Superiore, ma non già dar luogo ad una nullità del giudizio, perchè si tratta della violazione di discipline e di norme prescritte pel servizio interno delle Giudicature, e che non riflettono la sostanza dei diritti delle parti, nè la forma essenziale dei giudizi.

Nel darle questo riscontro per di lei norma la esorto a vegliare esattamente sulla osservanza dell'anzidetto Manifesto, e mi pregio, ecc ».

NOTIZIE MISCELLANEE.

Pietroburgo, 4 gennaio 1830. Il Conte Woronoff Governatore Generale della nuova Russia ha testè preso energici provvedimenti nell'interesse del commercio. Le contravvenzioni espongono a un'emenda in beneficio dei poveri. Una commissione incaricata di eseguire queste disposizioni composta di un funzionario, e di quattro negozianti principali, è già entrata in attività. Il commercio già porta i buoni effetti di queste savie prescrizioni, per cui i cereali hanno provato un sensibile aumento sulle piazze d'Odessa.

— È opportuno di far noto le pratiche nostre circa le cambiali, poichè da qualche tempo più frequenti si fanno da noi le contrattazioni coll'estero. L'uso per le cambiali sopra Pietroburgo non è determinato, e perciò si fanno a tanti giorni o mesi data, oppure a tanti giorni vista ecc. ecc. Le cambiali a più giorni, o mesi data godono dieci giorni di favore dopo la loro scadenza; quelle a vista soli tre giorni, e quelle a più giorni vista si pagano alla scadenza.

Dologna, 17 gennaio 1830. Il Tribunale di commercio sedente in questa città, che ha testè dichiarato in istato di fallimento Filippo Panni (V. *Diario*, vol. 14, pag. 419 sotto questa rubrica), pone di presente in avvertenza i creditori di lui, essere stabilito, che prima del 16 del prossimo mese di febbraio debbano esibire alla Segreteria di esso Tribunale i titoli comprovanti i rispettivi loro crediti, a mente del disposto dal regolamento commerciale.

Marsiglia, 19 gennaio 1830. Importa di far conoscere una recente massima sancita dalla Corte Reale di Parigi con sentenza del 14 del corrente mese nella causa dei fratelli Chevalier contro Thiuret, cioè che *si possa far uso delle copie nella contrattazione delle lettere di cambio*. La Corte si è espressa in questi termini nei motivi della decisione: » Considerando, che l'uso delle copie di lettere di cambio è costante sopra la maggior parte delle piazze commerciali, e che quantunque tale uso non sia consecrato dalla legge, non è tuttavia dalla medesima vietato, e debbe perciò essere mantenuto medianti quelle cautele, che si crederanno convenienti ed opportune, onde non nuocaa al commercio; — Considerando, che lo scopo principale d'una copia di lettera di cambio è quello di poter negoziare questa copia senza l'originale, mentre questo è spedito all' accettazione dallo scrittore della copia, ecc., ecc. ».

Auxerre, 20 gennaio 1830. Il sig. Chardon, Presidente del nostro Tribunale di prima istanza, benemerito del foro per molte pregiate opere legali, sta per pubblicare nel mese di febbraio ora prossimo una nuova scrittura intitolata: *Traité du droit d'Alluvion*. Il nome dell' Autore è una certa guarentigia della bontà del libro che annunziamo.

Parigi, 22 gennaio 1830. La nostra Corte Reale ha pronunciato nella causa del signor Potard speciale in questa città, ed ha deciso, che il medesimo nella vendita e nell' annunzio delle così dette *Pastiglie di Calabria* non avea contravvenuto in alcun modo alle leggi; ed ai regolamenti relativi alla farmacia.

— Da qualche tempo in qua sono frequentissimi i fallimenti fra noi, e quel che è più, si è notato, che per l'ordinario vengono a fallire parecchie di quelle case, che erano tenute nella maggiore riputazione, e che sembravano dare una indubitata sicurezza. Con sentenze del Tribunale di commercio delli 14, 15 e 19 del corrente gennaio sono stati dichiarati falliti i seguenti negozianti, cioè: Horstmann, Hardou figlio, Dufour, Cornu, Gard-Letertre, Chantrier, Unkelbach, Bodu, Davide, Bellissent, Perissé, Chalmel, Le-Maire, Debray, e Reaureux.

Acqui, 25 gennaio 1830. Con declaratoria Camerale del 19 del corrente ref. D. Chionio-Nuvoli, il Notaio Antonio Saracco esercente in questa città è stato autorizzato, fintantochè continuerà ad avere la sua residenza nel distretto di questa tappa d'insinuazione, a spedire ed autenticare le copie degli atti ricevuti dal fu Notaio Giovanni Caffarelli, con che nell'autentica delle medesime copie faccia menzione di essa declaratoria, e di questa rimetta copia debitamente spedita dal Segretario del Magistrato della R. Camera all'Insinuatore della tappa stessa, nell'ufficio del quale però si dovranno riporre tutti gli atti ricevuti dal suddetto Notaio Caffarelli durante il sistema della registrazione.

Pinerolo, 28 gennaio 1830. È testè venuto fuori dai torchi della Stamperia di Paolo Ghighetti il discorso detto il 16 di novembre p. p. nella tornata del nostro Tribunale di Prefettura dal signor Avvocato Fiscale Francesco Rejneri: esso porta per titolo: *L'amore del bene pubblico e del privato*. L'egregio Autore, già noto alla repubblica letteraria per altre sue produzioni, ha trattato quest'argomento da pari suo; e col suo forte dire tanto infiammò gli animi degli ascoltatori di quest'amore, che noi non dubitiamo, che questa sua scrittura abbia ad essere molto proficua pel bene pubblico e pel privato, massime ora, che essendo stampata, può essere letta e riletta, meditata, sentita e gustata. Per tal modo egli ha conseguito il nobile scopo, che si era prefisso, e merita sovrana lode.

(Art. com.).

Torino, 30 gennaio 1830. S. M. con R. Patenti date in Nizza di mare il 9 di questo mese si è degnata di nominare il Dottor Collegiato Giuseppe Boron già Reggente la Cattedra di Decretali in questa R. Università a Professore di Diritto Canonico, ed i Dottori Collegiati Gian Francesco Vacchino, e Felice Francesco Merlo a Professori, il primo d'Instituzioni Canoniche, ed il secondo d'Instituzioni Civili, ambi già Reggenti le Cattedre medesime.

— Con altre R. Patenti del 18 del suddetto mese S. M. ha autorizzato Giuseppe Onorato Corporandy a ricevere ed autenticare, sebbene non Notaio, gli atti dipendenti dall'ufficio di Sostituto Segretario di Mandamento, esclusi però quelli sottoposti alla formalità dell'insinuazione.

— Con altra provvisione della stessa data S. M. ha approvato lo stabilimento di una Direzione, ossia *Consorzio* per l'amministrazione della bealera del Comune di Pianezza, con varii articoli di regolamento concernenti alla forma, ed alle attribuzioni della Direzione medesima.

— S. M. con suo R. Biglietto del 23 del corrente ha degnato di confermare gli attuali Consiglieri Amministratori dell'Ospedale de' pazzi di Torino, ed ha nello stesso tempo nominato al suddetto ufficio l'Intendente Generale Marcello Giovanni Bruzzo Vice-Intendente Generale dell'Azienda delle R. Finanze, ed il Medico Luigi Bruno.

— S. M. con altro Brevetto del 9 dello stante ha nominato i seguenti individui a Sindaci delle Città e delle Comunità qui sotto indicate, cioè Ignazio Rosato a Sindaco di Montobbio; Gio. Vincenzo Sivori, di Prà; Pasquale Rivara, di Rivarolo; Raffaele Canale; di S. Pier d'Arena; Antonio Garaventa, di Savignone, Michele Pittaluga, di Sestri Ponente (Provincia di Genova); Lorenzo Ballarini, di Bobbio; Giacomo Demicheli, di Pozzolo; Matteo Merlo, di Parrodi (Provincia di Novi); Capitano Gaspare Bazzani, di Nizza Monferrato (Provincia d'Acqui); Conte Ferdinando Valfrè di Bonzo, di Bra, (Provincia d'Alba).

— È uscito da pochi giorni dalla Stamperia di G. Chiara, e si distribuisce dal libraio Vaccarino il N.º 1.º del *Repertorio Medico-Chirurgico del Piemonte*, di cui abbiamo fatto parola sul finire del passato anno (V. *Diario* vol. 14, pag. 390). I dotti Compilatori di questo Giornale si propongono di far pubbliche (siccome già avvertimmo) le questioni più importanti di *Medicina forense*, perchè di esso si possano anche giovare i Giudici, gli Assessori-Istruttori, ed i Difensori de' rei. In questo primo numero sotto l'art. *Medicina legale* hanno ragionato intorno alla *risponsabilità* dei Medici e dei Chirurghi.

— Il giorno 20 del corrente sono usciti alla luce i due primi fogli, ed il 27 il 3.º ed il 4.º della Collezione progressiva per ordine di materie delle decisioni de' Supremi Magistrati di terraferma, compilata dal chiarissimo Avvocato Duboin già vantaggiosamente conosciuto per altri molti rispetti. L'importanza di questa insigne raccolta non ha d'uopo d'essere dimostrata. Noi ci restringeremo pertanto a dire che nè l'intrinseco, nè l'estrinseco della medesima lasciano cosa alcuna a desiderare, e che il tenue prezzo e le agevolezze che si usano a chi si associa per più esemplari debbono raccomandare al favore del Pubblico quest'intrapresa, la quale, diversa affatto d'oggetto da questo giornale, forma, unita al medesimo ed al giornale del chiarissimo Gervasoni di Genova, un compiuto manuale pratico della patria giurisprudenza. L'Autore ha cominciato a dare la materia testamentaria, siccome quella che presenta più spese e più intricate quistioni. L'associazione si riceve in Torino alla tipografia Picco, contrada della Misericordia. Il prezzo d'ogni foglio di stampa di pag. 16 è di cent. 20 per la Capitale, e di 25 per le Provincie franco di posta, e si pagano all'atto della distribuzione. Chi paga anticipatamente 50 fogli, gode della riduzione del 10 per oio. Chi si associa per 10 copie ne ha una *gratis*, e chi per venti ne ha tre.

TORINO. STAMPERIA FAVALE.

N.^o 6TORINO
6 febbraio 1830**DIARIO FORENSE UNIVERSALE**

DI UN AVVOCATO PIEMONTESE

PUBBLICATO

CON AUTORIZZAZIONE DEL GOVERNO.

*Di questo Giornale se ne pubblica un foglio almeno in ogni settimana,
e si daranno pure all' uopo parziali supplimenti.*

SENTENZE E MASSIME.

Cessione giudiciale di beni — Creditori intervenuti — Nuova istanza per lo stesso credito — Inammissibilità.

Il creditore intervenuto in un formale giudizio di cessione di beni del suo debitore, non può più in altro giudizio particolare agire per lo stesso credito contro il cedente, se prima non giustifica di non aver potuto nel giudizio di cessione conseguire intieramente il suo avere.

La cessione di beni in giudizio fatta porta seco la presunzione di diritto dell' estinzione, e tacitazione di tutte le passività del cedente in detto giudizio proposte.

Creditori li signori Francesco Bertolotti, e Gio. Battista Friolo di L. 450e portate da scrittura del 1797 verso il Giuseppe Claudio Guibert, con sentenze dell' 11 febbraio, e 2 maggio 1805 ne ottennero la condanna al pagamento.

In questo frattempo oberato da debiti, ed impossibilitato al loro soddisfacimento, onde evitare le molteplici spese di parziarii giudicii, e condanne presentò

Vol. XV.

il Guibert sotto il 14 vendemmiaio anno 11 il suo bilancio al Tribunale di commercio, e fece l'abbandono di tutti li suoi beni alla massa de' suoi creditori.

In detto giudicio intervennero pure li suddetti Bertolotti, e Friolo, come risultava dai relativi atti in contraddittorio di tutti gli altri creditori seguiti, ad istanza de' quali con giudicati del 4 luglio 1806, e 14 marzo 1809 in causa presentati si ordinò la vendita del negozio, mobili, e stabili di spettanza del Guibert, quali effetti mobili, e stabili furono poscia con atto d'aggiudicazione definitiva del 10 agosto 1809 aggiudicati al miglior offerente pel prezzo di L. 10676 rimasto presso l'aggiudicatario.

Ciò non pertanto in ottobre 1828 li suddetti Bertolotti, e Friolo evocarono di bel nuovo il Guibert nanti il Tribunale di Prefettura di Torino all'oggetto di ottenerlo ingiunto al pagamento della predetta intiera somma di L. 4500 coi loro interessi dal 19 luglio 1802.

Dopo alcune rispettive istanze, ed eccezioni ne emanò sentenza del 21 febbrajo 1829, colla quale considerando principalmente detto Tribunale, che non può essere a carico del creditore, ma è bensì incumbente esclusivo del debitore il giustificare il pagamento del di lui debito, ed il rivolgersi, qualora lo creda necessario, verso il sindaco della massa, od altri per la rappresentazione, e pel conto dei fondi ai medesimi pervenuti;

Dichiarò, reiette le eccezioni del convenuto Guibert, farsi luogo all'ingiunzione del medesimo a favore degli attori Bertolotti, e Friolo in atti instata.

Resosi da tale sentenza il Guibert sotto il 27 febbrajo 1829 appellante, venne la causa ripresa nanti il Reale Senato di Torino: in quale giudicio d'appello il Guibert si fece ad osservare, essere la suddetta sentenza ad esso sommamente gravatoria, perchè in ordine allo stesso credito già fosse esistito sotto il cessato Governo davanti il Tribunale di commercio, indi a quello di prima istanza giudicio, in cui dopo la realizzazione dell'intero patrimonio di esso Guibert tanto in effetti mobili, che in beni stabili, sarebbersi, ad istanza

anche delli signori Attori, ordinata la distribuzione del prezzo da detta vendita ricavato, il quale abbia pur dovuto ad essi approfittare, locchè bastasse per dedurne non altrimenti poter essere assistiti gli Attori nelle attuali loro molestie, che giustificando il legittimo eva-
cuo datosi al suddetto prezzo;

Osservò inoltre, che fosse indispensabile dovere degli Attori curare l'intervento in giudizio ed il legittimo contraddittorio di tutti gl'interessati, e segnatamente che non si potesse entrare in veruna discussione, se non dopo essersi fatto constare dell'esito di detto giudiziale abbandono di tutte le sostanze di esso Guibert, e dei fondi, che ne furono ricavati;

Che, fra li creditori essendosi pure ritrovati li signori attori, come si evincesse dagli atti di detto giudizio in causa prodotti, ne avvenisse per inevitabile conseguenza correre l'obbligo eziandio ad essi dell'appuramento degli anzidetti incumbenti, d'onde ne emergesse la manifesta intempestività, e quindi il gravame delle disposizioni dell'appellata sentenza, dacchè si dovessero sino a prova contraria li debiti, di cui sopra, ravvisare compensati, ed estinti col ricavo del prezzo degli effetti a favore de' creditori ceduti ed aggiudicati;

Che simile prescrizione di estinzione, o tacitazione di tutti i debiti del Guibert, la quale prendesse maggior forza dal silenzio per venti anni e più osservato da tutti li creditori nel suddetto giudizio intervenuti; bastasse per far ricadere a peso de' signori attori l'onere di provare, come essi nulla o poco abbiano in detto giudizio percepito, e per quale parte perciò ancora esistesse a carico di esso Guibert il già proposto loro credito.

Pel che conchiuse ripararsi l'appellata sentenza del Tribunale di Prefettura di Torino, ed in sua riparazione venire assolto dall'osservanza del giudizio, e bisognando dalle avversarie domande.

Gli attori all'opposto sull'appoggio di alcune iscrizioni da essi pel detto loro credito prese tanto prima del 1806, quanto in dicembre 1827, da quali dissero apparire abbastanza dell'esistenza dei loro averi, so-

stessero giusta e giuridica l'appellata sentenza pei motivi anche, a cui la medesima si appoggiasse; e chiesero perciò la medesima confermarsi coi danni e spese, con rimandare le parti, e causa nanti il prelodato Tribunale per la sua esecuzione.

Rifertasi la causa al Magistrato, ebbe questi con suo giudicato, ref. D. Costa, dell' 11 settembre 1829 a dichiarare bene appellato dalla sentenza 21 febbraio detto anno, e tenuti prima li Bertolotti e Friolo a provvedersi avanti il Tribunale competente; spese compensate.

Riduzione in pristino di opere recentemente costrutte — Instanza relativa — Appellabilità.

Vittore e Biagio Rigola del Borgo d'Intra, provincia di Pallanza, intrapresero nella corte della loro casa la costruzione di alcune opere avanti la casa di un certo Rastellini, il quale vi si oppose, evocando in giudizio avanti il Tribunale della Provincia i signori Rigola.

Comparse le parti in giudizio, e discussa e maturata la causa, emanò sentenza del Tribunale Prefettoriale di Pallanza sotto il 22 di novembre 1823, con cui fu ordinato l'abbassamento delle opere costrutte dalli Rigola.

Si rese appellante il Rastellini da questa sentenza dicendola gravatoria, perchè avesse egli il diritto di chiedere, che le intraprese opere dovessero non solo abbassarsi, ma distrursi del tutto.

I convenuti dissero irricevibile l'appello per difetto di somma, sostenendo che allo stato degli atti rimanesse evidente, che l'oggetto in contesa non potesse calcolarsi di un valore eccedente le lire 1200, ed a sostegno del loro sistema riprodussero la relazione del perito Antonio Croppi; ma oppose ad essa il Rastellini la perizia dell'ingegnere Nobili, il quale accertava che le opere dalli Rigola costrutte nella loro corte, producevano alla casa del Rastellini un danno maggiore di lire 1600.

L'Ufficio dell' A. G., cui furono comunicati gli atti, prese ad osservare, nelle sue elaborate conclusioni del 26 di giugno 1828 sottoscritte *Sclopis*, che un doppio elemento di calcolo poteva intervenire nell'evaluazione

della causa, poichè o si trattava dell' intento del Rastellini, e questo era di far distruggere tutte le opere fatte costruire dai Rigola nella loro corte sita davanti la di lui casa, di cui non si era dimostrato appositamente il prezzo; ovvero la stima della lite si voleva desumere dall'ammontare dei danni, che potevano credersi inferti alla casa del Rastellini, la quale nella perizia suddetta si diceva essere del valore di lire seimila, ed in tal caso il tenore istesso della sentenza appellata fondata sul sentimento del terzo perito Cagnardi dimostrerebbe la piccola entità di tali danni, che di tanto già si sarebbero scemati, mercè del dispositivo della sentenza stessa che obbligò i Rigola ad abbassare il tetto da loro costruito, ed i due pilastrelli in controversia, l'uno cioè per l'estensione di braccia una, oncie 4, l'altro di sole oncie 4;

Che se la questione fosse stata ridotta ai meri termini di danni ordinarii, o di servitù passiva riguardo alla casa del Rastellini, l'Ufficio avrebbe preso in considerazione se i medesimi si alzassero ad una proporzione maggiore di lire 1200, massimamente dopo le modificazioni coll' appellata sentenza prescritte; ma che nella specie dovevasi ritenere che il Rastellini agì indipendentemente da una convenzione conclusa fra il suo autore, e quella dei Rigola il 17 febbrajo 1784, dove all' art. primo sarebbesi prescritto che non potessero i Rigola piantare, od erigere nella corte in questione cosa alcuna *che impedisca o diminuisca ancorchè in poca e tenue parte alle finestre sì del piano terreno, come dei due superiori piani della predetta casa la luce;*

Che la domanda pertanto del Rastellini tendeva direttamente alla riduzione in pristino delle opere fatte dai Rigola, e che si pretesero impeditive dall' accesso di luce, onde questa modificazione non poteva dirsi aver esclusa l'azione principale diretta alla distruzione, e non suscettibile di venir positivamente regolata dal calcolo dei danni;

Che quindi colla perizia Nobili posteriore alla sentenza appellata il danno che il Rastellini pretendeva risentire dalla permanenza delle opere fatte seguire dai Rigola nella loro corte, portandosi a più di lire 600,

dietro i particolari calcoli in essa relazione enunciati, l'Ufficio credeva, che stando alla regola ordinaria, per cui la cognizione dei Tribunali si determina non in ragione di quanto sia rigorosamente dovuto, ma di ciò che dall'attore si chiede, si potesse la causa riputare appellabile; epperò fu di sentimento, reietta l'eccezione d'inappellabilità, potersi pronunciare nel merito a termini di ragione e giustizia.

Ed il R. Senato con sentenza del dì 11 novembre 1829 proferita a relazione del signor Senatore Fontana ha dichiarato, reietta l'eccezione d'inappellabilità opposta dalli fratelli Rigola, doversi eseguire, come mandò eseguirsi la sentenza del Tribunale di Prefettura di Pallanza del 22 novembre 1826; spese compensate.

Giudicio di graduazione — Fitti — Inibizioni di pagare — Se queste valgano a radicare la causa avanti il Magistrato, che le ha rilasciate — Litispendenza.

Emanarono le seguenti conclusioni dell'Ufficio del sig. Avvocato Generale sotto il 1.^o di febbraio 1830 sul ricorso dei fratelli Porporato: » — Visto, ecc. Non è il caso, che si possa far luogo alla domanda contenuta nel presente ricorso, in quanto che tende ad istituire un giudizio di graduazione sul fitto dovuto dalli ricorrenti alli signori madre e figlio Sclopis di Borgo Stura, a favore di tutti li creditori di questi ultimi, i quali contro li ricorrenti medesimi ottennero varie ordinanze di inibizione di nulla pagare alli proprietari, in dipendenza dell'affittamento portato da atto del 4 di settembre 1827.

» Tale sorta di giudizio non è dalla legge ammesso, nè possono autorizzarlo i motivi addotti: non quello, che si trovi già per alcune di dette inibizioni radicata la causa in Senato, poichè riferendosi a giudizi particolari, non ponno attrarre quelli, che sono per propria natura devoluti ad altra giurisdizione, e la supremazia di questo Magistrato non può in tali circostanze togliere ai tribunali subalterni la cognizione delle con-

troversie, che vi si trovano pendenti. Non l'altro desunto dalla litispendenza, poichè questa ha il suo effetto quando si tratta della stessa causa.

» Che se la condizione delli ricorrenti è sgraziosa per le molestie, che senza loro volontà, nè fatto dai medesimi dipendente vengono a soffrire, tal cosa darà luogo alla ripetizione a proprio vantaggio delle spese che debbono sopportare, ed a chiedere con effetto l'opportuna indennità, senzachè d'altro canto possano temere di essere condannati a pagamenti eccedenti il loro debito, come affittavoli, mentre purchè paghino a chi sarà loro ordinato dal Giudiceute, saranno sempre scevri da ogni reiterazione di pagamento.

» Qualunque incaglio pertanto dai ricorrenti si incontri nell'eseguimento di quanto sovra, non può autorizzare in via ordinaria la loro domanda.

» Laonde si conchiude non farsi luogo a quanto si supplica ».

Giudicio vertente — Istanze relative — Ricorso — Comparizioni.

Allorquando v'ha giudizio vertente le relative istanze si hanno a fare per mezzo di comparizioni, non già per mezzo di ricorso al Magistrato, innanzi al quale pende la causa; e ciò avvenendo si suole dal Magistrato stesso dichiarare non essere luogo a provvedimento, e si manda il suddetto ricorso unire agli atti della causa.

I direttori del Consorzio stabilito nella Città di Cuneo pei ripari lungo la sponda destra del torrente Gesso, hanno sporto ricorso al Magistrato della R. Camera, e chiesero, fra le altre cose, commettersi al sig. Intendente Generale di essa Città di dare le opportune providenze per la compita esecuzione del riparto di spese del 17 di marzo 1826, mandato pubblicarsi, e per l'azione delle quote, di cui vanno debitori li consorti ritardatarii, ecc.

Tale ricorso essendo stato comunicato all'Ufficio del sig. Procuratore Generale di S. M., intervennero con-

clusioni del medesimo sotto il 16 gennaio 1830 del tenor seguente :

» Visto col presente ricorso gli atti al medesimo annessi, l'Ufficio osserva, che a mente delle R. Patenti del 28 dicembre 1826, essendo commessa a questo Magistrato la cognizione di tutte le differenze già insorte, come pure quelle da insorgere, e relative alle opere o già fatte, o divise farsi sul torrente Gesso, e su tali cose appunto verte lite avanti il prefato Magistrato tra la Città di Cuneo, quella di Bene, ed il Consorzio ricorrente, nella quale causa fra li punti in discussione havvi pur quello dell'opportunità o no, e della regolarità o no de' lavori, che diedero luogo alle spese, del cui riparto si tratta nel presente ricorso;

» Ciò stante essendo cosa men regolare, che allorchando havvi lite aperta, le istanze alla medesima relative si facciano per mezzo di ricorso, ma per contro inerentemente alle massime in materia di procedura vigenti dovendosi quelle fare per via di comparse, perciò l'Ufficio è in senso non occorrere provvedimento su quanto forma l'oggetto di questo ricorso.

» L'Ufficio pertanto conchiude non farsi luogo a quanto si supplica, mandando il presente unirsi agli atti della causa ».

Con decreto di voto del 26 di gennaio 1830 ref. D. Comite Joannini si sono mandate eseguire le conclusioni surriferite secondo la loro forma e tenore.

MATERIE DIVERSE.

Ordinanze — Segretarii — Registrazione di quelle — Num.^o 26, § 3, cap. 3, tit. 5 della tariffa — Sua intelligenza.

Persona Autorevole scrisse il 27 di gennaio 1830 la seguente lettera al sig. Prefetto del Tribunale di . . .
 — » Il n.^o 26, § 3, cap. 3, tit. 5 della R.^a tariffa stabilisce a favore de' Segretarii un diritto per la registrazione delle ordinanze senza distinguere la natura di queste, e prescrive che quelle profferite nelle udienze

sommarie non possano registrarsi, salvo in seguito a ordine del Giudice, o sulla richiesta delle parti.

A fronte di questa disposizione non ravviso dubbio potersi, ove le parti il richiedano, registrare anche le ordinanze d'istruttoria, e percevere in tal caso dal Segretario il diritto stabilito.

Nel dare a V. S. Ill.^{ma} questo riscontro sul quesito fattomi col di lei foglio del 18 del corrente, ho l'onore, ecc. ».

Segretario d'Intendenza non Notaio — Autorizzazione di esso per ricevere ed autenticare gli atti notarili di tale Ufficio — Passaggio di quello alla Segreteria di un'altra Intendenza — Ricorso relativo — Documenti da prodursi — Nuova declaratoria Camerale — Nuova matricola all'Ufficio d'insinuazione della tappa posta nella città di quell'Intendenza.

Giuseppe Bacigalupo, Segretario dell'Intendenza di Domodossola, ed ora di quella di Novi, ebbe ricorso alla R. Camera, e chiese di essere autorizzato di ricevere ed autenticare tutti gli atti notarili dipendenti dal predetto ufficio di Segretario della Vice-Intendenza di Novi, e di tutti quegli altri uffizii, a cui potesse essere destinato, e per li quali la mallevoria, che presentò, dell'annua rendita di L. 80, può essere bastante, vale a dire sino alle città comprese nella terza categoria della tabella n.º 2 annessa al R.º Editto 23 luglio 1822.

Sopra tale ricorso intervennero le seguenti conclusioni dell'Ufficio del sig. Procuratore Generale di S. M. del 30 di dicembre 1829:

» Veduto col ricorso la declaratoria Camerale del 23 di novembre 1827, con cui il ricorrente venne autorizzato (già Segretario della Vice-Intendenza di Domodossola) a ricevere ed autenticare gli atti dipendenti dall'Ufficio anzidetto; con essersi mandato deporre negli archivii Camerali il foglio di carta bollata contenente il segno manuale, e tabellionale, di cui il ricorrente

intende di servirsi nell'esercizio del suo impiego di Segretario d'Intendenza di Novi;

» L'ordine del primo Segretario di Finanze, col quale il ricorrente fu destinato all'impiego di Segretario dell'Intendenza di Novi;

» La cedola n.º 22,809, per la rendita di L. 80, intestata al ricorrente, e gravata d'ipoteca per la mallevoria dallo stesso ricorrente dovuta;

» L'Ufficio non dissente autorizzarsi da questo Supremo Magistrato il ricorrente Segretario dell'Intendenza di Novi a ricevere ed autenticare gli atti notariali dipendenti dal detto suo impiego, con che prima di ricevere alcun atto s'immatricoli all'Ufficio d'insinuazione di Novi ».

Le surriferite conclusioni furono confermate con decreto di voto del 2 gennaio 1830 ref. D. Chionio-Nuvoli.

Citatorie — Ricorso di molti uniti onde ottenere le medesime — Quando per un solo si possano rilasciare — Come si pratici — Moratorie di giorni 50 — Crediti per censo — Se siano privilegiati — Creditori — Liquidazione — Cauzione *de restituendo*.

Qualora più sono i ricorrenti per ottenere citatorie, e si riconosce dal Magistrato, che v'è soltanto luogo a lasciarle quanto ad un solo di essi si suggerisce al medesimo di ricorrere separatamente (Conclusioni dell'Avvocato Generale del 21 di giugno 1784 in causa Aquadro).

I crediti derivanti da censo non entrano nel novero di quelli privilegiati, di cui fa menzione il § 6, lib. 2, tit. 2, e cap. 2 delle RR. CC., per cui non si potrebbe far luogo alla moratoria di giorni 50 (Ordinanza di voto del Regio Tribunale di Torino ref. L. M. Regis del 16 di gennaio 1830 in causa Borbonese contro Colmo).

Se in un giudizio d'ordine si presentino per essere collocati molti creditori, ed alcuni tra questi abbiano

un credito liquido, ed altri debbano ancora liquidarlo, non debbesi sospendere la collocazione dei primi sul pretesto, che gli altri possano primeggiarli per ragione d'ipoteca; il Giudice può peraltro obbligarli alla prestazione di una cauzione *de restituendo*, se così venga ordinato (Sentenza del Senato di Genova, che si può vedere nella Collezione del *Gervasoni*, del 14 di marzo 1828 ref. D. Clavarino in causa Pizzorno).

Giudizii sommarii — Legittimazione di giudizio — Se debba aver luogo in tali giudizi — Norme relative.

L'Autorità Superiore ha indiritto il 25 di gennaio 1830 la seguente missiva al sig. Prefetto di, che noi qui riportiamo, siccome quella che comprende importanti direzioni: — » Ben lungi dal reputar necessaria la legittimazione ne' giudizi sommarii, inclinerai piuttosto a crederla meno consentanea all'indole ed alla natura de' giudizi medesimi, i quali vogliono essere definiti senz'alcuna formalità, e colla maggior celerità possibile.

La comparizione delle parti, o dei loro legittimi rappresentanti dee in questi giudizi risultare dai contraddittorii, o in difetto di questi essere attestata dal Tribunale nell'ordinanza, che profferisce *sentite le parti*, ecc.

L'inconveniente di cadere nella necessità di rinnovare la citazione nel corso della causa, in caso di non comparizione della parte, può facilmente evitarsi col fissare, nel caso di continuazione o proroga, la nuova monizione a giorno ed ora certi: in questo caso non comparendo la parte, si può provvedere definitivamente anche senza bisogno di nuovamente citarla.

A nulla poi giova che, giusta l'art. 18 del Regio Editto 27 settembre 1822, debbano tutte le cause, e per conseguenza anche le sommarii mettersi a ruolo, e che a termini degli art. 1 e 2 del manifesto Camerale 13 successivo dicembre li relativi diritti debbano esigersi sulla presentazione delle lettere citatorie, od

atti introduttivi della causa, e spedirsene ricevuta in margine dei medesimi, poichè, giusta la circolare del mio Ufficio 23 settembre 1824, essendo indispensabili le citatorie, e queste, ed il primo e successivi contraddittorii sommarii servir possono al prefisso scopo, sembrando anzi essersi nel suddetto Manifesto adoprata la frase *od atti introduttivi della causa* per indicare e comprendere le diverse forme, in cui avesse dovuto la medesima agitarsi.

Tanto è vero che il Senato, il quale a termini del R. Editto 16 luglio 1822 dee conoscere sommarariamente nelle appellazioni nelle cause di subastazione, manda coi relativi decreti alle parti di comparire sommariamente innanzi il Relatore deputato, senza ordinare, nè ammettere alcuna legittimazione di giudizio, e che si ordinò agli Attuari non dovessero in dette cause registrare li contraddittorii e successive ordinanze senza che venisse ciò dal Relatore ordinato, nè spedirne copia alle parti senza precisa loro istanza.

Nel partecipare a V. S. Ill.^{ma} questa mia opinione in risposta al di lei foglio del 15 del corrente mese, ho l'onore, ecc. ».

NOTIZIE MISCELLANEE.

Varsavia, 3 gennaio 1830. I delitti hanno ad essere quindi innanzi meno frequenti fra noi: essi, siccome tutti sanno, hanno per lo più sorgente dall'ozio e dal vagabondaggio; e procurando quindi un mezzo onde far nulla sorgente sì male augurata, si renderà un vero servizio alla cosa pubblica: ecco appunto quanto si sta per eseguire da noi, coll'erezione fra non molto in questa Città di una casa di lavoro, nella quale troveranno utili occupazioni i mendicchi atti a lavorare, ed i vagabondi senza tetto. Il fondo per questo eccellente istituto è dovuto alla benemerenza d'un eminente uomo di Stato, che lascia tutta la sua vistosa fortuna per tale oggetto.

Londra, 20 gennaio 1830. La banca d'Inghilterra si è decisa di fare imprestiti di somme al 3 per cento ai banchieri ed alle compagnie, che ne faranno la richiesta.

Lugano, 24 gennaio 1830. Una circolare federale comunica ai governi cantonali i cambiamenti sopraggiunti nelle ordinanze delle Dogane Austriache per la *tassa della paglia lavorata*, la di cui introduzione sarà meno gravata che precedentemente.

Colmar, 25 gennaio 1830. Uno straniero, il quale, in dipendenza di un comune errore, era creduto francese, ha potuto intervenire siccome testimonia in un testamento, senza che potesse per ciò ritenersi per nullo il testamento medesimo. Così ha deciso la nostra Corte R. nella causa degli eredi Rueff, con sentenza del 1.º di luglio 1828, contro la quale essendosi sporto ricorso in cassazione, venne questo rigettato con sentenza del 18 del corrente gennaio. Fra i motivi del giudicato si leggono i seguenti: « Considerando che l'eccezione dell'errore comune consecrata dalle leggi Romane è desunta dalla ragione e dalla equità naturale, e non già dal diritto positivo di queste leggi, locchè viene dimostrato dai motivi del Giureconsulto nella *leg. 3, ff. de offic. praetor.*, con queste espressioni: *— Hoc enim humanus est: che disatti il credere ciò che tutto il mondo debbe credere, e che l'autorità, per così dire, pubblica vuol che si creda, e che non ispetta a privati di mutare, non dee giammai ragionevolmente costituire in mala fede i cittadini, nè farli vittima di un atto fondato sopra una simile credenza ».*

Agen, 28 gennaio 1830. La facoltà conceduta dal contratto matrimoniale alla moglie d'alienare gli stabili dotali; non porta seco quella di sottoporli ad ipoteca. Così decideva la nostra Corte Reale nel 1826, e così pure ebbe a pronunciare la Corte di Cassazione con sentenza del 24 del corrente gennaio nella seguente fattispecie: Il contratto di matrimonio de' coniugi Dutour seguito sotto il regime dotale il 16 di febbrajo 1806 autorizzava la moglie ad *alienare* gli stabili costituiti in dote, *auctorante marito*. Questi contrasse debiti, ed ebbe a soscrivere biglietti, per cui intervenne siccome sigurtà la moglie stessa. In forza quindi di condanne solidarie pronunciate in odio dei consorti Dutour, i creditori del marito presero sopra gli stabili costituiti in dote molte iscrizioni ipotecarie, che furono poscia susseguite da una regolare processura in via d'espro-

priazione forzata. Si oppose alla medesima la moglie Dutour, ma ebbe questa a succumbere nel giudizio di prima istanza; portatasi poi la causa in grado d'appello, la nostra Corte con sentenza del 22 di giugno 1826 riformò la decisione dei primi Giudici, fondandosi sostanzialmente sul motivo, che bisogna distinguere fra la facoltà d'alienare lo stabile dotale, e quella di ipotecare: che la prima era stata conceduta all'appellante dal contratto di matrimonio; ma che la seconda non lo fosse del pari, e che perciò non aveva dessa potuto validamente obbligare gli stabili in discorso. — La causa si recò per ultimo alla Cassazione, e questo Supremo Tribunale Regolatore pronunciò nell'udienza del 24 di gennaio 1830 il seguente testuale giudicato: » Attesochè non vuol essere confusa la facoltà d'alienare con quella d'ipotecare; che le conseguenze di queste due facoltà sono distinte e ben differenti; che nel rifiuto di sanzionare le obbligazioni della moglie Dutour, la sentenza denunciata, ben lungi dall'aver violata la legge, ne ha all'opposto fatta una giusta applicazione; rigetta ».

Parigi, 30 gennaio 1830. Nella causa di un tale Chevalier contro Ayez la nostra Corte Reale ha deciso oggi, che la diffamazione cessa di essere un delitto allorchando è provocata con una apposita interpellanza.

— Fra le opere recenti di una utilità riconosciuta vi ha la seguente — *Nouvelles tables d'intérêts de B. Bajat, Géomètre*, la quale ottiene a giusto titolo l'universale approvazione, e la più prospera accoglienza. Questa nuova guida, con cui si risolve in un colpo d'occhio qualunque quistione d'interessi, per quanto complicata ella sia, soddisfa compiutamente il voto del 2.^o alin. dell'art. 132 del cod. di commercio.

Ciamberi, 31 gennaio 1830. S. M. con Patenti del 18 del corrente si è degnata di permettere al Comune di Dallud di acquistare e di possedere una casa pel servizio degli archivii della sala consolare.

Genova, 1.^o febbraio 1830. Nel num.^o 3 del Nuovo POLIGRAFO, giornale di letteratura, scienze ed arti, ecc., che si stampa fra noi, e che è in gran pregio, si annunzia la prossima pubblicazione di una novella accu-

ratissima edizione delle classiche opere del noto emulo di Cujaccio, il chiar. Giureconsulto *Ugone Donello*. Tutto il foro, e soprattutto i giovani studiosi fanno plauso a questa lodevole intrapresa, alla quale auguriamo quel prospero successo, ch'ella ben merita.

Finale, 3 febbraio 1830. Martedì, 27 dell' ora passato gennaio, è mancato ai viventi l'Avv.^o Francesco Sciara Assessore in questo R. Tribunale di Prefettura dopo una malattia di pochi giorni; ed è pure di presente gravemente ammalato il degnissimo nostro Prefetto Avvocato Francesco Maria Pelleri. Se i fervidi nostri voti fossero esauditi, i preziosi giorni di questo Magistrato sarebbero conservati per lunghi anni, poichè per molti rispetti egli ha ben meritato da questa Città e da tutta la Provincia. (*Art. com.*)

Torino, 6 febbraio 1830. S. M. con provvisione data in Nizza di mare il 1.^o di questo mese ha nominato per Priore del Collegio di Leggi nell' anno corrente il Sacerdote ed Avvocato Giuseppe Bessone, e per Consiglieri, oltre l' Avvocato Agostino Jeandet Priore scadente, l' Avvocato Lodovico Costa, l' Avvocato Felice Re, e l' Avvocato Michel' Angelo Tonello.

— Con R. Patenti del 23 dello scorso mese S. M. ha autorizzato il Notaio Dionigio Granzinotti a far l' ufficio di Segretario di Mandamento di Giudicatura, tuttochè non sia Notaio esercente.

— S. M. ha degnato di eleggere all' ufficio di Sindaci delle infra designate Comunità, cadenti nella seconda serie, da rimanere in carica durante il biennio 1830-1831 i seguenti individui, cioè Giuseppe Antonietti di Castelletto sopra Ticino, Francesco Gambaro di Galliate, Guglielmo De Medici di Trecate (Provincia di Novara).

— Con altro R. Brevetto S. M. ha pure nominati a Sindaci de' seguenti Comuni, cioè Giuseppe Cerri di Dorno, Paolo Magnani di Gambolò, Andrea Caccione di Robbio (Provincia di Lomellina), ed il Commendatore Filippo Soardi di Vigone (Provincia di Pinerolo).

CORRISPONDENZA.

Ci scrivono da Genova sotto il 3 di febbrajo 1830 quanto segue: » Dopo soli sette giorni di una malattia infiammatoria il Senatore in questo R. Senato, Alessandro Stieba, ha dovuto succumbere il 26 dell' ora scorso mese. La verde età ed il suo robusto temperamento invano hanno fatto sperare, che potesse resistere alla gagliardia del morbo, da cui fu assalito. La nostra Magistratura ha perduto in lui un membro di distinta capacità, e di operosità poco comune. Essa è in lutto, e con essa lo è pure l' intiero foro Genovese, il quale, siccome giusto estimatore del vero merito, teneva in gran conto l' egregio Maestrato, che ora si piange ».

NOTIZIA IMPORTANTE PEL COMMERCIO.

Cambiali tratte dalla Russia.

Nel num.^o precedente di questo Giornale, sotto la rubrica di *Pietroburgo* del 4 del passato gennaio, pag. 76, si è fatto un brevissimo cenno intorno alle pratiche delle cambiali di quella regione, ed abbiamo obbliato di far anche noto, che a tutte le cambiali tratte dalla Russia si debbono aggiungere 12 giorni alla loro data, indi regolare la scadenza: p. e. una cambiale tratta da Odessa o da altra città della Russia del 12 di febbrajo 1830 a due mesi data, si ritiene scadente al 24 di marzo successivo. Ciò proviene dall' antico sistema adottato nell' Impero delle Russie del Calendario Giuliano, che ritarda col nostro di dodici giorni.

ANNUNZIO TIPOGRAFICO.

Noi abbiamo riportato nel N.^o 1.^o del *Diario* di quest' anno (pag. 12) la sentenza profferita dal Tribunale Correzionale di Bastia il 9 di dicembre p. p., con cui il Dottor A. Bindocci da Siena, Poeta estemporaneo, fu assolto dalla imputazione, che gli era ascritta. Ora annunciamo la pubblicazione che si è fatta da pochi giorni in Genova dalla Stamperia Pellas della DIFESA IN VERSI detta dallo stesso Bindocci nella pubblica udienza di quel Tribunale. Essa si vende in questa Capitale dal libraio Balbino, al prezzo di cent. 80.

TORINO. STAMPERIA FAYALE.

Torino, 13 di febbrajo 1830.

SENTENZE E MASSIME.

Interpellanze — Risposte alle medesime —
Giuramento confermativo.

Il giuramento confermativo di negative date ad interpellanze, dee venir prestato specificamente su di ciascheduna delle negative medesime.

Dopo emanata nella causa Mussa contro Fossati la sentenza del 21 di luglio 1829 riportata nel *Diario*, tom. 14, pag. 81, con cui vennero accolte le conclusioni del primo, con che confermasse con suo giuramento tutte e singole le negative risposte per esso date alle dedotte interpellanze, prestò il medesimo il 22 successivo agosto in esecuzione della detta sentenza il suo giuramento ne' seguenti termini:

» Giuro, che tutte e singole le negative risposte da me date nella comparizione del 7 di giugno 1828 sono sincere, e le medesime, e caduna d'esse, in tutto, e per tutto confermo ».

Presentatosi questo giuramento in causa, il signor Fossati osservò che a mente della sentenza avrebbe il sig. Mussa dovuto non solamente confermare genericamente le risposte negative, di cui nella comparsa summentovata del 7 giugno 1828, ma avrebbe dovuto evacuare con altrettanti distinti articoli tutte le circostanze di fatto, sopra le quali era stato interpellato:

oppose perciò non altrimenti potersi far luogo all'ingiunzione, salvo il sig. Mussa con nuovo giuramento confermasse minutamente, ripartitamente, e singolarmente tutte, e singole le risposte negative da esso date nella comparizione sopraddetta, con dovere il signor Mussa dichiarare e spiegare d'avere all'epoca della remissione degli assegni pagato in contanti il montare di ciascuno d'essi al sig. Fossati, designando specificamente se, e quali ritenzioni di denaro abbia fatte, o contemporaneamente, o posteriormente a detti pagamenti, o per se, o per interposta persona.

Ed il Reale Senato con sentenza del 28 di novembre 1829 ref. D. Fiorotti, dichiarò tenuto il sig. Mussa a termini della precedente a prestare il suo giuramento specificamente su ciascheduna delle negative risposte per esso date nella comparsa 7 giugno 1828; spese compensate.

Padri di 12.^{ma} prole — Immunità loro dal tributo prediale — Quando l'esenzione di pagamento abbia a cominciare.

Secondo il disposto da varie declaratorie dell'Eccell.^{ma} Magistrato della R. Camera de' Conti si può stabilire in massima, che l'esenzione de' beni de' padri immuni dal tributo prediale debbe cominciare dall'epoca della nascita del 12.^o figliuolo.

Pietro Antonio Barbano della città di Casale, cui S. M. con R. Patenti del 6 di maggio 1829 ha concesso lettere d'immunità pel n.^o di 12 figliuoli, ed in favor del quale emanarono due rescritti Camerali delli 17 di luglio e 4 di dicembre dello stesso anno, con cui, cioè coll'ultimo di essi si dichiarò essere il

detto Barbano esente dal pagamento delle contribuzioni prediali per li beni ivi designati, incontrò tuttavia delle difficoltà nell'esecuzione di tale provvedimento, per non essersi ivi espresso, che l'accennata esenzione dovesse ricevere il suo effetto dal giorno della nascita del 12.^o figliuolo; perlocchè ricorse a tal uopo il Barbano al Magistrato Supremo della R. Camera, e chiese ciò dichiararsi dallo stesso Magistrato.

Comunicatosi il ricorso all'Ufficio del sig. Procuratore Generale di S. M., emanarono sul medesimo le seguenti conclusioni sottoscritte *Cibrario* sotto il 19 di gennaio 1830 :

» Visto, ecc. Già più volte, semprechè si è presentata la quistione, di cui nell'anzidetto ricorso, ha il Magistrato pronunciato, che l'esenzione de' beni dei padri immuni dal tributo prediale comincia dall'epoca della nascita del 12.^o figliuolo.

» Tal decisione è conforme all'intenzione della legge, nè si sa comprendere, come l'esecuzione della medesima possa andar in questa parte soggetta a difficoltà dopo le varie spiegazioni, che si sono già date in questo senso; ad ogni modo l'Ufficio nel riconoscere la convenienza, che si esprima nell'avvenire per simili declaratorie l'epoca, da cui dee cominciare tal esenzione, conchiude nel caso presente, perchè si dichiari dovere l'esenzione dal tributo prediale per li beni mentovati nella declaratoria Camerale del 4 dello scorso dicembre cominciare dall'epoca della nascita del 12.^o figliuolo nato il 29 di gennaio 1829 ».

Le surriferite conclusioni si sono mandate eseguire con declaratoria del Magistrato Supremo della R. Camera del 22 di gennaio 1830 firmata CALVI P. P.,
Nasi di voto,



Contratti di Gabella — Subaccensa dei diritti gabellarii di una Città e Provincia — Associazione alla medesima — Pretesa relativa — Competenza.

La domanda mossa per pretesa associazione in una subaccensa de' diritti di Gabella di una Città e Provincia, tuttochè non possa proporsi in una somma certa e determinata, si ritiene tuttavia di competenza del Magistrato Supremo della R. Camera, anche in prima istanza, siccome quella, che può al certo eccedere il valore di L. 2500.

Sul ricorso sporto al Magistrato della R. Camera de' Conti dal Misuratore Giacomo Torazzo, residente nel luogo di Santia, intervennero le seguenti conclusioni dell' Ufficio del signor Procuratore Generale di S. M. del 10 di gennaio 1830:

» Visto il ricorso, ed annesse carte. L' Ufficio osserva, che la pretesa dal supplicante messa in campo di voler essere associato durante un intiero quadriennio alla subaccensa dei diritti di Gabella della Città di Casale e sua Provincia, racchiudendo senza dubbio un interesse molto maggiore delle L. 2500 comunque non possa la domanda essere proposta in una somma certa, non può contendersi sotto tale aspetto la competenza di questo Supremo Magistrato anche in prima istanza.

» Epperò trattandosi di questione relativa ad un contratto di Gabella, l' Ufficio non dissente lasciarsi le chieste lettere di citazione ne' modi e termini dalla legge prescritti ».

Con decreto di voto refer.^e D. Ravicchio del 12 di gennaio 1830 si sono lasciate dal Supremo Magistrato Camerale le implorate lettere citatorie col termine di giorni 10.



MATERIE DIVERSE.

Cedole sul debito pubblico redimibile — Trapassi di esse — Procure relative — Procure *ad lites* — Procure a ricevere fondi dei sali e tabacchi dai R. magazzini — Quali fra quelle si possano ricevere per testimoniali.

Sul quesito proposto all' Autorità Superiore dal Notaio M. A. Balegno Segretario della Comunità di Rivalta, venne data la seguente soluzione colla lettera, di cui infra: — « Le sole procure che si possono dalli Notai rogare per semplici testimoniali sono quelle *ad lites*, e quelle concernenti li trapassi delle cedole sul debito pubblico redimibile, quando siano queste procure ricevute dalli Notai certificatori.

Per la qual cosa io vedo che la S. V. si regolò cautamente nell' essersi ricasato di rogare per semplici testimoniali la procura a ricevere fondi dei sali, e tabacchi dai Regii Magazzini, spedire, e sottoscrivere le ricevute di essi, e dell' ammontare dell' aggio.

Ho il bene di rafferarmi ecc. ».

NOTIZIE MISCELLANEE.

Londra, 28 gennaio 1830. Le leggi nostre puniscono il duello allorquando ne segue la morte di uno dei combattenti, ed i testimoni stessi sono compresi nel criminale procedimento. Ciò avvenne testè fra noi in un duello, che ebbe luogo fra i due ufficiali Lambreache e Robert Clayton. Furono dichiarati rei di omicidio voloutario primieramente il suddetto Lambreache come autore principale, e quindi i signori Cox e Bigley come testimoni assistenti al duello.

Parigi, 8 febbrajo. Proseguono fra noi i fallimenti di molte fra quelle case, siccome già notammo (V. *Diario num. preced. sotto questa rubr.*), che dimostravano essere più floride, e presentare maggiori guarentigie. Con sentenze del Tribunale di commercio proferite il 26 di questo mese, sono stati dichiarati in istato di fallimento i seguenti negozianti, cioè: Bruneaud, Mayer, Pernot, Conniet, Haude e Mangon.

Acqui, 11 febbrajo 1830. Non abbiamo ancora asciutti gli occhi dalle lagrime versate in abbondanza per la morte testè accaduta al degnissimo nostro Prefetto Paolo Porta, che ci tocca piangere di bel nuovo la perdita di un altro distinto membro di questo nostro Tribunale nella persona dell' Assessore Istruttore Domenico Caviglia morto il 5 di questo mese. Ei lascia in duolo profondo il Tribunale, la Curia, e l' Intiera Città.

(*Art. com.*).

Torino, 13 febbrajo 1830. S. M. con Patenti date in Nizza di mare il 1.º del corrente si è degnata di nominare l' Avvocato Fiscale Carlo Perzoglio a Sostituto Soprannumerario dell' Avvocato Generale presso il Senato di Piemonte.

— Con R. Brevetto di pari data S. M. ha eletto l' Avvocato Giuseppe Valpreda all' ufficio di Sindaco della Città d' Asti.

VARIETA' — *Difesa in versi.*

Coi torchii di Chirio e Mina, Tipografi di questa Capitale, si è riprodotta la terza edizione della *DIFESA IN VERSI* del Dottore A. Bindocci detta avanti il Tribunale correzionale di Bastia, di cui abbiamo testè fatto cenno in questo giornale *. Ora per far cosa grata a

*¹ Si vende al negozio di Gaetano Balbino, libraio in via di Dora-Grossa al prezzo di cent. 60.

parecchi Associati delle Province, che ce ne hanno con lettera manifestato il desiderio, daremo qui un saggio di questa bella produzione.

Dopo che il Bindocci in una breve introduzione ricca di nobili pensieri pervenne a cattivarsi l'attenzione dei Giudici, toccò di alcuni capi dell'accusa, e proseguì tosto :

Reo me si vuole ancor di caldi accenti,
Di liber' alma, sediziosa, intenta
A rapire ad un Re scettro e corona!
 Ah no! Di un Vate a tanto mai non sale
 L'umil desio, ma brama sol quel serto
 Che del Penèo sul margo, al crin si cinse
 Di Cirra il Nume, serto illustre, eterno
 « Onor d'Imperatori e di Poeti.

Non audace pensier, desio di gloria
 Qua volse i passi miei. Non sciolsi il canto
 Sui prischi fatti del valor Cirnense,
 Onde a novella libertà s'infiammi
 Dei Corsi il cuore. E non ho patria io forse,
 Cui sacro sia degli avi illustri il nome!
 Patria, che alme ferventi in sè racchiude!
 Mi diè Italia la cuna, quella terra
 Prima in beltà fra quante scalda il Sole:
 Quella che è polve degli Eroi, che è madre
 D'ogni bell'Arte, che gentil, che saggia,
 Ospite amica ogni virtù corona.

Ma or se, a lei pari, un generoso asilo
 Mi accorda un suol, che pur di Francia è parte,
 Anch'io di Francia al Regnator Sovrano
 Piego la fronte, e riverente, e chino
 Venero anch'io lo scettro, onde tranquillo
 Più ne emerge il fulgor dei Gigli d'oro.

Francia in trono si sta; Corsica siede
 D'un'ara istessa all'ombra; i dritti istessi
 Onora, e cole l'arti istesse; e omai
 Galli, e Cirnensi avvicendati giuri
 Fer di amistade dell'onor sull'ara,
 Cessàr gli sdegni, l'inquieti acciari
 Nella vagina la Ragion depose,
 Nè più l'antico duol compro è col sangue.

Sono tante le rare bellezze di questo carne , che noi vorremmo , che il foglio nostro acconsentisse di tutto ricopiarlo : eppur ci è forza di accontentarci di aggiugnere soltanto i versi seguenti , che ne sono la conclusione :

Volgete il ciglio , o Giudici *. Sul volto
 Candida veritate a ognun lampeggia.
 Deh ! rammentate il dì , quand' io sospinto
 Fui nell' albergo dove il reo mortale
 La fronte incurva a meditar le colpe.
 Pari fato ebbi a quelli , a cui ritolto
 Della terra e del cielo il caro aspetto ,
 L'aura pur anco è maledetta , e il giorno.
 Ma almen pietoso fu de' miei custodi
 Il cor , nè so chi d'ammollir tentasse
 Così quei tristi , cui pianto , o querela ,
 O strazio d' nom giammai blandir non debbe.
 Colà due volte Cinzia in ciel mi apparve.
 Misero ! il Sol , ch'oggi spuntò , là chiuso
 Visto mi avrebbe ancor , se alme pietose ,
 Amiche alla sventura , i lacci miei
 Non frangean con l' oro , e con la vita.
 Dolce memoria , ma infelice a un tempo !
 Mostrò un tal dì , che in questa terra ancora
 Spenta degli avi la pietà non resta.

Oggi Febo sul ciel coi raggi suoi
 Vivo non splende ; forse ei pur si duole
 Di un vate oppresso : ma nel suo tramonto
 Palesi al guardo delle opposte genti
 Vostro saper , vostra magnanim' alma ,
 Vostra giustizia. Essa fia pari a quella
 Arbitra , eterna dell' età future.

** La sala d'udienza del Tribunale era affollatissima di persone distinte , che attendevano impazienti la decisione , la quale emanò favorevole all' accusato.*

TORINO. STAMPERIA FAVALE.

ANNO VIII — I.^o SEMESTREN.^o 7

TORINO

15 febbraio 1830

DIARIO FORENSE UNIVERSALE

DI UN AVVOCATO PIEMONTESE

PUBBLICATO

CON AUTORIZZAZIONE DEL GOVERNO.

*Di questo Giornale se ne pubblica un foglio almeno in ogni settimana,
e si daranno pure all' uopo parziali supplimenti.*

SENTENZE E MASSIME.

Costituzione di dote per scrittura privata —
Nullità — Eredità posteriormente apertasi
— Diritto ad una congrua dote sulla medesima — Art. 1394, 1395, e 1543 del Codice civile.

La costituzione di dote fatta sotto il Codice Francese per atto privato, e pendente matrimonio, è nulla anche rispetto alla dotata e dotante, qualunque sia la clausula, che abbiano li contraenti a tale atto apposta.

La figlia maritata sotto il Codice Francese, cui fu assegnata e pagata a titolo di dote una somma, può tuttavia chiedere una congrua dote sull' eredità materna apertasi vigenti le patrie nostre leggi.

Con privata scrittura del 30 ottobre 1804, che si dichiarò ad una delle Parti, ed in qualunque tempo facoltativo di far registrare, coll' espressa protesta, che la medesima avesse forza e vigore d' instrumento e di atto pubblico, Clemente Martini assegnò in dote, e per dote alla sua figlia Anna Maria, futura sposa dell' Avvocato Giovanni Stefano Montemerlo, L. 10620, a conto delle quali pagò in allora L. 7080.

Vol. XV.

Si celebrò tra quali sovra sotto il 6 novembre 1804 il conchiuso matrimonio, e quindi con instrumento 12 dicembre rogato Giani dopo d' avere narrato sia il seguito matrimonio, quanto la detta costituzione di dote in L. 10620, le quali si dissero cioè L. 7080 per le sostanze paterne, e L. 3540 per un legato alla sposa Montemerlo fatto da certo Gaetano Rollandelli, dichiarando il detto Clemente Martini di voler pagare il residuo delle suddette L. 10620, deviene all' effettivo sborso a mani del sig. Avvocato Montemerlo a ciò specialmente autorizzato delle L. 3540, con rapportare l' opportuna quitanza finale per l' intera somma di L. 10620.

Li consorti Montemerlo in luglio 1827 esposero al Tribunale di Prefettura di Tortona, essere nell' anno 1820 deceduta ab intestato la Maria Rosalia Martini, madre dell' Anna Maria Martini-Montemerlo, superstiti li suoi figli Agostino, Maria Antonietta, ed essa Coesponente, con aver lasciata un' eredità consistente in L. 12m. dote costituitale all' occasione del suo matrimonio coll' ora fu Clemente Martini in virtù d' instrumento 11 maggio 1793, oltre ad alcuni altri effetti tanto mobili, che stabili, pervenutile in eredità dal suddetto Rollandelli;

Che tutta l' eredità della predetta Rosalia Martini si consolidò, pel noto diritto di agnazione, nel succitato suo figlio Agostino, il quale per essersi egli pure reso defunto nel mese di settembre 1822, la trasmise a quattro sue figlie, che sole furono di lui eredi;

Considerando, che in queste ultime veniva a rimanersi inefficace il succitato diritto d' agnazione, all' oggetto di conseguire una congrua dote sull' eredità materna, giusta le massime stabilite dal Reale Senato di Torino, ottenne la Anna Maria Martini, unitamente al proprio marito Avvocato Montemerlo, citate le sorelle Martini figlie del Notaio Agostino, in persona anche de' loro tutori e curatori, nanti il prelodato Tribunale, e chiese dichiararsi le medesime tenute a costituire, e pagare ad essa Attrice una congrua dote sulla eredità della Maria Rosalia Martini rispettiva madre ed avola delle Parti, cogli interessi dopo la morte di questa, e

previa la debita fedele consegna di detta eredità, a pena di stare al caricamento che le sarebbe stato dato; da fissarsi la predetta dote, avuto riguardo non solamente alla consistenza della detta eredità, quanto alla condizione, grado, e stato del di lei marito, alle leggi vigenti sulle successioni delle figlie all'epoca del seguito matrimonio, e quanto anche all'estinzione dell'agnazione Martini, a di cui contemplazione essa Attrice fosse stata esclusa dalla paterna, e materna eredità.

Comparse in causa, le Convenute dissero apparire dalla scrittura 30 ottobre 1804, che il padre dell'Attrice avesse preliminarmente protestato, e questa avesse gradito e stipulato, che si conservasse l'uguaglianza, e lo stesso trattamento, che si era tenuto coll'altra rispettiva figlia e sorella Maria Antonietta maritata nel 1794, con essersi rapportate le Parti al di lei strumento dotale.

Risultava dal medesimo, che mediante la costituzione di dote in L. gm. antiche di Piemonte, ivi pure compreso il legato Rollandelli, avrebbe la dotata dichiarato, essere congruamente provvista non tanto riguardo ai beni paterni e materni, quant'anche al legato Rollandelli, e conseguentemente rinunciò a favore del dotante ad ogni e qualsivoglia ragione di successione all'eredità paterna, materna, ed al legato predetto;

Perciò opposero all'Attrice il mancamento di ragione ed azione nelle elevate sue pretese.

Dalli consorti Montemerlo si osservò, essersi l'istrumento 12 dicembre 1807 rogato Giani nullamente qualificato di dote, ed opposero potersi ravvisare tanto in detto istrumento, quanto nella precedente scrittura del 30 ottobre 1804 un vero titolo dotale, per li motivi ampiamente svolti nella sentenza del R. Tribunale di Prefettura di Tortona del 26 aprile 1828.

Con essa il detto Tribunale, ritenuto che a termini dell'art. 1394 del Cod. civile francese le convenzioni matrimoniali dovevano essere prima del matrimonio estese in un atto avanti Notaio;

Che la dote non poteva essere costituita, nè aumentata pendente matrimonio, come prescriveva l'art. 1543 dello stesso codice;

Che ciò stante essendo verificato in atti, che il matrimonio fra li giugali Montemerlo sarebbe seguito sotto il 6 novembre 1804, nè conseguisse, che nè la scrittura privata 30 ottobre 1804, nè l'istrumento 12 dicembre 1807 rogato Giani si potessero ravvisare come contenenti una vera convenzione matrimoniale, ed una vera legale dote agli occhi della legge, di cui nel suddetto codice, ma piuttosto un assegno a titolo di anticipazione di eredità;

Che perciò mancando la vera legale dote anche rimpetto alla legge attuale, e questa, cioè le RR. CC., non avendo nel concreto esclusa l'attrice Montemerlo dalla successione della di lei madre Rosalia Orero Martini deceduta nel 1820, stante l'esistenza di un di lei fratello germano, che mediante una congrua dote, ne venisse, che essa non avendo ancora ricevuto questo corrispettivo su tale successione, come prezzo di sua esclusione, avesse perciò potuto richiamarne il pagamento.

Che infine a togliere il suddetto richiamo non potesse valere il riflesso, che per tale corrispettivo dovesse tener luogo la somma, di cui nel suddetto istrumento rogato Giani, se si osservasse che quella non poteva riflettere che le ragioni paterne, e che la legge vigente all'epoca del suddetto istrumento non istabilisse il principio della esclusione dalla successione materna a favore dei fratelli, in odio delle sorelle, e non lo potesse tanto meno stabilire la legge attuale, nè si potesse dalla medesima ripetere, dacchè non si trovasse in allora in osservanza.

Dichiarò, reiette le maggiori istanze ed eccezioni delle parti, spettare all'attrice Annetta Montemerlo una dote congrua sulla successione dismessa dalla di lei madre Maria Rosalia Orero, co'suoi interessi dal giorno della morte di questa, sì e come sarebbe stata accertata e liquidata; spese compensate.

Questa sentenza si denunciò dalle sorelle Martini al Reale Senato di Torino, sostenendo evidentissimi risultare li motivi di gravame sia dalla natura stessa dell'oggetto controverso, sia dal complesso dei titoli e dalle circostanze di fatto.

A nulla diffatti rilevasse la nullità, che il Tribunale

di Prefettura abbia voluto supporre al detto instrumento 12 dicembre 1807, come titolo dotale, dopo il matrimonio dei signori consorti Montemerlo seguito, mentre, nell'ipotesi anche di qualunque nullità, che si trovasse dal Codice francese pronunciata riguardo ai terzi, non cessasse però tra la sposa ed il dotante di lei padre di vestire il carattere, e presentare il fatto di una vera dote; che comunque si volesse altresì riputare una anticipazione d'eredità, non mancasse, per la sopravvenienza delle patrie leggi, e trattandosi di successione paterna e materna apertasi dopo il ripristinamento di quelle, di produrre tuttavia in concorso di figli maschi l'esclusione delle figlie di già competentemente provviste, ed onestamente recapitate, senza che influisse, od arrecasse diversità veruna la circostanza, che ciò fosse per la Annetta Martini-Montemerlo sotto l'impero del Codice civile francese avvenuto, come già avesse in simili casi il Supremo Magistrato pronunciato *.

Per quali considerazioni chiesero le appellanti, in riparazione della sentenza del Tribunale di Tortona, venir assolte dalla domanda degli appellati.

Ed il R. Senato, con sentenza del 31 dicembre 1828 ref. D. Costa, confermò la sentenza del Tribunale di Prefettura di Tortona, condannando le sorelle Martini nelle spese.

Carte e documenti — Remissione loro al patrocinatore della causa — Loro restituzione — Sentenza, da cui viene questa ordinata — Appellazione.

L'appellabilità della causa non vuolsi trarre dal tenore della proferita sentenza, e dal definire qual preciso gravame siasi con essa inferto, ma sibbene dalla entità della cosa caduta in decisione.

In un giudizio mosso dinanzi il Tribunale di Prefettura di Cuneo, Sebastiano Dalmazzo in un con la madre di lui Maria Dalmazzo-Pejrone, fecero istanza contro

* *Decis. 17 marzo 1824, causa Prever e Sollier, ref. D. Vergnasco.*

il Notaio G. B. Cordero per la restituzione di alcune carte e documenti ad esso consegnati, riguardanti al patrocinio delle cause di essi attori, e chiesero nel tempo medesimo il rendimento del conto d'ogni suo operato, come pure di ogni altra contabilità, che per avventura avesse potuto rimanere a carico suo pendente il litigio.

Fecero però riserva a tale proposito gli attori figlio e madre Dalmazzo di proporre più specificamente nel decorso della causa.

Comparso il Notaio Cordero osservò sostanzialmente, che quasi tutti i titoli che formavano oggetto dell'avversaria domanda, fossero già stati restituiti in seguito ad ordinanza del signor Giudice del Mandamento di Roccavione del 1820, ed offrendo visione della scrittura, da cui apparisse di tale rimessione, non potendo quella presentarsi in giudizio per difetto di forma, instò per l'assolutoria dall'avversaria domanda, colle spese.

Sovra del che il Regio Tribunale di Prefettura di Cuneo, nel riconoscere che non erasi prodotta in causa l'allegata ricevuta, e che constava per nessun modo dagli atti dell'asserita restituzione delle carte, di che trattavasi, ha condannato il predetto Notaio Cordero a tale restituzione sì e come erasi chiesta nei supplicati introduttivi della causa, alcune soltanto eccettuate, sotto pena in difetto d'ogni danno che ne potesse agli attori Dalmazzo derivare, mediante però il loro giuramento di non avere nè direttamente, nè indirettamente ritirate le carte in questione, mandando nel resto alle Parti di maturare i rispettivi loro incumbenti.

Il Notaio Cordero appellò da tale sentenza al Real Senato, sostenendo che il lungo silenzio delle Parti, e l'assicurazione datagli dalla Maria Pejrone-Dalmazzo, che quest'affare fosse terminato, fecero sì ch'egli non più si fosse curato di ridurre la nota ricevuta in debita forma, onde produrla in giudizio, e non avesse potuto credere, che a sua insaputa si fosse ripreso il filo della pendenza, epperò rinnovò l'istanza, mediante ove d'uopo la produzione della scrittura di ricevuta in forma debita, d'essere assolto da ogni domanda mossa contro di lui.

Eccepirono li Dalmazzo d' inappellabilità alla causa, e conchiusero in ogni caso per la conferma dell'appellata sentenza.

L' appellante Cordero sostenne dopo aver prodotta la ricevuta in discorso in comparizione 7 giugno 1828, che la causa era appellabile per ragione di somma, sia pel motivo che gli stessi appellati l'avevano già dichiarata maggiore di lire 300, allorquando l'avevano portata al Tribunale di Prefettura, sia perchè le conseguenze della lite fossero tali, che, passata la sentenza in giudicato, avrebbero quelle potuto eccedere di gran lunga le lire 1200.

Assegnatasi in tale stato la causa a sentenza, e comunicatisi gli atti all' Ufficio dell' A. G., questo in sue conclusi del 13 di maggio 1829 sottoscritte *Campora*, osservò che gli pareva dimostrata l' appellabilità della causa, se si poneva mente alla natura delle domande dalli Dalmazzo spiegate, avendo dessi proposta la restituzione di molte carte, la resa del conto di tutto ciò e quanto il Cordero potesse aver operato in loro nome, e l' appuramento di ogni contabilità che avesse per avventura contro di loro incontrata;

Che difatti quantunque la sentenza si limitasse a pronunciare la restituzione delle carte, ed avesse mandato nel resto maturarsi gli opportuni incumbenti, non era men vero che il fondamento d' ogni istanza delli Dalmazzo venne ai medesimi aggiudicato, e che dall' ordinata restituzione poteva nascere tale danno al Cordero, che superasse grandemente le lire 1200.

Che ad escludere siffatto timore sarebbe stato incumbente degli appellati di dimostrare con apposite deduzioni, che il risultato d' ogni loro domanda non era per eccedere le lire 1200, al momento della prolazione della sentenza, a vece che si limitarono ad opporre genericamente che la causa non era appellabile;

Osservò quindi l' Ufficio che siffatta inappellabilità avrebbe dovuto essere dimostrata dagli appellati, per escludere con ciò che avesse potuto essere in loro arbitrio di limitare la loro domanda a somma inferiore alle lire 1200 nel giudizio d' appellazione; mentre tale riduzione non sarebbe stata in loro balia, ma unica-

mente avrebbe potuto essere opponibile in via di precisa dimostrazione dell'entità dei danni provenienti dal tenore della sentenza;

Soggiunse in fine che inutile rimaneva l'avvertire che quantunque la sentenza avesse in parte mandato maturarsi gl'incombenti, non cessava perciò d'essere la causa appellabile, quasi che con tale disposizione non siasi, nella parte che vi si riferisce, inferito gravame irreparabile in definitiva: essendo abbastanza noto che l'appellabilità della causa non vuolsi desumere dal tenore della sentenza, e dal definire qual gravame preciso sia stato con essa inferto, bensì dall'entità della cosa stata sottoposta alla decisione dei primi Giudici; e per queste considerazioni opinò l'Ufficio potersi dal Supremo Magistrato, dichiarando la causa appellabile, pronunciare nel merito a termini di ragione e giustizia.

Ed il R. Senato con sentenza del 2 gennaio 1830, ref. D. Costa, pronunciò in conformità delle surriferite conclusioni, rigettando le eccezioni d'inappellabilità dagli appellati Dalmazzo in atti fatte.

Sentenze di deliberamento — Termini per appellare dalle medesime.

Per l'appello dalle sentenze di deliberamento non è applicabile il disposto dall'art. 112 del R.º Editto ipotecario, ma debbesi seguire la regola generale.

Questa massima trovasi stabilita nelle seguenti conclusioni dell'Ufficio del sig. Avv.º Gen. del 17 gennaio 1830 sottoscritte Mayneri, approvate dal Reale Senato con decreto di voto del 30 stesso mese in causa Dogliotti contro Avogadro di Valdengo ref. D. Viglietti:

» Visto il ricorso dall'Avv.º Dogliotti sporto ecc. La ricevibilità dell'appello, che l'Avv. Dogliotti cerca introdurre avanti questo Supremo Magistrato dalla sentenza di deliberamento narrata, non può adeguatamente conoscersi se non dopo accertata la vera natura di tale sentenza, avvegnachè in tutti li casi, ne' quali per le appellazioni da sentenze sovra questioni ipotecarie non

furono dal noto Regio Editto introdotti modi, e termini particolari, si abbia a seguire quanto è dalle generali Costituzioni disposto. Nel premenzionato Regio Editto, e nel titolo che riflette il giudizio di subastazione veggonsi all'art. 112 fissati peculiari termini per due sole appellazioni, vale a dire per quella delle ordinanze che autorizzano le subastazioni, e per quella delle sentenze che pronunciano sovra qualsivoglia incidente.

Non sembra che in tal novero figurar possa la sentenza di deliberamento. Non fra le prime, essendo l'autorizzazione della subastazione esordio del procedimento, cosa affatto disparata dalla sentenza di deliberamento, da cui il giudizio di subastazione resta clausurato: non fra le altre, giacchè il vocabolo *incidente* nel foro esprime le mere questioni, che s'aggi- rano attorno all'oggetto principale della causa, ma non costituiscono il merito essenziale della medesima, e la sentenza di deliberamento pronuncierebbe appunto su ciò, che unicamente è lo scopo di tutta la causa, la quale di proposito tende a far dichiarare, ossia creare un deliberatario.

Che poi il significato comune del vocabolo *incidente* sia pure quello che gli viene attribuito dal R.^o Editto ipotecario, sembra potersi desumere da che l'art. 114 designerebbe gl' *incidenti* in modo, che li presenta come questioni, dalle quali resta la definizione del merito impedita, ed il successivo art. 115 ravviserebbe le spese accagionate dagl'incidenti quali straordinarie a differenza di quelle derivanti dai provvedimenti, che fissano le diverse fasi della subastazione, e che sono dette spese ordinarie.

Avendo il Legislatore designate le sentenze, per l'appello dalle quali intendeva si osservassero peculiari termini, resta ovvio lo applicare alle altre il trito assioma *inclusio unius est exclusio alterius*, e dice che per queste dee continuare ad osservarsi la regola generale.

A così pensare viene vieppiù l'Ufficio indotto dacchè quando il Legislatore volle dare norme che abbracciassero tutti li giudicati, non si è servito di frasi discreitive, come per la fissazione dei termini da appellare dalle sentenze sovra contemplate, bensì usò frasi collettive comprensive di tutti li giudicati. Di ciò se ne ha patente esempio nell'ultimo alinea del succitato art. 112, ove si determina l'entità necessaria per appellare, e si stabilì generalmente che non già le sentenze od ordinanze su tali o tali altre questioni sarebbero appellabili presentandosi relative ad un dato valore; *ma che le ordinanze e sentenze profferite in causa di subastazione non saranno appellabili*, salvo trattisi d'immobili di una certa entità, locuzione questa che niun dubbio lascia sull'indistinta comprensione di ogni giudicato sì incidentale, che dichiarativo del merito.

Posto adunque che per l'appello dalle sentenze di deliberamento si potesse l'Avv.^o Dogliotti attenere ai termini ordinarii nel discendere all'analisi delle nullità oggettate, motivo dell'appellazione, si limita l'Ufficio a riflettere che gli articoli 116 e 136 del citato Regio Editto dispongono apertamente in che debba consistere la sentenza di deliberamento, e che il pubblico Ministero sia sempre nelle cause di subastazione sentito.

Quindi se la sentenza che il Tribunale di Prefettura della Città di Torino intese emanare pel deliberamento, di cui si tratta, consiste nel solo atto stato all'appellante significato, non sarebbevi ad esitare per dirla in contravvenzione a detti articoli, e nulla, ed ove, come pare, sia emanata in contumacia dell'Avv.^o Dogliotti, in guisa che non gli dovessero decorrere i termini utili per appellare, che dall'epoca, in cui gli venne significata, non potrebbesi muover dubbio sulla ricevibilità dell'appellazione.

Per tutti li sinqui addotti motivi l'Ufficio conchiude potersi lasciare lettere di citazione a dir cause per quali quanto si supplica concedere non si debba, col termine di giorni cinque, da eseguirsi fra quello di giorni quindici.

MATERIE DIVERSE.

Notai — Collegio di Causidici — Patrocinio delle cause — Manifesto del R. Senato del 17 di marzo 1829.

L'Autorità Superiore scrisse la seguente missiva al sig. Avvocato Fiscale presso il R.^o Tribunale di il 27 di gennaio 1830:

» Il manifesto senatorio 17 marzo 1829 ammette li Notai a patrocinare avanti le Giudicature di mandamento là dove non vi esistono Causidici Collegiati.

» Da questa disposizione segue che ne' luoghi, nei quali esiste un Collegio di Causidici, si debbono riputare li Notai esclusi dal patrocinio.

» Essendovi adunque in codesta Città il Collegio dei Procuratori, non è il caso di ammettere avanti la Giudicatura li Notai a postulare.

» La eccezione poi contenuta nel suddetto manifesto a favore de' Notai riguarda soltanto quelli che sono in esercizio, perchè a questi soli legalmente parlando conviene la qualità di Notaio.

» Mentre porgo a V. S. Ill.^{ma} questo riscontro sulle domande fattemi col di lei foglio del 24 del corrente mese ho l'onore ecc. ».

Confraternite — Congreghe — Regolarità di esse — Elezione degli uffiziali loro — Competenza, e norme relative.

Su questa materia si legge in conclusioni dell'Uffizio del sig. Avvocato Gen. sul ricorso della Confraternita della SS.^{ma} Trinità di Livorno (provincia di Vercelli) del 16 di gennaio 1830, sottoscritte *Meynert*, fra le altre cose, come segue:

» Non v'ha dubbio, che il provvedere in ordine alla regolarità delle congreghe di una Confraternita, e dell'elezione de' suoi uffiziali spetta esclusivamente a questo Supremo Magistrato; il quale per appurare gli

emergenti occorsi in occasione di tali congreghe ed elezioni, mai suole far luogo a verun giudizio contenzioso, bensì procede in via economica e sommaria, come lo addimostrano li provvedimenti in varii casi emanati ».

NOTIZIE MISCELLANEE.

Nidau (Svizzera), 2 febbraio 1830. Susanna Veyeneth d'anni 27 accusata d'aver per motivi d'odio e di vendetta appiccato il fuoco ad una casa, fatto, che venne a risultare da un lungo criminale procedimento, fu con sentenza del nostro Tribunale condannata alla pena capitale, e tale sentenza fu eseguita in questa città il 5 del passato mese.

Milano, 6 febbraio 1830. Con risoluzione del 14 dello scorso novembre S. M. Apost. ha ordinato, che i crediti procedenti dalle liquidazioni dei debiti arretrati dell'Amministrazione italiana, in luogo di essere estinti, come venne finora praticato, mediante carte di rendita del Monte Lombardo-Veneto, abbiano a soddisfarsi in danaro sonante.

Parma, 4 febbraio 1830. Il 27 dello scorso mese il sig. Professore Cavaliere Carlo Speranza ha proemiato per la cattedra nuova a lui, e alla nostra Università di medicina legale, in mezzo a numerosa e culta udienza. Egli ha discusso la dignità e la gravità della materia, ed ha dimostrato le relazioni mutue e necessarie fra la scienza, che regge l'umana società, e quella, che governa l'umana natura. Il complesso dell'orazione fece vedere quanta sia la dottrina del valente Professore, la fama del quale già nota è fra noi da gran tempo.

Bologna, 5 febbraio 1830. Si fanno avvertiti i creditori del fallimento dei fratelli Bassi, che prima del 25 del corrente febbraio debbono esibire alla Segreteria del nostro Tribunale i titoli comprovanti i loro crediti, a mente del regolamento commerciale.

Firenze, 7 febbraio 1830. Nella causa Medici e Alauzet la nostra R. Ruota ha deciso, che si ammette la prova testimoniale per provare la simulazione in un atto pubblico quando già vi è un principio di prova in iscritto, e quando i fatti sono rilevanti. Nei motivi di questa decisione si legge, fra le altre cose, quanto segue: » Considerando, che per quanto la legge intenta sempre a riparare l'ingiustizia nelle umane contrattazioni accordi il rimedio della rescissione a colui, il quale pretende, che a suo danno sia in essa intervenuta una lesione di qualche considerazione, come si ha nel testo notissimo della *leg. 2. cod. de rescind. vendit.*, non è peraltro men vero, che lo sperimento di detto rimedio non debbe subitamente concedersi a colui, che di lesione si lagna, onde non così facilmente si attenti alla stabilità dei contratti; che anzi per una costante non più impugnata consuetudine di giudicare è universalmente invalsa la pratica, che non sia ammessa il reclamo per la pretesa lesione, se in prima non venga di essa presentato un qualche plausibile riscontro, che dai pratici detto è volgarmente *fumo di lesione* . . . ».

Parigi, 9 febbraio 1830. L'obbligazione sottoscritta nella forma di una lettera di cambio, in cui però il traente si riserva la facoltà di rinnovare in vece di pagare alla scadenza, non costituisce una vera lettera di cambio, che possa essere estinta con la prescrizione quinquennale. Così ha deciso la nostra Corte Reale nella causa del Barone di Montulé contro Grève.

— La stessa Corte ha pronunciato, che il contratto d'unione impedisce i creditori di agire individualmente contro i creditori del fallito, e che i soli Sindaci possono agire nell'interesse della massa.

— Un ricorso stato sporto alla Cassazione contro una sentenza della Corte Reale di questa Città, ha presentato una questione commerciale affatto nuova, e di molta rilevanza. Trattavasi di sapere se dietro il disposto dagli art. 454, 469 e 482 del codice di com-

mercio, i Sindaci di un fallimento possano *motu proprio* agire in giudizio o transigere allorquando si tratta d'una quistione di proprietà fondiaria, senza prima riferirne al Giudice commissario del fallimento nominato dal Tribunale. La Corte regolatrice ha deciso nel senso affermativo.

— Il sig. Paquis, giovine letterato, avea ceduto al sig. Bouland, libraio, una sua traduzione del bellissimo romanzo di Walter Scott intitolato: *Anna di Guersstein*. Quest'opera era la prima del giovinetto traduttore, il quale desiderava perciò ardentemente, che il nome suo fosse stampato sul frontispizio del nuovo Romanzo. Ad ogni modo il libraio-editore indicò per autore della versione uno scrittore, che fosse alla repubblica letteraria un po' più noto di quello, che naturalmente poteva esserlo il sig. Paquis. Questi vedendo un procedere contrario affatto alle formali stipulazioni dell'atto di cessione, evocò avanti il Tribunale di commercio il libraio Bouland, perchè fosse condannato a rifare il frontispizio dell'edizione di *Anna di Guersstein*, con apporvi il nome del vero traduttore, e perchè fosse inoltre condannato al pagamento di franchi mille a titolo d'indennità. Il Tribunale, prima di pronunciare, rimandò la causa e le parti avanti il signor Santelet relatore-arbitro.

Pinerolo, 10 febbraio 1830. Nella notte del sei al sette dell'andante mese fu in questa Città improvvisamente rapito a' viventi il signor Prefetto del R.^o Tribunale di Prefettura Carlo Giuseppe Barolo nell'età d'anni sessantatré.

Buon marito, buon padre, buon cittadino, egli non poteva non essere ottimo Magistrato.

Nella lunga, ed onorata sua carriera legale cominciata nella Dominante, proseguita in Sassari, Mondovì, Saluzzo, Alba, e terminata in Pinerolo, non separò mai la giustizia dall'equità e dalla prudenza, e fu in ogni tempo sinceramente devoto a' suoi Sovrani.

In questa Città, ove il signor Prefetto Barolo presiedette per anni nove all'amministrazione della giustizia, egli si mostrò largo di provvidi consigli, padre de' poverelli, e di tale soda religiosa pietà, che sarà qui come altrove sempre ricordato con onore il nome di lui.

I Membri del Tribunale, e la Curia dolenti oltremodo per tanta perdita, spargendo questi pochi fiori sulla tomba dell' egregio loro Capo, che non è più, danno un libero sfogo al profondo loro cordoglio, ed un sincero contrassegno del conto in cui essi, la Città e la Provincia tenevano l'esimio trapassato.

(*Art. com.*)

Torino, 15 febbraio 1830. S. M. con R. Brevetto dato in Nizza di mare il 1.º del corrente ha degnato di nominare il Conte Camillo di Costaz a Consigliere di prima classe della Città di Ciampieri.

— Con R. Patenti della stessa data S. M. ha concesso alla Città d'Ivrea la facoltà di tenere ogni anno un mercato di Bozzoli durante l'epoca della loro ricolta, ad eccezione però de' giorni festivi, mediante l'osservanza delle leggi, e le altre condizioni ivi dichiarate.

— La Superiore Podestà con recente lettera ha eccitato i Tribunali del Regno a raddoppiare di zelo nel curare la repressione dei rei di contrabbando. Il Governo nella circostanza, che le contravvenzioni su questa materia sono sì frequenti, ha divisato di adottare tutte quelle più severe misure, che sono in lui onde reprimere un delitto, che cotanto nuoce al R.º Erario. Egli non è a dubitare, che tutti i Tribunali si recheranno a doverosa premura di soddisfare alle savie intenzioni governative, e che cureranno ad ogni loro potere l'esatta osservanza delle leggi Doganali, e Gabellarie.

— I Dizionarii sono la chiave d'una lingua: essi ti aprono i cancelli, per cui passando tu t'inoltri e ti avanzi a raccogliere tutto quanto abbisogni. Le scienze e le arti hanno i vocaboli lor proprii. Ma in queste,

siccome nell' uso forense soprattutto, non tanto i vocaboli pretti d' ogni disciplina, di giurisprudenza e curiali sono necessarii a sapersi, ma ben altri molti: p. e. quel Segretario di un Giudice o Tribunale, che debbe stendere un verbale di assicurazione, od altro, quel Notaio, che dee formare un inventario, uopo è che sappiano il nome appropriato degli utensili di cucina, degli attrazzi di campagna, dei varii arnesi d' una bardatura di un cavallo, dei pezzi lavorati, di che si forma un cocchio scomposto o rotto, che nel verbale, o nell' inventario sopradetti dovessero menzionarsi. Tutte queste cose coll' aiuto di un Dizionario di leggeri s' imparano, e massime da noi Piemontesi con un Dizionario del nostro dialetto. Ed ecco l' opera, che annunziamo, la quale esce in Carmagnola per fascicoli e per associazione dai torchii di Pietro Barbiè col titolo appunto di *DIZIONARIO PIEMONTESE italiano, latino e francese, compilato dal Sacerdote Casimiro Zalli di Chieri*. E questa una seconda edizione riordinata ed arricchita di vocaboli. Noi avremmo desiderato, che l' editore in questa edizione si fosse giovato, ed il potrebbe tuttavia nel corso della stampa, delle nuove dizioni del P. Isler, del Balbis, del Calvi, del Pansoya, e dell' Anonimo autore dell' opuscolo testè uscito dalla tipografia di Andrea Alliana intitolato: *Saggio di poesie piemontesi in genere affatto nuovo* *, il quale contiene, fra le altre cose, la versione felicissima d' un canto dell' inferno di Dante, num. 25 Sonetti di Classici, e l' Oreste di Vittorio Alfieri. Facendo ricco il nuovo Dizionario dei tesoretti del nostro dialetto sparsi nelle opere dei sullodati Autori, il sig. Barbiè verrebbe a far cosa grata agli associati, ed a conseguire l' universale approvazione dei dotti. Checchè ne sia, quest' ardua intrapresa del benemerito tipografo merita lode, e noi la raccomandiamo caldamente ai nostri benignissimi leggitori.

* Si vende alla stessa Stamperia Alliana, e dai principali librai della capitale al prezzo di L. 2.

N.^o 8

TORINO

20 febbrajo 1830

DIARIO FORENSE UNIVERSALE

DI UN AVVOCATO PIEMONTESE

PUBBLICATO

CON AUTORIZZAZIONE DEL GOVERNO.

*Di questo Giornale se ne pubblica un foglio almeno in ogni settimana,
e si daranno pure all' uopo parziali supplimenti.*

SENTENZE E MASSIME.

**Sentenza — Appellabilità per ragion di somma
— Crediti tra di loro separati.**

Due crediti minori ciascuno di L. 1200 rendono la causa appellabile, se trovansi proposti unitamente contro lo stesso debitore, e se riuniti insieme eccedono quella somma.

Avendo il Governo Francese occupati ad uso delle fortificazioni d' Alessandria alcuni beni di privata proprietà, assegnò ai loro padroni in compenso una casa già appartenente al Convento delle Grazie in Voghera.

Dalla maggior parte degli interessati venne per la vendita della suddetta casa incaricato il sig. Vincenzo Aliprandi, che la effettuò, e ne ritirò il prezzo in L. 13401, come risultava da instrumento 18 marzo 1808 rogato Grugni, a qual prezzo certi fratelli Ravazzi concorressero per L. 1002 90, e la vedova Botazzi per L. 1455.

Con ricorso del 14 dicembre 1824 al Tribunale di Prefettura d' Alessandria narrarono essi Ravazzi e vedova Botazzi non avere conseguito pel suddetto loro credito che L. 300, quantunque nell' instrumento 29 novembre

Vol. XV.

1808 avesse l'Aliprandi fatto comparire d'avere sborsato L. 414, ed anche fatto ivi apporre molte espressioni, onde comparisse una quitanza finale; e fossero perciò ancora in credito di L. 702 90.

Del pari la vedova Botazzi disse non aver ricevuto coll' instrumento 20 giugno 1808 che la somma di L. 693 88, cosicchè rimanesse creditrice di L. 761 12, delle quali somme chiesero il pagamento cogl' interessi al 6 per 100.

Malgrado le opposizioni dell' Aliprandi il Tribunale di Prefettura d'Alessandria con sentenza 2 maggio 1826 dichiarò non ostaré alla domanda degli Attori gl' instrumenti 20 giugno, e 29 novembre 1808, e tenuto detto Vincenzo Aliprandi a presentare agli Attori un dettagliato conto del riparto del prezzo dei beni da esso venduti.

Da tale sentenza come gravatoria appellosi l' Aliprandi al Reale Senato.

Opposero li fratelli Ravazzi e vedova Botazzi, non essere appellabile per ragion di somma, non giungendo li crediti rispettivamente proposti a L. 1200.

Assegnatasi la causa a sentenza, previe conclusioni dell' Ufficio del sig. A. G. sul punto dell' appellabilità, o non della sentenza suddetta, emanarono le medesime sotto il 3 febbraio 1827 sottoscritte Dogliotti, del tenore seguente:

Sotto due differenti aspetti si può considerare appellabile la causa, di cui si agisce: la si può considerare appellabile dal canto dell' appellante Vincenzo Aliprandi, perchè esso venne messo a rischio di dover pagare a ciascuno degli appellati fratelli Ravazzi e vedova Botazzi le da loro richieste somme, cioè quella di L. 702 90 dei fratelli Ravazzi, e quella di L. 761 12 della vedova Botazzi, non ostante gl' instrumenti di quitanza dagli stessi Appellati consentiti, ed in atti prodotti (L. 10 ff., § 1 *de appellat. et relat.*).

Si può medesimamente considerare appellabile la causa ove si voglia por mente alla sola azione intentata da ciascuno degli stessi Appellati, e non già fra loro cumulativamente, ma bensì separatamente, e secondo che la natura dell'azione di per se stessa dividua lo esigea.

E per vero, senza arrestarsi al primo motivo di appellabilità, che sembra abbastanza evidente per se, e soffermandosi soltanto sul secondo motivo, si osserva in ordine al medesimo, che li fratelli Ravazzi pretesero essere creditori in primo giudicio di L. 702 90 cogl'interessi del sei per cento annui, che formano l'annua rendita di L. 42 17, la quale in 17 anni, quanti appunto ne sono trascorsi dall'ultimo pagamento alla sentenza, non facendo caso di pochi mesi, ascendono alla somma di L. 716 95. E se da questi interessi si volesse dedurre quella quantità dei medesimi, che supera il capitale, per la nota regola desunta dal diritto comune e patrio, che gl'interessi non possono eccedere la somma capitale (Decis. 5 giugno 1732 ref. D. Cais-sotti causa De Plehanis et aliis; dec. 17 agosto 1650 ref. Piscina causa Fauzoni, et Civitatis Monteregalens.; leg. 10 et 29, cod. *de usuris*), ciò nulladimeno l'intero credito dei fratelli Ravazzi ascenderebbe alla somma di L. 1405.

Parimenti la Botazzi in primo giudicio si disse creditrice di L. 761 12, il di cui annuo frutto sarebbe di L. 45 66 12, quale calcolato per 17 anni formerebbe la somma di L. 776 34, e così in totale, detratto il soprappiù del capitale, l'ammontare di L. 1522 24.

Dal che tutto risulta evidentemente, che la somma, su di cui dee aggirarsi la sentenza in ordine a ciascuno degli Appellati, eccede di molto le L. 1200, e ciò ancorchè si volesse aver riguardo agli interessi di ciascun capitale al solo cinque per cento, e non al sei, come sarebbesi dagli Attori chiesto; imperciocchè in tal caso la domanda in capitale, ed interessi delli fratelli Ravazzi ascenderebbe a L. 1297, e quella della vedova Botazzi a L. 1407.

Epperiò l'Ufficio non esita a conchiudere, potersi dal Reale Senato, reietta l'eccezione d'inappellabilità di cui in atti, pronunciare nel merito come di ragione e giustizia.

Ed in tale conformità appunto riguardo all'appellabilità della causa ebbe il Supremo Magistrato a pronunciare il 5 dicembre 1829 ref. D. Roberi.

Dazii — Regolamento relativo — Sua interpretazione ed applicazione.

Prima di pronunziare intorno alle questioni mosse circa l'interpretazione e l'applicazione del regolamento sui dazii, sulle quali si fa istanza provvedersi per mezzo di ricorso, si suole comunicare lo stesso ricorso alle Amministrazioni civiche o comunali interessate, come altresì all'appaltatore di essi dazii, perchè facciano valere le loro ragioni, ove lo credano opportuno.

Venne sporto ricorso alla R. Camera de' Conti da varii negozianti di Cuneo, fra i quali Francesco Massiglia, commissionario e spedizioniere, Gio. Battista Borello, Giuseppe Sosso, fratelli Ghinotto, droghieri, Datto e Gambone cerai, Gio. Battista Garosso, negoziante da olio, Ignazio Inaudi, Francesco Serra, Giuseppe Demilano, Andrea Borgarino, Lorenzo Pansa, ed altri, perchè fra le altre cose fosse dichiarato che il termine di due giorni concesso pel transito mediato dall'art. 32 per le merci condotte in dogana non decorre che dal giorno della loro estrazione dalla dogana stessa;

Fu il suddetto ricorso comunicato all'Ufficio del sig. Procuratore Generale di S. M., da cui emanarono il 12 di febbraio 1836 le seguenti conclusioni sottoscritte *Gallina*:

» Visto il ricorso ecc. Trattandosi di questioni concernenti l'interpretazione e l'applicazione del regolamento daziario vigente nella Città di Cuneo;

» L'Ufficio è in senso, che giusta il solito praticato si mandi da questo Supremo Magistrato notificare a diligenza dei ricorrenti il presente ricorso, tanto alla Civica Amministrazione, quanto all'appaltatore dei dazii comunali, acciò ove abbiano cause in contrario quelle adducano con semplice ricorso fra il termine di giorni quindici ».

Le surriferite conclusioni furono approvate con decreto dell'Eccell.^{ma} R. Camera del giorno medesimo ref. D. Nasi.

MATERIE CRIMINALI.

Regio Fisco Militare — Furto di lingerie —

Ascendimento di un muro a tal fine — Ricettazione dolosa di effetti derubati.

Nello scorso mercoledì, 17 del corrente febbraio, ebbe luogo la convocazione in questa Capitale del Consiglio di guerra misto, che ebbe a presiedere il signor Conte e Cavaliere di Gran Croce MORRA DI LAVRIANO, Maggiore Generale e Comandante la Divisione di Torino.

Fra le cause spedite dal Consiglio nell'udienza di quel giorno v'ha quella istruita contro i seguenti inquisiti, cioè:

Agostino Barale di Giuseppe, della Turbia (Provincia di Nizza di mare), d'anni 24, soldato nel Battaglione dei Cacciatori di Nizza, ditenuto dal 30 dello scorso ottobre;

Giovanni Dova del fu Antonio, di Montaldo Roero (Provincia d'Alba), d'anni 21, soldato nello stesso Corpo, ditenuto dal 10 di dicembre p. p.;

Antonio Pichetto di Giuseppe, del luogo di Bruino, abitante ultimamente in Susa, d'anni 23, muratore, ditenuto dal 10 detto dicembre, accusati, cioè:

Li Barale e Dova

del furto verso le ore 11 della sera del 24 di ottobre 1829 a pregiudizio del sig. Vittorio Sollier dalla di lui casa d'abitazione in Susa di varie lingerie del valore in tutto approssimativamente di L. 100, con avere per commettere detto furto cavalcato il muro di cinta del giardino, in cui è posta una galleria di detta casa, ed essere ascesi, arrampicandovisi dal di fuori, sulla galleria suddetta, ove stavano li detti effetti *;

* Il soldato Dova nel suo costituito volle insinuare, che a sollecitazione del Barale si fosse recato nel giardino del signor Sollier al solo oggetto di mangiare delle pera, e che di fatto colà giunto sia egli tosto salito sopra una pianta e ne mangiò; ma che il Barale avvicinatosi al fabbricato abbia poi derubato un involto di lingerie, di che lo avesse esso Dova rimproverato. Aggiunse, che due giorni dopo il Barale gli

Il Pichetto

di ricettazione dolosa verso le ore 11 1/2 di detta sera, ed occultazione di sei camicie, d'un paio calzettini di filo, e d'un bonetto di cotone, formanti parte degli effetti come sovra derubati.

Il Consiglio di guerra misto ha profferito contro gl'inquisiti suddetti il 17 febbraio 1830 la seguente sentenza:

» Udita la relazione degli atti ha pronunziato e pronunzia doversi condannare, come condanna li suddetti ritenuti Agostino Barale, Gio. Dova ed Antonio Pichetto nella pena, il Pichetto di mesi sei di carcere da computarsi dal giorno del suo arresto seguito il 10 dicembre p. p., e nelle spese; e li Barale e Dova della galera per anni tre, previo l'atto d'interrogatorio ed ammonizione in ordine a' complici a mente del R. Editto 10 giugno 1814. nell'indennizzazione che di ragione verso il derubato Vittorio Sollier, cui si mandano restituire gli effetti di sua spettanza esistenti presso l'Ufficio procedente, e nelle spese, il tutto solidariamente fra essi ».

ha rimesso due camicie, che dapprima non voleva accettare, ma che poscia sulle istanze reiterate accettò, e quindi ha venduto a persone ignote.

Il Barale poi posto in confronto al Dova, avendogli questi con franchezza sostenuto in faccia quanto a di lui riguardo avea deposto, altamente irritato così ebbe a dirgli:

« Posto che tu vuoi svelarmi io non avrò nè anco più riguardo alcuno per te; tanto io quanto tu siamo colpevoli dell'imputaloci furto: non sono io che ebbi ad eccitarti a commetterlo: sei tu, che mi vi hai determinato: d'accordo quindi amendue ci alzammo dal letto alle 10 della sera, siamo esciti dalla caserma per la porta grande, giunti al giardino, vi ci siamo introdotti cavalcando il muro, donde poi tu salisti sulla galleria a gettare a basso le lingerie ch'io raccolsi: quindi esciti amendue, tu stesso portando l'involto, che quelle comprendeva, fummo alla casa del muratore Pichetto, ove aperto quell'involto tu hai preso due camicie da uomo, ed io una, e lasciammo il rimanente in deposito presso esso Pichetto, il quale però non era a parte del furto di che si tratta ».

MATERIE DIVERSE.

Bandi campestri — Controversia sulla loro esistenza legale — Senato — Competenza — Regio Viglietto 17 febbraio 1826 — Comunità — Comunione di pascolo — Diritto, e possesso di pascolare, brungherare e buscagliare — Usurpazione di beni comunali — Intendenti — Contravvenzioni ai bandi — Prova privilegiata per stabilirle — Prova contraria.

Nel vol. 13 del *Diario*, pag. 451, abbiamo rapportate ben molte massime, e principii relativamente non tanto alla competenza sui Bandi Campestri, ma ben anche sul modo di procedere nelle cause da essi dipendenti, e sulle disposizioni in esse inserite. A conferma, ed a maggior dilucidazione anche di alcuni principii di giurisdizione quelli concernenti ivi riferiti, osserveremo colla scorta dell' Ufficio dell' Avvocato Generale,

» Che non solo trattandosi d' intelligenza, ma ben anche quando trattasi della sussistenza legale, o dell' osservanza dei Bandi, le cause non possono a meno di essere di cognizione esclusiva del Senato, il quale in questa parte è rivestito di autorità separata dall' autorità giudiziaria, essendosi riservata l' approvazione, e sanzione dei medesimi;

» Che non è d'uopo di riandare i motivi di tale esclusiva cognizione, malgrado il disposto del Regio Editto 22 settembre 1822, poichè posti tutti nell' ordine pubblico, che vi è interessato, e nell' uniformità, che è necessaria in tali leggi municipali, mentre ogni difficoltà in proposito era tolta di mezzo dal Regio Viglietto 12 febbraio 1826 *.

» E così ebbe ad opinare il prelodato Ufficio in sue conclusioni 21 dicembre 1826, sottoscritte Sclopis, nella

* Vedi il *Diario* vol. 7, pag. 122.

causa Berta contro Boirai, confermate con senatoria sentenza 13 settembre 1827 ref. D. Quaranta.

» Le cause quindi, che riflettono l'ordine pubblico, l'economia rurale, li vantaggi agricoli delle Comunità, fra le quali si comprendono quelle dei Bandi campestri, e dello scioglimento *1, e del mantenimento della comunione dei pascoli, sono quelle che fu mente Sovrana di riserbare alla cognizione del Senato, col precitato Regio Viglietto, non già le cause che avendo origine da particolari convenzioni delle Comunità vestono un' indole ordinaria di diritti privati e particolari, e non possono perciò essere comprese nel novero di quelle, che riflettono l'ordine, e la sorveglianza pubblica, e tali sono quelle che concernono il diritto, e possesso di pascolo, che una Comunità pretende competerle nel territorio di un'altra Comunità, quali non avendo il carattere di quelle controversie, che trovansi riservate al Supremo Magistrato, sono perciò di cognizione dei Tribunali ordinarii *2.

Tale si è la dottrina spiegata dall'Ufficio del sig. Avv. Generale in conclusioni 30 settembre 1828 sottoscritte Mazza-Saluzzo, in cui fu d'avviso doversi dichiarare nulla la sentenza del Tribunale di Prefettura di Pal-

*1 *Sullo scioglimento della comunione dei pascoli vedi la questione riferita a pag. 257 del vol. 14 del presente giornale.*

*2 *In proposito di diritti interessanti le Comunità e del Foro in cui sono quelli esperibili, osserveremo che con sentenza senatoria 31 marzo 1826 ref. D. Cotebrini, emanata nella causa della Comunità di ... contro varii particolari di detto luogo, si confermò la massima, che si legge in conclusioni dell'Ufficio del sig. Avv. Generale 1.º settembre 1776, causa Gobbi contro la Comunità di Crova, cioè: « Che allorquando si escludono li termini di usurpazione, e d'inoltamento, e riducesi lo stato della questione a quello di possesso e di proprietà, viene la causa a rendersi di cognizione ordinaria ». Vedi la risoluzione di quesiti sulla competenza approvata da S. M. sotto il dì 8 febbrajo 1825, sezione 3, num. 67 e 71.*

lanza del 7 giugno 1826 che aveva dichiarato non essere di sua competenza la causa nanti di esso Tribunale introdotta tra la Comunità di Arizzano, e quella di Carciago, mandamento di Intra, in ordine al diritto, e possesso di pascolare, stramare, brugherare, e buscagliare, che la Comune di Arizzano pretendeva competerele sul territorio di quella di Carciago.

Ora che con quanto sopra, e con ciò che si legge in proposito in più luoghi di questo giornale citati nell' art.^o rapportato a pag. 451 del vol. 13, pare si sia svolta per la massima sua parte, e rischiarata la giurisprudenza sulla competenza relativa alle questioni che insorgono sui bandi campestri, noi chiuderemo quest' articolo con la risoluzione di un quesito, che ci venne proposto da un nostro Associato sul modo di procedere in alcuni luoghi nelle cause di contravvenzione ai detti bandi, e noi tanto più di buon grado spieghiamo l' avviso nostro sul propositoci quesito, in quanto che li riflessi che addurremo possono ravvisarsi qual appendice a quelli riferiti nel citato articolo, di cui a pag. 451 del vol. 13 di questo giornale, ove furono discusse parecchie questioni, che possono insorgere nell' esecuzione, ed osservanza dei detti Bandi.

Alcuni di questi stabiliscono, che ove la contravvenzione importi una penale non eccedente le L. 10 basti il *detto o deposizione giurata* de' campari, e dei padroni dei fondi danneggiati, loro figliuoli, agenti, e massari, e meglio come viene spiegato dalle particolari disposizioni di detti Bandi (Ved. la Pratica leg. tom. 10, tit. 46, § 28, pag. 600, ediz.^o 1.^a).

In dipendenza di tali disposizioni in alcuni luoghi, ove sono esse vigenti, si è introdotto il principio, che nelle divise contravvenzioni ai Bandi non eccedenti le L. 10 non sia ammissibile alcuna prova contraria al *detto giurato* del camparo, o dell' accusante stesso, oppure di qualche altro testimonio, benchè interessato, domestico, o familiare, quasi che dalla deposizione giurata di questi ne derivasse una prova, o quanto meno una presunzione *iuris et de iure* non passibile di prova contraria; veniamo perciò in ora interrogati se un tale principio sia legale?

Su del che rispondiamo che tale giurisprudenza ci pare per ogni riguardo contraria ai principii di equità e giustizia, ed all'ordine stesso, ed eguaglianza, che deggiono regnare nei giudicii.

Se la tenuità della penale minore di lire 10 e la difficoltà talvolta di poter altrimenti provare le varie contravvenzioni ai Bandi ha potuto indurre a stabilire un particolare genere di prova per le contravvenzioni importanti tale penale, essa è pur sempre una prova, e prova non scritta, ma testimoniale, e quindi sempre suscettibile di contro-prova.

Li verbali, che vengono formati per stabilire una data contravvenzione alle leggi di polizia, daziarie e simili, tuttochè asseverati con giuramento da due e più persone, e compilati a norma delle leggi particolari che li riguardano, formano bensì una prova per così dire privilegiata per il Fisco, ma sono tuttavia suscettibili ed impugnabili con prova contraria, e così dicasi d'ogni altra equipollente fiscale prova; giacchè debb'essere sempre mai lecito al preteso contravventore di potersi difendere, siccome a chiunque siasi venga imputato un reato qualunque.

Se non si può negare la difesa al preteso contravventore, non può al medesimo contestarsi il beneficio della prova contraria, senza la quale il diritto di difesa addivene inutile ed illusorio.

Il lasciar dunque luogo alla prova contraria in favor dell'accusato nelle contravvenzioni ai Bandi Campestri importanti una penale minore delle lire 10 è conforme alla giustizia, all'equità, allo spirito dei Bandi stessi ed alle regole d'interpretazione, nè debbe intendersi sia mai stata intenzione di coloro che concorsero alla formazione di quelli, meno del Real Senato che ebbe ad interinarli, di voler escludere la legittima difesa all'inquisito ed accusato di simili contravvenzioni.

S'aggiunga che il diritto di difesa in un accusato essendo inerente ai principii di giustizia, di equità, e d'ordine pubblico, debbe sempre suppersi per competente, e per tacitamente sottinteso, e mai si debbe credere vietato, salvo nei casi testualmente ed espressamente dalla legge contemplati.

È pure conforme all'ordine dei giudizi il lasciare in simili casi luogo alla prova contraria, giacchè diversamente sarebbe violata quell'uguaglianza, che debbe regnare tra le parti, e così tra l'attore, ed il convenuto siccome tra l'accusante, e l'accusato, e ne deriverebbe lecito al primo di stabilire, e provare l'accusa, e vietato all'accusato di escluderla, e quindi il giudicante dovrebbe necessariamente pronunciare *inaudita* una delle parti.

S'aggiunga a tutto questo, che adottato un sì ingiusto principio di negare la difesa all'accusato, ne seguirebbe, che la tranquillità e le sostanze dei cittadini sarebbero il più delle volte vittima della calunnia, e dello spergiuro che impuniti somministrerebbero altrettanti mezzi pei malevoli di vendetta, e di molestia contro ai buoni, e potrebbe così ciò dar causa a molte vessazioni, ed alla più evidente immoralità.

Con quali riflessi confidiamo di aver soddisfatto chi ci ha interrogati, non che li nostri associati nel presentiar loro sempre nuove questioni sopra punti di giurisprudenza di pressochè quotidiana applicazione.

NOTIZIE MISCELLANEE.

Londra, 7 febbraio 1830. Gli scritti di Enrichetta Wilson furono in questa città una sorgente feconda di processi d'ogni maniera in punto di diffamazione. Il signor Fisher da Enrichetta dipinto con colori alquanto vivi, e con tinte forti troppo e men vere, portò querela avanti i tribunali, e nello scorso anno la Corte detta *comonpleas* condannò il sig. Stockdale editore delle opere di Enrichetta Wilson al pagamento di 700 lire sterline (18m. fr.), a titolo di danni. L'affare pareva terminato, ma ora un giornaleto ebdomadario nel ripetere la narrazione a modo suo del processo di Fisher stampa un dialogo in versi tra il sig. Stockdale

ed Enrichetta, in cui si legge, fra le altre cose, come segue :

Sept cent livres sterling! c'est un peu cher, je pense,

Et votre sort n'était pas mérité.

Peut-on regarder comme offense

C'est qui n'est que la vérité?

Il sig. Fisher sdegnato soprammodo di questo procedere fece istanza presso la stessa Corte contro il sig. Clément editore di quel giornale, ed essendo stata la medesima rigettata, ebbe ricorso al Tribunale Superiore, ma neppure da questo fu accolta la dimanda di lui, e venne anzi condannato nelle spese.

Nanci, 10 febbraio 1830. Questo Tribunale ha deciso, che l'ebreo francese non è tenuto di prestare il giuramento *more iudaico*. Così pure ebbe a pronunciare la Corte Reale di Nimes; quella però di Colmar decide tuttavia nell'opposto senso.

Besançon, 12 febbraio 1830. Il 9 di questo mese la Corte di Cassazione in conformità di un giudicato della nostra Corte Reale nella causa Bouligny e Alviset pronunciò, che allorquando una transazione contiene una clausula relativa ad una successione futura, possono i Tribunali nel dichiarare che sonovi due distinte disposizioni, annullare la clausula contraria alla legge, e sostenere la transazione pel soprappiù.

Novara, 16 febbraio 1830. Il R. Tribunale di Prefettura di questa Città compiangere l'amara perdita dell'Assessore Carlo Garino d'anni 56, nativo di Fontanetto, provincia di Vercelli.

Munito di tutti i conforti della Religione, pieno di rassegnazione e di tranquillità, la di lui anima lasciata il 13 del corrente alle 4 pomeridiane la spoglia mortale, si riunì al suo Supremo Facitore.

Magistrato zelantissimo, per dottrina e lumi prestantissimo, integro, probo, zelantissimo, di leale carat-

tere, di suavi modi era da tutti veramente amato ed altamente stimato.

Ottimo marito e padre, lascia l'affettuosa sua moglie e due teneri figliuoli nella massima desolazione. Il cordoglio per siffatta perdita è universale. (*Art. com.*)

Acqui, 14 febbraio 1830. Dopo il giorno 30.^{mo} dalla morte dell'ottimo nostro Prefetto Avv.^o Paolo Porta fu celebrato in questo Duomo un solenne funerale con messa da *requiem* pel riposo dell'anima di quel giusto. Le rare doti di lui vennero ritratte nelle belle iscrizioni latine, che dettò il sig. Assessore Giacomo Racca, le quali si riportano qui appresso:

Alla Porta esteriore del Duomo

PAVLO · PORTA

A · MONTANARIO

TEMPORIBVS · ASPERRIMIS

SOLLERS · PATRONVS · CAVSS · EPOREDIAE

PVELICO · RESTITVTO · ORDINE

AVGVSTISSIMI · REGIS · NVTV

PRO · FISCO · ADVOC · VARALLI · VERCELLIS

DEIN · OSSVLAE · ET · AQVARVM · STATIEL

PRAEFECTVS · PROVINCIAE

MVNIIS · RITE · OBEVNDIS

INTEGRITATE · VITAE · MORVM · SANCTIMONIA

ACCESSV · FACILI · ELOQVI · SVAVITATE

NON · SECVNDVS · ALTERI

AE · OBITV · EIVS · DIE · TRICESIMO

MAGISTRATVS

CVRIA · CIVITATIS

IN · DIVI · GVIDI

L · L · Q

PARENTABAT

III · EIDVS · FEBR · MDCCCXXX

VIXIT · AN · LV

Al Sarcosago

I

CANDORE . ANIMI

OBSERVANTIA . AEQVI

CHARITATE

FIDE . RELIGIONE

ACCEPTVS . CLARVS

II

MAGISTRATVS . CONCORDIAM

FOVIT

DECVS . NOMEN

AVXIT

III

DIRO . FRAGTVS . HYDROPE

PATIENS . VSQVE

HOLOCAYSTVM . SVI

FECIT . DEO

IV

VIRTVTVM . LAVDIBVS

AETERNAM . NACTVM . BEATITATEM

CREDENDVM . PIE

Torino, 20 febbraio 1830. Con R. Patenti date in Nizza di mare il 5 del corrente S. M. ha degnato di fare le seguenti nomine nell'ordine giudiziario, cioè ha nominato a Sostituiti effettivi dell'Avvocato de' Poveri presso il Senato di Piemonte il Conte Severino Pastoris di Casalrosso e l'Avv.^o Giacomo Serafino, ed a Sostituiti soprannumerarii nell'istesso Ufficio l'Avv. G. B. Chiarletti, e l'Avv.^o P. L. Ceppi.

— S. M. ha inoltre nominato l'Avv.^o Carlo Cuttica, già Avvocato Fiscale in Novara, a Prefetto del Tribunale di Acqui, ed il Vice-Prefetto Matteo Agnes a Prefetto di quello di Domodossola; l'Avv.^o Agostino Minile a Vice-Prefetto nel Tribunale di Cuneo, con titolo, grado ed anzianità di Prefetto; il Prefetto Giuseppe Antonio Galimberti ad Avvocato de' Poveri in Alessandria, col titolo e grado di Senatore; il Cav.^{re} Angelo Salvatore Satta ad Assessore nel Tribunale di essa Città; l'Avv.^o Alessandro Ascheri ad Assessore nel Tribunale d'Acqui; l'Avv.^o Giacomo Racca ad Assessore in quello d'Asti; l'Avv.^o Gio. Guglielmo Roggieri ad Avvocato Fiscale in Novara; l'Assessore Bartolomeo Bona ad Avvocato Fiscale in Casale; l'Avvocato Costanzo Bonvicino a Sostituto Avvocato Fiscale in Cuneo; l'Avv.^o Ignazio Avenati a Sostituto Avvocato Fiscale in Bobbio; l'Avv.^o Francesco Ormezzano a Sostituto Avvocato Fiscale nel Tribunale di Prefettura di Valsesia; l'Avv.^o Carlo Stradiotti a Sostituto Avvocato Fiscale in Voghera, e l'Avv.^o Giuseppe Fiorito a Sostituto *id.* in Vigevano.

— Con R. Provvisione del 12 di questo mese S. M. ha confermato negli uffizii di Direttori dello Spedale di S. Spirito di Casale il Conte Maistre di Castelgrana, e l'Avv.^o Francesco Ravizza pel triennio principiato col 1.^o del corrente.

Annunziamo la seconda Serie dell'ANNOTATORE degli errori di lingua del Professore D. Michele Ponza, che venne fuori da pochi giorni dai torchii della Stamperia Reale *. L'A. in un dialoghetto d'introduzione, in cui però entra di slancio in materia, sembra far protesta di voler tener conto dell'avvertenza per noi datagli nel *Diario* (vol. 14, pag. 48), cioè di non più mordere troppo acerbamente: ma ad ogni modo l'operato suo ci è paruto contrario alla proposta: e ben lo sanno, fra gli altri, l'Avvocato G. I. P. autore del *Divino nella parola* (*Annot.*, pag. 15), ed il Notaio Francesco Medoni di Arona, che scrisse il *viaggio sul Lago Maggiore*, ecc. ecc. (*Annot.* pag. 35). Checchè ne sia noi siamo disposti a perdonare al chiar. Ponza il suo vivissimo punzecchiare in grazia dei molti svavioni madornali per esso castigati e corretti, e dell'ottimo fine, cui mirano le sue dotte scritture. In questa seconda Serie sono pure annotate le più leggiadre e men note frasi tratte dai classici prosatori italiani sì antichi che moderni. E quest'annotazione sarà anche proseguita nelle Serie susseguenti. Noi facciamo plauso a questa nuova fatica dell'A., che non può non tornare a vantaggio grande d'ogni classe di persone, e massime dei Forensi, presso i quali, convien pur dirlo a onta nostra, fu mai sempre negletta la buona lingua.

* Si vende dai principali Librai della Capitale, e delle Provincie del Regno al prezzo di L. 1, 25 cent.

TORINO. STAMPERIA FAVALE.

N.º 9



TORINO

27 febbraio 1830

DIARIO FORENSE UNIVERSALE

DI UN AVVOCATO PIEMONTESE

PUBBLICATO

CON AUTORIZZAZIONE DEL GOVERNO.

*Di questo Giornale se ne pubblica un foglio almeno in ogni settimana,
e si daranno pure all' uopo parziali supplimenti.*

SENTENZE E MASSIME.

Pia istituzione — Se cappellania o beneficio
— Qualità del patronato attivo — Chiamati al
medesimo — Dispensa dalla metà delle voci.

Nella causa Gasparino e Liveragno ed altri emanò
sentenza dell' Eccell.^{mo} R. Senato di Piemonte sotto il
13 di febbraio 1830 ref. D. Costa, con cui si sono
sancite le massime seguenti:

» Il patronato attivo lasciato a persone di differente
famiglia colla condizione, che dopo i detti primi chia-
mati abbia a passare ai loro eredi e successori in qualun-
que modo sino all' infinito, si considera come *patronato*
ereditario, e non laicale, familiare o gentilizio.

» Allorchè il patronato attivo di un beneficio spetta
a due linee diverse, ma l'atto di nomina debbe farsi
unitim et non divisim (parole testuali della relativa
testamentaria disposizione del 1.º di febbraio 1667 ro-
gato Ruga), la vocazione al suddetto beneficio vuole
effettuarsi non in modo separato, ma collettivo, e così
a pluralità di voci.

» In tale caso a nulla giova la dispensa, che una
delle linee possa aver ottenuta da chi s' aspetta della

Vol. XV.

metà delle voci riguardo al particolare suo nominato, per essere soltanto tale dispensa valevole quando non avvii diritto acquistato, ed il patronato è veramente lineale.

» Quando l' erezione di una cappellania e l' istituzione dei nominandi alla medesima debbe farsi canonicamente, non già cappellania, ma vero *beneficio ecclesiastico* si è la pia fondazione, sebbene il patronato attivo di essa, a mente dell'n fondatrice, abbia ad essere laicale in perpetuo ».

La precitata sentenza senatoria che riporteremo in un prossimo numero del *Diario*, è conforme al voto dell' Ufficio del signor Avvocato Generale di S. M., espresso nelle elaboratissime sue conclusioni, che faremo anche conoscere ai nostri cortesi lettori.

Testatore — Legato — *Goldita od uso* —
 Interpretazione — Associazione all' *uso* —
 Art. 631, 632, 633, 634 del codice civile
 francese.

Venendo a taluno legata la goldita od uso di un determinato appartamento o d' una casa; il legatario è in facoltà di associarsi a detta goldita od uso persone estranee alla sua famiglia.

Decedette nel 1812 il sig. Marchese Gioachino Adalberto Pallavicini previo suo ultimo testamento del 15 gennaio 1806, con cui, fra le altre disposizioni, legò al sig. Gioachino Venere allora suo Segretario un' annua pensione, e di più la *goldita od uso* dell' appartamento, che in allora teneva in affitto la vedova di Giuseppe Turco già suo Segretario, con quei mobili, che, disse, sapere e ricordarsi, che dovevano essere descritti, e questo senza pagamento di fitto sua vita natural durante, e pel caso di vendita dei membri componenti detto appartamento, obbligo il mio erede universale di pagare al legatario suddetto l' annua somma corrispondente al fitto di detto appartamento, e mobili, a semestri maturati.

La casa, in cui vi esiste l'appartamento, di cui nel suddetto legato, passò in forza d'istromento di divisione del 10 dicembre 1822 alla signora Contessa Luigia Bertone di Sambuy nata Pallavicini, la quale ebbe il 18 aprile 1828 ricorso al R.^o Tribunale di Prefettura di Torino, narrando, che il suddetto Segretario Venere pretendesse di far occupare l'appartamento, il cui uso eragli stato come sopra legato, od a titolo di sublocazione, od altrimenti da persone estranee alla di lui famiglia.

E siccome dietro il disposto delle leggi, e di quelle massime vigenti all'epoca del detto testamento, e della morte del testatore, si dovesse avere per certo, che il diritto d'uso, nel che disse consistere il legato, di cui si trattava, dovevasi avere per ristretto alla persona dell'usuario, e sua famiglia; così insò, e chiese dichiararsi non avere spettato, nè spettare al detto Venere, in forza del suddetto legato, altro diritto, che quello di godere sua vita natural durante egli stesso personalmente colla sola propria di lui famiglia il summentovato appartamento.

Il legatario Giuseppe Venere non contestò sostanzialmente di avere concesso l'uso del detto appartamento ad estranee persone, ma sostenne di non avere però mai cessato di servirsi per uso suo proprio della cosa legata; quindi accettando negli utili il prodotto testamento del sig. Marchese Pallavicini oppose alla signora Attrice il mancamento di ragione, ed azione non solo, ma eziandio di estremi, con aver conchiuso, reiette tutte le avversarie istanze, venire assolto dalle attrici domande, colle spese.

Assegnatasi la causa a sentenza il suddetto R.^o Tribunale di Prefettura il 10 settembre 1828 considerando, che li termini costitutivi del legato, di cui è caso, sono confusi, e non isolati, cioè l'uso, e la godita dell'appartamento designato nel suddetto testamento;

Che tali termini formano un'alternativa, ma ampliativa del primo, e secondo vocabolo, mercè cui il testatore volle, che il legatario Venere avesse il diritto non solo di usare, ma o di usare o di godere senza che l'uno possa togliere all'altro;

Che il vocabolo *goldita*, ossia godere, cioè *frui* traducendolo, porta un qualche maggior diritto di *uti*, e siccome questo solamente è ristretto a poter fornire un mero diritto personale al legatario, quello dee per necessaria estensione dare a questo, se non una ragione di usufrutto, almeno altro che lo abiliti ad una qualche più ampia disposizione per trarne emolumento, giacchè *frui est fructus percipere*;

Che tanto più si dee fare tale induzione, cioè che la volontà del sig. Marchese Pallavicini testatore fosse, che il Venere avesse da tale legato *emolumentum*, e di liberalizzare con esso, e dall' avere imposto l' obbligo all'erede di surrogare l' importare del fitto di detto appartamento nel caso della vendita della casa, e dell' altro legato fattogli di una vitalizia pensione;

Che una tale ampliamente vuol pure essere concessa per non supporre una duplicazione di vocaboli inutile, che mai dee presumersi in disposizione di tal sorta;

Che in ogni caso quand' anche si volesse solo considerare per un legato d' abitazione, questo non solamente autorizza il legatario ad abitare, ed a permettere che altri con esso abiti nella casa cadente in legato, ma altresì ad avere un pigionante, massime se la medesima fosse oltre il bisogno del legatario, giusta il principio, che *legatarius non solum potest degere in habitatione legata, sed etiam aliis locare*;

Che inoltre il Venere contestò di avere cessato di godere dell' appartamento legato, senza che la signora attrice siasi accinta o riservata di dimostrare il contrario, e che perciò solo sarebbe il caso, che egli userebbe personalmente con estranei della cosa legata, ma non di un' indistinta locazione, circostanza questa vieppiù migliorante la condizione del Venere.

Perciò reiette le istanze, ed eccezioni dell' Attrice assolvette il sig. Venere dall' osservanza del giudicio; spese compensate.

Da detta sentenza appellò l' Attrice per nullità, e gravame, sia perchè il Tribunale fosse partito da erronea intelligenza del legato, sia perchè fatto avesse un' erronea applicazione della legge.

Avesse dislatti il prefato Tribunale nelle sue considerazioni supposto, che il testatore si fosse espresso colle parole *uso*, o *goldita*, quando detti vocaboli esistono letteralmente affatto al rovescio; e così il significato di *goldita* fosse positivamente, ed indubitabilmente indicato, e coartato dalla successiva espressione di *uso* dal testatore adoperata.

Ripugnasse poi troppo apertamente al tempo del condito testamento, e della morte del testatore l'applicazione dal detto Tribunale fattasi delle Romane leggi per determinare il vero significato dell'*uso*; perchè si fosse dovuto unicamente rapportarsi al Codice civile francese, secondo cui ogni partecipazione nell'*uso* venisse ad estranei, ed a qualunque titolo irremissibilmente interdetta (Art. 632 e 634 del Cod. civ. franc.).

Perciò chiese ripararsi la suddetta sentenza, ed in sua riparazione dichiararsi non spettare al sig. Venere in dipendenza del legato in discorso altro diritto fuorchè quello di servirsi del detto appartamento restrittivamente a lui stesso, ed alla propria famiglia, esclusa qualsivosse persona estranea.

Dal sig. Venere si osservò, che il risultato degli atti, e produzioni in primo giudizio fatte, combinato coi motivi, che precedettero l'appellata sentenza, colle regole di ragione, e col fatto stesso, appalesasse abbastanza la giustizia della sentenza medesima; quale chiese confermarsi coi danni, e spese.

Per parte della signora Attrice facevasi inoltre osservare, essere la parola *goldita* generica, ed il di lei preciso carattere dipendere dalla qualificazione, o spiegazione dallo stesso testatore attribuitagli, la quale si avesse dalla successiva locuzione *od uso* (Art. 628 del Cod. civ. franc.).

Il detto legato doversi restringere al semplice uso, indicarlo pure l'obbligazione all'erede dal testatore imposta di pagare, in caso di vendita del detto appartamento, al sig. Venere una somma corrispondente all'annuo fitto; e ciò perchè si procacciasse altra eguale abitazione, ma non perchè la rilasciasse ad altri.

Sostenevasi, che la tolleranza del § 5, lib. 2 instit. portata, giusta cui l'usuario = *in aedus locatas non*

solum degere, sed etiam aliis locare poterat = ritrovavasi testualmente, e radicalmente tolta dagli articoli 631 e 634 del Cod. civ. franc.; col primo de' quali si stabiliva = *L'usager ne peut ni céder, ni louer son droit à un autre* = e l'unica tolleranza apportata a simile disposizione fosse quella, di cui all'art. 632, cioè riguardo a tutta la famiglia dell'usuuario presente e futura, quantunque egli non fosse stato all'epoca dell'apertura del diritto ammogliato.

Ma il R. Senato con sua sentenza del 16 marzo 1829 ref. D. Leardi confermò la sentenza del Tribunale di Prefettura, del cui appello si trattava.

Comunità — Macellaio — Obbligo di deputarlo
— Dispensa da tale obbligo.

I signori Sindaco e Consiglieri della Comunità di Monticelli (Provincia d'Alba), ebbero ricorso al Supremo Magistrato della R. Camera de' Conti, perchè essa Comunità fosse dispensata dall'obbligo di deputare un macellaio pei motivi nella relativa supplica espressi.

Comunicatasi tale supplica all'Ufficio del signor Procuratore Generale di S. M. per le sue conclusioni, emanarono queste sotto il 16 di febbrajo 1830, e dalle medesime che riferiremo qui appresso, appare chiaramente il tenore dell'involtrata domanda, e le ragioni che militano pel suo accoglimento, eccole:

» Visto il presente ricorso ecc. Il Regolamento daziario di Monticelli annesso al Manifesto Camerale in data del 4 dicembre 1824 concede a quel Comune un dazio di consumo per abbuonamento da riscuotersi sugli osti, macellai, ed altri venditori al minuto delle merci tariffate, fra li quali hannovi li manzi, torelli e vacche, al prezzo di lire due per caduno; stando a questa disposizione la Comunità avea abbonato il macellaio Giuseppe Barbero per sole L. 60, prezzo, che calcolando sullo smercio di un sol vitello la settimana non costituiva però che la metà dei diritti annotati nella tariffa; ma il medesimo non volendo acconsentire a continuare nell'esercizio, a meno che gli fosse accordato il cospicuo ribasso di L. 30, preferì la Comunità

di esporre detto macello agli incanti, i quali si resero infruttuosi per difetto di oblatori.

» Quindi supplicando essa questo Supremo Magistrato, onde riportare la dispensa al § 5 de' capitoli annessi al R. Editto del 30 di settembre 1815, l' Ufficio osserva, che sebbene inseguendo il testo della R. legge e del regolamento dei Pubblici, maggiormente regolare fosse stato il far procedere a tre successivi esperimenti d' incanti, non di meno la somma assai tenue, per cui la Comunità diffidò chi avrebbe abbonati li diritti di macello, persuade di leggieri che sarebbero andati deserti anche gli altri esperimenti.

» Pertanto l' Ufficio in vista delle esposte circostanze, è in senso potersi la Comunità ricorrente dispensare pel corrente anno 1830 dall' obbligo di deputare un macellaio a norma della citata legge, mandando però alla medesima di notificare nel termine di giorni 10 l' ottenuta dispensa all' Accensatore del Luogo, per quell' effetto, che di ragione, a pena in difetto di restar tenuta verso di esso pel danno, che il ritardo a ciò eseguire possa cagionargli ».

Le conclusioni surriferite si sono mandate eseguire con decreto di voto dell' Eccell.^{ma} R. Camera ref. D. Ravicchio in data 19 di febbraio 1830.

Diritto di Pesca — Titoli comprovanti esso diritto — Concessione della grida relativa.

Allorquando i titoli prodotti vengono a giustificare la spettanza della ragione della pesca e chi ne la reclama, il Supremo Magistrato della R. Camera dei Conti a cautela di tale ragione concede l' opportuna grida, e nella relativa declaratoria vengono poi dichiarate le parole testuali, con cui debbe essere espressa la stessa grida.

Sul ricorso del sig. Marchese Luigi Estense Tassoni della città di Ferrara, emanarono le seguenti conclusioni dell' Ufficio del sig. Procuratore Generale di S. M. del 13 di febbraio 1830: « Veduto il sovrascritto ricorso colle carte ivi enunciate, e specialmente il decreto di questo Magistrato del 19 settembre ultimo, col

quale si dichiarò, fra le altre cose, spettare al sig. Ricorrente la ragione della pesca nelle acque discorrenti nel territorio di Palazzuolo a mente delle investiture riportate da' suoi maggiori;

» Veduto il bando di caccia, e pesca stato formato dal fu Marchese Giuseppe Estense Tassoni padre del signor Ricorrente, e mandato osservarsi con rescritto Senatorio del 23 di agosto 1782, con cui si proibiva a chiunque di pescare nel luogo, e territorio di Palazzuolo, sia nelli torrenti, che in qualunque bealera, roggia, fossi ed acque ivi decorrenti a riserva però dei rivi, e bealere provenienti da fonti esistenti nei beni dei particolari, sotto le pene ivi espresse;

» L'Ufficio a fronte di tali titoli comprovanti la spettanza della ragione della pesca al sig. Ricorrente, non dissente, che dal Magistrato se gli conceda a cautela di tale diritto l'opportuna grida ».

È qui da avvertire, che nelle stesse conclusioni, le quali furono approvate con declaratoria Camerale del 20 di febbraio 1830 ref. D. Comite Ioannini, si è proposto il tenore della grida medesima da pubblicarsi nei modi, e luoghi soliti nel territorio di Palazzuolo, ed esattamente osservarsi da chiunque.

MATERIE CRIMINALI.

Ferita con un colpo di sciabola — Soldato feritore — Caporale ferito in luogo di un tamburino, con cui v'era alterco — Insubordinazione — Consiglio di guerra regimentale — Suo provvedimento.

Nell'udienza del Consiglio di guerra misto convocatosi il 17 di febbraio 1830, di cui si è testè fatto cenno nel *Diario* (pag. 125 e seg.), si è anche profferita sentenza contro Gio. Battista Rabagliati di Savona, di anni 28, soldato nella seconda granatieri della Brigata di Piemonte, arrestato il 16 di novembre 1829, ed inquisito

Di ferita grave per esso inferta con un colpo di sciabola di punta, volendo in rizza ferire il tamburino

Francesco Giajola, il caporale Antonio Rivojra nell'angolo interno della coscia sinistra penetrante da una parte all'altra, risanatasi perfettamente nel termine di giorni 20, e ciò circa le ore 5 pomeridiane del 16 dell'ora scorso novembre nella camera della prima squadra della seconda granatieri nel quartiere di essa Brigata in questa Città.

Già tradotto il detenuto Rabagliati avanti il Consiglio di guerra reggimentale siccome inquisito d'insubordinazione verso il caporale Alessio Franco, e d'altra insubordinazione verso il caporale Rivojra per averlo come sovra ferito, il prefato Consiglio di guerra con sentenza del 12 dicembre 1829, mentre quanto all'insubordinazione verso il caporale Franco lo condannò a sei mesi di catena militare in ordine all'imputatagli insubordinazione verso il caporale Rivojra, dichiarò insussistente l'accusa, rimandandolo però avanti il Tribunale competente per esservi giudicato sul delitto d'aver ferito il suddetto caporale volendo ferire il tamburino Giajola.

Occupatosi quindi di questo fatto il prefato Consiglio misto nella summentovata adunanza del 17 del mese corrente, profferì il giorno medesimo sentenza, con cui condannò il detto inquisito Rabagliati, per la ferita anzidetta, a mesi sei di catena militare, nell'indenizzazione verso il caporale Rivojra, e nelle spese.

MATERIE DIVERSE.

Emolumento — Pagamento del medesimo.

— Competenza.

A maggiore dichiarazione di quanto già ci è avvenuto di trattare su questa materia alla pagina 73 del corrente vol. del *Diario*, ed a soluzione di un nuovo quesito statoci proposto, riporteremo ciò che segue:

Sul ricorso di Pietro Brunone Cassina sporto al Tribunale di Prefettura di Torino intervennero conclusioni del sig. Avvocato Fiscale presso lo stesso Regio

Tribunale del tenore, di cui infra, sotto il 27 di gennaio 1830 *1:

» Visto, ecc. L'oggetto dell'attuale controversia non si raggira già al punto di vedere, se per le sentenze ed ordinanza, delle quali si tratta sia o non dovuto il diritto d'emolumento, o sulla fissazione del medesimo; ma soltanto al punto se il ricorrente sia o non tenuto, come possessore dei beni già proprii del fu Avvocato Domenico Cassina di lui padre, a pagare tali diritti.

» Quindi non è applicabile il disposto dal § 11, cap. 6 delle R. Patenti 5 aprile 1816, e non si crede per conseguenza, che la questione, della quale si tratta, sia di privativa cognizione dell'Eccell.^{mo} Magistrato della R. Camera.

» L'Ufficio pertanto conchiude potersi da questo R.^o Tribunale dichiarare essere la presente controversia di sua cognizione, con mandare al signor Direttore dell'Insinuazione e Demanio di dare il suo parere nel merito della fatta opposizione ».

Il R.^o Tribunale pronunciò quindi sotto il 1.^o di febbraio 1830 ref. I. M. Regis il seguente testuale decreto di voto:

» Udita la relazione del ricorso, del susseguito parere del signor Direttore dell'Insinuazione e Demanio *2, non che delle conclusioni dell'Ufficio del signor Avvocato Fiscale del 27 dell'ora scorso mese;

» Ritenuti i motivi, di cui nelle precitate conclusioni, ha mandato e manda in conformità delle medesime al signor Direttore dell'Insinuazione e Demanio di dare il suo parere nel merito dell'opposizione del Ricorrente Pietro Brunone Cassina, e della quale si tratta, per essere quindi sopra conclusioni dello stesso Ufficio del signor Avvocato Fiscale provvisto come di ragione ».

*1 È da ritenersi, che sullo stesso ricorso già fu emesso il parere del sig. Direttore Demaniale, con cui si opinò essere la causa di privativa cognizione della R. Camera.

*2 Cioè il parere menzionato nella nota precedente.

Testamento paterno — Figliuolo — Proibizione
di alienare prima degl' anni 40 — Mutuo
— Constituto possessorio — Decadenza dall'
eredità.

Il figlio istituito erede dal padre col divieto di alienare, ipotecare, o vincolare in qualunque modo i beni caduti nella sua eredità prima di aver compiuti gli anni 40, sotto pena della istituzione nella pura e mera legittima, non incorre nella detta decadenza qualunque prima di tale età prenda a mutuo una somma, coll' obbligo del costituito possessorio di tutti i suoi beni presenti e futuri, e faccia dopo gli anni 40 dazione in paga di tale debito di alcuni o di tutti i beni ereditarii.

In questo senso ebbe a pronunciare il R.^o Tribunale di Prefettura di questa capitale nella causa di Antonio Penighetto contro l' eredità giacente Penighetto, Gio. Obert e Gio. Gino, con sua sentenza ref. L. M. Regis del 10 di settembre 1829 *.

Egli è principio noto in giurisprudenza, che in materia di proibizioni non debbesi far luogo alla pena pei trasgressori sancita, salvo che apparisse in modo chiaro e positivo delle trasgressioni (leg. 11 e 32 ff. *de poenis*; leg. 155 ff. *de reg. iur.*).

Tale massima è pure sancita dalla decis. del Reale Senato di Piemonte del 21 di gennaio 1686 ref. D. Dentis, nella causa della Contessa Filippone contro Amoretti, in cui si disse non doversi far luogo alla pena della privazione, di che si trattava, se non constasse in chiari termini e della penale e del caso dal testatore contemplato.

* La proibizione, di che era questione nella causa summentovata, leggevasi nel testamento del 7 luglio 1784 rog. Appiano di Gio. Antonio Penighetto, nativo di Varzo borgo nell' alto Novarese, Scarpinello morto in Moncalieri il dì 8 febbrajo 1785 con fama di santità. La vita di lui fu scritta da un Dottor di Leggi e Sacerdote, e venne stampata in Torino nel 1791 coi torchi di Giacomo Fea.

Procuratore — Revoca di mandato — Giudizio
d' appellazione — Sentenza interlocutoria.

Il Procuratore, che rappresentò il litigante nel giudizio di prima istanza, è persona legittima, perchè gli si notificchino le lettere d' appellazione da una sentenza interlocutoria; esso non può pretendere ad esser posto fuori di causa, finchè non presentisi un altro a legittimare il giudizio in sua vece.

Poco poi importa, che questo Procuratore mostri l'atto, onde gli venne revocata la procura dopo la sentenza profferita dai primi Giudici.

Così decideva il Senato Genovese con sentenza del 21 di luglio 1828 ref. D. Solari in causa Isnard contro Dubois, appoggiandosi sulla dottrina del Fabro def. 1, lib. 7, tit. 26 del Codice.

Il Tesauro però nella decis. 107 mostra d' inclinare per la contraria opinione.

Vedansi intorno a questa materia *Scaccia, de appellat., quaest. 6, n.º 12; Boer., decis. 285, n.º 10; Thesaur., quaest. 75, n.º 3; Brunem. ad leg. invitus, cod. de procur.*

NOTIZIE MISCELLANEE.

Lipsia, 30 gennaio 1830. Tre negozianti dotati di peregrine cognizioni e di sperienza sono stati chiamati a Dresda per dare il loro parere sopra un progetto di riunione fra le Dogane della Sassonia e della Prussia. Il risultamento potrebbe ricondurre in quel commercio un moto salutare all' industria. Questa chiamata, che molto onora quei negozianti, ha fornito materia di discorso alla Borsa, la quale ne' giorni precedenti non avea per soggetto, che le sinistre voci intorno ai fallimenti recentemente pronunciati dai Tribunali, ed a quelli temuti prossimi di molte altre case commerciali.

Palermo, 10 febbraio 1830. Corre qui per le mani di tutti gli studiosi di giurisprudenza l' opera nuova di *Ignazio S. Filippo*, la quale porta per titolo; *Sposizione dei principii di economia politica*. Chi dice male,

e chi bene di questo libro: non si possono contentar tutti: i palati sono troppo difforni: la censura acerba è ora di moda: tutto si cribra e si scandaglia senza compassione: i poveri Autori hanno ragione di scoraggiarsi; ma si consoli il signor di S. Filippo: il libro suo fu gradito ad un chiar. Professore di Leggi, e ciò equivale ad un elogio migliore d' assai di quello del volgo odierno de' censori.

Magonza, 12 febbraio 1830. Si crede, che la Camera di commercio di Strasburgo nella sua adunanza del 18 dello scorso gennaio abbia terminato l' esame d' un progetto di regolamento sulla navigazione del Reno, ed è verisimile ch' essa abbia luogo.

Tolone, 15 febbraio 1830. Il dì 11 del corrente il nostro Tribunale marittimo ha profferita sentenza nella causa dell' incendio della nave denominata *le Sceptre*. Gli accusati Lascrée e Rieussel sono stati riconosciuti rei d' avere scientemente incendiata la suddetta nave, coll' accendimento di alcuni fuochi proibiti, con cui si è dato luogo all' accidente dell' incendio, di che si tratta; e furono i medesimi colla precipitata sentenza a mente dell' art. 2, tit. 3 del codice marittimo del 12 di ottobre 1791 condannati nella pena di anni tre di galera, nella restituzione verso lo Stato a 225 mila franchi, nell' indennizzazione di fr. 65 mila, e nelle spese.

Metz, 18 febbraio 1830. Si è testè pubblicato un libro, che molto interessa i Curiali e soprattutto i Notai: esso porta per titolo: *Précis de la science Notariale*. Si trova fra le altre cose in quest' Opera, che è scritta da penna da lungo tempo esercitata in questa maniera di scritture, la soluzione di più di quattromila questioni di diritto. Questo lavoro si raccomanda di per sè alla classe distinta e numerosa de' Notai, a' quali è precipuamente consacrata *.

* Noi portiamo opinione, che l' Opera annunziata potrebbe forse anche giovare ai nostri Notai, e massime a quelli della Savoia.

Parigi, 21 febbraio 1830. Negli ultimi periodi dei tripudii carnevaleschi insorgono fra noi nuove controversie tra autori drammatici e direttori di teatri. Il signor Alessandro Dumas evocò avanti il tribunale il sig. Harel direttore del teatro detto dell' *Odéon* *, onde gli fosse vietato di porre in iscena un suo nuovo dramma storico intitolato *CRISTINA*, perchè quel direttore avesse mancato ad alcune delle fatte promesse nello stipulato contratto. Ma il tribunale non ha accolto la dimanda del sig. Dumas, fondandosi sul principio, che il contratto intervenuto tra un autore ed un direttore è obbligatorio per ambe le parti, e non può essere risolto, che col mutuo consenso delle medesime; e condannò inoltre lo stesso Dumas nelle spese.

— Il proprietario, il quale venda alcune così dette *taglie* di un bosco d'alto fusto, e diminuisca per tal modo il pegno ipotecario appartenente ai creditori di lui, decade dal beneficio della mora stipulata. Così ha deciso la nostra Corte Reale con sentenza del 7 del mese corrente nella causa del sig. Laffitte ed altri contro il sig. di Montholon.

Pallanza, 25 febbraio 1830. Francesco Meneveri, residente in Vogogna, fu autorizzato con Camerali Patenti del 4 di giugno 1829 ad esercire l'arte di fabbricatore ed aggiustatore di bilancie grandi e medie,

* *Vocabolo derivato dalla voce latina Odeum, la quale appo gli antichi significava un luogo destinato per recitare la musica da cantar sul teatro. Alcuni Autori ecclesiastici chiamano Odeum il coro di una Chiesa, ma propriamente parlando questa parola debbe avere il significamento datole di sopra. Si pretende ad ogni modo, che tale denominazione si possa anche estendere a certe fabbriche, le quali non hanno relazione alcuna al teatro. Ciò si desume da una sentenza di un estero tribunale del 26 di agosto 1820. (Ved. il Diz. leg. di G. M. Regis in verbo Odeum, vol. 6, pag. 493 e seg.).*

e de' pesi inservienti alle medesime, come pure delle misure sia lineari, che di capacità per tutta l'estensione del Mandamento di Ornavasso; ed ora con declaratoria dell' Eccell.^{ma} R.^a Camera de' Conti del 22 del corrente febbraio la facoltà concessa al suddetto Meneveri colle precitate patenti si è estesa a tutta questa Provincia, ed in tale conformità si sono mandate spedire al medesimo nuove Patenti di autorizzazione, di cui dovrà poi far fede all' Ufficio della nostra Intendenza per ogni effetto che di ragione.

Torino, 27 febbraio 1830. S. M. con sue R. Patenti date in Nizza di mare il 12 di questo mese si è degnata di fare le seguenti nominazioni nei Tribunali di Prefettura dipendenti dalla giurisdizione dei Senati di Savoia e di Genova, cioè ha nominato gli Avvocati Amedeo Reymond, e Gaspere Folliet ad Assessori Aggiunti, il primo nel Tribunale di Conflans, ed il secondo in quello di Thonon; l' Avv.^o Giuseppe Degola ad Assessore nel Tribunale di Prefettura di Chiavari, ed ha deputato per Istruttore nel Tribunale medesimo l' Assessore Gabriele Gatti; ha inoltre nominato ad Assessore nel Tribunale della Provincia d'Albenga il Conte Carlo Buraggi; a Sostituiti dell' Avvocato Fiscale gli Avvocati Luigi Tonini, in Genova, e Carlo Venceslao Parodi, in Finale.

— Il giorno stesso S. M. ha firmato due tabelle: la prima contenente la nomina dell' Avvocato Gio. Battista Cavassola a Giudice del Mandamento di Finale, e la seconda quella di Clandio Giuseppe Durandy a Segretario del Mandamento di Guillaumes, provincia di Nizza Marittima.

— Con altra Sovrana Provvisione del 5 del corrente S. M. si è degnata di concedere a Luigi Zumstein un termine di sei mesi per introdurre ed attivare ne' Regii Stati la macchina atta a fabbricare i tubi di piombo, per cui già ebbe ad ottenere il privilegio.

— S. M. con appositi R. Brevetti ha nominato a Sindaci delle seguenti Città e Comuni, cioè Gio. Antonio Galli a Cameri, Provincia di Novara; Camillo Corradi a Levanto; Marchese Antonio Remedi a Sarzana; nobile Gerolamo Federici a Spezia, provincia di

Levante ; Conte Lorenzo Bianco di Barbania a Caselle, Provincia di Torino (di quale Provincia sono pure tutti gli altri Comuni che seguono) ; Domenico Nulotto a Coassolo ; Cavaliere Francesco Viani d' Ovrano a Rivarolo ; Domenico Orangelo a S. Benigno ; Giuseppe Bianco a S. Morizio ; Gioanni Savi a Verolengo ; Giovanni Fino a Viù, ed Avvocato Giuseppe Gedda a Volpiano.

— L' Eccell.^{ma} R. Camera de' Conti con suo manifesto del 1.^o del corrente, che fu pubblicato il 21, ha fatto note le Sovrane determinazioni, con cui rimangono aboliti i diritti di transito, e la retribuzione sui piombi, e si autorizza la riscossione di un diritto di emolumento sulle bullette di pagamento dei diritti d' entrata.

Esce dalla Stamperia di Luigi Capriolo in Alessandria il 1.^o vol. del *Manuale teorico-pratico del Sindaco di Comunità*. Quest' opera è non meno utile agli Amministratori de' Pubblici, che agli stessi Amministrati, ed alle persone addette al Foro. Il piano di questo lavoro è dichiarato nella prefazione. L' A. nella esposizione delle materie ha tenuto l' ordine alfabetico, che è veramente il più adatto per questa maniera di scritti, riferendo sotto ciascun vocabolo un sunto delle relative disposizioni delle leggi, regolamenti ed istruzioni riguardanti all' andamento economico e politico de' Comuni. Noi abbiamo notato con soddisfazione nostra singolare, che l' A. siasi anche giovato, in questa compilazione, del *Diario Forense*, nel quale fu pure e sarà nostra cura di riportare, semprechè l' opportunità il richieda, tutte quelle nozioni ed indirizzi, che possono interessare le Civiche e Comunali Amministrazioni.

TORINO. STAMPERIA FAVALE.

N.° 10

TORINO
6 marzo 1830

DIARIO FORENSE UNIVERSALE

DI UN AVVOCATO PIEMONTESE

PUBBLICATO

CON AUTORIZZAZIONE DEL GOVERNO.

*Di questo Giornale se ne pubblica un foglio almeno in ogni settimana,
e si daranno pure all'uopo parziali supplementi.*

SENTENZE E MASSIME.

Stranieri — Minor età — Legittimità di contraddittorio — Tutore — Leggi del Regno Lombardo-Veneto.

Il tutore deputato in estero Stato, e che per le leggi di quel paese ha facoltà a rappresentare li suoi amministratori in ogni atto, e causa senza il loro simultaneo intervento, può sostenere eziandio a nome di essi una causa avanti li Magistrati di S. M. il Re nostro Signore, ancorchè a termini delle nostre leggi detti amministratori trovinsi in età minorenni, e non pupillare, e che, se si trattasse di sudditi avessero a spedire anch' essi il mandato per promuovere, o sostenere il giudizio.

In altri termini: La capacità delle persone per stare in giudizio avanti li Magistrati di questi Stati debbe misurarsi dalle leggi del luogo in cui dette persone sono suddite, e dalle quali sole leggi ne dee la capacità essere regolata.

Così fu pronunciato dal R. Senato di Piemonte con sentenza del 13 di gennaio 1830 ref. D. Vergnasco nella fattispecie seguente:

Vol. XF.

Con istromento 6 giugno 1812 Maria Calderini vendette a Carlo Vergani di Milano una cascina, e beni valutati in detto atto alla somma di lire 33,355, e che essa con istromento 5 febbraio 1811 aveva acquistati da Giovanni Ubaldo Dapino.

Il pagamento di questa somma venne regolato nel modo seguente: L. 18623 32 furono compensate col credito d' eguale somma, che il Vergani avea verso il predetto Giovanni Dapino, marito della venditrice: altre L. 19m. s' incaricò il Vergani di pagarle a Francesco Montabone; e L. 2m. a Dalmazzo Dutto, ambi creditori della Maria Calderini: e siccome per la compensa nel prezzo della vendita di lire 18633 32, e pel pagamento de' suddetti due debiti della Calderini-Dapino rilevanti insieme a L. 21m. veniva il Vergani ad essere creditore verso la medesima di L. 6268 32, questa si obbligò con ipoteca speciale su d' un suo corpo di casa di pagarglieli fra anni quattro allora prossimi, colla corrispondenza intanto de' legittimi interessi.

Prese il Vergani possesso de' fondi acquistati, soddisfece l' intero debito della Calderini verso Francesco Montabone, come risulta da istromento 16 marzo 1814 di quitanza finale passato dal suddetto: e pagò pure il 3 settembre 1812 a Dalmazzo Dutto altro creditore della Calderini L. 1000 a conto delle 2000 che erangli dovute.

Morto in gennaio 1815 il Carlo Vergani, i beni suddetti pervennero ai di lui figli eredi, domiciliati in Milano.

Non mancando più che pochi mesi alla scadenza della mora pel pagamento delle L. 6268 dovute al Vergani dietro l' istromento 6 giugno 1812, la Maria Calderini in ottobre 1815 evocò nanti il Senato alla forma degli assenti gli eredi Vergani, i quali non essendo comparsi vennero provvisti d' un Curatore alle liti.

Espose la Calderini al Magistrato essere simulato il credito del Vergani verso il Dapino, di cui in detto istromento del 6 di giugno 1812, che a termini di questo ella avesse venduto a Vergani i beni ivi descritti pel prezzo di L. 33355, delle quali avesse de-

legato il pagamento di L. 19m. a Montabone, e di L. 2m. a Dalmazzo Dutto, e che siccome si era configurato il credito del detto Vergani verso Dapino di L. 18623 32, appariva esso creditore di L. 6268 32; ma che si fosse convenuto, che si sarebbero fatti i conti, ond' accertare il credito di Vergani verso il Dapino: che ora gli eredi Vergani non solo non volessero pagarle il restante prezzo, ma ancora volessero esigere il detto credito di L. 6m.: chiese ella perciò la manutenzione, e reintegrazione in possesso degli stabili venduti, per tenerli in titolo di pegno ed ipoteca sino all' intiera consecuzione del totale prezzo de' medesimi, sotto la deduzione soltanto di quelle somme, che avrebbero i Vergani provato d' aver pagato, previa bisognando declaratoria non farsi luogo alla pretesa compensa del supposto credito dell' acquirente verso il Dapino.

Il Curatore agli assenti pare non fosse informato nè della realtà del credito Vergani, nè de' pagamenti da questi fatti alli Montabone e Dutto, perciocchè non ne fece parola nelle sue eccezioni.

In questo stato di cose il Senato con sentenza del 27 d' agosto 1817, dichiarò doversi mantenere e reintegrare la Maria Calderini-Dapino nel possesso de' beni, di cui nell' instrumento 6 giugno 1812, per tenerli in ragione di pegno ed ipoteca, sino a che li Vergani avessero fatto constare del pagamento di L. 19m. a Montabone, e delle L. 2m. a Dalmazzo Dutto, ed in difetto sino alla soddisfazione della Calderini delle dette due somme cogli interessi, mediante la versione nel pagamento degli accennati due debiti, quantò anche sino all' intiera soddisfazione del residuo prezzo dovuto alla Calderini, salve in altro giudizio alla Vergani verso chi, e come di giustizia le ragioni, che loro potessero competere pel credito di L. 18,623 cent. 32 enunciato nel detto instrumento.

Quantunque non risulti dagli atti d' alcuna provvidenza relativa all' immissione in possesso ottenuto dietro la precitata sentenza, di fatto però egli è certo, che prima del maggio 1818 la Calderini prese possesso dei beni già da lei ceduti coll' instrumento 6 giugno 1812, e ne usufruì tranquillamente sino al 1823.

Non fu, che il 5 settembre detto anno, che comparendo davanti il Senato i Vergani in persona di Carlo Bellani loro tutore (tale costituito con atto del Tribunale di prima istanza di Milano 23 giugno 1818), e presentando i titoli comprovanti i pagamenti fatti dal loro padre alli Montabone, e Dutto, chiesero, ed ottennero lettere citatorie contro la Maria Calderini, ed il di lei marito Gio. Dapino, onde niun riguardo avuto alla sentenza 17 agosto 1817, che dissero orrepita, fosse la prima dichiarata tenuta a dismettere coi frutti la possessione, e beni di cui in quella sentenza, e nel tempo stesso a render conto de' frutti percetti da quell'epoca in poi: ed accertato in contraddittorio del Dapino il suo debito verso il padre loro, di cui nell'instromento 6 giugno 1812, condannarsi al pagamento delle L. 6268 32, cogli' interessi portati dall'instromento medesimo.

Comparsi li consorti Dapino opposero l'eccezione della cosa giudicata colla precitata sentenza, ed instaurano per l'assolutoria.

Replicarono gli eredi Vergani, che intendevano di esperire delle ragioni state loro espressamente riservate nella sentenza stessa.

Essendo intanto morto il Gio. Dapino, si evocarono in giudizio i di lui figli, ed eredi.

Assegnatasi quindi la causa a sentenza, previe conclusioni dell'Uffizio del sig. Avvocato Generale, il medesimo il 20 novembre 1825, opinò, che dietro l'Editto 27 settembre 1821 non fosse la causa di cognizione del Magistrato, ma che dovessero le parti provvedersi davanti il rispettivo Tribunale di Prefettura.

Ebbero allora ricorso i pupilli Vergani al R.^o Trono, e ne ottennero R.^o Patenti 10 aprile 1826, colle quali S. M., avvocata a se la cognizione delle differenze tra essi, e li consorti Dapino insorte, e che potessero insorgere dal più volte citato instromento, e susseguita sentenza, la commise al Senato, con permissione al Relatore di trattare fra le parti un amichevole componimento, ed in difetto al Magistrato di provvedere, e decidere a termini di ragione, e giustizia.

Con ordinanza del 27 di giugno 1826 venne dal sig. Senatore Relatore disteso un progetto di transazione, e s'inibì agli affittavoli de' beni in questione, di nulla pagare alla Calderini, nè ad altri per essa di quanto fossero debitori per fitti: ma avendo il Gio. Dapino come procuratore, ed a nome della di lei madre Maria Calderini dichiarato di non essere in grado di accettare questo progetto, insistendo nelle eccezioni desunte dalla suddetta sentenza, e chiedendo la revoca dell'inibizione anzidetta, venne perciò la causa proseguita, e con sentenza del 17 di gennaio 1827 il Senato dichiarò tenuta la detta Dapino-Calderini alla pronta dismissione a favore del detto Bellani come tutore de' pupilli Vergani del possesso della cascina e beni, di cui nell'istrumento 6 giugno 1812, e lecito al medesimo di esigere dagli affittavoli di detti beni li fitti, di cui possano essere debitori, ferma l'inibizione ai medesimi lasciata con ordinanza 28 giugno 1826, e condannò la Calderini nelle spese.

Si provvide di poi all'esecuzione di questa sentenza con ordinanza 23 giugno 1827, ma comparendo il 26 dello stesso mese la Calderini-Dapino ne chiese la sospensione, oggettando di nullità, ed orrezione alla precitata sentenza, ed alle R. Patenti per essere gli avversanti Vergani comparsi tutti nel presente giudizio come pupilli e minori, e come tali fattisi rappresentare per mezzo d'un supposto loro tutore e curatore, mentre che dietro certificati di nascita, che produsse, apparisse, che parte di detti eredi Vergani erano già maggiori il 5 di settembre 1823 epoca dell'istituzione del vertito giudizio: chiese perciò dichiararsi nulli, e come non avvenuti tutti gli atti avanti seguiti, e niente s'innovasse, sinchè fosse decisa l'opposta nullità.

Si rispose per parte dei Vergani esser immeritevoli di riguardo i prodotti certificati, ed attesa la loro forma non producenti alcuna fede in giudizio: s'osservò inoltre, che quand'anche fosse vero, che all'epoca dell'istituzione del giudizio si trovassero già nella maggioranza alcuni di essi eredi, gli altri però dietro gli stessi certificati erano ancora minori a tal'epoca secondo il disposto del codice austriaco, il quale fissa la maggio-

rità agli anni 24: si disse inammissibile l'avversaria eccezione sul riflesso eziandio, che trattandosi di nullità relativa a' minori, la medesima non fosse opponibile; si produsse finalmente l'istromento di procura 17 settembre 1827, col quale il Carlo Bellani tutore delle Teresa, Maria, e Matilde figlie minori, non che li Luigi, Carlo, ed Antonio, Caterina, e Rachele fratelli e sorelle Vergani, coeredi beneficiati del padre loro, autorizzano l'ivi eletto procuratore generale di riconoscere, confermare, e rettificare a nome loro tutti gli atti giudiziali finora praticati nel loro interesse davanti questo Supremo Magistrato, e si conchiuse quindi per l'esecuzione della sentenza del 17 di gennaio 1827.

Ricecepi la Calderini esser inattendibili i riflessi avversarii tendenti a far credere, che nel caso in questione debbasi la maggioranza regolare secondo il codice austriaco, mentre che trattandosi dell'esercizio d'un'azione dipendente da un credito esistente in questi Stati, si dovesse anche intorno alla maggiore, o minore età aver solo riguardo alle patrie leggi: osservò inoltre, che dal prodotto istromento del 17 settembre 1827 risultando della qualità di eredi beneficiati nei Vergani, ritenuta la lunga data, da cui sarebbe occorsa la morte del padre loro, siccome sarebbe trascorso ogni termine per conservare la qualità suddetta, perciò dovessero i medesimi o presentare l'atto d'accettazione, o provare la non esistenza del giudizio di concorso, che dovrebbe essersi istituito in dipendenza dell'assunta qualità di eredi beneficiati, perchè altrimenti il solo curatore del concorso potrebbe essere legittimo contraddittore a proporre le ragioni pretese esperirsi dagli avversanti in questo giudizio: chepperò attesi tutti questi motivi di nullità rinnovarono la già fatta istanza per la riparazione della sentenza, e con ordinanza del 7 luglio 1828 si assegnò la causa a sentenza previe conclusioni dell'Ufficio dell'Avv.^o Gen.^{le} che emanarono il 14 marzo 1829 firmate Mayneri.

In un prossimo numero del *Diario* si daranno in *extensum* le conclusioni medesime in un colla relativa sentenza del Real Senato.

Oste — Tenuta dal medesimo di cantine clandestine — Accensatore delle R. Gabelle — Deduzione di un capo di giuramento da questi fatta per giustificare l'esistenza di esse cantine — Reiezione di quella — Appellazione.

Emanarono le conclusioni seguenti sotto il 20 di febbraio 1830 dell' Ufficio del sig. Procuratore Generale di S. M. sul ricorso sporto alla R. Camera da Gio. Maria Sola, accensatore dei diritti di Gabella nella Città e Provincia di Cuneo:

» Visto col presente ricorso ed annessi atti,

» La sentenza del Tribunale di Prefettura di Cuneo del 27 dello scorso febbrajo, colla quale fu reietto il 3.^o capo di giuramento dedotto dal supplicante al convenuto oste Bartolommeo Menardi, diretto a stabilire, che dal detto Menardi erano tenute cantine clandestine in contravvenzione alle veglianti Leggi gabellarie;

» Le testimoniali d'appellazione in data del 30 dello stesso mese;

» L'Ufficio osserva, che la prova, con cui il ricorrente intendeva di appoggiare il suo intento, consistendo appunto ne' cinque capi di giuramento, su di cui chiese dichiararsi tenuto il Menardi a giurare, la reiezione di uno di essi limitando in parte gli estremi della sua azione, non può a meno di riuscirgli pregiudizievole in definitiva.

» Quindi essendo stato introdotto in tempo utile l'interposto appello, e trattandosi di causa eccedente le L. 500, l'Ufficio non dissente, ammesso il medesimo, lasciarsi le supplicate lettere di citazione nel modo e termini dalla legge prescritti ».

Con decreto Camerale di voto del 26 di febbraio 1830 ref. D. Ravicchio, si sono mandate eseguire le avanti scritte conclusioni.

MATERIE DIVERSE.

Misuratori ed agrimensori — Perizie relative
 — Piazza di uno di essi non liquidata —
 Smarrimento delle Lettere Patenti di concessione — Copia autentica — Convalidazione
 — Esercizio.

Molte volte ci è accaduto di far notare nel *Diario*, ed ora ci è uopo ripeterlo, che nelle perizie riguardanti, o dipendenti dalla professione di misuratore o di agrimensori, onde evitare le pene comminate dalla legge, fra le quali quella della nullità degli atti, si debbe osservare il prescritto del R. Editto del 21 di agosto 1733.

Perchè da tutti si sappia chi è rivestito di questa qualità, siamo stati in uso di far pubbliche in questo giornale le nominazioni, che di quando in quando si fanno da S. M. di misuratori e di agrimensori, e fra queste v' hanno le seguenti, che sono del 4 dicembre 1829, delle quali, siccome ci pare, non abbiamo ancora fatto parola: = Giuseppe Bastone, residente a Gattinara, nominato misuratore a vita; Giorgio Comello, a Cerrione per anni 9; Alessandro Fenocchio a Saluggia per anni 9; Francesco Perrucchetti a Centallo, a vita; Giuseppe Sona a Cherasco per anni 15; e Francesco Zoccola a S. Stefano Roero per anni 9.

Nel trattare di questa materia cade qui in acconcio di riferire il seguente Camerale provvedimento del 7 di novembre p. p., con cui risolviamo un propostoci dubbio:

» Con Regie lettere Patenti del 15 agosto 1731 S. M. ebbe a concedere a Domenico Feretto di Parella, suoi eredi, successori ed aventi causa una piazza da misuratore ed agrimensore perpetua ed ereditaria, mediante la finanza di lire 500.

Con atto del 12 giugno 1771 rogato Bersano, esso Domenico Feretto rilasciò tale piazza all' unico suo figlio, Notaio Giovanni Michele, il quale con testamento 6 gennaio 1779 la legò al Giovanni Battista di lui figlia

che, come risulta da atto giudiziale di notorietà del 19 dicembre 1827, ne inviò a Parigi nel 1809 le Regie patenti originali, affine di ottenerne la liquidazione, e la medesima non si sa per quale strano avvenimento venne smarrita.

Avendo quindi il Giovanni Battista Feretto con testamento sigillato del 30 settembre 1817, aperto il 17 febbraio 1821, istituito in suo erede universale il di lui figlio Michele, questi munito di copia delle dette Regie Lettere e Patenti da misuratore, autentica Traggia, coi relativi narrati titoli, e di certificato della Regia Commissione di liquidazione del 5 ottobre 1827 comprovante che la detta piazza da misuratore non è stata liquidata, e che non si vedeva nello stato autentico di tutte le liquidazioni dei crediti piemontesi, nè fra le produzioni fattesi in tempo utile nelle liquidazioni a carico della Francia, e dello Stato, ricorse al Magistrato della Regia Camera de' Conti e chiese mandarsi prestar fede alla detta copia di dette Regie Lettere Patenti, come all'originale stato smarrito, ed ove d'uopo convalidare e reintegrare tale piazza, sottomettendosi il ricorrente di rimetterne e consegnarne negli archivi camerali le Patenti originali, ed altri titoli relativi nel caso che gli riuscisse di rinvenirli.

L'Ufficio del Procuratore Generale di S. M. cui venne il ricorso comunicato, in conclusioni del 28 del passato ottobre osservò che coi titoli presentati fosse sufficientemente stabilita la proprietà della narrata piazza da misuratore ed agrimensore in favore del ricorrente, e la non liquidazione della medesima, e non dissenti, che il Magistrato della R.^a Camera mandasse alla presentata copia, autentica Traggia, prestare la stessa fede, che all'originale, e dichiararsi lecito al Ricorrente di esercitare e far esercitare la detta piazza senza pagamento di alcuna finanza, con che il prodotto certificato di non fatta liquidazione fosse deposto negli archivi camerali.

Ed il prelodato Magistrato Supremo della R. Camera in conformità delle conclusioni surriferite con suo decreto di voto ref. D. Melano di Portula in data 7 di novembre 1829 mandò eseguirsi le stesse Conclusioni secondo la loro forma e tenore.

Alimenti — Sentenza relativa — Cosa giudicata.

La sentenza, che concede gli alimenti non è cosa giudicata per impedire secondo le circostanze un nuovo esame, e così nuovi provvedimenti.

Le decisioni di questa fatta non possono dirsi, che decisioni provvisorie, le quali al dire di Pothier (*des obligations*, num. 85), non hanno nè il nome, nè l'autorità della cosa giudicata.

Vedasi lo stesso Pothier *ad pandect.* lib. 42, tit. 1, sect. 1, art. 6, num. 6, ove più cose stanno scritte, le quali appunto vengono a chiarire il dubbio, che fu mosso intorno a questa materia.

Carni consumate nel distretto dell' accensa di gabella — Pagamento dei diritti relativi — Ordinanza di un Giudice mandamentale — Appellazione dalla medesima dichiarata inammissibile dal Tribunale di Prefettura — Appello al Magistrato della R. Camera.

Sul ricorso di Giuseppe Tomatis, Domenico Tomatis, e Domenica Aragno emanarono le seguenti conclusioni dell' Ufficio del sig. Procuratore Generale di S. M. sotto il 24 di febbrajo 1830:

» Visto, coll' avanti scritto ricorso ed annessi atti,

» La sentenza del Tribunale di Prefettura di Mondovì del 21 scorso mese di dicembre, colla quale fu dichiarato essere inammissibile l'appello dalli suppli-
canti introdotto da un' ordinanza del Giusdicente di Trinità nella causa vertente fra essi e l' Accensatore delle R. Gabelle, con essersi in conseguenza rimandate le parti dinanzi a quell' Ufficio per l' esecuzione del suo giudicato;

» Le testimoniali d'appellazione in data del 3o stesso mese di dicembre,

» L' Ufficio osserva, che il punto cadente in contesa si è il pagamento di alcuni tenui diritti di gabella per carni consumate nel distretto dell' accensa, e pretesi

dall' Appaltatore, e dai ricorrenti ricusati a motivo che le carni messe in circolazione non essendo fresche, ma salate, sussistesse a loro dire nel pieno suo vigore la disposizione dell' art. 13 delle R. Patenti in data del 5 di ottobre del 1820.

» Siffatta questione potendo senza dubbio afficere la sostanza della gabella, e rientrando quindi nel novero di quelle, cui è dato di poter appellare a questo Supremo Magistrato, anche da ordinanza de' Giudici di Mandamento, e per qualunque somma, pare che nulla osti alla fatta domanda, non essendo per anco trascorso dalla data dell' interposizione d' appello il doppio termine solito concedersi dal Magistrato.

» Il perchè non si dissente, ammesso il detto appello in via di restituzione in tempo, lasciarsi le chieste lettere di citazione nella forma voluta dalla R. legge ».

Alle conclusioni surriferite succede il decreto di voto del Supremo Magistrato della R. Camera così concepito:

» Si leveranno le supplicate lettere col termine di giorni dieci, per essere la causa, previa legittimazione del giudicio nell' Attuaria Camerale, sommariamente istruita avanti il sig. Relatore sottoscritto, con che si eseguiscano fra giorni venti.

Torino, il 26 di febbraio 1830.

CALVI P. P.

Ravicchio, di voto.

Instituzione d' erede della propria anima —

Esecutore testamentario nominato — Se questo si debba riguardare siccome un amministratore di opera pia — Atto di sottomissione di questo — Art. 55 e 56 del R. Editto ipotecario.

L' Autorità Superiore ha indiritto la seguente missiva al sig. Avvocato Fiscale presso il R.^o Tribunale di Prefettura di . . . : — » Siccome la signora Anna L. M. mentrechè con suo testamento del 2 gennaio ultimo scorso ha istituito erede l' anima sua propria,

• nominato il sig. S . . . ad esecutore testamentario avrebbe mandata al medesimo la facoltà d'impiegare la sua eredità nella parte che non ne ha particolarmente disposto *in que' usi più spiegatili a bocca*, sembra che si possa perciò considerare esso esecutore testamentario qual amministratore di opera pia, e così di persona morale privilegiata, e quindi contemplato nell'art. 55 del R.^o Editto 16 luglio 1822.

Ciò posto io credo che per sua cautela il Segretario di codesto Mandamento possa nel ricevere il prescritto atto di sottomessione del nominato esecutore testamentario, farlo iscrivere a termini dell'art. 66 del sovra citato Regio Editto.

Tanto pregiomi significare a V. S. Ill.^{ma} in risposta al pregiato di lei foglio del nell'atto che ho l'onore ecc. ».

NOTIZIE MISCELLANEE.

Roma, 21 febbraio 1830. Costantino Gautieri ed Antonio Gori rei di fallimento doloso sono stati condannati nella pena di anni sette di galera. La severità della giustizia nel punire siffatto delitto cotanto nocivo al commercio farà senza dubbio diminuire il numero dei fallimenti, che da qualche tempo andava ogni dì crescendo a grave danno degli interessi commerciali.

Tolone, 24 febbraio 1830. Il sargente Bitterling accusato d'omicidio nella persona di un Superiore del suo corpo è partito per Marsiglia, dove sarà giudicato da quel consiglio di guerra, non potendo il nostro pronunciare in questa causa, perchè sarebbe presieduto dal Luogotenente-Colonnello, che ebbe a porgere la querela.

Grenoble, 26 febbrajo 1830. Con decisione del consiglio di disciplina dell'ordine degli Avvocati presso la nostra Corte Reale testè emanata, si è stabilito, che uno straniero non può essere ammesso ad esercitare l'avvocatura in Francia: eccone i motivi: » Considerando, che l'esercizio della professione di Avvocato interessa essenzialmente l'ordine pubblico; che i diritti, le prerogative, ed i doveri dell'Avvocato richiedono, ch'egli goda e possa godere non solamente dei diritti civili, ma eziandio dei diritti politici; ch'egli è accidentalmente chiamato a concorrere in Francia all'amministrazione della giustizia, sia nella qualità di Giudice, che in quella di fungente le veci degli Uffiziali del pubblico ministero, ed anche nella qualità di giurato; che nessuno può essere Magistrato senza avere prima conseguito la laurea nella facoltà legale;

» Considerando che l'Avvocato, allorquando è creato tale, presta come gli altri pubblici funzionarii il giuramento di fedeltà al Re, e giura nello stesso tempo di adempiere esattamente i doveri della sua professione; che perciò quando è chiamato ad esercitare le funzioni giudiziarie, non è più tenuto, prima di sedere fra i membri di un Tribunale, di prestare il giuramento prescritto ai Magistrati;

» Considerando, che lo straniero non può partecipare in Francia all'esercizio di pubbliche funzioni, nè essere astretto a promettere fedeltà ad un Sovrano, che non è il suo;

» Considerando, che le antiche nostre leggi mentre autorizzavano gli stranieri a studiare, ed a poter prendere i gradi nelle Università della Francia, dichiaravano espressamente, che gli ottenuti gradi non avrebbero loro servito nel nostro Regno; che perciò il sig. *Merlin* nel suo *Repertorio di giurisprudenza in verbo Straniero*, § 1.^o, afferma essere costante, che gli stranieri non possono essere ammessi al giuramento prescritto per gli Avvocati;

» Considerando, che le nuove leggi ben lungi di avere derogato a questi principii, gli hanno anzi confermati, nulla avendo statuito in contrario;

» Considerando, che quanto più la professione di Avvocato è nobile ed indipendente, tanto più ella gode di quella stima a giusto titolo dovuta; epperò egli è conveniente ch'essa non possa essere esercitata da uno straniero incapace in Francia di alcuna ancorchè minima funzione pubblica, come p. e. di essere testimonia in un atto autentico qualunque;

» Considerando in fine, che l'Avvocato depositario della confidenza de' suoi clienti, de' loro segreti i più importanti, dei titoli più preziosi delle loro sostanze, debbe offrir loro una guarentigia non solo personale, ma eziandio morale, che non potrebbe in alcun modo rinvenirsi in uno straniero ».

Parigi, 28 febbrajo 1830. Un Notaio istituito legatario particolare in un testamento mistico potrà egli ricevere validamente l'atto di sottoscrizione di quest'atto medesimo, allorquando non sia giustificato ch'egli avesse avuto notizia del contenuto nel testamento? La nostra Corte Reale con sentenza del 23 di questo mese profferita nella causa Géricault e Lamy pronunciò nel senso affermativo. Tale quistione venne eccitata sul testamento del sig. Géricault antico Avvocato al Parlamento di Normandia, morto in età d'anni 83.

— Con sentenza del Tribunale di commercio del 23 e 24 del corrente febbrajo sono stati dichiarati in istato di fallimento, fra gli altri, il libraio Rosa, il giovane Gardet, la ragion di negozio Dufey e C.^a, e la Società commerciale per l'intrapresa del teatro del Circo olimpico.

Oneglia, 2 marzo 1830. Con decreto Camerale del 27 dello scorso febbrajo il Notaio Lodovico Piana fu autorizzato, fintantochè continuerà nella qualità di Notaio esercente, ad avere la sua residenza nel distretto di questa tappa a spedire ed autenticare le copie degli atti ricevuti dal fu Notaio Daniele Gandolfo, esclusivamente però agli atti ricevuti durante il sistema della registrazione, e ciò sotto quelle altre condizioni in esso decreto espresse.

Ivrea, 4 marzo 1830. È passato nel riposo de' giusti il 18 dello scorso mese il decano de' Causidici di questa Città, Luigi Andrina, universalmente compianto dai suoi concittadini, e dai molti clienti, che risguardavano in lui l'uom dabbene e probo, il sagace e schietto consigliere, il vero e leale amico. (*Art. com.*)

Torino, 6 marzo 1830. S. M. si è degnata di nominare il Barone Paolo Gervasio, già Sostituto Avvocato Fiscale presso il Magistrato del Consolato, a Sostituto Soprannumerario del Procuratore Generale della stessa M. S.

— Con Regie Patenti date in Nizza Marittima il 20 del passato mese S. M. ha autorizzato Vincenzo Bugnone a ricevere ed autenticare gli atti dipendenti dall'Ufficio di Sostituto Segretario di Mandamento, esclusi però quelli soggetti all'insinuazione.

— Simile autorizzazione fu pure concessa con altre R. Patenti dello stesso giorno al Causidico Giuseppe Guaita.

— Con altre R. Patenti di pari data S. M. si è degnata di concedere a Cesare Ponzio Ufficiale pagatore della Brigata Piemonte un privilegio per anni 10 di fabbricare e vendere ne' R. Stati due vetture meccaniche chiamate una *a meccanismo semplice*, e l'altra *a doppio meccanismo*.

— S. M. con R. Brevetto del 26 dello scorso febbraio ha eletto a Sindaci della Comunità di Savignone e di Carrega, cioè della prima, posta nella Provincia di Genova, Francesco Garaventa, e della seconda, posta in quella di Novi, Giovanni Battista Guerrini, da rimanere in carica durante il biennio 1830-1831.

— Con Manifesto Camerale del 16 stato pubblicato il 23 dello scaduto mese si è fatta nota la tariffa dei diritti di pedaggio da riscuotersi al ponte sul Ticino presso Buffalora, in un col relativo regolamento. Tale Manifesto si è riportato *in extensum* nel num. 8 della nota *Collez. Celerif.* stampato e spedito il primo del mese corrente.

È uscito dalla Stamperia di G. Cassone il **CALENDARIO GENERALE pe' Regii Stati pel corrente 1830.** Il signor Avvocato Collegiato Lodovico Costa, il quale da sette anni soprintende a questa compilazione, vi ha fatto di presente parecchie addizioni importanti, le quali riesciranno sommamente utili e gradite soprattutto alle persone del Foro.

Si è fatto pubblico dal libraio G. Vaccarino il 3 del corrente marzo la seconda dispensa del *Repertorio Medico-Chirurgico del Piemonte*, di cui abbiamo altra volta parlato con lode, massime intorno agli articoli di medicina forense, che i Compilatori hanno divisato d' inserirvi. L' *Indicatore bibliografico delle scienze mediche* del Dott. G. A. Mezzotti, che ora si stampa in Parma, potrebbe forse essere molto utile ai Compilatori del *Repertorio* per gli articoli anzidetti di medicina legale, di polizia medica, d'igiene veterinaria, ecc. ecc.

— Mentre facciamo parola di opere di legale medicina, ci pare opportuno il far noto, che in una Città d'Italia si sta ora per pubblicare un nuovo libro di questo genere col titolo di — *Jurisprudencia medico-forensis cum notis variorum, etc. etc., et cum appendice a P. M. C. iuris doctore elucubrata.*

— È anche uscito da pochi giorni dai torchii del Barbiè in Carmagnola il fascicolo secondo del *Dizionario Piemontese* del Prete Casimiro Zalli. Quale e quanta sia l'utilità del medesimo pei Forensi fu per noi detto nel Diario allorquando ne abbiamo annunziato la prima distribuzione.

TORINO. STAMPERIA FAVALE.

N.^o 11

TORINO

13 marzo 1830

DIARIO FORENSE UNIVERSALE

DI UN AVVOCATO PIEMONTESE

PUBBLICATO

CON AUTORIZZAZIONE DEL GOVERNO.

*Di questo Giornale se ne pubblica un foglio almeno in ogni settimana,
e si daranno pure all'uopo parziali supplimenti.*

SENTENZE E MASSIME.

**Mentecatto — Cura — Notaio e Segretario di
Comunità affine del mentecatto — Dispensa
da tale cura.**

La qualità di Notaio e Segretario di Comunità dispensa dalla cura di un affine mentecatto, quando il domicilio, ed i beni di questo trovansi posti fuori del distretto della tappa, e della Comunità, in cui si esercisce il Notariato, tanto più quando il Notaio trovasi altresì creditore dello stesso mentecatto.

Quando taluno ha interesse, che un mentecatto sia provvisto di curatore, dee provvedersi con apposito ricorso al Magistrato competente, e non rivolgersi in giudizio contro una certa determinata persona.

Vertiva lite avanti il R.^o Tribunale di Prefettura di Cuneo tra Pietro Ebrard, e Francesco Ambrosino pel pagamento di L. 225 annue, censo vitalizio portato da instromento dell' 8 di agosto 1818, quando il debitore Ambrosino fu ad un tratto colpito da totale demenza.

Evocò in allora l' Ebrard in giudizio nanti lo stesso Tribunale il sig. Notaio Massimo, onde nella sua qua-
Vol. XV.

lità di cognato e prossimior parente del suddetto Ambrosino, fosse dichiarato tenuto ad assumerne la cura.

Oppose il Notaio Massimo d'essere tenuto a sopportare cotale carico, perchè la sua qualità di Segretario della Comunità di S. Damiano, ove teneva il proprio domicilio, e così ad una distanza considerevole dal luogo di Tarantasca, residenza dell' Ambrosino, e situazione dei beni ad esso spettanti, non gli permettesse di attendere agl'interessi del demente; quindi la deputazione di curatore in suo capo non potesse a meno di essere di grave pregiudizio alla persona, a cui avrebbe dovuto giovare.

Non fosse poi tenuto ad accettare consimile officio, poichè quantunque affine dell' Ambrosino, ne fosse esso però in sostanza estraneo alla di lui famiglia; e ritenendo per altra parte quegli un fratello Parroco nello stesso luogo di Tarantasca, non che la propria moglie, la quale senza incomodo per lei, e con vantaggio del marito potesse detta cura esercire; e quindi previa interpellanza all' Ebrard dedotta intorno alle suindicate circostanze, chiese pronunciarsi la sua esenzione dalla cura, con mandarsi questa deferire in capo di chi meglio il Magistrato credesse.

L' Ebrard ammetteva le qualità concorrenti nel Notaio Massimo, non che l'esistenza di un fratello e moglie dell' Ambrosino, come pure la distanza dal domicilio del primo a quello di questo, ma opponeva, che per tali motivi potesse il Notaio Massimo venir dispensato dalla cura, di cui è caso, e che dovesse di preferenza essere nominato il fratello del mentecatto, o la di lui moglie, attesochè quanto a quello vi ostasse la qualità di Sacerdote, e Parroco, e quanto a quest' ultima non fosse essa per tale esercizio idonea e risponsale;

Che le eccezioni del Notaio Massimo si trovassero pure contraddette dalle risultanze delle informazioni assunte dal suddetto R.^o Tribunale sull' utilità, e convenienza pel mentecatto, ed idoneità della persona a nominarsi per curatore, egualmente che dalle provvidenze in causa emanate;

Chepperò fosse affatto ad esso Ebrard indifferente la nomina di chiunque a detta cura, purchè venisse sod-

disfatto incontanente del legittimo suo avere, per lo che chiese deputarsi un economo al fondo censito, quale avesse a ritirarne li frutti, per convertirne il prezzo in estinzione del credito di esso Ebrard.

E contro il Notaio Massimo rinnovò le prese conclusioni, protestando però di riferirsi interamente a quanto sarebbe stato da quel sig. Avvocato Fiscale conchiuso, e dal Tribunale stabilito.

In tale stato di cose intervenne in giudizio l' Anna Maria Massimo, moglie del mentecatto Ambrosino, offerendosi pronta ad accettare la cura dei beni di suo marito.

Facendo poi osservare, ritenere essa una dote di L. 5m., ed il patrimonio del proprio marito presentare una consistenza non maggiore di L. 12m., chiese ammettersi alla cauzione giuratoria in vista eziandio, che non le sarebbe stato possibile di rinvenire un' altra cauzione con ipoteca a termini delle patrie leggi, non dissentendo, che il Magistrato provvedesse come meglio avrebbe creduto.

Persistendo le Parti nelle rispettive istanze, ed eccezioni, profferì quel Tribunale sotto il 29 aprile 1829 ordinanza, con cui mandò al Notaio Massimo, reiette come insussistenti le cause per di lui parte addotte, di passare entro giorni 15 l'atto di sottomissione per l' esercizio della cura del mentecatto Ambrosino nanti il sig. Giudice di S. Damiano, stato per tal effetto delegato, sotto pena di scuti 10 al Fisco applicandi, e che venisse deputata a di lui rischio, e pericolo in curatore alla persona, e beni del suddetto mentecatto l' Anna Massimo di lui moglie, mediante la sola sua cauzione giuratoria.

Appello del Notaio Massimo da tale ordinanza al Reale Senato di Torino, per li seguenti motivi di gravame, cioè:

1.^o Perchè stante la sua qualità di Segretario di S. Damiano, e del luogo di Lottulo, non potesse assentarsi senza la permissione del signor Intendente della Provincia, concorrendo anche in lui la qualità di Notaio della tappa di S. Damiano.

2.^o Perchè la non ben forte salute di esso appellante lo impedisse affatto dal potersi esporre a continui viaggi per attendere alla cura, stantechè il patrimonio del mentecatto si trovasse in Tarantasca distante 13 miglia da S. Damiano.

3.^o Perchè le spese dei suddetti viaggi riuscirebbero di troppo grave discapito alla famiglia del mentecatto.

4.^o Perchè l'età d'anni 80 del padre di esso Massimo, e le indisposizioni di sua madre richiedessero che egli, come unico figlio, ed il solo amministratore de' suoi beni, ed interessi, attendesse a tale amministrazione incompatibile con quella, che se gli voleva commettere.

Si aggiungesse ancora essere egli creditore del mentecatto di L. mille, per cui presentò l'istromento 16 marzo 1820 e relativa iscrizione 31 ottobre 1823 anteriore allo stesso Ebrard, cosicchè nell'esecutiva di quei giudicati, che il detto Ebrard avesse per avventura ottenuto, vi potessero nascere contrarietà d'interessi incompatibili colla qualità di curatore del mentecatto, epperò chiese in riparazione dell'appellata ordinanza venir dispensato dalla suddetta cura con mandare la medesima deferirsi in capo dell'Anna Maria Massimo, od a chi meglio stimasse il Magistrato.

Dall'Ebrard si rinnovarono ad un dipresso le eccezioni in primo giudizio fatte, non ommessa la protesta di rimettersi a tale riguardo alla saviezza del Magistrato, dacchè l'unico suo intento fosse di conseguire dall'Ambrosino il suo giusto avere.

L'Anna Maria Massimo disse non avere difficoltà di assumere la cura dei beni di suo marito, e fece anzi riflettere, che sia per la distanza, in cui trovasi il Notaio Massimo dal luogo di Tarantasca, sia per le sue occupazioni, sia infine per le spese dei viaggi, che sarebbe egli costretto di fare, non potrebbe la deputazione di curatore del mentecatto in di lui capo essere al medesimo vantaggiosa, ond'è che concluse a ciò che annessa l'offerta sua cauzione giuratoria, e stante il non dissenso di assumere la cura di suo marito, e beni, venisse assolta dal presente giudizio.

Assegnatasi la causa a sentenza, nell'interesse del

signor Notaio Massimo ponevasi ancora all'udienza del Magistrato in riflesso che oltre alle cause di dispensa più dall'equità, che dalla legge ammesse, se ne aggiungevano due, che lo stesso rigor di diritto per legittime riconosce.

Derivare l'una dalla sua qualità di Notaio esercente nella tappa di S. Damiano, e di Segretario comunale di detto luogo e di quello di Lottulo in essa tappa esistente.

Consistere la seconda in che sarebbe creditore dello stesso mentecatto, e in che fra le persone godenti dell'immunità dall'ufficio tutelare, o di curatela si annoverino gli esercenti una carica pubblica.

Che il notariato sia una pubblica carica, dimostrarlo il Senatore Bertolotti nelle sue istituzioni, nel riferire le varie cause di dispensa dalla tutela, e risultare dall'art.º 2.º del R.º Editto 23 luglio 1822, non che dall'ordinato Camerale del 13 gennaio 1826, art. 26, coi quali si proibisce ai Notai di assentarsi dalle rispettive tappe senza la superiore permissione, locchè fosse inconciliabile coi doveri di un curatore a beni situati lungi dalla tappa del suo ufficio; la circostanza poi di essere il Notaio Massimo creditore dell'Ambrosino, fare sì, che, anche volendo, non dovesse più essere curatore del suo cognato, dacchè secondo il *jus novissimo* tale circostanza bastasse per rendere incapace alla tutela e cura (Nov. 72, cap. 1).

Ed il R. Senato con sentenza del 20 febbraio 1830 ref. D. Quaranta dispensò il Notaio Massimo dalla cura del mentecatto Francesco Ambrosino; mandando all'Ebrard, ed Anna Ambrosino Massimo di provvedersi con ricorso a parte per la nomina d'altro curatore, spese compensate.

Stranieri — Età minorenni — Contraddittorio legittimo — Tutore — Leggi Lombardo-Venete.

Si riportano qui appresso, giusta la riserva per noi fatta nel numero precedente del *Diario*, pag. 158, le elaborate conclusioni dell'Ufficio del signor Avvocato

Generale di S. M. sottoscritte *Mayneri*, ivi menzionata in un colla relativa sentenza Senatoria:

» Vuolsi dalla Calderina-Dapino che siano nulli la sentenza 17 gennaio 1827, e gli atti, che la precedettero, e susseguirono, a motivo, che gran parte de' fratelli Vergani essendo già maggiori d'età all'epoca del 5 settembre 1823, in cui venne istituito il giudizio a detta sentenza relativo, insussistente abbia a dirsi il contraddittorio per tutti prestato dal sig. Bellani nella qualità di loro tutore; nè vaglia la ratifica posteriormente spedita per sanarlo.

Vuolsi poi sia stato, e sia tuttora illegittimo il contraddittorio de' fratelli Vergani, in quanto nell'istromento di procura da essi spedito per la ratifica anche di detto giudizio sarebbonsi qualificati eredi beneficiati del padre loro.

Perchè legittimo sia il giudizio, conviene, che quegli, che rappresenta le parti, sia munito di sufficiente mandato spedito dalle parti stesse, o da che trovasi persona abile a fungerne le veci, in difetto di ciò vi sarà solo simulacro di giudizio, ma non giudizio vero, ed integro, per mancarvi una delle essenziali parti che debbono comporlo, cioè oltre all'interessenza del Giudice, quella dell'Attore e del reo.

Che se più persone debbono figurare quali attori, o quali convenuti, rimane il giudizio illegittimo quanto a quelli soli, che non furono in causa rappresentati da Procuratore munito di efficace mandato.

Finchè trovasi il giudizio aperto giusta la ben nota pratica, non v'ha dubbio, che si possa con regolare legittimazione emendare quello, che irregolarmente ebbe luogo; ma dal momento, che venne chiuso l'adito a nuovi incumbenti coll'assegnazione della causa a sentenza, e tanto meno dopo che il giudizio prese termine colla prolazione della sentenza, non può più essere il caso di regolarizzare la legittimazione, e di rettificare l'operato d'un illegittimo Procuratore.

Compito il giudizio esiste coi caratteri, che gli furono impressi, ed esiste a favore, e contro le sole persone, che legalmente vi presero parte, ma non esiste

a sola volontà di chi vuole approfittarne; per lo che ogni volta si tratta dell' esecuzione di quello, può chi ne ha interesse oggettare non essere da tale giudizio vincolato a favore di quegli che lo invoca, avvegna- ché figurativamente, e non realmente sia a favore del medesimo la sentenza emanata.

Premessi questi inconcussi, e ben noti principii, per non essersi poi distribuiti all' Ufficio gli atti, e prodotte dalla Calderini, non può desso disaminare in fatto qual fosse l' età de' fratelli Vergani al 5 settembre 1823, quando a loro nome si istituì il giudizio preparatorio alla sentenza 17 gennaio 1827, e quali potessero comparire in persona del Bellani già stato deputato a tutore di tutti.

Limiterassi l' Ufficio alla quistione in diritto, se la capacità del Bellani a rappresentare li fratelli Vergani avanti li Magistrati del Piemonte abbiassi a misurare a norma delle leggi in questo Stato veglianti, ovvero avuto riguardo a quelle dello Stato di Milano, ove li Vergani sono sudditi, ed hanno il loro domicilio.

La ragione di dubitare si presenta in che, trattandosi d' esperimento d' azione in giudizio, sembra a prima giunta, che quanto concerne il modo di farle valere debba essere regolato dalle leggi del luogo del giudizio stesso; d' altro canto pare, che la capacità od incapacità d' ogni persona debbano dipendere dalle sole leggi dello Stato, cui la medesima appartiene.

Crede però l' Ufficio di facile risoluzione l' additato dubbio col distinguere nel giudizio le solennità necessarie alla costituzione del medesimo dalla capacità di comparirvi delle persone, nel di cui interesse debbe il giudizio agitarsi.

Sovrano dispositore ciascun Principe del modo, in cui debbe amministrarsi la giustizia ne' suoi domini, le forme che vi stabilisce non puonno ammettere altre eccezioni, che quelle da esso autorizzate, e volendo uno straniero approfittarsi de' Magistrati eretti a conseguimento de' suoi diritti, è necessario, che a quello pienamente si assoggetti.

Ma notisi che tali solennità non altrimenti hanno principio, che ove debbesi cominciare a far fede della

legittimità della persona, e consistono allora in far sì che ciascuno figuri in giudizio secondo la sua qualità.

La qualità però delle persone rimane per se stessa estranea alle solennità del giudizio, vale a dire non fa parte d'esse, e solo è necessario che quella si conosca, per accertarsi che chi compare promuova i rispettivi mezzi d'azione e di difesa nella guisa per ciascuna qualità di persone determinata, onde il contraddittorio sia legittimo.

La legge adunque regolatrice de' giudizi non colpisce le persone per determinare lo stato, ma è diretta al fine che siano nella processura osservate le forme a seconda del vario stato delle persone che vi si presentano.

Ciò posto, siccome lo stato delle persone dipende unicamente dalle leggi del Principe che ha su di quelle podestà, salvo per qualche particolare motivo una disposizione diretta a determinare le facoltà rispettive delle persone espressamente colpisca anche gli stranieri, debbonsi siffatte sorta di leggi intendere ristrette ai soli sudditi (Fabr. lib. 1, tit. 5, def. 2).

La protezione che ciascun Governo agli stranieri accorda, e l'abilitazione che loro concede di comparire avanti li Magistrati, non altro in sé racchiude, che un'annuenza a che facciano valere i loro diritti, senza pretendere d'alterare le condizioni di stato, alle quali un estero trovasi alligato per tali diritti promuovere.

Assurda infatti si offre l'idea di persona di vario stato secondo li varii luoghi, in cui debbe figurare in causa, non ostante che mai abbia cessato d'essere suddita, che meramente delle leggi della sua patria. *Cum qualitatem personae inhaerentem sicut personam ipsam uniformem, et ubique eandem esse necesse sit* (Fabr. dict. tit., def. 4).

Trattandosi pertanto di riconoscere se valido sia il mandato, di cui fu un Causidico munito per comparire in causa, debbe osservarsi se chi lo spedì avesse qualità, giusta le leggi del luogo, delle persone a rappresentarle, e così nella fattispecie debbe solo considerarsi se il Bellani fosse abilitato in forza delle leggi

del Regno Lombardo-Veneto a costituire procuratore a nome dei fratelli Vergani per l'andamento delle cause di essi.

Si è all'appoggio di non dissimili considerazioni che non ostante il disposto delle GG. CC. non si dubitò asserire che uno straniero deputato esecutore testamentario nel paese, in cui sta, ad una eredità colà aperta, può rappresentarla in questi Stati senza uopo di sottomissione, dovendosi la capacità sua misurare dalle leggi del Regno, in cui fu conferita tale qualità (Concl. 13 gennaio 1826 nella causa della Mensa Vesc. di Pavia contro Reale, confermate il 19 giugno, ref. D. Chionio).

In quanto alla quistione della legittimità del contraddittorio, per la qualità dai fratelli Vergani asserta di eredi beneficiati del padre loro, non crede l'Ufficio doversi soffermare a lungo. Imperocchè o debbonsi gli effetti di tale qualità, per riguardo ai beni in questi Stati situati, misurarsi dalle nostre leggi, ed allora converrebbe dire, che per lo trascorso del tempo, senza che siansi a dette leggi uniformati, avrebbero li Vergani vestita la qualità d'eredi semplici, e ad essi competerebbe lo esperire de' diritti ereditarii; ovvero derivare se ne deggiano gli effetti della qualità di eredi beneficiati dalle leggi di Milano, ove si aperse per morte e domicilio del loro padre l'eredità, ed allora sostenendo la Calderini-Dapino, che quelli non possano agire per la consecuzione del credito, del quale si agisce, debbe dimostrarlo, mentre trattandosi dell'effetto di leggi straniere non è il caso che *Judex debeat supplere quae sunt iuris*, costituendo la dimostrazione dell'esistenza di tali leggi un semplice appuramento di fatto, e non entra nelle attribuzioni del Magistrato di supplire alla mancanza delle parti nel darne prova.

Coerentemente alle sovra fatte osservazioni l'Ufficio è di parere, che se il Bellani era scaduto per una parte dei fratelli e sorelle Vergani dalla sua qualità di tutore, nè più fosse abilitato, secondo le leggi del Regno Lombardo-Veneto, a quelli rappresentare, illegittimo sia per tale parte il giudizio, nè sanabile mercè la prodotta ratifica; ed abbia potuto la Calderini-Dapino opporsi all'esecuzione della sentenza emanata; ma non

risulti che per la qualità dai Vergani asserita nell' istromento 17 settembre 1827 di eredi beneficiati del padre loro, non fossero in realtà legittimi contraddittori ne' sostenuti giudizi pei fatti, de' quali si tratta.

Ed in conformità di tale sentimento l' Ufficio conchiude potersi da questo Supremo Magistrato pronunciare.

Sottoscritto: Mayneri.

Ed il R. Senato con sua sentenza del 13 di gennaio 1830 ref. D. Vergnasco, accogliendo i principii nelle surriferite conclusioni sviluppati, pronunziò non ostare alli fratelli Vergani, per l' esecuzione delle sentenze ed ordinanze, delle quali si tratta, le eccezioni dalla Dapino in atti opposte.

MATERIE DIVERSE.

Sentenza — Ricorso in nullità — Mania — Testatore — Scheda testamentaria — Autorizzazione per ritirarla dal Notaio, cui fu rimessa — Instanza relativa.

Autorevole Persona scrisse sotto il dì 8 marzo 1830 al Notaio Michele P..... la lettera seguente, che noi qui riportiamo, siccome quella che racchiude la soluzione di due importanti quesiti: — « Rispondendo al foglio di V. S. M.^{to} Ill.^{re} del 5 del corrente, comincio per farle presente in ordine al primo quesito essere già deciso con parecchi giudicati, che dopo la pubblicazione del R. Editto del 27 di settembre 1822 non è più permesso il ricorso in nullità dalle sentenze dei Tribunali di Prefettura se non trattisi di somma eccedente il valore di L. 1200, e d' incompetenza *ratione materiae*.

» Quanto poi al secondo quesito egli è costante, secondo le note massime, che un maniaco, cui sia stato deputato un curatore, non può ottenere, anche assistito da questo, l' opportuna autorizzazione onde ritirare la scheda testamentaria per esso rimessa al Notaio, mentre era *compos sui*, quando non consti che abbia il

medesimo recuperato l'uso intiero delle sue facoltà intellettuali, così che possa spiegare liberamente la sua volontà; giacchè a ciò aderendosi sarebbe accolta una domanda, che in sostanza verrebbe col fatto a rivocare una disposizione testamentaria, locchè non può fare chi non è in pieno senno.

» Ciò ricavasi dalle conclusioni del 6 di novembre 1829 dell'Ufficio del sig. Procuratore Generale di S. M. sul ricorso sporto al Magistrato della R.^a Camera dei Conti da Lorenzo Viora, assistito da Bartolommeo Depaoli suo curatore statogli deputato per essere affetto da mania senile: esso Viora faceva appunto istanza per essere autorizzato a ritirare la sua schedula testamentaria consegnata al Notaio Villa; e siffatta istanza fu rigettata dal prelodato Magistrato Supremo, dietro il voto spiegato in esse conclusioni, con ordinanza di voto ref. D. Comite Dettati del 7 medesimo mese.

» Mentre io penso, che da quanto avanti può V. S. M.^o Ill.^o essere bastantemente chiarita sui dubbii che formano l'oggetto della precitata lettera sua, ho il pregio ecc.

Giuramento solenne — Giuramento *in litem*

— Monizione per giurare — Difetto della comminatoria di preclusione di via — Prescrizione di giurare in persona — Giudice mandamentale — Giuramento decisorio — Cosa giudicata.

Il giuramento, che venisse dal Senato deferito per fissare qual esser debba il montare della condanna del renitente al rendimento del conto, si ha a prestare alla forma solenne (Sent. del R. Senato di Genova ref. D. Buraggi in causa Poggi, Barbarossa ed altri del 21 di marzo 1828).

Quando l'ordinanza di monizione per la prestazione di un giuramento non inchiude alcuna comminatoria di preclusione di via, si fa luogo a provvedere di altra monizione per lo stesso oggetto a giorno ed ora certi (Sent. del Tribunale di Torino del 5 di febbraio 1836).

ref. I. M. Regis in causa della Ragion di negozio Gioacchino Rolle e Comp. contro Cristofaro Ducco).

È in facoltà del Giudice di Mandamento di ordinare alla parte di prestare personalmente il giuramento (Sent. dello stesso R. Tribunale di Torino, anche ref. I. M. Regis in causa di Giuseppe Valosio contro Giovanni Mussati del 12 di febbrajo 1830).

Se taluno sia stato condannato con sentenza passata in giudicato al pagamento d'una somma, con che peraltro l'attore giuri intorno alla verità d'una scrittura, e della sottoscrizione alla stessa apposta dal debitore, il condannato non può rinunciare al giuramento prescritto dalla sentenza in quanto *al titolo*, per volere il giuramento decisivo in quanto alla *verità del credito* (Sent. del R. Senato di Genova del 14 di marzo 1828 ref. D. Grillo in causa Ferrari contro Scotti).

NOTIZIE MISCELLANEE.

Maestricht (Paesi-Bassi), 27 febbrajo 1830. Nella causa degli eredi di Carolina Verschuyt contro Vroemien, che si è recata avanti questo Tribunale il 9 del corrente, in cui trattavasi della nullità di un testamento fatto da una donzella d'anni 93, con sentenza interlocutoria dello stesso giorno si è dichiarato, che la validità del testamento mistico è indipendente dalle formalità prescritte dall'art. 1007 del codice civile, e sonosi ammessi alla prova i dedotti capitoli tendenti a stabilire la nullità del suddetto testamento per via di captazione.

Tolosa 1.^o marzo 1830. Sappiamo, che il Ministro della giustizia si sta di presente occupando intorno ad un progetto di legge riguardante alla cattura personale (*contrainte par corps*), diretto sostanzialmente a migliorare la sorte dei detenuti per debiti. Così fu scritto dal signor Montbel Ministro dell'interno in seguito ad una supplica dei detenuti in queste carceri, nella quale esposero in un modo patetico e commovente quanto siassi per essi sofferto in questo lungo e rigidissimo inverno.

Chartres, 3 marzo 1830. Fra tutti gli animali domestici il cane è quello, che per un naturale istinto

più degli altri affezionasi all' uomo, ed a questi a buona ragione è il più caro. Si sa che i Maomettani nelle loro Città primarie hanno spedali pei cani infermi. Tournefort accerta anche che si lasciano loro pensioni e legati, e che si pagano persone per eseguire le intenzioni del testatore. La legge Aquilia (*instit. lib. 4, tit. 3, § 15*) dava un' azione contro colui che aveva ucciso un cane a favore di quegli, cui gli apparteneva. Una causa di questo genere è stata decisa nell' ultima udienza del nostro Tribunale, il quale pronunciò sentenza in questi termini: « Le Tribunal considérant que sans aucun motif, si ce n'était pour lui nuire, Jacques Léger a tué le chien de Jacques Germond, le condamne à 50 francs de dominages-intérêts, et aux dépens ». L' Avvocato di Germond in una bella arringa, fece fra le altre cose valere il vivo interesse, che prende generalmente il padrone per questo fedelissimo animale: egli citò Buffon, ed il poema intitolato *la pietà di Delille*. Disse, che Omero nell' Odissea parlò del cane d' Ulisse, rammentando, che in Inghilterra colui che batte un animale domestico è punito con pena corporale, e che non mancavano esempi di giudicati, che pronunciarono severissime pene contro coloro che in qualunque modo avessero maltrattati questi esteri amici e compagni dell' uomo, deboli e senza difesa.

Colmar, 5 marzo 1830. La Corte di Cassazione in conformità di quanto già avea pronunciato la nostra Corte Reale ha deciso il 2 del corrente marzo, che la data di un testamento olografo così concepita: *l' anno mille otto quattordici*, ecc. poteva essere rettificata e dichiarata sufficiente: ecco i precisi termini della sentenza della nostra Corte: » Considérant, que l'intention de dater le testament résultait de l'énonciation du jour, du mois et de la demeure du testateur; que la date de l'année seule pouvait offrir quelque doute; que cependant ces mots *mil huit quatorze* ne laissaient aucune erreur possible; que le mot *cent* se suppléait nécessairement, puisqu'il était évident que le mot *mil* exprimait les mille, *quatorze* les dixaines, et que *huit* ne pouvait être que le chiffre des centaines, etc., maintient le

testament ». La sentenza poi precitata del 2 di questo mese, con cui venne rigettato il ricorso in cassazione, è così concepita: « Attendu que l'arrêt attaqué a puise les motifs de rectification de la date dans les circonstances dérivant du testament lui-même; rejette ».

Parigi, 6 marzo 1830. La sentenza, che ammette la prova di fatti tendenti a far pronunciare l'interdizione, debbe contenere l'enumerazione precisa ed esatta dei fatti niedesimi. Così ha deciso nell'udienza di ieri la nostra Corte Reale in causa del sig. Boisguillon.

Lione, 7 marzo 1830. Il sig. Dottore Meunier è ormai a tutti noto per le guarigioni portentose di malattie d'ogni genere per esso operate mediante un sugo di piante da lui composto. Egli fu testè tradotto avanti il Tribunale di Parigi, e fu condannato ad una lieve pena correzionale, siccome convinto dei fatti, che risultano dagl'interrogatorii del sig. Presidente, che si riportano qui testualmente *:

Presidente all'accusato: Voi siete inquisito di due delitti, cioè 1.^o di aver composte preparazioni mediche senza avere la qualità di speziale; 2.^o di aver fatto stampare e distribuire un manifesto, che annunziava il vostro sugo di piante col titolo = *Trionfo della Scienza medica*.

Accusato: Ecco, o Signori (avanzandosi verso i membri del Tribunale presenta loro un grosso volume e prosegue tosto:), le attestazioni senza numero di Dottori fisici i più celebri, ed altre.....

Presidente: Non è ora di ciò questione, sig. Meunier; il Tribunale non vi rimprovera di aver fatte guarigioni, ma soltanto di avere contravvenuto alla legge: è proibito, siccome non lo potete ignorare, di comporre

* Avviene di spesso fra noi, che le gravi materie, le quali si discutono, e si decidono dai Tribunali, sono poi a quando a quando graditamente temperate coll'ilarità eccitata da qualche causa curiosa e peregrina, siccome è questa. Così il giornale forense di Parigi dell'8 di marzo 1830, che la riferisce.

rimedii secreti, e di venderli. Siete voi, che componete il vostro sugo di piante?

Accusato: Signor sì; io lo estraggo e preparo, e poscia lo consegno agli speciali, che ne fanno vendita.

Presidente: Voi non dovete comporre voi stesso questi rimedii: ciò s'appartiene ai farmacisti, i quali debbono eseguire le vostre prescrizioni. Voi ammettete adunque di aver venduto il vostro sugo ad alcuni ammalati?

Accusato: Signor sì: ve n'ha molti, che ripongono in me tutta la loro confidenza; ed io non voglio lasciar perire i miei simili senza dar loro pronto soccorso. Vi sono qui parecchi, sig. Presidente (*indicando più persone dell'udienza*), che senza di me non avrebbero il piacere di vedere questo santuario della giustizia, perchè non esisterebbero più.

Una turba di donne idropiche poste nel primo banco esclamarono ad una voce: Egli è vero verissimo: eccoci qui vegete e sane.

1.^a *idropica*: Signor Presidente, io affermo, che il sig. Dottore è una persona caritatevole; egli mi ha dato il sugo di piante gratuitamente.

2.^a *idropica*: Signor Presidente: questo sugo prezioso mi ha fatta salva.

3.^a *idropica*: Io era abbandonata affatto da' medici..., ed il Dottore Meunier...

Presidente: Non si tratta di ciò; trattasi di una contravvenzione per la vendita di rimedii secreti.

Accusato: Ecco una lettera del Dottore Coccagne, nella quale fa cenno del mio rimedio, e del raummarico grande ch'ei prova dell'accusa, che mi vien fatta. Il Tribunale stesso della città, in cui dimora il signor Coccagne, conosce la bontà del mio rimedio.

Presidente: Checchè ne sia, l'analisi chimica ha provato, che nel vostro sugo v'era una dose di potassa.

Accusato: Ah! signor Presidente: non v'ha cosa più fallace della chimica: io l'ho studiata e meditata, e posso parlarne *ex cathedra*. Egli è sorprendente, che quando si vuole prestar soccorso all'umanità....

Presidente: Soccorrete l'umanità, ch'io molto vi

commendò, e vi lodo; ma fatelo legalmente: fate comporre il sugo dallo speziale.

La turba delle idropiche: Evviva, evviva il Dottore Meunier.

Nulla più replicò l'accusato dopo la prolazione della sentenza.

Torino, 13 marzo 1836. S. M. con R. Patenti date in Nizza marittima il 26 dello scorso mese si è degnata di concedere alla Comunità d' Isola, Provincia di Genova, la facoltà di aprire, e tenere un mercato il giorno 15 d' ogni mese, cominciando da quello di marzo corrente sino al novembre inclusivamente.

— Con altre R. Patenti della stessa data S. M. ha permesso a Domenico Calcina di esercitare la piazza da sensale in Torino statagli affittata dalle R. Finanze con atto del 28 dicembre 1829.

— Il giorno medesimo la M. S. ha firmate altre Patenti, con cui Evasio Castellani venne autorizzato ad autenticare gli atti dipendenti dall' Ufficio di Sostituto Segretario di Mandamento, esclusi però quelli soggetti all' insinuazione.

— Con R. Provvisione data anche in Nizza di mare il dì 8 del corrente marzo S. M. ha nominati a membri in ciascuno dei Collegii de' Notai del Regno, in rimpiazzo di coloro che hanno cessato di appartenervi, que' soggetti che le furono rassegnati da chi s' aspetta, siccome meritevoli di far parte di essi Collegii. Noi faremo nota l' individuale nominazione soprad detta in un prossimo numero del *Diario*.

L' indice del vol. XIV è in torchio, e fra pochi giorni sarà spedito ai signori Associati che sappiamo aspettarlo con impazienza. Ci duole sommamente di questo involontario ritardo.

TORINO. STAMPERIA FAVALE.

N.^o 12

TORINO

29 marzo 1850

DIARIO FORENSE UNIVERSALE

DI UN AVVOCATO PIEMONTESE

PUBBLICATO

CON AUTORIZZAZIONE DEL GOVERNO.

*Di questo Giornale se ne pubblica un foglio almeno in ogni settimana,
e si daranno pure all' uopo parziali supplimenti.*

SENTENZE E MASSIME.

Affittamento — Divisione per privata scrittura
— Validità — Articolo 3 del Regio Editto
19 ottobre 1819.

Una scrittura privata, con cui alcuni devengano fra di loro alla divisione di un affitto in comune fatto, non è soggetta alla nullità portata dall' articolo 3 del R.^o Editto 19 ottobre 1819 ancorchè la detta divisione sia innovativa di quella contenuta nel primordiale instrumento d' affitto.

Zaverio Pizzone e Marcellino Boselli presero in affitto con instrumento 7 agosto 1824 le possessioni denominate di Torre Cerrana e del Cassinino, proprie di Maria Pedrassini Serassi, per l' annuo fitto di L. 7560.

Seguì successivamente tra gli affittaiuoli privata scrittura del 18 luglio 1826, nella quale narrasi che non potendo essi socii più convenire nel modo di agricoltura delle predette possessioni, avessero determinato di procedere ad amichevole divisione per opera, e coll' assistenza di due persone di loro confidenza, quale divisione si fosse intesa negli ivi indicati modi, e capitoli, fra cui di eleggere a sorte una delle dette pos-

Vol. XV.

sessioni, con obbligo però all'affittavole, a cui sarebbe toccato il lotto della Torre Cerrana, di cedere all'altro una pezza prato ivi pure indicato, non che un solaro ad uso di magazzino, e dopo essersi detto che le spese dell'istromento e consegna fatte, e da farsi sarebbero state a carico metà ciascuno, si convenne,

» Che il fitto, gli appendizii, l'uso della pista, la
 » manutenzione relativa, le piante d'appendizzo, e le
 » paglie da riso sarebbonsi divise per due terzi a ca-
 » rico e vantaggio del lotto della Torre Cerrana, e per
 » altro terzo spetterebbero a quello del Cassinino ».

Si presero inoltre gli opportuni concerti tanto per li seminerii delle terre, li lavori in tal tempo a farsi, quanto per la raccolta delle stramaglie, loro condotta e riconsegna della possessione, che a caduno di essi sarebbe toccata, non più però nella proporzione suddetta, ma per la maggior parte in comune.

In settembre detto anno 1826 il Pizzone narrando essere seguita nell'allora scorso luglio l'estrazione a sorte dei fatti lotti, ed avergli toccato quello del Cassinino, ma rifiutarsi il Boselli di stare al convenuto con detta scrittura, lo evocò innanzi al Tribunale di Prefettura di Novara per l'esecuzione e riduzione in istromento della prenarrata convenzione, interpellandolo sulla verità della medesima.

Rispose il Boselli essere stata intelligenza delle Parti quando eransi proposto di sciogliere la società, che la divisione seguisse esattamente per due terzi, ed un altro terzo in tutti li vantaggi e pesi, ma che dopo estratti li lotti, si fosse egli accorto dell'ineguaglianza, motivo per cui non avesse egli più voluto ridurre il progetto in istromento;

Che avesse poi egli estratto il viglietto indicante la divisione pretesa eseguirsi dalle persone a ciò elette per la sola ragione di non saper leggere, e di non avere perciò potuto conoscere le variazioni dalle medesime persone state ridotte in iscritto per semplice memoria e contrarie alle intelligenze verbali.

Nel 1828 ripigliando il Boselli la sin allora sospesa pendenza, disse che avendo il Pizzone goduto, pen-

dente tutto l' anno rurale 1827, la quantità dei beni come sopra statagli assegnata, eccedente la dovuta porzione col pagamento del solo terzo del fitto, malgrado le pretese di esso Boselli contro la seguita divisione elevate, si riservava perciò di proporre la dovutagli indennità; con avere fatto osservare essere la detta sospensione del litigio provenuta da che sperava per fine alle insorte contese a mediazione della stessa persona già sopra per la divisione eletta.

Si sostenne dal Pizzoni essersi la divisione eseguita nel modo inteso, ed intanto produsse la precitata privata scrittura, interpellando il Boselli sulla verità del segno appostovi, non che quella dell' intiero di lei contenuto.

Oppose allora il Boselli il difetto di nullità sia alla detta scrittura, che al contratto, di cui nella medesima, e non essere quindi egli tenuto a rispondere alla dedottagli interpellanza, senza però indicare quale fosse tale nullità.

Assegnatasi la causa a sentenza con ordinanza di voto si eccitò il sentimento dell' Ufficio del signor Avvocato Fiscale presso quel Tribunale, e quegli trattando il punto se la privata scrittura in questione fosse, o non contraria all' articolo 3 del R. Editto 19 ottobre 1819 opinò in conclusioni 29 novembre 1828 non ostare a detta scrittura l'eccezione di nullità dal Boselli opposta, e conforme fu pure la sentenza del Tribunale suddetto del 26 febbraio 1829, con essersi quindi dichiarato tenuto il Boselli a rispondere alla dedottagli interpellanza.

Appellatosi da tale sentenza il Boselli, disse erroneo il riflesso a cui la medesima si appoggiava; cioè, che la privata scrittura in contesa riguardasse la sola coltivazione delle due possessioni, quandochè si fosse in realtà voluto dividere l' affittamento, e novare il disposto del relativo instrumento, chiedendo in riparazione dell' appellata sentenza farsi luogo alle conclusioni in primo giudizio prese.

L' appellato si riferì al risultato degli atti e sentenza, e con ordinanza 4 agosto 1829 in aggiunta ad altra precedente d' assegnazione a sentenza, si mandarono

deferire gli atti all' Ufficio del signor Avvocato Generale per le sue conclusioni, le quali emanarono sotto il 14 settembre 1829.

In esse si fece riflettere, essere l' art. 3.^o del Regio Editto 19 ottobre 1819 così concepito:

- » Ogni affitto, o subaffitto di terre ecc.
- » dente l' annuo fitto di L. 2m., e così pure ogni
- » contratto di società fra i partecipanti nel medesimo
- » continuerà a farsi per pubblico instrumento sotto pena
- » di nullità ».

Ora quelle generiche espressioni, e così pure ogni contratto, ecc., comprendono chiaramente non solo il caso, in cui dopo l' instrumento d' affitto il conduttore lo divida fra altri, ma ben anche quello, in cui gli stessi socii intervenuti nell' instrumento vogliono poi determinare, o variare le condizioni della società tra loro, poichè o nell' instrumento d' affitto non sono pattuite le condizioni della società, ma si limitarono intanto i socii a determinare le loro comuni obbligazioni, e diritti verso il locatore, ed allora la posteriore convenzione tra essi contiene appunto il contratto di società fra li co-partecipanti, e tale società è già determinata nell' instrumento medesimo, ovvero in altro a parte, ed in tal caso non può esservi novazione fra li socii, salvo per pubblico instrumento; e ciò sia per la regola generale, sia perchè una simile novazione e variazione è necessariamente compresa nell' illimitata espressione ogni contratto.

Non può quindi l' Ufficio ammettere la distinzione fra li due casi accennata nelle conclusioni fiscali, e così neppure il principio, di cui ivi, doversi quel § 3.^o interpretare restrittivamente a fronte del § 9.^o, il quale derogò alle leggi più rigorose sulla materia, essendo evidente che le parole ogni contratto escludono qualunque restrizione.

Che poi non siavi intervenuta in tale scrittura la locatrice, e così rimangano tuttora li socii solidariamente obbligati verso la medesima, ciò non basta, onde escludere la variazione della primitiva società, l' obbligazione dei socii verso il locatore essendo cosa ben diversa da quella tra loro, ed è appunto a quest' ul-

tima, che sono specialmente relative le parole, e così pure ogni contratto, ecc., formanti una disposizione separata e distinta da quella concernente il contratto di affittamento.

Riducesi adunque il vero stato della quistione nel vedere, se la scrittura privata contenga una semplice convenzione sul modo di coltivare le due possessioni, nel qual senso fu considerata dall' Ufficio fiscale e dal Tribunale, ovvero un nuovo contratto di società.

A sostegno della prima opinione militano le parole, di cui nell' enunciativa della scrittura medesima, *non potendo più convenire nelle massime per il modo di agricoltura*, e gli articoli, nei quali si convenne che il seminario della segala, cioè i lavori relativi, e l'apertura d' un fosso irrigatorio sarebbero seguiti a spese comuni, ed altri consimili.

Ma all' incontro li più essenziali articoli dimostrano all' evidenza essersi realmente diviso in modo diverso l' affittamento, cioè per due terzi ed un terzo; divise le terre, diviso il fitto, e divisa persino l' obbligazione della riconsegna dopo terminato l' affittamento.

Quali ultimi articoli non hanno al certo alcuna relazione con un semplice patto per la coltura; e per verità, se nella scrittura si fece menzione della differenza de' socii sul modo di coltivare li beni, si fu piuttosto per enunciare la causa, e non il fine della nuova convenzione, poichè dopo tale enunciativa si legge — *hanno tra di loro determinato di divenire ad una privata divisione*: che se questa lasciò ancora qualche comunione fra li socii, e non fu onninamente perfetta, ciò non toglie che siasi stipulato un nuovo contratto fra li co-partecipanti, contenente una variazione nella sostanza della società, ed il quale dovea farsi per pubblico instrumento a pena di nullità, a mente dell' Editto 19 ottobre 1819.

Onde fu in senso l' Ufficio che la convenzione, di cui nella privata scrittura 18 luglio 1826 sia compresa nel disposto del § 3.º del R.º Editto 19 ottobre 1819,

come in tal parte conchiuse potersi dal Magistrato pronunciare.

Ma il Reale Senato di Torino con sentenza del 2 gennaio 1830 ref. D. Jano, mandò eseguirsi la sentenza 26 febbraio 1829 del Tribunale di Prefettura di Novara compensate però le spese.

Ordinanza contumaciale di condanna — Errorore di nome del condannato — Nullità di quella — Traente — Giratario — Rilevazione — Competenza.

L'errore occorso riguardo alla persona del condannato nel decreto d'intimazione di un'ordinanza contumaciale di condanna, non porta nullità dell'ordinanza, se venne la medesima intimata a colui, che era stato precedentemente in causa evocato, e contro cui fu detta ordinanza realmente proferta.

Il traente è in diritto di evocare in rilievo il Giratario nanti il Tribunale, ove verte la causa principale, ancorchè non sia il Tribunale ordinario di questo, tuttavolta che intervenne patto particolare importante, che le cambiali o biglietti a ordine tratti dovevano essere a rischio e pericolo dello stesso Giratario, il quale ne abbia avuto il corrispettivo.

Vertiva lite nanti il Supremo Magistrato del Consolato di Torino tra le ragioni di Negozio Bernè, Randon, e Mazzucchi, nella quale emanò ordinanza 16 febbraio 1828, con cui, atteso il non dissenso della casa Bernè attrice si prefisse alla ragione di Negozio Mazzucchi un termine per curare, ove fosse il caso l'intervento di Nicolao Allais;

La detta ragion di Negozio Mazzucchi dopo di aver dal prelodato Magistrato ottenuto rescritto di citazione contro l'Allais con requisitorie al Consolato di Novara per la loro intimazione, ebbe a quest'ultimo Magistrato ricorso narrando aver riportato lettere di citazione contro Antonio Allais, colle debite requisitorie chiedendone l'esecuzione.

Previe conclusioni del Procuratore generale del Commercio emanava l' 8 marzo quel Magistrato decreto in questi termini — Il tenor d'ogni cosa considerato, senza pregiudizio della nostra giurisdizione, permettiamo quanto vien richiesto in dette lettere requisitorie da eseguire.

Vennero perciò intimare le citatorie di questo nostro Consolato al Nicolao Allais personalmente il 15 marzo 1828, come da relazione dell' Usciere Cesarea.

Resosi il Nicolao Allais contumace, il Consolato di Torino con ordinanza contumaciale del 31 marzo suddetto pronunciò come segue — Sovra del che, ed in contumacia del signor Nicolao Allais, il medesimo si condanna al pagamento a favore della ragion di Negozio Michele Mazzucchi e Comp.^a, ed in iscarico di questa a favore del signor Randone Antonio delle lire 1389 60 coi loro interessi. Si dichiara inoltre tenuto il detto sig. Allais a passare sottomissione con cauzione di non mettere in giro, come si inibisce, altre due tratte per Gaudò.

Quindi il Presidente Capo del Consolato ebbe a sottoscrivere nei seguenti termini — Bertrandi Presidente Capo, da intimarsi all' Antonio Allais.

Sull'istanza della ragion di Negozio Mazzucchi, e previe nuove requisitorie al Consolato di Nizza, perchè permettesse l'intimazione della precitata ordinanza contumaciale in odio dell'ivi nominato Nicolao Allais Negoziante in Oneglia, aderiva quel Consolato con rescritto 26 aprile 1828 a quanto richiedevasi in dette requisitorie di eseguire, sicchè la prelodata ordinanza di condanna fu poi il 17 maggio successivo al Nicola Allais personalmente intimata.

Dopo tutto ciò, comparso questi in causa prese a sostenere, che l'ordinanza contumaciale trovandosi proferta in odio di Antonio Allais, non poteva afficere esso Nicola, dicendo perciò orretizio e surretizio il decreto del Consolato di Torino portante l'intimazione dell'ordinanza di condanna in discorso colle debite requisitorie al Consolato di Nizza; e fece quindi istanza, previo il debito deposito delle spese contumaciali, si

dichiarasse come non avvenuta l'ordinanza del 31 marzo, e quanto all'inibizione dal Consolato di Torino colla detta ordinanza rilasciata, oppose al medesimo Magistrato d'incompetenza per conoscere in odio della giurisdizione del Tribunale di Nizza, a cui si trovasse egli sottoposto.

La casa Mazzucchi disse d'insussistenza a tutte le sovra fatte eccezioni, ed in tale stato di cose assegnata la causa a sentenza previe conclusioni dell'Ufficio del signor Avvocato Fiscale presso il detto Magistrato emanarono le medesime sotto il 4 agosto 1828 del tenor seguente :

» Non crede l'Ufficio doversi a lungo soffermare nel dimostrare la validità della citazione del Nicolao Allais, bastando la sola narrativa del fatto sovra esposto a mettere in chiaro, che fu il Nicolao Allais legittimamente citato.

Diffatti colle prime lettere citatorie 5 marzo venne citato ed assegnato il Nicolao Allais, e richiesto il Consolato di Nizza di permettere contro il medesimo l'esecuzione delle dette citatorie, al che avendo il prelodato Magistrato aderito, non potrebbe lo stesso Nicolao Allais alcun difetto di citazione invocare.

Profertasi contro il medesimo l'ordinanza di condanna, nella quale vuolsi ritenere, che si dichiarò pure il nome di Nicolao Allais, fu la medesima, previe nuove requisitorie, pure intimata al Nicola, onde tutta la difficoltà risiederebbe nelle parole dicenti = Bertrandi P. C., da intimarsi ad Antonio Allais.

Ma che questo errore materiale nella designazione del nome dell'Allais non possa arrecare alcun vizio al procedimento, si deduce dacchè non è necessario, che nelle ordinanze contumaciali si esprima il nome di colui, a cui dee intimarsi, bastando la frase da intimarsi, essendo a carico della parte avversaria di far seguire l'intimazione legittimamente, e però per la regola *utile per inutile non vitiatur*, non può in senso dell'Ufficio trarsi a conseguenza la designazione di Antonio Allais a vece di Nicolao.

In secondo luogo, siccome per l'intimazione suddetta si richiedevano requisitorie al Consolato di Nizza

onde permettesse l'intimazione della prementovata ordinanza contumaciale, nelle quali requisitorie venne indicato il Nicolao Allais; così sarebbesi con questo posteriore decreto sanato ogni difetto proveniente dall'eccepita erronea designazione, ed avrebbe lo stesso Magistrato *ex officio* riconosciuto, e decretato, che dovea l'intimazione farsi non all'Antonio, ma al Nicolao Allais.

In terzo luogo attesoche per la validità o nullità delle sentenze, ed ordinanze deesi il loro dispositivo osservare, e dal complesso dell'ordinanza in discorso risulterebbe a chiare note condannato il Nicolao Allais, e non l'Antonio; perciò l'intimazione fattane, previe requisitorie, alla persona del Nicolao, dee anzi aversi per regolare, efficace e valida.

Riguardo poi all'incompetenza al Consolato di Torino dall'Allais opposta in ordine alla seconda parte dell'ordinanza predetta contumaciale, opina l'Uffizio, che sia la medesima sussistente non solo per questa seconda parte, ma anche per tutta la causa che dal Mazzucchi si pretese d'instituire contro l'Allais.

Convieni qui osservare, che Mazzucchi è traente, ed Allais giratario della cambiale di cui si agiva, quindi potrà bensì Allais avere azione contro il suo girante, e traente Mazzucchi, ma giammai l'Autore, che si è la stessa ragion di Negozio Mazzucchi, potrà agire in rilievo contro il cessionario Allais, essendo assai noto che il giudizio di rilievo in fatto di cambiale ha luogo dall'ultimo giratario sino al traente, ma non mai dal traente ai giratarii, ed in generale è pur principio di diritto, che l'azione in guarenzia è instituita contro i venditori o cedenti a favore degli acquirenti o cessionarii, non mai viceversa, salvo un contrario patto, che non si scorge nella fattispecie.

Quindi non competendo al Mazzucchi l'azione di rilievo, e non constando, che l'Allais potesse per altro motivo essere evocato avanti il Supremo Magistrato del Consolato di Torino, anche a fronte delle Regie Patenti 29 febbraio 1828, perchè in detta città pubblicate soltanto il 7 aprile, quando l'Allais sarebbe stato citato il 15 precedente marzo, ne segue, che qualun-

que siasi l'azione, che Mazzucchi possa avere verso Allais, esclusa quella di rilievo, dee lo stesso Mazzucchi provvedersi avanti il Tribunale competente per riguardo al detto Allais.

Nè può farvi ostacolo l'ordinanza del 25 febbraio 1828, con cui si prefisse un termine a Mazzucchi per curare l'intervento dell'Allais, poichè vi si aggiunse saviamente = ove ne sia il caso =; qual locuzione indica bastantemente, che il Magistrato non volle pregiudicare la questione sulla propria competenza a conoscere della causa in contraddittorio dell'Allais.

Per gli anzidetti riflessi l'Ufficio conchiuse potersi dal Supremo Magistrato, circoscritta l'ordinanza 31 marzo 1828 per difetto di competenza, assolvere il Nicola Allais dall'osservanza del giudizio ».

Ma il suddetto Magistrato del Consolato ref. D. Musso con sua sentenza del 4 dicembre 1828 reietta l'eccezione di nullità dal detto Allais opposta all'ordinanza contumaciale 31 marzo, dichiarò tenuto il medesimo al pagamento delle spese contumaciali, e nel resto a rispondere prima d'ogni cosa, all'interpellanza dedotta dalla ragion di negozio Mazzucchi relativamente ad una lettera dell'Allais del 18 settembre 1827, spese per un terzo a carico dell'Allais, e riservate le altre.

Tale sentenza venne appoggiata, quanto alla nullità opposta all'ordinanza contumaciale, ai motivi dell'Ufficio dell'Avvocato Fiscale sovra riferiti, e quanto alla competenza del detto Magistrato sul riflesso, che sebbene di regola il rilievo competa al giratario verso il traente, e non viceversa, la cosa però fosse altrimenti qualora vi fosse un patto particolare, che potesse imporre un tal obbligo, che la Ragion di negozio Mazzucchi sosteneva, essere seguito nella girata che fece delle cambiali o biglietti a ordine sovra il Gaudio, importante, che questi effetti dovessero essere a rischio e pericolo dello stesso giratario, il quale ne avrebbe avuto il corrispettivo collo sconto del 6 per 100.

Il che volendo la ragion di Negozio suddetta provare con una lettera in causa prodotta dell'Allais in data 18 settembre 1827, si rendeva indispensabile che

il detto Allais rispondesse prima d'ogni cosa all'interpellanza dedottagli, se volesse o non riconoscere l'estrinseco della detta lettera.

MATERIE DIVERSE.

Cangiamento di viaggio — Rischio — Avaria — Assicurazione.

Sebbene in un contratto d'assicurazione si vegga enunciato, che il viaggio è da *Odessa* a *Villafranca*, mentre secondo la polizza di carico dovea essere da *Odessa* a *Genova*, una tale differenza non rende nulla l'assicurazione in senso dell'art. 348 del codice di commercio, specialmente se nel contratto di assicurazione fosse conceduta al capitano la facoltà di *fare scali*.

Il regolamento d'avaria è interamente sottoposto alle leggi ed usi del luogo, in cui viene formato.

Così fu pronunciato dal R. Senato Genovese il dì 8 luglio 1825 in causa di Domenico Bosco contro la società di assicurazioni marittime: e nello stesso senso pronunciò pure il 26 di febbrajo 1830 in simile fattispecie un tribunale di Francia nella causa Emeville contro Gateau.

Diritto di pascolo — Azione possessoria intorno a tale diritto — Questione relativa — Ordinanza di un Giudice mandamentale sulla medesima — Istituzione di giudizio avanti il R. Senato per la riparazione di essa — Sua insussistenza.

Nelle conclusioni dell'Ufficio del signor Avvocato Generale di S. M. emanate il 28 di febbrajo 1830 sul ricorso della Comunità di Beaulard (Provincia di Susa) contro Allois si legge, fra le altre cose, quanto segue:

« Per nessun verso la Comunità di Beaulard può istituire giudizio avanti questo Supremo Magistrato per

la riparazione dell' ordinanza 29 luglio 1829 del Giudice di Oulx, che inibi i terrieri di Beaulard di condurre al pascolo i bestiami loro nel *bois, boscessut et caissut*; perocchè nella specie non si tratta di risoluzione di pascoli in via di giurisdizione volontaria, ovvero d'interpretazione di articoli di bandi; ma sibbene si tratta di azione possessoria sul diritto di pascolo; anzi in ultima analisi si tratta di stabilire la proprietà del pascolo stesso, che la Comunità di Chateau sinembrata dalla Ricorrente pretende contendere: locchè forma una quistione ordinaria ed un oggetto di causa, che dovrebbe essere portata dinanzi il Tribunale di Prefettura ».

Contratti illeciti e simulati — Quistioni relative — Competenza.

Anche nelle cose più ovvie, già più volte decise e discusse, si eccitano nuovi dubbi, e si muovono litigii. Il perchè noi crediamo utile, quando l'opportunità lo richiede, di richiamarle alla memoria nel nostro *Diario*. E cadono appunto in acconcio su questa materia le conclusioni seguenti dell' Ufficio del sig. Avv.^o Generale di S. M. emanate sotto il dì 8 marzo 1830 sul ricorso Chiesa: » Visto il soprascritto ricorso, ecc. Il R.^o Biglietto del 17 febbraio 1826 spiegativo del R. Editto 27 settembre 1822 in ordine alla competenza dei Tribunali di Prefettura sulle quistioni di contratti illeciti o simulati, e la costante giurisprudenza in appresso le più volte adottata e sanzionata da questo Supremo Magistrato, in forza di cui si dichiarò spettare le quistioni suddette in prima istanza ai Tribunali di Prefettura, non lasciando dubitare, che male a proposito siasi il ricorrente indirizzato a questo Supremo Magistrato, onde ottenere in primo ed ultimo grado decise le quistioni di simulazione e raggiri, da cui pretende sia intaccato l'istramento, che pure produsse.

» Perciò si conchiude non farsi luogo a quanto si supplica ».

Firenze, 4 marzo 1830. Una delle parti transigenti, che dichiara di riservare, e non comprendere nella transazione il capitale soltanto di un credito, è d'uopo credere che comprendesse i frutti decorsi sul credito medesimo, che sono una cosa ben diversa dal capitale. Così decideva il nostro Supremo Consiglio in causa *utrinque Castelli*.

Pisa, 6 marzo 1830. Con sentenza di questa R. Ruota profferita in causa di Giovanni Carafiglia ed i coniugi Antoni si sono sancite le seguenti massime: 1.^o la legge *Cum quidam*, § *Divus*, *fi de usuris* non è applicabile alle usure dovute per un titolo oneroso, e specialmente al caso dei frutti dotali; 2.^o piuttosto dalle circostanze di fatto, e dalla maggior verosimiglianza, che dal solo lasso del tempo si deduce la volontà del creditore di rimettere i frutti*; 3.^o gli ornamenti d'oro e di perle che la donna porta dalla casa paterna si considerano dati dal padre per corredo, specialmente quando le altre di lui figliuole hanno avuto a titolo di corredo simili oggetti; 4.^o quando un oggetto d'ornamento di una donna di condizione contadina è di cospicuo valore, s'intende dato in diminuzione di dote.

Clermont-Ferrand, 9 marzo 1830. Il nostro Tribunale nella causa Poirer e Achard ha testè deciso, che le funzioni di Usciere presso di un Tribunale sono incompatibili con quelle di difensore officioso dinanzi ai Tribunali di commercio e di giustizia di pace.

Rouen, 12 marzo 1830. Allorquando sulla quistione di sapere se un accusato è colpevole della fabbricazione di falsa moneta, e di averne fatto uso, il Giuri risponde affermativamente, e modifica poscia la sua risposta con dichiarare, che l'accusato operò senza intenzione di nuocere, nè di recar danno, lo stesso Giuri non ha trascorsi i limiti delle sue attribuzioni. Così ha testè pronunciato la Corte d'Assisie della Senna.

* *Opportuno a vedersi a questo proposito è il DE-LUCA, de dote, disc. 125, num. 15 e segg.*

Colmar, 12 marzo 1830. Siamo informati, che il sig. Badin sostenne non ha guari avanti il Tribunale di commercio, che il fittaiuolo di una proprietà rurale era un vero commerciante in tutta l'estensione del termine, mentre non vivea egli che della sua industria; che per tal modo dovea essere soggetto alla giurisdizione consolare per gli acquisti fatti di oggetti destinati per l'esercizio della coltivazione delle sue terre; che di più tale fosse la giurisprudenza dei tribunali da quindici e più anni in qua. Ed in conformità di tale dottrina pronunciò il Tribunale, dichiarandosi competente a statuire intorno alla dimanda di Badin pel pagamento del prezzo d'un cavallo ch'egli avea accomprato appunto per l'esercizio della coltivazione delle di lui possessioni.

Parigi, 14 marzo 1830. Il nostro Tribunale di Commercio con sentenza del 10 del corrente ha pronunciato, che gli agenti di cambio non sono responsabili del valore degli effetti pubblici stati per opera loro negoziati. Ecco i precisi termini dei motivi della decisione: « Attendu qu'en maintenant les agens de change, le code de commerce, par son art. 76 leur, a reconnu le droit de faire seuls les négociations des effets publics et de faire, par le compte d'autrui, les négociations de tous papiers commercables; que dans son art. 86, le même code défend aux agens de change de se rendre garans de l'exécution des marchés, dans lesquels ils s'entremettent; que les agens ne sont que de simples mandataires, et qu'ils ont rempli leur mandat, lorsqu'ils ont prouvé l'identité et la vérité des signatures apposées sur les valeurs par eux vendues..... ».

— Il sig. Verrier direttore-gerente del giornale, che porta per titolo l'EFFRONTÉ, dee fra breve comparire dinanzi al nostro Tribunale correzionale sull'istanza del sig. Martainville, siccome accusato di diffamazione.

Genova, 16 marzo 1830. Si è non ha guari pubblicato fra noi il fasc. 7.^o del vol. 4 della nota *Collezione dei giudicati* di questo R. Senato. Fra i varii articoli importanti in esso compresi v' hanno i seguenti: — *Sentenze estere; giudizio di delibazione; sentenze arbitrate; reciprocità tra gli Stati; Società di commercio; prova testimoniale; principio di prova scritta — resa di conto: spese di amministrazione; spese di manutenzione* — Quanto prima, siccome ne avverte il Compilatore, si pubblicherà l'indice del 1828, e così sarà finito il vol. 4 della seconda serie.

Torino, 20 marzo 1830. S. M. con R. Patenti date in Nizza di mare il dì 8 del corrente si è degnata di fare le seguenti nominazioni e promozioni di magistratura, cioè: ha nominato il Marchese Cosma Clavarino a secondo Presidente nel R. Senato di Genova; il Cavaliere Giambattista Adami a Senatore effettivo nello stesso Senato; l'Avvocato Domenico Castellini a Senatore nel Magistrato medesimo; l'Avvocato Antonio Casabona a Sostituto effettivo dell'Avvocato Generale, ivi; il nobile Bernardo Oldoini a Senatore Prefetto del Tribunale di essa Città di Genova, e l'Avvocato Giuseppe Daneri a Prefetto di quello di Savona.

— Con altre Patenti della stessa data S. M. nominò a Senatore effettivo nel R. Senato sedente in Nizza il Senatore Giuseppe Reghezza.

— Il giorno medesimo S. M. ha nominato il Cavaliere Giuseppe Viarana di Monasterolo a Sostituto Avvocato Fiscale presso il Magistrato del Consolato sedente in questa Capitale.

— Con altre Patenti la M. S. si è degnata di concedere all'Avvocato Alberto Nota Vice-Intendente di S. Remo un nuovo termine di tre mesi per adempiere

le formalità prescritte dalle R. Patenti delli 28 febbrajo 1826 e 2 gennaio 1829 per la conservazione del privilegio accordatogli con Patenti del 17 di maggio 1819 di ristampare le sue commedie ne' Regii Stati.

— S. M. ha pure autorizzato il P. Giacomo Defilippi preposto provinciale della Congregazione Somasca in Piemonte ad erigere un pio stabilimento in Arona pei poveri orfani.

— Con R. Provvisione anche dell' 8 del corrente S. M. ha fatto facoltà al Notaio Guerrino Bonnesfoy di trasferire la sua residenza dal luogo di Fesson sous Briançon in quello di Aigueblanche.

— Con R. Brevetto dato anche in Nizza marittima il 12 di questo mese, S. M. ha nominato il Conte Ignazio Vassallo di Costigliole a Sindaco del Comune di Dogliani, Provincia di Mondovì, da rimanere in carica durante il biennio 1830-1831.

Si prosegue con molta attività dalla tipografia Chiara e Comp.^a la stampa già per noi commendata delle *Difese criminali* dell' Avv.^o G. Marocco di Milano. È uscito da pochi giorni il quarto volume, il quale comprende n.^o undici arringhe dette in difesa di accusati dei seguenti delitti, cioè *di conato d' assassinio; di contrabbando; di omicidio; di rapina; di furto domestico; di libello famoso; di furto semplice; d' ingiurie con vie di fatto; di omicidio colposo; di delitto in oggetto di coserizione; e di favore prestato a disertori*. Promettono gli Editori sempre maggiore accuratezza, e di dare fra non molto il volume quinto.

TORINO. STAMPERIA FAVALE.

ANNO VIII — I.^o SEMESTREN.^o 13

TORINO

27 marzo 1850

DIARIO FORENSE UNIVERSALE

DI UN AVVOCATO PIEMONTESE

PUBBLICATO

CON AUTORIZZAZIONE DEL GOVERNO.

*Di questo Giornale se ne pubblica un foglio almeno in ogni settimana,
e si daranno pure all'uopo parziali supplimenti.*

SENTENZE E MASSIME.

Pensione vitalizia verso le R.^e Finanze — Cessione di essa — Rimessione della relativa cartella — Mancanza di corrispettivo — Nullità del contratto.

La sola generica confessione di essere debitore di notevole somma, e così di una somma indeterminata, non basta a stabilire il corrispettivo della cessione di una pensione vitalizia, quando il cessionario non è in grado di giustificare la natura, ed ammontare dei di lui averi.

Mancando perciò il contratto di base principale, non ostante l'eventualità del credito cesso, trovasi affetto da nullità radicale, e questa non può essere sanata dalla di lui esecuzione.

Con privata scrittura del 3 novembre 1819, il Sacerdote Felice Grandis, riconoscendosi debitore verso Giovanni Mottino di *notabile somma* per contanti dal medesimo prima d'allora ricevuti, per cui rinunciò all'eccezione del non numerato danaro, in soddisfazione perciò del *considerevole avere* di detto Mottino, cedette a favore di questi l'annua pensione di L. 500,

Vol. XV.

che nella sua qualità di *Religioso ex-Agostiniano* godeva sulle R.^e Finanze, e rimettendogliene il certificato, lo autorizzò di esigerla dall' ultimo semestre 1819 a tutto l'anno 1835; con dichiarazione però, che tale cessione dovesse essere a rischio e pericolo del Mottino, il quale promise di non molestare il Sacerdote Grandis per qualunque evento.

Lagnandosi poscia il Sacerdote Grandis di non avere avuto sufficiente corrispettivo della cessione da esso fatta nella premessa scrittura, intervenne tra il suddetto ed il Mottino convenzione in data 22 aprile 1823, con cui la rinuncia dal Sacerdote Grandis fatta in precedente scrittura 3 novembre 1819, venne ridotta alla sola metà della di lui alimentare pensione per tutto il tempo nel primo contratto stabilito, essendosi il Mottino nel tempo stesso dichiarato tacito, e contento d'ogni altro suo credito verso il Sacerdote Grandis, e specialmente di quello di L. 400 portato da altra scrittura 7 agosto 1821.

In forza poi della stessa scrittura 22 aprile 1823, il Mottino passò a cedere li diritti da lui acquistati dal Prete Grandis in virtù della primordiale scrittura 3 novembre 1819 al sig. Pietro Charvet, in a buon conto di maggiori di lui crediti verso di esso, ponendolo nello stesso suo grado, e condizione, con avergli ad un tal fine rimessa la cartella d'iscrizione, e con che le somme esigende andassero in diminuzione del debito del Mottino.

Tale cessione non solo espressamente approvò il Prete Grandis; ma dichiarando inoltre, che senza di essa non sarebbe addivenuto alla promessa transazione ossia convenzione col Mottino, si rese sigurtà solidario, ed espromissore a favore del Charvet pel credito che questi avesse verso il detto Mottino, per la concorrente però soltanto di L. 3250, ammontare della metà della di lui pensione ceduta al Mottino sino a tutto l'anno 1835.

Il Charvet poi dal suo canto si obbligò di eseguir, in luogo e vece del Mottino, a favore del sig. D. Grandis il pagamento della metà della di lui pensione a norma della scrittura stessa.

Il 18 marzo 1828 ebbe ricorso il Sacerdote Grandis

al R.^o Tribunale di Prefettura di questa Città, e nar-
rando, che già da parecchi anni trovandosi, per mezzo
di raggi di certo Gio. Mottino, nelle mani di Pietro
Antonio Charvet il certificato di pensione vitalizia di
L. 500, che esso, in qualità di *ex-religioso*, godeva
sulle R.^e Finanze, non poteva da quest' ultimo riscuo-
tere se non la metà di detta pensione, chiese, ed ot-
tenne lettere di citazione contro il Charvet, onde fosse
dichiarato tenuto sia alla pronta restituzione a di lui
favore della cartolina suddetta, che all' esatto rendi-
mento di conto, e restituzione di ogni somma per lo
addietro indebitamente percetta.

Comparse in giudizio le parti, il Charvet presentò le
surriferite scritture 3 novembre 1819, e 22 aprile 1823,
e chiese assolversi dalle domande del Sacerdote Grandis.

Oppose questi alle prodotte scritture di mancanza di
corrispettivo, di circonvensione, e di nullità.

Il Charvet disse insussistenti ed inattendibili per
molti riguardi li vizi dal Sacerdote Grandis alle ri-
dette scritture opposti, e specialmente in vista del
favore che meritava la transazione, che disse seguita
coll' ultima scrittura 22 aprile 1823; dell' esecuzione
che per molti anni erasi data al contratto; e della di
lui eventualità, attesa la probabilità della morte del
Sacerdote Grandis che era in età d' anni 60, o del di
lui ritorno al chiostro.

Intervenuto quindi in causa il Giovanni Mottino in
obbedienza d' interlocutoria del Tribunale in data del
26 luglio stesso anno, essendosi le parti unicamente at-
tenute a ripetere e maggiormente sviluppare le rispet-
tive istanze ed eccezioni, il 4 successivo ottobre emanò
sentenza a relazione del sig. Assessore Agnesi, con cui

» Il Regio Tribunale suddetto osservando sostanzial-
mente che li termini generici usati nelle due scritture
3 novembre 1819 e 22 aprile 1823 non fossero suffi-
cienti a stabilire un corrispettivo della cessione della
pensione vitalizia fatta dal Sacerdote Grandis;

» Che nè il Charvet, nè il Mottino avrebbero spie-
gato quali fossero i loro averi verso il Sacerdote Gran-
dis enunciati nelle succitate scritture;

» Che mancando così la base principale della validità della cessione fatta colle succitate scritture, fossero le medesime nulle in se stesse, e non avessero potuto in alcun tempo produrre effetto qualunque;

» Che tale nullità essendo radicale, e rendendo nullo il contratto stesso, non potesse valevolmente opporsi l'esecuzione datasi dal Grandis;

» Dichiarò tenuto il Pietro Antonio Charvet alla rimessione a favore del Sacerdote Grandis della cartella di sua pensione, non che al pagamento delle L. 500 annue per esso esatte, sotto deduzione delle somme dal Sacerdote Grandis ammesse ricevute, e di tutto ciò e quanto facessero constare essi Charvet e Mottino esser loro legittimamente dovuto, colle spese ».

Appellatisi questi al Supremo Magistrato addussero varii motivi di gravame contro la surriferita sentenza; e per escludere la circonvenzione, che il D. Grandis sosteneva avere sofferto, produsse il Mottino la scrittura del 7 agosto 1821, già contemplata in quella sovra tenorizzata del 22 aprile 1823, ed altra ancora dell' 11 dicembre 1817, colla quale il Sacerdote Grandis confessavasi debitore verso di esso Mottino di lire mille, e rinunciava fin d'allora a di lui favore la propria pensione vitalizia degli anni 1819 e 1820.

Disse il Prete Grandis, che ben lungi di giovare tali scritture all'intento del Mottino, giustificassero sempre più la circonvenzione da esso sofferta colla cessione della di lui pensione, di cui nelle ridette scritture del 3 novembre 1819 e 22 aprile 1823, per cui non potessero meritare il menomo riguardo.

In tale stato di cose il R. Senato, con sua sentenza 6 maggio 1829, dichiarò bene giudicato dal R. Tribunale di Prefettura di questa Città, a cui rimandò la causa, colla condanna delli Charvet e Mottino nelle spese, danni, ed emenda.

Merci estere — Frode alle leggi daziarie —
 Inquisito — Suo erede — Azione contro
 questo al Fisco competente. — Art. 8, lib. 4,
 tit. 25 delle RR. CC.

La morte dell' inquisito prima della prolazione della sentenza estingue bensì ogni azione del Fisco, tanto per le pene corporali, che pecuniarie, in cui era incorso il delinquente; ma non l' azione alla confisca delle merci, che siano state sequestrate per contravvenzione alle leggi gabellarie: quale azione si può dal Fisco promuovere contro gli eredi dello stesso inquisito.

La citazione dell' erede di un inquisito morto durante l' istruttoria del processo si debbe fare alla forma dalle RR. CC. prescritta per la citazione delle cause civili.

Si procedette sotto il dì 8 di giugno 1827 in odio del negoziante N. N. di Oyada, a sequestro di varie pezze di stoffa di manifattura estera, introdotte in questi Regii Stati con frodamento dei diritti delle Gabelle, per essere le medesime stoffe prive di lamina della Dogana ed una pezza inoltre con lamina che fu giudicata da Periti trasportata da altre pezze di stoffa: e mentre si stava instruendo contro del negoziante suddetto formale processo, venne egli il 6 dicembre 1828 a mancare ai viventi, lasciando a se superstite ed in suo erede un unico suo figlio.

Comunicatisi quindi gli atti all' Ufficio del signor Procuratore Generale di S. M. per vedere quali incumbenti rimanessero a farsi nel detto procedimento stante la morte di colui, contro del quale era diretto, prese l' Ufficio in sue conclusioni del 3 agosto 1829 a ragionare nei seguenti termini:

L' azione fiscale nascente dalla contravvenzione alle leggi delle Gabelle mira non solo alla condanna del contravventore alle multe, e pene dalle stesse leggi prescritte, e nelle spese del processo, ma eziandio alla confisca degli oggetti cadenti in contravvenzione, e che trovansi sotto sequestro.

Ella è massima di diritto che colla morte dell'inquisito si estingue ogni sorta di pena, e che per questo non possono essere ricercati i di lui eredi = *Civilis constitutio est poenalibus actionibus haeredes non teneri* (leg. 1 ff. de priv. delict.); *poenales actiones ex maleficiis certissima namque est iuris regula in haereditatem non competere* (§ 1, lib. 4, tit. 12 inst.).

Da tale regola le stesse Romane leggi eccettuavano in ordine alle pene pecuniarie il caso, in cui l'azione fosse già stata mossa contro il defunto, e che prima della sua morte vi fosse stata contestazione in causa, ed allora poteva l'azione per siffatte pene essere continuata contro l'erede (cit. § 1.º in fine).

Questa eccezione però fu tolta di mezzo dalle RR. CC., le quali al § 8, lib. 4, tit. 25 prescrivono, che gli eredi del delinquente non potranno essere molestati per le pene pecuniarie, e spese del processo da esso dovute, se, trattandosi di contumacia, non sia stata legittimamente intimata la sentenza avanti la di lui morte, o essendo presente non ne sia trascorso il tempo d'appellare avanti che quegli morisse. Chiara n'è la ragione, in quanto che la multa o pena pecuniaria ne' casi succennati non è più dovuta a seguito del delitto, o contravvenzione, ma resta dovuta in forza di una sentenza, e forma perciò un delitto ordinario.

L'azione adunque per le multe, pene, e spese del processo, in cui potrebbe essere incorso il contravventore, rimarrebbe estinta colla di lui morte, ed i di lui eredi non potrebbero esserne molestati, perchè si rese quegli defunto durante l'istruttoria del processo, e prima della sentenza.

La cosa è ben diversa riguardo alla confisca, all'azione cioè di aggiudicare le merci al Fisco per causa delle contravvenzioni.

Siffatta azione nulla ha di personale, ma concerne le merci, oggetto delle stesse contravvenzioni: alle merci la legge infligge la confisca, vale a dire punisce le contravvenzioni colla perdita delle cose frodate; epperò il Fisco ne acquista il dominio e le insegue ovunque, ed in qualsiasi mano esse si trovino.

Nell'erede del contravventore pertanto passa la contravvenzione in ordine alla confisca delle cose frodate; e contro l'erede, come contro qualsiasi altro possessore delle cose suddette, si fa luogo a pronunciare la confisca — *Fraudati pectigalis crimen ad haeredem eius qui fraudem contraxit commissi ratione transmittitur* (leg. 8 ff. de publ. et vect.) — *Illicitarum rerum persecutio haeredem quoque adfligit* (leg. 11 eod.). *Id quod commissum est statim desinit eius esse qui crimen contraxit, dominumque rei pectigalis acquiritur, ea propter commissi persecutio, sicut adversus quemlibet possessorem ita et adversus haeredem competit* (leg. 11 eod.).

Infatti fra le leggi delle gabelle avviene che proibiscono in modo assoluto l'introduzione ne' Regii Stati di alcune merci, ed altre che tale introduzione permettono mediante pagamento di diritti, e l'adempimento di certe condizioni, sotto pene pecuniarie, e la perdita delle merci in caso di contravvenzione; così esigendo l'interesse dello Stato, del commercio, e dell'industria nazionale.

Ora se si avesse a dire, che colla morte del contravventore cessar dovesse eziandio la confisca, o perdita delle merci introdotte, non ostante il divieto assoluto della legge, o senza pagamento dei diritti, e l'adempimento delle prescritte condizioni, sarebbe lo stesso che di voler sostenere, che la morte del contravventore rendesse lecita l'esistenza ne' Regii Stati di una merce, di cui proibita fosse l'entrata, e facesse cessare il pregiudizio, che la contravvenzione alle leggi succennate arrecava allo Stato, al commercio, ed alla nazionale industria. Per la qual cosa il precitato Ufficio conchiuse potersi dal Supremo Magistrato della R. Camera ordinare la citazione del figlio, ed erede del contravventore per vedersi far luogo alla confisca delle merci cadute in contravvenzione, osservando per la citazione la forma prescritta dalle RR. CC. sulle citazioni nelle cause civili.

Ordinatasi dal Magistrato l'esecuzione delle sovra riferite conclusioni, sulla nuova comunicazione degli atti all'Ufficio del R. Fisco Generale Camerale, emanarono

altre conclusioni del 26 gennaio 1830, colle quali ritenute le osservazioni dall' Ufficio fatte nelle dette precedenti conclusioni ebbe a conchiudere, dichiararsi dal Magistrato cadute in commesso a favore delle R. Gabelle le merci di fabbrica straniera, tanto prive di lamina, che con lamina trasportata, di cui era caso.

A difesa dell' inquisito osservavasi, col disposto dalle RR. CC. (lib. 4, tit. 25, art. 8) essere state nei casi ivi espressi ampiamente, e positivamente abrogate tutte le leggi Romane relative alle azioni del Fisco contro gli eredi degl' inquisiti, epperchio non potersi più invocare quelle riguardanti la confisca, a cui si appoggiava l' Ufficio del R. Fisco nelle sue conclusioni.

Dicevasi, essere la confisca essa pure una pena, ed una pena pecuniaria, e quindi cadere sotto la legge agli eredi favorevole dal Legislatore sanzionata; o quanto meno, posto eziandio, che il precitato articolo potesse essere l' oggetto d' interpretazione, trattandosi di legge penale, la più mite essere sempre da preferirsi.

Non potere, soggiungevasi, la confisca aver effetto, se non se dopo essere stata pronunciata, e siccome nel concreto non avea essa pronuncia avuto luogo durante la vita dell' inquisito, così non dovere li suoi eredi soffrirla, massime vigente la patria legge, che dichiara non potere gli eredi venire in simili casi molestati.

Ma il Supremo Magistrato della R. Camera de' Conti confermando le conclusioni del R. Fisco Camerale sovra riferite, con suo giudicato del 5 marzo 1830, Ravicchio di voto, dichiarò non farsi luogo ad ulteriori procedimento in ordine alle pene pecuniarie, ed alle spese degli atti; cadute però in commesso le merci sequestrate, e per esse il prezzo ricavato colla fattane vendita, sotto deduzione dei diritti di Dogana per quelle dovuti.

Cancellazione d' ipoteche — Domanda relativa contro ecclesiastici — Reale Senato — Competenza.

Intorno a questa materia si legge, fra le altre cose, nelle conclusioni dell' Ufficio del sig. Avvocato Generale

presso il Senato di Piemonte del 17 di febbrajo 1830 quanto segue:

« È già stato più volte deciso, che le domande contro ecclesiastici per le cancellazioni d'ipoteche sono di competenza di questo Supremo Magistrato ».

In altre conclusioni poi dell'Uffizio medesimo in causa *utrinque* Cordara del 7 di marzo 1830 si accenna una di queste decisioni: eccone le precise parole:

» La quistione proposta, se cioè le istanze per cancellazione o riduzione d'ipoteche spettanti a persone ecclesiastiche siano di privativa competenza di questo Supremo Magistrato, è stata ne' suoi precisi termini eccitata dall'Uffizio, e risolta affermativamente nelle conclusioni 22 maggio 1828 sul ricorso Morosino, alle quali conforme fu il decreto del Magistrato del 4 di giugno successivo ».

MATERIE DIVERSE.

Giudicature di mandamento — Estensione dei contraddittorii — Procuratori parenti o confidenti — Vacazioni — Manifesto Senatorio del 17 di marzo 1829 — Proroghe — Emancipazione — Diritti relativi da esigersi dai Segretarii — Norme relative.

Ricopiamo qui una recente lettera della Superiore Podestà, che porge norme importanti, che possono tornare utili ai Giudicenti, non meno che ai Segretarii mandamentali:

Rispondendo ai dubbi propostimi da V. S. Ill.^{ma} colla di lei lettera del 10 corrente, le osserverò preliminarmente quanto al primo, che e la natura delle cause affidate ai Giudici di mandamento, e l'ordinatone sommario procedimento se per una parte richiede somma esattezza nel riferire e rapportare le rispettive istanze ed eccezioni, esige però che si eviti ogni prolissità e molteplicità dei contraddittorii, quali d'ordinario dovrebbero essere redatti o dalle stesse parti,

o da chi le rappresenta sui rispettivi atti; siccome però nella vista massime che la personale loro comparizione serva ad agevolare la spedizione delle cause, può avvenire che i litiganti o chi li rappresenta non siano capaci di ridurle in iscritti, così resta indispensabile che tal redazione si faccia allora dal Segretario sotto il dettame del Giudice, al che appunto può riferirsi l'art. 8, cap. 3, tit. 5 della R. Tariffa, per cui si accorda ai Segretarii per l'estensione in registro ordinata dal Giudice a richiesta delle parti il diritto ivi annotato.

Quanto al secondo, comunque, propriamente parlando, il diritto di vacanza, qual semplice indennità, non cada sotto il titolo d'onorario, epperò non possa denegarsi al Procuratore parente o confidente, si e come sarebbe accordato alla parte stessa, sta però nell'oculatezza del Giudice l'indagare se effettivamente rappresentandosi per avventura nella medesima udienza varie persone dallo stesso individuo, ovvero anche una sola, ma per diverse cause, non vengasi con ciò ad esercitare una frode, moltiplicando in tal guisa ed esigendo indebiti diritti.

Così pure, ove l'espressione di confidente divenisse nelle procure una frase di pura formola, e risultasse al Giudice che venissero con ciò ad intromettersi persone che a termini del Manifesto Senatorio 17 marzo 1829 non vi siano ammissibili, sarebbe preciso suo dovere di eliminarle e di curarne così l'esatta applicazione di detto Manifesto.

Esigendo poi il giudizio sommario la più pronta speditezza, non solo debbesi prescindere da tutte quelle proroghe che appaiono protelatorie e che a termini del §. 5, tit. 28, lib. 3 delle RR. CC. non debbono nemmeno aver luogo nei giudizi formali, ma non vogliansi accordare salvo nel caso sieno assolutamente indispensabili, ed in termini ristrettissimi e perentorii, essendo un inconveniente intollerabile che le disposizioni delle leggi per cui nei giudizi sommarii si prescinde dalle forme ordinarie per accelerarne la spedizione, servano a renderli talvolta più lunghi e costosi che li formali.

Finalmente per quanto riflette il diritto da esigersi dal Segretario per gli atti di pura e semplice emancipazione, non posso che vedere un abuso nel considerarlo come un atto di valore indeterminato all'oggetto di riscuoterne un diritto superiore a quello di lire 3, mentre, sebbene non se ne faccia cenno nella Tariffa per li Segretarii e Notai, tale distinzione fra le emancipazioni meramente gratuite e le altre viene additata dal n. 27, cap. 1, tit. 5 della Tariffa, la quale accordando in tal caso al Giudice il minimo dei diritti stabiliti per atti consimili, indica parimenti doversi egual norma seguire dai Segretarii.

Mi lusingo che queste osservazioni le serviranno di norma all'occorrenza del caso: ed ho intanto il bene di rasserarmi con distinta stima, ecc.

Promessa di vendita di stabili — Scrittura privata relativa da ridursi in instrumento — Tempo fisso e determinato per tale riduzione — Sussistenza di essa promessa — Giudicati conformi — Motivi.

Non è più di presente soggetto di controversia nella nostra giurisprudenza, che siano obbligatorie le promesse di vendita di stabili, allorchè esse furono stipulate con una privata scrittura contenente l'obbligazione della loro riduzione fra un tempo determinato in pubblico instrumento.

Siffatte convenzioni poi sono esecutorie in questo senso, cioè, che ciascuna delle parti, ossia quella recusante può essere dichiarata tenuta all'*id quod interest*, salvo elegga di ridurre la convenzione in instrumento con tutte quelle clausule, che ravvisate sostanziali del contratto vennero stipulate con apposita privata scrittura, senza variazioni, aggiunte o modificazioni di sorta.

È già tempo, che una simile giurisprudenza si può riguardare siccome invariabilmente sancita dal R. Senato di Piemonte; ed è fondata sul principio, che allorquando il venditore ed il compratore hanno con-

segnato in uno scritto i patti, che essi considerarono essenziali del contratto, questi soli patti debbono regolare i rispettivi diritti de' contraenti, e non è lecito a veruna delle parti di variarli a grado loro, o farvi delle aggiunte o modificazioni nella loro riduzione in istromento.

Nella causa discussa e decisa prima dal R. Tribunale di Torino, e quindi in grado d'appello dal R. Senato tra le signore Teresa ed Angela sorelle Borrone, ed il sig. Viscardi, si agitò la questione se le venditrici sorelle Borrone nella riduzione in istromento della vendita fatta al Viscardi colla scrittura del 1.º di maggio 1827 potessero aggiungere l'espressione — *a corpo e non a misura* nell'indicazione dell'estensione degli stabili alienandi.

Il Tribunale di Torino ebbe a considerare, che non può essere lecito di variare le clausole sostanziali del contratto, di sostituire un contratto ad un altro, e di aggiungere nè anche clausole spiegative nella riduzione in atto pubblico dei patti di una promessa vendita consegnati in una privata scrittura;

Considerò inoltre, che quel privato scritto di vendita dalla massima forense autorizzato, dee venire ridotto in istromento *nei termini unici ed identici*, con cui esso trovasi concepito;

Che nessuna addizione debbe venirvi fatta, e che l'istromento ha da essere ridotto nel solo e mero testo della scrittura.

Portatasi tale causa dalle sorelle Borrone in appellatione avanti il Supremo Magistrato, con sentenza del 23 di giugno 1828. ref. D. Celebrini fu confermata quella del Tribunale di Prefettura, con cui erasi dichiarato, che la detta scrittura di vendita doveva venire ridotta in istromento nei soli e meri termini della medesima, salvi in definitiva i rispettivi diritti.

Nello stesso senso ha di bel nuovo pronunciato il R. Tribunale di Torino con sentenza del 12 di marzo 1830 ref. I. M. Regis proferita nella causa di Gio. Michele ed Anna Mangiardi giugali Fresia contro Maria Gamma moglie di Giovanni Boriglione del luogo di Caselle.

NOTIZIE MISCELLANEE.

Vienna, 7 marzo 1830. Recenti lettere portano, che si è scoperto non ha guari un numero considerevole di *false cedole di banco* di Lisbona, e che v'ha grande operosità ne' Tribunali, onde scoprirne i rei.

Ancona, 9 marzo 1830. Sua Santità con Sovrano Chirografo del 28 del passato gennaio si è degnata di ristabilire in questa città il Tribunale di appello Commerciale, che avrà a giudicare in seconda istanza tutte le cause di commercio e mercatura mosse nella giurisdizione delle Delegazioni di Urbino e Pesaro, Macerata e Camerino, Ancona, Fermo ed Ascoli.

Pesaro, 10 marzo 1830. Il nostro Tribunale di Commercio ha dichiarato in istato di fallimento il contumace Abramo Padovani, ordinando l'apposizione dei sigilli alle sostanze di lui, e l'arresto della persona.

Firenze, 12 marzo 1830. Il Tribunale di Commercio sedente in questa città ha dichiarato fallito Rainieri Busoni, ed invitati i creditori a riunirsi per la nomina del Sindaco definitivo. Lo stesso Tribunale fece invito ai creditori del fallito Giuseppe Gigli a presentarsi cogli opportuni titoli di credito prima del giorno 21 del prossimo mese di aprile.

Bordeaux, 13 marzo 1830. Il terzo possessore di uno stabile ipotecato, che dapprima ha dismesso, e poscia ripreso, non è in ragione di opporre la perenzione delle iscrizioni sopravvenute dopo che ebbe di nuovo il possesso dello stabile medesimo. Così ebbe a decidere la nostra Corte Reale in causa Froidfon, Ribérac e Montagrier, e nella stessa conformità ha testè pronunciato la Corte di Cassazione.

Arras, 15 marzo 1830. Il nostro Tribunale in conformità della recente giurisprudenza sancita dalla Corte Reale di Parigi, ha deciso, che il matrimonio celebrato all'estero da due Francesi senza le previe pubblicazioni in Francia era infetto da nullità, e che la tutela legale, prerogativa precipua della paternità legittima, non poteva nemmeno appartenere al padre sopra i figliuoli nati dal maritaggio dichiarato nullo.

Besanzone, 15 marzo 1830. Nel caso di risoluzione d'una divisione per intervenuta lesione, il coerede, contro il quale ha la medesima luogo, debb' essere condannato alla restituzione de' frutti non già dal giorno della risoluzione di essa divisione (quando però non conoscesse i vizi del suo titolo), ma soltanto dal giorno della giudiziale domanda. Così pronunciò la nostra Corte Reale in causa Magnin-Faysot; e la stessa giurisprudenza fu seguita dalla Corte Suprema Regolatrice.

Agen, 18 marzo 1830. Nelle Giudicature di pace spesso si presentano cause, le quali tuttochè di un minimo interesse quanto alla loro entità, lo hanno però grande talvolta per la singolarità della materia. Eccone una di questo genere; il signor Giorgio perrucchiere propose contro un tale Desouche altro perrucchiere il pagamento di L. 25 *per la vendita e cessione di due pratiche* (espressioni testuali della domanda). Pretendeva il signor Giorgio d'aver venduto il signor M. V., l'uno dei Procuratori presso il Tribunale, ed una gentile signorina, di cui non volle declinare il nome. Grande chiasso si è fatto all'udienza del signor Giudice intorno a questa causa, cioè per sapere *se una pratica sia una materia vendibile*. Per una parte invocavasi il buon costume, e per l'altra un uso antico e costante. Il sig. Desouche produsse in fine un certificato di M. V., nel quale dicevasi espressamente *ch'egli non voleva essere a patto alcuno il soggetto della speculazione di un perrucchiere*. Il signor Giudice però con apposita sentenza ha tuttavia ammesso prima d'ogni cosa alla prova i capitoli dedotti dall'attore Giorgio, diretti a giustificare la convenzione per esso proposta, e della quale si trattava; spese riservate.

Parigi, 20 marzo 1830. Una nuova questione di *Letteratura Legale* fu decisa nell'udienza del 12 di questo mese dal nostro Tribunale di commercio nella causa del signor Marchese di Saint-Simon contro la Ragion di negozio libraria Sautetlet e Comp., in cui fu pronunciato, che l'autore, il quale ha venduto un'opera letteraria, e che non è stato pagato dall'acquirente, è in ragione di esigere il prezzo della vendita dal cessionario di essa opera, sebbene questi abbia in-

tiamente saldato il suo cedente diretto. Questa controversia fu eccitata in seguito alla vendita fatta dal prefato sig. Marchese al libraio Adolfo Bossange di una grandiosa opera di 16 vol. intitolata — *Mémoires du Duc de Saint-Simon*, la quale fu poscia ceduta ai signori Sautelet e Comp. Nell'arringa detta all'udienza per l'attore dal sig. Auger si sono notate queste parole d'esordio: » Se v'è una proprietà sacra al mondo, debb'essere questa senza alcun dubbio la proprietà letteraria, la quale sorge direttamente dalla creazione dell'autore, quando che la proprietà ordinaria, quella cioè dei mobili e degli immobili, non procede che dalla materiale occupazione, e non fu in origine che il puro effetto del caso. La proprietà pertanto delle opere dell'ingegno merita la protezione speciale degli organi della legge ». Dopo questo breve preambolo entrò il dotto Giureconsulto nei particolari della causa, e discorse la materia con logica tanto stringente, e con dire tanto appropriato ed elegante, che oltre ai molti applausi della culta udienza ebbe ad ottenere dal Tribunale un favorevole giudicato.

Lione, 21 marzo 1830. Nella causa d'Anglefort, Bizot e Siran la Corte di Cassazione ha deciso, siccome già avea pronunciato la nostra Corte Reale, che la figliuola di un emigrato divenuta straniera pel di lei matrimonio contratto con uno straniero avea diritto all'indennità devoluta alla successione del di lei zio in esecuzione della legge del 27 di aprile 1825. Eccone i motivi testuali: « Considérant que la dame de Siran était française d'origine; que d'après l'art. 23 de la loi de 1825 les françaises descendantes d'émigrés, quoique étrangères par leur mariage, sont admises à participer à l'indemnité, etc. » Il signor di Siran, marito della pretendente all'indennità, è abitante in Savoia.

Torino, 27 marzo 1830. S. M. con R. Patenti date in Nizza marittima il 12 del mese corrente ha fatto le seguenti nominazioni, cioè: ha nominato il Prefetto Claudio Guillermin a Vice-Prefetto nel Tribunale di Prefettura sedente in Ciampieri; l'Avv.^o Marco Nicoud ad Avvocato Fiscale presso lo stesso Tribunale; l'Avv. Ippolito Grand ad Assessore-istruttore *idem*; l'Avvocato Gabriele Fosseret ad Assessore *idem*; l'Avv. Prudente

Maria Bourgeois, ad Assessore *idem*; l'Avv. Antonio Dappet ed Avvocato Leone Menabreu, a Sostituiti dell' Avvocato Fiscale *idem*; l'Avvocato Claudio Bouttaz ad Assessore-istruttore in Bonneville; l'Avv. G. Bernardo Delachaux ad Assessore nel Tribunale di Thonon; l'Avvocato G. Antonio Burlat a Sostituito Avvocato Fiscale presso lo stesso Tribunale; l'Avv.^o Andrea Dunaud a Sostituito Avv.^o Fiscale presso il Tribunale di Prefettura di Moûtiers; l'Avv. Carlo Laurent a Sostituito Avv.^o Fiscale presso quello di Conflans; e finalmente G. Rousseau a Sostituito Segretario criminale nel Senato di Savoia.

— Il giorno stesso S. M. ha firmato due tabelle per la nomina di alcuni Giudici di Mandamento nella giurisdizione di esso Senato di Savoia, e di quello di Nizza: nella prima delle suddette tabelle sono compresi i seguenti soggetti, cioè, Giacomo Rostaing nominato Giudice de la Chambre; Giacomo Emanuele Rostaing nominato Giudice di Aiguebelle; Avv. Bernardo Reynmond Giudice di Chamoux; ed il nobile Avvocato Francesco Detenier de Mont Grand, Giudice di Montmeillant. Nella seconda tabella poi si hanno i seguenti nuovi Giudici, cioè, l'Avv.^o Giambatista Vivaldi nominato a Giudice del Mandamento di Utelle; l'Avv.^o Vittorio Raynaud a Giudice di S. Stefano di Nizza; l'Avvocato Giuseppe Leotardi a Giudice di Tenda; l'Avv.^o Giuseppe Bonaud a Giudice di S. Martino Lantosca; l'Avvocato Francesco Blavet a Giudice di Villafranca; e per ultimo l'Avvocato Pio Garelli a Giudice di Nizza fuori mura.

— Con rescritto Senatorio si è dato il solito corso alle Bolle pontificie del 19 del passato novembre di collazione a favore del Sacerdote Stefano Poncet, diocesano di Susa, previo concorso in cui fu dichiarato il più idoneo, del priorato parrocchiale eretto sotto il titolo della *B. V. assunta in Cielo* nel luogo di Celle, vacato per la morte del Sac.^o Gio. Battista Tournon.

— Con R. Brevetto dato in Genova il 22 di questo mese S. M. si è degnata di eleggere a Sindaco della Comunità di S. Pier d'Arena, provincia di Genova, Agostino Gnecco, da rimanere in carica durante il biennio 1830-1831.

TORINÒ. STAMPERIA FAVALE.

N.^o 14

TORINO

31 marzo 1830

DIARIO FORENSE UNIVERSALE

DI UN AVVOCATO PIEMONTESE

PUBBLICATO

CON AUTORIZZAZIONE DEL GOVERNO.

*Di questo Giornale se ne pubblica un foglio almeno in ogni settimana,
e si duranno pure all' uopo parziali supplimenti.*

SENTENZE E MASSIME.

Privilegio del foro — Senatore — Vedova —

Art. 21 del R.^o Editto 27 settembre 1822.

*Il privilegio del foro accordato dall' art. 21 del
R.^o Editto 27 settembre 1822 ai Senatori, compete pure
alle vedove loro.*

Con testamento dell' 11 settembre 1824 S. E. il signor
Marchese Vincenzo Maria Busca della Rocchetta, già
Primo Presidente del Reale Senato di Piemonte, istituì
in sua erede universale la signora Marchesa Gabriella
Biscaretti di lui consorte, ed in erede particolare per
i beni situati nel territorio di Revigliasco, e già dipen-
denti dal feudo di tal nome il sig. Cav.^{ro} Luigi Beria.

Deceduta la prefata S. E., il sig. Abbate Carlo Felice
Busca della Rocchetta, Canonico Dignitario, e Vicario
Generale della Curia Arcivescovile di Vercelli, propo-
nendo competergli ragioni pei detti beni di Revigliasco
a motivo, che li medesimi si trovassero vincolati a
primogenitura, e fideicommissso, il cui vincolo si fosse

Vol. XV.

aperto, e purificato a suo favore, non ostante la sua qualità di Sacerdote per non trovarsi in concorso di altri chiamati in stato di conservare la famiglia, ebbe, attesa tanto la qualità di esso sig. Abbate, quanto della signora Marchesa Biscaretti come vedova della ridetta Sua Eccellenza, direttamente ricorso al prelodato Supremo Magistrato, e chiese dichiararsi tenuti la signora Marchesa Biscaretti, ed il sig. Cavaliere Luigi Beria alla dismissione de' summenzionati beni a suo favore.

Comunicatosi tale ricorso all' Ufficio del sig. Avvocato Generale, questi in sue conclusioni 2 febbraio 1830, sottoscritte Chiabò, così si fece a ragionare:

» Sebbene, giusta quanto si ebbe le varie volte ad osservare, più non sussista dopo l'attivazione del nuovo sistema giudiziario il privilegio del Foro già alle vedove spettante a termini del diritto comune, o delle RR. CC., non risulta per anco deciso se sia pure cessato rispetto alla vedova, che lo invocasse a ragion dell'impiego, e dignità del defunto marito.

» Partendo dai principii generalmente ricevuti nella materia s' accordano tutti gli interpreti, e ne lo attesta il Fabro lib. 3, tit. 17, del. 3, doversi distinguere i privilegi inerenti all' ufficio, da quelli annessi alla dignità, talchè continuino questi ultimi nella vedova, non i primi.

» Egli è su tal base, e su quella, che l' art. 21 del Regio Editto 27 settembre 1822, sembrasse riferirsi all' ufficio, ed assecondando il principio di richiamare il più che possibile tutte le cause alla giurisdizione ordinaria, che in conclusioni 20 gennaio 1827 sul ricorso della sig. Contessa vedova di S. E. il sig. Conte Casazza, e su altre 10 aprile, e 30 giugno 1829 sui ricorsi della signora Dama Nuytz, si ebbe ad opinare in senso negativo tanto per l' uno, che per l' altro caso.

» Ma sebbene niun provvedimento sia emanato sul primo di detti ricorsi, non è men vero, che col decreto emanato a classi unite di questo Supremo Magistrato il 31 agosto 1827, si sono lasciate le lettere di citazione chieste dalla predetta signora Dama Nuytz.

» Tale provvidenza giunta a quella per cui l'anzidetto privilegio fu accordato a persone aventi soltanto il titolo, e grado di Senatore, indicando essersi intesa la legge nel senso che abbia quello a considerarsi come inerente alla dignità, inutile riesce all'Uffizio il ripetere le varie teorie già esposte nelle precite sue conclusioni, ed inducono perciò l'Avvocato Generale ad opinare, poter pure detto privilegio competere alla signora Contessa Busca vedova di S. E. il Conte Busca, già Primo Presidente di questo Supremo Magistrato, contro la quale vuolsi intentare la causa di cui si tratta.

» Laonde senza entrare nella discussione se il privilegio del Foro competesse egualmente al sig. Attore come Vicario Generale della Diocesi di Vercelli, l'Avvocato Generale è in senso, come conchiude, potersi da questo Supremo Magistrato lasciare le chieste lettere di citazione ».

Ed il Reale Senato con decreto 13 febbrajo 1830 a relazione del sig. Senatore Costa rilasciò le dette lettere di citazione.

Cambiale protestata — Cessione di credito in paga — Fallita — Sindaci della massa — Rivendicazione.

Il ritentore di cambiali protestate, per conto e garanzia delle quali gli venne dalla traente fatta cessione di un credito verso un terzo, ha per tale credito cesso una ragione di privilegio, e di preferenza, per cui primeggia la massa stessa dei creditori della traente, che abbia dopo la fatta cessione fallito.

Li Sindaci, ed amministratori della massa Maffoni proposero in contraddittorio 10 giugno 1828 avere dai

libri e registri della Ragon di negozio Maffoni rilevato, che era stata verso la fine di novembre 1827 a titolo di deposito rimessa dal signor Frisetti agente di detta Dita Maffoni in Genova alli signori Gobbi un' obbligazione di L. 3m. circa passata dal sig. Scarzella Capitano di bastimento per merci a questo accreditate dalla Ragon di negozio Maffoni;

Non potersi tale obbligazione dalli Gobbi ritenere in proprio, sia perchè non fosse stata, nè avesse potuto essere ai medesimi validamente ceduta; sia anche perchè, essendosi aperta la fallita del Maffoni, ogni fondo attivo del negozio in prima da esso tenuto dovesse convertirsi a beneficio della massa totale de' creditori, epperchè conchiusero dichiararsi li signori Gobbi tenuti alla rimessione di detta obbligazione a beneficio della massa.

Li signori Gobbi presentarono la scrittura di cessione dell' obbligazione Scarzella dalli Maffoni a loro favore fatta in data 29 novembre 1827, e ciò a titolo di pagamento di crediti di essi Gobbi verso la Dita Maffoni; dissero quindi, essersi il fatto di tale dazione compito e consunto colla tradizione seguita della ridetta scrittura d' obbligo, a fronte di che opposero agli attori il mancamento di ragione, ed azione, e chiesero venire assolti dalle loro domande.

Si accettò dalli Sindaci Maffoni negli utili la prodotta scrittura di cessione, in quanto che apparisse dalla medesima non essersi con essa operata una vera, ed assoluta cessione, ma soltanto una rimessione della medesima a titolo di deposito sino a che si avessero potuto procurare gli opportuni fondi pel pagamento delle cambiali nelle mani delli signori Gobbi protestate dal 29 settembre 1823;

Non esservi neppure stata accettazione per parte della casa Gobbi della detta obbligazione di paga de' di lei averi, dacchè non avesse ella mai liberato il Maffoni per l'importo delle rilasciate cambiali, avendo anzi

questa costantemente ritenuto presso di sè, come unico titolo di credito ad essa spettante; che oltre di ciò lo stesso Maffoni avesse nel suo bilancio del 15 dicembre 1827 portata la casa Gobbi creditrice di L. 8m. per cui avesse di poi essa senza alcuna riserva accettato il progetto dell' Ill.^{mo} sig. Presidente del Consolato del 26 gennaio 1828 indicante altro modo di pagamento di tutti li creditori, e così anche della casa Gobbi; con che avesse questa col proprio fatto riconosciuto di non avere sul credito, di cui si tratta, alcuna preferenza, nè di avere ricevuto tale credito *pro soluto*;

Osservarono ancora per mera abbondanza, che sin dall' epoca delle cambiali tratte dal signor Maffoni, e maggiormente ancora a quella della cessione o deposito dell' obbligazione Scarzella, il sig. Maffoni avendo cessato li suoi pagamenti, non avesse più potuto nè contrarre obbligazioni, nè disporre de' fondi dello stabilimento a pregiudicio degli altri creditori, dal che dissero rimanere sempre più giustificate le conclusioni da essi prese e nelle quali ebbero a persistere.

La casa Gobbi nell' opporre d' erroneità, e d' insussistenza agli avversarii ragionamenti, ed eccezioni, sostenne che comunque si volesse considerare cessa a favore di essa la polizza Scarzella, oppure riputare soltanto rimessa in cautela del pagamento delle tratte in causa presentate, mancassero sempre li signori Sindaci di ragione nel pretendere di ritirare l' anzidetta polizza, se contemporaneamente non soddisfacevano l' importare di dette tratte in principale, ed accessori.

Oppose d' inattendibilità all' avversaria eccezione desunta, dacchè non constasse dell' accettazione per di lei parte della suddetta cessione, mentre la ritenzione della ceduta polizza bastasse per farne prova, e niuno d' altronde ignorasse, essere nel commercio invalso l' uso,

che la tradizione per una parte, e la ritenzione dall'altra bastino per rendere perfetto il contratto.

Non valesse poi il dire, che la ditta Maffoni avesse sin dalla scadenza di dette cambiali cessato i suoi pagamenti, perchè vi ostasse il di lei successivo fatto, essendo provato dalla stessa ordinanza di nomina dei Sindaci della Massa Maffoni, che questa non avea cessato i pagamenti, salvo verso il fine del mese di gennaio 1828.

Produsse due altre cambiali della ditta Maffoni pure del 29 settembre 1827, state del pari protestate, a fronte delle quali, non che del residuo di lei maggior credito derivante dalle prime tratte, e deduzione fatta della polizza Scarzella, si rendesse palese l'interesse di essi signori Gobbi d'intervenire nei congressi seguiti nanti il Presidente del Consolato di Torino, pel che rinnovò le prese conclusioni.

Replicarono li signori Sindaci, che dietro il mentovato accordo di tutti li creditori, e firmato anche dalli signori Gobbi in data 26 gennaio 1828, ed a fronte anche del bilancio Maffoni del 15 dicembre 1827, stato pure dalla casa Gobbi prima di detto accordo esaminato, e nel quale si vedesse portato nell'attivo della massa il credito Scarzella, e nel passivo annotata l'attrice per le L. 8,000 di capitale, preciso ammontare delle quattro cambiali della casa Gobbi, fosse inutile ogni pretesa di questa sul credito Scarzella.

Si osservava poi nell'interesse della casa Gobbi per dimostrare esservi nel nostro caso intervenuto una vera cessione del chirografo Scarzella, che giusta la l. 20 cod. de pactis = traditionibus non nudis pactis dominia rerum transferuntur = con detta legge concordare pure il Presidente Fabro, il quale nella def. 9 de contrah. emptione, ci dice che dal puro, e semplice

fatto
rogra
vestin
quals
dal
Ri
duto
preci
tura
cenn
Il
most
Gobbi
So
solve
dispo
cedu
fatta
dent
ad i
Ag
cessi
dita
india
zion
stret
vileg
disfa
gara
e lib
T
spie
rises
dett
dell

fatto di simile reale, o materiale devoluzione del chirografo, vuolsi di massima considerare il legittimo investimento del ritentore, ogni volta che risultasse in qualsivoglia modo, essergliene stata fatta la cessione dal vero proprietario.

Risultare nel nostro caso e della provenienza del ceduto chirografo dalla ditta Maiffoni, ed insieme della precisa e positiva cessione corredata da apposita scrittura per garanzia dell'ammontare delle due ivi accennate, e scadute tratte.

Il fatto stesso poi della ritenzione del chirografo dimostrare abbastanza l'accettazione fattane dalla ditta Gobbi.

Sostenevasi, tanto la cessione *pro soluto*, quanto *pro solvendo* essere dirette ad assicurare al cessionario la disponibilità, ed incommutabile proprietà del credito ceduto, ove venga a realizzarsi il caso, per cui fu fatta la cessione, poichè al dire del prelodato Presidente Fabro def. 9 suddetta *traditio praesumitur facta ad id, ut ex ea agatur*.

Aggiungevasi, che considerata poi anche la suddetta cessione, come semplice pegno, competeva tuttavia alla ditta Gobbi un privilegio, poichè la natura del pegno indicasse, venire il medesimo destinato alla soddisfazione del debito, per cui ebbe luogo; e rimanervi strettamente affetto a titolo di assoluta poeriorità, e privilegio, nè più potersi risolvere sino a compita soddisfazione del debito, che si è voluto col pegno stesso garantire (inst. § 4 *quibus modis re contrah. obligatio*, e lib. 6 cod. *de distract. pignor.*)

Tale oggetto del pegno trovarsi in precisi termini spiegato nella lettera di cessione, in cui la cedente si riservava *di farsi restituire, ovvero di ritirare la suddetta obbligazione Scarzella, effettuando il pagamento delle tratte protestate.*

Non reggere in fine il dire che sin dall'epoca delle spedite cambiali, e massimè a quella della fatta cessione fosse già la Ditta Maffoni in fallimento, per essersi quindi fatte dopo tal tempo moltissime operazioni, le quali dalli signori Sindaci erano state e riconosciute e mantenute.

Assegnatasi la causa a sentenza, il Supremo Magistrato del Consolato, alla relazione del signor Senatore Musso il 26 marzo 1829, assolveva li fratelli Gobbi dalle domande degli Amministratori e Liquidatori della Ragion di negozio Maffoni e Comp.^a; spese compensate.

MATERIE DIVERSE.

Aspiranti all' Ufficio di Causidico — Esame relativo — Studio della filosofia — A quale parte di essa debbano attendere — Ordinato senatorio del 15 di aprile 1826.

L'Autorità Superiore ha testè indiritto al sig. Prefetto di . . . la seguente missiva: — » L' Ordinato Senatorio del 15 aprile 1826 non ebbe altro in mira, siccome ben si scorgè dal suo contesto, che di reprimere l'abuso invalso per parte degli Aspiranti all' Ufficio di Causidico di cumulare contemporaneamente agli studi teorici loro prescritti anche la pratica forense, e sebbene ivi si parli dello studio della filosofia, non dee però ciò intendersi che di quella parte della medesima, a cui la R.^a legge vuole giustificchino di avere atteso, cioè della logica, a mente di quanto leggesi nel principio dell' Ordinato stesso.

Non esistendovi impertanto alcuna Sovrana disposizione che aggiungendo al disposto delle RR. CC. richieda

dagli Aspiranti all' esame da Causidico la giustificazione di aver fatto il 2.^o anno di filosofia, non crederei potersi ne' medesimi ricercare una tal condizione per ammetterli al predetto esame.

Nel significare a V. S. Ill.^{ma} questa mia opinione in risposta al pregiatissimo di lei foglio, con cui mi accennava li dubbi a tal riguardo insorti costì, ho l' onore, ecc. ».

Prova testimoniale — Termine per eseguirla
 — Sequestri ed inibizioni nei casi urgenti
 — Giudici mandamentali — Rimessione delle parti avanti il Tribunale competente — Regio Editto giudiziario del settembre 1822.

Il termine *utile* stabilito dalla legge per l' esame dei testimonii dove siavi stato contrasto sull' ammissione della prova testimoniale, comincia dal giorno in che la sentenza, che ammise i capitoli, divenne esecutoria, e perciò dal giorno, in che spirò il termine dalla legge prescritto per la interposizione, od introduzione dell' appello (Sent. del Real Senato di Genova ref. D. Sticca del 18 di aprile 1828 in causa Sanguineti e Ceva).

Il R. Editto del 27 di settembre 1822 all' art. 15, cap. 1, tit. 2, disponendo, che i Giudici di Mandamento possano rilasciare sequestri, ed inibizioni nei casi d' urgenza con rimettere le parti a giorno fisso avanti il Tribunale di Prefettura od altro competente, se avviene che con decreto di un Giudice si mandi unicamente agli inibiti di dirigersi al Tribunale fra un dato termine in caso d' opposizione, senza che siasi fatta la rimessione anzidetta delle parti a giorno ed ora certi dinanzi il Magistrato, tale decreto debbe dirsi nullo,

e per la circoscrizione del medesimo si rilasciano all'uopo lettere di citazione (Decreto di voto del Tribunale di Torino ref. I. M. Regis sul ricorso di Michele e Carlo fratelli Moriondo del 20 di marzo 1830).

Crediamo opportuno di ricordare quanto avanti, perchè spesso abbiamo avuto occasione di vedere posto in non cale da alcuni Giudici il riferito disposto del cit. art. 15 del menzionato R. Editto Giudiziario

Ponte della Città di Valenza — Passaggio con bestie, carri, ecc. del territorio — Proprietarii del dazio — Domanda per l'esenzione di frutti e merci provenienti da estero territorio ed altre — Carichi grossi — Passaggio in tempo di notte — Proporzione del pagamento del dazio d'aumento — Competenza.

Emanarono sul ricorso de' signori Notaio Filippo Tartara e Stefano Fontana, proprietari del Dazio di aumento che si percepisce sul ponte di Valenza per acquisto fattone da S. E. il signor Duca Pompeo Litta, le seguenti testuali conclusioni dell'Ufficio del signor Procuratore Gen. di S. M. sotto il 9 di febbraio 1830: — « Visti gli atti cogli annessi documenti, e la sentenza Camerale del 9 febbraio 1828, con cui si dichiarò doversi mantenere la Città di Valenza nell'esenzione del pagamento pel passaggio con bestie, carri, barozze e frutti d'ogni sorta provenienti dal territorio di essa Città;

» L'Ufficio osserva porsi ora in questione se alla Città ed abitanti di Valenza compete l'esenzione per li frutti e merci, che, provenienti da estero territorio, si trasportano per uso di commercio, come pure con-

tendersi se ai proprietari del diritto d' aumento sia fatto lecito di stabilire un commesso per invigilare l' esazione di detto dazio ; e finalmente di determinare in quale proporzione debba pagarsi il dazio d' aumento per i grossi carichi , ed il passaggio che si fa di notte tempo .

» Ora siffatti punti di questione non possono a senso dell' Ufficio riguardarsi come un seguito del Camerale giudizio definito colla precitata sentenza del 9 febbrajo 1828 ; ma danno luogo ad una nuova causa da quella affatto indipendente , e perciò non ben a proposito nel presente ricorso vien esposto il fatto come una sequela della causa già terminata .

» Ciò posto non trattandosi di domanda relativa ad alcun giudizio attualmente vertente avanti il Magistrato , nè di questioni che per propria natura possano portarsi in primo giudizio in primo grado avanti il medesimo , l' Ufficio è d' avviso non potersi lasciare le chieste lettere di citazione , e doversi li ricorrenti provvedere avanti il Tribunale competente » .

Emanò in seguito decreto di voto ref. D. Nasi del 17 di marzo 1830 , con cui il Magistrato della Regia Camera ha lasciate lettere di citazione a dir cause , per quali quanto si supplicava concedere non si potesse .

Ingiunzione — Subastazione — Art. 94 , 110 , e 125 del R. Editto ipotecario .

Nella causa Paracca e Ferruggia il Real Senato di Genova con sentenza del 19 di maggio 1828 ref. D. Gratarola , ha sancita la massima seguente :

» L' ingiunzione al pagamento lasciata dal Relatore della causa , dove non contenga l' indicazione dell' Usciere destinato ad intimarla , il termine utile d' un mese per pagare , ed il diffidamento che , traseorso il termine di un mese , si procederebbe alla esecuzione per subastazione di determinati stabili , non può tener luogo della ingiunzione prescritta dagli articoli 94 e 125 del Regio Editto sulle ipoteche .

NOTIZIE MISCELLANEE.

Roma, 10 marzo 1830. È già qualche tempo che il nostro Tribunale ha dichiarato in istato di fallimento i negozianti Pietro Antonio Palma e Francesco Bonifazi. Questa notizia sebbene alquanto ritardata, può tuttavia tornar utile a quelle persone, siano o non commercianti, le quali avessero avuto affari e relazioni coi suddetti falliti.

Firenze, 14 marzo 1830. Colui, che edifica colla materia propria sul fondo altrui, ha diritto di respingere dal detto fondo non solo il creditore ipotecario, ma perfino il padrone stesso del suolo, sopra il quale è stato edificato, almeno sino a tanto che non venga soddisfatto del prezzo. Così decideva il Supremo Consiglio in causa Romagnoli e Ciampolini.

Ferrara, 16 marzo 1830. Il nostro Tribunale di commercio ha pronunciato in istato di fallimento il negoziante Pietro Baroni. Altre simili sentenze stanno per emanare, da quanto si dice, dal Tribunale medesimo.

Parigi, 24 marzo 1830. Nella causa del signor di Rougemont contro il sig. Bossange, il nostro Tribunale correzionale pronunciò la seguente testuale sentenza, dalla quale emerge chiaro la fattispecie sottoposta a decisione: « Attesochè Bossange direttore del *Teatro detto delle Novità* ha fatto rappresentare sul medesimo l'opera, che porta per titolo = *La Donna innocente infelice e perseguitata* = senza averne ottenuta la facoltà dell'autore; — Che tre recite consecutive ebbero luogo a malgrado delle proteste di Rougemont, ed in ispregio del diritto di questi, e delle leggi sulla proprietà letteraria; — Che per tal modo il sig. Bossange si è reso colpevole dei delitti previsti dagli articoli 428 e 429 del codice penale; lo condanna perciò alla multa di fr. 100: in ordine poi alle conclusioni della parte civile, dichiara confiscato il prodotto delle suddette tre recite eseguitesi nel *Teatro delle Novità*,

ascendente alla somma di fr. 5959, e lecito allo stesso Rougemont di ritirare tale somma a titolo di danni ».

— Con sentenze del Tribunale di commercio sedente in questa Capitale pronunciate nelle udienze dell' 18 e 19 del corrente sonosi dichiarati in istato di fallimento i seguenti negozianti, cioè: Walter e Khune, Vanderbergh, Bordeaux, Ferniol, Rolland, Gabon, Velter-Sornet e Caillou.

Pinerolo, 28 marzo 1830. Il 17 del corrente questo Regio Tribunale di Prefettura compreso dal più vivo cordoglio per la repentina luttuosa perdita dell' ottimo suo capo il Prefetto Carlo Giuseppe Barolo, ha fatto celebrare solenni funebri pompe col sacrificio d'espiazione in suffragio dell'anima di lui nella Chiesa Reale di San Giuseppe, Chiesa prediletta al defunto.

Intervennero a questa mesta funzione oltre il Tribunale il signor Intendente, la Civica Amministrazione, i Giureconsulti, e i Collegii de' Causidici e de' Notai. Le virtù preclare, che fregiavano l' illustre trapassato furono ricordate nell' iscrizione collocata sulla porta della Chiesa, e adombrate nelle quattro iscrizioni del sarcofago, desunte dalle sacre carte:

In quella della porta della Chiesa si leggeva:

PRAECIPVVM . TOGAE . ORNAMENTVM
 CAROLVM . IOSEPHVM
 BAROLO
 HONESTIS . PARENTIBVS . APVD . SAVILIANENSES . ORTVM
 MONTI . REGALI . SEMEL . SALVTIS . VERO
 SEMEL . ITERVM . QVE . ADVOCATI . FISCALIS
 TVM
 ALBAE . POMPEIAE . AG . PINAROLII
 PRAEFECTI . IVDICIARII . MVNERE
 INTEGERRIME . PVNCTVM
 VIRVM . MAIORIBVS . MINORIBVS . OMNIBVS . CHARVM
 TOGATA . PINAROLIENSIVM . COHORS
 FVLGINEA . APOPLEXI . EREPTVM . SIBI
 PARENTALI . OFFICIO
 QVASI . FILII . PARENTEM . OPTIMVM . LAMENTANTVR
 XVII . KAL . APR . AN . MDCCCXXX.

(Art. com.)

Torino, 31 marzo 1830. S. M. con R. provvisione del 12 di questo mese ha dispensato interinalmente dalle Assisie i Giudici testè nominati (V. il numero preced. del *Diario*), cioè Giacomo Rostaing ed Einauele Rostaing, Giambatista Vivaldi, Giuseppe Leotardi, Giuseppe Banaud, Francesco Blavet, e Pio Carelli.

— Con altra provvisione dello stesso giorno S. M. si è degnata di nominare Gioachino Castellani a Procuratore presso il Tribunale di Prefettura di Savona.

— Con R. Brevetto del 22 pur corrente S. M. ha eletto Claudio Rubod a Sindaco della Comunità di Yenne.

— Giusta la riserva per noi fatta (V. *Diario* corr. vol., pag. 184), riportiamo qui lo stato de' Notai testè nominati da S. M. a membri de' Collegii notariali delle infra notate provincie a termini dell' art. 6 del Regio Editto del 23 di Luglio 1822:

Savoia propria, Girard Claudio, S.^t Martin Antonio, Chapperon Fergeol Claudio, Richard Cugnet Claudio Francesco — *Alta Savoia*, Garzon Michele Maria, Cornuty Marco Antonio — *Carouge*, Anthonioz Giuseppe, Berthollet Gio. Francesco — *Chiablèse*, Frezier Luigi Francesco, Joudon Antonio — *Faussigny*, Arestan Giuseppe Agostino, Gielly Giuliano — *Genevese*, Guillet Giuseppe Maria, Tissot Luigi — *Moriana*, Dellozcourt Gio. Battista, Viallet Morizio — *Tarantasia*, Barral Pietro Antonio, Crey Giacomo Martino — *Torino*, Cassio Giuseppe, Baudini Carlo Giuseppe, Bosio Giuseppe Eusebio — *Biella*, Coda Paolo, Degenova Lorenzo — *Ivrea*, Signora Pietro, Derossi Isidoro — *Pinerolo*, Cervini Giuseppe, Borsarelli Domenico —

Susa, Gravier Giacomo Giuseppe, Simian Giuseppe
 Ambrogio — *Cuneo*, Giordano Vincenzo, Mondino
 Gaspare — *Alba*, Ferrero Giovanni Angelo, Sala Giu-
 seppe — *Mondovì*, Gastinelli Carlo Vincenzo, Solaro
 Giuseppe — *Saluzzo*, Giordano Paolo Giuseppe, Am-
 brogio Emanuele — *Alessandria*, Polastri Luca Ste-
 fano, Archini Carlo — *Acqui*, Baccalario Guido, Cal-
 dano Giovanni — *Asti*, Curione Benedetto, Sattanino
 Secondo Bartolommeo — *Casale*, Bruno Giuseppe Ma-
 ria, Crivelli Lucio, Lavagno Luigi — *Tortona*, Si-
 gnorio Gio. Battista, Bianchi Gio. Antonio — *Voghera*,
 Deferrari Luigi Paolo, Schiavoni Carlo — *Novara*,
 Olina Giuseppe, Bellazzi Cesare — *Lomellina*, Basletta
 Francesco, Lanzavecchia Gerolamo — *Ossola*, Bianchi
 Avvocato Vincenzo, Simonetta Giuseppe Maria — *Pal-
 lanza*, Delorenzi Giovanni, Piceni Gaetano — *Varallo*,
 De-Dominicis Giovanni Battista, Morondi Luigi Giulio
 — *Vercelli*, Beglia Dionigi, Flechia Secondo — *Aosta*,
 Bochet Pantaleone Giovanni, Buillet Paolo, Lanier Fran-
 cesco Giuseppe — *Nizza*, Remusati Gio. Battista, Michel
 Camillo Giacomo, Scoffier Gio. Antonio — *Oneglia*,
 Musso Vittorio Amedeo, Daccorone Giuseppe Maurizio
 Emanuele — *San Remo*, Asquassati Gio. Antonio Ge-
 rolamo, Aicardi Gio. Gerolamo — *Genova*, Pagano
 Innocenzo Diego, Gorgoglione Francesco, Rapallo Pietro
 — *Albenga*, Donati Francesco Andrea, Rosso Francesco
 — *Bobbio*, Ballerini Giuseppe, Pietra Carlo Antonio
 — *Chiavari*, Copello Michel Angelo, Descalzi Gio.
 Lorenzo — *Levante*, Curotti Carlo Antonio, Pontre-
 molli Gerolamo — *Novi*, Ricci Giuseppe Maria, Ricci
 Gio. Battista — *Savona*, Castellani Gioachino, Cappa
 Bartolommeo.

- Abbiamo avuto occasione di parlare molte volte nel *Diario* della nuova edizione del *Corpus iuris civilis*, che venne fatta nel 1829 per opera e cura del Notaio Calza dalla tipografia degli eredi Botta, e l'abbiamo encomiata quanto ci è paruto meritare, massime dal canto dell'esattissima correzione. Per far ora conoscere, che quanto dicevasi da noi non fu detto a caso, annettiamo qui alcuni errori, fra i moltissimi altri esistenti nell'edizione dell'opera stessa del 1782, i quali si trovauo emendati in quella del 1829. Eccoli:

EDIZIONE DEL 1782.			EDIZIONE DEL 1829.		
Colonna	Linea		Colonna	Linea	
3	2	<i>De bonis cor. qui moriem.</i>	1	2	<i>De bon. cor. qui ante sentent. moriem.</i>
"	ae3	<i>Vide l. 5.</i>	2	1	<i>Vide l. 2.</i>
21	6	(12) <i>L. 6 in fin. l. 7 in pr. ff. h. tit.</i>	18	6	(12) <i>L. 7 in pr. ff. h. t. l. 6 in fin. c. cod.</i>
23	3	(24) <i>V. l. 4o ff.</i>	19	19	(24) <i>V. l. 4 ff.</i>
id.	5	(28) <i>V. l. 4 § 6 ff.</i>	20	2	(28) <i>V. l. 6 § 4 ff.</i>
31	1	(13) <i>L. 33 pr.</i>	26	9	(13) <i>L. 36 pr.</i>
35	9	<i>ff. de adquir. rer. dom.</i>	30	13	<i>ff. de adquir. vel amit. poss.</i>
38	7	(5) <i>L. 1 c. ne</i>	33	4	(5) <i>L. 2 et 4 c. ne</i>
39	20	<i>Non constituerit testamentum.</i>	33	66	<i>Non constiterit testamentum.</i>
39	2	(16) <i>V. Nov.</i>	33	10	(16) <i>valeat ex Nov.</i>
41	8	(17) <i>V. l. 17 § 5 ff.</i>	35	13	(17) <i>v. l. 17 § 3 ff.</i>
42	5	(7) <i>D. l. 4o.</i>	36	7	(7) <i>D. l. 4o (8) l. 41 ff. cod.</i>

N.^o 15TORINO
3 aprile 1830

DIARIO FORENSE UNIVERSALE

DI UN AVVOCATO PIEMONTESE

PUBBLICATO

CON AUTORIZZAZIONE DEL GOVERNO.

*Di questo Giornale se ne pubblica un foglio almeno in ogni settimana,
e si daranno pure all' uopo parziali supplimenti.*

SENTENZE E MASSIME.

Protesta di danni — Montare di essi non determinato in primo giudizio — Somma chiesta nel giudizio appellatorio a tale titolo — Appellabilità.

L' Eccell.^{mo} Reale Senato di Piemonte, con sua sentenza del 20 febbraio 1830 profferita a relazione del sig. Conte Senatore Sclopis di Salerano, nella causa del Cavaliere Domenico Lanzi, contro Stefano Tonazzi, ha sanzionata la massima già stata adottata dal Reale Senato di Genova con suo giudicato del 7 maggio 1827 ref. D. Rovereto in causa Richelmo, e Tixi, da noi riportato nel *Diario*, pag. 71 del vol. 13, cioè, che

La protesta de' danni fatta in primo giudizio senza proporre il montare non è sufficiente per rendere la causa appellabile, sebbene la somma a titolo de' danni chiesta in appello sia tale a rendere la causa di cognizione del Supremo Magistrato.

Creditore il sig. Cavaliere Lanzi di egregia somma verso Francesco Tradigo per vino accreditatogli, giunto a di lui notizia lo stato di fallimento, in cui era il medesimo caduto, dovette, all' oggetto di provvedere

Vol. XV.

alla di lui indennità, cercare la cautela nella merce stessa col sèquestro di una parte del vino venduto, depositato nella cantina di certo Giuseppe Uccelli, del quale ne ottenne poscia la giudiciale vendita a' pubblici incanti il 19 ottobre 1822.

Si presentò all' occasione di questa lo Stefano Tonazzi nanti il Giudice commesso, ed all' appoggio di preteso verbale contratto di vendita di detto vino a di lui favore per parte del Tradigo nel quantitativo di brente 65 circa, mediante il prezzo da lui sborsato di lire mille di Milano, divenne alla protesta de' danni, che a lui avessero potuto avvenire con tale vendita, della quale chiese concedersegli testimoniali, con dichiarare nel tempo stesso » Che all' effetto di far valere li suoi di-
 » ritti sul vino in questione tanto in ordine alla pro-
 » prietà, che gli potesse competere, quanto per otte-
 » nere compimento di giustizia, intendeva costituirsi,
 » ossia intervenire nel giudicio vertente nanti l' in al-
 » lora Reale Consiglio di giustizia di Novara tra il
 » Cavaliere Lanzi, ed il Tradigo ». Quale protesta sull' istanza del Tonazzi venne inserta negli atti d' incanto.

Il giudicio dal Cavaliere Lanzi instituito contro il Tradigo tendeva ad ottenerlo condannato al pagamento a di lui favore di L. 6308 di Milano, residuo prezzo del vino al medesimo accreditato.

Ebbe diffatti luogo l' intervento del Tonazzi in detto giudicio, il quale nel sostenere dal di lui canto la vendita del vino in questione per parte del Tradigo, dedusse un apposito capitolo per giustificare, che tale vendita era seguita il 18 gennaio 1822 per il prezzo di lire mille di Milano, con avere accordato al Tradigo il riscatto del vino a tutto il successivo mese di febbraio.

Quanto ai danni, mentre ne rinnovò la protesta, *si riservò poi di farne a suo tempo, e luogo specifica proposizione.*

Sopravvenuto il nuovo ordine giudiciario, avendo dovuto il Cavaliere Lanzi ripigliare il giudicio contro il Tradigo nanti il R.^o Tribunale di Prefettura di Palanza, in esso comparso il Tonazzi si attenne a rinnovare, quanto al merito del contratto, le istanze dapprima fatte, ed in ordine ai danni a ricordare unica-

mente, per ogni effetto, che di ragione, la di lui istanza inoltrata negli atti d' incanto della vendita del vino, di cui si tratta.

Seguiti intanto gli esami sulli capitoli dal Tonazzi come sovra dedotti, non meno che su quelli dedotti dal Cavaliere Lanzi in materia contraria tendenti a far dichiarare simulato, e di niun effetto il contratto di vendita, che il Tonazzi sosteneva a lui fatta dal Tradigo, del vino esistente nella cantina Uccelli, stato ad istanza del Cavaliere Lanzi sequestrato, e quindi venduto ai pubblici incanti, emanò il 23 agosto 1825 sentenza del R.^o Tribunale di Prefettura di Pallanza, colla quale, niun riguardo avuto al contratto dal Tonazzi, intervenuto in causa, capitolato, e reiette le contrarie istanze ed eccezioni delli convenuti Tradigo, e Tonazzi, dichiarò tenuto il Tradigo al pagamento delle proposte L. 6308 Milanesi, pari a lire nuove di Piemonte 4841 39, sotto deduzione del prezzo ricavato dal vino venduto in L. 491 52, quale mandò rilasciarsi al sig. Cavaliere Lanzi, e sotto deduzione pure di quanto il Tradigo avesse fatto constare d' avere in conto pagato.

Da tale sentenza ne appellò il Tonazzi al Reale Senato, ed instando per la riforma della medesima, chiese mandarsi rilasciare a suo favore il prezzo del vino ricavato dalla vendita del medesimo ai pubblici incanti, e condannarsi il Cavaliere Lanzi al risarcimento de' danni sofferti dalla vendita di detto vino, li quali in allora propose nella somma di lire mille nuove di Piemonte; e per stabilire tali danni dedusse un capitolo tendente a giustificare, che nell' estate 1822, e così nel tempo intermedio al sequestro, e vendita del vino ottenuto dal Cavaliere Lanzi, il prezzo del medesimo rilevava in comune commercio a lire 25 caduna brenta, od a quell' altro maggiore dai testimonii indicando.

Comparso il Cavaliere Lanzi oppose d' inammissibilità per difetto di somma all' appello dal Tonazzi interposto, e quindi introdotto dalla surriferita sentenza, non potendo coadiuvare l' intento del Tonazzi li pretesi danni non mai stati proposti in primo giudizio, di cui nel dedotto capitolo.

Assegnatasi la causa a sentenza, con ordinanza poscia del 6 febbrajo 1829 si mandarono a deferire gli atti all'Ufficio del sig. Avvocato Generale per le di lui conclusioni.

L'Ufficio in sue conclusioni del 3 giugno mese successivo prese a considerare, che se veramente il Tonazzi aveva diritto sul vino in questione (locchè formasse il merito della causa) come pretendeva nel suo sistema, ne avvenisse per conseguenza, che aveva pure diritto a proporre l'indennità per il danno cagionatogli dal sequestro, e successiva vendita, quali danni dovessero necessariamente computarsi, siccome quelli, i quali non furono semplicemente occasionati dalla lite, ma bensì vennero protestati prima, e si fosse anche per proporli, ch'egli era intervenuto nella causa tra li Tradigo e Lanzi, cosicchè furono appunto uno degli oggetti della lite medesima; e sebbene non avesse in allora specificamente proposta la somma, alla quale pretendeva, che potessero ascendere, li propose però; nè da ciò potesse dedursene alcuna conseguenza per denegarli, ove avesse ottenuta favorevole sentenza sulla pertinenza, che anzi tali danni derivando dalla natura stessa della cosa, e semplice essendone l'accertamento, avesse bastato il proporli in genere, ed in caso di vittoria si sarebbero poi mandati accertare, e liquidare.

Ma per non averli specificamente proposti ne sorgesse il dubbio sull'appellabilità della causa, nel senso cioè, se la computazione di tali danni, o per meglio dire della conseguenza della sentenza appellata, ascendesse ad una somma sufficiente, od almeno fosse plausibile l'offerta prova.

Ad un quale riguardo osservò l'Ufficio, che il prezzo risultante dagli incanti non potesse al certo servire di norma, essendo ben plausibili i riflessi fatti in proposito dall'appellante;

E neppure il prezzo della compra asserta in lire mille di Milano e perchè vi fosse il patto del riscatto, il quale diminuise il prezzo reale, e perchè il danno, che in caso di gravame potesse sentire il Tonazzi, consisterebbe pure nell'essere stato privato dell'aggio della rivendita;

Dunque il merito della causa consistendo in vedere, se il Cavaliere Lanzi avesse o non potuto far sequestrare, e vendere le brente 65 vino, che il Tonazzi pretendesse avere legittimamente accomprate dal Tradigo, e quindi ottenere il prezzo di tal vendita, non si potesse denegare al Tonazzi medesimo l'offerta prova, che tale vino avrebbe fruttato lire 25 per cad.^a brenta, ove il sig. Cavaliere non avesse avuto diritto di far eseguire il detto sequestro, e vendita; onde intanto stabilire la vera entità della causa in ordine all'appellazione, ritenuto, che quel vino si era asserito contrattato in lire mille di Milano con patto di riscatto, e non paresse conteso, che ove tale contratto fosse realmente seguito, il Tonazzi lo avrebbe inteso per smerciare il vino negoziando, e non per proprio uso, e così appunto per approfittare dell'aumento nell'estate;

Ogni contraria eccezione, che si volesse trarre dal risultato degli atti, siccome concernerebbe il merito, non se ne dovesse fare caso trattandosi di pronunciare sul punto preliminare dell'appellabilità;

Quindi l'Ufficio conchiuse potersi dal Supremo Magistrato ammettere prima ed avanti ogni cosa alla prova il capitolo dedotto dal Tonazzi in comparizione del 5 di maggio 1826.

Ma il Reale Senato colla surriferita sentenza, reietto il capitolo dal Tonazzi nel giudizio d'appello dedotto, dichiarò non essere la causa appellabile, condannando il medesimo nelle spese.

Ammissione di capitoli alla prova — Sentenze relative — § 16, tit. 23, lib. 3 delle RR. CC.
— Se sia applicabile alle medesime.

Le sentenze, che ammettono semplicemente capitoli alla prova, entrano nel novero delle interlocutorie, alle quali non è applicabile il § 16, tit. 23, lib. 3 delle generali Costituzioni, con cui si prescrive, che le sentenze debbano definitivamente decidere tutti i punti, riferendosi soltanto tale disposizione di legge alle sentenze definitive.

Questa massima, che molti concordi oracoli del Magistrato Supremo hanno sanzionata, fu di bel nuovo

seguita dal Magistrato medesimo con sentenza 29 di gennaio 1830 nella fattispecie seguente:

Il notaio Berardengo ebbe ad evocare dinanzi al Tribunale di Prefettura di Mondovì Giovanni Daziano, ed essendo questi deceduto dopo l'istituzione del giudizio, proseguì la causa contro Martino Daziano di lui figliuolo ed erede.

La domanda dell'attore tendeva ad ottenere il pagamento di L. 1574 cogli' interessi legittimi per prezzo di legna venduta al Pietro Daziano altro di lui figliuolo premorto, il quale in tale parte avesse avuto il maneggio del paterno patrimonio, e contrattasse a vece ed a nome del proprio genitore.

Furono tali circostanze negate dal Convenuto, ed il Berardengo dedusse per giustificarle cinque capitoli, all'ammissione de' quali si oppose il Daziano; ed altri intanto in via però subordinata ne dedusse in materia contraria, senza pregiudicio, avuta copia delle espressioni dei testimonii avversarii, di accingersi a maggiori deduzioni.

Questa riserva diede luogo all'attore di chiedere non farsi luogo alla instata comunicazione, e persistendo su di essa il convenuto, emanò sentenza del 30 dicembre 1826 che ammise alla prova i capitoli rispettivamente dedotti.

Appellò il Daziano da questa sentenza dicendola gravatoria, e nulla per non essersi con essa decisi tutti i punti cadenti in questione, non essendosi cioè nè accolta, nè rigettata l'istanza per la comunicazione delle espressioni dei testimonii che sarebbonsi fatti esaminare dall'Attore.

Oppose l'appellato di insussistenza a tale eccezione, come pure ai varii addotti motivi di gravame riflettenti il merito, e così la prova del debito, come quelli che non potessero aver sede nel vertente giudizio, in cui si dovesse unicamente discutere il punto appellatorio.

L'Ufficio dell' A. G. a cui furono deferti gli atti e scritture per le sue conclusioni, osservò nelle medesime, sottoscritte *Chiabò*, che emanarono il 20 dicembre 1827, essere massima quanto certa altrettanto sancita con replicati giudicati senatorii, che il § 16, tit. 23, lib. 3

delle RR. CC. prescrivente, che debbano le sentenze decidere definitivamente tutti i punti, si rilevava unicamente alle definitive, non già alle semplici interlocutorie;

Che non eravi dubbio essere tale quella portante semplice ammissione di capitoli, nè perciò poteva riferirsi l'invocata disposizione;

Che era poi tanto meno il caso di farne l'applicazione, in quanto che appunto per non essersi fatto cenno se dovessero o non comunicarsi le espressioni dei testimonii, restando aperta la via a rinnovarne l'istanza, mancava persino lo scopo della legge;

Ciò stante, disse l'Ufficio che avendo già osservato nelle sue conclusioni emanate sul ricorso introduttivo della causa, essere la medesima appellabile in ragione di somma, si limitava ad opinare, potersi dal Supremo Magistrato, reietto il motivo di nullità dal Daziano in atti opposto, pronunciare nel resto a termini di ragione.

Ed il Reale Senato con sentenza 29 gennaio 1830 ref. D. Comite *Righini* ha dichiarato, reiette le eccezioni di nullità dal Martino Daziano in atti opposte alla sentenza del Tribunale di Prefettura del 30 dicembre 1826, doversi prima d'ogni cosa ammettere come ammise i capitoli dal detto Daziano e dal Notaio Berardengo in primo giudizio dedotti, e mandò alle parti di quindi comparire avanti il sig. Relatore.

Instrumento passato all'estero — Insinuazione — Diritto.

Gli atti passati all'estero, ed importanti mutazioni di proprietà di beni stabili posti in questi Stati, debbono essere sottoposti all'insinuazione nei termini stabiliti, e non soltanto quando se ne vuole far uso presso di noi, altrimenti s'incorre nella multa del doppio diritto.

Il favore agli atti passati in paese estero concesso col Manifesto Cam.^e 14 febbraio 1825 non si estende a quelli, che abbiano data anteriore al medesimo Manifesto, e per l'insinuazione de' quali già siano scaduti li termini dalla legge fissati (Art. 3 del Manif. Camer. 23 novembre 1821).

La suddetta massima venne sanzionata dalla Declaratoria del Magistrato della R. Camera de' Conti del

16 marzo 1830, in conferma di precedenti conclusioni del sig. Procuratore Generale del 30 gennaio stesso anno, sottoscritte Cristiani, emanate sul ricorso Mannati, del tenor seguente:

» La questione di cui si tratta nel visto ricorso si riferisce all' instrumento stipulato in Milano il 22 maggio 1822 tra il sig. Gaetano Mannati, ed il di lui figlio Pietro, contenente una cessione di stabili posti in questi Stati, presentato all' ufficio d' Insinuazione di questa Città soltanto il 10 dicembre 1829.

Sulla supposizione, che il motivo, per cui dall' Insinuatore si riscosse il diritto proporzionale di alienazione, e si esprime riserva di esigere il doppio diritto, pel cenno fatto in detto instrumento, che la vendita avesse avuto luogo anche a nome di un altro figlio del venditore che ivi si nominò, il Ricorrente è entrato in lunghi ragionamenti all' oggetto di dimostrare, che il suddetto figlio per nome Giacinto non intervenne al contratto, che in qualità di mandatario del padre.

Ma non crede l' Ufficio dover seguire il Ricorrente nella intrapresa discussione sulla considerazione, che non a tale motivo è appoggiata la liquidazione dell' Insinuatore, ma bensì a quello, che la data dell' instrumento non permette di applicargli il favore del Manifesto Camerale 14 febbraio 1825.

Quindi è che l' Ufficio si restringe all' esame della sola questione, che si presenta nel concreto, e che consiste nel vedere, se per la fatta emanazione del Manifesto Camerale 14 febbraio 1825, riguardante i patti di famiglia, possano i contraenti prevalersi del privilegio ivi accordato, ed esimersi quindi dal pagamento tanto del diritto proporzionale, quanto del doppio diritto a titolo di multa, ovvero se non possa il suddetto Manifesto applicarsi alla fattispecie per essere emanato molto dopo il termine entro cui, a mente del Manifesto Camerale 23 novembre 1821, avrebbe dovuto seguire l' insinuazione del narrato instrumento, e se perciò su di questo debba in oggi riscuotersi il diritto proporzionale, non che la multa del doppio diritto.

Pare all' Ufficio fuor d' ogni dubbio, che la questione non possa risolversi, se non nel primo senso;

Ed in vero ella è cosa di fatto, che prima dell' emanazione del Manifesto 14 febbraio 1825 le contrattazioni tra padre e figlio erano sottoposte ai diritti ordinarii d' insinuazione.

Del pari ella è cosa, che non si può contestare, che cioè a mente dell' articolo 3 del Manifesto Camerale del 23 novembre 1821 per gli atti e scritture passate all' estero, ed importanti mutazioni di proprietà di beni stabili posti in questi Stati (locchè appunto si è il caso, di cui si tratta nel concreto), l' insinuazione non è punto facoltativa alle parti, ma bensì obbligatoria.

Quest' obbligo poi non è stato subordinato alla circostanza, che le Parti volessero far uso dell' atto, ma è stato in modo assoluto imposto talmente che si è determinato un termine perentorio, entro cui doveva eseguirsi l' insinuazione, e si è persino comminata la multa del doppio diritto contro i negligenti.

Ciò posto non si vorrà negare, che li contraenti, secondo li termini precisi della legge vigente all' epoca del loro contratto, doveano presentare all' insinuazione l' instrumento di cui si tratta non più tardi di mesi 5 dalla data del medesimo, e che adempiendo essi a questa loro obbligazione l' instrumento sarebbe stato sottoposto al pagamento del diritto proporzionale d' insinuazione.

Se dunque il diritto non fu pagato, ciò non fu che per una contravvenzione al disposto della legge.

Ora ella è massima inconcussa in materia legale, che della proposta contravvenzione, e della violazione alla legge, non può alcuno farsene un titolo, onde conseguire un favore, che non gli sarebbe spettato se avesse alla legge obbedito.

Nè ci si opponga che in materia fiscale dee nella riscossione dei diritti contemplarsi il momento della presentazione dell' atto all' insinuazione.

Sta il principio allorchè l' insinuazione segue nei termini dalla legge stabiliti, ma non puossi del medesimo farsi l' applicazione allorquando il ritardo dell' insinuazione costituisce una manifesta violazione della legge.

E così, a cagion d'esempio, sta che agli atti esteri stati sottoposti all'insinuazione dopo emanato il Manifesto Camerale del 14 febbraio 1825; ma peraltro nel termine utile, dovesse estendersi il favore, di cui in questo, sebbene li medesimi avessero data anteriore al manifesto, ma ella è cosa del tutto contraria ai sani principii il volere, come lo pretende il ricorrente, che il favore dello stesso manifesto si estenda pure agli atti, in ordine ai quali erano scaduti li termini per l'insinuazione prima del detto Manifesto.

Ed infatti in quest'ultimo caso oltrechè la ritardata insinuazione è l'effetto di una formale contravvenzione, avvi poi anche questo da osservare, che allo spirare del termine perentorio il diritto d'insinuazione diventa un credito delle R. Finanze, il cui ammontare, del pari che tutte le altre ragioni acquistate, debb'essere determinato dalle leggi in vigore al momento del fatto acquisto.

La giustizia di questi principii resta poi maggiormente nel concreto caso confermata, se si pon mente alla argomentazione stessa del ricorrente appoggiata unicamente all'interpretazione, che vuolsi da lui dare ad una parola del citato articolo tre del Manifesto Camerale 23 novembre 1821, della quale argomentazione reputa l'Ufficio cosa superflua la confutazione per sembrargli che essa non arrivi nemmeno al grado di speciosa sottigliezza.

Eppertanto inerentemente ai precedenti riflessi l'Ufficio entra in senso doversi per la riscossione dei diritti di insinuazione dell'istrumento di cui si tratta, considerare qual era lo stato delle cose al momento in cui spirando il termine perentorio per l'insinuazione del medesimo, le parti contraenti diventarono debitorici verso le R. Finanze dei diritti occorrenti, cioè dei diritti portati dalle leggi allora vigenti.

Ora a tenore di quelle leggi sarebbe stato il caso di riscuotere il diritto d'insinuazione medesimo riscosso dall'Insinuazione di Torino, non che il doppio diritto a titolo di multa.

Quindi mentre opina l'Ufficio non doversi far luogo alla chiesta restituzione, esso conchiude dichiararsi dal Magistrato dovuto inoltre il doppio diritto mandando

all' Insinuatore di Torino di quello riscuotere a seconda della fattane di lui riserva ».

Ed appunto in tale conformità ebbe il prelodato Magistrato a giudicare sotto il 16 marzo suddetto 1830 ref. D. Chionio-Nuvoli.

MATERIE DIVERSE.

Donazione in favore di un assente — Accettazione di essa fatta dal Notaio rogante — Sua validità — Donante — Donatario — Rivocazione di quella.

Si cerca se e quando sia valida la donazione fatta all' assente, e allorchè fu accettata dal Notaio, che ne rogò l' opportuno atto; e si cerca pure se possa il donante rivocarla prima dell' accettazione per parte del donatario assente.

Risponde a tali quistioni un chiar. patrio Scrittore, e le risolve coi principii del Romano diritto, e colle massime assentate dal nostro Foro, che qui verremo accennando.

È principio consecrato da Paolo nella legge 10 *de donat.*, che *absenti . . . si nescit rem, quae apud se est, sibi esse donatam . . . donatae rei dominus non fit*; ma cesserà forse l' inefficacia di tale donazione se fu nell' interesse dell' assente dal Notaio accettata?

Sebbene sia scritto che colui che stipula per altri, tranne per quello, nella cui potestà si trova, stipuli inutilmente (§ 4 e 19, lib. 3, tit. 20 *Instit.*), è però ricevuto in pratica, che possa il Notaio stipulante acquistare per altri, ed accettare la donazione fatta all' assente.

Molte Autorità appoggiano l' osservanza di questo principio forense. Ci detta Perezio che la donazione non è efficace se non è accettata dal donatario: Voet pure è di sentimento che tale sia il diritto in pratica osservato, anche qualora l' assente essendo ignaro dell' accettazione della donazione *eandem deinde quocumque*

tempore ratam habeat, et ita factum tabellionis retro firmet (*In Pand. lib. 39, tit. 5, n. 13 in fine*). L'Osasco dopo averci detto che quanto per taluno si acquista dal Notaio *non tam per ipsum, quam per legem dicitur acquiri* (dec. 33 n. 10), analizzando poscia le varie opinioni sulla questione conchiude, che » *ex stipulatione Notarii nec per constitutum, nec per veram traditionem ipsi Notario factam nomine absentis acquiritur aliquam possessionem ante ratihibitionem* (*id. n. 12*) ». Il Presid. Fabro in fine ci insegna che secondo alcuni la sola scienza della donazione nel donatario basta per la validità della donazione, ed osserva ch'ella è cosa certa che » *acceptatio, et stipulatio Notarii sufficit etiam pro absente ad acquirendum ius absenti* (*In cod. lib. 8, tit. 39, def. 3, alleg. 3*) »; autorità questa che venne poscia dal R. Senato seguita nella dec. 7 settembre 1732 ref. Cavalli in causa Palletti contro li PP. di S. Filippo Neri, nella quale sta scritto che » *quilibet, cui aliquo modo intersit, potest pro absente acceptare* » (*V. Prat. leg. tom. 2, tit. 8, § 7, pag. 89, ediz. 2*).

Se l'accettazione per parte del Notaio che riceve l'atto basta per stabilire il diritto del donatario assente, sembra che la donazione dee essere irrevocabile per parte del donante, potendo ravvisarsi superflua l'espressa accettazione dell'assente, perchè come leggesi nella dec. ref. Cavalli nella causa Galli del 12 maggio 1732 . . . » *Accedit intercipi revocandi facultatem per tacitam etiam donatarii acceptationem* . . . » *Quilibet enim in sui commodum consentire praesumitur* » (*V. Prat. leg. l. c. § 33, pag. 102, ed. 2*).

Ma secondo l'autorità di Thesauro, e di Fabro (*in cod. lib. 8, tit. 36, def. 3*) la donazione nell'accennato modo accettata non rimane irrevocabile se non dopo la ratifica espressa del donatario durante la vita del donante.

Seguendo perciò l'opinione dei citati decidenti il nostro Richeri (*J. U. tom. 4, § 881*) così scrive: » *Verum neque ex hac Notarii stipulatione irrevocabile ius ante acceptationem posterioribus donatariis competere ad res donatas arbitramur; licet enim Nota-*

» rius, non quidem ex iuris sanctione, sed ex usu in
 » foro apud plerasque gentes recepto, absentis nomine,
 » tamquam publica persona, pro alio stipulari, et do-
 » nationem firmari possit, non inde tamen ita efficax
 » sit, ut poenitendi facultas denegetur, quamdiu ab
 » absente, pro quo Notarius stipulatus est, ratihabita
 » fuerit * ».

Ragionevole però può ravvisarsi la distinzione in proposito accennata dal Deluca, il quale rapporta che
 » licet magis communis, ac recepta sit propositio ut
 » donatio, quamvis absenti facta, sit irrevocabilis, ac
 » excludat poenitentiam, etiam ante acceptationem,
 » quae solum necessaria est ad effectum acquisitionis
 » dominii ubi praesertim accedit Notarii stipulatio » :
 si vuole però che tale principio debba essere limitato al caso in cui si tratti di sola donazione lucrativa (V. *de donat.* disc. 24, n. 11 e 12); e questa distinzione viene pure accennata nella *Pratica legale*, ove leggesi che » la facoltà che ha il Notaio di stipulare per l'as-
 » sente, va intesa in materie a questo favorevoli, e
 » quindi non ha luogo negli affari *ultra citroque ob-*
 » bligatorii » (tom. 1, tit. 2, § 10, pag. 8, ed. 2).

NOTIZIE MISCELLANEE.

Strasburgo, 10 marzo 1830. Sull'istanza del pubblico ministero erasi formato un criminale procedimento contro un impiegato delle Dogane, inquisito d'avere ferito gravemente con sparo d'arma da fuoco un tale Wehl. Con sentenza del Tribunale correzionale fu l'accusato assolto, ma fu l'Amministrazione Doganale condannata nelle spese. L'Amministrazione stessa, la quale

* V. anche lo stesso Richeri cod. dec. tom. 1, pag. 390, def. 27, e 28 colle dec. ivi citate. Dopo aver egli accennato che può il Notaio secondo l'uso del foro accettare la donazione fatta all'assente (def. 27), dice che la stessa donazione può essere revocata dal donante stesso prima della ratifica per parte dell'assente (def. 28), a meno che oltre il Notaio sia intervenuto nell'atto il padre dell'assente (def. 29).

sino allora non avea preso parte nel procedimento, interpose appello dall'articolo della sentenza riguardante alle spese; ed il Tribunale superiore confermò il medesimo giudicato, il quale fu poscia annullato dalla Corte di cassazione, con che si è sancita la massima, che *l'Amministrazione delle Dogane non può essere condannata nelle spese di un processo criminale intentato contro uno de' di lei agenti, stato assolto dall'imputazione uscrittagli.*

Venezia, 12 marzo 1830. Il nostro commercio va a riprendere l'antico splendore. Fin da' primi giorni che ebbe luogo la franchigia se ne sentì nella nostra città la vantaggiosa influenza col notevole e pronto ribasso de' coloniali, e di varii altri generi.

Milano, 17 marzo 1830. Un pregiato opuscolo si è ora ristampato fra noi del chiar. Gian Domenico Romagnosi, il quale porta per titolo: *Dell'incivilimento italiano in relazione alla giurisprudenza.* Il nome del Romagnosi è ormai noto ai dotti d'ogni regione, e sempre sono care le sue purgate ed erudite scritture.

Parigi, 27 marzo 1830. Il francese figlio di un emigrato, che ha cessato d'essere francese per avere accettate pubbliche funzioni in paese straniero, può, rappresentando il padre suo, ricevere l'indennità devoluta all'avo di lui, allorquando questa successione si è aperta prima della nascita del nipote (*petit-fils*). Così ha testè deciso la nostra Corte Reale in causa degli eredi Salperwick contro il Marchese di Saint-Clair.

— Il Marchese Carrega chiedeva avanti il Tribunale di commercio il pagamento dal Barone d'Arlinecourt della somma di L. 93,306, cent. 93 per mutuo. Il convenuto eccepì la declinatoria del Foro, ed essendosi il Tribunale dichiarato competente, rifiutò il medesimo di concludere in merito, perlocchè fu condannato in contumacia al pagamento della somma addinadata.

— Ieri mattina due zerbinotti vestiti elegantemente si sono presentati in una casa posta in via d'Angoulême, dove v'ha un appartamento di varie camere arredate, e domandarono alla portinaia di vederlo: questa salì la scala con essi al primo piano, dove i medesimi senza

far neppure una parola l'uccisero, e tolte le chiavi, ed entrati nelle camere, rotto uno scrigno, involarono un'ingente somma di danaro. Nel giorno stesso la vigile polizia già avea arrestato un galeotto liberato, sul quale vi sono gravi indizii di reità.

Susa, 1.^o *aprile* 1830. Con declaratoria Camerale del 26 dello scorso mese il Notaio Giambatista Rocci del luogo di Almese posto in questa Provincia è stato autorizzato a levare ed autenticare le copie degli atti ricevuti dal defunto suo padre, purchè Notaio esercente, e fino a tanto che continuerà avere la sua residenza nel distretto della tappa di Avigliana.

Torino, 3 *aprile* 1830. S. M. con R. Patenti del 22 dello scorso mese si è degnata di concedere alla Comunità di Ceres la facoltà di tenere e d'aprire due annue Fiere nei giorni 22 di maggio e 29 di settembre.

— Con altre Patenti della stessa data S. M. ha autorizzato Giuseppe Scala a ricevere ed autenticare quantunque non Notaio gli atti dipendenti dall'Ufficio di Sostituto Segretario di Tribunale di Prefettura, esclusi però quelli soggetti all'insinuazione.

— L'Ecc.^{ma} R. Camera de' Conti con suo Manifesto del 1.^o di febbraio p. p. stato pubblicato in questa Capitale nello scorso giovedì 1.^o del corrente aprile ha fatta nota una nuova Tariffa dei prezzi di vendita della polvere, dei piombi lavorati in dragea, palle e pallini, e dei salnitri.

— Ne' giorni 7, 8, 9 e 10, cioè mercoledì, giovedì, venerdì e sabbato della prossima *Settimana Santa*, i Magistrati ed i Tribunali non seggono per essere feriatì in onore di Dio.

VARIETA' — BIBLIOGRAFIA.

Sabbato scorso son venuti alla luce il foglio 18.^{mo} e il 19.^{mo} della Collezione progressiva delle Decisioni de' Supremi Magistrati del Ch. sig. Avvocato Duboin. Questa utilissima impresa che procede con ogni più desiderata regolarità è stata accolta in ogni parte dello Stato con molto favore, di cui la tenuità del prezzo, la bontà della carta e la nitidezza de' caratteri, non meno che

la correzione del testo la rendono meritevole. Giova rammentare che al finir d'ogni serie un copioso ed esatto indice analitico renderà agevoli le ricerche, e l'uso di questa preziosa raccolta.

Le associazioni si ricevono in Torino alla Tipografia Picco, via della Misericordia; nelle Provincie agli Uffici di Posta.

— È uso comune degli editori di nuove opere di altamente magnificarle o con appositi manifesti, ovvero ne' proemietti che le precedono, onde il nuovo libro abbia spaccio. Avviene poi ben di rado, che meritate e veridiche siano quelle lodi. Così ha fatto testè il benemerito nostro libraio Giuseppe Vaccarino (al quale siamo debitori della pubblicazione in men d'un anno di più opere legali di una provata utilità, di un giornale di giurisprudenza, ecc. ecc.) nella prefazione alle *Poesie estemporanee* del Dottore G. Giustiniani da Imola, improvvisate nelle accademie date nelle sere del 20 e del 21 dello scorso febbraio nel Teatro D'Angennes, che ha pubblicate ieri, 2 del corrente. Ma qui l'editore nulla avanzò, che vero non fosse. Noi abbiamo ammirato con singolare compiacenza nelle poesie contenute in questa raccoltina una spontaneità e scioltezza nel verso, un caldo immaginare, un brio ed una vivacità d'espressione poco comuni. Felici sono le ottave sulla *morte gloriosa di Pietro Micca*, pag. 14; felice l'ode = *Pianto d'un marito sulla tomba della moglie*, pag. 39; e felicissimo il Sonetto sulla *sentenza pronunciata dal Tribunale di Bastia nella causa del Poeta estemporaneo Dottore Bindocci*, che comincia:

È questo il Tribunal, quest'è d'Astrea

L'infallibil bilancia (pag. 54).

ERRATUM.

Alla pag. 227, lin. 24, ultima dell'art., dove si legge = *concedere non si potesse*, si dee correggere = *concedere non si dovesse*. — Vuolsi pure avvertire esservi corso sbaglio nel numerare l'ultima pagina del foglio precedente, con essersi apposto il n.º 332 in luogo di 232.

TORINO. STAMPERIA FAVALE.

Torino, 7 di aprile 1830.

SENTENZE E MASSIME.

Opera pia — Patrono attivo — Beneficiario
chiamato di preferenza.

Il patrono attivo di un' opera pia non è obbligato di diffidare per proclami li chiamati dal fondatore di preferenza al patronato passivo, quando non trattasi di beneficio portante cura d' anime.

I chiamati di preferenza debbono presentarsi in tempo della vacanza dell' opera pia, per essere preferiti a terzi.

Con instrumento 28 marzo 1740, cui va conforme eziandio altro successivo del 24 settembre 1759, il Sacerdote Gian Pietro Manzo, Arciprete di Castiglione Tinella, coll' intervento della Comunità di esso luogo, cedette alla sua Chiesa Parrocchiale alcuni fondi stabili, e fabbricati colla condizione, che venissero goduti ed usufruiti da una persona che prestasse i suoi servizi manuali alla Parrocchia nella qualità, come in volgar favella, di *Chierico, Sacrestano, o Romito.*

Si statui che questo Sacrestano dovesse sempre essere preposto dall' Arciprete della Parrocchia, previa partecipazione, e subordinata intelligenza di chi avrebbe fatta la prima figura tra i consiglieri della Comunità, come sarebbero li di lei Sindaci, o Sindaco.

Di più si espresse il detto Donatore, che vivamente raccomandava, confidava, e costantemente sperava, che sendovi persona di sua casata, ossia derivante comunque in infinitum dalli suoi fratelli, quale avesse gli opportuni requisiti, questa saria stata prelativamente preposta al sopradetto ufficio.

Nel 1817, essendosi reso vacante il detto ufficio di Sagrestano, vi fu nominato Giuseppe Manzo del fu Pietro Maria, e la nomina venne fatta dalli in allora

Parroco Gian Angelo Colla-Quazzolo, con adesione del Sindaco della Comunità, ed approvazione del Vescovo d' Asti.

Dieci anni dopo vi insorse Giuseppe Manzo del fu Bartolommeo, quale ricorrendo al R. Senato di Torino chiese rilasciarsi lettere di citazione contro il Sacerdote Carlo Giuseppe Raimondo Parroco, e Vitale Morando Sindaco di Castiglion Tinella, non che la Comunità stessa, assieme all'attual provvisto di detto impiego Giuseppe Manzo del fu Pietro Maria, acciocchè venisse dichiarata nulla la nomina fatta nel 1817 del Sagrestano Giuseppe Manzo del fu Pietro Maria, mentre a tenore del citato istrumento del 1740 quella avrebbe dovuto cadere a favore del richiedente Giuseppe Manzo del fu Bartolommeo, siccome celibe e prossimior parente dell'istitutore, ed essendo altronde certo, che il Giuseppe fu Pietro Maria Manzo era ammogliato, e non apparteneva alla famiglia del fondatore, nè discendeva da alcuno de' di lui fratelli: a comprovare la nessuna attinenza dell'investito al casato dell'istitutore dedusse due relativi capitoli, e per giustificare, che esso richiedente non aveva mai avuta notizia del contenuto nel citato istrumento del 1740, si offerse di prestare apposito giuramento, e dedusse abbondantemente due relativi capitoli.

Dal canto del convenuto si sostenne, essere intempestivi i dedotti capitoli, ed inammissibile il proposto giuramento, dacchè la nomina dell'attuale investito era stata fatta dal Parroco defunto, perchè già trascorsi dieci anni dacchè era seguita, e perchè nulla importava, che il nominato non fosse celibe, mentre questo requisito non era stato prescritto nel succitato istrumento, ed in questo essere di cose fu instrutta la causa a sentenza, previe conclusioni dell' Ufficio del signor Avvocato Generale.

In esse, del 29 aprile 1829 sottoscritte Dogliotti, si osserva, che nell'ordinare il Sacerdote Pietro Manzo Arciprete di Castighon Tinella coll'istrumento del 1740 la pia istituzione sovra riferita, ebbe ad esprimersi, che si *raccomandava*, *confidava*, e *sperava*, che sendovi persona di sua casata, o di attinenza dei suoi fratelli sarebbesi ad essa data la preferenza.

Questi termini, che vennero adoperati di *si raccomanda*, *confida*, e *spera* non sembra che abbiano a considerarsi come assoluti, ed imperativi, ma bensì come di mera insinuazione, suggerimento, e consiglio, mentre se l' institutore avesse voluto, che tale preferenza dovesse essere di una osservanza necessaria e rigorosa, ben l' avrebbe egli esplicitamente dichiarata.

Non era il caso nella specie di applicare la giurisprudenza relativa a fidecommissi per li quali a mente del romano diritto bastava, che nei testamenti si fossero usate le parole *prego*, *credo*, *spero*, *estimo* ecc. (§ 2 inst. de fidecomm. hered.; leg. 115, 118, ff de legatis 1.^o; leg. 67. § ult., ff de leg. 2.^o; leg. 39 ff de leg. 3.^o) per tantosto doversene dedurre l' esistenza di un fidecommissio tacito, e l' assoluta obbligazione nell' erede scritto di restituire l' eredità alla persona dal testatore prestielta, imperciocchè non altrimenti si avevano per obbligatorie dette espressioni presso degli antichi Romani, se non se perchè costituivano esse l' unico mezzo di poter tramandare l' eredità a quegli che era vietato di direttamente istituire (institut. lib. 2, tit. 3, § 1); ma nella fattispecie nessuna legge proibiva che l' institutore nel citato instrumento prescrivesse in termini diretti ed assoluti la preferenza a darsi a quei di sua famiglia: dunque le adoperate espressioni voglionsi intendere come potestative e di semplice consiglio, e non come un ordinamento assoluto ed impreteribile; ed in ogni caso posta anche in disparte ogni ragione desunta dal diritto comune, ed ammesso eziandio che detti termini potessero dirsi obbligatorii in caso di fidecommissio istituito sotto le nostre leggi, egli è certo però che nel concreto non si tratterebbe di fidecommissio, ma bensì di una semplice donazione di stabili fatta direttamente a favore della Chiesa Parrocchiale, e se pure l' usufrutto di questi stabili dovea essere destinato pel sostentamento del Sagrestano, il fine però era sempre il vantaggio della Chiesa, il di lei decoroso servizio, la sicura di lei custodia, e la preferenza successiva che venne suggerita darsi per tale impiego a quei della casata del fondatore, quello non fu lo scopo della donazione, nè un comando del fondatore, ma solo un suggerimento

ed un consiglio, la di cui esecuzione dovea dipendere dalle deliberazioni degli elettori, cosicchè quand'anche nella fattispecie il Parroco e Sindaco del Comune di Castiglione, relativamente all'elezione del Sagrestano per la Parrocchia di esso luogo, non avessero ignorata l'esistenza di parenti dell'institutore, quand'anche vero fosse che il Giuseppe Manzo del fu Pietro, attuale provvisto, non appartenesse alla famiglia del fondatore, nemmeno per questo potrebbesi dire inefficace e nulla la seguita nomina, posciachè dal più volte citato instrumento non sembra che ne risulti un'assoluta obbligazione di nomina a favore della famiglia del testatore.

Oltre di ciò non potrebbero poi essere gran fatto sussistenti le opposizioni dell'odierno pretendente Giuseppe Manzo del fu Bartolommeo, attore, contro la nomina già fatta nel 1817 a pro di Giuseppe Manzo del fu Pietro, giachè non si scorge neanche dalli presentati instrumenti, che fosse dovere degli elettori di diffidare nelle elezioni i parenti per loro concorrente ad essere nominati, nè che per questo si dovesse usare qualche formalità di pubblicazione *, nè medesimamente che siasi data ragione ad alcuno di opporsi alla seguita elezione ed all'operato degli elettori; ma sibbene si scorge essersi ogni cosa lasciata alla sicura e prudente disposizione delle persone a tal riguardo designate.

Di più debbesi ritenere che in atti l'Attore avrebbe dichiarato egli stesso, ch'egli non aveva il suo domicilio in Castiglione-Tinella, epperiò con molto meno di ragione potrebbesi intaccare dal medesimo la nomina seguita a beneficio del Convenuto, non potendosi supporre che il Parroco ed il Sindaco fossero in dovere di cercare se in altri paesi vi esistevano, o non dei parenti dell'institutore capaci di esercire l'ufficio in discorso, non essendo neppure presumibile che il Convenuto avesse quasi sinora ignorato il disposto nell'istituzione accennata nei prodotti instrumenti, giachè

* Ved. sentenza 14 dicembre 1827 del Real Senato di Genova riferita nella nota collezione Gervasoni, profferta in causa Guido e Sforza; Conc. Triul. sez. 24, cap. 18 de reform.

essa risalirebbe sino al 1740, e la sua esecuzione sarebbe stata più volte rinnovata.

Nè infine gioverebbe ancora il contrapporre, che lo attuale provvisto sia ammogliato, poichè negli stessi prodotti instrumenti d'istituzione neppure si scorge, che il nominando dovesse essere celibe; altronde gli uffizii che esercitano siffatte persone non pare che esigano in esse il celibato, vedendosi anzi molti nei nostri paesi addetti al servizio manuale delle Chiese, li quali sono ammogliati.

In somma la nomina seguita a beneficio dell'attuale provvisto non potendosi dire veramente contraria al disposto de' prodotti instrumenti d'istituzione, e non trattandosi *de re agenda*, ma di annullare una nomina già fatta, autorizzata di più dal Superiore ecclesiastico, ed avvalorata medesimamente dal possesso di molti anni, pare che la conclusione più regolare ella sia di opinare per la di lei sussistenza e regolarità, ed in tale conformità non essendovi poi dubbio sulla competenza del Magistrato per conoscere in prima istanza della presente causa, trattandosi che la medesima sarebbe istituita contro un Ecclesiastico e secolari; epper ciò l'Uffizio conchiuse potersi dal Supremo Magistrato pronunciare in conformità del sovra spiegato sentimento.

Rifertasi la causa al Reale Senato di Torino, ebbe il medesimo, con sentenza del 27 marzo 1830 ref. D. Fiorotti, a dichiarare non essere luogo alla domanda del Giuseppe Manzo fu Bartolommeo; spese compensate.

MATERIE DIVERSE.

Castellano o Bailo — Notaio — Compatibilità dei due uffizii — R. Patenti 18 agosto 1829 — Segretario assunto — Tappa — Autentica degli atti — Anticipazione di diritti — Manifesto Camerale del 13 di marzo 1823.

L'Autorità Superiore ha testè indiritto la seguente lettera al sig. Notaio G. B. C., Segretario del Mandamento di Y.: — Rispondendo ai dubbi propostimi da

V. S. M.^o Ill.^{re} nella di lei lettera del debbo dirle quanto al primo, che siccome l'ufficio di Castellano è indipendente da quello di Notaio, così niente impedisce che una persona avente quest'ultima qualità sia nominata Castellano e Bailo fuori del distretto della propria Tappa, e ne esercisca perciò le annesse incumbenze, nei limiti cui furono ristrette dalle Regie Patenti 18 agosto 1829, ma per quanto concerne il ricevere ed autenticare come Segretario assunto gli atti dipendenti dal detto ufficio, oltrechè nei casi in cui facesse uopo di Segretario, non potrebbe in se riunire li due ufficii, dovendo nel Segretario assunto concorrere la qualità di Notaio, egli è evidente non potersene ravvisare legalmente fornito quegli che trovasi fuori del distretto assegnatogli dalla Legge per l'esercizio del Notariato.

Il secondo poi di detti dubbii trovasi risolto dalla combinazione degli articoli 3 e 14, cap. 1 del Manifesto Camerale 13 marzo 1823, poichè prescrivendo il primo letteralmente, che li diritti per tutti gli atti, decreti, ed ordinanze saranno consegnati ai Segretarii, ed il secondo ordinando la rimessione dello stato mensile dei decreti ed ordinanze, per li quali non siansi pagati li diritti, acciò dagli Emolumentatori se ne promuova la riscossione, egli è obvio che nè li Segretarii debbono anticipare tali diritti, nè possono ricusarsi dal riceverli dalle parti per eseguirne il pagamento all'Emolumentatore.

Nel persuadermi che sarà per uniformarsi a questi suggerimenti, sono, ecc.

NOTIZIE MISCELLANEE.

Amburgo (Bassa-Sassonia), 2 marzo 1830. Ebbe qui luogo nello scorso mese un fallimento, che ha fatto un grandissimo chiasso nel commercio. Il negoziante Otto Gadechens seniore è fallito per circa 203,108 marchi banco e correnti *.

* *In Amburgo la scrittura si tiene in marchi, soldi lubs, chiamati anche scellini e danari lubs. Il marco*

L'uso delle cambiali sopra Amburgo è il seguente: dall'Italia, Spagna e Portogallo 2 mesi data; dalla Francia ed Inghilterra 1 mese data; da tutta la Germania 14 giorni vista. Le lettere di cambio si pagano dalle buone casse nel giorno medesimo della scadenza, ma vi sono però dopo questa 12 giorni di favore, comprese le feste.

Gujana, 4 marzo 1830. Siamo informati, che la Corte Regolatrice ha deciso nella causa dei nostri coloni Maria Rata e Cipriano di Nascimento, che un Avvocato può nelle Corti di Assisie della nostra colonia rimpiazzare validamente un Consigliere assente. La sentenza proferita in questa causa dalla Cassazione è del tenor seguente: » Attesochè se le leggi della metropoli autorizzano la chiamata d'un Avvocato per compiere il numero dei membri di un tribunale, a più forte ragione debbe ciò aver luogo alla Gujana, dove le circostanze rendono anzi questa chiamata ancor più necessaria » Rigetta ».

Barcellona, 8 marzo 1830. Il nostro governo ha imposto nuovi diritti sulle mercanzie, ma ad ogni modo ciò non ha fatto aumentare i prezzi, che anteriormente esistevano, sebbene questi dazi siano sensibili.

Riom, 20 marzo 1830. Il 17 del corrente sono comparsi avanti la nostra Corte d'Assisie li padre e figlio Dosjoux, e Morizio Armilhou siccome accusati del crimine di falsa moneta. Quest'ultimo è stato assolto, e li padre e figlio Dosjoux furono condannati, per non avere rivelato nelle 24 ore il deposito delle monete d'argento aventi corso legale in Francia, state riconosciute false, nella pena di due anni di carcere. Il crimine di falsa moneta rarissimo nell'Auvergne offre una circostanza singolare da osservarsi, cioè, che coloro, i quali ne sono presunti gli autori, abitano quasi sempre comuni posti nei dintorni della città di Thiers, dove si ritrova il principale stabilimento della fabbricazione, e donde vengono disseminate le pezze false da soldi 20.

vale soldi 16, ed il soldo luba vale 12 danari luba. Il marco vale pure 32 danari de' grossi, e 2 danari de' grossi valgono un soldo luba o scellino.

Périgueux, 24 marzo 1830. La nostra Corte d'Assisie non ebbe a pronunciare nelle sue ultime udienze intorno a cause di molta rilevanza. Il 15 di questo mese ha condannato Bernardo Roulier, già negoziante a Martignac, siccome accusato di fallimento doloso nella pena di cinque anni di lavori forzati.

Douai, 26 marzo 1830. La Camera d'accusa di questa Corte Reale con sentenza testè profferita, ha dichiarato il gerente del giornale intitolato: *l'Eco del Nord* non ricevibile nell'appello per esso interposto da un'ordinanza della Camera di Consiglio del Tribunale di Lilla, che lo avea posto in accusa del delitto di oltraggi alla pubblica morale ed al costume. I nostri Tribunali sono, come di ragione, severissimi nel punire questo genere di delitti cotanto nocivi alla società.

Torino, 7 aprile 1830. S. M. con R. Patenti date in questa Capitale il 2 del corrente si è degnata di fare parecchie promozioni e nominazioni di Prefetti e di Assessori ne' Tribunali di Prefettura dipendenti dal Real Senato di Piemonte, che speriamo di poter far note in un prossimo num.^o del Giornale.

— Con R. Patenti del 30 dello scorso mese S. M. ha autorizzato Niccolò Giuseppe Ricci ad autenticare, sebbene non Notaio, gli atti dipendenti dall'ufficio di Sostituto Segretario di Tribunale di Prefettura e di Giudicatura di Mandamento, esclusi però quelli soggetti all'insinuazione.

— L'Eccell.^{ma} R. Camera de' Conti con suo Manifesto stato pubblicato in questa Capitale il 4 del corrente aprile ha fatto nota una nuova Tariffa generale delle R. Dogane, la quale sarà stampata *in extensum* dal tipografo G. Favale in un apposito Supplimento alla nota *Collez. Celerif. delle Leggi* dell'andante 1830, nel quale Supplimento, che verrà a formare un discreto volume, saranno anche riportate tutte le Leggi fatte di pubblica ragione sulla materia medesima dal 1814 in poi.

TORINO. STAMPERIA FAVALE.

N.° 16

TORINO
10 aprile 1830**DIARIO FORENSE UNIVERSALE**

DI UN AVVOCATO PIEMONTESE

PUBBLICATO

CON AUTORIZZAZIONE DEL GOVERNO.

*Di questo Giornale se ne pubblica un foglio almeno in ogni settimana,
e si daranno pure all' uopo parziali supplimenti.*

SENTENZE E MASSIME.

Delegazione — Delegatario non intervenutovi
— Irrevocabilità.

*La delegazione senza l' intervento del delegatario
rendesi perfetta, dacchè venne da questo posterior-
mente accettata, e già fece esazioni in conto della
somma delegata.*

Con instrumento 28 gennaio 1818 rogato Guala certi
Scolastica ed Emanuele madre e figlio Palazzo vendettero
alli Domenico e Luigi fratelli Crosetti, accettante il
Domenico pel detto Luigi, per cui fece causa e debito
proprio, un edificio di mulino, e staia 30 di terreno,
situato il tutto sul territorio di Melazzo, pel prezzo di
L. 20m. colla mora ivi stabilita.

Con altro instrumento 11 aprile 1820 rogato Rossi
li predetti madre e figlio Palazzo cedettero alli fratelli
Ottolenghi il diritto di esigere dalli fratelli Crosetti la
somma di L. 5600 sul maggior credito risultante dal
suddetto instrumento rogato Guala, in quale cessione
intervenero li Giuseppe Antonio e Domenico padre e

Vol. XV.

figlio Crosetti, li quali facendo caso fatto e debito proprio pel rispettivo loro figlio e fratello Luigi, si obbligarono di pagare alli fratelli Ottolenghi la detta somma di L. 5600 cogli interessi al 5 per 100.

Quindi con altro instrumento del 13 maggio 1824 ricevuto Signoretti il Crosetti padre, in contemplazione di matrimonio del suo figlio Luigi colla signora Vincenza Maffoni, fece al medesimo donazione irrevocabile in piena proprietà di varii stabili, fra cui trovasi il prementovato edificio di mulino.

Affittò il Crosetti figlio, in vigor di scrittura privata del 22 dicembre 1826, il detto mulino e beni uniti per anni nove alli Guido Badino e Marc' Antonio Bonelli, mediante l'annuo fitto di L. 1800, delegando colla stessa scritta d'affittamento li predetti affittavoli di pagare sul convenuto fitto la somma di L. 1600 alli fratelli Ottolenghi in conto del capitale di L. 5600, di cui sopra.

In giugno 1828 il Luigi Crosetti, sul pretesto che la delegazione come sovra fatta agli Ottolenghi fosse rivocabile a sua volontà, per non esservi li delegatarii intervenuti, ottenuto avea dal Tribunale di Prefettura d'Acqui decreto di diffidamento agli affittavoli Badino e Bonelli di non pagare che a lui stesso la somma delegata.

Intanto avendo li fratelli Ottolenghi evocato in giudizio tanto gli affittavoli Badino e Bonelli per ottenerli condannati al pagamento di L. 800 semestre fitto allora scadente, quanto il cedente Luigi Crosetti, per essere, occorrendo, ed in sussidio, condannato al pagamento di detto semestre fitto, questi, dopo seguita l'unione della causa, prese a sostenere non avere egli contratta alcuna obbligazione verso gli Ottolenghi, per non essere intervenuto nell'instrumento 11 aprile 1820 rogato

Rossi, e stante che ripettesse la proprietà del mulino in questione dall'istromento matrimoniale 13 maggio 1824 rogato Signoretti.

Li fratelli Ottolenghi fecero osservare che la delegazione loro fatta dal Luigi Crosetti colla succitata privata scrittura d'affittamento era stata approvata, ratificata, ed accettata in contraddittorio di tutte le parti, e che di più aveva già ricevuto la sua sanzione col pagamento delli due semestri fitto del 1827 ad essi Ottolenghi eseguito dalli Badino e Bonelli di scienza e consenso del Crosetti, come abbondantemente dedussero alla prova.

Ma il Tribunale di Prefettura di Cuneo con sua sentenza del 6 dicembre 1828, ritenuto che nell'istromento 28 gennaio 1818 rogato Guala il Crosetti Luigi non sarebbe intervenuto, e la promessa del Domenico di lui fratello *de rato*, e di far causa, fatto e debito proprio pel medesimo Luigi, non varrebbe ad obbligare quest'ultimo verso li venditori del mulino madre e figlio Palazzo, li quali con lui non avrebbero contratto, nè quasi;

Che all'istromento 11 aprile 1820 rogato Rossi sarebbe pure estraneo il Luigi Crosetti, e conseguentemente li fratelli Ottolenghi, che acquistarono dalli Palazzo la ragione di esigere la somma di L. 5600 sul maggior credito ad essi cedenti spettante in vigor del predetto istromento rogato Guala, non potrebbero contro il Crosetti misurare diritti che non competessero ai loro cedenti;

Che punto non giovasse all'intento degli Ottolenghi che il mulino sia pervenuto al Crosetti Luigi, poichè questi ne ripettesse la proprietà dal solo istromento 13 maggio 1824 rogato Signoretti;

Ritenuto che neppure favorisse il sistema avversario l'articolo della scrittura privata 22 dicembre 1826, sia

perchè non v' intervennero gli Ottolenghi, sia perchè non vi si scorgerebbe che un semplice assegno agli affittavoli di sua natura rinvocabile dall' assegnante ogniqualvolta, come nella specie dell' anno 1828, l' assegnato non pagò l' assegnatario.

Ritenuto che, dato pure che gli affittavoli Badino e Bonelli assegnati avessero posteriormente alla scrittura d' affittamento promesso agli Ottolenghi di pagare il fitto a mani loro, tale promessa, a norma dell' assegno, fosse necessariamente alligata alla condizione che li pagamenti a farsi sarebbero in conto del capitale di L. 5600 portato dall' instrumento 11 aprile 1820, ed interessi decorrendi, debito che non risultando a carico dell' assegnante Crosetti verso gli Ottolenghi cessionarii delli Palazzo, non potessero quelli accettare li pagamenti degli affittavoli assegnati; che senza causa e conseguentemente si facesse anzi contro loro luogo a ripetizione per indebito, come si riservò all' uopo il Crosetti Luigi.

Che perciò nemmeno sarebbe il caso di ammettere il capitolo dagli Ottolenghi dedotto, perchè vi mancasse sempre in ogni caso la causa, per cui dovesse il Crosetti restare obbligato, nè racchiuderebbe detto capitolo le circostanze atte a stabilire nel Luigi la qualità di espromissore del Domenico Crosetti suo fratello: e non potendo poi una verbale promessa portar novazione di un' obbligazione contenuta in atto pubblico.

Per questi principali motivi, reiette le istanze, e la deduzione delli fratelli Ottolenghi, dichiarò Guido Badino, ed Antonio Bonelli tenuti al solidario pagamento verso Luigi Crosetti di L. 800 pel semestre fitto del molino del 1828 scaduto a San Martino allora ultimo passato, in dipendenza della scrittura privata 22 dicembre 1826, spese compensate.

Li fratelli Ottolenghi da tale sentenza appellarono per motivi di gravame al Reale Senato in Torino sc.

dente; nanti cui, essendosi dalle Parti fatti valere gli stessi mezzi di difesa già rispettivamente spiegati in primo giudizio, venne la causa con ordinanza 3 aprile 1829 assegnata di bel nuovo a sentenza.

All' udienza del Magistrato per maggiormente appoggiare il sistema degli Ottolenghi, dicevasi, che quantunque sia vero, a rigor di diritto, che per difetto d' intervento di essi Ottolenghi come accettanti nella scrittura d' affittamento del 1826, non potrebbesi essa qualificare per una perfetta delegazione, ciò tuttavia non escludesse, che la suddetta scrittura abbia efficacemente trasmesso ai delegatarii, od assegnatarii Ottolenghi l' esercizio dell' azione utile contro li fittaiuoli Badino, e Bonelli debitori cessi: nel caso massimamente, in cui li delegatarii accettarono, e mediante conseguimento di qualche rata, ed abbuan conto, od in qualsiasi altra maniera, la delegazione, o l' assegno, essendo a questo riguardo testuale la leg. 3 cod. *de novat. et deleg.*, in cui trovasi, che quantunque il delegatario, od assegnatario non sia intervenuto nella delegazione, tuttavia non è al delegante permesso di ritrattare la delegazione, od esigere egli stesso il credito assegnato se non che *antequam lis contestetur, vel creditor ex debito cesso accipiat*.

Allegavasi per costante allo stato degli atti, ed a fronte della stessa avversaria confessione, che le prime rate dei fitti caduti nella delegazione si esigettero, di comune accordo anche dell' avversante Crosetti, dagli Ottolenghi presso li fittaiuoli Badino, e Bonelli, locchè importerebbe per positivo reciproco fatto una reale accettazione per parte di tutti gli interessati.

Nè avesse potuto pregiudicare gli Ottolenghi la riserva per loro in atti fatta delle ragioni d' anteriorità, e po-
teriorità in linea d' ipoteca sul mulino vincolato, poichè si presenterebbe tosto in proposito la leg. 8 cod. tit. cit., a termini della quale abbiamo = *anteriora stare, et posteriora incrementum illis accedere*,

Ed il R. Senato con sentenza del 17 agosto 1829, profferitasi a relazione dell'Ill.^{mo} sig. Senatore Viglietti, dichiarò essersi per li fratelli Ottolenghi bene appellato dalla sentenza del Tribunale di Prefettura d'Acqui del 6 dicembre 1828, in riparazione della quale mandò eseguirsi l'assegno fatto a favore di detti Ottolenghi colla scrittura 22 dicembre 1826; spese compensate.

Vendita di commestibili — Commercio nazionale od estero — Questione in proposito — Competenza — §§ 16, 17 e 18 del Regio Editto 15 luglio 1750.

La vendita di un commestibile, che può interessare il commercio o nazionale od estero, ed in quantità tale a costituire per parte di chi la fece una vera operazione commerciale, rende le questioni che possano a tale riguardo elevarsi di cognizione del Magistrato del Consolato.

Sull'istanza inoltrata da Giovanni Viano contro Giorgio Garnerone per ottenere la remissione di N.º 400 balle merlusso da quest'ultimo vendutegli al prezzo di L. 4, ss. 15 cadun rubbo, vi si fece il Garnerone ad apporre la declinatoria del foro, fondando la medesima su che l'attore qual semplice pescivendolo non potesse godere verun privilegio di giurisdizione per evocarlo nanti il Consolato di Torino, non andandovi nè anco esso convenuto soggetto stante la di lui qualità di semplice risaio.

Dall'attore, nel mentre si osservò, che a dimostrare l'utilità di simile eccezione bastasse la non contestata vistosa vendita fatta di dette balle merlusso, venne dedotto un capitolo per comprovare, che il convenuto, sebben risaio, eserciva eziandio la mercatura in altri generi, come merlusso, sapone e ferro.

Vi contrappose il convenuto altri due capitoli, il primo diretto a stabilire, ch' esso non avea mai esercito altro genere di negoziazione, tranne in grano, riso, meliga, e simili, ed il secondo a dimostrare nell' attore la semplice qualità di pescivendolo, e pizzicagnolo ambulante, e sulla persistenza, doversi il predetto Magistrato dichiarare incompetente, vennero le parti rimesse nanti l' intero Corpo di esso Magistrato, previo avviso dell' Ufficio del signor Avvocato Fiscale, che emanò sotto il 20 novembre 1829, come segue:

» Senza entrare nel merito delle sovratenorizzate deduzioni, ed esaminare, se all' attore, od al convenuto spetti di preferenza il somministrare la prova di quanto in opposizione l' uno all' altro si accinsero a dimostrare, crede l' Ufficio che non faccia d' uopo di molti riflessi, onde persuadersi, che superflua rimanga allo stato delle cose simil prova, anche senza parlare della competenza, avuto riguardo al foro de' contraenti, si hanno ben altri motivi per credere che la presente causa, per la considerazione che non può a meno che dirsi commerciale, non possa vertire nanti altro Magistrato.

La domanda dell' attore ha per oggetto la rimessione delle balle 400 merlusso pretese vendutegli dal convenuto, non già per uso proprio, ma bensì per farne smercio; ora sebbene le vendite di semplici commestibili non possano dirsi soggette alla giurisdizione del Magistrato del Consolato, dacchè le medesime non conferiscono a chi le eseguisce la qualità di negoziante nel senso spiegato dal § 14, lib. 2, tit. 16, cap. 1 delle RR. CC., l' Ufficio però avvisa tuttavia non doversi tal sistema adottare, allorchè trattasi di vendite di un commestibile, che può interessare il commercio o nazionale od estero, e che in quegli che le dette vendite eseguisce, non puossi a meno di riconoscere aver praticata un' operazione commerciale.

Non si ha per verità alcun dubbio, che la vendita del pesce di mare sia stata perpetuamente considerata come uno dei rami de' più rilevanti e lucrativi del commercio; infatti è agevole il persuadersi, che un popolo, il quale vende fuori del suo Stato il prodotto delle sue pesche, fa un guadagno così netto, come se vi vendesse gli altri prodotti del proprio suolo, ed a tal effetto vedonsi sancite presso quasi tutte le nazioni provvide leggi, che ne regolano di quelle il modo, e ne fissano le norme, nelle quali debbono aver luogo, ed è appunto anche dalle provvidenze che in proposito in questi Regii Stati emanarono, che opina l'Ufficio poter dedurre, essere la presente causa di cognizione unicamente del predetto Magistrato.

Diffatti basta il riferirsi al R. Editto emanato sotto il 15 luglio 1750 relativo allo stabilimento del Consolato di Nizza, per ivi conoscere come dal Sovrano Legislatore si considerò interessasse la pesca il commercio, e come la medesima andar dovesse soggetta alla giurisdizione consolare, dappoichè non solamente colli §§ 16, 17, 18 di detto R. Editto accordò al precitato Consolato l'ispezione sovra tutte le pesche che si fanno nel mare, ma conferì anche al medesimo al successivo § 21 l'autorità di prescrivere quelle regole che fossero più opportune per far eseguire le pesche secondo le stagioni, e colle reti più proprie.

Da questa disposizione di legge pertanto facile si è il dedurre la conseguenza, che se venne ai Magistrati Consolari affidato il dare le provvidenze intorno al modo di operare le pesche nel mare, pare non potersi elevar dubbio, che alla giurisdizion loro appartenga altresì il decidere le controversie che possano elevarsi intorno ai contratti eseguitisi sul prodotto di quelle, tuttavolta che l'entità de' medesimi dimostra aver formato oggetto di vera commerciale speculazione.

Posto pertanto, che il Magistrato del Consolato è competente a giudicare nella presente causa per ragione di materia, non può ostarvi l'opposto difetto di qualità di negoziante sì nell'attore, che nel convenuto, perchè la non contesa seguita operazione della vendita di merlusso nella indicata quantità considerevole, basta a far ravvisare li contraenti come persone in tal genere date al commercio.

Laonde l'Ufficio conchiuse doversi respingere l'eccezione d'incompetenza, e pronunciare nel merito a termine di ragione e giustizia ».

Ed il Magistrato del Consolato adottando intieramente i motivi spiegati nelle surriferite conclusioni, con sentenza del 7 gennaio 1830, ref. D. Musso, reietta l'eccezione dal convenuto Garnerone elevatasi, e ritenuta la causa, mandò alle parti di proseguire i loro incombenenti nel merito; spese compensate.

MATERIE DIVERSE.

Cause demaniali — Due gradi di giurisdizione
— Se e quando sia luogo ad avocatoria —
Procuratore Generale di S. M. — Magistrato
della Camera — Tribunali.

Sul ricorso sporto al Magistrato della R. Camera da G. B. Chiocchetti e Cristofaro Traversa residenti in Alessandria, quali deliberatarii dell'affittamento per anni 9 di alcuni beni demaniali, sono emanate sotto il 2 di marzo 1830 le seguenti conclusioni dell'Ufficio del sig. Procuratore Generale di S. M.: — » Veduto il soprascritto ricorso, ecc. L'Ufficio osserva, che le cause demaniali vanno soggette a due gradi di giurisdizione, cioè in primo grado avanti i Tribunali rispettivi di Prefettura, ed in grado d'appello avanti questo Magistrato, non essendo lecito alla parte di portare la

causa *omnisso medio* alla cognizione di questo Supremo Magistrato, bensì soltanto al Procuratore Generale di S. M. di avocare tali cause. Ora dagli avuti riscontri, e dall' esame delle inoltrate domande, risultando non concorrere nella fattispecie alcun particolare motivo per determinare l'avocatoria, il Procuratore Generale conchiude dichiararsi non essere luogo a provvedimento sul presente ricorso ».

Le surriferite conclusioni furono approvate con Camerale decreto ref. D. Longoni del 6 di marzo 1830.

Legittima — Beni, che vi sono soggetti —
Legati pii.

Non v'ha dubbio, che la legittima debbe esser tolta sui beni, de' quali il testatore dispose *mortis causa*. È questa la necessaria conseguenza dedotta dalla legge 8, § 6, ff. *de inoffic. testam.*, la quale definisce la legittima una porzione di ciò, che si avrebbe avuto se il defunto non avesse disposto per ultima volontà: » *pars eius, quod ad (heredem) perventurum esset, si in- testatus paterfamilias decessisset* ».

Ma i legati pii saranno eglino compresi in questa decisione? Il dubbio nasce dacchè non vanno soggetti alla restrizione della falcidia, giusta la legge 54 *C. de episc. et cler.*, e l'autentica 3 *C. ad leg. falc.*, e che la legittima è soventi chiamata *falcidia* nei testi del diritto, come appare dall'autentica 2 *C. de inoffic. testam.*, e dalla legge 31 *C. eod. tit.*

Però varii rinomati Autori, e in specie Merlini *de legittima lib. 2*, decidono francamente il contrario, perchè i legati e le donazioni pie non sono privilegiate, se non in quanto che i testi del diritto l'hanno espressamente dichiarato, e siccome non eccettuano i legati pii che dalla falcidia propriamente detta, che consiste a togliere il quarto dai legati o dalle disposizioni a

causa di morte che assorbono l'eredità, non havvi luogo di estendere la loro disposizione alla legittima, che tiene luogo degli alimenti dovuti ai figli degli ascendenti, e che per questo motivo è assai più favorevole della falcidia, la quale non è introdotta che dal diritto civile, a vece che la legittima dovuta ai figli è fondata sul diritto naturale, e in conseguenza debb'essere considerata con maggior favore dei legati pii.

Cappellania — Fondo assegnato dall' institutore
 — Deterioramento — Eredi dell' institutore
 — Credito da liquidarsi — Regno d' Italia
 — R. Commissione di Liquidazione — Cessione di tale credito — Lesione enormissima.

Se un testatore abbia istituita una cappellania col peso agli eredi di assegnare pel servizio della medesima un fondo d'un reddito determinato, e questa assegnazione siasi operata, il deterioramento avvenuto nel fondo assegnato può bensì obbligare alla necessaria indennità colui, al quale è imputabile il danno, ma non può somministrare azione di sorta contro i beni dell' institutore, e così contro gli eredi di lui (Sent. del R. Senato di Genova del 7 di agosto 1827, ref. D. Penecchini).

La cessione fatta nel 1820 di un credito da liquidarsi verso il governo d' Italia si ha a ritenere siccome un vero contratto aleatorio, e non può quindi farsi luogo alla di lui risoluzione per causa di lesione anche enormissima, qualunque sia stato il risultato della liquidazione intervenuta dalla R. Commissione, quando consti non esservi stato dolo per parte del cessionario (Sent. del Tribunale di Torino del 2 di aprile 1830 ref. I. M. Regis in causa di Benedetto Galassi contro Moise Malvano). È opportuna a vedersi a questo proposito la sentenza del R. Senato di Piemonte del 22 di settembre 1821 ref. D. Verguasco in causa Bottero contro Reyneri.

Procaccio (vulgo *pedòne*) d'un Ufficio d'Intendenza — Suo salario — Se possa assoggettarsi a sequestro.

Domenico C. ebbe ricorso alla R. Vice-Intendenza della città e provincia di S. onde ottenere un sequestro sulle paghe trimestrali dovute a Gregorio C., nella qualità di procaccio di essa Vice-Intendenza, per quindi essere soddisfatto della somma risultante da ingiunzione del 13 di novembre 1828, e successiva ordinanza del 9 di gennaio 1829.

Emanò decreto di quel signor Vice-Intendente, col quale mandò al ricorrente di provvedersi avanti l'autorità competente.

Ricorse allora il Domenico C. per tale oggetto al Magistrato della R. Camera de' Conti, e comunicatosi il ricorso all'Ufficio del signor Procuratore Generale di S. M., ne emanarono conclusioni sotto il 7 di marzo 1830 sottoscritte *Cibrario* del seguente tenore:

» Veduto il presente ricorso con le carte annesse, ecc. Il salario di L. annue 400, che si corrisponde al Gregorio C. nella qualità di procaccio dell'Ufficio dell'Intendenza di S. non sembra potersi assoggettare a sequestro, sia per causa della sua tenuità, sia perchè diminuendo la mercede attribuita a tale mestiere, in cui l'esattezza del servizio è della massima importanza, difficilmente si potrebbe la medesima ottenere. Altronde non si può considerare il procaccio come un Regio impiegato, nè il salario, di cui gode, come stipendio. Di modo che per questo rispetto sarebbe forse anche dubbia la competenza di questo Magistrato. Se a ciò si aggiunga il formale dissenso manifestato dal C. al signor Vice-Intendente di S., che si facesse la menoma ritenzione sul suo salario; se vi si aggiunga, che la qualità del credito non sarebbe neppure privilegiata, si vedrà che a tenore delle massime di questo Magistrato non sembra essere il caso di far luogo a quanto si supplica; e così l'Ufficio conchiude potersi dal Magistrato dichiarare ».

Ed in tale conformità ha pronunciato il Magistrato Supremo della R.^a Camera con decreto di voto refer. D. Nasi del 9 di marzo 1830.

NOTIZIE MISCELLANEE.

Nuova-Yorck, 2 marzo 1830. La Camera dei rappresentanti dello Stato di Pensilvania sedente in Harrisberg ha adottato un articolo di regolamento, con cui è vietato di fumare non tanto nella sala delle adunanze, quanto nelle camere vicine. Vi fu anche la proposta di proibire il *tabacco* così detto *da naso*, ma venne questa rigettata.

Smirne, 4 marzo 1830. Le manifatture d'Inghilterra e di Svizzera, i panni di Francia e del Belgio sono fra noi in grandissimo favore. La ricerca di questi articoli è delle più attive, e vanno ogni giorno facendosi rilevanti vendite, in dipendenza delle quali insorgono controversie d'ogni maniera. I prezzi progressivamente migliorano, e sembrano volersi sostenere per esservi a Costantinopoli un' eguale domanda.

È da notarsi, che tra Costantinopoli e Smirne vi è la differenza sui cambi dell' uno per cento circa di perdita, o di beneficio, secondo le circostanze. Ivi la scrittura si tiene in piastre: e l'uso per le cambiali tratte dall' Italia è di 31 giorni vista.

Livorno, 26 marzo 1830. Nella causa Cereignani e Bocci pronunciò la Ruota fiorentina in grado d'appello d' una sentenza profferita dal nostro Tribunale, e sanzionò la massima, che il legatario non può incontrare verun ostacolo per parte dei creditori dell' erede del testatore legante, a fine di conseguire prelativamente ad essi il montare del legato, dei beni lasciati dal legante alla sua morte; e che la dote assegnata da fratelli alla sorella in somma maggiore al solito della famiglia, ed a quella costituita precedentemente ad altra sorella, non può dirsi eccessiva, quando l' età della dotanda è avanzata, quando il patrimonio è capace di sopportarla, e quando concorrono altre circostanze, che la dimostrano giusta.

Bourges, 28 marzo 1830. Questa Corte Reale ha pronunciato per la terza volta sulla delicata e gravissima quistione se si possa far luogo all'adozione di un figliuolo naturale riconosciuto. Con sentenza del 22 di questo mese si è la medesima risolta nel senso negativo in riparazione di un giudicato profferito dal Tribunale di Saint-Amand, che avea sentenziato nell'opposto senso. Questa giurisprudenza è fondata sull'opinione di riputati Autori, fra i quali si possono citare i seguenti, cioè Malville, Chabot, Delvincourt, Loiseau, Favard de Langlade, Merlin, e Treilhard. Sono però di contrario sentimento Locré, Duranton, Grenier e Dalloz.

Rouen, 30 marzo 1830. La Corte di Cassazione ha ammesso un ricorso contro una sentenza profferita dalla nostra Corte Reale, in cui si presenta a decidere un'importante quistione, quella cioè se il creditore iscritto sopra uno stabile incendiato possa far uso del diritto di preferenza sul montare dell'assicurazione. La nostra Corte già avea pronunciato nel senso affermativo.

Lione, 2 aprile 1830. Il sig. Roberts speciale della Legazione inglese venne privato di questo titolo in seguito ad una denuncia fatta all'ambasciatore da alcuni medici inglesi. Essendosi quindi il sig. Roberts provveduto contro i medesimi dinanzi ai Tribunali, furono questi dal Tribunale di prima istanza di Parigi condannati al pagamento di 5000 fr. a titolo di danni. Interposero i signori Dottori appello da tale sentenza, e con altra della Corte Reale vennero rinandati dall'accusa trattandosi di rapporti di sudditi inglesi e l'ambasciatore. Il sig. Roberts ha poscia ricorso alla Cassazione.

Parigi, 4 aprile 1830. Il Tribunale di commercio ha pronunciato sentenza il 1.º del corrente aprile nell'affare ragguardante alla vendita di due azioni e mezza del Giornale intitolato *La Quotidienne*. I signori Haber, Carlsruhe, Laurentie e Larose, principali proprietari del medesimo, opposero la declinatoria di foro, che fu rigettata.

— Nel 1822 il signor Vittorio Ducange, scrittore di qualche fama, si è obbligato di dare al signor Pollet libraio tutti i romanzi ch'egli avrebbe composto d'allora in poi, ed eziandio di rimmettergli otto volumi almeno in ogni anno. In corrispettivo il libraio Pollet ha promesso di pagare senza mora al signor Ducange la somma di fr. 375, e più tardi quella di fr. 800 per ogni volume. Si è nello stesso tempo convenuto, che se l'autore avesse mancato alla consegna dell'*originale manoscritto*, sarebbe stato tenuto al rimborso di tutte le anticipazioni fatte dal Libraio nel corso dell'anno. Fu anche apposto il patto espresso, che non fosse lecito a Ducange di vendere i suoi romanzi ad altri editori. Accadde in seguito, che Pollet fu dichiarato in istato di fallimento. Allora il nostro Autore non volle più affidargli la pubblicazione delle opere sue, e divenne ad un altro contratto de' suoi nuovi romanzi coi signori Lecointe e Gosselin. Ma poscia reintegrato Pollet nell'amministrazione de' suoi beni in dipendenza di un concordato, chiese avanti il Tribunale di commercio che Vittorio Ducange fosse dichiarato tenuto all'esecuzione delle convenzioni del 1822, e nel tempo medesimo furono anche evocati in causa i suddetti Lecointe e Gosselin. Il Tribunale ha deciso con sentenza del giorno d'oggi, che il sig. Ducange era in ragione, a mente della seguita convenzione, di cessare dalla consegna delle sue opere al libraio Pollet, mediante il rimborso delle somme anticipate; che tale condizione essendosi adempiuta, lo stesso Ducange avea potuto validamente contrattare coi signori Lecointe e Gosselin per le opere composte posteriormente al fallimento dell'attore, il quale fu perciò dichiarato non ricevibile nella mossa domanda, e condannato inoltre nelle spese.

— Un tale Hugo inquisito di varii furti, e fra questi d'aver di notte tempo derubato al libraio Barba una quantità di copie delle note *Poesie sublimi di lord Byron*, ritenute ne' suoi magazzini, fu condannato dalla Corte d'Assisie nella pena del carcere per anni tre.

Torino, 10 aprile 1830. S. M. si è degnata di autorizzare Gio. Antonio Guerra, Antonio Perazzo e Chiaffredo Donadei a ricevere ed autenticare, quantunque non Notai, gli atti dipendenti dall' ufficio di Sostituto Segretario di Mandamento, meno quelli soggetti all' insinuazione.

— Con circolare dell' Azienda Economica dell' Interno del 29 di marzo p. p. si è fatta nota la facoltà concessuta dalla R. Segreteria di Stato di protrarre il taglio de' boschi ivi accennati alla fine di maggio e di giugno ne' luoghi, in cui non poteva farsi in quest' anno nel termine stabilito dall' art. 56 del Regolamento forestale. Lo stesso Ministero ha pure acconsentito, che in quelle località, dove si riconoscerà necessario di anticipare nell' anno corrente il taglio de' boschi, abbia questo il suo principio al 1.º di ottobre, e che sin dal 1.º di agosto pongasi mano alla mondataura ed allo sfrondamento delle piante, e ciò con quelle avvertenze e cautele in essa circolare dichiarate.

MEDICINA LEGALE.

È testè uscita alla luce la 3.ª distribuzione del *Repertorio Medico-Chirurgico del Piemonte* (ch' è quella di marzo 1830), in cui si legge un apposito articolo di medicina forense di molta rilevanza. Ivi si parla di una relazione di perizia fatta dal ch. Orfila, perito d' ufficio, ragguardante ad una quantità d' arsenico rinvenuta negli avanzi di un cadavere sepolto da sette anni. Si ragiona in seguito (pag. 137 e seg.) dei fenomeni prodotti dall' arsenico, e della maniera di rimediarvi. — Le associazioni a questo Giornale si ricevono in questa Capitale dal libraio G. Vaccarino, in via degli Stampatori, n.º 8.

TORINO. STAMPERIA FAVALE.

N.^o 17TORINO
17 aprile 1830**DIARIO FORENSE UNIVERSALE**

DI UN AVVOCATO PIEMONTESE

PUBBLICATO

CON AUTORIZZAZIONE DEL GOVERNO.

*Di questo Giornale se ne pubblica un foglio almeno in ogni settimana,
e si daranno pure all' uopo parziali supplimenti.*

SENTENZE E MASSIME.

Vendita di stabili — Iscrizioni eventuali, e generali — Giudizio di purgazione — Cauzione.

La sentenza, che condanna taluno, sulla sua offerta, a dimostrare prima ed avanti ogni cosa, che sulli venduti stabili non esistono iscrizioni, non lo priva del mezzo di offrir all' acquirente cauzione idonea pel prezzo beni ancor dovuto.

Non è ricevibile l'istanza per la sospensione del pagamento del residuo prezzo dei beni acquistati, sin visto l'esito del giudizio di purgazione, non convenuto nell'istrumento d'acquisto, quando il venditore offre idonea cauzione pel residuo prezzo ancor dovuto.

Con istrumento 10 maggio 1823 certo Garbarino fece vendita a Giuseppe Vivaldi di parecchi stabili ivi descritti a corpo, e non a misura, colla promessa di evizione, e perpetua manutenzione di fatto, e di diritto in ogni caso di molestia.

Detta vendita si è fatta pel prezzo di L. 3.500, in conto delle quali il Vivaldi pagò L. 500, e le rimanenti L. 3.000 si convennero pagarsi col primo marzo 1825 cogli interessi.

Vol. XV.

Per non essersi dal Vivaldi eseguito il pagamento delle dette L. 3,000 al tempo stabilito, il Garbarino in aprile 1825 evocò il Vivaldi nanti il Tribunale di Prefettura d'Acqui per ottenerlo condannato a dovere quanto prima pagare detta somma.

Comparso in causa il convenuto si fece a sostenere, competergli il diritto di purgare gli acquistati stabili dalle ipoteche, da cui trovavansi gravati, e delle quali produsse il relativo stato, unitamente al certificato di trascrizione del suo acquisto, al cui appoggio conchiuse dichiararsi non esser luogo ad alcuna condanna sinchè non fosse portato a suo termine il giudizio di purgazione, di cui si riservò di far fede, salvo che dal Garbarino si fossero fatte cancellare le iscrizioni esistenti tanto contro di esso, che contro li suoi autori.

Oppose il Garbarino potersi far luogo ad alcun giudizio di purgazione dei beni come sopra venduti, dichiarando di essere pronto a dimostrare l'inesistenza di ipoteche sul fondo, di cui si agiva, e di fare seguire la radiazione di quelle che potessero esistervi, od altrimenti divenire a qualunque atto, che potesse render garante il debitore da ogni temuta molestia.

E previa la sospensione, che per allora disse di voler provvisoriamente fare, con riserva di ripigliarla a suo tempo, dell'istanza per la condanna sovra instata, chiese non farsi luogo al proseguimento del giudizio di purgazione.

Assegnatasi la causa a sentenza quel Tribunale sotto il 6 febbraio 1827, ritenuto, che l'attore avrebbe sospeso l'istanza per la condanna del convenuto sin tantochè avesse giustificato, che nessuna iscrizione ipotecaria esistesse sulli detti beni, laonde non si farebbe luogo ad alcuna condanna;

Perciò mandò al Garbarino di *giustificare prima, ed avanti ogni cosa*, che sulli beni stabili da esso venduti non esistessero iscrizioni ipotecarie; spese compensate.

Dietro tale sentenza il Garbarino offrì sottomissione con cauzione nel modo il più ampio in persona riconosciuta facoltosa, e risponsale: presentò gli atti di altro giudizio tra esso, e certi Oddera, in cui con

sentenza del Reale Senato del 22 giugno 1822, furono questi ultimi condannati al pagamento di residuo prezzo beni da esso Garbarino loro venduti mediante l'offerta cauzione per capitale, non ostante facessero gli Oddera valere le stesse eccezioni del Vivaldi per le medesime iscrizioni;

Osservò, che il motivo della provvidenza emanata colla suddetta sentenza si era, perchè esso Garbarino dichiarato avesse di sospendere le istanze per la condanna del Vivaldi; che però le sovra fatte offerta, e produzioni, mentre togliessero a quest'ultimo ogni timore di molestia sui beni, di cui è caso, mettessero in grado esso attore di rinnovare, come fece, la primordiale istanza per la condanna del Vivaldi al pagamento del detto residuo prezzo beni.

Dal Vivaldi si disse che la sentenza del Tribunale d'Acqui fosse appoggiata alla dichiarazione dal Garbarino fatta di voler far constare non esistervi sui beni in contesa alcuna iscrizione, o di far cancellare quelle, che potessero esistervi; essere poi detta sentenza passata in cosa giudicata, quindi doversi la medesima eseguire;

Oppose d'inattendibilità agli atti e sentenza riguardanti gli Oddera, perchè si trattasse di cosa *inter alios acta*; e perchè in quel giudizio gli stessi Oddera avevano chiesto dovere il Garbarino fare il giudizio purgativo, o prestare cauzione;

Perciò disse non potersi far luogo all'offerta cauzione, ed in caso non fosse il Garbarino in istato di eseguire la prelodata sentenza, instò, proseguirsi il giudizio di purgazione con rescritto del 5 giugno 1826 già cominciato.

Riferita di bel nuovo la causa al Tribunale suddetto, con altra sentenza del 7 giugno 1828, considerando, che la specie, che diede luogo alla sentenza senatoria contro gli Oddera, non era identica colla fattispecie, poichè in quella il Supremo Magistrato avrebbe assecondata la domanda stessa degli Oddera, ha dichiarato ostare alla sottomissione con cauzione dal Garbarino offerta la sentenza del 6 febbraio 1827, che fece transitò in cosa giudicata, spese a carico del Garbarino.

Da detta sentenza appellò il Garbarino al Reale Senato, sostenendo essere l'offerta cauzione un mezzo sicuro per cautelare il Vivaldi, e non essersi d'altronde nel suo instrumento di vendita assoggettato ad alcuna garanzia pel conseguimento del prezzo della fatta vendita;

Che per nulla potessero ostarvi le allegate iscrizioni per essere generali, ed in parte radiate; massime a fronte del grandioso patrimonio, e dell'impiego di Tesoriere Provinciale di esso Appellante; e fosse per mera abbondanza, che avesse egli in primo giudizio offerto di divenire a qualche atto che potesse render garante l'acquirente da ogni molestia, quale atto consistesse precisamente nell'offerta cauzione. Il che stante chiese ripararsi l'appellata sentenza, ed in sua riparazione condannarsi il Vivaldi al chiesto pagamento del residuo prezzo della vendita fattagli.

Dal Vivaldi si soggiunse, essergli stati li beni, di cui è caso, ceduti per franchi e liberi, locchè solo bastasse per dimostrare la giustizia della sentenza 6 febbraio 1827, che per essere anche passata in giudicato si dovesse in ogni modo eseguire: facendo riflettere, che se cospicuo era il patrimonio del Garbarino, non fossero di minor considerazione le iscrizioni sul medesimo gravitanti.

Le cose stando in questi termini vennero gli atti con ordinanza di voto del 1.^o dicembre 1828 deferti all'Ufficio del signor Avvocato Generale per le sue conclusioni, le quali emanarono sotto il 29 febbraio 1829 del tenor seguente:

Sulla questione, se la sentenza del 6 febbraio 1827 del Tribunale d'Acqui fosse d'ostacolo all'istanza dal Garbarino posteriormente ripresa per la consecuzione del residuo prezzo beni suindicati mediante cauzione, prese ad osservare in fatto, che, essendosi dal

Vivaldi nel primordiale giudizio opposto, non potersi far luogo al chiesto pagamento del residuo prezzo, sinchè fosse ultimato il giudizio di purgazione da esso intrapreso, siasi dal Garbarino dichiarato di voler sospendere detta principale istanza, e prendere a di lui carico il far sede dell' intiera libertà dei fondi, e non potersi intanto proseguire il detto giudizio di purgazione, mentre con tale mezzo, o con altro qualunque di scopo analogo si sottometteva a guarentirlo;

Che alla sospensione del giudizio di purgazione siasi opposto il Vivaldi, sostenendo, essere contraddicente al prescritto della legge l' ammettere un mezzo quale fosse l' addimandato ignoto alla medesima, e supplire con esso a quello per ciò stabilito;

Che in queste rispettive istanze ed eccezioni consistendo la sostanza del primo giudizio, la sentenza del 7 febbraio 1827 del Tribunale d' Acqui fosse famulativa alle dichiarare ed offerte dello stesso venditore, ed abbia prescritto un incumbente, il cui adempimento dovesse precedere ogni ulteriore istanza di questi verso l' acquirente; e che per essere ancora inosservato, ostasse all' intento, che a caso vergine sarebbe forse stato in diritto di ottenere;

Nè importasse che si offerisse piena guarentigia con idonea cauzione per detto prezzo, mentre sussistesse l' efficacia di un giudicato, la di cui conseguenza sia stata, conformemente a quanto dallo stesso Garbarino si chiedeva, di obbligarlo prima ed avanti ogni cosa a giustificare l' intiera osservanza per parte sua delle condizioni della vendita col dare gli stabili ceduti liberi e sciolti da ogni ipoteca;

Che non essendo ammissibile l' istanza del venditore per ottenere il pagamento suddetto mediante cauzione, a fronte del disposto della sentenza del 1827 succitata, nè potesse venir sospesa la prosecuzione del giudizio

di purgazione, come credesse l'Ufficio, attenendosi alla lettera ed allo spirito dell' articolo 68 del R. Editto 16 luglio 1822, mentre la facoltà di purgare fosse inerente alla qualità di attuale possessore, a cui possa importare in ogni caso di liberare l' immobile da ogni vincolo reale, o soltanto apparente a pregiudizio della libera ed intiera disponibilità, per divenirne in tal modo proprietario incommutabile; quale scopo non si otterrebbe coll'anzidetta guarentigia dal Garbarino offerta.

Quindi conchiuse potersi dal Supremo Magistrato dichiarare bene giudicato colla sentenza del 7 giugno 1828 del R. Tribunale di Prefettura d'Acqui, e male dalla medesima appellato, rimandando la causa e le Parti nanti detto Tribunale per l' esecuzione del suo giudicato.

Dicevasi inoltre a sostegno del sistema del Garbarino ed all' udiienza del Magistrato, che in materia d' iscrizioni ipotecarie erano alternativamente due incombenenti del venditore, dal Supremo Magistrato ammessi, o di farle cancellare, o di prestar cauzione per guarentigia dell' accompratore, e che producessero essi lo stesso effetto;

Che appunto per assicurare la anche sempre sotto intesa generale promessa di libertà dei fondi venduti, si ricevesse il mezzo fideiussorio, in rimpiazzamento della radiazione delle iscrizioni, le quali per non esservi allora attuale molestia, non dassero luogo che ad un mero e lontano timore, quale massima fosse sanzionata dalla decisione in causa Caselle contro Benissone del 16 aprile 1819 ref. D. Chionio, dove pure trattavasi di contratto contenente l' espressa clausola, liberi e franchi da ogni vincolo, peso ed ipoteca;

Che l' espressione di cui in detta sentenza del 1827 prima ed avanti ogni cosa lasciasse evidentemente in ogni peggior evento aperta sempre la strada al mezzo equipollente della cauzione, tuttavolta che il previo esperimento della giustificazione di non esistenza d' in-

serizioni, o della loro radiazione non fosse riescito attuabile;

Che l'offerta dal Garbarino in primo giudizio fatta non consistesse soltanto nell'accingersi egli medesimo a dimostrare la non esistenza reale d'ipoteche, o di far cancellare quelle che potessero esistervi; ma si fosse cumulativamente offerto di prestarsi a qualunque atto che potesse guarentire l'acquirente da ogni temuta molestia; al che si presentasse opportuna l'offerta cauzione.

Quanto poi alla instata prosecuzione del giudizio di purgazione, si diceva, essere le ipoteche legali ed eventuali, di cui era caso, di tal natura, che non sarebbe mai riescito al Garbarino di farle cancellare; epperò essere ingiusto, che ricusando il precitato temperamento della offerta cauzione, potesse il Vivaldi ritenersi e la cosa ed il prezzo, mentre detto temperamento si trovasse per tutti gl'immaginabili casi di molestia, suggerito dalla giurisprudenza di tutti gli Imperi, e dall'apposito articolo 1653 del codice civile francese, cui attinse l'attuale nostro sistema ipotecario.

Ed il Reale Senato con sua sentenza del 21 maggio 1829 ref. D. Celebrini ammise la cauzione dal Garbarino offerta, reietta l'eccezione della cosa giudicata.

Dichiarazione di debito per semplice lettera —
 Negoziante — Obbligazione — Commesso
 viaggiatore — Mandato — Incombenti per
 provarne il vero contesto — Ammessibilità
 — Erede di detto commesso.

La dichiarazione fatta da un negoziante per semplice lettera di tenere preparata; ed autorizzare taluno a disporre di una determinata somma in materia di commercio induce obbligazione.

Nel caso di un notabile cambiamento nella fortuna del creditore avvenuto dopo la dichiarazione di avere a sua disposizione una somma, il debitore può a quello chiedere una cautela pel pagamento di detta somma.

Gli incumbenti diretti a provare li precisi termini di un mandato spedito ad un commesso viaggiatore,

e l'inesecuzione di quello per parte di questo, non sono ammissibili, se non sono accompagnati dalla produzione della corrispondenza relativa fra le Parti seguita, quando detti incombenti sono dedotti contro l'erede non informato di detto commesso.

Nella causa di Pietro Salmon contro Giuseppe Malan il Supremo Magistrato del Consolato di Torino con sentenza del 4 marzo 1830, ref. D. Musso, dichiarò tenuto intanto il convenuto Malan al pagamento verso il Salmon delle da questi proposte L. 20m. effettive antiche di Piemonte, mandando nel resto alle Parti di comparire nanti il sig. Relatore della causa a tenore di R.^e Patenti all' uopo ottenutesi; spese compensate.

Li motivi di tale giudicato sono li seguenti:

Senza entrare il Magistrato ad esaminare il punto se in materia commerciale le espressioni della lettera dal Malan scritta al Salmon il 15 novembre 1826, nella quale dopo di avergli partecipato, che avea pagato per di lui conto L. 2,531, 13 effettive antiche di Piemonte, termina con dire = *Nous vous autorisons à disposer d'autres 20m. livres effectives que nous tenons préparées* = fossero valevoli ad indurre una vera e propria novazione dell' originario debito del Malan verso il Salmon sino alla concorrente di tal somma, osservò, che in materia di commercio, dopo una consimile dichiarazione, la buona fede non permettesse più di disimpegnarsene.

Ritenute siffatte espressioni Malan dovesse pagare, oppure far onore a quegli assegni, che Salmon gli avesse tratto sovra questo fondo dichiarato a di lui disposizione, salvo il caso di qualche notabile cambiamento di fortuna avvenuta dopo nel Salmon, nel qual caso il Malan avrebbe potuto chiedergli una cautela.

Quindi ciò dovesse tanto più aver luogo nella specie, in cui Salmon compariva senza dubbio creditore del Malan nella qualità di erede legittimo del defunto di lui fratello Giuseppe Salmon stato lungo tempo Commesso sedentario nel negozio Malan, e poscia di lui Commesso viaggiatore nelle varie piazze d' Italia.

Nessuna questione difatti vi fosse nè sovra la qualità

dei stipendii stati in varie determinate epoche al defunto Salmon assegnati, nè sul tempo che impiegò le di lui opere nella qualità suddetta.

Li dedotti pagamenti in conto fatti anche giustificati non assorbissero la somma, di cui nella detta lettera, e le deduzioni del Malan dirette a provare li termini del mandato dato al Salmon allorchè lo spedì in Italia, l'inadempimento per parte di questo al mandato, e le contabilità per tal fatto contratte costituissero una eccezione per se stessa illiquida, e non dovesse perciò sospendere il pagamento di quella somma, su cui il Malan autorizzò il Salmon a disporre.

Osservò in fine il Magistrato, che trattandosi di un erede non informato, gl'incombenti dedotti dal Malan per provare li precisi termini del mandato e l'inesecuzione di esso avrebbero dovuto essere accompagnati dall'opportuna corrispondenza per tale oggetto fra le Parti seguita.

Per questi motivi il Magistrato credette, che dovesse intanto il Malan pagare le L. 20m., di cui nella detta lettera, avendo nel resto ravvisato più conforme alle citate Regie Patenti di mandare alle Parti di comparire prima d'ogni cosa avanti il signor Relatore della causa.

MATERIE DIVERSE.

Appellabilità — Appello.

Le seguenti massime tratte dalla sentenza profferita dal Senato Genovese ref. D. Demurizi il 28 di giugno 1828 in causa Sardi, Olandini e Giustiniani risolvono un mosso dubbio:

» Non è appellabile per difetto di gravame irreparabile la sentenza che, mentre decide alcune tra le questioni dalle parti agitate, dichiara essere salvo al Giudice di provvedere sulle altre in prosecuzione del giudicio.

» La sentenza, onde il Giudice, mentre decide parecchie quistioni, fa riserva di deciderne altre in pro-

securazione di causa non può dirsi nulla a mente della R. legge.

» Mal si aderisce all'appello del contraddittore onde profittarne dove la sentenza non sia individua; in questo caso è necessaria la formale interposizione ».

Notai — Loro malleveria — Cauzione — Iscrizione ipotecaria — Cancellazione — R. Editto del 23 di luglio 1822 — R. Patenti annesse al Manifesto Camerale del 16 di maggio 1826.

Sul ricorso del Notaio Francesco Massolotti sporto al Magistrato della Regia Camera intervennero le seguenti conclusioni del sig. Procuratore Generale di S. M. sotto il 31 di marzo 1830: « Visto, ecc. Chiede col presente ricorso il Notaio Francesco Massolotti che venga da questo Supremo Magistrato approvata la malleveria per lui prestata in beni stabili in dipendenza d'atto di cauzione seguito dinanzi al signor Giudice di Gattinara, ovvero quando la detta cauzione non sia riputata valevole, che sia ordinata la cancellazione dell'iscrizione d'ipoteca presa in conseguenza della medesima addì 13 luglio 1829.

» A tale riguardo l'Ufficio osserva, che se per una parte non può in alcuna guisa deferirsi al detto atto di sottomissione passato dinanzi al signor Giudice di Gattinara contro il disposto delle leggi in proposito emanate, le quali vogliono che siano dai Notai prestate le loro cauzioni dinanzi agli Intendenti delle rispettive provincie, altrettanto giusta si considera la domanda di cancellazione dell'ipoteca, come quella, che essendo presa in conseguenza di un atto invalido dovrebbe sempre in ogni caso essere rinnovata.

» E scorgendosi d'altronde bastevolmente guarentito l'interesse del Fisco e de' contraenti per la malleveria, che debbe prestare il ricorrente a termini del Regio Editto 23 luglio 1822, mercè dell'annotazione, da cui va tuttora affetta la qui annessa cedola del debito pubblico, n.º 11,297,

» L' Ufficio è quindi in senso nulla ostare a che da questo Supremo Magistrato sia ordinata la cancellazione dell' iscrizione ipotecaria a favore del R. Fisco presa contro il sig. Francesco Massolotti all' Ufficio della Conservazione di Vercelli addì 13 luglio 1829, vol. 44, art. 4, con mandarsi ad un tal fine al signor Conservatore di Vercelli di divenire alle opportune annotazioni sovra li suoi registri nelle forme consuete, mediante rimessione di copia autentica del decreto, che emanerà sulle presenti ».

Le conclusioni surriferite firmate Trabucco di Castagnetto si sono mandate eseguire con decreto del Magistrato della Regia Camera del 31 di marzo 1830 ref. D. Comite Melano.

Diritti d' emolumento — Ingiunzione relativa — Opposizione alla medesima — Istanza dell' opponente, perchè siano dichiarati i motivi della stessa ingiunzione — Sua insussistenza — Pratica a tale proposito.

Il Regio Tribunale di Prefettura di avanti il quale si rese opponente N. N. ad un' ingiunzione statagli rilasciata pel pagamento di diritti d' emolumento di varie ordinanze, con decreto del 5 di marzo 1830 mandò al suddetto opponente di provvedersi avanti l' Eccellentissima Regia Camera de' Conti.

Ebbe perciò ricorso il detto N. N. a quel Supremo Magistrato, e disse non credere egli dovuti i pretesi diritti così tardivamente chiesti dall' Emolumentatore, senza spiegare i motivi e le basi della domanda; fece perciò istanza mandarsi notificare la presente opposizione al signor Procuratore Generale di S. M., perchè prima di tutto volesse degnarsi di spiegare i motivi, sui quali appoggiar possano le pretese del sig. Emolumentatore, con riserva, ciò seguito, d' opportunamente deliberare, e concludere, sospesa frattanto la rilasciata ingiunzione.

L' Ufficio del signor Procuratore Generale in conclusioni del 27 di marzo 1827 sottoscritte *Cibrario* spiegò il suo sentimento su quanto avanti ne' seguenti

termini: — » Visto il presente ricorso, ecc. L' Ufficio osserva non essere fondata l' istanza del signor N. N., per cui vorrebbe obbligare l' Amministrazione Demaniale a render ragione de' motivi, sui quali si fonda l' ingiunzione, che gli venne intimata pel pagamento del diritto d' emolumento sulle ordinanze nella stessa ingiunzione mentovate.

» I computi dell' amministrazione si presumono esatti e legali finchè non è provato il contrario.

» Posto che dunque il signor N. N. crede d' aver fondate opposizioni a muovere contra la detta ingiunzione, ad esso incumbe il carico di dedurre le sue ragioni innanzi a questo Magistrato, vedute le quali l' Ufficio potrà dare le sue deliberazioni.

» Un procedimento contrario non sarebbe conforme alle più note regole del diritto.

» Perciò l' Ufficio conchiude potersi da questo Supremo Magistrato assegnare al signor N. N. un termine competente per proporre i suoi mezzi d' opposizione, ed in caso non v' adempisca nel termine stabilito, mandarsi eseguire l' ingiunzione spiccata in di lui pregiudizio il sei scorso febbrajo ».

Emanò in seguito Decreto della R. Camera concepito ne' termini, di cui infra:

» Secondo le conclusioni, prefiggendosi al signor Ricorrente il termine di giorni 15 per l' effetto, di cui in esse, decorrendi dal giorno della seguita notificazione delle medesime.

Torino, 29 marzo 1830.

STAGLIENO P.

Ioannini di voto.

NOTIZIE MISCELLANEE.

Lipsia, 10 marzo 1830. È stato testè pubblicato fra noi il seguente avviso dai preposti di commercio: » In conseguenza di una legittima disposizione del nostro governo le cambiali tratte sopra Lipsia da altre città del Regno di Sassonia debbono essere subito accettate a datare dal 1.º d'agosto in poi. Sono eccettuate le cambiali tratte sopra una delle tre nostre fiere,

di cui non si è in diritto di chiedere l'accettazione che nella seconda settimana della fiera, giusta il solito praticato. I vaglia (*anweinsungen*) non sono accettati, ma ove ne sia seguito il protesto in debita forma, hanno nel regresso forza di cambiale ».

Monaco (Baviera), 12 marzo 1830. La Gazzetta ufficiale ha stampato non ha guari un decreto reale riguardante all'ordinamento del dicastero dell'architettura. In forza di questo ci avrà al Ministero un ufficio particolare chiamato *Autorità superiore delle fabbriche*.

Lisbona, 15 marzo 1830. Con decreto del 14 del passato gennaio il governo di Portogallo ha permessa l'introduzione nel nostro porto di 18m. moggia di grano estero, 213 di tenero ed un terzo di duro.

Berlino, 18 marzo 1830. Furono testè derubati al celebre naturalista sig. Alessandro Humboldt tutti gli stromenti, de' quali egli faceva uso per gli sperimenti fisici, e specialmente magnetici, per cui ne torna grave ed irreparabile perdita alla scienza medesima. Finora le scrupolose indagini fatte dalla giustizia, onde scoprire i rei di questo furto, furono vane.

Londra, 20 marzo 1830. Il numero dei fallimenti pubblicati dai nostri giornali dal 1.º di febbraio dello scorso anno a tutto il 31 di gennaio del corrente 1830 ascende a 1677.

Varsavia, 24 marzo 1830. Un decreto di S. M. l'Imperatore ha ordinato lo stabilimento a Varsavia e a Wloclawack di magazzini destinati a ricevere depositi di grani. Le spese a tal uopo saranno supplite dalla Lancia, che farà ai proprietari anticipazioni pecuniarie sui prodotti ch'essi avranno versati.

Bordeaux, 5 aprile 1830. Il 16 dello scorso marzo la nostra Corte Reale ha condannato in contumacia Teodoro Domecq, già negoziante, nella pena di 20 anni di lavori forzati ed al marchio, siccome reo di falsità e di fallimento doloso.

Limoges, 7 aprile 1830. Il nostro Tribunale ha condannato il sig. Albin Stampatore del Giornale intitolato: *Le Contribuable*, nella multa di mille franchi per non

aver fatta la dichiarazione prescritta della pubblicazione di quel foglio.

Bozzolo, 29 marzo 1830. Il giorno 12 di agosto p. p. è deceduta in questo Comune Isabella Antolini moglie di Amedeo Porazza piemontese. Stante l'incertezza del luogo di dimora di questi, fu deputato in curatore del medesimo l'Avv.^o Giacomo Marchesi, onde avesse ad eseguire gl' incumbenti portati dal § 25 delle vigenti istruzioni. L' eredità lasciata dalla defunta consiste in una casa con ortaglia, oltre pochi mobili del valore approssimativo di L. 3030. Essa testò nuncupativamente alla presenza di Celestino Notari, Antonio Sartori, Stefano Moreschi e Baldassarre Piazza, ed istituì erede universale l'unico suo figliuolo Pietro Porazza. Essendosi quindi ritirata la sopraddeffa disposizione nuncupativa d' ultima volontà, con decreto di questa I. R. Pretura del 7 del corrente marzo sottoscritto *Crespi* I. R. Consigliere Pretore, ne fu allo stesso Pietro Porazza aggiudicata per intero l' eredità. Ciò si deduce a pubblica notizia a governo de' creditori piemontesi, od altri, se vi fossero, verso la summentovata eredità, o di chi possa altrimenti avervi interesse.

(*Lett. part.*)

Parigi, 10 aprile 1830. Una Corte Reale non può d' ufficio, senza le conclusioni d' alcuna delle parti, e senza l' istanza del Pubblico Ministero, ordinare, che sia soppresso e tolto un nome da una sentenza, e dovunque fia d' uopo. Così ha deciso nell'udienza d'oggi la Corte di cassazione sul ricorso del marchese Crouy-Chanel.

— Pur troppo è vero, che nell' avanzata età l' immaginazione è tarda tanto e fredda, che non è più capace di produrre cosa alcuna di sopportevole. Ingrato è in quell' età il parlar d' amore; chè questo è il linguaggio tutto proprio degli anni giovanili. L' Autrice dei *Cavalieri del Cigno*, dell' *Assedio della Roccella*, della *Damigella La Vallière*, ecc. ecc., ch' è ormai oltre i 50 anni, è ridotta a far *manuali* per la gioventù. Una causa si è attitata il 6 del corrente aprile dinanzi a questo Tribunale tra madama di Genlis ed il libraio

Roret in dipendenza d' un' opera intitolata : *Manuale enciclopedico dell' infanzia*. Se si avesse a prestar fede al libraio, l' immaginazione della celebre Autrice sarebbe divenuta nulla, cosicchè non avrebbe potuto comporre questa modestissima opera se non con copiare servilmente quella del sig. Masselin uscita in luce nel 1820 a un dipresso sotto il medesimo titolo per cura del libraio Delalain. Chiedeva il signor Roret per tale plagio la restituzione di fr. 400 pagati alla contessa di Genlis per prezzo del suo lavoro, ed inoltre, siccome incagliato nella pubblicazione del suo *manuale* sul timore d' una nuova domanda per *contraffazione*, chiedeva 700 fr. a titolo di danni. La convenuta diceva, ch' essa erasi soltanto obbligata, stante la modicità del prezzo, a fare una pretta compilazione. Il Tribunale ha rimandato ad un' altra udienza la prolazione della sentenza, sentito prima il sig. Avvocato del Re nelle sue conclusioni.

Genova, 14 aprile 1830. Il nostro Tribunale di commercio ha dichiarato falliti i fratelli Delucchi *quondam* Bartolommeo negozianti in questa città.

— È uscito il fasc. 8, serie 2.^a della nota *Collezione* dei giudicati di questo R. Senato, che comprende l' indice ed il compimento del vol. 4.^o di questa pregiata raccolta, che è dovuta alla cura del chiar. Avvocato Niccolò Gervasoni.

— Il tipografo Luca Carniglia avverte il pubblico come a tutto il corrente aprile sarà chiusa l' associazione per l' Opera intitolata : *Cours de droit français suivant le code civil*, par M. Duranton, e che dal 1.^o del prossimo mese di maggio quest' Opera non sarà venduta, che in ragione di L. 6, 50 cent. per ogni volume.

Torino, 17 aprile 1830. S. M. con R. Patenti date in questa Capitale il 2 del corrente ha nominato l' Avvocato Gio. Battista Donetti a Sost.^o Avvocato Fiscale generale nel Senato di Nizza; l' Avvocato Pietro Moriez ed il Conte Eugenio Spitalieri di Cessole a Sostituiti, cioè il primo effettivo, ed il secondo soprannumerario

dell'Avvocato de'poveri presso lo stesso Senato; e l'Avv. Francesco Imperiale Pastores a Sostituuto soprannumerario dell'Avvocato Fiscale nel Tribunale di Prefettura sedente in essa città.

— Con altre R. Patenti di pari data S. M. si è designata di fare le seguenti nominazioni nei Tribunali di Prefettura dipendenti dalla giurisdizione del R. Senato di Piemonte, cioè ha nominato il Prefetto G. Alliaudi a Prefetto del Tribunale di Pinerolo; il Prefetto F. Arrò a Prefetto del Tribunale d'Ivrea; il Prefetto M. Agnes a Prefetto di quello d'Aosta; il Prefetto F. Delapierre a Prefetto in Domodossola; l'Asses. P. Cattaneo ad Assessore nel Tribunale di Novara; il Cavaliere F. Guirisi ad Assessore in quello di Casale; l'Avvocato C. Bellotti ad Assessore in Vigevano; l'Assessore C. Derossi ad Assessore istruttore in Acqui; l'Avvocato P. Delapierre ad Assessore in Aosta; l'Avvocato G. Robecchi ad Assessore in Voghera; l'Avv. L. Bottino ad Assessore in Alba; l'Avvocato G. B. Drovetti ad Assessore in Pallanza; l'Avv. G. Carnevale ad Assess. in Tortona; l'Avv. F. Rossignoli ad Assess. aggiunto nel Tribunale di Torino; l'Avv. F. Astori ad Assess. aggiunto in Alessandria; l'Avv. F. Courtes ad Assess. aggiunto in Aosta; l'Avvocato F. Reyneri ad Avvocato Fiscale nel Tribunale di Prefettura d'Alessandria; l'Avvocato F. Nigra ad Avvocato Fiscale in Pinerolo; l'Assessore T. Falcetti ad Avvocato Fiscale in Aosta; l'Avv. F. Cambiaggi ad Avvocato Fiscale in Tortona; l'Avv. G. Camerana a Sost.^o Avvocato Fiscale in Novara; l'Avvocato L. Accusani a Sost.^o Avv. Fiscale in Asti; l'Avv. F. Grandis a Sost.^o Avvocato Fiscale in Ivrea; l'Avvocato G. Andrea Panizzardì a Sost.^o Avv. Fiscale in Tortona; l'Avv. L. Gringia a Sost.^o Avvocato Fiscale in Aosta; l'Avv. A. Biglione a Sost.^o Avvocato Fiscale in Acqui; e l'Avv. F. Novelli a Sost. Avvocato Fiscale in Domodossola.

N.^o 18

TORINO

24 aprile 1830

DIARIO FORENSE UNIVERSALE

DI UN AVVOCATO PIEMONTESE

PUBBLICATO

CON AUTORIZZAZIONE DEL GOVERNO.

*Di questo Giornale se ne pubblica un foglio almeno in ogni settimana,
e si daranno pure all' uopo parziali supplimenti.*

SENTENZE E MASSIME.

**Vetturali — Noli di vetture — Prescrizione
— Continuazione di servizio.**

La prescrizione biennale è proponibile anche contro le azioni dei vetturali per li loro salarii o noli di vetture.

La continuazione di servizio, per escludere la prescrizione biennale, non può aver luogo cogli eredi di colui, cui furono dapprima fatti li servizi e somministrazioni, e massime quando la di lui eredità viene suddivisa fra più successori (RR. CC. § 3, tit. delle prescrizioni).

Il sig. Medico Cantù * evocò in febbraio 1827 li Silvestro Gazzera, e Margherita Bologna vedova del Giuseppe Gazzera, quali coeredi dell' Antonio Gazzera rispettivo suocero e padre, nanti il Tribunale di Prefettura di Torino, chiedendo il pagamento di L. 1493 cent. 12 per noli di vettura da viaggio, che disse dal detto fu Antonio Gazzera dovutegli a principiare dal 4

* Questo non è il Dottore Coll.^o Gio. Lorenzo Cantù, Professore di Chimica nella R. Università di Torino.

Vol. XV.

luglio 1795 a tutto il 4 agosto 1812; e per rilevare di varii consulti e visite consultative a favore del medesimo Gazzera Antonio, pretese impiegate dal mese di giugno 1804 a tutto luglio 1808, oltre ad altre somministrazioni di vettura che disse fatte al marito della Bologna Giuseppe Gazzera dal 1.^o marzo 1813 a tutto il 28 settembre 1824, e visite e consulti medici praticatisi a favore della costui famiglia dal 1810 al 1825, che di visite operate a pro della stessa vedova Gazzera.

Dalli convenuti, e particolarmente dalla sig. Bologna vedova Gazzera si chiese in via riconvenzionale al sig. Attore il pagamento di L. 500 portate da scrittura di obbligo del 15 dicembre 1818 coi loro interessi, protestando di nulla poter ammettere di favorevole sugli interrogatorii dal sig. Medico Cantù dedotte, per essere essa erede non informata.

Osservò poi che le ragioni di credito dal sig. Attore contro il Giuseppe Gazzera proposte si dovessero presumere estinte, per avere anzi egli stesso passate obbligazioni a favore di detto Gazzera, come risultasse tanto da quella sovra citata, quanto da altra del 23 marzo 1817 in causa prodotte.

Oppose inoltre alle elevate pretese tanto la prescrizione biennale portata dalla R.^a legge, quanto quella di mesi sei dietro il disposto del codice civ. francese per quelle partite, che avrebbero al medesimo relazione, e ciò sia in ordine alli crediti proposti verso il fu Antonio Gazzera, che verso il di lui figlio Giuseppe.

Il sig. Medico Cantù si fece a sostenere non essere dalla legge contro gli esercenti vetture, conosciute sotto la denominazione di *diligenze*, comminata altra prescrizione, fuorchè la trentenaria: e per altra parte la continuazione di somministrazioni di vetture, e prestazione di cure mediche a favore degli eredi delli Antonio e Giuseppe padre e figlio Gazzera, doversi ravvisare sufficiente per escludere qualunque prescrizione dalla Bologna invocata.

Si fecero inoltre dalle Parti a sostegno del rispettivo sistema varii incumbenti, dietro cui assegnatasi la causa a sentenza, venne la medesima dal suddetto Tribunale

sotto il 10 settembre 1828 proferta, e con essa si dichiarò, reietta ogni eccezione e deduzione contraria, non ostarle alle domande del sig. Medico Cantù relativamente a' noli di vettura, e cure mediche riflettenti l'Antonio Gazzera le prescrizioni oppostevi.

Si condannò essa Bologna al pagamento a favore del signor Medico Cantù delle somme da questi proposte per somministrazioni di vetture al Giuseppe Gazzera, e ad essa Bologna fatte, e per visite e consulti medici impiegati a beneficio dello stesso Gazzera dal mese di maggio 1810 a tutto il 18 febr. 1825, sotto deduzione delle L. 500, e loro interessi dalla vedova Bologna addimandati.

Nel giudizio d'appello per parte delli convenuti da tale sentenza nanti il Reale Senato di Torino introdotto, più ampiamente si svilupparono dalle Parti li rispettivi sistemi.

Dagli appellanti, ed in particolare dalla vedova Bologna si sostenne non potersi presumere per esistenti li crediti dall'attore Cantù proposti per visite mediche, e noli vetture dacchè non fosse sostanzialmente conteso avere il Medico Cantù fatti varii pagamenti alli padre e figlio Gazzera in conto medicinali da essi a quello spediti nella loro qualità di Speciali, senza che abbia mai il sig. Appellato cercato di farne compensa colli crediti da esso in allora addimandati.

Si aggiungessero ancora le due prodotte scritte di obbligo a favore del Giuseppe Gazzera, in cui non vi fosse neppure alcun cenno di tali crediti, non che il lungbissimo silenzio dal sig. Medico Cantù pendente la vita delli padre e figlio Gazzera osservato.

Disse, che in ogni evento per le chieste partite di credito anteriori agli anni due precedenti al 9 febbrajo 1827, giorno della giudiziale domanda, e pendenti le attuali Regie leggi, vi ostasse la già invocata biennale prescrizione, e quanto a quelle che avrebbero avuto origine sotto il codice civile francese, incontrassero l'ostacolo della prescrizione di mesi sei da detto codice portata.

Non potesse l'effetto delle succitate prescrizioni venir paralizzato dall'invocata continuazione di servizio,

mentre, rispetto ai crediti originati sotto il codice francese, non si facesse distinzione anche nel caso avesse avuto luogo la continuazione di servizio.

In ordine poi agli altri crediti non potesse raversi esistervi detta continuazione, stante la variazione delle persone, a di cui favore si pretendevano fatti i noli, e prestate le cure mediche, di quale variazione di persone risultasse dalle stesse note per parte del sig. Medico Cantù in causa prodotte.

Replicò il Medico Cantù, che dietro l'ammissione della Bologna sulla verità delle somministranze di vetture fatte al Giuseppe Gazzera risultante dall'essenza della Bologna limitata in primo giudizio ad invocare per detto credito la prescrizione, apparisse il di lei sistema contraddicente; tuttavia per maggiormente dimostrare la verità dedusse un apposito capitolo.

In ordine alle visite e consulti medici, stante la circostanza, che disse dalli Gazzera non contestata, essendo Cantù Medico della famiglia di quelli, ed a fronte dell'implicita ricognizione della verità delle prodotte note, per avere soltanto la Bologna sostenuto dover il credito relativo riputare con altre cause immaginarie compensato, sostenne non potervi più essere luogo a dubbietà sulla loro legittimità; quindi, previa deduzione per pura abbondanza di relativa interpellanza, insò confermarsi l'appellata sentenza.

Portatasi in tale stato di cose la causa a decisione del Reale Senato di Torino, nell'interesse della Bologna adducevasi ancora, doversi da prima ritenere, che oltre alli pagamenti dal Medico Cantù fatti per li medicinali dalli Gazzera speditigli senza mai essersi curato di parlare degli allegati suoi crediti, avrebbe egli atteso sino al 1827 per chiedere noli vetture somministranze sino dal 1795, e così anni 32 anteriori alla promossa domanda, ed onorarli per cure mediche che asserisse fatte sin dal 1804, e così anni 23 prima di detta domanda, sul mero pretesto di continuazione di somministranze, e cura alla stessa famiglia.

Secondariamente poi, che avrebbe proposto li detti crediti dopo il decesso dei supposti debitori, dirigendo

dosi contro una erede non informata, quale si era la vedova Bologna.

Una presunzione totalmente decisiva, che non esistessero li crediti in questione, con ragione si ricavasse dalle replicate ricognizioni di debito dal Medico Cantù passate al fu Speciale Giuseppe Gazzera in data 15 dicembre 1818 e 23 marzo 1817, con promessa persino degl' interessi per le somme ivi indicate, senza avere mai fatto parola, che vi esistessero fra loro oggetti di compensa.

Non potersi supporre tanta diligenza per parte dello Speciale Gazzera nel farsi passare scrittura per li suoi crediti anche di poca considerazione verso il Medico Cantù; e tanta negligenza, tanta noncuranza, o per meglio dire tanta scempiaggine per parte di questo di confessarsi debitore quando vuol essere creditore, e di rilasciare scritture di debito, quando dal suo canto nessuno scritto vi esisteva per comprovare il suo avere.

E qui invocavansi oltre alle decisioni del R. Senato citate dal Rich. in cod. vol. 4, pag. 171, def. 17, la sentenza senatoria del 14 gennaio 1820 ref. D. Ferraris nella causa del concorso Nizza contro Bartolommeo Tapparone; e la decisione 23 maggio 1823 ref. D. Chionio causa Crespi contro Mauro Bertelli.

Quanto alla prescrizione poi, e massime per gli onorarii delle cure mediche, e noli di vetture praticatesi pendente le patrie leggi, richiamavasi il disposto dal § 3 delle RR. CC., titolo delle prescrizioni, a tenore di cui le azioni, di cui trattavasi, si prescrivessero col trascorso di due anni.

Nient' altro essere, dicevasi, il noleggiar vetture, che quel *locatio operarum*, la cui sola qualificazione dimostrasse in chi noleggia la qualità di servitore; quindi per non fare la legge distinzione nel dar prescritte le azioni de' servitori per le loro mercedi o salarii, susseguirne, doversi essa egualmente applicare ai vetturali, sia che servano personalmente, sia per mezzo de' loro commessi soltanto.

L' eccezione per sola ragion d' equità alla regola generale di prescrizione ammessa, derivante dalla con-

tinuazione di servizio, non avere d'altronde luogo quando trattasi di eredi di colui, cui eransi fatte le prime somministrazioni, e tanto meno quando l'eredità si divide in più famiglie, come era avvenuto nel nostro caso, in cui tre erano stati gli eredi dell'Antonio Gazzera, viventi tutti gli uni dall'altro separati.

Riguardo in fine alle visite e noli asserti seguiti pendente il codice francese, essere state le relative azioni prescritte, cioè quanto alle visite mediche col decorso di un anno, e quanto alle mercedi per noli vetture col decorso di mesi sei, le quali prescrizioni, giusta l'articolo 2274, decorrevano non ostante la continuazione di servigi e lavori.

Che poi in tali ordinamenti si comprendessero pure le azioni dei vetturali per le loro mercedi, argomentando a contrario se ne avesse nella disposizione dell'art. 108 del codice di commercio, che dava prescritte le azioni per consimil termine di mesi sei le azioni contro li vetturali per causa della perdita o danneggiamento delle mercanzie loro rimesse; onde per correlazione le azioni de' vetturali per le loro mercedi dovevano egualmente dirsi prescritte col lasso dello stesso tempo di mesi sei; e se nell'art. 108 suddetto non se ne fece particolar menzione, fosse sola ragione dall'essere di quelli vetturali compresi nella generale disposizione del codice civile relativa alla prescrizione de' salarii, ossia mercedi dovute a quelli, che affittano le opere loro, ravvisati dalle leggi Romane per *operarum locatores*.

Il Reale Senato di Piemonte accogliendo le opposizioni della Bologna, con sentenza del 5 aprile 1830 rel. D. Celebrini, dichiarò ostare alla domanda del Medico Cantù pel pagamento delle somministrazioni e cure mediche per quanto riguarda al tempo anteriore al 1825 la prescrizione dalla vedova Bologna oppostagli, mandando a questa di dare le sue deliberazioni quanto alle altre cure posteriori all'epoca suddetta, condannando il Cantù verso la Bologna-Gazzera al pagamento delle L. 500 coi proposti interessi, di cui nella scrittura 15 dicembre 1818; spese compensate.

Enolumento — Diritto proporzionale sopra una prestazione annua a tempo determinato.

Sul ricorso rassegnato da Giuseppe Mottura al Magistrato Supremo della Regia Camera de' Conti, emanarono le conclusioni seguenti sottoscritte Cibrario, le quali vennero approvate con decreto del 29 di marzo 1830 ref. D. Comite Melano:

Veduto il ricorso con le carte annesse,

Il Sacerdote Giovanni Mottura, Preposto di Faule, nello istituire, con suo testamento del ventidue di agosto mille settecento ottantacinque, una Cappellania laicale, dotandola dei beni ivi designati, fra i varii pesi che impose al Cappellano *pro tempore*, ordinò che una parte delle rendite dovesse convertirsi nel mantenere alle scuole, e nel far imparare un' arte qualunque a qualche fanciullo suo parente per linea mascolina o femminina, od anche nel costituirgli il patrimonio ecclesiastico ove fosse da Dio chiamato a quello stato.

All' epoca della nota legge dell' otto di germile anno nono, D. Giuseppe Mottura, nipote del Fondatore, e primo chiamato, trovandosi investito del patronato attivo e passivo, acquistò la proprietà dei beni a quella Cappellania vincolati, e morendo la trasmise al Ricorrente.

Nel mille ottocento venti il Chirurgo Gio. Francesco Mottura chiamò innanzi al Reale Senato il Ricorrente, chiedendo che fosse dichiarato tenuto a mantenere il di lui figliuolo seniore alle scuole, e ad adempiere gli altri pesi imposti dal Fondatore della Cappellania, e prima di ogni cosa al rendiconto della passata sua amministrazione.

Dopo varie istanze ed eccezioni, malgrado le opposizioni del Ricorrente, venne il medesimo con sentenza del dodici di settembre mille ottocento ventitrè dichiarato tenuto a rendere il conto dal Chirurgo Mottura richiesto in contraddittorio del Curatore deputato all' Opera pia Mottura.

Essendosi dal Ricorrente presentato il conto suddetto se ne intraprese la discussione, ed il Senato proferì

un' altra sentenza in data del tredici di maggio mille ottocento venticinque, con cui concedette al Chirurgo Mottura una provvisionale di lire mille, e mandò alle Parti di comparire innanzi al signor Relatore, avanti al quale venne in settembre dell' anno medesimo concordato un progetto di amichevole componimento che fu, previe le solite formalità, approvato con declaratoria dell' undici di maggio mille ottocento ventisette, e mandato ridursi in pubblico instrumento avanti allo stesso signor Relatore con le variazioni ivi accennate: quest' instrumento fu stipulato in data del tredici di settembre mille ottocento ventisette.

Col primo capo di detta transazione il Ricorrente per causa della provvisionale di lire mille pagata al Chirurgo Mottura, e delle altre spese poste in conto, fu liberato da ogni contabilità per li frutti ed interessi goduti anteriormente al primo di luglio mille ottocento venticinque.

Col terzo capo si dichiarò tenuto il Ricorrente a corrispondere annualmente alla Cappellania la somma di lire mille ottocento diciannove, cominciando dal primo di luglio mille ottocento venticinque, finchè i figliuoli del Chirurgo Mottura fossero giunti all' età di anni venticinque; l' ultima de' quali è nato il quattro dicembre mille ottocento sedici.

Essendo quindi il Ricorrente stato ingiunto al pagamento del diritto di emolumento in ragione del due per cento sul capitale formato per diciassette anni e cinque mesi dell' annualità di lire mille ottocento diciannove, di cui se gli era imposto il pagamento, ebbe il medesimo ricorso al Regio Tribunale di Prefettura di questa Città, a cui propose varii argomenti di opposizione.

Essendosi comunicato il ricorso al signor Direttore dell' Insinuazione e Demanio, questi osservò essersi dal Regio Emolumentatore ommesso di notare il diritto fisso di lire venti pel primo capo della transazione che contenea la liberazione del Ricorrente dalle contabilità arretrate, ed essere corso uno sbaglio nel novero degli anni rispetto al capo secondo, giacchè non sommerebbero che a sedici anni, cinque mesi, e tre giorni,

onde pel diritto proporzionale del due per cento sarebbe dovuto l' emolumento di lire cinquecento novantasette, centesimi cinquantaquattro.

Il Tribunale di Prefettura essendosi dichiarato incompetente, il Ricorrente ripeté innanzi a questo Magistrato ed ampliò i suoi mezzi d' opposizione.

In primo luogo egli dice che l' ordinanza, di cui si tratta, non è altro che la determinazione della quota rispettiva nelle rendite della Cappellania, e che non può in conseguenza essere dovuto che un diritto fisso di lire venti per la declaratoria *iuris*.

2.^o Che in ogni caso il diritto proporzionale non può venire regolato sulla somma totale di lire mille ottocento diciannove, ma che se ne debbono togliere i pesi, a cui è soggetta l' opera pia, i quali dal capo quarto della convenzione si è detto doversi prelevare in lire settecento settantacinque, centesimi trenta, come pure i due quinti lasciati in podestà dell' Esponente, di modo che il diritto proporzionale non sarebbe dovuto che sulli tre quinti della residua somma di lire mille quarantatrè, centesimi settanta.

3.^o Che in fine tutte queste spese non debbono essere a suo carico, ma a carico dell' opera pia, come si è detto nell' articolo sesto di detti capi di convenzione.

L' Ufficio premette non poter essere soggetto di controversia il diritto fisso di lire venti sul capo primo della convenzione, che contiene la liberazione del Ricorrente dalle contabilità anteriori al primo di luglio mille ottocento venticinque, essendo a tale riguardo chiara la disposizione dell' articolo duodecimo del capo primo della Tariffa del cinque d' aprile mille ottocento sedici, e dell' articolo terzo del Manifesto Camerale del cinque di dicembre mille ottocento ventitrè.

Passando poi ad esaminare il valore dei motivi di opposizione, osserva rispetto al primo, che dalla narrazione che precede delle cause che diedero motivo alla lite che fu terminata con la convenzione di cui si ragiona, e degl' incidenti che ebbero luogo, appare manifestamente essere stato il Ricorrente convenuto, e condannato al rendiconto dei frutti, e delle somme per-

cette come possessore dei beni componenti la Cappellania Mottura, malgrado le opposizioni da esso fatte, che perciò l' obbligazione impostagli nella transazione di pagare per sedici anni, cinque mesi e tre giorni la somma di lire mille ottocento diciannove equivale ad una condanna, per cui non v' ha dubbio essere dovuto il diritto proporzionale del due per cento; se non che trattandosi del pagamento di una somma formata in parte dai proventi di un censo, in parte di somme ragguagliate alla rendita probabile dei beni della Cappellania, l' Ufficio crede che sia applicabile al caso la disposizione dell' articolo quinto del capo primo della Tariffa, e che perciò il diritto proporzionale non sia dovuto che sul capitale formato di dieci annate della somma suddetta di lire mille ottocento diciannove.

Rispetto al secondo motivo d' opposizione pensa l' Ufficio che non possa farsi luogo ad alcuna detrazione nella detta somma di lire mille ottocento diciannove per causa dei pesi che si debbono con quelle soddisfare, ostandovi la precisa disposizione dell' articolo decimosesto del capo primo della Tariffa, che vuole si abbia sempre riguardo nell' assegnare l' emolumento all' intero valore, senza diminuzione per causa dei pesi a cui fosse soggetta la cosa.

Non crede nemmeno l' Ufficio che possa dar luogo ad alcuna detrazione la circostanza di essersi lasciati a disposizione del Ricorrente i due quinti della restante somma, perchè questi due quinti gli furono lasciati con la condizione espressa di doverli convertire nello adempimento di altri pesi, come apparisce dall' articolo quinto della transazione.

Circa al terzo motivo di opposizione non merita il medesimo maggiore riguardo che i precedenti, perchè, sebbene si sia detto nell' articolo sesto della transazione, che le spese dovessero essere a carico dell' Opera pia, vi si è anche detto che dovessero intanto anticiparsi dal Ricorrente, il quale altronde è il possessore dei beni, su cui l' Opera pia è fondata.

Per queste considerazioni l'Ufficio conchiude potersi da questo Supremo Magistrato ordinare, che l'emolumento si fissi che proporzionale sull'ordinanza di cui si tratta, debba riscuotersi nel modo che si è di sopra proposto.

MATERIE DIVERSE.

Misuratori e periti approvati — Contadini agricoltori adoperati in difetto dei primi — Vacanze loro — Diritto relativo — Testimonii — Indennità pel soggiorno — Manifesto Camerale del 19 di novembre 1827.

Mentre facciamo noti otto Misuratori stati nominati da S. M. in udienza del 13 di aprile 1830, riportiamo una lettera dell'autorità superiore indiritta al signor Giudice di C., in cui sono risolti due quesiti, uno dei quali riguarda la tassa delle vacanze dovute ai contadini agricoltori impiegati in perizie, quando vi mancano Misuratori approvati.

Ecco i Misuratori testè nominati: Pietro Giuseppe Callarato residente a Bricherasio, a vita; Gio. Battista Mairano a Baldichieri, per anni 9; Felice Destefanis a Graglia, per anni 12; Michele Antonio Mattone a Cuneo, per anni 10; Guido Merialdi in Acqui, per anni 9; Silvestro Allotto a S. Antonino, a vita; Stefano Giordano a Vinadio, a vita; e finalmente Pietro Audo a Corio, a vita.

Ecco la lettera summentovata: » A risoluzione dei quesiti da V. S. propostimi relativamente all'intelligenza del Manifesto Camerale 19 novembre 1827, mi fo ad osservarle sul primo, che allorquando occorre per mancanza di Misuratori e Periti approvati di servirsi dell'opera di contadini agricoltori, in tal caso, siccome questi non sarebbero rivestiti di alcuna qualità, io penso che non possano essere equiparati che ai Periti dell'ultima classe, e che debbano in conseguenza

godere del diritto di una lira, centesimi cinquanta per ciascuna vacanza di ore 6, a termini del quarto alinea dell'art. 3.^o di detto Manifesto.

Sul 2.^o io non credo che si possa accordare l'indennità fissata dall'art. 6 del succitato Manifesto ai testimoni che chiamati per deporre in una causa fiscale non soggiornassero di più che una mezza giornata, mentre a senso di detto articolo l'indennità pel soggiorno è soltanto dovuta a quei testimoni che per cagione dell'esame debbono soffermarsi almeno 24 ore nel luogo che la Giustizia gli ha chiamati.

Negoziante — Debito pubblico — Competenza commerciale — Art. 631, 632 e 633 del codice di commercio.

La cessione che si fa da un uomo particolare ad un negoziante d'un credito da liquidarsi contro il Governo, non si ha da considerare e da dire per se stessa operazione di commercio, onde assoggettare anche il cedente alla giurisdizione commerciale per le questioni relative alla cessione.

Anzi sebbene la cessione si stipulasse fra due negozianti, dovrebbero sempre considerare come operazione *essenzialmente* civile.

Così decideva il R. Senato Genovese nelle cause di Pavero e Cavagnari, e di questi e Sanguineti, in cui si pronunciò sentenza il 31 di marzo 1828, ed il 15 di giugno 1829 ref. D. Marone.

NOTIZIE MISCELLANEE.

Baiona, 2 aprile 1830. Fu tentato non ha guari da alcuni malintenzionati d'incendiare il ponte, che venne fatto costrurre dai Francesi sulla Bidassoa. Per buona ventura furono pronti i soccorsi, cosicchè sonosi arrestati i progressi del fuoco, ed il danno si riduce a poca cosa. Il nostro Vice-Prefetto si è tosto recato sulla faccia del luogo, onde far seguire la stima dei danni, ed assumere le opportune informazioni.

Cambrai, 3 aprile 1830. Si è oggi recata al nostro Tribunale una causa, che rallegro alquanto l'uditorio ed i Giudici, e temperò alcun poco il serio ed il tedio delle gravi e lunghe discussioni di puro fatto delle cause precedentemente riferite. Perchè i nostri lettori abbiano a provare la sensazione medesima, noi recheremo qui la narrazione della stessa causa nei precisi termini, in cui la riporta un giornale forense di Francia del 13 del corrente, giacchè in una versione non sapremmo noi rendere quel fatterello di gradita lettura: » On avait volé, le 24 mars dernier, un superbe cochon à un habitant des environs de Bouchain; un habile physionomiste en pourceaux avait reconnu la bête à la porte de la ville de Cambrai; on arrête le vol et le voleur qui comparaissaient samedi dernier devant le Tribunal de Cambrai. L'honnête propriétaire du cochon, interrogé sur la manière dont cet animal lui avait été volé, s'exprima ainsi: » Je l'avais mis, dit-il, dans une étable bien fermée et amplement garnie de fumier. Depuis deux jours j'en prenais soin comme d'un enfant. Un matin, je vais le voir, personne! L'oiseau était envolé ». Le Tribunal sans pouvoir toute-fois s'abstenir d'un léger mouvement d'hilarité, a condamné le dénicheur de pores à six mois de prison et à faire rendre au maître son fidèle compagnon, dont il continue à prendre soin comme d'un enfant ».

Marsiglia, 5 aprile 1830. Un decreto emanato il 24 di agosto ultimo dal governo Colombiano proibisce intieramente l'importazione in tutti i porti della Colombia, non che in quelli dell'Atlantico del sale marino estero. Tale provvedimento debbe avere il suo effetto 40 giorni dopo la pubblicazione del presente decreto.

Agen, 6 aprile 1830. La Corte di Cassazione ha testè ammesso il ricorso contro una sentenza della nostra Corte Reale profferita nella causa di Madama Montal, in cui si presentano due gravi questioni. La prima questione consiste nel sapere, se alcune lettere *confidenziali* della moglie al marito suo possano di per sè sole dare luogo alla separazione di corpo, siccome contenenti ingiurie gravi contro di lui. La seconda sta nel vedere se in questo caso la sentenza può dirsi bastan-

temente motivata allorquando, senza accennare fatto alcuno, od articolo della stessa corrispondenza, la Corte Reale si limita a dire ch'essa contiene oltraggi ed ingiurie gravi.

Modena, 15 aprile 1830. Si sta per intraprendere la ristampa della sentenza proferita dal nostro Supremo Consiglio di giustizia contro Eleuterio Malagoli pel barbaro assassinio commesso in questa città la sera del 1.^o di luglio 1827. La stessa sentenza fu già riprodotta colle stampe in più città d'Italia, e recentemente in Lugano coi torchii di Francesco Veladini. Nella nuova edizione, che annunciamo, vi saranno inoltre altre cose ragguardanti a quel famoso processo.

Firenze, 16 aprile 1830. Corre già il terzo anno, in cui esce fra noi, ed è accolto con molto favore dal pubblico il *giornale di commercio, industria, varietà, ed avvisi*, il quale interessa anche essenzialmente il Foro, poichè vengono in esso riferite le più importanti quistioni che ragguardano alla giurisprudenza mercantile. Nel num. 15 del 14 del corrente vi leggiamo la seguente decisione del nostro Tribunale di commercio proferita in causa Bonfanti e Nencetti: » Anche secondo le veglianti leggi Toscane il Tribunale di commercio del luogo del celebrato contratto, e nel quale è stata fatta la consegna delle merci, è competente per conoscere sulle quistioni, che insorgono sull'esecuzione del contratto medesimo ». Questo giornale è anche molto in credito all'estero. I dotti Compilatori hanno testè intrapreso un'estesissima corrispondenza, onde meritarsi ognor più la buona accoglienza del pubblico eziandio fuori della Toscana.

Parigi, 17 aprile 1830. Il consiglio di Stato ha testè sancite le massime seguenti: » I prigionieri di guerra di passaggio in una città debbono avervi alloggio a sue spese. Per contro poi quelli, che vi sono in deposito, non hanno a spese loro l'alloggio. Una città è in ragione di chiedere allo Stato il rimborso delle spese per essa fatte a beneficio di prigionieri di guerra in istato di deposito ».

— Un'opera importante che molto interessa il diritto mercantile è la seguente, uscita non ha guari fra noi: *Études de jurisprudence commerciale*. È questa un'opera postuma dell'Avvocato G. Gautier. Il sig. Dupin vi ha aggiunto una notizia intorno alla vita di questo chiar. Giureconsulto, che cotanto ha illustrato il nostro Foro.

Asti, 20 aprile 1830. Il chiar. Poeta estemporaneo Dottor Giustiniani nella pubblica Accademia data fra noi il 16 di questo mese, ha fatto prova di un valore poco comune nella poesia improvvisa. Già molto avea detto la fama di lui, prima che fosse stato sentito da noi, ma non avea detto abbastanza. Fra i proposti temi, che ha trattato con ammirazione e sorpresa dei dotti astanti, vi fu data la seguente proposizione di naturale e pubblico diritto: *Se l'uomo abbia tratto vantaggio o danno passando dallo stato di natura a quello di società*. Il modo, con che maneggiò quest'argomento, ha palesemente dimostrato, che al Dottor Giustiniani non sono straniere le varie scritture dei più chiari Iuspubblicisti antichi e moderni. La facilissima vena di lui è congiunta a molta dottrina, e quel che è più, a singolare modestia. (*Art. com.*)

Torino, 24 aprile 1830. S. M. si è degnata di nominare in udienza del 2 di questo mese i seguenti soggetti a Giudici e Segretarii di Mandamento nella giurisdizione del Senato di Piemonte. *Giudici*, C. Olivero di Roccabigliera a Giudice del Mandamento di Moretta, Provincia di Saluzzo; Avv.^o Gio. Dalmazzo Giudice di Valdieri (Cuneo); Avv.^o Francesco Robotti Giudice di Rosignano (Casale); *Segretarii*, Notaio Giuseppe Ferreri Segretario del Mandamento di Montanaro (Torino); Notaio Carlo Foassa Segretario di Chivasso; Notaio Carlo Battaglia Segretario di Monesiglio (Mondovì); Notaio

Giuseppe Bonino Segretario di Bannio (Ossola); Notaio Francesco Laugeri Segretario di Cocconato (Asti); Notaio Giambatista Defabianis Segr.^o di Sciolze (Torino); Notaio Carlo Datta Segretario di S. Giorgio (Ivrea); e finalmente il Notaio Carlo Carutti Segretario di Agliè (stessa Provincia).

— Con manifesto dell'Ecc.^{ma} R. Camera de' Conti del 2 del corrente pubblicato in questa capitale il 12 si è fatta nota la proroga a tutto giugno prossimo del termine fissato per l'introduzione nelle casse Regie, e pel cambio degli antichi scuti di Savoia e Genova, e dei loro rispettivi spezzati.

— L'Ecc.^{mo} Reale Senato di Piemonte con suo manifesto del 3 pur corrente pubblicato anche il 12 ha fatte note le dichiarazioni passate tra i rispettivi ministri di S. S. R. M. il Re di Sardegna, e S. A. R. il Duca di Modena concernenti la convenzione seguita di accordare ai sudditi del Re negli Stati di Massa e Carrara, in ora riuniti ai Dominii estensi, e reciprocamente a quelli della prefata S. A. R. nei Regii Dominii, gli stessi vantaggi, e le medesime facilitazioni, di cui godono in virtù del trattato 18 gennaio 1817 per l'abolizione della legge d'Ubena, e per le altre reciprocità in esso convenute, fermi stando i trattati stipulati colla Duchessa di Massa e Carrara.

— È stato testè dichiarato in istato di fallimento dal Magistrato del Consolato sedente in questa capitale Giovanni Falchero, già negoziante in tele, sete, ecc. ecc.

Venerdì scorso, 16 del corrente aprile, è passato agli eterni riposi l'Avvocato Giovanni Dionisio, Giudice della Città di Chivasso e Mandamento, nell'età d'anni 58.

N.^o 19

TORINO

1.^o maggio 1830**DIARIO FORENSE UNIVERSALE**

DI UN AVVOCATO PIEMONTESE

PUBBLICATO

CON AUTORIZZAZIONE DEL GOVERNO.

*Di questo Giornale se ne pubblica un foglio almeno in ogni settimana,
e si daranno pure all' uopo parziali supplimenti.*

SENTENZE E MASSIME.**Debito — Azione ipotecaria**

Sotto il nome di debiti comprendonsi forse anche le azioni ipotecarie?

In altri termini :

Il coerede cui fu fatto dal testatore un prelegato con che soddisfacesse a' debiti tutti dell' eredità, è egli tenuto a tener rilevati gli altri coeredi dalle molestie che potessero venirgli inferte da terzi sui beni ereditarii in via ipotecaria? Risp. affer.

Decedette il sig. Giuseppe Taverna con testamento 26 luglio 1820 rog. Maranzana, con cui dopo avere instituito in suo erede universale, in un cogli altri figliuoli del sig. Pietro Francesco Taverna di lui figlio, il Gio. Antonio, prelegò a favore di quest' ultimo il casggiato civile e rustico per esso testatore posseduto nel luogo di Marengo, coi beni, bestiami, scorte, attrezzi ed altri effetti in detto testamento menzionati, incaricandolo delle spese funeratie, della celebrazione delle messe e pagamento dei legati, come pure di pagare li debiti che vi fossero stati della sua eredità.

Vol. XV.

Fra li beni caduti in tale eredità trovavasi un molino e prato già stati sottoposti ad ipoteca molto tempo prima dell'acquisto fattone dal prelodato testatore dall' in allora fu Innocenzo Pagella autore mediato del medesimo, a favore di Paolo Ferraris di lui creditore, per la somma di L. 500 e più.

In novembre 1823 il detto sig. Paolo Ferraris in prosecuzione del giudizio già vertente nanti il R. Consiglio di giustizia sedente in Alessandria, di cui aveva fatto parte lo stesso fu Giuseppe Taverna, evocò nanti il Tribunale di Prefettura di detta Città la signora Angela Maria Pagella figlia ed erede del sunnominato Innocenzo, e li fratelli Taverna, per ottenere contro la prima in azione personale la condanna al pagamento della somma come sovra dovutale dal defunto di lei padre, e contro questi ultimi la manutenzione e reintegrazione in possesso del molino e prato come sovra pure a di lui favore ipotecati, per tenerli in ragione di pegno ed ipoteca sino alla compiuta soddisfazione della proposta somma.

Quest'istanza promossa dal Ferraris contro li fratelli Taverna diede luogo alla discussione fra essi, se il Giovanni Antonio prelegatario fosse in obbligo di tener rilevati gli altri fratelli dalle molestie che le venivano inferte dal ridetto sig. Ferraris, e ciò in forza della clausula contenuta nel testamento del comune avo, con cui era stato quello incaricato di *pagare li debiti dell'eredità*.

Su del che avendo il prelodato Tribunale di Prefettura con sua sentenza 15 febbraio 1828 dichiarato il Giovanni Antonio Taverna tenuto a tener rilevati gli altri di lui fratelli dalle molestie che loro venivano inferte dal Ferraris sui beni pervenutigli in eredità dal comune avo, venne tosto la causa portata in appello nanti il Reale Senato.

Le ragioni *hinc inde* ivi addotte a sostegno delle rispettive loro proposizioni ed eccezioni, sono, cioè:

Per parte degli appellati — Che prima dell'acquisto fatto dal fu Giuseppe Taverna comune avo del molino e prato in discorso, e sin dal 19 pratile anno 13 tro-

vandosi, come era costante in fatti, già li beni medesimi ipotecati a pro del sig. Paolo Ferraris principale molestante, avesse desso a quell'epoca, e conservata posteriormente un'azione reale contro qualunque possessore dei ridetti effetti pel conseguimento del suo credito.

Mentre dunque il Giuseppe Taverna loro comune autore possedeva tali effetti, il Ferraris fosse vero creditore verso di esso, perchè il Taverna o dovea soddisfarlo, ovvero rilasciarli i fondi ipotecati.

Che ciò stante il Ferraris fosse vero creditore del Taverna il dimostrassero i più costanti principii di diritto, giusta cui $\text{= creditores accipiendos esse constat eos, quibus debetur ex qualibet actione, vel persecutione sine ulla exceptionis perpetuae remotione =}$ (Leg. 10 de verb. sign.) $\text{= Creditorum appellazione non hi tantum accipiuntur, qui pecuniam crediderunt, sed omnes quibus ex qualibet causa debetur =}$ (leg. 11 dict. tit.)

Se il Ferraris pertanto era vero creditore verso il Giuseppe Taverna, questi fosse vero debitore verso il Ferraris stesso.

Il Giuseppe Taverna poi sapesse, *rem obligatam esse*, avvegnachè avesse fatto parte del giudizio intentato dal Ferraris nanti il già Consiglio di giustizia sedente in Alessandria contro l'Angela Pagella, e contro esso Taverna Giuseppe, li cui eredi perciò avrebbero dovuto *eam luere* a termini del rescritto degli Imperatori Severo ed Antonino riferito nel § 5 de legat. delle istituzioni di Giustiniano = ivi = » Sed etsi rem obligatam » creditori aliquis legaverit, necesse habet haeres eam » luere; et in hoc quoque casu idem placet, quod in » re aliena, ut ita demum luere necesse habeat haeres » si sciebat defunctus rem obligatam esse » ;

Che alle surriferite inconcusse regole di diritto non constasse essersi dal testatore derogato, avuto riguardo massime al pingue prelegato fatto dal medesimo all'appellante, ed ascendente poco più, poco meno alla metà dell'eredità di cui si trattava, senza che risultasse altronde di un giusto motivo di un trattamento così disuguale verso i proprii nipoti;

Che anzi dalle stesse tavole testamentarie apparisse della contraria volontà del testatore.

Avesse il medesimo al pingue prelegato in discorso apposta espressamente la condizione che il prelegatario dovesse pagare *li debiti che vi fossero della sua eredità, ed i legati fatti col suo testamento.*

A tale condizione avesse fatto una espressa limitazione, cioè = » alla riserva di quelli, dal pagamento dei » quali verrò come infra espressamente a liberarlo ».

Con tale limitazione pertanto desso abbastanza chiaro dimostrato avesse di voler il prelegatario caricato del pagamento di tutti li debiti, *ex qualibet actione, ex qualibet causa* fossero dovuti, e di tutti i legati per cui non lo avesse espressamente liberato;

Che passando quindi il testatore a fare diversi legati a favore delle sue nipoti, avesse espressamente dichiarato che questi non dovessero essere a carico del prelegatario, ma bensì dell' eredità, e con ciò si trovasse evacuata la premessa riserva di *espressamente liberare il prelegatario* dall' obbligo impostogli di pagare li debiti, ed i legati.

Questa si fosse la sola liberazione espressa che si riscontrava in tutto il contesto delle testamentarie disposizioni, e a questa perciò solo dovesse riferirsi, e non ad altra la limitazione di cui sovra.

Nè argomento contrario ai sovra fatti riflessi si potesse trarre dalle parole dal testatore usate = debiti della mia eredità = quasi che trattandosi di un debito *non personale* al testatore, non dovesse ravvisarsi compreso nell' incarico del quale si trattava, mentre nessuna distinzione si fosse dal medesimo a tal riguardo fatta, ed anzi non avesse incaricato il ridetto prelegatario del pagamento de' debiti suoi, ma dell' eredità, ed essendo in questa eredità caduti gli effetti stabili soggetti all' ipoteca verso il Paolo Ferraris, fosse perciò essa debitrice verso il medesimo della somma di cui si trattava, e si dovesse questo debito esclusivamente pagare dal prelegatario per espressa volontà del di lui benefattore.

Sosteneva per lo contrario l' appellato, che in nessuna maniera si potesse il Giuseppe Taverna comune

avò dire debitore verso il Paolo Ferraris, quantunque possedesse un fondo affetto ad un vincolo ipotecario a favore di quest' ultimo.

Insegnassero i nostri interpreti, che *debere est iure aliquo teneri ad dandum vel faciendum* (Calv. lexicon iuridicum).

Il debito dunque non esistesse se colui che si qualifica debitore non è tenuto *ad aliquid dandum vel faciendum*.

Che il detto Giuseppe Taverna non potesse astringersi dal Ferraris *ad aliquid dandum, vel faciendum*, pel solo motivo che possedesse un fondo a di lui favore ipotecato, si ricavasse sia dai principii del diritto Romano, sia dalle disposizioni sancite nel Regio Editto ipotecario, e dalle massime assentate dai Supremi Magistrati.

E diffatti l' Imperatore Giustiniano definisse l' azione ipotecaria quella, *qua creditores pignora, hypothecasve persequuntur* (§ 7 instit. de act.)

E l' azione reale si definisse conseguentemente dagli interpreti, *actionem practoriam quibuscumque creditoribus competentem adversus quemcumque rem pignoratam possidentem, ad rem illam persequendam nisi debitum solvere malit*.

Da questa definizione apparisse, l' azione ipotecaria non conferire in verun modo al creditore il diritto di costringere il possessore del fondo ipotecato *ad aliquid dandum vel faciendum*, ma solo gli competesse il diritto di venir immesso nel possesso di quello per la consecuzione de' suoi averi.

A tali principii consentanea fosse la costante pratica del Supremo Magistrato di pronunciare, nell' accogliere le domande dei creditori ipotecarii, *doversi mantenere, ed ove d' uopo reintegrare* nel possesso pignoratizio del fondo ipotecato a vece di dichiararne la dismissione.

A siffatti legali riflessi fossero pure consone le disposizioni del R.^o Editto ipotecario.

Stabiliendo l' art. 128 che il possessore, non obbligato personalmente al pagamento del credito, può sempre rilasciare l' immobile, la cui subastazione verrà prose-

guita dal creditore, provasse manifestamente che il possessore predetto non può essere *dichiarato tenuto alla dismissione predetta*, mentre l'unico diritto che il precedente art. 125 conferisce al creditore ipotecario, fosse quello di *far subastare lo stabile ipotecato*, nel caso lo stesso terzo possessore non si prevalga della *facoltà* concessagli di dismetterlo, ovvero di conservarlo pagando il debito.

Costante dunque fosse, che sovra il possessore del fondo ipotecato non pesa veruna obbligazione, e così alcun vero debito, non potendosi pretendere, che la *facoltà* concessa al terzo possessore di conservare il fondo ipotecato soddisfacendo al creditore, possa qualificarsi un *vero debito*, una *obbligazione*, non potendo tali vocaboli conciliarsi con ciò che è *meramente facoltativo*.

Nè ostasse a quanto sovra la definizione data dai Giureconsulti Gajo, ed Ulpiano nelle leggi 10, e 11 *de verb. sign.*, siccome solo riflettenti le azioni personali, e non reali, dalle quali non potesse derivare alcuna obbligazione *aliquid dandi, vel faciendi*.

Ciò risultasse dal § 1 delle instit. di Giustiniano al tit. *de act.*, ove così si legge » *namque agit unusquisque*
 » *aut cum eo qui ei obligatus est, vel ex contractu,*
 » *vel ex maleficio, quo casu proditae sunt actiones*
 » *in personam per quas intendit adversarium ei dare,*
 » *aut facere oportere . . . aut cum eo agit qui nullo*
 » *iure obligatus est, movet tamen alicui de aliqua re*
 » *controversiam, quo casu proditae sunt actiones in*
 » *rem* », e chiaro per conseguenza ne venisse, che *in rem actioni debendi verbum non competit*.

Coincidesse la dottrina insegnata dal Presidente Fabro nella def. 32, tit. *de inoff. test. n.º 5 in notis*, ove si dice che » *nemo unquam fit debitor pecuniae ob id*
 » *solum quod rem obligatam possideat ut personali*
 » *actione conveniri possit* ».

A tutti gli esposti riflessi dovesse aggiungersi, che *juxta vulgarem loquendi modum* la parola *debito* non comprende che una vera obbligazione, essendo l'affezione reale di una cosa, che dall'ipoteca deriva, indicata col nome di *peso, vincolo*; diffatti negli instro-

menti di vendita in cui dal venditore si promette la libertà del fondo venduto, si vedesse tuttora stipularsi essere il medesimo libero da qualunque debito, ed ipoteca, vocabolo quest' ultimo che si risparmierebbe come superfluo, se l' ipoteca potesse qualificarsi vero debito, e dirsi compresa sotto un tal nome, e le espressioni dal Giuseppe Taverna usate dovessero intendersi *iuxta vulgarem loquendi modum*, massime non essendo persona legale.

Nè punto favorevoli fossero agli avversanti le parole dal testatore usate dopo d' avere incaricato il prelegatario di pagare li debiti, e legati = salvo quelli per cui ho disposto altrimenti =, mentre ai legati solo fossero le medesime relative, come neppure suffragasse al sistema di quelli, anzi servisse a distruggerlo la scienza del Giuseppe Taverna del controverso peso sul molino, e prato gravitante, avvegnachè conoscendo il testatore l' esistenza di tale ipotecario peso, se egli avesse voluto incaricarne il prelegatario, non sarebbesi limitato ad incaricarlo del pagamento dei debiti, ma lo avrebbe altresì incaricato dei pesi di sua eredità.

L' affezione finalmente in ogni tempo dimostrata al prelegatario provasse la volontà del testatore di averlo voluto nelle tavole testamentarie favorire preferibilmente a tutti gli altri di lui fratelli.

Il Reale Senato con sua sentenza 26 febbraio 1830 ref. D. Comite Sclopis confermò la sentenza del Tribunale di Prefettura d' Alessandria.

Atti esecutivi — Opposizione del debitore —
Cessione dei mobili — Simulazione.

Gli atti esecutivi non possono venir ritardati sull' allegazione del debitore di avere fatti pagamenti in conto del debito principale, non proposti prima dell' ordinanza d' esecuzione.

La scrittura di cessione fatta tra gehero, e suocero, non munita di alcun testimonio, ed insinuata dopo che il creditore del cedente già avea contro di esso agito, si considera per simulata, e fatta in frode del debitore.

Creditrice la Ragon di Negozio Manfredi di L. 2002. 05 verso Giovanni Bongioanni per due spedizioni di zucchero, e caffè a questo fatte, lo ottennero con ordinanza contumaciale del Magistrato del Consolato di questa Città, del 18 agosto 1829, condannato al pagamento della proposta somma, nel termine ivi accordatogli.

Non avendo il Bongioanni adempito a quanto sopra, con successiva apposita ordinanza dello stesso Magistrato si mandò al sig. Giudice di Aosta di procedere in di lui odio agli atti esecutivi, pendente li quali insorsero tanto il debitore principale Bongioanni, quanto il suo suocero Bartolommeo Joris chiedendo sospendersi detti atti esecutivi; il primo per pretesi pagamenti in conto del suo debito fatti, ascendenti, al suo dire, a L. 200, le quali dovessero perciò dalla signora Attrice dedursi sulla somma addimandata; ed il Joris all'appoggio di una scrittura privata del 1.^o gennaio 1829 dalli Bongioanni, ed esso Joris sottoscritta, ed insinuata il 31 successivo agosto, con cui riconoscendosi il Bongioanni debitore verso di quello della somma di L. 3500 mutuategli negli anni 1823 e 1824, oltre agli interessi decorsi, e decorrendi, in pagamento di tale suo debito fattagli avea cessione di tutti li mobili, ed utensili che tanto nel suo negozio, che nelle botteghe, e membri di sua abitazione esistevano.

Oltre di che si convenne in detta scrittura, che il Bongioanni avrebbe continuato nel possesso de' suddetti mobili a titolo d'affittamento per anni due, corrispondendone al Joris il convenuto annuo fitto.

La dita Manfredi osservò, che le opposizioni tanto del debitore, che del suo suocero non potevano meritare riguardo quanto a quello, perchè le sue eccezioni dovevano venir proposte in tempo utile, e così prima del verbale d'esecuzione, e quanto al Joris per essere la presentata scrittura affetta di frode, e collusione in pregiudizio della creditrice; ond'è che fece istanza proseguirsi gli intrapresi atti d'esecuzione, tanto più, che potessero le rispettive ragioni proporsi ancora dopo l'esecuzione nanti il Magistrato del Consolato.

Accoltasi dal sig. Giudice delegato tale istanza dell'Attrice, e proseguitisì gli atti, a cui già erasi dato

principio, dietro le fatte opposizioni rinnovò il Joris nanti il Magistrato del Consolato le stesse eccezioni con addurre le pretese sue ragioni di proprietà sui mobili oppignorati, a maggior giustificazione delle quali dedusse ancora abbondantemente due capitoli tendenti a stabilire il reale sborso della somma, in pagamento di cui gli erano stati dal Bongioanni ceduti li mobili, di cui era questione.

Persistendo l'Attrice nelle istanze già in atti fatte, venne la causa assegnata a sentenza, che dal Magistrato del Consolato di Torino ref. D. Rocci venne l'8 di gennaio 1830 profferta nella conformità di cui in appresso:

Considerando, che affatto simulata fosse la scrittura tra il Giovanni Bartolommeo Joris e Nicolao Bongioanni seguita, epperò inetta ad impedire l'effetto degli atti esecutivi, a cui fatto avea contro di questo la Ragion di Negozio Manfredi procedere;

Che varie circostanze detta simulazione inducessero:
 1.º Il non essersi la scrittura in data del 1.º gennaio 1829 fatta sottoscrivere da alcun teste; 2.º l'averla sottoposta all'insinuazione soltanto il 31 agosto 1829, e dopochè già erasi il 28 stesso mese fatta intimare al debitore Bongioanni l'ordinanza di condanna profferta dal Magistrato del Consolato il 18 detto mese di agosto; 3.º la rispettiva qualità di suocero, e genero concorrente nei due contraenti Joris e Bongioanni; 4.º il tenue fitto, pel quale si rilasciavano al debitore le cose vendute ad uso del di lui negozio;

Questi fatti dimostravano a sufficienza, che la scrittura del 1.º gennaio era stata immaginata all'opportunità del caso unicamente per impedire l'oppignorazione degli effetti, di cui si trovava in possesso il Bongioanni debitore del Manfredi;

Epperò seguendo la dottrina del Presidente Fabro, che insegna doversi avere per sospetti i contratti tra persone strettamente congiunte, passò a pronunciare, reietti i capitoli dedotti dal Joris, doversi proseguire gli atti esecutivi intrapresi dalla Ragion di Negozio Manfredi, in odio del Nicola Bongioanni, sulli mobili in questione; spese a carico dell'opponente Joris.

MATERIE DIVERSE.

Sentenza di condanna — Emolumento —
 Riclamo — Provvidenza in proposito.

I provvedimenti che si profferiscono dai Magistrati sopra contestazioni insorte per fatto d' emolumento sono esenti da ogni diritto.

(Art. 11 cap. 11 Regie Patenti del 5 aprile 1816).

Conclusioni del sig. Procuratore Generale dell' 8 marzo 1830, sottoscritte Cibrario :

Veduto il ricorso sporto, e la sentenza del sig. Giudice della Città di Torino del 29 luglio 1820, con cui si dichiarò tenuta Marianna Gruero a corrispondere all' Avvocato Bollati gl' interessi della somma a quella addimandata di L. 4,400 decorsi dal giorno della stipulazione dell' instromento 16 gennaio 1811, con aver assolta la stessa convenuta dall' osservanza del giudizio riguardo al chiestole capitale di L. 880 ;

Visto il certificato dell' emolumentatore Gramaglia, da cui apparisse, essersi esatto il diritto di L. 26 12 per detta sentenza ;

Ritenuto, che detta condanna raggrirsi soltanto sugli interessi di L. 4,400, li quali dal giorno del 16 gennaio 1811 al giorno della sentenza rilevano a sole L. 2,099 16, e che quindi il diritto del 12 per 100 a termini del § 4, cap. 4 delle R.^e Patenti 5 aprile 1816 non poteva importare più che sole L. 10 50, oltre il diritto di cent. 60 per il secondo capo di detta sentenza ; che invece essendosi, come si è detto, riscosse L. 26 12, si sarebbero esatte oltre al dovuto L. 15 2, siccome ebbe pure ad osservare il Direttore dell' Insinuazione e Demanio nella memoria alle altre carte annessa ;

Ritenuto, che l' ordinanza di questo Tribunale di Prefettura del 12 febbraio scorso, con cui mandò al ricorrente di provvedersi avanti il Magistrato della R.^a Camera per la restituzione della somma indebitamente esatta, non sarebbe sottoposta all' emolumento a mente

dell' art. 11, cap. 11 delle précitate R.^e Patenti, il quale affranca da ogni diritto i provvedimenti, che si rendono sopra le contestazioni insorte per fatto d' emolumento ;

Perciò l' Ufficio conchiude potersi mandare a chi spetta di restituire al sig. Avvocato Bollati la somma di L. 15 2 indebitamente esatta per la sentenza del sig. Giudice di questa Città del 29 luglio 1820, non che la somma di lire due per l' ordinanza di questo Tribunale di Prefettura del 12 febbraio scorso, e ciò mediante la relativa quitanza del detto sig. Avvocato.

Il Magistrato della R.^a Camera de' Conti con sua declaratoria del 16 marzo 1830 Nasi di voto, e Calvi P. P. confermò le soprascritte conclusioni.

Appellabilità — Riconvenzione — Art. 8 del Regio Editto del 27 di settembre 1822.

» *Osservare* in via riconvenzionale, che si hanno dei crediti da far valere contro l' attore, si è lo stesso, per misurare l' appellabilità della causa, che *dedurne la domanda* : anzi questa proposizione è vera anche nel caso, in cui, fatta l' osservazione, si deducano delle interpellanze per istabilire la sussistenza dei crediti stessi, colla riserva di *meglio deliberare e conchiudere viste le risposte*, ed in cui, negati i fatti, il Convenuto non parli più di riconvenzione, e si contenti di conchiudere per la propria assolutoria.

Questa massima debbe tanto più ammettersi quando l' Attrice abbia essa stessa interpretate le *osservazioni riconvenzionali* a guisa di domande, ed abbia quindi conchiuso per esserne assolta.

Così ha deciso il R. Senato di Genova in causa di Giuseppe Persivale e Camilla Degrossi il dì 11 agosto 1829 ref. D. Demaurizi; e pronunciò pure nello stesso senso il Tribunale di Prefettura di T. nella causa di Angelo Mario e Cristina Cizzaletti il 17 di aprile 1830.

Giudice di Mandamento — Sentenza od ordinanza di condanna al pagamento di una data somma — Arresto personale.

Si domanda se un Giudice mandamentale, che proferi condanna contro un debitore per somma di sua competenza, provata l'insolvibilità del debitore condannato, possa autorizzare egli stesso l'arresto del medesimo, oppure se questo modo di esecuzione sia riservato al Magistrato Supremo.

Risp. L'arresto personale per debiti è un modo di esecuzione della sentenza: epperò può il Giudice ordinarlo quando concorra nel fatto quanto è dalla legge prescritto per far luogo a questo provvedimento; e non è in ragione il debitore di pretendere una preventiva legale notificazione a tale proposito.

NOTIZIE MISCELLANEE.

Londra, 10 aprile 1830. Tutti sanno la severità eccessiva del nostro codice penale. Gli amici della giustizia e dell'umanità muovevano querela intorno al rigore, con che erano trattati i falsari. Pressochè tutti i fatti che altrove sarebbero stati considerati come semplici delitti, appo noi erano puniti colla pena capitale. Ora è stata presentata al Parlamento una nuova legge contro la falsità alquanto più mite della preesistente; e sarà dessa tuttavia bastante a reprimere questo genere di delitto sì nocivo alla società. Questa legge è divisa in 33 articoli. Le ultime disposizioni della medesima sono relative al procedimento, e si è con esse prescritto, che gli accusati di falsità dovranno essere giudicati nel contado stesso dove fu commesso il crimine: con ciò si è derogato all'uso, che dava la cognizione di molte di queste accuse alle varie Corti della Metropoli.

Faenza, 12 aprile 1830. Per ogni dove si fanno alte lagnanze, e forse non senza ragione, intorno alla non euranza delle persone del foro nello scrivere italianamente. Per quanto abbiano già detto e scritto su tale

proposito l' *Arrivabene* da Bergamo, il *Somis* ed il *Degjorgi* (Piemontesi, le scritture de' quali sono anche note fra noi e pregiate), e tanti altri uomini insigni, i forensi italiani sono tuttavia ancor ben lungi dallo scrivere purgato. Il signor *Gaetano della Casa*, mosso dal desiderio di giovare in questa parte agli studiosi, e massime ai cultori dell' eloquenza del foro, ha testè stampato in questa Città un opuscolo sulla *necessità di appropriare lo stile alle materie*, con alcune avvertenze per chi scrive italiano. Un' altra Opera nuovissima che versa su questo stesso argomento si è pure impressa non ha guari in Rovereto coi torchi del Marchesani. Essa ha per titolo: *Saggio di lingua legale*. Dialogo, in-8.° Queste due scritture si raccomandano da sè ai curiali d' Italia.

Parigi, 24 aprile 1830. L' obbligazione imposta dall' art. 1326 del cod. civ. al sottoscrittore di un biglietto, che non è stato scritto per intiero dal medesimo, di aggiugnere, oltre alla firma, un *bono*, od un *approvato* in disteso per la somma, per cui si obbliga, non è prescritta sotto la pena di nullità assoluta. Così ha deciso la nostra Corte Reale il 19 del corrente aprile nella causa del sig. Cleitterhoffer contro Drouin.

— Con sentenze del nostro tribunale di commercio in data 13, 15, 16 e 20 del corrente aprile sono stati dichiarati in istato di fallimento i seguenti negozianti, cioè: Cartulat; Tappé; Gillet; Delande; Gravier; Huard; Raffin; Piat e Pernot.

Lione, 26 aprile 1830. Una questione che può spesso riprodursi, e che ci è tuttavia paruta nuova, fu testè decisa dal Tribunale di prima istanza di Parigi. Eccone il ragguaglio, quale ce lo riferisce un nostro corrispondente: La signora C. domandava il beneficio della separazione de' beni contro il marito suo caduto in fallimento, e contro i signori Blanc e Cardon Sindaci. Sosteneva ella, che non potesse più continuare la comunione col di lei marito, perchè avea posto in pericolo la dote, e perchè erasi ritirato in Brusselles, onde evadersi dai molti di lui creditori. Aggiunse, che avendo essa una numerosa famiglia sotto la speciale di

lei cura, ed a precipuo suo carico, non poteva più fare intrapresa veruna, nemmeno appigionare una casa od un magazzino, se non avea luogo la separazione addimandata. I Sindaci Blanc e Cardon dicevano, che vi fossero gravi sospetti contro la signora C. di complicità nel fallimento di che si trattava; che aveano essi sporto querela tanto contro il marito, quanto contro la moglie, e che il Giudice istruttore era incaricato di assumere le necessarie informazioni. Conchiusero quindi, fondandosi sull'art. 1460 del codice civile, perchè fosse rigettata la chiesta separazione, o quanto meno non si provvedesse su tale domanda sin dopo compiuto il criminale procedimento. La signora C. disse in replica, che l'imputazione fattale non fosse giustificata, e che quand' anche lo fosse, non potesse far sospendere la separazione salva ragione dei creditori alla liquidazione della comunione. Disse inoltre, che l'art. 1460 non fosse applicabile che alla vedova. Questa può essere dichiarata comune in *praeterito* per i fatti anteriori; ma dessa ritiene tuttavia la libera amministrazione de' suoi beni per l'avvenire, e dal giorno della morte del di lei marito: nella guisa stessa la moglie d' un fallito può essere evocata in giudizio per le cose antecedenti, ma non si può sotto alcun pretesto ritenerla in comunione con un uomo, che non seppe amministrare il suo patrimonio, e che pose in grave pericolo le sue doti e ragioni dotali.

Il tribunale adottando questi motivi ha pronunciato la separazione de' beni instata, condannando i Sindaci nelle spese.

Torino, 1.^o maggio 1830. S. M. con R. Patenti del 13 dello scorso aprile si è degnata di nominare il Dottor Collegiato G. B. Biale a Professore supplimentario per le cattedre di Gius civile e commerciale nella R. Università di Genova.

— Con R. Biglietto della stessa data S. M. ha pure nominato a Priore del Collegio di Leggi nell' Università medesima l' Avv.^o G. M. Ferri.

— Con altra Sovrana Provvisione del 23 di esso mese il Caus.^o Giacomo Berlingeri è stato nominato a Procuratore presso il Tribunale di Prefettura sedente in Savona.

— S. M. con R. provvisioni del 20 di aprile ha costituiti Notai e Tabellioni pubblici i seguenti soggetti nelle tappe d'insinuazione e residenze infra designate, cioè Celso Sciorelli nella tappa di Fossano colla residenza nella stessa Città; Giambatista Vallaceri nella tappa di Chiusa colla residenza in Peveragno (Cuneo); Filippo Rolando nella tappa di Pieve colla residenza a Rezzo; Giambatista Guastavino nella tappa di Savona colla residenza a Sassello; Tommaso Onorato Pelleri nella tappa anzidetta di Savona colla residenza ivi; Francesco Maria Sylvand nella tappa di Cluses colla residenza a Taninge, e Tommaso Vuillez nella tappa di La Roche colla residenza nello stesso luogo.

— Una causa curiosa si attita di presente dinanzi al Tribunale di Prefettura di questa Capitale. Si tratta del pagamento di L. 524 per prezzo di una quantità di denti tanto naturali, che artificiali, canini, incisivi, ecc. ecc., parte a *pivò*, e parte guarniti in oro e platino, somministrati da Lorenzo Obiglio Odontalgico d'ordine e commissione del Chirurgo Dentista Gaetano Mugnoz dal 15 di gennaio ultimo a tutto il 21 di aprile 1830, quale somma promise questi di pagare di mano in mano che avrebbe conseguito danaro dagli accorrenti. L'Obiglio sostiene che il Mugnoz ha già collocati pressochè tutti i provvisti denti alle *pratiche* sue, avendone ricevuto il prezzo, e che ad ogni modo non si curò di soddisfarlo salvo per qualche piccolo *acconto*. Le eccezioni del Mugnoz che si faranno conoscere a suo tempo, daranno forse luogo alla disamina di qualche punto importante di odontalgia *1, e di odontografia *2.

— Martedì, 4 del corrente, giorno della *SS. Sindone*, i Supremi Magistrati ed i Tribunali non seggono.

*1 Odontalgia, vocabolo derivata dalle voci greche *odois*, *dente*, e *algos*, *dolore*.

*2 Odontografia, vocabolo composto dalla prima voce greca anzidetta, e da *graphie*, *descrizione*, e significa la descrizione dei denti.

BIBLIOGRAFIA.

La *COLLEZIONE progressiva delle decisioni de' Magistrati Supremi* di questi Regii Stati, che cominciò a pubblicarsi nello scorso mese di gennaio per opera e cura dell' Avvocato Felice Duboin, siccome a suo tempo abbiamo fatto noto nel *Diario*, prosegue a venir fuori con ogni regolarità ed esattezza; e già si contano 25 fogli in-8.^o grande, nei quali sono comprese 36 decisioni della massima importanza riguardanti alla materia testamentaria, che è forse la più spinosa e delicata e feconda in litigii. Quest' opera è accolta con favore dai dotti forensi del Piemonte, e ben lo merita l' utile ed indefessa fatica del chiarissimo Compilatore.

La nuova edizione fatta in Lugano dal Tipografo Veladini della sentenza proferita dal Supremo Consiglio di Modena, menzionata nel num. precedente del *Diario*, pag. 302, si trova vendibile in Torino da Carlo Schieppatti libraio in via delle Gabelle; e trovasi pure dal medesimo la *giurisprudenza universale* del Richeri, edizione di Piacenza di Pietro Orcesi.

Si è testè stampato in Venezia un opuscolo che può interessare gli studenti di giurisprudenza: esso porta per titolo: *Aforismi del gius Romano scelti ed esposti* dal Dottor F. Foramiti. Si vende in questa Capitale dal libraio Matteo Rubiglio, in via di Po.

Nel numero 17 di questo Giornale, pag. 288, dove abbiamo riferite le promozioni fatte da S. M. il 2 dello scorso mese nei Tribunali di Prefettura del Piemonte, abbiamo ommesso quella dell' Avv.^o Francesco Crettin già Assessore in Aosta, ora nominato Assessore nel Tribunale di Pinerolo.

ERRATUM. — Alla pag. 301, lin. 33 e 34 del numero precedente del *Diario*, ove sta scritto — *ha testè ammesso il ricorso* — si dee leggere — *ha ammesso in udienza del 3 di questo mese il ricorso*, ecc. ecc.

TORINO. STAMPERIA FAVALE.

N.° 20

TORINO
8 maggio 1850**DIARIO FORENSE UNIVERSALE**

DI UN AVVOCATO PIEMONTESE

PUBBLICATO

CON AUTORIZZAZIONE DEL GOVERNO.

*Di questo Giornale se ne pubblica un foglio almeno in ogni settimana,
e si daranno pure all' uopo parziali supplimenti.*

SENTENZE E MASSIME.**Fideiussore — Dazione in paga — Liberazione.**

Per la dazione in paga di fondi stabili non rimane il fideiussore liberato, se il creditore si riservò in occasione della medesima tutte le sue primitive ragioni, e ciò ancorchè tale dazione in paga sia seguita senza l' intervento di detto fideiussore.

Con instrumento 20 febbrajo 1798 li signori Andrea e Gio. Antonio fratelli Martorelli residenti nel luogo di Oleggio, in persona della Lucia Turati loro madre e tutrice, mutuarono al nobite D. Carlo Visconti, nello stesso luogo dimorante, la somma di L. 6000 restituibili fra anni quattro, sotto la rispettiva fideiussione e collaudazione solidaria degli Antonio Boffetta e Gio. Antonio Albera.

Non essendosi il signor Visconti curato di restituire fra la convenuta mora il mutuatogli capitale, nè di pagarne gl' interessi, la signora Turati nella predetta sua qualità, per ottenere la consecuzione del tutto, si provvide in via giuridica tanto contro il detto Visconti, quanto contro gli eredi del Boffetta di lui fideiussore,

Vet. XP.

e pronta essendo a provocare atti odiosi contro i medesimi, il ridetto sig. Visconti per evitare siffatti atti, in ispecie agli eredi Boffetta, con instrumento 26 aprile 1804 diede in paga ai fratelli Martorelli alcuni beni stabili colla clausola della debita evizione, quale dazione in paga essi accettarono, con espressa protesta però di non voler recedere dall' anteriorità, poeriorità e privilegio competentigli in forza del sunnarrato instrumento 20 febbraio 1798, sia contro il Visconti, che contro li di lui fideiussore e collaudatore solidarii Boffetta ed Albera, talmente che dovesse piuttosto in caso contrario essere di niun effetto la dazione in paga.

Spogliati quindi li fratelli Martorelli de' beni come sovra datigli in paga dai creditori del Visconti ad essi anteriori, si rivolsero li medesimi di nuovo contro gli eredi Boffetta, e non ostante l' escussione loro, essendo ancora rimasti creditori di somma eccedente le L. gm., evocarono, onde ottenerne il pagamento, nanti il Regio Tribunale di Prefettura di Novara gli eredi dell' Albera collaudatore solidario.

Comparse in giudizio le sorelle Albera, opposero mancare gli Attori di azione nella istanza contro di esse promossa, mentre colla dazione in paga, di cui nell' instrumento 26 aprile 1804, estinta si fosse la principale obbligazione, e con essa l' obbligazione del fideiussore e del collaudatore, e inoltre perchè di gran lunga trascorso fosse il quadriennio convenuto nell' instrumento 20 febbraio 1798 per la restituzione del mutuo, di cui si trattava.

Ma il prelodato R. Tribunale di Prefettura sul riflesso che per l' evizione patita dai Martorelli de' fondi datigli in paga fosse tornata a rivivere l' azione principale, e con essa avesse pur dovuto tornar a rivivere la fideiussoria per la nota massima, che l' accessorio segue sempre la sorte del suo principale,

Che qualunque si fosse il tempo trascorso dacchè si sarebbe potuto dagli attori esperire dell' azione da essi acquistata contro l' Albera in forza dell' instrumento di mutuo, tuttavia non potesse ravvisarsi per estinta, non essendo ancora trascorsi gli anni trenta;

Con sua sentenza 11 luglio 1827 dichiarò tenute le sorelle Albera al pagamento della somma dai Martorelli chiesta.

Appellarono tosto da tale sentenza al R. Senato le sorelle Albera dicendola gravatoria, e così si fecero a ragionare onde dimostrarne il gravame:

Non si potesse mettere in dubbio, che il Boffetta fideiussore, e l'Albera loro padre intervenuto a lodarlo non avessero assunte le più estese obbligazioni nell'istromento di mutuo primitivo, ma con tutto ciò non fosse men vero, che essi avevano fatto causa, e debito proprio senza corrispettivo di sorta, e che il denaro mutuato tutto rimase fra le mani del debitore principale, talmente che non potessero mai riguardarsi quai *correi debendi*, e così tutti in egual condizione, come ne facesse fede la def. 1 del Fabro al titolo *de duobus reis* nei seguenti termini:

» Si ex pecunia, quae obligationi contrahendae cau-
» sam dedit, nihil ad eum pervenerit, non tam correi
» loco habendus est, quam fideiussoris ».

Fosse già da due anni trascorsa la mora convenuta a favore del debitore principale, ed a peso dei fideiussori, quando in aprile 1804 gli appellati avessero da quello senza intervento di questi ricevuto in paga, ed in soddisfazione dell'intero loro credito beni stabili, di cui espressamente si fossero fatta promettere l'evizione.

Quindi nessuna azione più competesse ai Martorelli verso di esse sorelle Albera, dovendosi li medesimi limitare ad esperire delle ragioni discendenti dalla compra, e dall'evizione espressamente stipulata.

Diffatti la dazione in paga di cui si trattava non fosse già andata in soddisfazione di residuo prezzo, per modo che potesse dirsi seguita tra le parti una permuta, la quale nel caso di evizione dà il regresso nelle primitive ragioni, ma il debito del Visconti avesse avuto origine da mutuo, cosicchè una vera vendita avesse avuto piuttosto luogo col fatto del dato in paga, poichè il danaro una volta mutuato avesse servito di prezzo ai beni ceduti in pagamento, cosicchè la vera

indole del contratto attribuisse ai fratelli Martorelli l'azione *ex empto* bensì dalla stipulata evizione, ma non il regresso nelle primitive ragioni.

Questa distinzione attorno all'origine del debito col dato in paga trovasse il suo fondamento nella def. 49 al tit. *de solut. et lib.* del P. Fabro: ivi » At si pro » pecunia res detur in solutum magis probant, ut evita » re non possit agi prima actione, sed necessaria sit » utilis *ex empto*, quasi contracta hoc casu emptione, » cum huiusmodi genus contractus, quo res pro pecunia » solvitur vicem obtineat venditionis, quae venditorem » non obligat nisi ad tradendum ».

Da ciò ne conseguisse che non avesse potuto l'indole del contratto salvare ai Martorelli le primitive ragioni, e la stipulata riserva di queste non fosse stata consentanea al contratto di dazione in paga, ma discendesse unicamente dalle proteste di quelli, che il Visconti avea bensì potuto accordare in quanto a se in via di novazione, ma non avesse potuto legittimamente estenderla ai Boffetta ed Albera ignari di siffatte condizioni, e solo consapevoli della dazione in pagamento.

Le conseguenze impertanto della dazione in paga volessero essere distinte da quelle delle riserve, e proteste, e mentre la prima avesse indotto novazione, queste discendessero meramente da un patto particolare, che non obbligasse, e non si estendesse alle persone che non vi erano intervenute.

Insegnasse la legge 4 cod. *de fideiuss. et mandat.*, che » Novatione legitime perfecta prioris contractus fideius- » sores, et mandatores liberatos esse non ambigitur, » si modo in sequenti se non obligaverunt ».

Queste ultime espressioni dimostrassero evidentemente che il debitore, ed il creditore non possono con particolari convenzioni arrestare gli effetti di un contratto, che per propria indole tendesse a liberare il *fideiussore*, giusta il principio accennato nella legge 62 *de pactis*. » Verius est semel adquisitam fideiussori pacti exceptio- » nem ulterius ei invito extorqueri non posse ».

Si togliessero per poco di mezzo le riserve, e le proteste dei Martorelli, e si sarebbe veduto se la dazione

in paga non dovea liberare il *fideiussore* in forza della novazione, e le obbligazioni una volta estinte non potevano più rinascere in forza di un patto che questo non aveva autorizzato, ed al quale non era intervenuto.

Non si disconvenisse che vi fosse buon numero di leggi Romane, che attribuiscono il regresso nell'azione primitiva, quando viene il caso di evizione del fondo ricevuto in pagamento, ma in esse si trattasse di casi in cui per la natura del contratto non è forza attenersi alla sola evizione, ovvero fosse sempre questione del solo debitore principale.

Già si fosse altre fiate agitata veemente questione, se la sola proroga del termine accordato al debitore principale senza intervento dei fideiussori fosse motivo bastevole per pronunciare la liberazione di costoro; fra il conflitto delle opinioni avesse prevalso quella dei neganti, ma si fosse sanzionata con Senatus consulto la distinzione di liberarne il fideiussore nel caso solo, in cui non colla sola sofferenza, o sulla parola, ma con formale stipulazione si era differito il già scaduto pagamento.

Quindi il Richeri nella def. 26 del suo Codice al tit. *de fideiuss.* avesse scritto = « *Novatio facta praesumitur, ut inde liberetur fideiussor, si creditor tempus* » prorogando secundum contractum inierit, nova forma, » et novis pactis novatio facta praesumitur, si prorogatio non tacite, et per pactum, sed per stipulationem facta fuerit ».

Ora se la sola proroga del pagamento che pur non toglie il motivo al fideiussore di vegliare alla solvibilità del debitore, e d'eccitarlo al pagamento, era bastevole a liberarlo quando v'ha frammezzo una stipulazione, a molto maggior ragione dovesse considerarsi liberato nella specie, in cui per la dazione in paga sarebbe stata in sostanza differita la mora al creditore principale all'insaputa de' fideiussori, e mediante formale stipulazione, per altrettanti anni, quanti avrebbero potuto trascorrere senza molestie nei fondi ricevuti in pagamento.

Dal momento che il fideiussore aveva veduta cessata contro di lui la già mossa lite, ed il creditore in possesso de' beni che erano del debitore, quali aveva inteso essergli stati dati in pagamento del debito, e si ritrovava ignaro delle particolari loro convenzioni, non avesse più avuto ragione di curare il pagamento del debito che credeva estinto, di vegliare alla solvibilità del debitore, e non avesse dovuto più prender misura onde assicurarsi delle ragioni spettanti al creditore, tuttochè avesse creduto il debitore prossimo ad intiera decozione.

Se adunque li Martorelli non volevano seguire la sola fede del Visconti, avrebbero dovuto curare l'intervento de' fideiussori nella stipulazione del dato in paga, e se non era ciò stato da essi eseguito, a se stessi dovessero imputarlo.

Ma il R. Senato con sentenza 15 marzo 1830, ref. D. Jano, dichiarò essersi bene dal Tribunale di Prefettura di Novara giudicato, a cui rimandò la causa, colle spese, danni ed emenda.

Somministranze di panno — Sarto — Questioni relative a quelle — Competenza.

Le questioni tra i negozianti da panno e i sarti, insorte per somministranze merci a questi ultimi fatte, se dalla loro quantità resta escluso che ne abbiano fatto acquisto per uso particolare, sono di cognizione del Magistrato del Consolato, ancorchè i debiti relativi sianzi ridotti in pubblico instrumento.

Il negoziante Antonio Chiariglione chiese contro il sarto Albertone Colombino nanti il Supremo Magistrato del Consolato di Torino il pagamento di alcune somme da questo dovutegli per somministranze merci, state tali debiture dal Colombino altresì riconosciute con instrumento 6 giugno 1828, e privata scrittura 21 gennaio 1829.

Elevatasi questione sulla competenza del detto Magistrato a decidere nella presente pendenza, venne la

causa con Ordinanza 28 marzo 1830 assegnata a sentenza, previe conclusioni del sig. Avvocato Fiscale di esso Magistrato, le quali emanarono il 2 successivo aprile, sottoscritte *Usseglio*, del tenor seguente:

» Il genere di controversia scioglie da per sé ogni dubbio che si volle dal Convenuto eccitare intorno alla competenza del Magistrato. Trattasi in fatti di accreditamento merci fatto da un negoziante ad un sarto, in qualità e quantità tale, che resta escluso averle il sarto acquistate ad uso di lui proprio o della sua famiglia; ma hassi bensì piuttosto prova, che non altrimenti abbia fatte simili provviste, se non all'oggetto, secondo l'uso in oggi presso quasi tutti i sarti invalso, di quelle rivendere tosto che colla opportuna sua mano d'opera fossero state in nuova vestimenta ridotte.

Non è la prima volta che siasi nanti il Magistrato simile causa tra un negoziante ed un sarto agitata, e sia stata dal Convenuto eccepita la declinatoria del foro, in vista che la di lui qualità personale ve lo assoggettasse alla giurisdizione ordinaria; ma ne venne tuttavia, senza arrestarsi a simile perentoria eccezione, la di lui condanna pronunciata.

Senza farsi l'Ufficio a nuovamente richiamare tutti i motivi che sviluppò in sue conclusioni dell'11 agosto 1829 nella causa del negoziante Pagliani contro il sarto Feraudo, confermate dal Magistrato con sentenza 10 settembre successivo, ref. D. Rocci, all'appoggio de' quali opinò doversi ritenere le cause concernenti accreditamenti di merci fatti da negozianti a sarti, allorchè resta escluso non averne essi fatto acquisto per uso particolare, crede bastevole il riferirsi alla sola precisa disposizione del § 12, lib. 2, tit. 16, cap. 1.º RR. CC., colla quale nel mentre viene prescritto che il Consolato conoscerà privatamente ad ogni altro Giudice in tutte le cause di cambio, mercatura, od altrimenti riguardanti il commercio, vi si spiega chiaramente non solamente fra negozianti, ma anche fra questi ed altri, o loro eredi, per modo che il Magistrato è competente a decidere non solo le controversie che possono insorgere per accreditamenti di merci operatisi tra negoziante e

negoziante, ma altresì quelle che si elevano per tal oggetto tra negozianti ed altri non rivestiti di simile qualità, quando però le medesime non abbiano relazione alla precisa disposizione del § 15 dello stesso capo e titolo sopraccitati, cioè che le differenze non procedano unicamente dal credito di cose vendute a particolari per uso delle loro famiglie, nel qual caso solo il legislatore volle, e vi si espresse, che di quelle la cognizione ai Giudici ordinarii spettasse, onde si rende applicabile la massima di diritto che = *ubi voluit expressit*.

Vuolsi poi anche dal Convenuto sostenere che la declinatoria del foro opposta potesse sussistere perchè si trattasse di pronunciare in questa causa sopra un credito derivante da pubblico instrumento. Ma per ammettere questo sistema converrebbe che vi fosse seguita una novazione, quale, secondo le leggi vigenti in questo Stato, debb'essere chiaramente espressa, od almeno risultare da forti indizi o presunzioni nell'instrumento precitato: ben lungi che le Parti contraenti vi abbiano spiegata la loro volontà di novare, che anzi vi si spiegarono chiaramente, che il debito proveniente da causa di accreditamenti fatti per merci, egli è vero che con quella si accordò dilazioni al debitore, e che di più questi somministrò un'ipoteca; ma siffatte disposizioni tendendo solo da un canto a favorire il debitore, somministrandogli il mezzo di più facilmente soddisfare alle di lui debiture, e dall'altro canto a presentare una maggior sicurezza al creditore, non possono in verun modo essere da tanto a cangiare nè la natura, nè la qualità ed origine del credito, e privare così il creditore del beneficio del foro, che gli compete per la riscossione del suo avere, come c'insegna la legge ult., cod. *de transact.*, ivi = » Si quis vel pi-
 » gnus acceperit, vel quantitatem augendam, vel mi-
 » nuendam esse crediderit, vel conditionis, seu tempus
 » addiderit, vel detraxerit, vel cautionem acceperit,
 » nihil penitus prioris cautelae innovari, sed anteriora
 » stare, et posteriora incrementum illis accedere ».

Laonde l'Uffizio avvisò doversi relicere l'eccezione d'incompetenza dal Convenuto opposta, e pronunciarsi dal Magistrato in merito, a termini di ragione e giustizia.

Ed il Magistrato del Consolato con sua sentenza del 15 aprile 1830, ref. D. Musso, reietta l'eccezione d'incompetenza per parte del Colombino opposta, adottando i motivi in dette conclusioni spiegati, dichiarò tenuto il detto Albertone-Colombino a dare le sue deliberazioni nel merito, spese a carico di quest'ultimo.

MATERIE DIVERSE.

Regio Fisco — Diritti d'insinuazione — Prescrizione — Art. 29 delle R. Patenti 10 maggio 1816.

Il R. Fisco per la riscossione del supplemento dei diritti d'insinuazione dee agire prima del compimento degli anni due voluti dall'art. 29 delle R. Patenti 10 maggio 1816, essendochè la prescrizione, di cui ivi, si rende compita anche contro di esso alla mezzanotte dell'ultimo giorno degli anni due per detta prescrizione richiesti.

(*Diario*, 1823, vol. 2, pag. 146.)

Con decreto del sig. Senatore Prefetto del R. Tribunale di Prefettura di Torino, del 5 febbraio ultimo passato, vennero li signori Carlo, e Giuseppe fratelli Giani ingiunti al pagamento della somma di L. 3m. nella cassa del sig. Insinuatore della suddetta Città per preteso maggior diritto dovuto per l'insinuazione dell'istromento di divisione tra li suddetti, ed altro loro fratello Ferdinando seguito il 23 gennaio 1828, autentico Castelli.

Tale decreto dissero essi fratelli Giani totalmente privo di giuridico fondamento, perchè fosse stato intimato al solo Carlo il 6 febbraio 1830, ed il surri-

ferito instrumento fosse stato sottoposto all'insinuazione nel giorno cinque febbrajo 1828; quindi si fosse accompita la prescrizione d'anni due portata dall'art. 29 delle R. Patenti del 10 maggio 1816, essendosi tale prescrizione resa perfetta alla mezzanotte del detto giorno cinque febbrajo.

Ebbero perciò ricorso al Magistrato della R. Camera de' Conti, chiedendo, ammessa la loro opposizione al decreto succitato, dichiararsi ostare alla domanda del R. Demanio l'opposta prescrizione, ed in ogni caso mandarsi legittimare il giudizio per la confutazione delle pretese del R. Demanio.

Communicatesi le carte all'Ufficio del sig. Procuratore Generale per le sue conclusioni, emanarono le medesime sotto il 17 aprile 1830 sottoscritte Cristiani, colle quali si fece osservare, che risultando dall'originale ingiunzione dell'Amministrazione, che non fu la medesima notificata alli fratelli Giani se non sotto la data del 6 febbrajo 1830;

Che ciò stante sussistesse l'allegazione dei ricorrenti fratelli Giani, che fossesi operata a loro favore la prescrizione biennale contro le domande fiscali;

Epperò conchiuse potersi dal predetto Magistrato dichiarare non farsi luogo all'esecuzione della spiccata ingiunzione.

Ed il Magistrato della R. Camera de' Conti con declaratoria 19 aprile 1830 ref. D. Chionio-Nuvoli mandò eseguirsi le suddette conclusioni.

Sponsali — Validità o non de' medesimi —
Giudicio relativo — Spese e danni — Curie
ecclesiastiche — Tribunali laici — Competenza.

Nella causa Vacchiero e Giovanetti il R. Senato di Piemonte con sua sentenza del 17 di marzo 1830 ref. D. Bolla, in conformità di conclusioni dell'Ufficio del sig. Avv. Generale del 9 di luglio 1822, ebbe a pronun-

ciare nel senso medesimo, che già pronunciò altre volte, cioè, che la giurisdizione spettante alle Curie ecclesiastiche di conoscere sulla validità degli sponsali è puramente *ratione materiae*, nè vuolsi estendere alle obbligazioni pecuniarie, che ne nascono rapporto alle persone; onde, risolto il punto della sussistenza o non degli sponsali, ogni altra discussione spetta ai Tribunali laici. » *Ecclesiasticum Tribunal* (scrive uno dei nostri) *hisce* » *in adiunctis*, *lata sententia quoad sponsalia*, *idest* » *circa eorum validitatem*, *ad alia quod attinet incom-* » *petentem se profert* ». Questo caso appunto avvenne nel concreto, in cui la Curia Vescovile d'Ivrea, dopo di aver conosciuto intorno alla validità o non degli sponsali, di che trattavasi, si dichiarò incompetente ad ulteriormente provvedere sopra li danni e spese.

Beni situati all'estero — Alienazione loro —
 Ricorso relativo sporto avanti ai nostri Tribu-
 nali.

Giacomo e Caterina padre e figlia Monti del luogo di Mariano, Provincia di Bergamo, abitanti in Montaldo, Provincia di Torino da undici anni in quà, ebbero ricorso al Tribunale di Prefettura di questa Capitale, perchè fosse loro permessa l'alienazione di una piccola pezza di terreno posta in Mariano, dote della fu Antonia Ceresole rispettiva moglie e madre dei ricorrenti, della quale è erede l'unica figliuola Caterina consupplicante. Tale vendita si farebbe, siccome si è esposto nel ricorso, per convertirne il prezzo in altro stabile in Montaldo. Chiesero, che loro fosse fatta tale facoltà, previe le necessarie informazioni intorno alla convenienza ed utilità di siffatta alienazione, e mediante all'uopo obbligazione, che il co-ricorrente si obbligò di prestare di convertire effettivamente il prezzo ricavando nell'acquisto di altro fondo in questi R. Stati.

Ma il R. Tribunale di Torino con suo decreto di voto del 30 di aprile 1830 ref. I. M. Regis, in conformità

del sentimento spiegato dall' Ufficio del sig. *Avvocato Fiscale* in conclusioni del 28 dello stesso mese, dichiarò non farsi luogo a provvidenza, sul riflesso, che niuna facoltà competesse ad esso Tribunale di permettere l'alienazione de' beni situati in alieno dominio, poichè essi vanno soggetti alle leggi di quello Stato, in cui si trovano, e così pure le formalità per la loro alienazione.

NOTIZIE MISCELLANEE.

Strasburgo, 20 aprile 1830. È pervenuta non ha guari alla nostra Camera di Commercio la notificazione d' ufficio d' una decisione del Direttore Generale delle Dogane, secondo la quale le sete gregge e torte d' Italia destinate per l' Inghilterra potranno venire ammesse a transitare per la Francia, previe le formalità consuete, entrando da Strasburgo e sortendo da Calais.

Parma, 30 aprile 1830. Dai torchii della Stamperia Rossetti si sono testè pubblicati i *Discorsi recitati nella sessione solenne del Supremo Tribunale di revisione 4 gennaio 1830, dopo l' elezione del nuovo Presidente, del Procurator Generale di S. M., e di alcuni Consiglieri* (un opusc. in-8.^o). Se precipuo carattere delle scritture pregevoli è quello di poter esser lette con piacere e vantaggio, anche passata l' opportunità per cui furono dettate, questi discorsi meritano di essere distinti dalle caduche produzioni di circostanza, cost sono ridondanti di belle e profittevoli dottrine.

Tolosa, 25 aprile 1830. Ebbe luogo un duello il 12 del corrente fra M. R. e M. D., allievo di commercio e figliuolo d' un *Avvocato* di questa Città. Quest' ultimo fu colpito da una palla nel ventre; trasportato tosto alla casa de' suoi genitori, in meno di un' ora spirò. I testimonii e l' avversario vennero subito arrestati.

Orleans, 28 aprile 1830. Si è ristampato non ha guari il *Trattato delle servitù reali*, secondo i paesi di diritto scritto, ecc. ecc., seguito da una compilazione e da una versione di più di mille testi delle leggi Romane sulla stessa materia. L'opera è dell'Avvocato *Lalaure*, ma fu riveduta ed annotata dal sig. *Paillet* Avvocato presso la nostra Corte Reale. Il celebre *Pothier* fece ancor egli un trattato delle servitù, il quale non fu fatto pubblico, ed anzi si è smarrito: quello del signor *Lalaure* che annunciamo, viene a riparare una tanta perdita. Tutti i giornali di giurisprudenza che si stampano fra noi, ed anche alcuni stampati all'estero, hanno fatto sentire l'importanza e l'utilità di quest'opera.

Metz, 22 aprile 1830. Siamo informati, che il signor Verrier gerente del giornale intitolato: *L'Effronté*, ed il signor Audibert Compilatore del *Voleur* sono stati condannati il 15 del corrente dal Tribunale correzionale di Parigi, il primo ad un mese di carcere, e 100 fr. di multa, ed il secondo a fr. 200 di multa e nelle spese, siccome convinti di diffamazione verso il signor Martainville, compilatore del *Drapeau blanc*, il quale ebbe egli stesso a difendere la propria causa all'udienza pubblica del Tribunale.

Parigi, 1.º maggio 1830. La Corte di Cassazione in udienza d'oggi ha rigettato il ricorso di Francesca Lenourrichel, condannata alla pena capitale dalla Corte d'Assisie della Senna Inferiore per crimine d'infanticidio.

— Il sig. Avvocato Lenormand Decouflet è stato autorizzato dal R. Consiglio dell'Università ad aprire uno stabilimento, che viene in certo qual modo a formare il compimento della scuola del diritto, sotto il titolo di — *Ateneo di Legislazione*. Si prendon ivi in pensione gli alunni di Leggi. Il prezzo è stabilito in fr. 1600 annui.

— Il 24 del passato mese il sig. Lenain Sostituto del Procuratore del Re ha date le sue conclusioni nella causa della Contessa di Genlis e Roret (V. *Diario*, pag. 286 di questo vol.). Egli opinò, che il manoscritto

di madama di Genlis non poteva risguardarsi siccome l'esecuzione del contratto passato tra le parti, essendo per un terzo circa la copia servile dell'Opera del signor Masselin, e che la pubblicazione di tale manoscritto avrebbe potuto esporre il libraio Roret all'accusa di contraffacimento per parte di quest'Autore. Conchiuse quindi l'Avvocato del Re, perchè la signora Contessa convenuta fosse condannata a dover restituire al signor Roret li 400 franchi, di che si trattava, mediante la contemporanea restituzione da farsi da questi del manoscritto. Il Tribunale ha in seguito pronunciato in conformità delle surriferite conclusioni.

Pinerolo, 3 maggio 1830. Il diligente nostro Tipografo Massara-Novara dopo aver pubblicate in brevissimo tempo molte opere di provata utilità, ci ha dato da pochi giorni una nuova edizione della prima serie dell'ANNOTATORE degli errori di lingua del Professore D. Michele Ponza, opera, di cui parlarono con lode la Gazz. Piem., il Diario Forense, ed alcuni giornali italiani *1. Non si può contendere al Ponza molta perizia nella lingua nostra: ma la severità sua è troppa. Le due orazioni dette in questa Città dal sig. Avv.º F. R., l'una sull'importanza dei giudizi, e l'altra sul buon nome derivante dalla probità, le quali formano l'art. II e III di questa serie, sebbene lievemente macchiate da alcuni piccoli nei, comprendono però tante bellezze originali da far scomparire ogni menda; epperò potevano esse meritare più riguardi dal ch. A. dell'Annotatore *2.

A. C.

*1 Si vende in Torino dal Libraio G. Vaccarino, in via degli Stampatori, al prezzo di L. 1. 50 cent.

*2 Ved. quanto si è per noi detto intorno a questa 1.ª serie, vol. XIV del Diario, pag. 48. Il Ponza, secondo noi, ebbe tutti i possibili riguardi pel signor Avv.º F. R., e non poteva averli maggiori, quando nel sopradDETTO art. III, pag. 24, ebbe a dire: Annotiamo ora qui pochi nei, da cui viene un cotai poco offuscato questo bellissimo componimento.

Torino, 8 maggio 1836. S. M. con R. Patenti del 20 dello scorso mese si è degnata di permettere a Giovanni Colombara nativo d' Invorio Superiore, Provincia di Pallanza, di stabilire il permanente suo domicilio nella Città di Bensheim in Germania mediante l'osservanza delle condizioni in esse Patenti espresse.

— Con altre R. Patenti della stessa data S. M. ha concesso alla Comunità di Pieve del Cairo la facoltà di aprire e di tenere un mercato al martedì d'ogni settimana, eziandio di bozzoli da seta nella stagione, in cui si fa tale commercio, ed una fiera annuale nei tre giorni non feriatî immediatamente successivi al dì 8 di settembre.

— Con altra Sovrana Provvisione del giorno medesimo S. M. ha autorizzato Giuseppe Onorato Corporandi a far l'ufficio di Segretario di Giudicatura mandamentale, quantunque non Notaio, con che presti i due terzi di malleveria stabilita per li Notai di pari residenza, ed adempia alle altre obbligazioni in essa Provvisione menzionate.

— S. M. ha firmato lo stesso giorno Patenti di Prefetto del Tribunale di Bobbio a favore dell'Avvocato Giovanni Serale, ed ha concesso l'anzianità di Prefetto all'Avvocato Felice Bongiovanni Avvocato Fiscale nel Tribunale di Prefettura di Savona.

— Varie nominazioni e promozioni di Avvocati Fiscali e di Assessori ebbero pure luogo ne' Tribunali di Prefettura dipendenti dalla giurisdizione del Senato di Genova; e queste si faranno note in un prossimo num.^o del giornale.

— Con R. Brevetto del 27 dello stesso mese di aprile S. M. si è degnata di eleggere il Cavaliere Gio. Giacomo di Cordon a Sindaco della Comunità di Yenne.

— Con Patenti date in Genova il 5 del corrente maggio S. M. si è degnata di permettere al Comune d'Ugine di acquistare da Gio. Francesco Pontet, e di possedere una montagna denominata *la petite Giettaz*.

Relazioni dello Stato di Savoia negli anni 1574, 1670, 1743 scritte dagli Ambasciatori Veneti Molini, Bellegno e Foscarini con note ed illustrazioni del N. U. Luigi Cibrario Sost.^o Procuratore Generale di S. M.
— Un vol. in-8.^o 1830, Tipografia Alliana.

(Art. com.)

Nel momento appunto, in cui avevamo divisato di far parola nel *Diario* di queste importanti *Relazioni*, e perfino già ne avevamo scritte le prime linee, ci venne comunicato l'articolo seguente:

» Siccome gli uomini, così le nazioni tendono alla propria conservazione e perfezionamento; e se per questo oggetto abbisogna ai primi di sapere il carattere di coloro, con i quali hanno commercio, alle nazioni poi è necessaria la conoscenza delle leggi, delle istituzioni degli altri popoli, e dei costumi persino di coloro che li governano.

» Che questa si possa acquistare dall'Uom di Stato straniero con acuto ingegno, vasto sapere e fina penetrazione, ne abbiamo un esempio nei tre illustri Veneziani Francesco Molini, Catterin Bellegno e Marco Foscarini stati Ambasciatori ai nostri Sovrani. Le loro relazioni pertanto intorno agli Stati di Savoia, siccome di uomini non portati da studio di parte, si debbono tenere in sommo conto. E per quanto è del proposito nostro, noi riguardiamo singolarmente a quella del Molini per la bontà dello stile propria del secolo XVI; alla seconda che è del Bellegno, perchè lodò la dottrina in giurisprudenza dei ventiquattro Padri del Senato di Piemonte; ed infine a quella del Foscarini, perchè, oltre ad essere più estesa, è menzione in essa del codice Vittoriano.

» Non erano le precedenti due, siccome quest'ultima, a contezza di molti: è perciò sommamente commendevole il N. U. Luigi Cibrario per aver fatte di pubblica ragione queste tre preziose scritture, e per li cenai che loro fe' precedere, le note e le illustrazioni, con le quali le corredò, avrà lode di uom dotto; di buon suddito, e di ottimo cittadino per l'oggetto che contengono questi antichi monumenti ».

C. N.

TORINO. STAMPERIA FAVALE.

N.º 21

TORINO
15 maggio 1850**DIARIO FORENSE UNIVERSALE**

DI UN AVVOCATO PIEMONTESE

PUBBLICATO

CON AUTORIZZAZIONE DEL GOVERNO.

*Di questo Giornale se ne pubblica un foglio almeno in ogni settimana,
e si daranno pure all' uopo parziali supplimenti.*

SENTENZE E MASSIME.

Spese di lite — Onorarii degli Avvocati —
Questioni relative — Competenza.

Le questioni insorte tra co-litiganti tanto per la contribuzione nella metà della spesa per gli onorarii degli Avvocati, quanto per la ripetizione di spese, a cui il reo comune era stato condannato, e per le quali erasi ad uno riservata ragione del rimborso verso il co-litigante, che le avea per intiero esatte, sono di competenza del Magistrato che pronunciò la prima sentenza.

Nel giudizio vertito davanti il Tribunale di Prefettura di Tortona tra Giulio Piolti, Lorenzo Tedeschi, e Gaetano Rossi emanò sentenza il 30 gennaio 1824, la quale venne poscia in via d'appello dal Reale Senato confermata il 3 novembre 1826; condannato il Rossi nelle spese, danni, e multa.

Sull'istanza del Rossi, sospendersi gli atti esecutivi contro di esso intrapresi pel motivo, che avesse di già pagato le spese suddette in L. 477 centesimi 50 al Tedeschi, emanò sentenza dello stesso Magistrato che fece luogo all'istanza del Rossi, salva però ra-

Vol. XV.

gione al Piolti di conseguire dal Tedeschi la metà delle narrate L. 477 cent. 50.

Promossasi quindi l'esecuzione della sentenza senatoria 3 novembre 1826, si eccitarono fra le Parti nuove questioni, su cui venne da quel Tribunale di Prefettura profferta altra sentenza; denunciata quindi in via d'appello al predetto Reale Senato, nanti cui si proseguì la causa con nuovi incombenti, e nuove provvidenze,

Dal Piolti in particolare si propose, che per sostenere unitamente al Tedeschi il detto giudizio contro il Rossi rimanesse creditore verso il Tedeschi della metà delle spese di tutti detti giudizi da esso Piolti anticipate; e così,

1.^o Di L. 238 cent. 75 metà delle spese del giudizio senatorio, a cui era stato il Rossi condannato colla sentenza senatoria 3 novembre 1826, state da esso Tedeschi esclusivamente esatte, e per cui erasi ad esso Piolti salvata ragione con sentenza del Senato medesimo del 10 novembre 1827;

2.^o Della metà delle sessioni pagate agli Avvocati, che patrocinarono le suddette cause;

E chiese ingiungersi il predetto Tedeschi al rimborso a di lui favore delle dette due partite, rilevanti a L. 593 cent. 75.

Vi si oppose il Tedeschi, facendo osservare, che fosse questa una domanda affatto separata dalle contestazioni avutesi col Rossi, il quale fosse ad essa affatto estraneo, quindi dovesse quanto ad esso Tedeschi subire tale domanda il primo grado di giurisdizione, epperò eccepi d'incompetenza al Reale Senato.

Sulla persistenza delle Parti nelle rispettive eccezioni, venne la causa con ordinanza 24 ottobre 1829 assegnata a sentenza, previe conclusioni dell'Ufficio dell'Avvocato Generale sul punto dell'eccepienza incompetenza.

In esse portanti la data del 10 dicembre 1829, si osservò potersi dire competente il Reale Senato a conoscere, e provvedere intorno alle discussioni fra litiganti insorte per le spese di lite allorquando elleno dipendessero ancora da qualche suo giudicato, o che riflettessero l'interesse di tutti li co-avversanti, ma nella

fattispecie, l'istanza promossa dal Piolti contro il Tedeschi lungi di essere una esecuzione della sentenza senatoria 10 novembre 1827, e di riguardare il convenuto Rossi, essa forma anzi una domanda affatto nuova, e disgiunta da quella, che fu oggetto di contestazione con quest'ultimo, epperò essa debb'essere necessariamente proposta innanzi il Tribunale ordinario, e subire in tal modo il primo grado di giurisdizione, giacchè, se parlasi della prima partita dal Piolti proposta, egli è bensì vero, che colla testè accennata sentenza 10 novembre 1827 il Magistrato lasciò aperta la strada a quello di far valere le sue ragioni per conseguire dal Tedeschi il rimborso della metà delle L. 477 cent. 50, ma tale sentenza non formerebbe più, che un semplice titolo, e per esperire delle ragioni dalla medesima riservate, egli è d'uopo ricorrere al Tribunale competente, nè potrebbe dal Reale Senato farsi luogo a veruna provvidenza in proposito senza che prima siasi adempiuto al prescritto della legge;

O parlasi delle restanti due partite per onorarii pagati ai patrocinatori, e la loro discussione riflettendo pure unicamente i litis-consorti Piolti, e Tedeschi, e nulla importando, che il patrocinio sia stato prestato avanti il Senato, o nanti Tribunali subalterni, senza fondamento si sosterebbe dal Piolti essere la causa di cognizione del Reale Senato.

In somma il Piolti non agirebbe in esecuzione di alcun giudicato senatorio, non si tratterebbe di accertare, e verificare la realtà, e giustizia di onorarii degli Avvocati e Procuratori, che prestarono il loro patrocinio nella causa vertita nanti il Senato;

Bensì tutta l'azione sarebbe ristretta al conseguimento di somme esatte dal Tedeschi, ed al rimborso di altre anticipate dal Piolti nell'interesse anche del Tedeschi; si tratterebbe di credito, che nulla ha in se di particolare, e privilegiato, e che costituisce una dimanda onninamente diversa da quelle agitate nel seguito giudizio senatorio, la quale perciò l'ordine seguir dovesse dei giudizi, e subire il primo grado di giurisdizione dalla legge stabilito.

Quindi conchiuse potersi dal Reale Senato dichiarare non essere la presente causa di sua cognizione.

In tempo della relazione della causa al Magistrato facevasi per parte del Piolti considerare, agitarsi la causa sulla consecuzione di spese di lite vertita nanti lo stesso Magistrato, epperchè niun altro Magistrato sembrassegli per tale oggetto competente, tranne quello, appo cui ebbe luogo il giudicio che di tali spese fu causa;

Che difatti qualora nell'esecuzione della sentenza del Magistrato medesimo, in data 10 novembre 1827, con cui erasi riservata ragione al Piolti verso il Tedeschi pel rimborso della metà delle spese, di cui trattavasi, insorgessero questioni, niun altro Magistrato competente ravvisar si dovesse per decidere, e risolvere tali controversie, se non quello, che profferì la sentenza sulla cui esecutiva si fossero elevate discussioni;

Che quantunque la suddetta sentenza serva di titolo al Piolti per la proposta ripetizione di spese, fosse però sempre certo, che tale sentenza venne profferita dal Magistrato stesso, illochè bastasse per dire, non doversene lasciare l'interpretazione ad un Tribunale inferiore, perchè altrimenti potesse derisarne l'assurdo, che un Giudice Ordinario abbia la facoltà di distruggere, ed anche di paralizzare l'effetto del giudicato del Supremo Magistrato;

Competente pure il Reale Senato ravvisare si dovesse per giudicare in ordine alle altre proposte spese, siccome quelle, che avessero una necessaria correlazione alle prime, e derivassero dalla stessa, e medesima causa;

Nè vi potesse ostare la circostanza, che delle prime se ne faccia menzione nella predetta sentenza, e non delle seconde, mentre per trattarsi di connessione di causa, e di discussione di spese fatte in un giudicio sostenuto avanti il R. Senato, i principii, e le massime sulla connessità di causa prorogassero necessariamente la giurisdizione, la quale fosse d'altronde indeclinabilmente stabilita, in materia di discussione di spese di lite, in quel Magistrato, che ebbe a conoscere della lite stessa, come il solo atto a pronunciare sulla giustizia, o non delle medesime;

Il nessun interesse, e non intervento del Rossi non cangiassero la natura della causa, la quale fosse sempre una prosecuzione del già vertito giudizio; prosecuzione tendente ad ottenere liquidate le spese del medesimo, in contraddittorio di quel solo, che ne era contabile; onde il Reale Senato, che pronunciato avea nel primo giudizio, dovesse assolutamente anche decidere sulle controversie relative alla liquidazione delle spese di quello.

Ed il Reale Senato di Piemonte con sua sentenza del 16 aprile 1830 ref. D. Jano, accogliendo il sistema del Piolti, reietta l'eccezione d'incompetenza, dichiarò doversi inattuare gl'incombenti, mandando prima d'ogni cosa alle Parti di comparire avanti il sig. Relatore; spese compensate.

Sentenza interlocutoria — Clausula prima, ed avanti ogni cosa — Appello per gravame — Termine per l'introduzione.

La sentenza interlocutoria, che ammette prima, ed avanti ogni cosa un incumbente, seguita l'appurazione del quale non può più essere dubbia la sentenza definitiva, arreca gravame in merito, e si può da essa appellare al Magistrato Superiore.

L'appello da una sentenza del Tribunale nanti il Magistrato del Consolato introdotto entro li due mesi approssimativamente dopo scaduto il doppio termine è tuttavia valido.

Dietro questioni elevatesi tra la Dita Levi di Vercelli, ed il Carlo Colombo agente del sig. Conte Borromeo sulla qualità di una partita cocchetti che quella avea da questo comprato, emanò sentenza del Tribunale di Prefettura di Novara del 28 aprile 1829, colla quale vennero ammessi alla prova quattro capitoli dalla Dita Levi dedotti, onde stabilire la cattiva qualità de' bozzoli caduti in contratto.

Sull'appello da detta sentenza per parte del signor Conte Borromeo introdottosi, oppose la Dita Levi in primo luogo la deserzione, ed inammissibilità perchè

non introdotto nei termini legali dalla data di detta sentenza stata profferta sopra un incidente, e perchè essendo l'ammissione alla prova dei capitoli colla clausola *prima, ed avanti ogni cosa* non arrecasse gravame in definitiva; secondariamente sostenne in via soltanto subordinata doversi detta sentenza confermare; od in ogni caso ammettere pure alla prova alcuni capitoli in materia contraria da essa nel giudizio d'appello dedotti.

Assegnatasi la causa a sentenza si eccitò l'Ufficio del sig. Avvocato Fiscale presso il Supremo Magistrato del Consolato di Torino, e quelli in conclusioni 29 agosto 1829 sottoscritte Usseglio, così ebbe ad esprimersi:

Non crede l'Ufficio di dover trattenere il Magistrato sulla circostanza se debbasi confermare o non la sentenza di cui è appello, nè tanto meno sull'ammissibilità delli capitoli dalla Dita Levi dedotti, mentre tali eccitamenti interessando il merito della causa non cadono sotto l'ispezione dell'Ufficio, epperchè si fa soltanto a ragionare intorno all'opposta inammissibilità dell'appello.

Ed a questo riguardo osserva, che vittorioso al certo sarebbe il sistema dell'appellata nel sostenere la decorrenza del termine per l'introduzione dell'appello, se fosse il caso di doversi attenere al termine preciso dalla legge fissato per le appellazioni; ma siccome ella è massima assentata da' Supremi Magistrati di temperare il soverchio rigore di simile disposizione, ammettendo l'introduzione tardiva anche di due mesi approssimativamente al doppio termine, non si vede motivo plausibile, per cui vi si voglia eccitare difficoltà, non potendosi al Magistrato del Consolato contendere la qualità di Supremo nella giurisdizione commerciale dal Sovrano conferitale, e quando dall'interposizione dell'appello per parte del sig. Conte Borromeo seguita sotto il 29 aprile della sentenza profferta il giorno antecedente dal R.^o Tribunale di Prefettura di Novara all'introduzione fattane nanti il Consolato di Torino l'11 giugno 1829 non sarebbero decorsi che giorni quarantadue.

Relativamente poi alla pretesa, che si dovesse altresi riconoscere inammissibile l'appello, perchè la sentenza appellata non arrecasse gravame in definitiva, stante la

clausula dal Tribunale apposta, *prima ed avanti ogni cosa*, egli è a riflettere, senza che l' Ufficio intenda di declinare dalla promessa fatta di non entrare a discutere il merito della causa, che essendosi sostenuto della convenuta nel decorso sì del primo, che del secondo giudizio, doversi far luogo ad una riduzione sul prezzo de' bozzoli perchè di qualità difettosa, e non mercantile, egli è chiaro, che a tenore di tal suo sistema, essendosi ammessa la prova, onde stabilire tale asserta cattiva qualità, il detto Tribunale con simile suo giudicato pregiudicò il merito della questione, dacchè implicitamente avrebbe deciso, che la cattiva qualità delli bozzoli potrebbe dar luogo alla riduzione del loro prezzo dalla convenuta instata, quandochè dall' appellante principalmente si sostenne, che non potevasi dall' appellata eccitare per tal riguardo quella di sorta;

Che se il Reale Senato di Torino con sentenza 26 dicembre 1821 causa Vallino, e Silvestri ref. D. Pullini, dichiarò tuttavia ammissibile l' appello, ogni volta che, sbbene la risposta che si prescrive darsi ad una interpellanza non rechi gravame in definitiva, trovasi nondimeno quella talmente influente al merito, che in caso di ammissione di essa viene il Giudice così alligato, che la di lui sentenza non potrebbe essere dubbia, pare perciò con molto maggior fondamento fosse ammissibile l' appello nel concreto caso, in cui non altrimenti si potevano ammettere li detti capitoli, se non sulla base, che, seguita la prova del loro contenuto, vi potesse esser luogo all' instata riduzione, e per cui è chiaro, che qualunque sia la clausula apposta all' ammissione de' medesimi capitoli, si sarebbe arrecato un gravame in definitiva all' appellante.

L' Ufficio perciò conchiuse doversi ritenere la causa, e reietti li motivi d' inammissibilità dall' appellato adottati, pronunciarsi nel merito come di ragione, e giustizia.

Ed il Magistrato del Consolato di Torino con sentenza del 3 settembre 1829 ref. D. Musso, adottando quanto alle eccezioni di tardività nell' introduzione d' appello, e di inappellabilità della sentenza opposta

dalla Dita Levi, li motivi spiegati dal sig. Avv.^o Fiscale nelle suddette sue conclusioni, reietti li motivi di deserzione, e d' inappellabilità dalla Dita Jacob-Levi messi in campo, e ritenuta la causa dichiarò appellato dalla sentenza, di cui si tratta, e male colla medesima giudicato; avendo poi anche pronunciata in merito; spese compensate.

Libri de' Negozianti — Pagamenti annotati —
Fede dei medesimi.

Il prescritto dal § 9, cap. 4, tit. 16, lib. 2 delle Regie Costituzioni relativo alla fede da prestarsi ai libri de' Negozianti debbesi intendere restrittivamente alla pura e mera disposizione di cui ivi; quindi non possono far fede per pagamenti, che essi Negozianti possono avere annotati come da essi fatti a terzi anche per materie commerciali.

Creditore Giovanni Gianoli di varie somministranze di ferramenta verso la ragion di Negozio corrente in Vigevano di Vincenzo Rossi, l'avea evocata in giudizio nanti il Tribunale di quella Città per ottenere il pagamento della somma di L. 1575. 52, moneta piemontese, che diceva avanzare da essa Dita.

Nelle contestazioni fattesi tra le Parti si pretendeva dalla Dita convenuta di aver fatto un pagamento di L. 1535, moneta di Milano, pari a L. Piemontesi 1178. 71, che risultavano portate nel di lei libro alla data 26 ottobre 1827, in appoggio del quale sarebbe anzi essa Dita rimasta creditrice verso lo stesso Gianoli di qualche somma, e contraddicendosi vicendevolmente nei loro calcoli, e deduzioni, avea il R. Tribunale suddetto con sentenza del 30 gennaio 1829 reietta l'eccezione di pagamento sovra proposto dalla Dita Rossi, ammise nel resto prima d'ogni cosa li capi di giuramento purgativo al Gianoli dalla convenuta dedotti.

Lagnossi al Magistrato del Consolato di Torino il Rossi di questa sentenza, perchè al capo 1.^o della medesima si toglieva al Negoziante il mezzo di provare la verità del suo avere, obbligandolo a riportare particolari ri-

cevute ad ogni occorrenza di pagamento, ciò che incagliava il commercio, e la buona fede nelle operazioni, dovendosi prestar fede a' libri di Negozi regolarmente tenuti, tanto per i crediti, che per i debiti annotativi, nè poteva sussistere la massima da quel Regio Tribunale adottata.

Ed il Magistrato osservando, che sebbene il libro tenuto dalla Dita Rossi, sovra cui annotò alla data 26 ottobre 1827 il preteso pagamento di L. 1535, trovisi tenuto nelle forme consuete, non si poteva però dargli maggior fede di quella, che il Legislatore volle accordare ai libri de' Negozianti colla disposizione contenuta al § 9, cap. 4, tit. 16, lib. 2 delle Regie Costituzioni, cioè che fanno soltanto una semi-piena prova in giudizio contro li debitori per il corso d'anni cinque dalla data delle partite annotatevi;

Che trattandosi d'una legge di privilegio, dovea intendersi restrittivamente alla mera disposizione contenuta in essa, nè mai estendersi per identità di ragioni a qualunque operazione commerciale, altrimenti si darebbe alla legge un' ampliamente dal Legislatore non voluta.

Chepperciò giustamente avrebbe il R. Tribunale di Vigevano deliberato, nel rigettare la prova, che l'appellante Dita Rossi cercava desumere per istabilire il suo pagamento dall'autenticità del proprio libro contro il suo creditore Gianoli, nella circostanza massime, che il medesimo ritenendo il conto originale dall'istitutore della convenuta scritturato, sovra del quale appoggiava la sua domanda, nè facendo quello menzione della somma pretesa sborsata, non era a presumersi, che potesse quella essersi obbliata di annotare come praticavasi per le altre partite; ad ogni modo però esso Magistrato credette di obbligare per maggiore cautela il Gianoli a prestare il giuramento suppletivo in atti offerto.

Quindi per detti motivi con sentenza 24 marzo 1830 ref. D. Rocci il Magistrato del Consolato predetto confermò la sentenza del Tribunale di Prefettura di Vigevano del 30 gennaio 1829 cadente in appello, con

che il Gianoli prestasse il giuramento da lui in primo giudizio ed in contraddittorio 18 settembre 1828 offerto, rimandando le parti e causa avanti il detto Tribunale per l'esecuzione del suo giudicato; spese a carico del Rossi.

MATERIE DIVERSE.

Zucchero denominato *mascabado* — Zucchero di qualità diversa — Perizia per tale verificaione — Diritto doganale relativo.

Il zucchero detto *mascabado* giusta la Tariffa in vigore è soggetto al diritto di dogana di L. 25 ogni cento kilogrammi.

La stessa Tariffa porta il diritto di L. 45 per altra qualità di zucchero.

Il signor Vincenzo Mazzucchi negoziante fondachiere in Torino ricevette dal di lui corrispondente di Marsiglia Augusto Lason, ed introdusse nella dogana di Nizza-Marittima 62 colli del suddetto zucchero *mascabado*; e fu ivi riconosciuto per zucchero di tale qualità.

Il Ricevitore poi di questa capitale, giunti qui i detti colli, esigeva per alcuni di essi il diritto di L. 45, applicabile giusta la Tariffa ad altro zucchero, e non al *mascabado*.

Ciò narrando il Mazzucchi al Magistrato della Regia Camera de' Conti in apposito ricorso, chiedeva mandarsi comunicare il ricorso medesimo al signor Procuratore Generale di S. M. per l'interesse delle Regie Gabelle, e dichiararsi quindi non essere dovuto per li colli zucchero *mascabado* in questione maggior diritto di L. 25 ogni cento kilogrammi.

E la prefata R. Camera, in conformità di conclusioni dell'Ufficio del sig. Procuratore Generale di S. M. del 24 aprile 1830, sottoscritte *Trabucco di Castagnetto*, ha mandato prima d'ogni cosa con suo decreto ref.

D. Ravicchio, del 27 dello stesso mese, procedersi a nuova giudiziale perizia dei 62 colli di zucchero, di cui si tratta, onde accertarne la vera qualità, se *ma-scabado*, ovvero zuccaro in polvere, e ciò per mezzo di quel perito, che sarà eletto d'ufficio, commettendo a tal effetto il signor Giudice del Mandamento del Po, dinanzi a cui dovrà divenirsi ad un tal atto in contraddittorio del Mazzucchi, non che del Patrimoniale Camerale per l'interesse delle R. Gabelle.

Notaio — Anticipazione dei diritti d'insinuazione degli atti da esso rogati — Interessi.

Si cerca se il Notaio, che ha anticipati i diritti di insinuazione degli atti da esso rogati, possa chiedere gl'interessi del montare di tali diritti non solo dal giorno della giudiziale domanda, ma da quello della fatta anticipazione.

Risp. Il Notaio rogante un atto può considerarsi qual vero mandatario delle parti contraenti. Ciò posto egli è fuori dubbio, a mente delle note leggi, che il mandante è tenuto a corrispondere al mandatario gl'interessi delle somme da lui anticipate dal giorno del comprovato pagamento delle medesime (Leg. 19 § 4 ff *de negot. gest.*; leg. 37 ff *de usuris*; leg. 12 § 9 ff *mandati*).

Non può negarsi, che il verbale mandato, con cui un tale incarica un Notaio di estendere un atto, contenga eziandio quello di sottoporlo all'insinuazione, formalità indispensabile per renderlo compiuto. E ciò appunto è quanto si pratica costantemente appo noi.

Non solamente poi il Notaio ha dalla volontà delle parti siffatto mandato, ma egli è pure tenuto a far insinuare gli atti ch'ei roga dalla stessa legge.

Se pertanto i Notai sono mandatarii quando chiedono il pagamento del capitale delle loro anticipazioni, pare che non si possa loro denegare questa qualità allorquando domandano gl'interessi di questo capitale medesimo in forza delle massime summentovate del comune diritto.

NOTIZIE MISCELLANEE.

Parma, 5 maggio 1830. Nel primo discorso, di cui nella raccolta testè menzionata (*V. Diario*, num.^o precedente, pag. 332 sotto questa rubrica del 30 di aprile) il Magistrato, che rappresenta la parte pubblica, parla il linguaggio di un amore illimitato per la giustizia, di uno zelo instancabile per l'adempimento dell'alto suo mandato, censurando il male ovunque lo scorge, additando i rimedii e promettendo di promuoverne l'applicazione. Nel secondo i nobili insegnamenti a quelli, che assumono l'uffizio di Avvocato, e le dignitose lodi al deplorato Capo del Supremo Ordine di Revisione, dette con pari forza e verità, appariscono chiaramente opera di chi venuto a succedergli ne accoglie in se tutte le virtù. Autore del terzo discorso è un amorevole, eloquente, e perspicacissimo Giureconsulto, uso a trarre le ispirazioni non dall'oro de' clienti, ma dall'onestà delle cause, e dalla rettitudine del proprio sentire. Diverse per la materia e per le forme queste tre allocuzioni sono però concordi nello intendimento — *il desiderio del bene*.

Meaux, 7 maggio 1830. Una speculazione veramente ontosa vuole qui essere fatta nota, siccome quella, che da alcuni mesi ha compromesso fra noi la sanità d'un'intera popolazione. Malattie serie in grande numero si manifestavano in questa città, e ne' circonvicini paesi, e tutte offerivano nei varii ammalati gli stessi sintomi, ed i caratteri medesimi. Le indagini poi, cui tali accidenti hanno dato luogo, provarono all'evidenza, che doveansi attribuire all'uso di sali falsificati, che si erano sparsi nel commercio. Tutte le persone che mangiarono cibi, ne' quali fosse stato adoperato di quel sale, ebbero a soffrire male di occhi, dolori vivissimi di stomaco, vomiti, coliche, una generale debolezza, e dolori nelle gambe e nei piedi. Questo sale dava agli alimenti un gusto acre ed

amaro, ed era alquanto più bigio del sale comune. Un lungo procedimento criminale ebbe luogo per tale fatto avanti il nostro Tribunale contro un negoziante di Parigi. L'accusato venne tradotto dinanzi il Magistrato correzionale; ma i pubblici esami lo hanno pienamente giustificato, e fu quindi assolto. La giustizia è ora in traccia de' veri rei, e si spera, che saranno scoperti e puniti con quella severità, che ben merita siffatto delitto. Nello scorso anno già furono sperte lagnanze per simili fatti al Ministero di Commercio.

Parigi, 8 maggio 1830. Il 6 di questo mese si attitò una causa avanti il nostro Tribunale di commercio tra il sig. Despréaux, ed il sig. Gagneraux, sotto-capo alla direzione generale del Demanio, editore del *Memoriale del Notariato*, giornale molto in pregio ed utile per la scienza notarile. Il sig. Gagneraux sostenne l'incompetenza del Tribunale. Ma dopo un lungo ragionamento dell'attore, il Tribunale persistendo nella sua giurisprudenza ha deciso, che » Colui, il quale non commerciante pubblica una *Raccolta periodica* sopra una parte qualunque delle umane cognizioni, viene per questo solo fatto ad assoggettarsi alla giurisdizione del Tribunale di commercio ». Prima però di pronunciare nel merito della controversia rimandò le parti e la causa avanti il sig. Renouard Relatore-arbitro.

Lione, 10 maggio 1830. Le ultime lettere di Parigi annunziavano prossimi alcuni fallimenti di negozianti della capitale, e delle città circonvicine; e nello stesso tempo ci danno avviso, che quel Tribunale di commercio nelle Udienze delli 29 e 30 di aprile p. p. ed in quelle del 1.º e del 4 del corrente maggio, dopo aver pronunciato sentenza intorno ad alcune gravi controversie mercantili, ha dichiarato in istato di fallimento i negozianti Ruffier, Farelle, Oppenheim, Davin ed i fratelli Rochereau.

Pallanza, 4 maggio 1830. Con decreto del 23 di aprile p. p. il Magistrato del Consolato di Torino ha mandato notificarsi e pubblicarsi la protesta di Angelo Galera residente nel Comune di Ornavasso posto in questa Provincia, di non intendere di essere in verun modo tenuto per qualsivoglia negoziazione, commercio o debito che potesse incontrare il di lui figlio Angelo Galera, salvi però i diritti già acquistati dai terzi prima della pubblicazione di tale protesta.

(*Art. com.*)

Mondovì, 9 maggio 1830. Con declaratoria della R. Camera de' Conti del 17 dello scorso mese Giuseppe Moncalieri di questa Città venne ammesso a subire l'opportuno esame sulla sua capacità nell'arte di fabbricatore ed aggiustatore di tutti i pesi, e bilancie, come pure di quelle dell'oro e ad uso de' farmacisti avanti la Commissione stabilita in Torino coll'Ordinato Camerale del 24 di marzo 1829, e nella conformità voluta dall'Ordinato medesimo.

(*Art. com.*)

Torino, 15 maggio 1830. S. M. con Patenti del 27 del passato mese ha concesso alla Comunità di Chambave nel Ducato d'Aosta la facoltà di trasportare la Fiera del 24 di maggio al 26 dello stesso mese di ciascun anno.

— S. M. con altra Provvisione della stessa data ha approvato la costruzione di un ponte sul torrente *Malone* presso a Lombardore secondo il disegno dell'Ingegnere Jano.

— Con Rescritto Senatorio si è dato il solito corso alle Bolle Pontificie del 3 dello scorso aprile di collazione a favore del Sacerdote Gio. Antonio Cuneo della Prepositura parrocchiale di S. Giorgio eretta in Mondovì, vacata per la morte del Sacerdote Ghiliano.

— S. M. con Patenti del 20 di aprile p. p. ha nominato l'Avvocato F. Lagomaggiore ad Assessore nel

Tribunale di Prefettura di Finale, e lo ha in seguito deputato ad Istruttore nello stesso Tribunale; ha quindi nominato l'Avvocato D. Borelli ad Assessore nel Tribunale di Savona; l'Avvocato P. V. Ricci ad Avvocato Fiscale in Genova; l'Avvocato D. Della Cella ad Avvocato Fiscale a Bobbio; l'Avvocato A. Aluigini ad Avvocato Fiscale in Chiavari; l'Avvocato B. Basterri ad Avvocato Fiscale in Finale; l'Avvocato C. Parodi a Sostituto Avvocato Fiscale in Genova; l'Avvocato Virgilio a Sostituto Avvocato Fiscale in Finale, e l'Avvocato L. Arienti a Sostituto Avv.^o Fiscale in Savona.

— Con R. Provvisione dello stesso giorno sono stati nominati i seguenti Giudici di Mandamento, cioè l'Avvocato N. Calvanna a Giudice in Andora (Albenga); l'Avvocato L. Pernigotti in Pietra (stessa provincia); l'Avvocato D. Sciora in Savona; l'Avv.^o F. Novara in Chiavari; l'Avv.^o S. Merani in Levante; l'Avv.^o A. Minaglia in Borzonasca; l'Avvocato F. Accame in Capraia, e l'Avv.^o L. Ravani in Godano.

NUOVE OPERE e NUOVE EDIZIONI

in corso di stampa.

Il tipografo P. Barbiè di Carmagnola ha testè pubblicato il fasc. 3.^o della nuova edizione del DIZIONARIO PIEMONTESE del Prete Zalli da Chieri, di cui già abbiamo parlato con lode nel nostro Giornale. In questo fascicolo abbiamo notate fra le altre le seguenti voci forensi, cioè: *Comparsa*, *Comparsa d' sacocia*; *Confront*, *Confronté le scritture* — *i testimoni*; *Congé*; *Debit*; *Débité*; *Denonssia*, ecc. ecc. Sembra a noi, che fra que' vocaboli potesse, anzi vi dovesse anche stare la parola *Compromes**, che non ci è venuto fatto

* *E questa voce compromes vi dovea tanto più aver luogo, in quanto che non significa solamente arbitramento, ma ha altresì nel nostro dialetto varie altre significazioni, come nel comune uso di dire: a s'è butasse 'n compromes; 'l Siudich a l'a compromes tut 'l pais; j'eu compromes fin mia vita, ecc. ecc.*

di rinvenire. Checchè ne sia, noi crediamo utilissima l'impresa del sig. Barbiè, e ci pare di poterne presagire con fondamento un prospero successo.

Dalla Stamperia Chiara e Comp. è uscito il vol. 5 delle *Difese Criminali* dell'Avv.^o G. Marocco. Forse usciranno fra non molto dagli stessi torchii le celebri Orazioni del notissimo giureconsulto filosofo Conte Vigilio Barbacovi, da Trento.

È venuta in luce la IV dispensa del *Repertorio medico-chirurgico* del Piemonte, che contiene un articolo di medicina legale intorno alle *combustioni spontanee del corpo umano*, estratto dalla dissertazione del signor Grabner Maraschin. Torino, aprile 1830, presso G. Vaccarino, in via degli Stampatori.

Della Giurisprudenza dei Giudicati, ad uso di quelli, che li pronunciano, e di coloro, che li citano, di Ant. Ascona. Milano, Silvestri 1830. Si vende in Torino da M. Rubiglio, libraio in via di Po, che ha in fondo molti libri legali scelti.

AVVERTENZA.

Le inserzioni nel Diario, siccome già abbiamo avvertito altre volte, si fanno gratuitamente, purchè siano di materie utili e coerenti allo scopo del Giornale. Le lettere ed i pieghi vogliono essere affrancati.

TORINO. STAMPERIA FAVALE.

N.^o 22

TORINO

24 maggio 1830

DIARIO FORENSE UNIVERSALE

DI UN AVVOCATO PIEMONTESE

PUBBLICATO

CON AUTORIZZAZIONE DEL GOVERNO.

*Di questo Giornale se ne pubblica un foglio almeno in ogni settimana,
e si daranno pure all' uopo parziali supplimenti.*

SENTENZE E MASSIME.

Legato — Erede dell' erede — Validità —
Seconda costituzione di patrimonio ecclesia-
stico — Se sussista.

*Un legato di frutti percetti da pagarsi dall' erede
dell' erede involve una disposizione fideicommissaria
in contravvenzione alla Regia legge lib. 5, tit. 2, § 4
delle RR. CC.*

*La seconda costituzione di patrimonio ecclesiastico
rendesi di nessun effetto quando è valida, e sussiste
la prima.*

Con instrumento del 19 maggio 1792 il Notaio Fe-
lice Cossano, ed in qualità di procuratore generale
della Cristina Pagliotti di lui moglie, constitui a titolo
di patrimonio ecclesiastico al Diacono Ignazio Cossano
per l'utile dominio però solamente, una cascina posta
sul territorio d'Azeglio, che fu dichiarata del valore di
L. 6m., e dell' annuo reddito di L. 210, colla clausola
però, che allorquando detto Diacono venisse a gioire
di qualche beneficio tanto laicale, che ecclesiastico,
atto a produrre l'annuo reddito di L. 210, non dovesse
per tale costituzione di patrimonio avere alcun effetto.

Vol. XP.

Si rese defunto il Sacerdote Cossano, previo suo ultimo testamento del 28 giugno 1820, con cui istituì in suoi eredi il Notaio Felice Cossano di lui fratello per due terzi, e nel rimanente la di lui sorella Teresa; dicendo di nulla aver mai percelto de' frutti della suddetta cascina.

Per il caso, che il ridetto Notaio Felice Cossano venisse a decedere senza lasciare eredi necessari, legò alla Chiesa Parrocchiale di Settimo-Rottaro tutti li suddetti frutti decorsi, e decorrendi sino al suo decesso, e da riscuotersi dagli eredi di suo fratello, per avergli tanto esso, che la fu di lui moglie, di cui fosse erede, percevuti, e ciò coll' obbligo a detta Parrocchiale, avendo luogo il legato, di fargli celebrare in perpetuo l' anniversario solenne.

Appoggiati a questa testamentaria disposizione, ed alla circostanza, che il Notaio Felice Cossano si fosse reso defunto senza prole, li Parroco, ed Amministratori della Chiesa Parrocchiale di Settimo-Rottaro, evocarono innanzi il Tribunale di Prefettura della Città di Torino l' Avv.^o Buscaglione qual erede del fu Notaio Cossano, a dir cause per quali non dovesse venir dichiarato tenuto, ed ove d' uopo condannato alla rappresentazione a favore di quella Chiesa Parrocchiale dei frutti dell' indicata cascina dal 19 maggio 1792.

Si attenne questi ad eccepire non potersi avere alcun riguardo all' instrumento 19 maggio 1792, per mancarvi la prova dei requisiti indispensabili alla validità di tale atto.

Con sentenza dell' 11 settembre 1826 fu l' Avvocato Buscaglione dichiarato tenuto alla prestazione del legato in questione;

Appellatosi al Reale Senato di Torino sostenne essenzialmente l' Avvocato Buscaglione :

1.^o Non aver potuto l' instrumento 19 maggio 1792 sortire verun effetto, sia perchè non presentato all' Autorità ecclesiastica, sia perchè il D. Cossano già fosse a tale epoca provvisto di altro patrimonio in forza d' instrumento 11 dicembre 1789; ed in dipendenza del medesimo promosso agli ordini sacri, come risultasse dal certificato, che produsse della Curia d' Ivrea,

sia perchè fosse stato provvisto d'altre Cappellanie; in prova del che produsse pure un certificato del già *Maire* di Ropolo del 20 ottobre 1811, comprovante, essere da quattro anni D. Cossano investito dell'ivi indicata Cappellania, ed una sottomissione di quei particolari per un aumento di retribuzione;

2.^o Ostare alla validità di tale legato il § 4, tit. 2, lib. 5 delle Regie Costituzioni, perchè eccedente non solo il sesto, ma anche il quarto dell'eredità, come constasse dalla consegna che ne fecero, motivo per cui chiese subordinatamente di non essere tenuto oltre la sesta.

Invocò finalmente la prescrizione tanto trentenaria, che la quinquennale per le annualità decorse sotto il Codice Francese.

Per parte degli Amministratori della Parrocchiale si dissero irrilevanti alla questione le circostanze, che l'istromento del 19 maggio 1792 non fosse stato presentato all'Autorità ecclesiastica, e l'esistenza dell'antecedente, e la supposta, ma non giustificata provvista d'altre Cappellanie, attesa l'insufficienza dei prodotti recapiti, e la negativa data alle dedotte posizioni;

Essere inapplicabile alla specie l'invocato § delle Regie Costituzioni al pari che l'eccepita prescrizione.

Assegnossi in tale stato di cose la causa a sentenza, previe conclusioni dell'Ufficio dell'Avvocato Generale.

In esse portanti la data del 26 novembre 1828 sottoscritte Chiabò, si osserva, a nulla montare in senso dell'Ufficio, che il D. Cossano già fosse all'epoca del 19 maggio 1792 provvisto d'altro patrimonio ecclesiastico, giacchè risultando dall'atto di detto giorno, che il medesimo già era Diacono, ed eravisi divenuto per sempre più facilitarle la promozione al Sacerdozio, fosse evidente, che tale circostanza non era punto ignota ai costituenti, e che non essendo più necessario di farne fede innanzi la Curia, non poteva l'*acceptione* di fatto invalidarlo.

Quanto poi all'essere stato il D. Cossano provvisto d'altre cappellanie, oltrechè non fosse giustificato, che queste gli fruttassero l'annualità di L. 210, come

a termini di detto atto sarebbe stato necessario, acciò dovessero dirsene cessati gli effetti, non se ne avesse altro argomento, che il prodotto certificato del *Maire* di Ropolo, ed offerta di quei particolari.

Altronde non provandosi nemmeno, che tale provvista fosse a titolo perpetuo, non fosse fuor di proposito il dubbio, se corrispondesse al senso, in cui per tale clausula apposta nell'atto 19 maggio 1792, e se non dovesse al più avervisi soltanto riguardo in ragione di tempo, per cui ne avrebbe goduto.

Più speciosa che soda si presentasse poi l'eccezione della prescrizione.

Quand'anche la medesima avesse potuto invocarsi dal Notaio Felice Cossano considerato qual semplice debitore, dacchè però per l'accettazione dell'eredità del di lui fratello concorse, e venne a consolidarsi in lui la qualità di creditore, e così a confondersi ogni ragione, non potesse il medesimo, e per esso il di lui erede scindere tali qualità, per esimersi dalla prestazione del legato.

Fosse noto sussistere il legato di ciò, che sia proprio dell'erede, tanto nel caso, in cui il testatore lo sapesse, quanto in quello, che lo credesse di sua spettanza (§ 4, inst. *de legat.*, leg. 67, § 8 *de legat.* 2, leg. 25, cod. *de fidecom.*).

Se dunque sussisterebbe il controverso legato ancorchè la cosa fosse propria dell'erede, a molto maggior ragione sussistesse, come nella specie, una semplice eccezione avesse militato in di lui favore per esimersene dalla restituzione.

Considerato pertanto sotto tale rapporto il detto legato, non vedesse l'Uffizio, come l'erede del Felice Cossano possa invocare altrà prescrizione salvo quella, che fosse decorsa dal giorno, in cui il legato cominciò ad essere dovuto, cioè dalla morte del Notaio Felice Cossano, e che in fatto non esiste, non essendo contestato il difetto del tempo necessario da tal epoca in poi.

Si riducesse quindi tutta la questione al punto, se al detto legato osti, o non, il § 4, tit. 2, lib. 5 delle Regie Costituzioni, per cui non altrimenti si permette

ai testatori di fare legati condizionali, salvo siano ristretti ad un caso e grado solamente, come nel caso della morte d'uno degli eredi e figliuoli morti senza prole, e con che non eccedano la sesta dell'eredità, se saranno a favore di una sola persona, e la quarta, se a favore di più.

Che il legato, di cui si tratta, fosse nel novero di quelli indicati in detto § non potesse fondatamente dubitarsene, se si ponesse mente, averlo appunto il testatore subordinato al caso di morte del di lui fratello senza prole, cosicchè, siccome questa circostanza per se stessa incerta sino al decesso del medesimo lasciava pure in sospenso la sussistenza del legato, e quella avverandosi retroagiva, involvesse perciò un obbligo di conservare e restituire, ed insomma una di quelle disposizioni progressive, che la legge ha vietato.

Specioso fosse il dire, che l'obbligo della prestazione del legato essendo imposto agli eredi del Notaio Cossano, vi si possa perciò ravvisare quel doppio grado di persone che la R. legge riprova, mentre l'imposta condizione non potendosi avverare se non colla morte del gravato, fosse ben naturale, che il legato non potesse prestarsi se non dal di lui erede, ma con tutto ciò fosse sempre vero, che detto legato e condizione si retroagisce alle epoche anteriori, e fosse precisamente nei termini di detto § subordinato al caso della morte del Notaio Cossano senza prole.

Nè importasse, che in detto legato non si comprendessero beni stabili, ma una pura restituzione di frutti, poichè esso § non fa distinzione alcuna, e l'essersi appunto nel § antecedente dichiarato, che si avrebbero per ordinate in frode della legge, e conseguentemente nulle tutte le disposizioni a favore di chiechessia col peso perpetuo, od a tempo per una o più generazioni di dare, *od altra annualità*, giusta la generica frase, in cui sta concepito il detto § 4 appalesse come sia col medesimo inconciliabile ogni qualunque disposizione di tal genere.

Non esitasse quindi l'Ufficio ad opinare che al legato, di cui si tratta, sia applicabile il suddetto § della R. legge, epperò ove constasse di ciò che an-

cora in atti fosse controverso, eccedere cioè la quota dalla detta legge fissata, non esservi altrimenti l'Avvocato Buscaglione tenuto, se non per quella concorrente, che non la eccedesse.

Solo osservasse ancora l'Ufficio per obbligo del proprio ministero, che trattandosi del legato fatto non già alla Parrocchia, ossia al beneficio parrocchiale, ma a quella Chiesa, la quale sotto tal rapporto si presenta come una semplice Opera pia, ed agisce in questo giudizio in persona de' suoi amministratori, non fosse il caso, che per l'accettazione di tale legato si avesse a ricorrere a Monsignor Vescovo, nè che il medesimo dovesse, come fece col suo decreto del 10 di gennaio 1826 autorizzarne l'accettazione, il quale perciò dovesse nei seguiti atti ravvisarsi, come se non fosse avvenuto.

Riassumendo perciò le fatte osservazioni fosse l'Ufficio di sentimento, che reiette le maggiori eccezioni dell'Avv.^o Buscaglione, si potesse dichiarare valido il legato di cui si tratta, purchè non ecceda il sesto dell'eredità lasciata dal su D. Cossano, mandando per tal effetto alle parti di maturare i loro incumbenti, ed in tale conformità conchiuse potersi dal R. Senato provvedere.

Nell'interesse del sig. Avv.^o Buscaglione all'udienza del Magistrato sostenevasi, che non sussistessero due costituzioni di patrimonio ecclesiastico, epperò dovendosi ritenere per valida la prima, contro cui niuna contestazione facevasi, non avesse potuto produrre alcun effetto la seconda, e mancasse così la cosa legata.

Che dal non avere mai il Sacerdote Cossano chiesti li frutti legati dimostrò, o di averli voluti condonare, o di non avere diritto a pretenderli;

Che tale legato, quando fosse stato valido, sarebbe stato dovuto dagli eredi dell'erede, locchè importasse manifestamente una disposizione fideicommissaria dalla legge riprovata,

Ed il Real Senato di Piemonte con sentenza del 18 dicembre 1829 ref. D. Quigini-Puliga ebbe ad assolvere l'Avv.^o Buscaglione dalla domanda della Chiesa Parrocchiale di Settimo-Rottaro, spese compensate.

Debitore — Convenzione co' suoi creditori —
Presunzione di pagamento.

Il pagherò portante la data dello stesso giorno ed anno, in cui seguì convenzione con tutti li creditori del debitore, e nella quale sia pure intervenuto colui, a di cui favore si vuole passato detto pagherò per una somma maggiore di quella da esso pagherò apparente, si presume questo colla seguita convenzione estinto, se dall' attore non si giustifica, riferirsi quello ad altri oggetti nella convenzione non compresi (§ 10, tit. 16, cap. 6 delle R. Costituzioni).

Domandava Pietro Scaravaglio coll' intervento delli fratelli Carignani di Genova il pagamento di un pagherò di L. 220 del 27 di novembre 1827 spedito dallo Spirito Passera a favore dei fratelli Carignani, e da costoro ad esso Scaravaglio il 1.^o novembre 1829.

Vi si opponeva il Convenuto allegando, che con scrittura dello stesso giorno 27 novembre 1827 avesse transatto co' suoi creditori, fra cui li fratelli Carignani intervennero, ogni sua passività, e questa ridotta al 40 per o/o, quale erasi incaricato di pagare il di lui zio Clemente, come ne apparisse da instrumento del 29 maggio 1828, e che d'altronde essendo tale pagherò una dipendenza del credito notato nella convenzione stessa, sostenne, che nulla avea percetto dalli fratelli Carignani in corrispettivo del passato pagherò, nè potessero li Carignani far risultare dai loro libri veruna sovvenzione di merci o denaro fattagli, se non quelle che rifletteano il credito di L. 3400 ridotte a L. 1360 colla citata convenzione.

Ne inferiva pertanto che essendo colla citata convenzione accettata e sottoscritta dai fratelli Carignani, stato egli liberato da creditori tutti, non fosse più tenuto a soddisfare il medesimo pagherò, tanto più, che dalla visione avuta de' libri Carignano nulla sarebbesi riscontrato al di là delle provviste relative al citato credito di L. 3400 ora come sopra ridotto con detta convenzione.

Li fratelli Carignani sostenevano che il pagherò emesso dovea ricevere la sua esecuzione, e non ba-

stasse al debitore per esimersi dal pagamento, lo contestare d'aver ricevuto il corrispettivo del medesimo, e non dissentivano di dare visione de' loro libri, dai quali si vedessero spedizioni di cera fatte al Convenuto per uso della sua fabbrica.

Il Magistrato però del Consolato di Torino, con sentenza del 29 aprile 1830 ref. D. Rocci,

Considerando che fosse certo, che nel 1827 Passera Spirito avea dovuto sottoporre a' suoi creditori lo stato attivo e passivo del suo commercio, dipendentemente a giudiziali istanze contro di lui formatesi, e quindi avea amichevolmente convenuto co' suoi creditori riducendo i loro averi al 40 per 100; che fra questi trovavansi in secondo luogo collocati gli stessi fratelli Carignani, li quali nel dì 27 novembre 1827 soscrissero alla convenzione seguita, colla quale oltre all'accordata riduzione del debito, li creditori riconoscevano altra persona obbligata a vece dello Spirito Passera, che liberavano;

Che desse perciò l'istanza delli Scaravaglio e Carignani a divedere, che il *pagherò* in questione portante la stessa data del convegno non era riferibile che al primitivo debito Passera, ridotto colla citata convenzione dello stesso giorno, nè paresse presumibile che ad altro oggetto riferire si potesse;

Che nè le ragioni ricercate, colle quali gli Attori tentavano di persuadere il Magistrato sulla lealtà del proposto credito, potessero far senso alcuno, tanto più che non avessero saputo li Carignani contraddire a quanto si era sostenuto dal Passera sul non avuto corrispettivo del detto *pagherò*;

Laonde non potendo questo ricevere altra applicazione se non al primitivo debito ridotto, non era cosa giusta che dopo la fatta riduzione venissero li Carignani a percevere maggior corrispettivo degli altri creditori, e non credette perciò il Magistrato di poterli ricevere nella loro domanda,

Ha dichiarato doversi assolvere, come ha assolto il convenuto Passera Spirito dalle domande degli attori Scaravaglio e Carignani; spese a carico di questi ultimi.

MATERIE DIVERSE.

Socî d' affittamento — Quitanza finale e generale — Reciproca promessa di guarentigia — Diritto d' emolumento — Art. 43 della tariffa annessa alle R. Patenti 22 marzo 1816.

La quitanza finale e generale senza specificazione di somma alcuna passatasi rispettivamente dai socî di un affittamento nell' istrumento in cui siasi divenuto ad arresto-conto di detto affittamento non importa alcun diritto d' emolumento.

Quando la promessa di guarentigia in un istrumento tra li contraenti reciprocamente stipulata procede già dal tenore delle antecedenti convenzioni e fatti delle Parti, e non importa modificazione alcuna ai diritti ad esse di già spettanti in vigor di pubblici titoli, non è dovuto per tale promessa di guarentigia diritto di emolumento.

Con atto 14 novembre 1818 furono a nome del signor Marchese Cocconito Montiglio di Montiglio conceduti in affittamento alli Antonio Maria Monti e Felice Tedeschi, li beni nell'atto stesso descritti, mediante l'annuo fitto di L. 16m. di Piemonte.

In altro atto 12 dicembre 1828 si narra che il Tedeschi con istrumento del 18 settembre 1821 rinvestì il Moise Sacerdote di ogni sua ragione verso il coaffittavole Monti dipendentemente dall' affittamento del 1818.

Si aggiunge che l' affittamento dal suo principio sino al suo fine fu amministrato dal Monti, e che essendosi dai consocî Monti, e Moise Sacerdote proceduto all' assestamento dei conti dell' amministrazione dal primo avuti dei prodotti dell' affittamento, e che avendo in tale conto avuto il compenso d' ogni rispettivo dare ed avere dai cointeressati dal principio dello stesso affittamento sino al suo fine, sia rimasta estinta ogni reciproca contabilità dipendente dal medesimo.

Premessa questa narrativa , li Monti e Moise acconsentirono rispettiva finale , e generale quitanza per ogni contabilità avente origine e dipendenza dall'affittamento sociale.

Promise inoltre il Moise di tenere il Monti rilevato dalle molestie , che per avventura potessero essergli inferte pel fatto dell'avuta amministrazione , e dal canto suo il Monti promise di tener rilevato il Moise dalle molestie , che potrebbero essere inferte dal Marchese Cocconito dipendentemente dallo stesso affittamento.

Per quest' instromento si riscossero dall' Insinuatore di Moncalvo :

- 1.º Un diritto proporzionale di quitanza calcolato sopra L. 57m. ammontare di sette annate fitto ;
- 2.º Un diritto di cauzione per la riparazione di molestia promessa dal Monti al Moise ;
- 3.º Li diritti fissi di tabellone per le accennate due cause.

Contro la fatta riscossione richiamò il Monti accennando , non essere dovuto sull' instromento di cui si tratta nè diritto di quitanza , nè diritto di cauzione.

Comunicatesi le carte all' Ufficio del signor Procuratore Generale per le sue conclusioni ebbe questi sotto il 17 aprile 1830 , sottoscritte Cristiani , ad osservare , ben giuste essere le opposizioni alla seguita riscossione degli accennati diritti fatte.

Diffatti nel caso eziandio in cui l' instromento del 12 dicembre 1828 non si volesse riguardare come un rendimento di conto dell' amministrazione avuta dal Monti , in quest' ipotesi medesima non sussisterebbero le basi sulle quali regolò l' Insinuatore la sua riscossione.

E per verità l' obbligazione assuntasi dai conduttori nell' atto del 1818 di pagare l' annuo fitto convenuto al Marchese Cocconito essendo stata stipulata solidariamente , il Tedeschi , epperò il di lui cessionario Moise , non avea ragione verso il Monti per chiedergli lo sborso della metà del fitto , che questi avea pagato al locatore. Tutto al più spettava ad essi la ragione di con-

seguire dal Coaffittavole la metà dell' utile , che avea potuto ricavarsi dall' affitto.

Quindi in ogni peggior evento la quitanza del Moise a favor del Monti non poteva riguardarsi come importante una liberazione per la metà delle sette annate di fitto state dall' Insinuatore calcolate , posto che il pagamento doveasene fare dal Monti al locatore direttamente, e non al Socio, ma bensì unicamente come importante una liberazione per la concorrente di ciò solo , di cui il Monti era tenuto verso il socio , cioè della metà dell' utile dell' affitto , qualora esso fosse stato profittevole.

Ora siccome dall'atto non appariva dell' ammontare dell' utile , la sola cosa , che avrebbe potuto pretendersi nell' ipotesi dell' Insinuatore , sarebbe stato , che le Parti avessero dichiarato l' ammontare di tale utile per quindi riscuotere il diritto di liberazione su di esso.

Ma non istimasse l' Ufficio , che fosse neppure il caso di percevere un diritto di quitanza su tale utile , per sembrargli che l' instrumento di cui si tratta non possa a meno d' annoverarsi fra quelli arresti di conti , di cui è cenno all' art. 43 della Tariffa.

E siccome a mente del detto articolo negli arresti-conti non si fa luogo a percevere un diritto di quitanza che pel residuo debito del contabile , qual cosa non succede nel concreto , perciò ne seguita , che non era dovuto nessun diritto di tale specie.

Non maggior fondamento ritrovasse l' Ufficio nella fatta riscossione di un diritto di cauzione per la promessa di garanzia del Monti al Moise stantechè questi come cessionario del Tedeschi era subentrato nei di lui diritti.

Ora a mente delle stipulazioni dell' instrumento del 1818 , il Tedeschi poteva esperire contro il Monti per essere tenuto indenne dalle molestie del locatore , la garanzia dal Monti promessa era una conseguenza inevitabile del fatto stesso che il Monti avea avuto l' amministrazione dell' affitto , e che il conto ne era stato sistemato , questa garanzia , che derivava già dal tenore delle antecedenti stipulazioni delle parti , e dai

loro fatti non può dunque annoverarsi fra quelle stipulazioni soggette a diritto, perchè non importavano modificazione alcuna ai diritti già alle parti medesime spettanti in virtù d'atti pubblici.

Per dette considerazioni l'Ufficio fosse in senso potersi dal Magistrato della R. Camera de' Conti dichiarare dovuto sul citato instrumento il diritto fisso, di cui all'art. 43 della Tariffa, oltre il relativo diritto di tabellone, mandando all'Insinuatore di restituire ogni maggior somma esatta mediante le solite cautele.

Ed il Magistrato suddetto con declaratoria del 20 aprile 1830, Chionio Nuvoli di voto, mandò eseguirsi le sovra riferite conclusioni. (Vedi *Diario* vol. 14, pag. 42).

Miglioramenti — Erede — Indennità — Art. 555 del codice civile.

L'eredità, il quale conscio dell'esistenza di altri coeredi, entrato nel possesso de' beni ereditarii vi ha fatto notevoli miglioramenti, sarà egli in ragione nel caso, che gli eredi si presentino e vogliano la divisione, di pretendere un'indennità pei medesimi?

Risp. La proposta questione già fu decisa nel senso affermativo con sentenza di un Magistrato Supremo, e nel senso medesimo ebbe pure a pronunciare il Tribunale di Prefettura di A. il 27 di aprile in causa Clerici e Monforte.

NOTIZIE MISCELLANEE.

Pietroburgo, 20 aprile 1830. Un nostro giornale di commercio ha testè pubblicato varii documenti relativi allo stato delle fabbriche, e delle manifatture delle Russie. Risulta da essi, che nel 1828 esistevano nell'impero 5244 fabbriche di diverse specie, le quali impiegavano 225,414 operai. Nel corso del successivo anno 1829 il numero di questi stabilimenti si accrebbe sino a 5366.

Ancona, 2 maggio 1830. Fu testè ripristinato e prese possesso in questa città il Tribunale di appello commerciale, destinato a giudicare in seconda istanza tutte le cause commerciali e marittime appellate per motivo di nullità o d'ingiustizia nell'estensione delle delegazioni di Urbino, Pesaro, Macerata, Camerino, Ancona, Fermo ed Ascoli.

Parigi, 15 maggio 1830. Ci scrivono da Saint-Lò, che da quindici giorni quel distretto, ora in un comune ed ora in un altro, è il teatro degli incendii. La Giustizia si è prontamente trasferita sulla faccia de' luoghi per riconoscere le cagioni di questi disastri. Alcuni si attribuiscono a mera imprudenza, ma altri molti sono l'opera di malevoli. Si stanno istruendo i relativi procedimenti, e si spera, che i rei saranno scoperti ed avranno il meritato gastigo.

Asti, 18 maggio 1830. Il Ven.^{do} Collegio de' Causidici di questa Città piange la perdita del suo Decano e Priore Tommaso Vigada, passato agli eterni riposi il 12 del corrente dopo la brevissima malattia di due giorni cagionatagli da una disgraziata caduta. Avea già compito l'anno 86.^o di sua età, e contava anni 60, mesi 10, e giorni 20 di collegio (il padre di lui, Causidico Carlo, fu anche Decano per molti anni). Era egli fregiato di tutte quelle doti ed eminenti qualità che predistinguono l'uomo onesto e dabbene, umano e socievole, pieno di religione e devoto al suo Re, di che diede il Vigada nella lunga carriera del viver suo luminosissime prove. (Art. com.)

Ivrea, 12 maggio 1830. In questo giorno faustissimo nelle memorie patrie, il sig. Prefetto Francesco Arrò esordì le sue sedute fra il concorso della Curia.

Il sig. Assessore Pezza riandò i meriti dell'Antecessore, la di cui perdita fosse alleviata dalle esimie qualità del nuovo Prefetto, la di cui penna lo rese immortale nella memoria degli uomini, spiegando a nome della Magistratura la soddisfazione, l'amore, e il rispetto col presagio di pronta, e retta giustizia.

Il sig. Prefetto Arrò con quella eleganza, e dottrina, che distingue l'Oratore, il Giurisconsulto, e il Filosofo,

in didattica allocuzione auspicò il vigor delle leggi dal braccio de' Magistrati, che le rende operose, e rallegrandosi di vedersi associato a Giurisperiti per fama meritiissimi, e doviziosamente ricchi di zelo, saviezza, e prudenza, confidò nella loro attività, ed unione per essere secondato nella sua carica a trionfo della Giustizia, che sola, e senza passione servisse di regola, e di limite ai suoi doveri.

Tessendo all'uopo rapido encomio alle virtù sorprendenti pubbliche, e private dell' altissimo Personaggio, che primo siede in Senato, caro al Principe, e l'idolo d' ogni casta, ne propose all' ammirazione il modello.

Fece in seguito onorata menzione delle preclarissime qualità del suo Antecessore traslocato per Sovrano privilegio alla patria Magistratura, di cui fresca rimanesse la memoria, e il desiderio.

Segnalò poscia la sua gratitudine, e fedeltà al Sovrano, ed encomiando il Ministro della politica sicurezza, e l'Eminente nostro Prelato per natali illustre, e per dignità venerando, e gli Amministratori tutti delle pubbliche cose, in amor di patria, in nobiltà chiarissimi, in prudenza, e saviezza profondi, si emancipò intieramente al pubblico bene, ed alle speranze della Città, che protestò di amare quanto un suo Cittadino.

Rivolto agli Avvocati non isdegnò di rimembrare, e gloriarsi di essere figlio di questo Foro, e di avere ivi appreso il bello della scienza delle leggi, e compiacendosi di ammirare in essi i primi tutori, ed i primi organi del diritto, li eccitò alla frequenza delle Udienze per la celebrità, e'l maggior lustro della Magistratura.

Dispensò parimente ai signori Causidici parole di cortese confidenza nella certezza del loro esatto, e fedele ministero, scevro dalle passioni de' clienti, e dall' immagine di turpe lucro.

Terminò con veemente invocazione alla Giustizia, base della Società, e degl' Imperii, e speciale ornamento del Trono Sabauda, a cui consacrò devoto ogni cura, e i proprii giorni, e rinnovando il giuro di fedeltà al Sovrano, a cui pel bene della Giustizia, e la felicità de' sudditi prospera, e lunga deprecò la vita.

Il Decano degli Avvocati, il sig. Avv.^o Pietro Gigli, con breve complimento toccò la gloria del Canavese nell'acquisto di così insigne Letterato, e per non offenderne la modestia lasciò alle celebri sue produzioni l'incarico spontaneo, e più energico delle sue lodi, ed auspicando dall'erudita, e vigile sua Magistratura il rialzamento della speme pubblica, e la prospettiva ridente della felicità nazionale, spiccò il voto de' Giurisconsulti ad aleggiare la sua fausta inaugurazione col tributo solenne di gioia, di amore, di ammirazione e rispetto.

Finalmente il sig. Causidico Crida nel proemio di contenziosa perorazione a nome del venerando Collegio de' signori Procuratori si fece ad esprimere la tenera gioia di possedere un tanto Personaggio, che dopo avere sfavillato sotto diversi climi, un ben augurato cenno Sovrano ricondusse nelle stesse mura, da cui prese le mosse nella gloriosa carriera, non dissimulando insieme l'ansietà di perdere troppo presto un sì prezioso tesoro, chiamato dallo splendore de' suoi meriti a scanni più luminosi.

(*Art. com. ed esteso dall' Avv.^o P. G.*).

Torino, 24 maggio 1830. S. M. con R. Patenti del 13 dello scorso mese si è degnata di conferire il titolo ed il grado di Presidente al Conte G. Dettati, Collaterale nella R. Camera de' Conti; al Cav.^o C. Ravicchio *idem*; al Senatore nel Senato di Nizza di mare Barone P. Fascio; all' Uditore generale di Guerra Cav.^o G. Santi, e al Senatore nel Senato di Genova G. Buraggi.

— Con altre R. Patenti del 7 del corrente S. M. ha concesso alla Comunità di Varazze la facoltà di tenere un' annua fiera nei giorni 24, 25 e 26 di agosto.

— Con Regia Provvisione data in Genova il 14 di questo mese S. M. ha nominato parecchi Giudici di Mandamento nella giurisdizione del Senato di Piemonte, che faremo noti in un prossimo numero del Giornale.

VARIETA'.

Senseria — Matrimonii — Truffa.

Madama Houdard è una notissima sensale di maritaggi in Parigi. Si prende a casa una sottoscrizione per tre mesi mediante lo sborso di 72 franchi. Durante

questo tempo essa presenta ai sottoscrittori le figliuole e le vedove, della cui mano può ella disporre. Un tale Lézard, uno dei sottoscrittori, al quale fu dalla medesima promessa in isposa una figliuola con la dote di 150 a 200m. franchi, che poi non ebbe, ha sporto querela contro Madama Houdard accusandola di truffa; essa comparve avanti al Tribunale Correzionale il dì 8 del corrente maggio. Ho fatto, diceva essa al cospetto de' Giudici, un'infinità di matrimoni, e tutti felici: io potrei darne una nota confidenziale al signor Presidente, poichè ben vede il Tribunale, che io non debbo far pubblico il nome di personaggi distinti, fra quali v' hanno Avvocati e Giudici, Regii Procuratori, ecc., ecc., avendone promesso il segreto. Ho anche voluto maritare il querelante, ma le notizie avute sul conto suo hanno renduta la cosa impossibile, e me ne duole. Il Tribunale ha pronunciato in diritto, che il fatto imputato all' accusata non costituiva il delitto di truffa previsto dall' art. 405 del cod. penale, perchè la consegna dei fr. 72 avea preceduto, giusta il detto del querelante medesimo, i raggiri ad essa imputati; epperò fu assolta senza costo di spesa.

Confetti — Colori — Veleno.

Il sig. Vaissier-Bourriot confettiere fu tradotto il 5 di maggio 1830 dinanzi al Tribunale correzionale di Besanzone come accusato d'aver esposto in vendita confetti coloriti capaci di nuocere alla salute. Fu però soltanto condannato, attese alcune circostanze così dette *attenuanti* concorrenti nella specie, nella multa di fr. 6 e nelle spese. Imparino da ciò i signori confettieri, che non torna a conto il voler appagar l'occhio a danno del gusto, e spesso anche della salute. I colori di cui essi si servono pei loro confetti comprendono per lo più materia di veleno più o meno attivo, siccome venne a risultare nella riferita causa del signor Vaissier dall' analisi dei confetti, che ne fu fatta dal farmacista Delosses.

(Estratto da un giorn. for. di Francia del 16 di maggio 1830).

DALLA STAMPERIA FAVALE

N.^o 23

TORINO

29 maggio 1830

DIARIO FORENSE UNIVERSALE

DI UN AVVOCATO PIEMONTESE

PUBBLICATO

CON AUTORIZZAZIONE DEL GOVERNO.

*Di questo Giornale se ne pubblica un foglio almeno in ogni settimana,
e si daranno pure all' uopo parziali supplimenti.*

SENTENZE E MASSIME.

Testamento — Produzione del medesimo —
— Nullità — Capitoli — Ammessibilità.

Nel giudizio d' appello da una sentenza che pronunciato avea la divisione d' un' eredità, si può far valere un testamento, da cui risulti, essere stato uno de' co-litiganti a quella esclusivamente chiamato, ancorchè di esso testamento non siasi parlato in primo giudizio.

Li capitoli tendenti a provare che un testatore non era in istato da poter testare, e non ebbe a dichiarare, che il suo ultimo testamento contenevasi nella schedula testamentaria al Notaio presentata, quando dall' atto di presentazione risulta del contrario, non sono ammessibili.

Mentre tra li Medico Giovanni e Notaio Tommaso fratelli Regio vertiva lite nanti il Reale Senato di Torino in grado d' appello da una sentenza del Tribunale di Prefettura d' Acqui del 13 gennaio 1827, colla quale accogliendo le istanze del Medico Regio erasi fra altro dichiarato farsi luogo alla divisione dell' ere-

Vol. XV.

dità lasciata dall' Arciprete Lorenzo Regio altro fratello delli suddetti in due parti eguali da assegnarsi una al Medico Giovanni, e l'altra al Notaio Tommaso, questi produsse per la prima volta un testamento sigillato del loro fratello Arciprete morto in febbraio 1824, in data esso testamento del 31 marzo 1822, da cui disse risultare, essere stato esso Notaio istituito unico erede del comune fratello predefunto Arciprete Lorenzo, esclusivamente al Medico attore; per il che instò dichiararsi l'appellata sentenza in tal parte a se gravatoria; chiedendo venire assolto da ogni domanda del Medico tendente a partecipare dell'eredità dal loro fratello Arciprete lasciata.

Dal Medico Regio si sostenne tardiva ed inattendibile la produzione del preteso testamento 31 marzo 1822, dacchè in tutto il corso del primo giudizio non erasene mai fatto parola, e vi si oppose alla validità ed efficacia come quello, che disse fatto in tempo, in cui il testatore non era più in istato di testare, con aver dedotto alcuni capitoli tendenti a giustificare che il detto testatore nelli giorni 30 e 31 marzo 1822 non si era trovato in istato mentale, e loquela da poter testare, per non avere in tai giorni dato altro segno di vita, che quello di aver tenuto gli occhi aperti senza mai aver proferta parola: che nello stesso stato si ritrovava particolarmente alle ore 4 di sera del giorno 31 marzo suddetto, in qual tempo erano già riuniti nella di lui casa i testimonii al prodotto testamento sottoscritti; per essere allora totalmente abbattuto dal male, e sfinite di forze, incapace pur anco a profferir parola, sicchè sembrava imminente la sua morte: che sull' invito del Notaio recipiente di rimmettergli il suo testamento, fattogli alla presenza dei testi colà radunati, il testatore non si mosse punto; sicchè il Notaio fu costretto a replicarla, ed accompagnarla con segni indicanti quanto chiedeva; che finalmente avendo estratta una carta che teneva sul petto, quella rimise bensì al Notaio, senza che però mai abbia proferta parola sia in tale intervallo, che nel frattempo impiegato nel far sottoscrivere li testi all'atto di consegnamento del testamento.

Voleva inoltre con detti capitoli provare la buona armonia, che disse avere mai sempre regnato tra esso deducente ed il predefunto di lui fratello; come pure che il Notaio recipiente era persona di confidenza del suo fratello capitolato, e non godente buona riputazione nel paese e luoghi circonvicini.

Si chiese inoltre la rimessione del minutaro del Notaio, che ricevette il testamento suddetto, presso l'attuario della causa per procedere alla verificazione della sottoscrizione del testatore tanto alla schedula testamentaria, quanto all'atto di consegnamento, dacchè, dietro le rilevate circostanze di fatto, avesse motivo a credere, che tale sottoscrizione del testatore appunto mancasse all'atto di consegnamento.

Il Notaio Regio all'opposto osservò, essere totalmente inconcludenti le eccezioni sulla tardività nel produrre il testamento del loro fratello, dacchè non potesse la Parte ignorarne l'esistenza per essere stato presente alla di lui apertura.

Sostenne irrilevanti ed inammissibili le deduzioni dal Medico fatte, come quelle che non si meritassero alcuna deferenza, sia per ostarvi evidentemente gli espressi e positivi termini del pubblico atto di presentazione del testamento, sia perchè fossero le dette deduzioni ideate all'opportunità della causa, con essersi pure cercato colle stesse di far confusione tra l'epoca del testamento 31 marzo 1822, e quella dell'ultima malattia del testatore succeduta due anni dopo, cioè nel 1824, in cui il comune loro fratello Arciprete aveva succumbuto, e nella quale per un accesso di paralisia era rimasto il di lui corpo immobile cogli occhi aperti.

Ed in via soltanto subordinata dedusse in materia contraria due capitoli, per dimostrare, che all'occasione dell'atto di presentazione del testamento in discorso, era stato lo stesso testatore, che presentò la schedula testamentaria al Notaio, estraendola dissotto al capezzale del letto dove giaceva, con aver dichiarato ad intelligibile voce, contenere quella il suo testamento, e fatto chiaramente conoscere a tutti gli astanti, che trovavasi di sana mente, e nella pienezza de'suoi sentimenti, e che dopo il rogito dell'atto di presentazione, e suggel-

lamento lo stesso testatore avea anzi ordinato nei termini li più chiari, ed intelligibili alle persone a dichiararsi, di dare a bere l'acquavita a quelli, che eransi nella sua camera soffermati dopo il rogito dell'atto anzidetto; con avere pure egli stesso rimesso ad una persona anche da esprimersi la chiave della di lui scrivania, dove trovavasi rinchiusa detta acquavita.

Disse di totale insussistenza all'istanza di comparazione di carattere, come mancante per se medesima di tutti li necessarij estremi, ed altronde contraddicente, ed in ogni caso respinta dalla fede dovuta all'atto indebitamente impugnato.

Quindi chiese, reiette le eccezioni di nullità dal Medico Regio al testamento, di cui si tratta, opposte, assolversi esso Notaio Regio, in riparazione anche dell'appellata sentenza, da ogni domanda di quello tendente a partecipare alla successione del fu comune fratello Arciprete Lorenzo Regio.

Portata la causa a spedizione osservavasi ancora al Magistrato nell'interesse del Notaio Regio trovarsi stabilito dalla decisione del Reale Senato di Torino 21 dicembre 1827 ref. Celebrini causa Riccio c.^o Santuario dell'Oropa, che li capitoli tendenti a riprovare quanto dichiarò il Notaio recipiente un testamento in ordine alle formalità dell'atto sono di regola in giudizio civile inammissibili *.

Fossero d'altronde inammissibili li capitoli dal Medico suo fratello dedotti, sia perchè contenenti circostanze incompatibili col predetto testamento, sia perchè tra di loro contraddicenti; dacchè li capitoli 2.^o e 3.^o fossero in manifesta opposizione col successivo n.^o 4, da cui risultasse, che il testatore stesso estratto avea dal suo seno la schedula testamentaria, e quella consegnata al Notaio, con avere quindi sull'interrogazione di questo dichiarato di nulla voler lasciare agli Ospedali, od Opere pie, locchè escludesse, che non desse altro segno di vita, fuorchè il muovere degli occhi;

* *Decis. 1 febbrajo 1762, ref. Gavutio. Fab. def. 3 ad leg. Corn. de fals.*

essere poi anche costante in diritto, che *citra falsi accusationem*, niuna prova in contrario di quanto emerge dall'atto di recezione sia ammissibile per la ragione, che « omnino creditur Notario in iis, quae coram » ipso geruntur, quando actus celebratur ».

Non essere a ciò contrario quanto c' insegna il Presidente Fabro nella def. 26 *de probat.*, come neppure la sentenza 7 giugno 1824 ref. Collet del Reale Senato di Torino, causa Merlia contro Bourrier, per trattarsi ivi di dichiarazioni, che dalli Notai si fanno di usanza *et de stilo*; ma non di quello, che attestano innanzi loro seguito in ordine all'essenza dell'atto stesso, come sarebbe nella fattispecie la tradizione della schedula, e successiva verbale dichiarazione, che in essa contenevasi l'ultima volontà di esso testatore;

Venire il Notaio richiesto per rendere testimonianza del detto, e fatto negli atti pubblici; quindi potersi nelle maggiori sue dichiarazioni dimostrare il contrario, perchè avrebbe ecceduto le sue attribuzioni; locchè non avvenisse quando trattavasi delle dichiarazioni riguardanti le formalità costituenti l'essenza dell'atto stesso.

Ed il Reale Senato di Torino ref. D. Leardi con sentenza 19 maggio 1830, dichiarò, reietti li capitoli, ed istanze del Medico Regio, non ostare alla validità del testamento 31 marzo 1822 dell' Arciprete Lorenzo Regio li motivi di nullità da esso Medico opposti, mandando nel resto alle parti di maturare li loro incumbenti, e di comparire avanti il sig. Relatore della causa; spese compensate.

Atto d'interposizione d'appello — Reticenza in quello della sentenza appellata — Se importi nullità.

L'atto d'interposizione d'appello sebbene non contenga l'indicazione della sentenza, da cui si volle appellare, non è tuttavia nullo, riguardandosi tale omissione siccome un errore materiale avvenuto nella estensione dello stesso atto. Uopo è però, che tale omissione non venga ad ingenerare incertezza, cioè

debbe essere fuori d'ogni dubbio, che non sia intervenuta fra le parti (il nome delle quali vuolsi chiaramente dichiarato) altra sentenza, tranne quella, di cui possa essere caso nell'interposta appellazione.

La massima summentovata si vede sancita con sentenza del R. Senato di Piemonte del 6 di febbrajo 1830 profferita nella causa di Rocco Danesino contro Maria Moro-Norgia.

La sentenza, del cui appello trattavasi, era del 30 di agosto 1828 del Tribunale di Prefettura di Vigevano, e l'atto d'interposizione del suddetto appello fu fatto da esso Rocco Danesino.

Sosteneva la Maria Moro-Norgia, che le testimoniali d'appellazione dall'appellante Danesino presentate del 9 di settembre successivo poste appie della sentenza notificata il 5 dello stesso mese, non contenessero l'interposizione d'appello dalla sentenza anzidetta, non scorgendosi da quelle testimoniali *che si avvisi voluto esprimere*; laonde non aparendo d'alcuna legittima interposizione d'appello dalla sentenza suddetta, chiese dichiararsi non ammissibile l'introduzione d'appello dalla medesima, ed abbondantemente osservò essere giusta quella sentenza in merito, e sulla dichiarazione del Danesino di non voler rispondere, essendosi assegnata la causa a sentenza con ordinanza 24 aprile 1829, l'Ufficio dell'A. G. cui furono deferti gli atti e scritture così imprese a ragionare in conclusioni del 1.º di settembre 1829 sottoscritte *Ricciolio*:

» L'atto d'interposizione d'appello cadente in controversia è così concepito — È comparso avanti di
 » me Segretario Notaio infrascritto il sig. Causidico
 » Francesco Bergamo (procuratore del Danesino), in
 » persona del di lui sostituito sig. Bartolommeo Spolentino, il quale d'ordine preciso del suo principale
 » Rocco Danesino di Persano, che contro li Giambattista Moro, e di Maria Norgia, nata Moro, zio e
 » nipote pure di Persano, ha appellato, come appella
 » per nullità e gravame al competente Magistrato, con

» riserva di ricorrere anche ove d' uopo a S. S. R. M.,
» e ne chiede testimoniali ».

» Osserva pertanto l' Ufficio, che se un tale atto non contiene l' indicazione della sentenza dalla quale si volle interporre appello, ciò deesi unicamente ascrivere a semplice materiale ommissione, la quale non importando la menoma dubbio, non può nuocere all' efficacia dell' atto;

» Diffatto la R. legge non prescrive cosa debba contenere l' atto d' interposizione; epperchè l' ommissione suddetta non può riguardarsi quale violazione della legge, ma deesi considerare in se stessa, cioè se fosse tale a far sorgere qualche dubbio, allora ciò verrebbe a viziare la sostanza dell' atto d' interposizione, ma se quel dubbio non esiste, svanisce ogni difficoltà; e certamente nella fattispecie è assolutamente impossibile che l' ommissione dell' indicazione della sentenza appellata possa indurre la menoma incertezza, poichè nell' atto contenendosi il nome degli avversari, nè essendovi stata altra sentenza fra le parti medesime, è troppo evidente che tale ommissione fu un semplice errore di redazione, che non lasciò alcun dubbio nè alli Moro, nè al Tribunale da quale sentenza s' intendesse d' interporre appello.

» Fu quindi in senso l' Ufficio potersi dal Supremo Magistrato, reietta l' eccezione opposta all' atto d' appello dalla sentenza del Tribunale di Prefettura di Vigevano, pronunciare nel merito a termini di ragione e giustizia ».

Ed il Magistrato Supremo con sua sentenza del 6 di febbraio 1830 ref. D. *Vacha*, ha dichiarato, reietta l' eccezione di nullità dalla Maria Norgia opposta all' atto d' interposizione d' appello del 9 settembre 1828, doversi eseguire, come mandò eseguirsi l' appellata sentenza, secondo sua forma e tenore.

Eredità — Atti importanti adizione della medesima — Pagamento di un legato ad un parente — Se faccia presumere l' adizione.

Gli atti, che importano adizione d' eredità sono i seguenti: il congedo dato ai coloni, la esazione dei fitti, la vendita di effetti ereditarii, l' intervento in un giudizio istituito onde escluderli. Sono però eccettuati tutti quegli altri atti, i quali vengono elicitati o da mera necessità, o da altre cause indipendenti dalla volontà di erede. « Distinguendum est, dice uno dei nostri, inter ea, quae sponte fiunt ab herede praesumpto, et quae fiunt necessitate cogente; quod hoc in casu libera non est voluntas ». Si è dovuto far menzione di quanto avanti in una recente sentenza del Tribunale di Prefettura di . . . proferita il 4 di maggio 1830 in causa Coassolo contro Borda.

È qui opportuno di ricordare la sentenza del Senato di Piemonte del 19 di giugno 1737 ref. D. Caissotti in causa *utrinque* Georgis, con cui fu deciso, che l' adizione d' eredità non si presume pel solo pagamento di un modico legato stato fatto ad un parente.

Passaggio — Scorciati.

Non si mantiene il passaggio per li così detti *scorciati*, i quali soglionsi riguardare siccome abusivi, permessi per sola tolleranza, o per familiarità, che è in uso di praticarsi tra vicini.

Sono opportune a vedersi, fra le altre, intorno a questo principio, le seguenti decisioni del nostro Real Senato, le quali tutte lo confermano. Dec. 29 aprile 1773 in causa Bergera contro Garagno ref. D. Beltrami; altra del 7 di febbrajo 1784 in causa Barberis, e particolari di Villafranca ref. D. Berzetti; altra 3 febbrajo 1816 in causa Schiavero contro Sento ref. D. Gastinelli. È da notarsi, che i due ultimi giudicati sono solamente emanati per sentenza.

Cambiali — Sottoscrizioni — Verificazione —
Interpellanza — Corsa pronuncia.

Il silenzio osservato per rispetto all'interpellanza, onde taluno è invitato ad ammettere, o contestare la sottoscrizione, o la scritturazione d'un titolo, non è pregiudizievole per dir *corsa la pronuncia*, se non quando trattisi di scrittura o firma attribuite all'interpellato.

Così decideva il Senato Genovese il 19 di gennaio 1829 in causa Casaccia e Modona ref. D. Grillo.

Questo principio abbracciato con tale giudicato onde interpretare la disposizione dell'art. 200 del codice giudiziario, debbesi pure applicare per l'interpretazione della nostra R. legge, poichè il nostro Legislatore non parla in essa, che delle scritture fatte, sottoscritte, segnate, o consentite dalla parte medesima, che viene interrogata.

Sentenza estera — Esecuzione — Giudizio di
delibazione — Competenza dei Tribunali
esteri — Reciprocità tra gli Stati.

Il suddito Sardo può egli o non essere convenuto dinanzi ai Tribunali Francesi per le obbligazioni, che per avventura avess'egli contratto rimpetto ad un Francese fuori di Francia, sebbene non trovisi in Francia? In altri termini qual è il significato del vocabolo *traduit* adoperato dal Legislatore nella seconda parte dell'art. 14 del codice civile?

Ris. L'Ufficio del sig. Avv.^o Generale presso il Real Senato di Genova in conclusioni emanate nella causa della Ragon di commercio Clerissy e Dallemonit di Marsiglia contro Emanuele Leonino del 16 di marzo 1829 sottoscritte *Castellini*, opinò per l'affermativa, e pensò, che il vocabolo *traduit* equivallesse perfettamente al vocabolo *cité*: Il R. Senato però nella sentenza proferta in essa causa il dì 11 maggio 1829 ref. D. Grillo, si astenne dal pronunciare intorno a tale quistione.

Con la sentenza medesima ha pure quel Magistrato sancita la massima seguente *: » Dove la sentenza dei Tribunali Francesi, che vuolsi mettere ad esecuzione ne' Regii Stati, sia fondata sulla sola contumacia, essa sentenza debbe soggettarsi ad un esame sul merito, e l'attore in esecuzione debbe esso stesso giustificarla ».

Patti di famiglia — Dritto proporzionale d' emolumento.

Sull'istanza promossa d'ufficio dal signor Avvocato Fiscale di..... il Tribunale di Prefettura di quella Provincia con declaratoria del 13 di febbrajo 1826 avea dichiarato esser luogo alla deputazione d'un curatore alla persona ed ai beni del signor Marchese di..... considerandolo come non godente dell'intero esercizio delle facoltà intellettuali. Si deputò quindi in suo curatore il sig. Marchese di..... di lui figliuolo primogenito.

Sopra le supplicazioni del Marchese padre S. M. con Patenti di quell'anno stesso, avocata a sè la cognizione di tutte le differenze insorte e da insorgere tra il padre ed i figliuoli, la commise ad una delegazione con facoltà d'esaminare i capi di progetto che s'erano già proposti tra i rispettivi patrocinatori, e di proporre quegli altri che ayrebbe riputati convenienti, ed in caso di non riuscito componimento di provvedere a termini di ragione per la retta amministrazione e per la conservazione del patrimonio del Marchese padre in favore de' figliuoli e discendenti.

Quindi con altre Patenti del 1827 S. M. commise con lo stesso ampio mandato al Senato la definizione di tali differenze, con dippiù la facoltà di mandar eseguire i capi di progetto, che avesse riconosciuto convenienti, nonostante qualunque opposizione delle Parti.

* *V. il fascicolo 1.^o del vol. 5, serie 2.^a, della nota Collez. dei Giudicati del R. Senato di Genova, che si sta compilando dall' egregio signor Avvocato Niccolò Gervasoni, uscito in luce nei primi giorni del corrente mese di maggio.*

In maggio del 1828 si propose dal sig. Relatore un progetto con cui si stabiliva, fra le altre cose, che il Marchese padre sarebbe restituito alla libera amministrazione de' suoi beni, mediante l'emanipazione dei suoi due figliuoli, l'assegnamento ai medesimi d'una annua pensione nella somma determinata, la donazione irrevocabile d'una certa quantità di beni, e la istituzione di maggioraschi e di primogeniture nella guisa ivi specificata.

Questo progetto, accettato dai figliuoli, fu rifiutato dal padre; onde proseguendosi il giudizio, rinnovarono i figliuoli le conclusioni già prese per la formale interdizione del padre, *salvo il Magistrato stimasse di mandar eseguire puramente e semplicemente i capi di progetto*, di cui sopra.

Si assegnò poscia la causa a sentenza; ma il 5 dello scorso aprile il sig. Relatore propose un nuovo progetto che venne dalle Parti accettato. Con quel progetto si ordinava,

1.^o La revoca della deputazione di curatore fatta alla persona ed ai beni del Marchese padre.

2.^o La donazione irrevocabile, per ora nella sola proprietà, del Marchese padre ai figliuoli di cospicui tenimenti in Piemonte e in Sicilia.

3.^o L'assegnamento d'una pensione annua in favore de' figliuoli.

4.^o L'erezione in favor de' medesimi di due primogeniture, e di due maggioraschi sopra beni situati parte in Piemonte, e parte in Sicilia.

5.^o La liberazione del Marchese figlio dall'amministrazione da lui avuta in qualità di curatore.

Sottoposta l'ordinanza suddetta di progetto all'emoiumento, il R. Emolumentatore chiese il diritto fisso di L. 20 sul primo e sull'ultimo capo, e il diritto proporzionale del 2 p. o/o sugli altri.

Credettero invece le parti che fosse dovuto il diritto di L. 20 pel primo, e che per tutti gli altri non si

potesse riscuotere che il diritto di L. 3 per caduno, considerandoli come atti di volontaria giurisdizione.

La ragione, su cui si fondavano, era che nel giudizio vertente avanti il R. Senato si trattava solamente se si dovesse o no far luogo all' interdizione del Marchese padre; che tal questione era stata definita col primo capo del progetto; che tutte le altre questioni erano straniere al giudizio, e che erano state aggiunte solo occasionalmente, onde non si poteano gravare di alcun diritto proporzionale.

Essendosi comunicato il ricorso de' signori Marchesi di..... all' Ufficio del sig. Procuratore generale di S. M., ebbe questo a riflettere in conclusioni sottoscritte Cibrario che tutti i capi di progetto erano corrispettivi, correlativi ed individui, e che formavano una condizione indispensabile della terminazione della lite; giacchè se il padre non avesse consentito ad assegnare ai figliuoli la pensione di cui si tratta, a far loro le donazioni, ad istituire in loro favore le primogeniture ed i maggioraschi, di cui nel citato progetto, essi non avrebbero posto fine alla lite; che altronde gli stessi capi di progetto erano non solo virtualmente, ma anche espressamente stati dedotti in giudizio, perchè già indicati nelle R. Patenti che deferiscono la cognizione prima ad una Delegazione, poi al Senato non della sola causa d' interdizione, ma di tutte le differenze insorte e da insorgere tra il padre ed i figliuoli rispetto all'amministrazione ed alla conservazione del patrimonio in favore de' figliuoli e discendenti; perchè fatti oggetto di contestazione in varie comparizioni; perchè finalmente dai signori di..... figli si fece istanza con subordinata conclusione per l' eseguimento del progetto del 21 maggio 1828, di cui quest' ultima ordinanza di consenso non è che una modificazione.

Per questi motivi l' Ufficio conchiuse potersi dichiarare esser dovuto il diritto fisso di L. 20 pel primo e per l' ultimo capo del progetto, ed il diritto proporzionale del 2 p. o/o sopra i capi intermedi: le conclusioni dell' Ufficio vennero approvate dall' Ecc.^{mo} Magistrato della R. Camera con decreto del 15 di maggio 1830.

Iscrizioni ipotecarie — Ragon di Negozio —
 Cancellazione loro — Consenso d' un socio
 — Difetto di mandato degli altri interessati.

Le iscrizioni ipotecarie prese in favor d' una Ragon di Negozio potranno forse cancellarsi dietro il consenso prestato da un socio solo non munito di speciale mandato di tutti gli altri interessati?

Risp. L' Autorità Superiore con lettera del 12 di aprile 1830 ha risolto il proposto quesito come segue:

Il Conservatore non dee operare la cancellatura di un' iscrizione sul consenso d' un solo de' socii, e può pretendere che gli si presenti, o l' atto di società, da cui consti che il socio consenziente si è autorizzato a stipulare a nome di tutta la società, ovvero un certificato del Consolato, o del Tribunale di Commercio secondo che si tratta di commercianti stabiliti nei varii luoghi, da cui consti che la firma d' un solo dei socii, da cui fu consentita la cancellatura, è riconosciuta valevole per obbligare gli altri.

NOTIZIE MISCELLANEE.

Roma, 8 maggio 1830. Il Tribunale di Commercio di questa città dichiarò aperto il fallimento del signor Filippo Bianchi di Todi.

— Prosegue sempre fra noi la stampa della *Collezione* dei giudicati de' nostri Tribunali, ed è tuttora accolta con favore non solamente dai curiali, ma eziandio dalla classe dei proprietari, che desidera d' istruirsi intorno alle massime del foro, onde trattare e dirigere per sè i suoi particolari interessi.

Firenze, 12 maggio 1830. Il nostro Supremo Consiglio in causa Tognoni e Berlinghieri ha deciso, che le obbligazioni del fallito sono valide, e solamente non possono arrecar danno ai creditori anteriori al fallimento. La legge non interdice al negoziante fallito altro che l' esercizio della mercatura, e della professione di sensate, e il diritto di comparire alla Borsa.

— Il Tribunale di commercio sedente in questa città ha dichiarato il fallimento di Luigi Sandrini negoziante di Fiesole.

— Molte cause si attitano di presente avanti i Tribunali intorno a controversie insorte in dipendenza delle nuove fabbricazioni di case, che si fanno per ogni dove non solamente nelle città principali, ma eziandio nelle secondarie, ed in varii cospicui comuni *.

Meaux, 17 maggio 1830. Abbiamo testè accennato (V. *Diario*, pag. 348 sotto questa rubrica) il procedimento criminale, che si sta instruendo contro gli accusati dello spaccio di una quantità di sale falsificato, il quale cagionò molte malattie nei dintorni di questa città: ed ora dobbiamo indicare alcuni altri segni oltre quelli già ivi dichiarati, onde riconoscerlo dal sale comune di buona qualità. Sappiasi pertanto, che quel sale oltre al dare agli alimenti un gusto acre ed amaro, gettandolo sul fuoco esala l'odore dello zolfo allorquando arde, e si scorgono nel medesimo alcuni corpicciuoli bianchi e rotondi. Esso contiene, giusta la fatta analisi, una quantità di solfato di potassa. Tutti coloro, che hanno adoperato questo sale, furono perfettamente risa-

* *Un' Opera importante ed utile per chi ha intrapreso o vuole intraprendere l'edificazione di case, è la seguente, che uscì in Parigi nei primi giorni del corrente maggio: essa è dovuta alle cure del celebre architetto sig. F. Lecôy, e porta per titolo: MANUEL ou GUIDE de ceux qui veulent bâtir. Quest' Opera è destinata all'uso dei proprietari delle città e delle campagne, e trovasi in essa un metodo piano e semplice appropriato all'intelligenza di chicchessia per la stima ed impiego de' materiali necessarii alla fabbricazione delle case ed edifizii. In fine poi del libro si ha un epilogo delle leggi e decisioni relative a questa materia; e sonosi anche aggiunte alcune figure, le quali vengono rischiarando alcune cose, che abbisognano dichiarazione: esse accrescono pregio al nuovo libro, che si vende fr. 3. I librai Matteo Rubiglio e Pic di Torino assumono di buon grado l'incarico di farlo venire per chi loro volesse darne l'incumbenza.*

nati dagli incomodi, che n'ebbero a soffrire mediante l'uso costante del latte per più giorni consecutivi. Noi abbiamo creduto opportuno questo cenno pel bene dell'umanità, ove per avventura proseguisse a farsi la vendita in qualche regione anche a noi lontana di questo sale falsificato. Sappiamo, che le indagini della giustizia si fanno sempre più attive, e dobbiamo sperare, che i rei cadranno fra breve nella forza, e che una severa e pronta condanna allontanerà altri dall'intraprendere un consimile infame traffico.

Parigi, 22 maggio 1830. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Luigi Francesco Pillot condannato alla pena capitale dalla Corte d'Assisie per avere propinato il veleno alla propria moglie.

— Si legge nel *Monitore* quanto segue: » Noi abbiamo testè annunziato che fuori di proposito i Notai di alcune Città e Comuni aveano dato fede ad una falsa voce intorno all'accrescimento del numero degli officii notarili; e siamo ora autorizzati a ripetere che questa notizia è erronea, mentre nè i Tribunali nè le Camere di disciplina non hanno in modo alcuno fatto sentire la necessità di tale provvedimento ».

— I negozianti, i banchieri, i fabbricanti, gl'impressarii, e tutti coloro che in qualunque modo si trovano addetti a cose appartenenti alla mercatura, abbisognano di un indirizzo che loro serva di scorta, e li manoduca nel compiere gli officii loro. Un'opera pertanto, nella quale sia data una guida siffatta, e sia dessa presentata in un quadro chiaro e preciso, in cui ogni cosa che si desidera rinvenire, si offra tosto quasi al solo aprir libro, un'opera che tanti lumi racchiuda in picciola mole, è lavoro da pregiarsi sommamente, e debbe di essa essere provveduto chiunque appartenga alla classe de' negozianti. Di quest'opera già si ha la terza edizione: Essa porta per titolo: » *Code des marchands, négocians, banquiers, fabricans, entrepreneurs, guide légal du commerçant pour le diriger dans ses droits, dans ses contestations ou dans toutes ses affaires sujettes à litige ou procès*, par L. G. Ginouvier ».

Torino, 29 maggio 1830. S. M. con R. Patenti del 20 di aprile state pubblicate in questa capitale il 20 del corrente ha proibito di tenere sale pubbliche per incanti di merci, ed altri effetti mobili; ha stabilito le formalità necessarie per ottenere d'or innanzi la permissione di far procedere a somiglianti incanti, ed ha prescritto pene contro i contravventori.

— Con R. Patenti del 14 del corr. S. M. si è degnata di autorizzare Bonaventura Scribanis, e Giuseppe Michele Cavalli tuttochè non siano Notai esercenti a ricevere ed autenticare gli atti dipendenti dall'Ufficio di Segretario di Giudicatura, con che prestino i due terzi di malleveria stabilita per li Notai di pari residenza, ed adempiano alle obbligazioni loro imposte nelle stesse Patenti.

— S. M. con Provvisione del 22 di questo mese ha nominato i seguenti soggetti a misuratori alla residenza, di cui infra: cioè Nicolao Bianco per anni 8, mesi nove in Paesana; Bartolommeo Gandolfo per anni 10 in Chiusa; Domenico Giuseppe Grosso a vita in Cuornè; Gio. Micca per anni 8, mesi 9 in Neive; Pietro Rivolta a vita in Alessandria; Gio. Antonio Ronco a vita in Leyni; e finalmente Francesco Siboria pure a vita in S. Stefano Rovero.

ANNUNZIO TIPOGRAFICO.

È uscita alla luce da pochi giorni in questa Città, e si vende dal libraio G. Vaccarino, una *Difesa criminale* dell'Avvocato *Denucé* per Gio. Giacomo *Ponterie-Escot*, accusato d'assassinio, e d'attentato alla libertà individuale, detta dinanzi alla Corte di Bordeaux (un volumetto in-12, prezzo 80 cent.). Quest'arringa originale ha un intrinseco e vero merito così per l'erudizione legale e pel raziocinio stringente, come per la chiarezza e l'eleganza del dire. La versione poi è mediocrissima: oltre che spesso non è italiano il costruito della frase, neppure lo sono i vocaboli. Ma questa bisogna non è nostra. Noi lasciamo di buon grado quest'impiccio al chiar. *Annotatore* di Rivoli, il Professore Ponzà. Ad ogni modo raccomandiamo ai leggitori l'arringa dell'Avvocato Parigino.

DALLA STAMPERIA FAVALE.

N.^o 24

TORINO

2 giugno 1830

DIARIO FORENSE UNIVERSALE

DI UN AVVOCATO PIEMONTESE

PUBBLICATO

CON AUTORIZZAZIONE DEL GOVERNO.

*Di questo Giornale se ne pubblica un foglio almeno in ogni settimana,
e si daranno pure all' uopo parziali supplimenti.*

SENTENZE E MASSIME.

Rendita (*Rente*) — Credito — Cessione dal
Governo Francese agli Ospizii — Legge 4
ventoso anno 9.

*La parola rente comprende in senso della legge 4
ventoso anno 9 anche li crediti; così è valida la ces-
sione stata fatta agli Ospizii in dipendenza di detta
legge d' un credito spettante al Governo Francese come
succeduto nelle ragioni dei soppressi Monasteri.*

Nell' occasione in cui Teresa Guige fatto avea profes-
sione religiosa nel Monastero di S. Bernardo in Nizza
Marittima, il di lei fratello Orazio Guige con instro-
mento 9 agosto 1770 erasi obbligato di pagare a quel
Monastero annualmente gli interessi alla ragione del 4
per 100 di L. 3m. dote per esso costituita alla prefata
sua sorella con precedente instromento, riservandosi
la facoltà di sborsare detta capitale somma a suo bene-
placito.

Vol. XV.

Decedettero li predetti fratello, e sorella Guige previo testamento 31 agosto 1807 e 19 maggio 1808, coi quali istituirono in eredi universali gli Ospizii civili riuniti della stessa Città di Nizza che presero possesso di tali eredità in seguito a decreto d'autorizzazione emanato dal Governo d'allora in data del 16 settembre 1808.

Sulla domanda inoltrata dagli stessi Ospizii, il Prefetto del Dipartimento di Nizza con decreto del 9 settembre 1809 appoggiato alla ivi citata legge del 4 ventoso anno 9, che autorizzava la cessione delle rendite spettanti al Governo, la di cui ricognizione, e pagamento si troverebbero interrotti, a favore degli Ospizii più vicini, assegnò a quelli di Nizza il suddetto capitale, che per causa della summentovata dote rimaneva dovuto dall'eredità Guige al Demanio succeduto nelle ragioni del soppresso Monastero di S. Bernardo.

Trasfusi in forza di tale decreto negli Ospizii di Nizza la qualità di debitori e creditori dello stesso capitale, godettero del favore di tale assegno senza incontrare opposizione, sinchè nel 1825 l'Azienda Generale del R. Economato, cui dalle R. Finanze erano state dismesse tutte le ragioni di credito che procedevano dal detto Monastero, riconoscendo che fra queste vi era il credito poc'anzi accennato verso l'eredità Guige, ne evocò gli eredi, cioè l'Ospedale di S. Rocco, e quello di Carità innanzi la R. Delegazione per le cause interessanti l'Economato, e narrando come fosse stabilito e tuttora dovuto tale credito, instò perchè detti Ospizii nella loro qualità di eredi del debitore si dichiarassero tenuti al pagamento degl'interessi dovuti sul capitale accennato di L. 3m. dal primo gennaio 1792, epoca della soppressione di detto Monastero, sino a tutto dicembre 1824, sotto deduzione dei pagamenti che giustificerebbero d'aver eseguiti in conto.

Comparsi l'Ospedale di S. Rocco, e quello di Carità, opposero alle attrici domande quanto alla maggior parte delle annualità decorse la prescrizione, ed il primo nel suo particolare interesse chiese dovere essere tenuto rilevato dall'Ospizio di Carità dalle molestie infertegli dall'Azienda Generale del R.^o Economato, giacchè, quantunque esso Ospedale di S. Rocco potesse ravvisarsi coerede de' fratello, e sorella Guige, come vero erede però di questi dovesse considerarsi l'Ospizio di Carità che si trovava in possesso de' beni ereditarii, come dedusse ad interpellanza, e qualora poi per il credito preteso dall'attrice si avessero voluto ravvisare tenuti gli Ospizii Civili riuniti di Nizza cumulativamente, si osservò che sotto tale denominazione eranvi pure quelli detti delle Orfane, di S. Allodio, di S. Croce, e l'Opera della Misericordia, onde si costituì in mora lo stesso attore a darne l'intervento.

Intervenuti questi ultimi in causa, dopo d'avere ciascuno, nel loro interesse particolare, ripetuta l'istanza già come sovra promossa dall'Ospedale di San Rocco, nel di lui interesse particolare, contro l'Ospizio di Carità, opposero nello interesse comune ostare alla domanda del R.^o Economato il decreto 9 settembre 1809 del Prefetto del Dipartimento di Nizza, con cui era stato ceduto agli Ospizii Civili di quella Città il credito da esso proposto.

L'Attrice Azienda prese allora a dimostrare, che il credito in questione non essendo una rendita di quelle contemplate nella legge del 4 ventoso anno 9, come disse più chiaramente riscontrarsi dall'arresto dei Consoli 7 messidoro stesso anno, non potesse ravvisarsi come valida l'avversariamente invocata cessione di tale credito, e chiese la circoscrizione del detto decreto.

Replicò l'Ospizio di Carità non sussistere la ragiona-

menti dell' Azienda per far ravvisare di niun effetto il succitato decreto, e nell' eccitare il dubbio se la prefata R.^a Delegazione fosse competente a conoscere sulla validità del ridetto decreto, instò perchè prima ed avanti ogni cosa fosse su di ciò pronunciato.

Defertisi in tale stato di cose gli atti all' Ufficio del sig. Procuratore di S. M., questi in sue conclusioni ro marzo 1828 sottoscritte Quarelli così si fece a trattare li punti principali di questione:

Osservò quanto alla competenza, che il dubbio mosso, se la R.^a Delegazione competente fosse per giudicare della validità d' un provvedimento emanato dall' Autorità Amministrativa, cioè a dire del surriferito decreto del Prefetto di Nizza del 9 settembre 1809 portante assegno del credito verso l' eredità Guige a favore degli Ospizii, svanisse, se si rifletteva che alla R.^a Delegazione creata colle lettere patenti del 9 aprile 1816 per le cause interessanti il R.^o Economato, essendo stata conferita la più ampia ed assoluta giurisdizione, e quella Senatoria e Camerale, le competesse pur anco la facoltà di giudicare dell' efficacia di un decreto, che sebbene emanato dall' Autorità Economica, ed in via amministrativa, portava la cessione di un diritto di proprietà, che allora spettava al Demanio, e che al presente si richiamava dall' Azienda del Regio Economato.

Ciò premesso sulla competenza, passando a ragionare sull' effetto che avesse potuto produrre il decreto del 9 settembre 1809 del Prefetto del Dipartimento di Nizza Marittima, la di cui dispositiva era appoggiata alla legge del 4 ventoso anno 9, osservò non sembrargli rinvocabile in dubbio, che questa legge dovesse riferirsi alle sole rendite, come aveva sostenuto in atti l' Azienda Generale del R.^o Economato, sia a fronte della stessa

legge, che di altra precedente del 15 brumaio medesimo anno, le quali aveano ricevuto in questo senso la più chiara spiegazione dal decreto del 7 messidoro seguente, e dall'altro analogo del 27 frimaio anno 11.

La legge del 4 ventoso anno 9 così si esprimesse :
 » Toutes rentes appartenantes à la République, dont
 » la reconnaissance et le payement se trouveraient in-
 » terrompus, sont affectés aux besoins des hospices les
 » plus voisins de leur situation » : negli stessi termini fosse concepito l'art. 5 dell'arresto 15 brum. anno 9, non che il decreto del 27 frimaio anno 11, onde ne seguisse non potersi dire essere stata autorizzata dalle leggi una cessione di credito esigibile dal Governo, che fosse stata fatta agli Ospizii civili.

Ritenuto che le citate leggi avean sempre usata la parola *rente*, conveniva notare, che a seconda delle patrie leggi vigenti all'epoca dell'istromento del 1770 non sarebbe stata permessa altra costituzione di rendita, che di quelle dipendenti da censi reservativi, o consegnativi, oltre li vitalizii.

Quindi l'obbligazione assuntasi dall'Orazio Guige nel succitato instrumento di pagare la dote della sorella a suo beneplacito, non fosse riferibile al censo reservativo che si costituiva mediante la cessione di un fondo con riserva d'annua pensione, come neanche ad un censo consegnativo, o vitalizio, mentre fosse la natura di questi affatto diversa dall'obbligazione contratta dall'Orazio Guige.

E quando pure si fosse voluto supporre, che li sovra enunciati decreti avessero potuto anche applicarsi alle rendite riconosciute dall'art. 1909 del Codice Civile, quelle cioè costituite mediante la rimessione d'un capitale colla rinuncia all'esazione del medesimo, non se ne sarebbe potuto da ciò inferire, che il credito

di cui si trattava rivestisse il carattere di rendita, mentre per la costituzione di questa mancavano gli estremi, che lo stesso articolo richiedeva perchè un capitale impiegato si trasformasse in una rendita.

Cheppiu' giovasse riflettere, che tale specie di rendite contemplate nel citato art. 1909 erano state create con una legge posteriore ai sovra invocati decreti, con quella cioè del 18 ventoso anno 12, e che d'altronde in tutti i summentovati decreti essendosi solamente parlato di rendite nazionali provenienti da corporazioni soppresse, o da simil causa, con essersi espresso nel decreto del 27 frimaio anno 12, che si sarebbero unicamente cedute quelle rendite, per le quali sarebbero scorsi almeno anni sei dal momento, in cui la rendita fosse stata posta sotto mano della nazione, ben si vedesse, che li summentovati decreti avevano unicamente relazione alle rendite costituite prima del 1792, e così sotto le antiche leggi.

Considerando pertanto alli termini del citato atto, credette l'Ufficio potersi con tutta ragione affermare, che l'obbligazione assuntasi dall'Orazio Guige di pagare L. 3m. a titolo di dote della sorella colla mora a suo beneplacito, costituiva un semplice credito di capitale esigibile.

Nè a far riguardare l'obbligazione contratta dall'Orazio Guige sotto aspetto diverso da quello di un semplice debito di capitale, potesse addursi la circostanza della mora pel pagamento lasciata all'arbitrio del debitore, imperocchè la forza di tale patto, giusta quanto insegnava il diritto Romano (leg. 4 ff. *locati*), non potesse essere altra che quella di esimere il debitore dal pagamento del capitale nel suo vivendo, perchè erasi egli riservata la facoltà di deferirne l'epoca, ma colla di lui morte essendo cessato per necessità il suo

arbitrio di prolungare la mora , il di lui crede non potesse più rifiutarsi al pronto pagamento del capitale stesso.

Laonde essendo deceduto nel 1808 l' Orazio Guige con aver instituiti in eredi universali gli Ospizii Civili di Nizza Marittima , d' allora in poi fosse certamente divenuto esigibile il credito portato dall' instrumento dotale del 1770 stipulato tra il detto Guige ed il Monastero di S. Bernardo.

Che il patto della mora a beneplacito del debitore dovesse intendersi in tale senso , già fosse stato riconosciuto dallo stesso Magistrato con sentenza del 25 gennaio 1827 , con cui si era condannato l' Avvocato Carlo Barraja , coerede delli Gio. Francesco e Guglielmo padre e figlio Barraja , al pagamento di parte della somma , che costoro eransi obbligati di sborsare a titolo pure di dote spirituale colla mora a loro piacimento.

Dimostrato a parere , come si disse , dell' Ufficio , che il credito verso l' eredità Guige non fosse di natura a potersi considerare nel novero delle rendite , di cui le citate leggi Francesi autorizzavano la cessione a favore degli Ospizii , ne derivasse , che l' assegno fattone da quel Prefetto col suo decreto 9 settembre 1809 , doveva risguardarsi come insussistente ed inefficace , conseguentemente assistito fosse in ragione il R. Economato nel pretendere il pagamento del credito medesimo.

Nè valesse il dire , che non essendosi fatta opposizione a quel decreto nell' interesse del Governo , ed avendo anzi il medesimo avuto la sua piena esecuzione , tardiva fosse la presentanea investizione , giacchè si osservava non trattarsi ivi di un giudicato profferto su controversie esistenti tra il Governo , e particolari , in quale supposto caso avrebbe fatto transito in cosa giudicata , ma sibbene di un provvedimento che aveva

avuto luogo sovra semplice istanza degli Ospizii Civili, e che ove si trovasse in contraddizione colle leggi in allora vigenti, poteva tuttora venir circoscritto.

Li convenuti Ospizii all' opposto onde dimostrare la validità dell' assegno a loro favore fatto col dècreto in questione, dopo d' aver accennato che sotto la parola *rendita*, presa nella sua ampia significazione, poteva eziandio comprendersi il capitale cadente in controversia, perchè non era nella facoltà del Monastero l' esigerlo, condizione questa che costituiva un cotal genere di rendite non isconosciuto sotto gli antichi statuti di Francia, senza che ostar potesse il riflesso, che il medesimo non fosse invalso in queste contrade, giacchè bastava che il fosse in quel paese, d' onde erano uscite le leggi risguardanti le rendite assegnate agli Ospizii, perchè dovessero senza fallo quelle stesse leggi a quanto vi fosse di simile in quelle regioni applicarsi che formarono parte della Repubblica, e quindi dell' Impero Francese, si disse, che dato anche, che il capitale, di cui era discorso, non avesse potuto considerarsi come vera rendita, dovesse ciò nullameno della natura di quelli ravvisarsi che erano stati in vigor della legge 4 ventoso an. 9, e successivo decreto 7 messidoro stesso anno agli ospizii conceduti, sia si volesse aver riguardo allo spirito, sia alla lettera delle stesse leggi.

Dopo d' essersi colle leggi 19 marzo 1793, e 1 maggio successivo rimandata, o sospesa la vendita de' beni degli Ospizii sino all' epoca in cui l' organizzazione de' pubblici soccorsi si sarebbe trovata in piena attività, si fosse colla legge 23 messidoro anno 2 dichiarato che
 » l'actif des hôpitaux, maisons de secours, hospices,
 » bureaux des pauvres et autres établissemens de bien-
 » faisance, sous quelque dénomination qu'ils fussent »
 facendo parte delle nazionali proprietà, si dovessero

amministrare, e vendere secondo le leggi esistenti sui dominii nazionali.

Gli inconvenienti di tale legge non avessero tardato a farsi sentire, e fossero stati causa, che, sospesa primieramente in virtù di quelle delli 9 fruttidoro anno 3, 2 brumaio e 28 germile anno 4, fosse poi stata definitivamente abrogata dalla legge 16 vendemmiaio, la quale insieme a quella del 20 ventoso anno 5, non essendosi potuto dimenticare neppure in quella repubblicana effervescenza quanto degna di favore fosse la causa de' poveri, aveva provveduto all'indennizzazione verso gli Ospizii delle perdite fatte per la vendita già seguita sia in parte, sia nella totalità de' loro beni in esecuzione della suddetta legge 23 messidoro anno 2, e nello stesso senso fossero emanate principalmente le altre leggi del 4 ventoso anno 9, 7 messidoro stesso anno, e 27 frimaio anno 11.

Ciò premesso, risultasse chiaramente, che le suddette leggi agli Ospizii favorevoli non erano già state parto di mera liberalità, ma sì bene di giustizia, e riparazione, quindi le medesime dovessero in siffatta guisa interpretarsi, che nulla venisse in danno degli Ospizii escluso di quanto si fosse potuto ragionevolmente presumere, essersi loro voluto concedere con esse.

Da ciò ne sorgesse la conseguenza, che sotto la parola *rentes* si dovesse pure senza tema d'errare comprendere il capitale di cui si trattava, la quale conseguenza veniva ad essere viemaggiormente avvalorata dal riflesso, che nelle sovra citate leggi per esprimere li beni mobili si era sempre usata la parola *rentes*, e ciò forse perchè l'attivo delle sopresse corporazioni era appunto in tutto, o nella massima sua parte di rendite, e di beni immobili composto.

Una diversa interpretazione inoltre si sarebbe trovata in aperta contraddizione collo spirito delle ridette leggi.

La ragione di fatti, per la quale le rendite e beni nazionali non conosciuti dall'Amministrazione del Demanio erano stati agli Ospizii assegnati, fosse stata perchè nell'epoca della soppressione delle Corporazioni religiose di titoli de' crediti e beni, che loro avevano appartenuto, essendo stati in gran parte sottratti e tenuti nascosti da coloro che li possedevano in detta epoca, si erano voluti eccitare li cittadini allo scoprimento di tali beni, facendo segno alle loro ricerche non già privato lucro, ma pubblico interesse; quindi posto un tale motivo, forza fosse di ravvisare per compreso nel disposto della legge ogni capitale, o credito proprio delle sopresse Corporazioni, appunto perchè molto maggiore si era la facilità nel tenerli celati.

Che così pure si fossero intese sotto il cessato regime le leggi sulla materia, ne somministrassero non dubbio argomento la stessa Corte di cassazione in una causa, nella quale gli Ospizii, in mancanza di titoli, avevano voluto con altri mezzi provare l'esistenza di certe rendite da loro ricamate, il Relatore Doutrepoint commentando la legge 28 fiorile anno 3, così avesse osservato d'ufficio: » Il résulte clairement de cette loi » qu'à défaut des titres originaux, la République, et » conséquemment les Hospices qui la représentent au- » jourd'hui, peuvent prouver l'existence des rentes et » d'autres créances qui ont appartenu aux établissemens » ecclésiastiques et laïcs supprimés, par des indices tirés » de quelques actes publics, dont on peut conclure la » légitimité de la créance ». A questi gravissimi indizii si dovesse aggiungere ancora il silenzio costantemente dalla cessata Amministrazione del Demanio osservato, la quale al certo non si potesse da alcuno tacciare di trascuratezza, e non avrebbe conseguentemente mancato, siccome si scorgesse fatto in altri casi, di riela-

mare il capitale cadente in controversia, qualora di tale natura creduto l'avesse, che non si fosse potuto ravvisare compreso fra quelli, che erano stati agli Ospizii ceduti.

In ogni caso poi stasse per essi Ospizii l'espressa, e positiva disposizione della legge.

Diffatti, all'art. 7 del decreto de' Consoli 7 messidoro anno 9 spiegativo della legge precedente in data 4 ventoso stesso anno, si leggesse in termini assai chiari che » Seront pareillement poursuivis au profit des Hospices tous dépositaires comptables et débiteurs envers les émigrés et autres, auxquels la République a succédé » : questi vocaboli comprendessero, a loro credere, ogni credito indistintamente, ed ogni somma per qualunque siasi causa alla Repubblica dovuta, o ad altri cui essa avesse succeduto, senza che potesse per avventura oggettarsi, che il detto articolo dovesse alle rendite riferirsi, perchè in tal caso oziosa affatto, e vana sarebbesi resa in questa parte la legge stessa.

Diffatti, oltre alle parole *toutes rentes* nel § 1 della legge adoperate, le quali da se sole bastavano onde colpirle tutte, senza che fosse perciò necessaria altra particolare disposizione, se ne veggessero poi ancora per maggior chiarezza nello stesso § 1 tutte e singole enumerate le specie; niun dubbio perciò che ogni sorta di rendite vi fosse talmente affetta, che nissuna più precisa spiegazione avesse avuto in proposito a desiderarsi; consentaneo adunque alla lettera, ed allo spirito della legge, non che alle regole di retta interpretazione si fosse il sostenere, che il citato art. 7 dovesse propriamente a tutti indistintamente li crediti e somme alla Repubblica dovute riferirsi, a tutto ciò in una parola, che si avesse potuto per avventura dubitare, non essere stato in modo abbastanza chiaro nelle altre parti della legge definito.

E la R.^a Delegazione con sentenza 20 gennaio 1830 ref. D. Ioannini assolvette gli Ospizii di Nizza Marittima dalle domande del R.^o Econpmato; spese compensate.

Osti — Vendenti vino al minuto — Macellai
— Consegna del vino venduto e delle carni
macellate — Giuramento.

Il Magistrato della Regia Camera de' Conti con sentenza del 7 di maggio 1830 ref. D. Ravicchio proferta nella causa d'appellazione di Giovanni Maria Sola accensatore dei diritti di gabella per la Città e provincia di Cuneo, e già subaccensatore dei diritti stessi nei Mandamenti di Valdieri ed Entraques, contro Pietro Franco, Giuseppe Fantino, Gio. Antonio Lovera, Francesco Audisio, Antonio Ghiglione, Maddalena Gerbino, Guglielmo Maccagno, Luigi Rocchia, e Giovanni Battista Demichelis vendenti vino al minuto parte in Valdieri, ed alcuni in Entraques, ed il detto Demichelis esercente pure macello, in riparazione di una sentenza del Tribunale di Prefettura di Cuneo del 3 giugno 1829, ebbe a sanzionare le seguenti massime:

» L' Accensatore dei diritti di Gabella è in diritto di evocare in giudizio li vendenti vino al minuto, ed esercenti macello nelle provincie comprese nel suo contratto d'accensa, onde senz' altro incumbente giurino se abbiano realmente consegnato ad esso Accensatore tutto il vino venduto, e le carni macellate con averne pagato il relativo diritto.

Tale giuramento perchè relativo a somme indeterminate, proposte in genere, e che possono oltrepassare le L. 500, deesi prestare alla forma maggiore.

Lo stesso Supremo Magistrato pronunciò nel senso medesimo il 20 di maggio 1825 in causa Bardi contro Riccio (Ved. *Diario* 1825 vol. 6, p. 86).

Noi rimandiamo i lettori al citato luogo del nostro giornale, ove vi ha un' opportuna distinzione tra la prova diretta al conseguimento dei diritti gabellari, e quella avente per oggetto la penale.

Nascita e matrimonio in estero paese — Lunga
 assenza dalla patria — Sudditanza d'origine
 — Figliuolo.

Il R. Senato Genovese con sentenza del 14 di febbraio 1829 proferita in causa di Giacomo Fava contro il minore Casanova ha sancito le massime seguenti:

» Tanto a termini del Codice Civile, quanto a termini delle leggi Romane, il figlio sebbene nato in estero paese, conserva la patria e la sudditanza d'origine.

» La lunga assenza dalla patria, il matrimonio contratto in estero paese, l'aver in questo paese avuti figliuoli, non sono altrimenti circostanze sufficienti per indurre la rinuncia alla patria ed al domicilio d'origine; vogliansi all'uopo non presunzioni, ma dichiarazioni o fatti positivi.

» Il minore non può rinunciar al domicilio di origine ».

NOTIZIE MISCELLANEE.

Firenze, 12 maggio 1830. Il supremo Consiglio nella causa Chiarugi e Scardigli ha deciso, che quello dei contraenti, il quale allega a suo vantaggio lo scioglimento degli sponsali contratti, della cui esistenza non v'ha dubbio alcuno, debbe farne la prova rigorosa, perfetta e concludente, nè il contegno dei genitori di alcuna delle parti, che hanno intrapreso il trattato di un nuovo matrimonio, può in alcun modo ritenersi per un riscontro sicuro del recesso dei figliuoli dalla contratta promessa nei celebrati sponsali.

Metz, 17 maggio 1830. Noi faremo conoscere i particolari di una causa che occupò non ha guari la nostra Corte Reale, perchè gli abitanti della campagna siano guardinghi quind' innanzi, e non si lascino ingannare da molti astuti, che tentano di abusare della

loro buona fede e credulità. Due ebrei facendosi credere negozianti in granaglie si presentano il 5 di febbraio, e prendono alloggio da un tale Jama albergatore in Hilsprich. All' indomani giunge nello stesso albergo un altro individuo, che si disse della Polonia russa: esso era male in arnese, e quasi cencioso, ed imitava nel parlare il gergo di quella regione. Avendo inteso che l' albergatore e la moglie sua erano cattolici, per tale ei pure si spacciò, ed alla sera prima di andare a letto, messosi in ginocchio, si mise a recitar preci con tanto fervore, almeno apparente, che fece meraviglia alla pia albergatrice. Avvedutosi poi, che il suo operato ispirava confidenza nei coniugi Jama, disse loro, ch' egli era figliuolo o nepote di un generale russo stato ucciso in Ispagna; ch' ei ritornava nel suo paese natale, e che avea presso di sè una quantità di gioie preziose e di un immenso valore; che loro avrebbe lasciato quelle gioie per la somma di fr. 386. L' albergatore non pareva tranquillo nel fare questo negozio; ma sopraggiunti i due negozianti in granaglie, tanto dissero, che vennero a persuaderlo, che il contratto era utile e profittevole, e si concluse. Dopo avere il preteso Polonese incassato il danaro chiese una guida, e s' avviò verso il Reno; ma poco dopo scopertosi, che le gioie vendute erano pietre false e di nessun valore, si andò in traccia del venditore, e fu colto nel momento, in cui entrava in un bosco. Ricondotto nell' albergo medesimo, ebbe tosto a restituire i suddetti fr. 386, e comparso poscia avanti il Tribunale correzionale fu riconosciuto, che questo finto Polonese era un tale Cerf Levi di Laupershausen (*Mosella*), e fu con sentenza di esso Tribunale del 22 di aprile 1830 condannato nella pena del carcere per anni 10, siccome recidivo, a fr. 3m. di multa, ad altri 10 anni d' invigilanza, e nelle spese. Con altra sentenza poi del 12 del corrente maggio della nostra Corte R., fu confermata, e mandata eseguirsi la prima secondo la sua forma e tenore.

I nominati Mayer Abram e Moise Levi, anche di Laupershausen, non furono bastantemente convinti di

complicità nella truffa dei fr. 386, ma vennero condannati per altri fatti dello stesso genere nella pena di anni cinque di carcere, e nelle spese.

Parigi, 24 maggio 1830. Nella causa Imbert e Peyssonnel la Corte di Cassazione ha deciso, che il marito il quale acconsente alla vendita dei beni dotali fatta dalla moglie separata di beni, si fa col prestatto consenso risponsale della validità della vendita.

— È uscito in luce il fasc. 18 della nota *Giurisprudenza generale del Regno*, ossia Repertorio della moderna Giurisprudenza del sig. DALLOZ, Avvocato presso la nostra Corte regolatrice. Esso contiene, fra gli altri, i seguenti articoli: *Imposta, incendio, interdizione, interrogatorio, intervento*, ecc. ecc.; *libertà individuale, libertà provvisoria, legge, locazione*, ecc. ecc.; *mandato, manifatture*, ecc. ecc. L'art. *Legge* è un compiuto trattato sulla materia, il quale per la gravità e la rilevanza delle quistioni, che vi sono svolte e discusse, e per la generalità dei principii, che vi sono sottoposti a disamina, sarà utile eziandio alle persone legali degli Stati a noi vicini. Quest'Opera insigne del sig. Dalloz, siccome abbiamo già accennato altre volte, è tradotta in Napoli di mano in mano, che vengono fuori i fascicoli originali, e ciò si eseguisce sotto gli auspizii di quel Governo.

Torino, 2 giugno 1830. S. M. si è degnata di approvare la società per assicurazioni marittime contrattasi in Genova con istromento del 22 di marzo p. p. rogato Lavaggi, intitolata: *Compagnia Generale*, e mandò la medesima eseguirsi in ogni sua parte secondo il disposto dalle veglianti leggi mediante l'adempimento delle condizioni nelle relative Patenti dichiarate.

— La M. S. si è pure degnata di permettere a Gio. Battista Burocco nativo di Forno, Provincia di Pallanza, di stabilire il permanente suo domicilio in Ceckingen (Ducato di Baden), con che siano osservate le clausule espresse nella relativa Provvisione di concessione.

— Con R. Patenti del passato maggio S. M. ha autorizzato Carlo Valenzasca e Giovanni Pont a far l'ufficio di Segretarii di Giudicatura quantunque non siano Notai esercenti, con che prestino la dovuta malleveria per la porzione, di cui ivi.

— La cognizione delle contravvenzioni al disposto dalle R. Patenti del 20 dello scorso aprile state testè pubblicate in questa capitale, ragguardanti alle pubbliche sale per incanti di merci, ed altri effetti mobili (V. il numero precedente del *Diario*, pag. 384), spetterà ai Tribunali di Prefettura in conformità delle prescrizioni dal R. Editto del 27 di settembre 1822.

— Alla stessa pag. 384 di questo Giornale, dove abbiamo menzionata la Sovrana Provvigione del 22 di maggio, con cui S. M. ha nominati i varii Misuratori, di cui ivi, dobbiamo aggiungere, che la M. S. si è pure degnata di nominare nel giorno medesimo Andrea Patrito ad Agrimensore per anni 9 alla residenza di Sommariva del Bosco.

CODICIS FABRIANI INDEX LOCUPLETISSIMUS

Questo copioso ed accuratissimo *Indice* della nuova edizione Torinese del *Codice Fabiano*, testè uscito dalla Stamperia di Giuseppe Cassone e Comp.^a, forma il compimento di quest'aureo libro, ch'è la guida sicura del Giureconsulto e del Giudice.

ERRATUM.

Nel n.º preced., pag. 383, sotto la rubr. di Parigi, 2.^a alin., dove si legge — *falsa voce intorno*, correggasi — *falsa voce, che correva ne' passati giorni intorno*, ecc. ecc.

TORINO. STAMPERIA FAVALE.

N.^o 25TORINO
7 giugno 1830**DIARIO FORENSE UNIVERSALE**

DI UN AVVOCATO PIEMONTESE

PUBBLICATO

CON AUTORIZZAZIONE DEL GOVERNO.

*Di questo Giornale se ne pubblica un foglio almeno in ogni settimana,
e si daranno pure all' uopo parziali supplimenti.*

SENTENZE E MASSIME.

Debitore — Suo cessionario — Creditore aggiudicatario — Subastazione — Citazione dell' aggiudicatario — Art. 98, 99 e 109 del R. Editto ipotecario.

Al debitore, o suo cessionario, il quale voglia entro l'anno far procedere alla subastazione dei beni in di lui odio al suo creditore aggiudicati, non corre obbligo di far citare l'aggiudicatario; ma basta che sia a questo notificata la pubblicazione del bando per la subastazione.

Giuseppe Secondo Salussoglia creditore di L. 12,500 verso Francesco Rivojra per cessione di stabili, e ragioni ereditarie fattagli, rapporto dal Reale Senato di Torino sotto il 21 agosto 1827 contro quest'ultimo sentenza di condanna al pagamento di detta somma coi relativi interessi in causa proposti.

Riuscita infruttuosa l'esecuzione sui di lui mobili, si provvede il Salussoglia in via d'aggiudicazione di alcuni stabili, di quegli stessi dall'attore provenienti, e che il Rivojra ancor possedeva, quale aggiudicazione ebbe luogo in novembre 1827 per la somma di L. 15,278.

Vol. XV.

In luglio 1828 certo Cesare Nam qual cessionario di tutti li diritti sui beni come sopra al Salussoglia aggiudicati, e così pure del diritto di riscatto a termini delle veglianti leggi al Rivojra competente, ottenne il 4 novembre detto anno citato il Salussoglia aggiudicatario a comparire nanti il Tribunale di Prefettura di Saluzzo, il giorno 7 successivo stesso mese, per ivi vedersi autorizzare la vendita de' beni aggiudicatigli, e nello sporto ricorso descritti.

Venne tale decreto intimato al Salussoglia solo il 6, ed il 7 detto novembre, giorno prefisso nel decreto di citazione, fu profferta dal Tribunale suddetto ordinanza, colla quale si autorizzò la vendita all'asta pubblica degli stabili in questione, con essersi fissato il 10 dicembre successivo per l'ordinata vendita.

Da tale ordinanza al Salussoglia intimata il 19 predetto novembre, interpose egli appello il giorno 20, che introdusse quindi nanti il Reale Senato, con aver preso a sostenere essa ordinanza nulla, e gravatoria, chiedendo in sua riparazione dichiararsi non essere luogo alla subastazione richiestasi, e venire perciò esso Salussoglia, bisognando, assolto dalle domande del Nam.

Legittimatosi dalle Parti il giudizio, il Salussoglia spiegando maggiormente il suo intento, disse nulla l'appellata ordinanza,

1.º Perchè il decreto del Prefetto di Saluzzo del 4 novembre 1828, portante assegnazione all'udienza del Tribunale pel giorno 7 dello stesso mese, ed alle ore 9 del mattino, non gli sarebbe stato intimato, che nel giorno immediatamente precedente a quello prefisso per l'udienza, ossia il 6, ed ancora ad un' ora ben tarda, nella sua residenza in Torino;

Chepper ciò a ragione della ragguardevole distanza vi fosse stata un' assoluta impossibilità di comparire a detta udienza;

Che d'altronde non dovesse dietro ai nuovi principii di procedura computarsi il giorno dell'intimazione, e citazione, e così l'ordinanza cadente in appello mancasse di previa citazione, la quale dovesse sempre contenere un competente intervallo;

2.º Perchè il Procuratore del Nam non avrebbe fatto in regular modo fede del mandato avanti il detto Tribunale, epperò peccasse l'ordinanza suddetta di radicale nullità.

Quindi deliberando subordinatamente in merito, disse, essere erronea l'intelligenza, che il Nam pretenderebbe, massime in ordine alla fattispecie, di attribuire al R. Editto ipotecario, assumendosi la qualità di terzo creditore, tendendo in questo modo a sottoporre le ragioni d'esso Salussoglia ad un giudizio d'ordine;

Questa pretesa fosse incompatibile al caso, sia perchè non potesse il Nam come identificato colla persona del Rivojra altrimenti essere ammesso all'esercizio della subastazione de' beni a suo favore aggiudicati, che mediante la previa assicurata separazione del prezzo d'aggiudicazione a favore dell'aggiudicatario, senza confonderlo nelle discussioni del giudizio d'ordine formante l'oggetto delle condizioni di subastazione dall'avversante proposte, e dal Tribunale adottate colla detta contumacia ordinanza, sia perchè in ogni caso la preliminare rappresentazione della somma a suo favore riscontrerebbesi pure irrimediabilmente sancita dalla natura stessa delle convenzioni, che diedero luogo alla sentenza del Magistrato stata coll'aggiudicazione eseguita.

Contrappose il Nam, che dall'art. 98 del R.º Editto 16 luglio 1822 la citazione del creditore aggiudicatario per l'ordinanza, di cui parla l'art. 99, non è prescritta, ma solamente si richiede, che prima della scadenza dell'anno sia pubblicato, e notificato all'aggiudicatario il bando per la subastazione;

Che detta citazione non fosse necessaria, perchè il prezzo del fondo, su cui dee seguire la subastazione, fosse già determinato da quello dell'aggiudicazione;

Che nel concreto caso esso Nam non avrebbe mancato di fare entro l'anno eseguire la pubblicazione e notificazione del bando, ove non gliene fosse stata interrotta la via coll'interposto appello;

Che perciò dall'essersi per mera abbondanza osservato una formalità non necessaria, non se ne potesse derivare alcun motivo di nullità; tanto più che a ter-

mini del prelodato R.^o Editto si dovesse solo aver riguardo a quelle nullità, che nella sostanza arrecassero pregiudizio al debitore, e per identica ragione al creditore;

Ed in ordine pure al merito disse che coll' appellata ordinanza non gli si fosse sostanzialmente arrecato verun danno, mentre se fosse intervenuto all' udienza non avrebbe potuto conseguire che diversa ne fosse la disposizione;

Che il giudizio di graduazione fosse una necessaria conseguenza della subastazione, motivo per cui facendosi luogo all' avversaria pretesa, si verrebbe a stravolgere l'ordine e la natura del giudicio, pel che tutto conchiuse confermarsi l'ordinanza cadente in appello, con rimandarsi la causa e le Parti avanti il Tribunale pel suo giudicato.

Assegnatasi la causa a sentenza, previe conclusioni dell' Ufficio del signor Avvocato Generale, ebbe questo in conclusioni 1.^o dicembre 1829 sottoscritte Girod ad osservare, che l' art. 98 del R. Editto 16 luglio 1822 nell' accordare al debitore la facoltà di riscattare, e far subastare fra un anno il fondo in di lui odio aggiudicato al suo creditore, niun obbligo gl' impose di citare quest' ultimo per ottenere dal Tribunale l' autorizzazione all' esercizio di detta facoltà, ma solo di curare entro l' anno la pubblicazione e la notificazione al creditore aggiudicatario del bando per la subastazione.

Ed in fatti il decreto da ottenersi non essendo altro in sostanza, che la concessione delle opportune testimoniali dell' istanza del debitore, e la prefissione del giorno per l' effetto del diritto al medesimo riservato, non rendevasi punto necessario il contraddittorio dell' aggiudicatario, il quale del resto colla notificazione del bando vien messo in grado di proporre nel di lui interesse quelle eccezioni, che gli sembrerebbero del caso.

Chechè ne sia adunque della regolarità della citazione eseguitasi al Salussoglia, non necessaria all' effetto dell' istanza del Nam, cessionario del diritto competente al debitore, non potrà essa influire sulla validità dell' ottenuto decreto d' autorizzazione.

Chè tale istanza del debitore sia sciolta dalle formalità preliminari imposte in generale alle subastazioni, ne somministra una prova esplicita l'art. 109 del suddetto Editto, con dichiarare, non essere d'uopo per la subastazione instata dal debitore spossessato, dell'ingiunzione che prescrive la legge, come foriere di ogni atto esecutivo tanto contro il debitore, che contro il terzo detentore, con qual dichiarazione concorda poi, in quanto alle altre formalità, la nuova forma prescritta all'art. 98, subordinandosi l'esercizio del diritto ivi sancito alla sola pubblicazione e notificazione al creditore nel corso dell'anno del bando per la subastazione.

Non crederebbe adunque l'Ufficio in alcun modo viziata per difetto di citazione la provvidenza del 7 novembre 1828 dal Nam entro l'anno ottenuta in qualità di cessionario del diritto al debitore spossessato riservato.

Quanto alla seconda eccezione di nullità dedotta dacchè non avrebbe il Procuratore del Cesare Nam fatto regolarmente fede del mandato in suo capo spedito, basta osservare, che trattasi di giudizio sommario, in cui non è d'uopo di formale legittimazione di giudizio, e che l'enunciativa, di cui nel libello, e nella provvidenza stessa, fanno sufficiente fede della giustificazione della qualità opportuna del Causidico intervenuto per la validità del sin allora seguito procedimento.

Non sembrando poi ispezione dell'Ufficio la discussione in ordine al gravame del detto decreto, più particolarmente applicata al concreto, che ad una intelligenza della legge, nè essendo mestiere di alcun ragionamento per dimostrare che le norme del procedimento non furono nè con detto decreto, nè con detto bando trasandate, passerà l'Ufficio a conchiudere potersi dal R. Senato di Torino dichiarare, non ostare alla validità di detta ordinanza le opposte eccezioni di nullità, pronunciando nel resto a termini di ragione e giustizia.

Ed il Magistrato suddetto con sentenza 15 marzo 1830 ref. D. Leardi dichiarò essere luogo alla subastazione dei beni, dei quali si trattava, nella confor-

mità portata dal R. Editto 16 luglio 1821, mandando alle Parti di provvedersi per tal effetto nanti il Tribunale di Saluzzo; spese compensate.

Bandi campestri di Pinerolo — Deviamiento d'acqua — Contravvenzione relativa — Interpretazione — Competenza.

Le quistioni riguardanti all' interpretazione di qualche articolo di Bandi campestri sono di cognizione del Reale Senato, perchè si tratta di conoscere il vero senso di una disposizione, che fu dal medesimo approvata;

Quindi ne segue, che le sentenze proferite da' Giudici o Tribunali sopra tali quistioni sono infette da nullità.

Questa massima, che già fu canonizzata da parecchi oracoli del R. Senato, venne pure seguita nella fattispecie seguente con sentenza Senatoria del 22 di agosto 1829, che tuttavia erediamo opportuno di dover qui riferire per alcune altre utili norme, che dalla medesima si ricavano intorno alla stessa materia di Bandi campestri, sulla quale sono pressochè quotidiane le controversie.

Essendosi data accusa al Dottore Michele Grosso, perchè avesse contravvenuto all' art. 3, cap. 4 de' Bandi campestri della Città di Pinerolo dell' anno 1769, il sig. Giudice della stessa Città, con sua sentenza del 26 di novembre 1828, ammise il Medico Grosso a fare le sue difese, ed a giustificare che le opere ascritte da lui fatte nella bealera denominata la *Fontana* inserviente all' uso di essa Città non deviarono tale bealera, meno hanno impedito il ritorno dell' acqua nel proprio alveo, e proseguisse liberamente il suo corso verso la Città, di modo che fosse insussistente l' accusa di che si trattava.

Interpose appello da tale sentenza la Città di Pinerolo, perchè il Giudice avesse falsamente interpretato il suddetto articolo de' Bandi (il tenore del quale sarà riferito poco infra), mentre l' articolo medesimo per

dar luogo alla contravvenzione riconosceva per bastante il devianento qualunque dell'acqua operatosi mediante rottura delle sponde, o con apposizione di argine; e medesimamente si sostenne che trattandosi d'interpretazione di un articolo dei Bandi, e di riconoscere, se desso dovesse ricevere o non una interpretazione estensiva, questo non fosse di cognizione del Giudice, ma bensì dovesse essere riservato alla giurisdizione del Senato.

L'appellato Medico Grosso osservò che la sentenza in questione era più gravosa a lui che non alla Città, dacchè in sostanza non si sarebbe con essa pronunciata la sua assolutoria come aveva chiesto in atti; disse che egli non era incorso nella contravvenzione portata dai Bandi perchè questi non erano nel concreto applicabili; e medesimamente eccepì che i testi deponenti erano interessati, e si riferivano ad una contravvenzione che dissero succeduta il 17, quando il giorno denunciato era il 12 luglio 1828, ed oltre ciò fece riflettere che l'accusa a termini dell'art. 1 de' Bandi doveva essere fatta fra giorni otto dal dì della contravvenzione; quando in vece, posta la contravvenzione al giorno 12 di luglio, e l'accusa al 25, essa sarebbe stata fuori del termine debito.

Assegnatasi in tale stato la causa a sentenza previe conclusioni dell'Ufficio del signor Avvocato Generale, emanarono queste sotto il 12 di maggio 1829.

In esse conclusioni lo stesso Ufficio incominciò a riferire l'art. 3 cap. 4 de' precitati Bandi, che è così concepito:

Chiunque ardirà deviare l'acqua della bealera detta della Fontana dal solito corso, con rompere le sponde, fare argini, od in altra qualunque forma impedisca che tale bealera venga al recipiente detto il Casotto da cui poscia si dirama nella città, incorrerà nella pena di lire 15.

Proseguì poscia l'Ufficio medesimo a ragionare come segue, cioè:

Che questa disposizione benchè a prima giunta sembri chiara ed incontrastabile, ad ogni modo, ravvicinata al caso della contravvenzione di cui si agiva, pareva che lasciasse luogo a dubitare, che questa non avesse ad

essere in quella compresa; imperciocchè lo scopo di tale disposizione egli è soltanto quello della conservazione dell'acqua per il servizio della Città, e purchè l'acqua si trovi al punto e recipiente detto il *Casotto* onde possa diramarsi a beneficio della Città stessa, pare che con questo sia compito il voto di tale legge municipale, e se la cosa potesse essere intesa in questo restrittivo senso, salvo sarebbe l'accusato Medico dalla datagli accusa, mentre desso sosterrebbe e si offrirebbe di provare che l'introduzione dell'acqua di detta bealera in alcune tampe vicine non isviarono tale pienezza al punto che il detto articolo de' Bandi esigeva che si trovasse ogni giorno senza alcuna interruzione;

Che perciò detto articolo essendo suscettibile d'interpretazione, la causa doveva dirsi di competenza del Magistrato, dacchè si trattava d'interpretare il vero senso di una disposizione che fu approvata dal Magistrato, e ciò posto egli era evidente che il Giudice di Pinerolo nella proferita sentenza essendosi internato in tale disposizione de' Bandi, ed avendo riconosciuto l'esistenza del dubbio nascente dalla medesima, venne necessariamente ad eccedere i limiti delle sue attribuzioni, e tale sentenza avrebbe potuto dirsi nulla, e regolare l'appellazione della medesima intentata, mentre dato anche che occorresse di pronunciare per la contravvenzione ai Bandi, e di sostenere la data accusa, tuttavia il contenuto nel disposto del precitato articolo dei Bandi non escludere l'esistenza del dubbio nella legge, ed il bisogno non già di una semplice applicazione, ma bensì di una vera preliminare interpretazione della medesima; opinò l'Ufficio, potersi, circoscritta l'appellata sentenza del Giudice di Pinerolo, pronunciare nel merito a termini di ragione e giustizia.

Ed il Reale Senato colla precitata sentenza 22 agosto 1829 ref. D. Vacha dichiarò, circoscritta la sentenza del Giudice di Pinerolo del 26 novembre 1828, e reietta l'interpellanza del Medico Grosso nel giudizio d'appello dedotta, tenuto il medesimo al pagamento della penale di lire 15 portata dai Bandi campestri della Città di Pinerolo, e per la stessa Città proposta, e della quale si tratta.

Sentenze di Magistrati esteri — Suddito del Re di Sardegna — Esecuzione di quelle negli Stati di questo.

Le sentenze dei Magistrati, o Tribunali esteri emanate in contumacia di un suddito di S. M. il Re nostro Signore, si mandano dai nostri Magistrati, e Tribunali eseguire, ogniqualevolta che ne vengono da quelli debitamente richiesti, e che risulta lo stesso operarsi in quegli Stati rispetto alle sentenze de' suddetti nostri Magistrati profferite contro gli individui alla giurisdizione de' primi sottoposti; ed inoltre quando colui, contro del quale si sogliono eseguire, non dimostrò essere tali sentenze manifestamente ingiuste.

Con decreto del 20 agosto 1829 del Magistrato del Consolato di Torino venne Antonio Maserà di Cossogno citato a dir cause, per quali non si dovesse accordare l'esecuzione di due sentenze contumaciali contro di lui profferite dal sig. Giudice di S. Nazzaro cantone Ticino (Svizzera) sotto li 31 gennaio, e 23 maggio 1826, emanate ad istanza della Ragon di negozio Mazzola e Vanzina corrente in Magadino territorio Svizzero, e portanti dette sentenze la condanna del Maserà al pagamento tra ambe di L. 573 milanesi per prezzo vino dall' attrice al Maserà consegnato.

Comparso quest' ultimo nanti il succitato Magistrato, si oppose all' esecuzione di quelle sentenze, in vista che il prefato sig. Giudice non fosse competente a pronunciare, sia perchè non fosse stato per un tal giudizio esso Convenuto citato nella giurisdizione di quello, sia perchè ambe le Parti fossero suddite di S. M. Sarda.

Si oppose dall' Attrice d' insussistenza alli predetti riflessi, ed in tale stato di cose venne la causa su tal punto assegnata a sentenza, sentito prima l' Ufficio del sig. Avvocato Fiscale dello stesso Magistrato, il quale, in conclusioni del 10 febbrajo 1830 sottoscritte Usseglio, si fece a ragionare nel modo, di cui in appresso:

Ritenuto, che per determinare se valide si possano riconoscere le sentenze dai Tribunali stabiliti in esteri dominii profferite, conviene osservare, se siansi a tale riguardo riempite le solennità tutte dalle leggi colà

vigenti prescritte, e che perciò dal modo, con cui vedonsi spiccate le lettere di citazione, all'appoggio delle quali si accinse la Dita Mazzola e Vanzina a convenire nanti il Tribunale di Pace in S. Nazzaro il Masera Antonio di Cossogno, e dall'eseguitasi loro pubblicazione alla porta del Tribunale alla presenza di due testimonii, come appare da specifiche relazioni dell'Usciere dello stesso Tribunale, vi ha luogo a presumere, che siansi eseguite le formalità prescritte a termini delle leggi per convenire, ed operare la valida citazione di un assente, motivo per cui legale ne sia stata la condanna in sua contumacia pronunciata; l'Ufficio perciò non può riconoscere, che fondata sia l'eccezione dal Masera opposta in questo giudizio pel difetto di citazione, onde poterlo convenire nanti al prenominato Tribunale di S. Nazzaro, sulla considerazione principalmente, che era dovere del Masera di accingersi a far fede d'irregolarità nella seguita sua citazione, o di contraria disposizione di legge, qualora le medesime sussistessero.

In ordine poi al pretendere, che quel Tribunale mancasse di giurisdizione in profferire le sentenze, della cui esecuzione agivasi, in vista che le Parti fossero ambe suddite di S. M. Sarda, opinò l'Ufficio non meritarsi consimile allegazione riguardo, dacchè scorgendosi da tutti gli atti a quelle sentenze precedenti, che l'attrice Dita Mazzola e Vanzina ha domicilio in Magadino, come non si contese dallo stesso Masera; e che nanti il succitato Tribunale al Convenuto chiese il pagamento di vino, che eragli stato colà rimesso, fosse però chiaro, che secondo tutte le regole di commercio non si poteva mettere in dubbio la competenza nel pronunciare le sentenze in discorso;

Che di più il Masera in questo giudizio accinto non si sarebbe a contestare in merito, nè tanto meno a mettere in dubbio il di lui debito per le somministrazioni fattegli dall'Attrice del vino, di cui parlano le sentenze 31 gennaio e 23 maggio 1826.

Laonde l'Ufficio entrò in senso, che si potesse dal Magistrato dichiarare, nulla ostare a che si avessero ad eseguire le dette sentenze, come conchiuse.

Il Magistrato del Consolato di Torino,

Sul riflesso, che il Tribunale d'appello della Repubblica e Cantone del Ticino in Lugano sedente avrebbe eo' suoi decreti del 25 giugno 1829 riconosciuto, che le due sentenze contumaciali profferte dal Giudice di pace di Gambarogno ad istanza della Dita Mazzola, e Vanzina contro il Masera li 31 gennaio, e 23 maggio 1826, rivestivano li necessari caratteri per essere eseguite; ed interessò la compiacenza delle competenti Autorità di S. M. il Re di Sardegna a volerne accordare l'esecuzione ne' suoi Stati, dal che non ha potuto fare a meno di stabilire,

1.º Che competente era il Giudice a conoscere nella materia, ed il giudizio venne istituito; e la sentenza pronunciata a norma delle leggi in detto Cantone vigenti;

2.º Che li Tribunali, e Magistrati del detto Cantone danno esecuzione nel loro territorio ai giudicati emanati dai nostri Magistrati, e Tribunali in consimili cause contro sudditi dello stesso Cantone: nè il Masera punto escluse li suddivisati due dati, giacchè non sussisteva quanto avea allegato in occasione della pubblica udienza, che legittima non sarebbe stata la citazione, perchè a termini dell'art. 190 § 11 del Cod. di procedura per la Repubblica e Cantone del Ticino non bastasse l'affissione alla porta del Tribunale, ma dovesse inoltre essere inserta in un pubblico foglio del medesimo Cantone, poichè questa disposizione riflettesse solo i sudditi dello stesso Cantone, che si trovano assenti, ma non li forestieri, che non hanno ivi domicilio od abitazione, riguardo de' quali basta a tenore del precedente art. 188 l'intimazione del libello alla porta del Tribunale in presenza del Sindaco, o di un Municipale, oppure di due testimonii, formalità questa, a cui risultasse essersi adempiuto nel caso di cui si trattava;

Si aggiungesse, che dietro l'art. 202 del medesimo Codice la sentenza contumaciale non fosse operativa, se non a datare dalla sua intimazione; che le due sentenze in discorso fossero state personalmente intimiate al Masera l'undici luglio successivo; e chepper ciò non

avendo il medesimo fatta veruna opposizione entro il termine prescritto dall' art. 203, le sentenze diventano esecutive a tenore dell' art. 205, e fosse quindi preclusa al Masera la via per attaccare li giudicati colle eccezioni in atti fatte.

Per questi motivi, e nella circostanza eziandio, che il Masera nulla seppe allegare, per cui le dette sentenze contenessero una manifesta ingiustizia, il Magistrato suddetto con giudicato 22 aprile 1830, ref. D. Musso, dichiarò non ostare all' esecuzione delle due sentenze contumaciali del Giudice di Pace di Gambargno delli 31 gennaio e 23 maggio 1826 le eccezioni dal Masera fatte, e dovere perciò quelle, come mandò, eseguirsi, colle spese.

MATERIE DIVERSE.

Dilazione — Sua durata.

La dilazione pel pagamento d' una somma, o per la consegna di un dato oggetto durerà ella sino all' ultimo periodo del tempo?

Risp. Colui, che ha un termine per pagare, o per consegnare, o per far altra cosa, non è contumace, e non può essere astretto a ciò eseguire se non dopo spirato l' ultimo momento del termine, mentre non può dirsi ch' egli non abbia soddisfatto finchè non sia scorso per intiero il termine concesso. Così chi deve fra un anno, fra un mese, fra un giorno, ha la dilazione di tutti i momenti dell' anno, del mese e del giorno. V. il § 2 de verb. oblig. » Quod quis aliquo » anno dare promittit, aut dare damnatur, ei potestas » est quolibet eius anni die dandi » (Leg. 50 ff. de obligat. et action. ; leg. 42 ff. de verb. obligat.) Questa quistione semplicissima, e di facile risoluzione fu testè il soggetto di lunga controversia avanti un Tribunale di Prefettura.

Appellabilità — Art. 9 del R. Editto giudiziario.

Nella causa Sauli, Poggi e Micone il R. Senato di Genova, sotto il 23 di febbrajo 1829 ref. D. Gratarola, ha sancito la massima che « l' art. 9 del R.^o Editto del 27 di settembre 1822 non può dirsi *tassativo*; sicchè se d' altra parte possa farsi constare del valor della lite, e possa mostrarsi ecceder questo le L. 1200, l' appello non può e non debbe ricusarsi.

L' esimio Collettore dei giudicati del Senato Genovese, l' Avv.^o N. Gervasoni, nel riportare nel fascicolo 1.^o, vol. 5 della sua pregiata Raccolta testè da noi menzionata nel *Diario* pag. 378 *in notis*, la massima surriferita, soggiugne quanto segue:

» Avvertiamo come il Senato con sua sentenza del 20 di febbrajo 1830 ref. D. Marone abbia anzi deciso, che l' appellabilità della causa puossi anche stabilire col mezzo d' una perizia, e che questa perizia puossi volere per determinarla.

Diritto d' emolumento di sentenza o d' ordinanza — Suo pagamento — Ritentore e possessore dei beni caduti in giudizio — Se sia tenuto a tale pagamento tuttochè non abbia figurato in esso giudizio.

Il § 2 cap. 6 della tariffa 5 aprile 1816 facendo facoltà agli agenti demaniali di percevere direttamente sulla somma o cosa caduta in giudizio l' importare del diritto d' emolumento, il ritentore e possessore de' beni sui quali cadde la sentenza del cui emolumento si tratta, è tenuto al pagamento di esso diritto, quantunque non abbia fatto parte di quel giudizio (Decreto di voto del Tribunale di Torino del 3 di giugno 1830 ref. I. M. Regis sul ricorso di Giulia Maria Canalis moglie di Luigi Chicco, conforme a conclusioni del 29 del precedente maggio del signor Avvocato Fiscale sottoscritte *Alasia*).

Roma, 22 maggio 1830. Nelle ultime udienze del Tribunale di commercio di questa città, il quale già ebbe a pronunciare in principio di questo mese vari fallimenti di negozianti, fra i quali quello di Filippo Bianchi (V. *Diario* sotto questa rubrica, pag. 381), si è pure dichiarato il fallimento di Giuseppe Albertini, e di Giovanni Leoni.

Pisa, 24 maggio 1830. La nostra R. Ruota in causa Woillier, Graban e Comp. contro Rilei ha deciso, che quegli, il quale ha noleggiato un bastimento, e che dopo di averlo caricato delle sue merci è costretto a discaricarlo per causa di un sequestro stato fatto sopra le medesime per opera de' suoi creditori, non può essersi di pagare l'intero nolo al capitano, a cui non può rimproverarsi alcuna colpa se parte senza carico, e come suol dirsi a vuoto.

Parigi, 29 maggio 1830. La nostra Corte Reale con sentenza del 22 di questo mese proferita nella causa *utrinque* Mathieu ha stabilito la massima, che il Giudice non può far risultare dell'ingiustizia allegata delle disposizioni testamentarie, della collera del testatore, e della maledizione data dal padre al figlio suo diseredato, delle prove di suggestione e di captazione, o d'alienazione mentale, e per tal modo fare rivivere la nullità di testamenti fatti *ab irato*, che aveano luogo sotto il regime dell'antico diritto. Nei motivi di questa sentenza si legge, fra le altre cose, quanto segue: « Che il testamento ed il codicillo, di che si tratta, sono scritti per intero, datati e segnati di mano e carattere del testatore; che le disposizioni in essi contenute non presentano indizio veruno che il testatore non godesse della pienezza delle di lui facoltà intellettuali, e che inoltre non risulta dai fatti della causa alcuna presunzione di suggestione, o di captazione ».

— Un tale sig. Frappart, da alcuni anni maestro a Châlons, essendo stato accusato e convinto di avere aperto senza la debita autorizzazione una scuola nel Comune di Nanterre, venne condannato nella multa di 100 franchi, e nelle spese.

Torino , 7 giugno 1830. S. M. con Regie Patenti del 14 dello scorso mese si è degnata di nominare l'Avv.^o Giovanni Battista Chianea ad Assessore nel Tribunale di Prefettura di Nizza di mare, e lo ha inoltre deputato Istruttore nello stesso Tribunale; ha quindi nominato l'Avv.^o Agapito Barelli a Sostituto Avvocato Fiscale nel Tribunale medesimo; l'Avv.^o Enrico Eusebi a pari impiego nel Tribunale d'Oneglia, e l'Avvocato Giacinto Castellani ad Assessore aggiunto nel Tribunale di Prefettura di Cuneo.

— Il giorno stesso S. M. ha firmato una tabella di nomina de' seguenti Giudici e Segretarii di Mandamento nella Giurisdizione dei R. Senati di Piemonte, Savoia, Nizza e Genova. *Giudici.* Avv.^o G. Fasciotti, a Chivasso; Avv.^o A. Salina, a Cigliano; Avv.^o D. Valle, a Azeglio; Avv.^o C. Ronchi, a Villadeati; Avvocato C. Robajoli-Apostolis, a Cannobio; Avv.^o C. Poroli, a Crodo; Avv.^o G. Terzinod, a Donnaz; Avv.^o P. Lambert, a Morgex; Avv.^o F. Gherzi, a Fossano; Avv.^o G. Audifredi, a Busca; Avv.^o G. Bocca, a Cavallermaggiore; Avv.^o A. Rossi, a Bagnasco; Avvocato G. M. Turbiglio, a Sciolze; Avv.^o P. Rovere, a Vico; Avv.^o L. Gastaldi, a Frabosa; Avv.^o G. Reynaudi, a Verzuolo; Avv.^o A. Richetti, a Trinità; Avv.^o F. Vigna, a Chiusa; Avv.^o O. Crosio, a Vespolate; Avvocato L. Campo-Fregoso, a Mollare; Avv.^o T. Borgata, a Omegna; Avv. G. Cietti, a Lesa; Avv.^o L. Batteri, a Garbagna; Avv.^o F. Pernat, a Aiguebelle; Avv.^o A. Naz, a S. Pierre d'Albigny; Avv.^o N. Aprozio, a Taggia; Avv.^o G. E. Gherzi, a Ventimiglia; Avv.^o G. Hugues, a Levenzo; Avv.^o L. Calleri, a Millesimo. — *Segretarii.* G. M. Cavalli, a Galliate; C. Valenzasca, a Scopa; e G. Pont, a Bozel (Tarantasia).

— S. M. si è degnata di approvare il contratto stipulato dall'Intendente Generale d'Alessandria con Pellegrino Oddone per la ricostruzione del ponte detto di Schiattavascello, ed altre opere lungo la strada Reale di Piacenza tra il limite della provincia d'Asti, e l'abitato di Quattordio.

— Con R. Brevetti del 22 del passato maggio S. M. si è degnata di nominare l'Avv.^o Gioachino Enrico a Sindaco di Leyni; il Medico Giuseppe Mercandini a Sindaco di Montanaro; il Cavaliere Felice Palma di Borgo Franco a Sindaco di Rivarolo; e Gaetano Galeasso a Sindaco di Verolengo.

QUESTIONE COMMERCIALE.

Importa sommamente al commercio di conoscere la seguente decisione della Corte Reale di Parigi, ch'è riferita in un giornale Forense del 30 di maggio 1830; eccola: » Nel caso di fallimento del traente d'una lettera di cambio prima della scadenza, la provvisione non appartiene già alla massa del fallimento di esso traente, ma bensì al portatore della stessa lettera di cambio * ».

FALLIMENTI DI FRANCIA.

Tutti i giornali di Commercio hanno fatto parola del fallimento della nota casa di Calcutta Palmer e Comp.^a, che si vuole ascendere alla grandiosa somma di 75 milioni di franchi. I fallimenti, che ci annunziano gli ultimi fogli di Parigi sono di molto minore rilevanza, ma ad ogni modo importa sommamente il farli noti. Sonosi pertanto dichiarati con apposite sentenze in istato di fallimento i seguenti negozianti, cioè: Bestgen, Etourneau, Pluàrd, e Leclercq e Comp.

* Il contratto di cambio secondo la dottrina di Savary e di Pothier è una cessione, una vendita di danaro; e da questa definizione del contratto di cambio uopo è concludere, che la proprietà della provvisione viene trasmessa nel portatore.

TORINO. STAMPERIA FAVALE.

N.^o 26

TORINO

14 giugno 1830

DIARIO FORENSE UNIVERSALE

DI UN AVVOCATO PIEMONTESE

PUBBLICATO

CON AUTORIZZAZIONE DEL GOVERNO.

*Di questo Giornale se ne pubblica un foglio almeno in ogni settimana,
e si daranno pure all' uopo parziali supplimenti.*

SENTENZE E MASSIME.

Scritta d' obbligazione — Insussistenza —
Presunzioni.

Non ostante l' esistenza di una scritta d' obbligazione presso l' apparente creditore, si presume tuttavia inesistente il debito, qualora urgenti e molteplici presunzioni lo convincono.

Teresa e Vittoria sorelle Rostagno evocarono sotto il 28 settembre 1829 nanti il Tribunale di Prefettura di Torino Agostino Fiorina per ivi vederlo condannato al pagamento a loro favore della somma di L. 2m. ed interessi, portate da scrittura privata del 31 maggio 1808 per altrettante state ad esso Fiorina mutate dalla signora Marianna Aghemi vedova Gilli, di cui le sorelle attrici furono uniche eredi universali; quale somma promesso avea il Fiorina restituire fra mesi sei allora prossimi cogli interessi legali pendente mora.

Comparso il Fiorina in giudizio, nell' ammettere l' estrinseco della sovramenzionata scrittura, prese ad osservare, quanto all' intrinseco, che la signora vedova Gilli con cui allora convivea, essendo lo stesso giorno del fattogli mutuo venuta a cognizione, che la rela-

Vol. XV.

tiva scrittura trovavasi in contravvenzione alle leggi del bollo per essere passata sopra un foglio di carta bollata da soli centesimi venticinque, richiese esso convenuto di passargliene altra in carta proporzionale, locchè eseguì il 1.^o giugno successivo, dichiarandosi debitore di egual somma, nelli stessi termini, e colla stessa mora per la restituzione;

Che prima della scadenza della mora stata diggià buonamente prorogata, avesse la creditrice ceduto tale suo credito a Vincenzo Sorel mercè instrumento 16 ottobre 1810 rogato Cerale, quale cessione fosse stata ad esso Fiorina significata il 25 stesso mese, come constasse da copia di detto instrumento ed atto d'Usciere autentico Coppa, che presentò, e quindi, previa deduzione di un'interpellanza relativa alla verità del fatto sovraesposto conchiuse assolversi esso Fiorina dalle domande delle attrici, mediante, ove d'uopo, il giuramento purgativo che offrì di prestare, essere la pura e mera verità, che il mutuo, di cui nella scrittura 31 maggio 1808 era lo stesso, unico, e solo, di cui nella scrittura del 1.^o successivo giugno, stata ceduta dalla signora vedova Gilli col suddetto instrumento al signor Vincenzo Sorel.

Si contrappose dalle sorelle Rostagno, che a fronte di quanto risultasse dalla prodotta scrittura di debito stata dal Fiorina riconosciuta per vera e reale, il sistema di questo per eludere le loro domande fosse inconcludente ed affatto improbabile, sia per l'insussistenza degl'argomenti, da cui si volesse dedurre, sia per l'erroneità del motivo, per cui si volesse fatta la riduzione della scrittura in cambiale, apparente detta erroneità dal fatto stesso della ritenzione di tale scrittura per parte di esse sorelle attrici, quali eredi della vedova Gilli loro zia.

Si disse irrilevante ed inconcludente l'istrumento di cessione dal Fiorina prodotto, perchè fosse totalmente alla loro domanda estraneo; ed essere inammissibile il giuramento purgativo dal Fiorina offerto, pel motivo che non ne fosse il caso, il che stante conchiusero, reiette tutte le istanze, conclusioni, e deduzioni avversarie, farsi luogo alle prese conclusioni.

Il Tribunale di Prefettura osservando che per parte del convenuto erasi ammessa la verità della scrittura d'obbligo 31 maggio 1808 quanto al suo estriusco;

Che in calce di tale scrittura leggevasi la ricevuta del Negoziante Vincenzo Sorel per la stessa somma, di cui in essa, locchè servisse ad avvalorare anche la verità del detto chirografo;

Che nell' istromento di cessione fatta dalla defunta vedova Gilli al Sorel il 16 ottobre 1810, non parlasi delle L. 2m. già incassate dal cessionario, come da sua ricevuta del 31 maggio 1808; ma si trattasse ivi soltanto del credito di detta vedova verso il convenuto portato da scrittura 1.º giugno 1808;

Che le allegazioni, e ragionamenti dal convenuto in atti fatte non potessero far nascere una presunzione atta ad abbattere la prova del credito a favore delle coattrici nascente dalla produzione d'una scrittura ammessa per veridica, e corroborata dalle circostanze sovra indicate;

Dichiarò tenuto il convenuto Agostino Fiorina al pagamento verso le coattrici Teresa, e Vittoria sorelle Rostagno della somma di L. 2m. portata da scrittura d'obbligo 31 maggio 1808, cogli interessi legittimi decorsi dalla data della medesima; e decorrendi sino al finale pagamento, colle spese.

Nel giudizio d'appello dal Fiorina nanti il Reale Senato introdotto, sostenevasi tale sentenza a lui gravatoria, ed insussistenti li motivi, a cui presentavasi appoggiata, che anzi fosse stato il Tribunale indotto in errore nel dare per esistente ai piedi della scrittura 31 maggio 1808 la quitanza del Vincenzo Sorel per le L. 2m., quando tale dichiarazione si fosse soltanto passata per far constare della versione di esso danaro nella società di negozio col Sorel, e Fiorina contratta.

D'altronde non si presentasse essa dichiarazione dal Sorel sottoscritta, appunto perchè la detta scrittura fosse stata riconosciuta in contravvenzione alle leggi sulla carta da bollo, motivo per cui si divenne all'altra 1.º giugno successivo (art. 10 e 26, legge 13 brumaio anno 7).

In essa poi non trovarsi più la dichiarazione, di cui nella precedente, pel motivo, che fosse proibito lo estendere nello stesso foglio due distinti contratti.

La causa però del mutuo in dette due scritte fosse la stessa, cioè per fare il fondo del negozio suddetto, in cui non avesse esso Fiorina fatto entrare altra somma, per giustificare quale circostanza, come pure, avere lo stesso Sorel assunto in proprio tale debito verso la signora vedova Gilli, con averne pagato d' allora in poi li corrispondenti interessi alla detta creditrice, dedusse un apposito capitolo, previa, ove d'uopo, la cui prova, conchiuse in riparazione dell' appellata sentenza assolversi esso Fiorina dalle domande delle sorelle Rostagno, mediante, anche bisognando, il giuramento suppletivo già in primo giudizio offerto.

Sull' opposizione delle sorelle Rostagno fatta d' inattendibilità, e d' irrilevanza ai motivi di gravame, e ragionamenti avversarii, non che d' inammissibilità al dedotto capitolo, epperò sulla persistenza nel chiedere la conferma della sentenza cadente in appello, venne la causa di bel nuovo assegnata a sentenza.

Per parte del Fiorina sostenevasi all' udienza del Magistrato, che l' esistenza della scritta d' obbligazione presso il debitore costituisce non una prova provata, ma una semplice presunzione del debito, capace di essere distrutta da altre presunzioni in contrario, dacchè l' esistenza o non esistenza del debito non si facesse dipendere dalla materialità della scrittura, come lo dimostrasse dall' un canto la leg. 24 ff. *de probation. et praesump.*, leg. ult. cod. *de pignorat. act.*, leg. non est ff. *quod metus causa*, l. uxori § ult. ff. *de leg. 3*, leg. 15, cod. *de solut.*, e dall' altro canto li molteplici giudicati del Reale Senato di Torino, con cui si fossero ravvisate estinte obbligazioni quantunque dai creditori si ritenessero li relativi documenti, come ne facessero fede la decisione 13 settembre 1765 ref. D. Scala causa Caretti e Gorzegno contro Scarampi di Pruneto; 20 agosto 1825 ref. D. Piacenza causa Pelisseri, e Deabate; 23 maggio 1823 ref. D. Chionio causa Bertotti, e Crespi, ed anche quella del 14 gennaio 1820 ref. D. Ferraris causa Concorso Nizza contro Tapparone (Diario 1827, vol. 7, pag. 401).

Alla prova per contrarie presunzioni non potere ostare gli articoli del Codice civile Francese 1322 e 1326 sulla sufficienza della prova dell'estrinseco del documento, come fosse stato deciso colla precipitata sentenza del Reale Senato di Torino del 14 gennaio 1820 ref. Ferraris.

Moltè essere ed indubitate le circostanze in contrario a non poter dubitare dell'esistenza di un solo debito.

Che difatti se la Gilli fosse stata creditrice di due distinte partite ne avrebbe fatta menzione nella seconda scrittura, avrebbe voluto per ambedue li mutui l'esecuzione del patto che si dovessero le somme mutuate impiegare nel negozio Sorel, per essere essa investita delle ragioni del mutuatario verso detto negozio: avrebbe voluto che prima di divenire al secondo mutuo il Fiorina facesse entrare nell'anzidetto negozio le prime L. 2m., qual cosa non si fosse eseguita, come lo comprovasse la mancanza di sottoscrizione alla compilata quitanza, e come in ogni caso offerto avesse esso Fiorina di darne la prova mercè l'esame del capitolo a simile proposito dedotto; se la Gilli fosse stata creditrice di due partite avrebbe col seguito ceduto al Sorel piuttosto la prima che la seconda, non avrebbe ommesso pendente anni 21 e nelle critiche sue circostanze di domandare, se non il capitale, quanto meno gli interessi; se fosse stata costretta di prendere la via giuridica, quando il suo stato di fortuna non glielo avesse permesso, il benefico provvedimento della pubblica clientela gliene avrebbe somministrato il mezzo gratuito; se dimostrossi sollecita nel provvedere pel vero suo credito mediante cessione al Sorel, sollecita pure stata sarebbe pel conseguimento dell'altro suo credito, come sollecita fu parimente di procurarsi una dichiarazione d'abbandono d'ogni ragione sui mobili del Fiorina lasciatile, quando questi in ottobre 1810 sortiva dalla di lei coabitazione che sin allora tenuto avea in qualità di pensionario; in somma se vero fosse stato il credito in questione, la di cui mora al pagamento fosse scaduta da 21 anno, e più avanti il decesso della supposta creditrice, sarebbe stato tale credito da lungo tempo riscosso, od almeno ommesso non si sarebbe di far parti giuridiche, non fosse stato che pel fine di

renderlo canto mediante giudiciale ipoteca o susseguente iscrizione.

Essere, dicevasi, massima ricevuta che « tarda pe-
» titio praestat indicium, quod calumniose petatur,
» quin obstat regula non petii, quia sciebam meum
» ius durare » = poichè questa regola abbia luogo
quando la prescrizione s'invoca, ma non quando va-
lere si fanno presunzioni di pagamento.

Essersi con tutta facilità potuto dimenticare, e così
rinvenire la carta di apparente obbligazione nella casa
della vedova Gilli, stante la coabitazione del Fiorina
colla stessa Gilli in tal tempo avuta.

Nemmen potersi poi della carta d' obbligazione 31
maggio 1808 far caso in giudizio a termini dell'art. 24
della suddetta legge 13 brumaio anno 7.^o, il quale
proibisse ai Giudici di pronunciare alcun giudizio su
di una carta commerciabile non scritta su carta mu-
nita del bollo prescritto, o del vista per detto bollo.

Gli Editti del 16 luglio 1814 e 5 dicembre 1817
relativi alla Gabella della carta bollata riguardassero
bensì li fatti posteriori alla pubblicazione loro, ma in
nulla avessero intaccato le disposizioni delle abrogate
leggi relativamente agli atti passati sotto la domina-
zione delle medesime, come ne facessero fede le con-
clusioni dell' Ufficio del signor Avvocato Generale del
21 dicembre 1828 sottoscritte Sclopis, confermate con
sentenza del Supremo Magistrato 6 maggio 1829 ref.
D. Quaranta, che anzi l' articolo 50 del Regio Editto
5 dicembre 1817 fosse coerente all' articolo 24 della
suddetta legge 13 brumaio anno settimo.

All' opposto nell' interesse delle sorelle Rostagno fa-
cevasi valere il disposto dalla legge 6, ff. *de confessis*,
e dalla def. 61 del Presidente Fabro *de probat.*, giusta
cui « nulla melior probatio, quam quae fit per con-
» fessionem partis, sive tacitam, sive expressam ».

Dal che ne seguisse doversi avere per ferma ed in-
concussa la scritta del 31 maggio 1808, senza che per
alcuni indizii d'identità si potesse ravvisare trasformata
colli' altra del giorno successivo, dacchè lo stesso deci-

dente def. 69 *de probat.* c' insegnò che « *identitas in rebus non praesumitur, et sic diversitas quarundam circumstantiarum facile inducit praesumptionem diversitatis* ».

Ciò avvenire nel nostro caso in cui vi ha diversità di giorno e d'atto, su cui vennero scritte le contratte obbligazioni.

Non reggere il motivo della surrogazione di scritta, avvegnachè la legge 13 brumaio anno 7 non pronun- ciasse nullità, ma una semplice penale per le contrav- venzioni alle di lei disposizioni (art. 10, 30, e § 6, art. 26), nè essere poi presumibile, che il Fiorina abbia voluto passare altra ricognizione di debito senza parlare della prima a cui si voleva quella surrogare, massime che era questa del solo giorno d' innanzi, e senza aver ritirata la precedente.

Aggiungevasi che stante le critiche circostanze in un tempo del Fiorina, e quindi della stessa creditrice non dovesse far senso il silenzio della signora Gilli; dacchè nel primo caso fosse inutile, e nel secondo si trovasse impossibilitata di agire; e non essere d'altronde il solo tempo un mezzo sufficiente e legittimo per estinguere un' obbligazione.

La negligenza del Fiorina nell' adempiere alle sue obbligazioni risultare dallo stesso strumento di ces- sione, in cui si leggesse non avere egli entro li mesi sei di mora fatto fronte ai contratti impegni.

La prova in fine del capitolo dal Fiorina dedotto a nient' altro giovare se non a porre in piena luce la mala fede del medesimo nell' asserire, che ambi li mutui erano per fondo della società di negozio col Sorel intesa, quando uno di essi lo convertiva in altri suoi proprii usi.

Il Reale Senato di Piemonte con sentenza 3 giugno 1830 ref. D. Costa dichiarò bene dal Fiorina appellato con averlo assolto dalle domande delle sorelle Rostagno, mediante il giuramento suppletivo da esso in atti of- ferta, spese compensate.

Debitore — Garanzia pel debito — Merci
rimesse — Deterioramento — Compensa.

Il debitore non può evadersi dal pagare il suo debito liquido sul pretesto che abbia ragione di compensarlo coi danni del creditore cagionatigli coll'aver lasciato pel suo fatto o colpa deteriorare la merce ad esso consegnata per garanzia del credito, con facoltà di venderla e convertirne il prezzo in estinzione del debito del consegnante, quantunque abbia quello dedotti incumbenti per giustificare tali danni.

Giuseppe Petiti di Savigliano negoziante, essendo rimasto in debito verso la Ragion di negozio corrente in Cuneo Cambrisson e Tardivo della somma di L. 5845 centesimi 45 avea convenuta la mora pel pagamento a tutto agosto 1827 senza interessi pendente li primi sei mesi, e quindi alla ragion mercantile, ed avea per sicurezza della sua creditrice acconsentito il deposito presso Ponti di Genova di rubbi 10 capelli per versarne il prezzo a mani della Casa Cambrisson suddetta, ed altri rubbi 5 10 lasciati avea presso la medesima Casa senza che questa fosse contabile delle avarie occorrendo, con facoltà al Petiti di vendere la merce mediante venisse il prezzo ricavando alla Casa creditrice sborsato.

Ebbero luogo varii pagamenti nel trascorso della mora, ed in fine la Casa Cambrisson e Tardivo evocò il Petiti avanti il Tribunale di Prefettura di Cuneo pel pagamento del rimanente suo avere, compresi gl'interessi sino al 26 novembre 1828, di L. 1812, cent. 40, oltre L. 8 spese di trasporto.

Pretendea Petiti di non essere tenuto agli interessi perchè la merce fosse deteriorata per colpa e fatto della depositaria creditrice, e dovesse anzi questa rifare i sofferti danni, ed a ciò provare dedotti avea due capitoli.

Il Tribunale prelodato nell'accogliere la fatta deduzione opinò perchè dovesse il Petiti pagare all'attrice le proposte L. 1820 centesimi 40 cogli interessi pel capitale di L. 1812 40 sino all'epoca della trasmissione fatta in Genova dall'Attrice al Ponti dei capelli, di cui si trattava, senza pregiudizio delle rispettive ragioni

delle Parti pei maggiori interessi dovuti dal Petiti, visto l'esito della prova a seguire, riservando in questa parte le spese.

Appellossi da tale sentenza il Petiti al Supremo Magistrato del Consolato di Torino, lagnandosi perchè si fosse passato alla sua condanna senza prima attendere l'esito dell'offerta prova, poichè venendo da questa a risultare della colpa dedotta, ne conseguisse, che la Casa Cambrisson e Tardivo sarebbe stata tenuta ai danni proposti.

Pretendeva altresì fosse incorso errore nel calcolo della proposta somma, e dovesse il capitale residuo dovuto inservire al Petiti pel risarcimento dei suddetti danni.

Il predetto Magistrato del Consolato osservando che li primi Giudici non avevano punto sbagliato nel pronunciare la condanna dell'appellante nella somma capitale annotata in detta sentenza, mentre questa apparisse dovuta da conto dettagliato in atti prodotto, e relativo alla scrittura d'obbligazione dal debitore sottoscritta, ed a cui nulla aveva il Petiti saputo opporre;

Che apparissero pure dovuti gli interessi dopo i mesi sei dalla data della citata scrittura, e che ogni avaria cadesse a carico del Petiti;

Che avendo in primo giudizio lo stesso Petiti nel contraddittorio 4 gennaio 1828 acconsentito di pagare il residuo non conteso capitale cogli interessi sino all'epoca della trasmissione de' capelli a Ponti di Genova, a torto l'appellante reclamasse contro l'appellata sentenza, la quale per altra parte gli avesse ancora salvata ragione sulli maggiori interessi ancor dovuti da quel tempo in poi sin visto l'esito della prova a farsi.

Per questi motivi il detto Magistrato con sentenza 13 maggio 1830 ref. D. Musso considerando vane le eccezioni del Petiti confermò l'appellata sentenza coi danni e spese a carico del Petiti; rimandando le Parti e causa nanti il R. Tribunale per l'esecuzione del suo giudicato.

Tabacco proveniente dall'estero — Introduzione del medesimo ne' R. Stati — Regio Editto 25 giugno 1816.

L' Eccell.^{ma} R. Camera de' Conti pronunciò il 18 maggio 1830 ref. D. Ravicchio la seguente testuale sentenza nella causa d'appellazione del Fisco delle Regie Gabelle contro Antonio Tadei del vivente Giovanni nativo di Masante, Ducato di Parma, contumace, inquisito:

Di contravvenzione al R. Editto 25 giugno 1816 per avere introdotto ne' Regii Stati libbre quattro circa di tabacco proveniente dall'estero, stato sequestrato presso di lui nel luogo di Rivoli dai Carabinieri Reali con verbale del 28 di maggio 1829.

La Regia Camera, sentita la relazione degli atti e delle conclusioni fiscali, ha pronunciato e pronuncia in riparazione della sentenza del Tribunale di Prefettura di del 10 luglio ultimo scorso, doversi condannare come condanna il suddetto Antonio Tadei contumace nella pena di L. 500 antiche di Piemonte, sussidiariamente in quella di sei mesi di carcere e nelle spese, dichiarando caduto in commesso il tabacco sequestrato, di cui negli atti.

MATERIE DIVERSE.

Notaio Luogotenente-Giudice — Sentenza da esso pronunciata — Difetto del voto d'Assessore — Nullità.

Avvenendo, che un Luogotenente-Giudice semplice Notaio, e così non graduato, pronunciasse sentenza senza il voto d'un Assessore, siccome prescrivono le RR. CC. § 13, lib. 3, tit. 23, questa sentenza sarebbe infetta da nullità. Tale si è il sentimento spiegato più volte in simili casi dall'Ufficio del signor A. G. presso il R. Senato di Piemonte, e tuttavolta accade, che ciò si pratici ancor di presente in parecchie Giudicature.

Il R.^o Tribunale di Prefettura di Torino con suo decreto del 2 di giugno 1830 ha dovuto rilasciare sul ricorso di Giuseppe Menzone lettere di citazione contro i fratelli Vigna per l'introduzione di appello da una sentenza simile del sig. Luogotenente-Giudice di L...., che si disse gravatoria e nulla, e di cui si è chiesta la circoscrizione.

In ordine poi alla questione se il diritto del voto d'Assessore sia ancor dovuto dopo il R. Editto del 27 di settembre 1822, e nel caso affermativo quale sia, ed in quale proporzione debba dalle parti soddisfarsi, rimandiamo i lettori al vol. 3 del *Diario*, pag. 347.

Contumace condannato — Arresto di esso —

Sua evasione dalle forze della giustizia —

Domanda di lui per commissione ad un particolare delegato per l'ulteriore procedimento

— Offerta di costituirsi in carcere.

Un tale Agostino Chiapparoli condannato in contumacia alla pena di anni 4 di carcere, nella multa e spese con sentenza Camerale del 6 di agosto 1825 per contrabbando a mano armata di bastone, ed in riunione di due persone di un collo di granaglie dal medesimo commesso sulle fini di Bobbio con minacce e violenze agli agenti delle R. Dogane, venne quindi arrestato nell'ora scorso gennaio, e tradotto nelle carceri di Voghera.

Per risparmiare al medesimo i disagi di una traduzione in quella rigida stagione, il Magistrato della R. Camera avea con ordinanza del 12 di febbraio p. p. commesso per l'ulteriore corso della processura in odio di lui il sig. Assessore-Istruttore di Voghera, se non che in quel frattempo essendo stato il Chiapparoli trasferito nelle carceri di Bobbio, mentre poi dietro richiesta dell'Assessore-Istruttore predetto veniva nuovamente tradotto in quelle di Voghera si evase violentemente dalla forza della giustizia in vicinanza del Molino detto il *Campanile* in territorio di Zodiaseo, e rimase così il corso della causa sospeso.

Chiese poscia il Chiapparoli in apposita supplica che per l'ulteriore corso della causa fosse commesso il sig. Assessore di Bobbio, ed offri di costituirsi prigioniero nelle carceri di quella Città, onde essere maggiormente in grado di venire visitato e soccorso dai suoi congiunti.

Comunicatasi la supplica all'Ufficio del sig. Procuratore Generale di S. M., ne emanarono conclusioni sotto il 5 di giugno 1830 sottoscritte *Thaon*, nelle quali si legge, fra le altre cose, quanto segue:

» Questa domanda, che meritevole di riguardo si presenterebbe ove il Chiapparoli si fosse già costituito in carcere, non può essere assecondata finchè egli trovasi, colla sua contumacia, renitente alla legge, che pronunciò sulla di lui sorte, ed incongruo inoltre sarebbe lo ammetterlo in tale stato a patteggiare colla giustizia ».

Per la qual cosa l'Ufficio del Procuratore Generale fu in senso come conchiuse potersi dalla R. Camera dichiarare non essere luogo a quanto erasi supplicato, e che si dovesse mandare per quell'effetto che di ragione unire agli atti del processo il presentato ricorso.

Ed il Supremo Magistrato Camerale ebbe pure a così pronunciare con suo decreto di voto ref. D. Ravicchio del di 8 giugno 1830.

Dote o donazione — Riversibilità — Art. 86
della tariffa del 1.^o aprile 1816.

Siccome a termini della patria giurisprudenza si può stipulare la riversibilità della dote o donazione, epperò quando in un contratto di matrimonio un estraneo che doti abbia stipulato in suo od altrui favore la riversibilità della dote, o porzione di essa, ovvero della donazione, sciolto il matrimonio per la morte della moglie, con prole o senza, una tale convenzione non può avere influenza alcuna sul diritto graduale, il quale sarà dovuto come se non esistesse questa stipulazione.

È questo il preciso caso, che ci propone il Notaio P. S., e la risoluzione riferita è quella che ne dà il chiarissimo Autore della nota collezione delle provvidenze R. e Camerali, ecc. ecc.

Manifattura ristretta ad un locale — Autorizzazione relativa — Apposizione in case diverse di telai di essa manifattura — Facoltà per l'esercizio loro — Se si possa concedere.

Angelo Moro del Borgo di Trecate, provincia di Novara, ottenne dalla Regia Camera de' Conti sotto il 20 di ottobre 1827 apposita declaratoria, con la quale fu autorizzato a stabilire in esso Borgo una fabbrica di fustagni e simili, mediante l'erezione di parecchi telai.

Il suddetto fabbricante per tenersi ad un certo equilibrio sul prezzo delle stoffe, che da esso si vanno fabbricando con quelle estere, dovendo usare la possibile economia, fu costretto di stabilire parte di detti telai nelle case de' suoi lavoranti, e parte nella propria ove risiede il maggior traffico.

Non ignorando però il signor Moro, che questo fatto sarebbe in opposizione a quanto venne superiormente determinato, ebbe ricorso al Magistrato Supremo della R. Camera, e supplicò perchè gli fosse permesso sino a che gli si offrisse favorevole occasione di rinvenire altro luogo capace ed unico per la collocazione ed esercizio di detti telai, di esercire e far esercire parte dei medesimi in casa di altri.

Tale ricorso essendo stato comunicato all'Uffizio del sig. Procuratore Generale di S. M., emanarono sotto il 7 di giugno 1830 conclusioni sottoscritte Gervasio del tenor seguente:

» Veduto, ecc. — Conscio il ricorrente, che in virtù della declaratoria di questo Magistrato del 20 di ottobre 1827 non potrebbe tenere i telai della sua manifattura in diversi luoghi distinti, chiede d'essere a ciò autorizzato per via di nuovo provvedimento.

In tale modo si vorrebbero stabilire altrettante fabbriche del genere di manifatture dal ricorrente intrapreso, essendo per se chiaro non potersi ravvisare come una fabbrica sola li diversi locali, ne quali si stabilissero i telai, pel motivo che tutto si operi per conto di un solo proprietario.

Oltrechè tale domanda nel modo, in cui fu concepita, sarebbe direttamente opposta allo spirito della

legge, che per caduna fabbrica vuole una speciale autorizzazione, non si potrebbe nemmeno quella accogliere, quando venisse limitata ad un determinato numero di locali, nei quali si volessero stabilire li mentovati telai, mentre che l'interesse delle R. Gabelle in oggi non permette di lasciar aumentare il numero delle manifatture nel raggio de' 5 miglia dalla frontiera.

L'Ufficio facendosi pure anche carico delle osservazioni contenute nelle due annesse lettere dell'Azienda Generale delle R. Gabelle del 13 marzo p. p., e 2 giugno corrente, conchiude dichiararsi da questo Magistrato non farsi luogo a quanto si supplica ».

Le conclusioni surriferite si sono mandate eseguire con decreto del Supremo Magistrato della R. Camera, ref. D. Comite Melano, del di 8 giugno 1830.

NOTIZIE MISCELLANEE.

Madrid, 28 maggio 1830. Il Reale decreto del 13 dello scorso aprile, che proibiva il libero commercio del tabacco nella Città di Cadice, è stato revocato con altro posteriore decreto del 1.º di questo mese dietro una rappresentanza, che venne fatta dalla municipalità di essa Città.

Londra, 30 maggio 1830. Il celebre Giudeo Moise Levi, che venne condannato nel 1812 siccome reo convinto di furto, lasciò un'eredità di 300m. lire sterline, e dicesi, che sulla medesima abbiano ad insorgere gravi controversie, intorno alle quali dovranno i Tribunali pronunciare.

Milano, 4 giugno 1830. Con notificazione di questo I. R. Governo del 27 dello scorso mese si è fatta pubblica una nuova tariffa, con cui sono determinati i nuovi dazii, i quali cominceranno ad aver vigore dal giorno della pubblicazione di essa notificazione; e da quel giorno in avanti cesseranno i dazii d'entrata e d'uscita sussistenti per le merci, per cui è ora stabilita una diversa misura, e cesseranno pure le restrizioni, alle quali tali merci fossero state sin qui soggette.

Parigi, 7 giugno 1830. Una tale Coupchoux, che venne condannata alla pena capitale dalla Corte d'Assisie per avere incendiato la propria casa, fece ricorso in cassazione, e la domanda di lei fu rigettata; ma ottenne poscia dalla clemenza del Re una commutazione di pena.

Praga, 31 maggio 1830. Il governo di Boemia ha testè fatto noto con apposita notificazione, che il celebre mercato di lana pecorile in Praga incomincerà il 24 dell'imminente mese di giugno, e durerà inclusivamente al 28 di detto mese, compresi i giorni di pagamento, quindi in tutto 5 giorni. Nella notificazione medesima si avverte eziandio, che resteranno in vigore le determinazioni anteriormente pubblicate, e risguardanti la tenuta dei mercati di lana in Boemia. Le varie contrattazioni che seguono in questa circostanza danno sovente luogo a controversie, che sono poi definite dai nostri Tribunali, i quali in altre epoche dell'anno sono quasi inoperosi per essere qui le liti di poca rilevanza e rarissime.

Bobbio, 6 giugno 1830. La nomina di Prefetto al Tribunale sedente in questa Città nella persona del signor Avvocato Gioanni Serale apportò la massima consolazione agli abitanti di questa Provincia. Essi che l'avevano già conosciuto fornito d'incorrotti costumi e di profondo sapere, allorquando copriva il difficile posto d'Avvocato Fiscale nel Tribunale medesimo, esultarono ben a ragione vedendo che l'augusto Monarca ora lo sceglieva a presiederlo.

Nel giorno primo del corrente giugno egli assunse per la prima volta il dignitoso incarico alla sua sede commesso, ed in sì fausta occasione il Ministero pubblico nella persona del signor Avvocato Ignazio Avenati Sostituto Avvocato Fiscale, fattosi interprete de' sentimenti de' suoi colleghi, enumerò con elegante discorso le doti che adornano sì degno Magistrato, e gli professe il dovuto rispettoso omaggio. Anche il Causidico Ravelli a nome del Collegio de' Procuratori, di cui fa parte, tributò in una seconda allocuzione all'esimio sig. Prefetto veraci sensi di stima e di venerazione, alle quali pubbliche ed onorevoli dimostrazioni egli

rispose con parole di grato animo, e di sincera riconoscenza, che gli accrebbero di molto quell'amore e quella confidenza, la quale aveva già saputo dapprima così bene ispirare in altrui. (*Art. com.*)

Torino, 14 giugno 1830. S. M. con R. Patenti del 28 dello scorso mese ha nominato il Barone Claudio Giuseppe Albrieux a Senatore nel Senato di Savoia, e l'Avvocato Giuseppe Filippo di S.^t Bonnet, già Sostituto soprannumerario a Sostituto effettivo dell'Avvocato Fiscale Generale nello stesso Senato.

— Con altra Provvisione S. M. si è degnata di approvare il contratto stipulato dall'Intendenza di Pine-rolo con Martino Graziano per alcune provviste necessarie per la riparazione della strada Reale di Fenestrelle.

— Con Sovrano rescritto dello stesso giorno 4 giugno la M. S. ha nominato l'Avvocato Melchiorre Tessera a Direttore nella Congregazione generale provinciale di carità di Mortara.

VARIETA'. *Causa curiosa per diffamazione.*

Fu divulgato in Angers il seguente epigramma, del quale credesi autore un tale Augusto Decoupet:

— » V. C. ANT. CORBEAU — *Andegavensis — am-
plissimae . pecuniae . dominus — agris . ditissimus —
versipellis — avarus . ultionis . appetens . incendiarius .
praedo — in lecto . dum . iacet — morbo . ingrave-
scente . exasperante — o . utinam . ait — parce .
mihi . Deus . et . voca — o . utinam — eius . heredes .
aiunt ».* —

I fratelli Baspierre, che credono offesa con questo scritto la memoria del loro zio Antonio Corbeau morto il 2 di giugno 1830, non che la riputazione loro propria nelle parole soprattutto — *incendiarius . praedo*, e quindi in quelle — *eius . haeredes . aiunt*, quasi che desiderassero eglino le spoglie del signor Corbeau, hanno evocato avanti il Tribunale il sig. Decoupet, e chiesero la condanna di lui ad una pubblica venia, ad una proporzionata indennità, ed alle spese. A suo tempo faremo conoscere la sentenza che sarà proferita dal Tribunale.

N.^o 27

TORINO

21 giugno 1830

DIARIO FORENSE UNIVERSALE

DI UN AVVOCATO PIEMONTESE

PUBBLICATO

CON AUTORIZZAZIONE DEL GOVERNO.

*Di questo Giornale se ne pubblica un foglio almeno in ogni settimana,
e si daranno pure all' uopo parziali supplimenti.*

SENTENZE E MASSIME.

**Creditore — Subastazione — Opposizione della
moglie del debitore — Irricevibilità — Sen-
tenza — Appellabilità.**

La moglie che ha ottenuto l' assicurazione delle sue ragioni dotali contro il proprio marito , senza avere quindi adempiuto alle formalità prescritte dalla sez. 2, cap. 4 del R. Editto ipotecario , per liberare li beni assegnatili dalle ipoteche , non può opporsi al creditore del di lei marito instante la subastazione di tali beni , salvo giustifichi possedere quest' ultimo altri beni sufficienti a tacitare il creditore (art. 94 del R. Editto ipotecario).

La regola per determinare l' appellabilità delle sentenze per ragion di somma prescritta dall' art. 112 dell' Editto sulle ipoteche deesi solo seguire nel caso in cui non trovisi altrimenti indicato il valore dello stabile a subastarsi (Diario , 1829 , 1.^o sem.^e , pag. 265).

Con lettere ingiunzionali rilasciate dal Tribunale di Prefettura d' Alessandria il 23 gennaio 1828 li Giuseppe Maria Astore , e Bartolommeo Milanese furono ingiunti

Vol. XV.

al pagamento fra giorni 30 successivi alla notificazione delle stesse della somma di L. 2195 cogli interessi, ed accessori a favore del Notaio Carlo e Clara Forno giugali Beretta per residuo debito a cui erano stati li Astore e Milanese condannati con ordinanza del Tribunale di Giudicatura di S. Salvatore del 1.^o febbraio 1821, e sentenza del suddetto Tribunale di Prefettura 12 maggio 1828, con diffidamento, che in caso di non fatto pagamento nel termine sovra prefisso, sarebbesi proceduto all'esposizione per via di subastazione della casa ivi designata e posseduta dalla Teresa Oltrebella moglie del Milanese suddetto.

Notificate le precitate lettere ingiunzionali tanto ai debitori Astore e Milanese, quanto alla Teresa Milanese tenementaria dello stabile suddivisato, non avendo questi pagato il loro debito, e tanto meno dismesso il fondo divisato, li giugali Beretta ottennero sotto il 9 successivo aprile altro decreto del Prefetto dello stesso Tribunale, col quale, mentre si fissò l'udienza del 10 maggio stesso anno per l'autorizzazione della vendita di essa casa, si mandarono contemporaneamente citare gli Astore, e giugali Milanese a comparirvi.

Comparve infatti all'udienza fissata la Teresa Oltrebella, la quale dichiarando di avere ottenuto da quel Magistrato sotto l'8 stesso mese lettere citatorie, che però non risultano neanco intimare, in odio delli giugali Beretta, per vedersi pronunciare non farsi luogo alla subastazione dai medesimi provocata della casa in questione, fece istanza sospendersi l'effetto del predetto decreto ingiunzionale sino a che nel giudizio con dette lettere citatorie istituito si fossero dal Tribunale risolte le di lei opposizioni.

Il Tribunale di Prefettura però con ordinanza 14 stesso mese in contumacia delli Giuseppe Maria Astore, e Bartolommeo Milanese,

Ritenuto che nè gli stessi Astore e Milanese, nè la Teresa Oltrebella avrebbero nel termine loro fissato dalle lettere ingiunzionali del 23 gennaio 1828 pagato alli consorti Beretta la somma, al cui pagamento furono ingiunti non ostante il diffidamento, di cui in esse lettere;

Che la Teresa Oltrebella, terza posseditrice della casa di cui si trattava, non fece constare d'aver adempiuto alle formalità stabilite dalla sezione 2, cap. 4 del R.^o Editto sulle ipoteche, e nemmeno nel mese successivo alla fattagli notificazione delle lettere ingiunzionali, onde purgare la casa suddetta dalle ipoteche, e che ciò stante le eccezioni, ed istanze per essa fatte sono insussistenti ed inammissibili, e dee senz'altro pagare a detti Beretta la somma capitale, interessi, e spese, al cui pagamento fu ingiunta, ovvero dismettere a loro favore la casa da essa posseduta a favore delli medesimi ipotecata, nella forma prescritta dall'art. 125 combinato col precedente 124;

Ritenuto ancora, che la suddetta Oltrebella non avrebbe nemmeno nelle avanti fatte sue opposizioni, che si risolvessero colla presente, a termini dell'art. 94 dello stesso Editto, indicato possedere essi principali debitori altri stabili, chepperchè li Beretta dovessero prima tali beni escutere a termini dell'art. 126, ne venisse altro motivo d'insussistenza delle precitate di lei eccezioni alle istanze delli consorti Beretta;

Perchè, reiette le opposizioni della Teresa Oltrebella, dichiarò essere luogo all'instata vendita per via di subastazione della casa, di cui si tratta, fissando l'udienza pel primo incanto, e mandando a tale effetto al Segretario di formare l'opportuno bando in conformità del R.^o Editto ipotecario.

La Teresa Oltrebella interpose appello da quest'ordinanza in via di gravame sotto il 17, ed introdottolo quindi davanti il Reale Senato di Torino, nanti cui comparsi gli appellati, meno il Giuseppe Maria Astore, oltre varie eccezioni in merito sul punto particolarmente, se alli consorti Beretta competesse o non efficace e valida ipoteca anteriore a quella dell'appellante, e dopo d'aver li giugali Beretta opposto d'insussistenza ai motivi di gravame dall'appellante addotti, excepirono li medesimi, essere superflua ogni discussione in merito, quandochè essendo la casa a subastarsi allibrata a catastro coll'estimo censuario di denari 4, pel quale si paga l'annuo tributo Regio di L. 1 cent. 24, moltiplicato questo per 60 volte a norma dell'art. 112

del R.^o Editto 16 luglio 1822 non formerebbe che un capitale di L. 84. 40, e per conseguenza non sarebbe a termini di detto articolo l'ordinanza del 14 maggio 1828 appellabile per ragione di somma.

Replicò l'appellante non trattarsi d'appello da semplice causa di subastazione a termini dell'art. 112 del R.^o Editto 16 luglio, ma ravvolgersi la questione al punto in diritto sulla competenza dell'ipoteca, e così di causa ordinaria, per cui bastasse il valore di L. 1200; in ogni caso disse risultare sufficientemente dall'atto, per cui la casa che vorrebbesi subastare le fu assicurata per le di lei doti e ragioni dotali, essere quella di un valore superiore alle L. 3m.

Assegnatasi la causa a sentenza, previe conclusioni dell'Ufficio dell'Avvocato Generale sul punto dell'appellabilità o non della causa, questi sotto il 21 aprile 1829 per mezzo del suo Sostituto Chiabò prese a dire, che a risoluzione dell'eccitato dubbio non farebbe l'Ufficio, che riferirsi a quanto ebbe già più volte, e specialmente nelle sue conclusioni 5 dicembre 1826 in causa Aluffo e Bono contro Ferrero, confermate con sentenza del Reale Senato di Torino del 9 aprile 1827 ref. D. Piacenza, ad osservare, che cioè la moltiplicazione del sessanta volte il tributo Regio non sarebbe la norma assoluta, ed esclusiva da ritenersi per fissare il valore delle case, e stabilire da esso l'entità della causa, quando da altri titoli venissero le medesime indubitabilmente comprovate di maggior valore, avuto riguardo a che non siano quelle d'ordinario allibrate a catasto, ed imposte proporzionatamente al loro reale valore, ma solo al quantitativo dell'area dalle medesime occupata.

Quindi è che quantunque il valore della casa contemplata nelle lettere ingiunzionali, di cui si tratta, e per cui venne coll'appellata ordinanza concessa la vendita per via di subastazione, calcolato a norma dell'art. 112 sopraccitato, sia di gran lunga inferiore alla somma di L. 3m., tuttavia, siccome dall'atto di giudiziale aggiudicazione del 18 aprile 1822 risulterebbe, che la casa suddetta venne dal Perito stimata del valore di L. 3279. 80, ed a questo prezzo con detto atto

aggiudicata alla Teresa Oltrebella per assicurazione delle di lei doti e ragioni dotali, ragion vuole, che questo solo si prenda per base per definire l'appellabilità dell'attuale giudizio.

L'Ufficio pertanto non esitò a conchiudere potersi dal Supremo Magistrato, dichiarando appellabile la presente causa, pronunciare nel merito come avrebbe creduto di ragione.

Ed il Reale Senato di Piemonte con sentenza 11 novembre 1829 ref. D. Quigini-Puliga, mandò eseguirsi la sentenza 14 maggio 1828, salve alla Oltrebella nel giudizio di subastazione le ragioni, che le potevano di giustizia competere, spese fra li Beretta ed Oltrebella compensate, e le altre a carico del contumace Giuseppe Maria Astore.

Deliberatorio — Beni subastati — Possesso
 — Atto di deliberamento non approvato
 — Validità.

Il deliberatorio o suoi eredi non possono venire spossessati dei beni a quello deliberati, e da essi in forza del seguito deliberamento pendente anni trenta e più posseduti quai veri proprietari, sul pretesto, che per trattarsi di beni spettanti ad Opere pie non sia stato l'atto di deliberamento dal Supremo Magistrato approvato.

La Regia Delegazione stabilita colle R.^e Patenti 10 luglio 1795 per l'esecuzione della vendita de' beni spettanti alle opere pie, ed altri corpi amministrati a mente del R.^o Editto 19 giugno stesso anno, con suo decreto del 9 settembre 1796 delegò il Giudice di Carignano a procedere all'alienazione di alcune pezze beni spettanti all'Ospizio di Carità di Osasio, situate sulle finì di detto luogo di Carignano.

Previo l'opportuna subastazione vennero le medesime pezze deliberate con atto 23 marzo 1797 a favore del già affittavole delle stesse pezze beni sig. Conte Pietro Francesco Leprotti, per il prezzo di L. 456, che furono da lui sborsate sotto il 27 maggio 1800 nella Cassa della Regia Tesoreria generale.

Non ostante tale atto di deliberamento la Congregazione di Carità evocò sotto il 17 gennaio 1817 il sig. deliberatario nanti la Giunta dei Regii Delegati sopra gli Ospizii, e qualificandolo semplice affittavole delli beni suddetti, ne propose contro di esso il pagamento dei fitti decorsi dal 1800 in poi, quale giudizio venne dopo la morte del Conte Pietro proseguito nanti il Tribunale di Prefettura di Torino in contraddittorio delli suoi eredi moglie e figli Leprotti.

Dal signor Conte Leprotti in primo luogo e quindi dalli suoi aventi causa si oppose alla domanda della Congregazione di Carità d'Osasio il deliberamento a loro favore seguito sotto il 23 marzo 1797, in vigore del quale la proprietà dei menzionati beni fosse irrevocabilmente in essi passata.

Dalla Congregazione all'opposto inefficace si asseriva l'invocato atto di deliberamento,

1.^o Perchè la vendita di beni spettanti alle Congregazioni di Carità ordinate coll'Editto 19 giugno 1793 fossero state sospese col susseguente Editto 16 marzo 1797;

2.^o Perchè dal Giudice, che proceduto avea agl'incanti, non fossero state adempinte le solennità prescritte dall'art. 13 delle R.^e Patenti 10 luglio 1795, nè tanto meno avesse l'atto di deliberamento ottenuta l'approvazione della Regia Delegazione a norma del successivo § 14;

3.^o Perchè l'atto di deliberamento non fosse stato ridotto in pubblico instrumento, come dalle stesse R.^e Patenti si richiedesse;

4.^o Perchè il pagamento delle L. 456 prezzo della vendita, operatosi dal sig. Conte Leprotti nella Cassa della Tesoreria generale, fosse di niun effetto, come contrario al disposto delle suddette Regie Patenti, che ordinassero doversi fare alla Tesoreria della Città di Torino.

In questo stato di cose comparse le parti, dietro ordinanza di quel Tribunale di Prefettura, nanti il signor Senatore Avvocato de' Poveri per esperire di una amichevole trattativa, emanò egli, sotto il 26 marzo 1827, un progetto di componimento a disimpegno di tutte le eccitate questioni, portante,

1.º Che la Congregazione di Carità dovesse addivenire alla stipulazione dell'istromento di vendita delle pezze beni, di cui si trattava, a favore degli aventi causa dal signor Conte Leprotti;

2.º Che questi dovessero pagare il prezzo alla Congregazione di Carità nella somma di L. 456 portato dall'atto di deliberamento 23 marzo 1797, coi legittimi interessi decorsi dal 1800, con che però non eccedessero il capitale;

3.º Che ciò mediante dovessero ravvisarsi circoscritte, e transatte le rispettive ragioni ed eccezioni delle Parti, spese compensate.

Presentatosi tale progetto in causa per la di lui accettazione dal canto degli eredi Leprotti, si dichiarò di non potervi aderire per li seguenti motivi, cioè,

1.º Perchè contenendo per se stesso il deliberamento del 23 marzo 1797 tutto il carattere d'irrevocabile translazione di proprietà, a nulla influisse nella sostanza il difetto di sua riduzione in pubblico istromento;

2.º Perchè difatti, come fosse in giurisprudenza notorio, dopo seguito il deliberamento nient'altro rimanesse, che a considerare l'adempimento delle prescritte formalità, quale adempimento riscontrandosi incontestabile allo stato dello stesso atto di deliberamento, addivenisse perciò oziosa, e senza alcun ragionevole oggetto la discussione eccitatasi per parte della Congregazione, a cui potesse tutto al più competere di rivolgersi al Supremo Magistrato per l'approvazione del succitato atto di deliberamento;

3.^o Per essere il deliberamento seguito in dipendenza delle R.^e Patenti 10 luglio 1795, e per certi beni non più contemplati nella sospensione, di cui nelle posteriori Patenti 16 marzo 1797, epperò fosse un vero abbaglio di fatto il supporre che da tali posteriori Patenti abbia potuto rendersi inefficace il deliberamento di cui si tratta;

4.^o Perchè il pagamento del prezzo essendosi essenzialmente effettuato ne' termini, e modi prescritti dalle sovrane provvidenze, ossia nella Generale Tesoreria, considerata come identica colla Cassa in detta provvidenza accennata, addivenisse una mera inattendibile sottigliezza il pretendere di elevare il benchè menomo dubbio sulla legittimità del fatto pagamento;

5.^o Perchè da una lettera del fu sig. Conte Leprotti del 16 fiorile anno 9.^o dalla Parte stessa prodotta risultasse essere l'approvazione dell'atto di deliberamento seguita sin dal 1798, ed essere indi esso sig. Conte sempre stato realmente considerato come legittimo irrettrabile acquirente degli stabili in discorso, poichè a null'altro ravvisasse che ad effettuare, come fece di poi, il pagamento degli interessi sul capitale prezzo decorsi prima dello sborso del capitale medesimo nella Generale Tesoreria.

Conchiusero quindi dichiararsi spettare ad esse signore eredi Leprotti la piena, ed incommutabile proprietà del fondo, di cui nel detto atto di deliberamento, con assolversi da tutte, e singole le avversarie domande, salvo abbisognando l'opportuno procedimento in via di approvazione degli atti di deliberamento dinanzi al Supremo Magistrato, co' danni, e spese.

E sulla persistenza delle Parti nelle rispettive istanze, ed eccezioni assegnatasi la causa a sentenza, il detto Tribunale di Prefettura passò ad ordinare l'esecuzione del progetto dall'Ill.^{mo} signor Senatore, ed Avvocato de' Poveri formato.

Si appellarono le signore Leprotti da tale sentenza al Reale Senato, nanti cui dopo di aver prodotto la quitanza 21 maggio 1800 del Tesoriere Generale delle Regie Finanze Jeandet, comprovante, che a tal tempo essa Tesoreria fungeva le veci della cassa nelle Regie Patenti succitate per simili pagamenti; invocarono il lungo possesso di 31 anno e più per parte di esse Leprotti, e loro autori avuto delli beni in questione nella qualità di veri proprietarii; con avere quindi ripetute ad un dipresso le stesse eccezioni, di cui in primo giudizio, al cui appoggio chiesero in riparazione dell' appellata sentenza farsi luogo alle già prese conclusioni, sul riflesso pure, che fosse quel Tribunale incompetente per ragion di materia a decidere.

La Congregazione di Carità appellata rinnovando le già fatte osservazioni, a motivo eziandio, che il fu sig. Conte Leprotti non si fosse uniformato alli § 13, 14 e seguenti delle Regie Patenti 10 luglio 1795, instò confermarsi la sentenza cadente in appello, dichiarando di rimettersi alla saviezza del Magistrato sulla circostanza, se fosse essa sentenza appellabile o non, ed opponendo d' inattendibilità all' eccezione d' incompetenza, egualmente che ai motivi di gravame dalle signore Leprotti addotti.

All' occasione della spedizione della causa adducevasi ancora a sostegno del sistema delle signore Leprotti, essere massima incontrastabile di giurisprudenza, che l' atto di deliberamento, come che rivestito della pubblica giudiciale autorità, è di sua natura traslativo della proprietà (*Thes. lib. 3, quaest. 101*);

Nè valesse l' allegare il difetto d' approvazione del seguito deliberamento, e della susseguente sua riduzione in instrumento, poichè tali circostanze non impedissero punto la reale, ed incommutabile traslazione di dominio, sia perchè l' adempimento di tali ulteriori solennità fosse precipuo incumbente dell' Attrice, che

vi avesse un esclusivo interesse; sia perchè il deliberatorio non fosse stato costituito in mora ad uniformarsi, e non gli fosse perciò preclusa la via ad ottenerne l'approvazione, e la riduzione in instrumento; sia finalmente perchè anche senza di tutto questo perfetta sarebbe a di lui riguardo la seguita vendita.

Invocavasi in proposito la dec. 18 maggio 1744 ref. D. Celebrini del Reale Senato di Torino, in cui leggesi
 » *Profecto iudicialis haec emptio quamvis postmodum*
 » *nec Senatus decreto probata, nec in verum iudiciale*
 » *instrumentum edacta, nihilominus perfecta videbatur...*
 » *Addictio enim plus offerenti perficit emptionem, ad*
 » *cuius perfectionem nil amplius requiritur, postquam*
 » *et consensus accesserat circa rem, et pretium, et*
 » *legitima auctoritas, nullam novi decreti necessitatem*
 » *iniungens* ».

In ogni caso poi sia dalla prodotta lettera, sia dal silenzio della Congregazione per lo spazio di quattro, e più lustri si dovesse dedurre l'adempimento di tutte le richieste formalità, come in chiari termini si trovasse stabilito nella decisione 20 novembre 1770 ref. D. Galli in causa Promis, ivi » *accedit tritissima iuris*
 » *regula, cuius testis est Thesaurus in his verbis. Haec*
 » *est firma, et indubitata conclusio, omnes solemn-*
 » *tates ex diuturnitate temporis praesumi* ».

Il Reale Senato di Torino con sentenza 15 maggio 1836 ref. D. Costa, dichiarò appellabile la causa, e circoscritta la sentenza cadente in appello, passò ad assolvere la madre e figlie Leprotti dalle domande della Congregazione di Carità di Osasio.

MATERIE DIVERSE.

Taglio di piante — Taglio così detto *a carciofo*
 — Se entri nel divieto, di cui nell'art. 64 del regolamento forestale.

L'art.º 64 del regolamento per l'Amministrazione de' boschi e selve annesso alle R.º Patenti del 15 di ottobre 1822 non contiene in conto alcuno la proibizione

zione di tagliare, come si suol dire *a carciofo*: l'obbligo ivi imposto si è di tagliare a piano inclinato per facilitare lo scolo dell'acqua piovana; ora il taglio *a carciofo* essendo a piano inclinato, e facilitando pur anche lo scolo delle acque non può dirsi compreso nella legge (ordinanza di voto del Tribunale di Prefettura di Torino, proferita il 4 di giugno a relazione dell'Assessore G. M. Regis nella causa del Fisco forestale di Moncalieri contro li Gio. Battista e Pietro fratelli Lasagno).

Arbitri necessarii — Stranieri — Art. 51 del codice di commercio.

Gli stranieri non possono essere arbitri necessarii.

Non possono dirsi arbitri volontari coloro, che sono nominati in adempimento dell'art. 51 del cod. di comm., sebbene le parti nel nominarli dichiarassero di rinunciare al diritto di appellazione, ed a quello di proporre riclami.

Così decideva il R. Senato di Genova con sentenza proferita in causa Montebruno, Grondoni e Cano ref. D. Calsamiglia il 30 dicembre 1828 in conformità di conclusioni dell'Ufficio dell'Avvocato Generale del 22 del preceduto luglio sottoscritte *Persiani*.

In esse conclusioni si legge, fra le altre cose, quanto segue:

» Certa cosa è, che gli arbitri volontari non sono veri giudici, che non ricevono il loro ufficio dalla potestà pubblica del luogo dove lo esercitano, ma sibbene dalla sola volontà delle parti. Essi non mostransi se non quali uomini privati. = Arbitri compromissarii nec notionem, nec iurisdictionem habent: privati sunt. Arbitri non iudices, sed similes iudicum.

» Egualmente certa cosa è, che le decisioni arbitrate non sono vere sentenze. La leg. 13, § 5, ff. de

his qui notantur infamia il dice espressamente. In fatti in riguardo ad alcune materie le sentenze imprimevano in Roma la nota d' infamia a coloro, contro i quali erano proferite. Ma egli accadeva altramente per rispetto alle sentenze degli arbitri — *Ex compromisso arbiter infamiam non facit, quia non per omnia sententia est* ».

Zucchero così detto *Mascabado* — Diritto doganale — Camerale declaratoria relativa.

Il Supremo Magistrato della R. Camera de' Conti con sua declaratoria del 15 di giugno 1830 ref. D. Ravicchio, in conformità di conclusioni dell' Ufficio del sig. Procuratore Generale di S. M. del giorno medesimo sottoscritte *Trabucco di Castagnetto*, emanate sul nuovo ricorso di Vincenzo Mazzuchi (V. *Diario*, pag. 34 e seg. del corr. vol.), ha dichiarato non essere luogo alla esazione di maggiore diritto, che di L. 25 per ogni quintale sullo zucchero introdotto in questa R. dogana dal negoziante Vincenzo Mazzucchi, e conseguentemente mandarsi rilasciare a favore del medesimo li supplicati 62 colli, mediante il pagamento del diritto suddetto.

NOTIZIE MISCELLANEE.

Madrid, 2 giugno 1830. Scrivono da Cadice, che le Case commerciali *Espana* e *Uratia*, che godevano di un gran credito, hanno fatto fallimento, e pur troppo questo disastro si farà sentire da molte altre case e nostre ed estere.

Bologna, 4 giugno 1830. Riceviamo da Roma, che quel Tribunale di commercio ha testè dichiarato il fallimento di Agostino Celli e di Donato Compagni.

— Il Tribunale di questa città ha assegnato un ulterior termine di giorni 30 ai creditori del fallimento di Filippo Panni, i quali hanno ommesso d' insinuare nei termini prescritti i loro titoli di credito.

Firenze, 6 giugno 1830. La locazione di un fondo fatta per un quinquennio dal Procuratore del proprietario assente, che aveva facoltà di locarlo solamente a breve tempo, benchè si legga nel contratto, che il conduttore ed i suoi eredi *mai possano essere espulsi* *, e che la locazione abbia continuato lunghissimo tempo, non può intendersi perpetua.

Pavia, 10 giugno 1830. E uscita alla luce in questa città una dissertazione d'autore anonimo, la quale si crede opera di un dotto Professore, intorno ai caratteri essenziali delle pene (un volumetto in-8.^o).

Bourges, 12 giugno 1830. Un Procuratore, il quale abbia anticipati pel suo cliente gli onorarii dell'Avvocato, può chiedere in giudizio il montare di tale anticipazione in un colle spese della causa. Così ha pronunciato la nostra Corte Reale nella causa Daleau e Varennes; ecco il genuino testo dei motivi della decisione: » *Considérant que l'Avoué est le mandataire de la partie, et par-là même a le pouvoir de faire tout ce qui est nécessaire pour l'exécution de son mandat; qu'ainsi hors le cas où la partie choisit elle-même son Avocat, l'Avoué peut le faire, et par suite payer les honoraires qui lui sont dûs, sauf à les répéter contre sa partie comme de ses autres avances et dépens de son instruction.* »

Arras, 12 giugno 1830. Il nostro Tribunale ha risolto, non ha guari, un'importante quistione in ordine alla vendita di cavalli. Trattavasi di sapere se l'epilepsia sia un vizio redibitorio. Il Tribunale ha applicato alla vendita d'un cavallo affetto da morbo epilettico il principio assoluto in materia di vendita, il quale vuole, che la guarentigia sia dovuta al compratore per tutti i vizii della cosa, che la rendano impropria all'uso cui è dessa destinata.

* *Le dizioni mai, nè in alcun tempo, ricevono sempre nella loro applicazione, ed intelligenza, tutte le restrizioni, che sono necessarie al soggetto speciale della stipulazione, ed alla volontà dei contraenti.*

Parigi, 14 giugno 1830. Con sentenze del nostro Tribunale di commercio in data 3, 4 ed 8 del corrente giugno sono stati dichiarati in istato di fallimento i seguenti negozianti, cioè: Vincens; Fortier; Letestu; Provost, Bossange (antico libraio); Esportelle; e fratelli Delandres.

Voghera, 17 giugno 1830. Con declaratoria del Magistrato della R. Camera Giosuè Ottone venne autorizzato a mettere in esercizio nel Comune di Broni, posto in questa Provincia, una filatura di *cocchetti*, con che esattamente si uniformi a qualsivoglia legge già vigente, o da emanare in proposito, osservi il Manifesto Camerale del 18 di luglio 1818, e trasmetta copia delle relative conclusioni dell'Ufficio del sig. Procuratore Generale di S. M. precedute alla declaratoria medesima in un con questa all'Azienda Generale delle R. Gabelle.
(*Art. com.*)

Ivrea, 17 giugno 1830. Con declaratoria camerale del 5 di questo mese si è autorizzato il Pietro Cerruti, se pure è Notaio esercente, e sintantochè continuerà ad avere la sua residenza nella tappa d'insinuazione del Borgo di S. Giorgio in Canavese, a spedire ed autenticare le copie degli atti ricevuti dal fu Notaio Giorgio Gioannini, all'eccezione però di quelli rogati sotto la legge della registrazione, i quali dovranno venir depositati negli archivi d'insinuazione della stessa tappa.
(*Art. com.*)

Torino, 21 giugno 1830. S. M. si è degnata di approvare il contratto stipulato con Giuseppe Thyron per riparazioni sulla strada Reale di Ginevra presso Alby.

— La M. S. ha pure concesso al Borgo d'Arona la facoltà di aprire e tenere un'annua fiera di giorni 8 da cominciare col primo giorno della settimana immediatamente precedente la fiera solita tenersi nella città di Novara nei primi giorni di agosto.

— Con Regie Provvisioni del 4 del corrente giugno S. M. ha costituiti Notai e tabellioni pubblici nelle tappe d'insinuazione e residenze infra designate i seguenti individui, cioè: Vincenzo Salio nella tappa di Cassino, con la residenza nel luogo di Sciolze; Bartolommeo Maruffi nella tappa di Fossano, e residenza ivi; Giuseppe Cagorno nella tappa di Torriglia, e residenza nello stesso luogo; Marco Fopiano nella tappa di Rapallo, con la residenza in Cicagna, provincia di Chiavari; Stefano Belmondo, stessa tappa e residenza; Emanuele Carlo Candia nella tappa di Novi, con la residenza a Gavi; Niccolò Discalzi nella tappa di Rivarolo Genovese con la residenza a S. Pier d'Arena; e finalmente Antonio Maria Arnaud nella tappa di La Rochette, con la residenza nel luogo di Betton-Bettonet (Provincia di Savoia propria).

— Il 24 di questo mese, in cui cade la festa di San Giovanni Battista, protettore principale di Torino, e di tutta la Diocesi, incominciano le ferie delle messi per li supremi Magistrati, e per li R. Tribunali di Prefettura. La distribuzione di esse ferie per l'Eccell.^{mo} R. Senato di Piemonte è come segue:

Classe civile. 1.^o turno, dal 24 giugno all'8 luglio, S. E. il sig. Cavaliere G. C. MONTIGLIO P. P.; Senatori P.^e Cav. Vergnasco, P.^e Cav. Roberi, Fontana, Quaranta, Fiorotti, Conte Quigini-Puliga, Cav. Celebrini; 2.^o turno, dal 9 luglio al 16 agosto, Cavaliere G. C. Nuytz P.^e; Senatori Conte Pullini, Soleri, Conte Andreis, Vassallo Passerin, Conte Mocchia, Vacha.

Classe criminale. 1.^o turno, dal 24 giugno al 20 luglio, P.^e Cav. G. C. Borio; Senatori P.^e Cavaliere Peiretti, Mayneri, Fontana, Roggieri, Conte Nuvoli; 2.^o turno, dal 21 luglio al 16 agosto, P.^e Cavaliere Moreni; Senatori P.^e Cav. Nazari, Belmondo, Persico, Bicchi, Schiari.

NECROLOGIA.

È mancato a' viventi il 12 di questo mese nell' avanzata età di anni 82 S. E. il Conte Gian-Francesco Galeani-Napione di Cocconato *¹, nome caro all'Italia, la quale sentirà, ne siam certi, la gravità. Quest' insigne personaggio come uomo di Stato *², e come uomo di lettere fu egualmente benemerito de' suoi concittadini. Era dotato d' ogni più rara virtù e religiosissimo. Egli vivrà eterno nelle pregiate opere sue.

— Martedì scorso, 15 del corrente giugno, alle 4 pomeridiane è passato da questa all' altra vita, in età di anni 68, l' Avvocato Collegiato Alessandro Riccardi nella sua villa di Sangano. Era egli uno dei decani del nostro Collegio di leggi, ed avea fama di uomo d' ingegno non comune e di singolare dottrina.

*¹ *Soprintendente e Presidente Capo de' R. Archivi di Corte, Primo Presidente, Cavaliere di Gran Croce dell' Ordine de' Santi Morizio e Lazzaro, Vice-Presidente e Direttore della Classe di Scienze morali, storiche e filologiche della R. Accademia di Torino, Socio dell' I. e R. Accademia della Crusca, e di altre cospicue Società Letterarie.*

*² *Il Conte Napione fu nominato Intendente nelle R. Finanze il 10 dicembre 1779; Intendente di Susa nel 1781; Intendente di Saluzzo il 16 dicembre 1785; ebbe titolo di Consigliere di Stato applicato ai R. Archivi per supplire alle incumbenze del R. Archivista il 7 di ottobre 1796; fu Consigliere e Reggente delle R. Finanze il 21 febbrajo 1797; Generale di Finanze il 1.º di marzo stesso anno; dispensato dalla carica, ed applicato nuovamente ai R. Archivi il 2 del successivo mese di agosto; Riformatore nel Magistrato della Riforma della R. Università degli studi il 22 di luglio 1814; Soprintendente e Presidente Capo dei R. Archivi di Corte il dì 8 novembre dell' anno medesimo.*

TORINO. STAMPERIA FAVALE.

Torino , 23 di giugno 1830.

SENTENZE E MASSIME.

Locazione — Patto pel diffidamento —
Riconduzione — Tempo per la di lei durata.

Il patto, che se alla scadenza dell'affittamento non vi sarà dalle parti diffidamento di non voler in esso continuare, s'intenda l'affittamento progressivo per un altr'anno biennio, o triennio rispettivamente, come fu nella capitolazione convenuto, s'intenderà rinnovativo dell'affittamento per un tempo eguale a quello già convenuto.

A detta riconduzione non osta la Regia legge che stabilisce dovere gli affittamenti eccedenti gli anni nove farsi per pubblico instrumento, tuttochè la riconduzione congiunta colla locazione venga ad eccedere un tal termine.

Le suddette massime vennero sanzionate dalla sentenza del Real Senato di Piemonte del 26 di marzo 1830, che confermano le conclusioni dell'Ufficio del signor Avv.º Gen.º del 6 aprile 1829 sottoscritte *Mayneri*, di cui segue il tenore:

» Vista l'ordinanza di voto profertasi dal R. Senato di Torino il 30 dicembre 1828 nella causa vertente tra il Marchese Vittorio S. Martino della Morra, ed il sig. Francesco Pignata, colla quale si mandarono deferire gli atti all'Ufficio per le sue conclusioni.

Il punto essenziale, che si presenta alla decisione del Magistrato, e sul quale incombe all'Ufficio di spiegare il suo sentimento, consiste soltanto in vedere, se scaduti gli anni sei e mesi sei, di cui nella capitolazione del 4 gennaio 1820 senza che li contraenti abbiano manifestata intenzione di non voler continuare

Vol. XV.

nell'affittamento sei mesi avanti detta scadenza di termine, debbasi intendere rinnovato lo stesso affittamento per altri sei anni e sei mesi in dipendenza della clausola portata dalla detta capitolazione in istampa.

Non riesce nuova all'Ufficio siffatta questione anzi ebbe esso a diffusamente trattenerne il Reale Senato di Torino in conclusioni 24 gennaio 1827 in causa della Marchesa Balbiano contro li signori Arena e Piovano di lei inquilini.

Siccome non venne tale causa decisa stante la transazione dopo le accennate conclusioni seguita, crede l'Ufficio doversi prevalere delle medesime nella presente pendenza, giacchè non dissimile si è il sentimento che esso porta nella fattispecie a di lui dazione della quale si farà pertanto ad esaminare.

1.º Se a detta rinnovazione d'affittamento non osti il difetto di consenso delle parti.

2.º Se non vi resista il disposto della Regia legge, che proibisce gli affittamenti per un tempo eccedente gli anni nove salvo per istromento.

3.º Se vi esista qualche caso giudicato de' nostri Magistrati Supremi, che si possa in proposito invocare.

Giusta la Romana Giurisprudenza è noto come dal fatto della continuazione del conduttore, ed inquilino nel fondo locato, la locazione s'intendeva rinnovata, supponendosi che avessero sì l'uno che l'altro acconsentito a che si restassero le cose nello stato per la locazione inteso.

Non altra adesione si ripeteva però data, che quella relativa al tempo necessario per cogliere i frutti derivanti dal fondo stesso locato; quindi come osserva il Fab. def. 45, lib. 4, tit. 42, trattandosi di fondo rustico = *quod non nisi in triennium, aut quinquennium fructus ferat dicendum esset in triennium, aut quinquennium subsequens repetitam intelligi conductionem* =; siccome le case, o predii urbani inservienti all'abitazione, offrono ogni giorno il frutto loro, (consistente nell'uso che se ne fa), così il prelodato Presidente Fab. appoggiato al preciso testo della L. 13, § 11, in fine *si locati conducti* ci dichiara, che = *urbani praedii*

fructus in singulos dies percipitur: dal che, dice, avvenire, che = *prout quisque habitaverit, ita et obligetur* (detto § 11).

In ciò solo veniva a differire dalla locazione la riconduzione legale ossia presunta pel fatto, o silenzio delle parti, che per questa poteva talora aversi un pericolo più breve di quello si fosse per la locazione convenuto, quale distinzione analoga al peculiare consenso che le dava vita, dimostrava essere la medesima un non so che di separato e distinto dalla locazione.

Lo variare dei tempi e le circostanze per ogni dove introdotesi circa il modo di appigionare le case, indusse non lieve varietà alle riconduzioni di esse come a tutti è noto e lo attestano gravissimi scrittori (*Voet in pandectis hoc tit. n. 10*; *Rich. iurisp. univ. tom. X, § 139*; *Pothier du contract. de louage*).

Vigente il comune diritto, era, quasi diremmo, la riconduzione delle case giornaliera: riguardandosi poi universale l'uso di darle a pigione per più anni, od almeno per un anno, ed essendo del pari invalso (specialmente fra noi, e per ogni genere d'affittamenti), che non ostante vi fosse un termine pattuito per la locazione, si avesse a dare e prendere congedo prima che detto termine arrivasse; si introducesse eziandio in consuetudine, che in difetto di detto avviso, si avesse per avvertata la riconduzione, e fosse questa durativa almeno per un anno, quale tempo ancor necessario.

Ma dovendo sempre la presunzione cedere alla verità, e non suporsi acconsentita una riconduzione per un tempo qualunque, quando fu chiara in contrario la volontà dei contraenti, c' insegna il Giureconsulto Ulpiano, che se = *in scriptis certum tempus conductionis comprehensum est* (detta leg. 13, § 11, *loc. cond.*) si limita l'affittamento al tempo pattuito, ben avvertendo il Fabro, che in tal caso il tacito consenso non può operare, *ut plus scriptum videatur, quam revera sit scriptum* (detto tit., def. 45).

Se posta una manifesta contraria volontà, quando si era semplicemente convenuto d'una locazione, standosi le parti in silenzio per tutto il termine utile a

dare o prendere il congedo, nasceva la riconduzione per tutto il tempo, come si disse, necessario a percepire i frutti del fondo, e rinnovandosi il silenzio di poi nasceva una nuova riconduzione per un nuovo egual tempo, e così di seguito (detta leg. 13, § 11 *loc. cond. detta def. 45*).

Che se il silenzio è bastante a dar vita a presunzione di volontà di ricondurre, e se una volontà contraria nella locazione espressa impedisce, che al termine di essa vi nasca presunzione di riconduzione, a motivo, che un fatto vi esista capace per natura sua a produrla, sembra all' Ufficio di non andare errato in sostenere, che tuttavolta le parti nel contrattare la locazione non solo non si tacquero circa la riconduzione, ed al tempo per cui avrebbe dovuto al fine dell' affittamento durare, ma anzi determinarono in espresso modo l' effetto, che sortir dovesse il loro silenzio, debba in quest' ipotesi la riconduzione prender legge dalla manifestata volontà, ossia debba il silenzio spiegarsi appunto come vollero le parti fosse interpretato.

Senza vagare in teorie di ciò dimostrative, siffatta opinione dell' Ufficio viene chiaramente avvalorata dalla pratica costante, di cui fanno tra noi fede fra altri documenti, gli antichissimi moduli di capitolazione in istampa, nei quali sta apposto, che in difetto di congedo dato sei mesi prima dello spirare dell' affittamento s' intenderà questo continuare per altro *anno, biennio, o triennio, come qui sopra resta convenuto*.

Chepper ciò tuttavolta appare dalla volontà dei contraenti, debba la riconduzione uniformarvisi.

Ma nella fattispecie consta forse d' alcuna espressa volontà de' contraenti? E qual durata di tempo può dirsi abbiano essi fissato alla riconduzione?

Che fosse intenzione delle parti, che al fine degli anni 6, e mesi 6 fissati per la locazione, in difetto di congedo in tempo debito, avesse luogo la riconduzione, lo addimosta la copia di capitolazione prodotta dal Pignata.

Ben lungi che in detta capitolazione siasi cancellato l' articolo la riconduzione riguardante, vi si riempiono

li vacui, che trovansi per adattare tali copie alla qualità, e condizione di chi ne fa uso, e vi si legge perciò — Se alla scadenza del presente affittoamento, » il sig. affittavole non vorrà continuare ad occupare » li membri suddetti, dovrà prevenire il proprietario » sei mesi avanti il termine, ed in difetto di tale avviso s'intenderà l'affittamento progressivo per un' » altr' anno, biennio, triennio rispettivamente, come » qui sopra resta convenuto.

Il fatto stesso delle parti appalesa che nel divenire alla capitolazione, ben si avevano in mente, e pensarono a non escludere che la locazione si rinnovasse, quando si trovasse al termine del periodo, che le era stato nella capitolazione imposto.

Sta solo il dubbio nel tempo, per cui abbiano li suddetti realmente aderito, che dovesse la riconduzione durare.

Sembra però all' Ufficio di ravvisare argomenti atti a persuadere che abbiano le parti acconsentito, che dal non dato diffidamento, una riconduzione nascesse di una durata eguale alla locazione.

Analizzando l' art.^o che si è sovra premesso, e che trovasi nella scrittura posto per dar norma alla riconduzione, si raccoglie, che l'uso più frequente dal quale si è mosso per redigere il modello poscia stampato, si era quando fu redatto, che le case si dessero a pigione per un anno, biennio o triennio; e si raccoglie ad un tempo essere sempre stato in pratica di pareggiare la riconduzione alla locazione in modo, che non datosi l'avviso prima che s'incominciassero gli ultimi mesi della locazione, se questa era di un anno s'intendesse rinnovata per un' altr' anno, o per un altro biennio, se erasi stipulata la locazione per due anni, o per un altro triennio rispettivamente nella guisa, che si era nei precedenti capitoli convenuto dovesse durare la locazione.

Data essendosi una casa a pigione per un triennio senza cancellare nella capitolazione le espressioni surriferite, ed avendole anzi realmente approvate, non si esitò mai al certo a credere che la riconduzione ope-

ratasi per difetto di congedo avesse a durare uno spazio minore di tre anni, ancorchè vi si dica = per altro anno, biennio, o triennio, perocchè dopo il triennio visto l'avverbio *rispettivamente* seguito dalla frase dichiarativa, *come qui sopra resta convenuto* = la quale fa che ciascun termine ivi espresso prenda efficacia da quello per la locazione precedentemente stipulato.

Si ripete essersi inserto un termine non eccedente il triennio pel solo uso, che trovavasi più generalmente invalso, di non dare, e prendere appartamenti in affitto per più lunga durata. Non però ne segue, che quelli, che stipularono un affittamento per sei, o nove anni, e si riferirono per la riconduzione alla frase stampata senza variarla, non possano ottenere lo scopo stesso di chi solo affittò per un biennio, o triennio, e non possono operare sì, che la riconduzione, che in quanto ad essi viene ad insorgere, equipari il tempo della conduzione.

La parte essenziale dell' articolo consiste nell' avverbio, e nella dichiarazione sovrannotata; la designazione dell' anno, biennio, o triennio è solo dimostrativa in quanto può uno di questi termini corrispondere con quello pattuito per la locazione, del resto la riconduzione dee durare pel tempo, che le Parti, le quali si servirono del modulo in istampa *hanno rispettivamente convenuto più sopra* nella capitolazione stessa avesse l'affittamento a durare (rispettivamente come qui sopra resta convenuto).

Simile modo d' intenderla pare all' Ufficio assai naturale, tanto perchè altrimenti considerando la cosa, converrebbe urtare di fronte col manifesto senso predetto, e converrebbe rendere inoperativo, e nullo il patto di riconduzione dalle Parti espressamente mantenuto, sempre quando l'affittamento eccede il triennio, mentre perchè mancante la parola dimostrativa del tempo da quelle pattuito, a niente servirebbe per esse la frase, *come qui sopra resta convenuto*.

Sciolta per tal guisa la difficoltà nascente dall' incertezza, che si offre a prima vista sul consenso dalle Parti prestato, rimane l'altra non meno grave, con-

sistente nel divieto portato dalle RR. CC., che si contragga con privata scrittura un affittamento durativo più d'anni 9.

Fondandosi sul comune diritto, e sulle costumanze, che in parte lo modificarono, credette l'Ufficio poter francamente asserire, che la riconduzione è una cosa distinta dalla locazione, nascendo questa dal contratto, quella dal silenzio delle Parti, e presunta loro volontà, che si operi, di maniera che quando la locazione ha principio, è incerto se vi sarà poi riconduzione, ed allora solo le Parti hanno diritto vicendevole a pretendere, che la riconduzione esista, quando già permisero con tacita volontà, che s'inducesse.

Le leggi, e costumanze determinarono il fatto da cui deriverebbe presunzione *iuris, et de iure* di volontà di ricondurre, e tal fatto appurato resta efficacia del pari, che se avessero le Parti contratta una nuova locazione per un nuovo determinato tempo, ovvero avessero acconsentito espressamente, che la prima locazione, che trovasi al suo termine s'intenderà rinnovata.

L'espressione stessa di riconduzione, con cui viene designato in tutte le leggi, il diritto che acquista il conduttore di continuare nella casa locata, ed il locatore d'obbligare il conduttore a restarvi, addimostra sufficientemente, che s'incomincia una nuova locazione, che segue la prima, e sotto le osservanze degli stessi patti tra il locatore e conduttore, meno, per l'ordinario, quello della durata, e s'incomincia una locazione dalla prima distinta.

In prova del che cade in accecco quanto si dispone in sul principio del già invocato § 11, l. 13, ff. *loc. cond.*
 » qui impleto tempore conductionis remansit in con-
 » ductione, non solum *reconduxisse videbitur*, sed
 » etiam pignora videntur durare obligata, sed hoc ita
 » verum est, si non alius pro eo in priore conductione
 » res obligaverat; huius enim novus consensus erit ne-
 » cessarius ».

Che se la riconduzione non fosse pienamente dalla locazione distinta, e non fosse una nuova locazione, continuerebbero li pegni tutti a rimanersi obbligati da

qualunque avessero causa per la trita massima, che l'accessorio segue la natura del principale.

Ma distingue il Giureconsulto la riconduzione *a priori* *conductione*, e siccome quella nasce pel solo nuovo consenso presunto datosi tra il locatore e conduttore, non può afficere terzi, pei quali non v'è esiste pari motivo a presumere, siasi prestato il nuovo consenso necessario per averli nuovamente alligati.

Si aggiunga per ultimo, essere tanto vero, che la riconduzione è il risultato d'un nuovo consenso da quello della locazione indipendente, che sebbene siasi in legal modo stipulata la locazione, se all'epoca, in cui pel non dato o preso congedo, vi sarebbe luogo a presumere la riconduzione incominciata non si trovassero le parti in istato di poter divenire a contratto, saria questo d'inciampo alla stessa, per mancarvi gli elementi alla presunzione, non potendosi dal fatto arguire una volontà in chi sarebbe incapace a manifestarla.

Acconciamente si offre la L. 14 ff *loc. cond.* ivi =
 « Qui ad certum tempus conduxit, finito quoque tempore colonus est, intelligitur enim dominus cum »
 » patitur colonos in fondo esse, *ex integro locare*, et »
 » huiusmodi contractus neque verba, neque scripturam »
 » utique desiderant, sed nudo consensu convalescunt, »
 » et ideo si interim dominus furere coeperit, vel de- »
 » cesserit, fieri non posse, Marcellus ait, ut locatio »
 » reintegretur, et est hoc verum ».

Ciò posto, resti pure proibito di pattuire un affittamento per al di là di nove anni, salvo per instrumento, non saravvi frode a legge siffatta pel diritto di rimanere nel fondo locato, che il conduttore acquista allo spirare dell'affittamento, se non si escluse la riconduzione, poichè un nuovo contratto viene ad esistere tra esso, ed il locatore, ed una nuova locazione distinta per ogni verso.

La legge anzidetta intesa anche nel modo più ampio non s'estenderà mai oltre il caso, in cui in forza di una stessa convenzione misurino ragione le Parti ad obbligarsi vicendevolmente a stare nello stesso affittamento oltre il novennio.

Ora la riconduzione, o nuova locazione, come già si osservò nasce da un nuovo consenso tacito avente forza eguale, che espresso, e che è libero alle Parti di prestare o non prestare, nè trovandosi esse sin dopo emesso tale nuovo consenso inducente nuovo contratto alligate a stare alla riconduzione.

La prima locazione presta è vero occasione alla riconduzione, ma sono distinte, e costituenti due contratti separati aventi origine da un consenso distinto.

Il nodo però della difficoltà nella fattispecie, ed altre consimili dai fautori del sistema, che la proibizione di stipulare affittamenti senza instrumento per più di un novennio osta alla riconduzione, si colloca nella circostanza, che la durata di questa si misurerebbe dallo stesso contratto, ossia capitolazione d'affittamento, quasi da ciò derivasse che la riconduzione venisse ad unirsi, ed amalgamarsi colla locazione, e formare così un contratto solo.

Per nulla può in senso dell' Ufficio influire la circostanza anzidetta a variare lo stato delle cose, e ciò per li principii stessi sovra additati.

La prima locazione porge causa alla riconduzione: dal modo, in cui è quella pattuita, si desume se questa possa, o non, aver luogo; si desume, se si faccia, o non, luogo alla presunzione legale, che il silenzio delle Parti possa dirsi operativo senza ledere la loro volontà, senza oltrepassare i limiti, che non avrebbero esse voluto fossero ecceduti.

Al fine della locazione si stiano le Parti in silenzio, se nel convenire di essa niun sentimento si manifestò alla riconduzione contrario, questa prende origine, come presunta ammessa, solo stassi in forse pel tempo che debba durare, e non avendo altra norma più sicura, si ricorre di nuovo alla presunzione, con accordare il tempo indispensabile per conseguire lo scopo, cui una locazione qualunque è diretta, a tanto almeno dovendosi dire, siasi il pensiero delle parti nell' ammettere la riconduzione portata.

Che se le Parti aprirono il loro sentimento, lo consegnarono in modo a rendere superfluo di chiamare

le presunzioni in soccorso, onde uno stabilirne; ragioni vuole, che il sentimento espresso si segua piuttosto che il presente, ma niente di più opererà l'averlo manifestato, che di togliere la dubbietà a tale riguardo, senza mai far cangiare di natura alla riconduzione.

Sarà sempre dal silenzio, ossia dal non dato, e preso congedo dalle Parti al fine della locazione che sorgeranne la riconduzione.

Questo formerà sempre un nuovo contratto dalla locazione distinto, e solo avrà una regola non dalla presunzione desunta per sua durata, bensì dalla conosciuta volontà delle Parti, che non lascia più campo a vagare in conghietture, ed esclude le supposizioni, che in difetto la legge dovette autorizzare.

Dunque sarà meno esatto il dire, che per apparire dell'acennata volontà nella scrittura di locazione, abbia a ravvisarsi questa stipulata per più di nove anni, ed insussistente, perchè in contravvenzione alla R. Legge.

Nè reggerebbe il voler mettere del pari la locazione di cui è caso con quella che si fosse stipulata per 18 anni, patto espresso, che diffidandosi dopo il novennio avesse a cessare.

Sensibile si è la differenza: nella fatta ipotesi il diffidamento metterebbe fine ad una locazione durativa per natura propria oltre anni 9.

Nel concreto pel contrario allo spirare dei nove anni la locazione trovasi al suo fine, e pel tacito consenso o nuova adesione delle Parti comincia la riconduzione ossia nuova locazione in continuazione della prima.

Nè punto può muovere l'Ufficio l'essersi, a riguardo della riconduzione nelle capitolazioni in istampa, e perciò in quella di cui si tratta, pattuito = « Che, » quando nel finire dell'affittamento convenuto, non » vogliano li contraenti continuare in esso, dovranno » avvisarsene reciprocamente mesi sei avanti detto termine, in difetto s'intenderà continuare detto affittamento per altro anno, biennio o triennio rispettivamente ».

Non sapendo l' Ufficio rinvenirvi convenzione di riconduzione o frase, che protragga l'affittamento oltre il pattuito tempo.

Trattandosi di capitolazione in iscritti, già si osservò che non lice presumere contro, od oltre quanto li convenuti apertamente manifestarono, e che perciò, giunto il termine della locazione, la legge (d. leg. 13, § 11, *loc. cond.*) non permette più di trarre induzione dal fatto nudo de' contraenti stessi, e dire che abbiano voluto operare nuova locazione a motivo, come tutti quasi gl'interpreti di detta legge espongono, che avendo fatto lo scritto essenzial parte della convenzione, non puossi presumere rinnovata una locazione, quandochè non poggerebbe più sovra uno scritto; e vi mancherebbe a sua sussistenza una delle condizioni, che per la locazione avriano le parti desiderato, argomentando detti interpreti dalla nota costituzione di Giustiniano consegnata nella legge 17, cod. *de fid. instr.*

Il diffidamento pertanto posto nella scrittura di locazione, che al termine di questa in difetto d' avviso preventivo l'affittamento s' intenderà pure progressivo, viene a togliere l' inciampo che alla presunzione di riconduzione si frapponeva, ed a spiegare che non si volle dalle Parti riguardare la scrittura, come carattere essenziale della loro convenzione nel senso di detta leg. 17, cod. *de fid. instr.* espresso.

E così addimosta la frase *s' intenderà progressivo*, avvegnachè stante la scrittura pel fatto della continuazione nel fondo locato, nulla più sariasi potuto intendere.

Il vocabolo poi *continuare*, e la stessa frase *continuare in detto affittamento* offrono niente d' estraneo, anzi è consono ciò a quanto eziandio nelle leggi romane si usò per denotare il fatto della riconduzione, come ben chiaro si evince dalla citata leg. 13, § 11, *loc. conduct.* = » Quod autem diximus taciturnitate » reconduxisse videri, ita accipiendum est, ut in ipso » anno quo tacuerunt, videntur eandem locationem » renovasse; etsi lustrum forte ab initio fuerat locationi praestitutum; sed etsi secundo quoque anno » post finitum lustrum nihil fuerit contrarium actum, » eandem videri locationem in illo anno permansisse ».

Con quanto venne l' Ufficio ad esporre, crederebbe d' aver dimostrato, che pel silenzio delle Parti sarebbesi il signor Pignata al fine della locazione trovato riconduttore per altro tempo eguale a quello stato nella primitiva capitolazione fissata.

Se non che a viemaggiormente provare simile assunto, ed escludere il timore d' impingere nella Regia legge portante la necessità delle stipulazioni per istromento, si presenterebbe una recente provvidenza del Supremo Magistrato che si stima giovevole, anzichenò di riferire, ed attentamente analizzare, essendosi ad un tal fine l' Ufficio procurato tutti gli atti che ne sono relativi.

Vincenzo Perotti con capitolazione estesa sui moduli in istampa, concesse in affitto per un novennio, cominciando il 1.^o d' aprile 1815, un appartamento al signor Avvocato Cauda, patto espresso, come nel concreto, *che in difetto di diffidamento sei mesi prima della scadenza dei 9 anni dovesse l' affitto intendersi continuativo per altro anno, biennio o triennio rispettivamente come si era convenuto.*

In luglio 1824, e così pure dopo cominciata la riconduzione, pretese il Perotti dar congedo per tutto marzo 1825 alla signora Brignone vedova, e rappresentante del fu Avvocato Cauda nell' affitto; allegando, che necessitava dei membri locati, ed offerendosi pronto di giurare su tale necessità nella lite che venne promossa avanti la R.^a Prefettura di Torino.

Sostenne la vedova Cauda non trovarsi essa nei termini di chi implora il beneficio d' insistenza per essere al fine della locazione, ma essere vera affittavole attuale per la riconduzione operatasi, onde non bastasse il giuramento offerto darsi dal Perotti; e se voleva espellere un inquilino, e godere del beneficio della nota legge

*Ed*e dovesse chiarire con legittime prove la necessità di usare dell' appartamento in questione.

Accoltesi queste eccezioni dal Tribunale di Prefettura, stante che il Perotti non aveva giustificato il suo intento, e mancava d' estremi nella sua domanda, con sentenza del 21 giugno 1825, si dichiarò progressivo l' affittamento pel restante novennio principiato al 1.^o aprile 1824, e doversi assolvere la Convenuta dall' osservanza del giudizio relativamente al datole congedo.

Avanti il Senato sostenne il Perotti il suo primo sistema, e chiese dichiararsi bene appellato e male giudicato dal Tribunale di Prefettura, con farsi luogo alle conclusioni in quel giudizio prese, epperò al congedo dato alla vedova Cauda mediante l' offerto giuramento.

In appoggio di simile istanza non mancò eziandio il Perotti d' osservare, che l' espressione *in difetto di dif-
fidamento* s' intendeva l' affittamento rinnovato per altro anno, biennio o triennio rispettivamente, non potesse protrarre la riconduzione ad un novennio, che s' incontrava per la riconduzione la proibizione portata dalla Regia legge di stipulare un affittamento per atto privato eccedente gli anni nove.

Che infine non potendo la vedova Cauda invocare la riconduzione nella capitolazione contemplata, trovavasi esso dispensato da ogni incombente intorno alla necessità di dover occupare egli stesso li membri controversi.

Siccome dal suo canto la Appellata non declinò dalle eccezioni già fatte, il Perotti, onde lasciare niuna via intentata da poter conseguire il suo fine, e sempre fermo però in dire, la riconduzione non operatasi pel solo caso subordinato, e per quanto potesse essere di bisogno solamente, e non altrimenti, e *senza punto*

recedere da dette conclusioni principali, dedusse due capitoli, l' uno diretto a provare la necessità, che fosse per uso suo evacuato dalla vedova Cauda l' alloggio; l' altro per dimostrare, che essa avea contravvenuto ai patti dell' affitto, e sarebbe perciò decaduta dal medesimo, quali capitoli instò per detto caso subordinato, e di bisogno solamente, e non altrimenti fossero ammessi alla prova.

Con sentenza del 28 di novembre 1825 emanata a relazione del signor Cavaliere Collet si dichiarò doversi prima ed avanti ogni cosa ammettere il *primo capitolo come sovra* dal Perotti dedotto.

Ben ponderando il modo, in cui venne esso capitolo dedotto, sembra agevole lo scorgere, che il motivo impellente a decidere non potè essere altro, salvo la convinzione del Magistrato, che la signora vedova Cauda dovesse riguardarsi in possesso della riconduzione, e di niun valore si fossero le osservazioni del Perotti per dirla solo affittavole precaria, mentre, giusta le ben note massime, non altrimenti è tenuto il proprietario a dar prove della necessità d' aver un alloggio nella casa sua propria, salvo, quando che la abita, vi si trova in forza di locazione continuativa oltre il termine, nel quale si vuole dal proprietario sia l' alloggio evacuato.

La locazione però era terminata, e la sola riconduzione poteva assistere la signora Cauda; quindi essendosi provvisto a di lei riguardo, come se fosse vera affittavole, è indispensabile il conchiudere, che si riconobbe la riconduzione, abbenchè la prima locazione fosse di nove anni, e non ostante che coll' ammettere la riconduzione venisse detta vedova a starsi nel medesimo alloggio per più d'anni dieci, anzi fossero già trascorsi all' epoca della stessa sentenza del Reale Senato surriferita.

Una difficoltà si offre nel concreto, in che *= res non est integra*; vale a dire manca il signor Fontana fideiussore solidario, che il signor Pignata presentato avrebbe nella scrittura d'affittamento.

Sembra però, niuna differenza poterne da ciò derivare, se si considera non apparire dalla scrittura predetta qual condizione indispensabile ed assoluta, che vi fosse per sigurtà il sig. Fontana, in difetto dovesse sciogliersi il contratto, e cessare con tutte le relative sue conseguenze.

Quindi il diritto del sig. Marchese San Martino veniva limitato ad aversi un sigurtà idoneo e risponsale.

Ma siccome, a tenore di quanto sopra si osservò, la riconduzione ha luogo anche nel caso siansi dati sigurtà per la locazione, e solo resta necessario il nuovo consenso de' medesimi per continuare ad essere dalla riconduzione obbligati (L. 13 § 11 *locat. cond.*), ne avviene che, stante la morte del sig. Fontana, basta al sig. Pignata, per godersi del beneficio della riconduzione, lo presentarne altro eziandio idoneo, che assuma le veci di quello, come avrebbe in atti offerto di eseguire.

A seconda delli premessi ragionamenti l'Ufficio è di parere che, mediante la cauzione dal sig. Pignata in atti offerta, sia il medesimo in diritto di continuare per altri sei anni, e mesi sei nella locazione dell'alloggio fattagli dal signor Marchese San Martino della Morra con iscrittura del 4 gennaio 1820, e terminata con tutto il mese di giugno 1826. Laonde conchiuse potersi in conformità di tale sentimento dal Supremo Magistrato pronunciare.

Ed il Reale Senato con sua sentenza del 26 marzo 1830 ref. D. Leardi ha assolto il Pignata dalle domande del sig. Marchese San Martino della Morra, mediante la cauzione da quello in atti offerta; spese compensate.

NOTIZIE MISCELLANEE.

Brusselles, 15 giugno 1830. Il numero de' ditenuti nelle varie carceri de' Paesi-Bassi, dal calcolo, che se n'è fatto recentemente, era di 6499, fra i quali 5126 uomini e 1173 donne. Facendo il raffronto del numero dei ditenuti con la popolazione se ne trova uno sopra 932 abitanti. Da qualche tempo in qua le condanne pronunciate da' Tribunali in materia criminale sono diminuite d' assai.

Parigi, 18 giugno 1830. Il Tribunale correzionale di Neuchât ha condannato un tale Henri, accusato di usura, alla pena di mesi 3 di carcere ed alla multa di 40m. franchi.

— Colui che ha tolto una quantità di pietre in una selva, non può valersi per legittima scusa di averne avuta la debita autorizzazione, tuttochè questa gli sia poscia conceduta. Così decise la nostra Corte regolatrice.

Torino, 23 giugno 1830. S. M. si è degnata di approvare il contratto stipulato dall' Azienda Economica dell' interno con Giuseppe Gariglio per urgenti riparazioni all' argine sinistro superiormente al ponte sul Po oltre Carignano.

— Con apposite R. Patenti S. M. ha autorizzato il Causidico Giuseppe Loquis a ricevere ed autenticare quantunque non Notaio gli atti dipendenti dall' Ufficio di Sostituto Segretario di Mandamento, esclusi però quelli soggetti alla formalità dell' insinuazione.

ERRATA.

Alla pag. 446 del numero 27 di questo giornale, lin. 7 e 8, dopo le parole = *Declaratoria del Magistrato della R. Camera*, si legga = *del 15 del mese corrente*; e poscia alla pag. 448 dello stesso numero, lin. 5, dopo la parola = *gravità*, si aggiunga = *di tale irreparabile perdita*.

TORINO. STAMPERIA FAVALE.

N.^o 28TORINO
28 giugno 1830**DIARIO FORENSE UNIVERSALE**

DI UN AVVOCATO PIEMONTESE

PUBBLICATO

CON AUTORIZZAZIONE DEL GOVERNO.

*Di questo Giornale se ne pubblica un foglio almeno in ogni settimana,
e si daranno pure all' uopo parziali supplimenti.*

SENTENZE E MASSIME.

Credito cesso — Promessa d' esigibilità di diritto e di fatto — Insolvibilità del debitor cesso — Regresso verso il cedente — Novazione del primo contratto.

La promessa d' esigibilità di diritto e di fatto di un credito cesso si dee riferire al tempo della fatta cessione, e non al tempo posteriore.

Il cessionario non ha diritto di rivolgersi verso il cedente per ragione d' insolvibilità del debitor cesso, quando fece posteriormente con quest' ultimo convenzioni, con cui dimostrò di averlo per solvibile, e di voler seguire la fede del debitor cesso; perchè ciò porta novazione del contratto di cessione.

Con instrumento 18 maggio 1821 il Causidico Gatti cedette a Carlo Guerzi due crediti, l' uno di L. 5500 verso il Giovanni Battista, D. Francesco, ed Enrico Antonio Bruni, portato da instrumento di transazione

Vol. XV.

24 dicembre 1819 rogato Malateri; e l'altro di L. 500 verso certo Prospero Maccabeo derivante da instrumento 23 giugno 1827, ambi essi crediti pagabili dopo la rispettiva mora.

In corresponsivo di detta cessione si convenne l'annua vitalizia pensione di L. 533 in capo del cedente, e quindi della sua consorte.

Essendosi però li Bruni alcuni anni dopo resi insolubili, il Guerzi evocò nel 1825 nanti il Tribunale di Prefettura d' Alessandria la signora Ermenegilda Persoglio vedova Gatti, contro cui, attesa la notoria insolubilità delli Bruni, ed a fronte dell' esigibilità di diritto e di fatto dei crediti ceduti dal Causidico Antonio Gatti promessa, chiese dichiararsi essere luogo alla risoluzione del suddetto contratto di cessione, ed al rimborso a suo favore delle pensioni vitalizie a lei ed al suo marito, ed autore pagate.

La signora Persoglio vedova Gatti comparsa in causa presentò l' instrumento 21 novembre 1821 rogato Cornero, con cui il Guerzi quitò li Bruni di quanto, dietro la suddetta cessione del Gatti, esso Guerzi andava creditore verso li medesimi Bruni, mediante l' obbligo da questi assuntosi di pagare in iscarico del Guerzi le doti e ragioni dotali della Margarita Conta nata Bruni, di cui egli era debitore, ed indicate in esso instrumento a L. 7500.

All' appoggio di tale instrumento eccepi la Persoglio Gatti, che il debito delli Bruni verso Gatti era novato ed estinto, e che il Guerzi aveva col proprio fatto riconosciuta la solvibilità delli Bruni debitori cessi, con aver conchiuso per la condanna di quello al pagamento delle dette pensioni vitalizie tanto decorse che decorrende.

Oppose il Guerzi potere detto instrumento essere di ostacolo alla sua domanda, perchè non contenesse che

un semplice accollamento, e perchè nè la Margarita Conta, nè gl'aventi causa da essa vi fossero intervenuti per liberare esso Gatti dalla sua obbligazione, non potersi quindi ravvisare innovazione alcuna nel suddetto operato, massimamente che li signori Conta avessero ad esso Guerzi mossa lite pel pagamento delle suddette doti alli Bruni accollate; e che questi fossero stati evocati nanti il Reale Senato di Torino dalle loro mogli e figli per la separazione delle rispettive doti, tutte anteriori alla cessione fattagli dal Gatti, come giustificò con apposito certificato del Segretario del detto Magistrato, e quindi rinnovò le già prese conclusioni.

Non avendo più la vedova Gatti replicato, venne la causa assegnata a sentenza che dal Tribunale si proferì sotto il 16 giugno 1826.

Con essa attesochè l'esigibilità di fatto garantita nella vendita e cessione di un credito, riguarda soltanto la condizione del debitore cesso al tempo della cessione, vale a dire la di lui idoneità e responsabilità a questa epoca (Fab. def. 15, cod. *de haered. vel act. vend.*).

Che nel concreto ben lungi d'avere il Guerzi somministrate prove dell'insolvibilità delli Bruni, debitori cessi al tempo dell'acquisto dal fu Causidico Gatti coll'istrumento 18 maggio 1821, del credito che questi teneva verso detti Bruni, la escluse all'incontro colla liberazione dal debito medesimo ad essi passato in virtù dell'altro istrumento 21 novembre 1821 rogato Cornero, mediante l'obbligo dalli Bruni assuntosi del debito delle doti della Margherita Conta per L. 7500.

Che una simile idoneità delli Bruni anche all'epoca di detto secondo istrumento rogato Cornero, trovasi vieppiù comprovata dal pagamento di L. 1775 che il Guerzi loro fece al tempo della stipulazione dell'atto

stesso per congruagliare il debito, dal quale gli assolse con quello che essi Bruni si accollarono di pagare in di lui scarico alla Margarita Conta, essendo ovvio a vedersi, che qualora fosse stata soltanto dubbiosa la responsabilità delli medesimi Bruni, non avrebbe detto Guerzi, oltre alla quitanza del suo credito, avventurata la succitata somma.

Atteso che quand' anche verta lite avanti il R. Senato di Torino per l'oggetto apparente dal certificato 25 gennaio 1826, non potrebbe tuttavia ritenersi per istabilità, neanche l'attuale insolubilità dei nominati Bruni, mentre non risulta dallo stesso certificato, che la vergenza *ad inopiam* delli Bruni sia stata dimostrata, nè che in dipendenza di essa sieno emanate provvidenze.

Atteso che il Guerzi avrebbe tanto meno legittimamente provate le molestie infertegli dalla sua creditrice naturale Margarita Conta per le L. 7500, il cui pagamento addossò alli Bruni, e che sia perciò il caso di esperire delle azioni di regresso dipendentemente al surriferito instrumento rogato Cornero.

Per questi motivi il Tribunale di Prefettura d'Alessandria dichiarò, reiette le istanze ed eccezioni dal Carlo Guerzi in atti fatte, essere dal medesimo dovute all' Ermenegilda Persoglio vedova Gatti le pensioni vitalizie, di cui nell' instrumento 18 maggio 1821, mandando nel resto alle Parti di maturare gl' incumbenti, spese a carico del Guerzi.

Appellatosi il Guerzi da tale sentenza per motivi di gravame al Real Senato di Torino, derivante da che mancandovi l'esigibilità di diritto e di fatto del credito ceduto stante la notoria e positiva insolubilità delli Bruni, dovesse pur cessare la sua obbligazione delle pensioni ivi pattuite.

Rinnovò tutte le eccezioni e produzioni in primo giudizio fatte con avervi aggiunte

1.º Gli atti tra esso Guerzi ed il Conta vertiti pel pagamento delle succitate doti che si era creduto di soddisfare colla cessione alli Bruni fatta, ma che appunto per la loro insolvibilità rimase senza effetto, non che gli atti e sentenza del Reale Senato stesso, da cui risultasse che li beni delli Bruni non erano stati sufficienti per l'assicurazione delle doti delle loro mogli, abbenchè fatte tali separazioni a giusto estimo.

2.º Certificato autentico Pron del 19 dicembre 1826 da cui Vedevasi che li Bruni avrebbero impetrato R.º Patenti di cessione di beni, salva onestà, ed istituito a tale riguardo universale giudizio di concorso con lettera 11 agosto stesso anno.

3.º Altri certificati di catastro del patrimonio e beni delli Bruni, non che delle iscrizioni contro di essi esistenti, e dedusse ancora appositi capitoli tendenti a dimostrare che li beni di cui nei suddetti certificati formavano il solo ed intiero patrimonio delli Bruni anche al tempo dell'istromento 18 maggio 1821: Che essi beni erano del solo valore di L. 45.m, epperchè non sufficienti a far fronte alle passività, che risultavano dai prodotti certificati a L. 66m; a fronte di che instò farsi luogo in riparazione dell'appellata sentenza alle conclusioni in primo giudizio prese.

Disse la vedova Gatti che li motivi di gravame dal Guerzi addotti fondandosi unicamente sulla asserita insolvibilità dei debitori cessi, non escludessero la novazione emergente dall'istromento 21 novembre 1821; rogato Cornero, nè ostassero al ben giudicato della sentenza di cui si trattava.

Ravvisarsi le produzioni e deduzioni dal Guerzi fatte tanto più inammessibili in quanto che, oltre ad essere intempestiva, ed in opposizione alla cosa giudicata, avrebbe esso Guerzi col proprio fatto dimostrata e ri-

conosciuta la solvibilità delli Bruni come apparisse dal più volte citato instrumento rogato. Cornero: oppose al Guerzi il mancamento di ragione ed azione, e chiese confermarsi la sentenza del primo Giudice.

Persistendo le Parti nelle rispettive loro eccezioni ed istanze venne la causa assegnata a sentenza, ed all'udienza del Magistrato, a sostegno della vedova Gatti, osservavasi ancora che sebbene la novazione non si operi per regola generale, che per consenso espresso delle Parti, trovi tuttavia questa regola la sua eccezione nel caso che le obbligazioni posteriormente dalle stesse Parti assuntesi siano incompatibili colle precedenti, locchè fosse precisamente nella fattispecie avvenuto, dietro quanto erasi pattuito nell' instrumento 21 g.bre 1821, al che fosse identico il caso apportato dal Presidente Fabro nella def. 11, lib. 8, tit. 29.

Che se a vece di attendere alla scadenza della mora per imborsare il credito Bruni, aveva creduto miglior partito il Guerzi di farne loro la rimessione, e liberarsi mediante lo sgravio che si faceva del debito di L. 7500 verso li Conta, se mercè questa liberazione veniva per avventura a risentirne danno, avesse ad imputarlo all' unico suo fatto.

Quindi non essere più ad esso facoltativo di prendere dalla vedova Gatti l'adempimento della promessa d'esigibilità di diritti, e dal di lei marito fattagli, ma avere unicamente azione per astringere li Bruni all'esecuzione della convenzione 21 novembre 1821.

Nè potere il Guerzi contro la vedova Gatti agire in forza della promessa esigibilità per li danni che soffre, poichè stipulata non vedasi una riserva delle precedenti sue obbligazioni, la quale non si possa mai sottointendere giusta massime li principii all'uopo sviluppati nella decisione 28 settembre 1642 ref. D. Barberis causa

Rinaldi contro Benso (Rich. in cod., vol. 4, def. 1. de novat.).

Niun diritto avrebbe competuto verso il Guerzi alla Persoglio, e tanto meno ai Bruni di risolvere il contratto, nel caso che quello fatto avesse una convenzione a lui favorevole: quindi per correlazione di ragioni tutto dovere il Guerzi solo sopportare il danno che possa avvenirgli dai convegni, di cui nel detto instrumento 21 novembre 1821.

Ed il Reale Senato di Piemonte con sua sentenza del 23 di aprile 1830 ref. D. Comite Quigini-Puliga mandò eseguirsi la sentenza cadente in appello colle spese a carico del Guerzi.

Coproprietarii — Custodia della cosa comune
— Danno avvenuto in essa — Obbligazione
del coproprietario custode — Remissaggio.

I danni avvenuti nella cosa comune data in custodia ad uno dei coproprietarii colla corrispondenza a di lui favore di un convenuto remissaggio, cadono a carico di tutti li comunisti, quando esso remissaggio per la sua tenuità non corrisponde al peso di stare a tutti li danni: in qual caso l'obbligazione del coproprietario custode si riduce a quella sola del sarta tecta.

I Giovanni, e Carlo Vietti avendo comperata in società una vettura denominata *Brisca* la tenevano da due anni e più in una rimessa che il Carlo convenuto aveva in affitto, ed al quale il Gioanni Vietti attore promesso avea per sua parte il pagamento di lire 2 cadun mese pel così detto *remissaggio* di detta vettura, frattanto che l'avrebbero ad altri venduta, ovvero fra di loro contrattata.

Nè l'una, nè l'altra cosa ebbe luogo, e la vettura

intanto deperì pel tarlo nel panno, e per lo stare in rimessa inoperosa soffrì pure il cuoio deperimento.

Pretendeva il Giovanni, che tale deperimento fosse a carico del Carlo che l'aveva in custodia, a fronte del remissaggio convenuto, ed in tutta esattezza a lui corrisposto, e quasi non vi avesse avuta la debita attenzione attorno alla vettura ed aveva instato per l'opportuna perizia.

Li periti d'ufficio eletti si attennero a verificare il valore del seguito deperimento, che giudicarono di L. 100 e che asserivano a negligenza di custodia, senza poter precisare il tempo, da che quello potesse essere occorso, nè poter essi dire, se il pagamento del remissaggio in L. 2 al mese potesse obbligare il Carlo Vietti ad ogni eventualità pendente la sua custodia.

Il Magistrato del Consolato di Torino osservò che la domanda del Giovanni Vietti non era a ragione fondata, poichè incombesse tanto a lui, che al suo socio di prevenire ogni deperimento della vettura sociale sia col adoprarla di quando in quando, sia col fare attorno al cuoio li debiti ingrassi che dai proprietarii delle vetture soglionsi usare per bene conservarlo.

Nè parve, che la mercede pattuita corrispondersi per tenere in rimessa la vettura, potesse indurre altra obbligazione se non quella che chiamasi comunemente *Sarta*, non altro diretta, che a riparare l'intemperie ed il furto, poichè le altre operazioni necessarie sia a riparare il tarlo, sia alla manutenzione e conservazione del cuoio in buono stato, e tutte le altre parti della vettura cagionerebbero una spesa al di là di quella pattuita pel solo ritiro della medesima, nè era a presumersi, che il Carlo Vietti tuttochè socio nella proprietà della vettura avesse voluto colla corrispondenza di sole L. 2 al mese per la porzione del Giovanni Vietti

addossarsi tutte quelle eventualità, che lo semplice stato d'inoperosità d'una vettura naturalmente cagiona, e sopportarne da se solo il danno; a nulla perciò servendo le deduzioni del Giovanni Vietti contro la natura del fatto stesso e d'ogni presunzione di diritto, il Magistrato suddetto perciò con sentenza 24 marzo 1830 ref. D. Rocci, reietti li capitoli dall'attore dedotti, come inutili ed inconchiudenti assolvette il convenuto dalle dimande di quello, e dichiarò inoltre questo tenuto a pagare al Carlo il convenuto remissaggio in L. 2 mandando vendersi la vettura ed il prezzo ricavando da dividersi fra di loro, spese a carico del Vietti attore.

MATERIE DIVERSE.

Causa principale — Causa di rilievo — Ordinanza, che rigetta l'unione di questa con quella — Nullità — Gravame.

Spesso avviene, che domandisi il rilievo per dilungare il giudizio e nulla più: è desso sovente l'appiglio del cattivo debitore, benchè talvolta pur sia fondata ragione dell'onesto litigante. Checchè ne sia ciò appare pur sempre [all'evidenza dal contegno di chi ne promuove l'istanza. Ecco una fattispecie, che fa chiare le nostre premesse, e che nel tempo stesso risolve un proposto quesito.

Nel mese di dicembre del 1827 l'ebreo Tobia Foa ebbe ad evocare Bartolommeo Casalis avanti il Tribunale di Prefettura sedente in Pinerolo, perchè fosse condannato al pagamento a suo favore di L. 1900, 50 cent. cogli interessi legittimi, montare di fitti dovuti a Teresa Cervini vedova Cussola, di cui il suddetto Foa era cessionario.

Comparso il convenuto, senza fare ammissione alcuna intorno al credito proposto denunciò d'aver evocato in suo rilievo il di lui fratello Francesco Casalis con ottenute citatorie del 28 di gennaio 1828, ma non risultando, che questi fosse comparso in causa con ordinanza del di 11 del successivo marzo si prefissero al suddetto convenuto giorni quattro per dare tale intervento.

Intervenne frattanto un contraddittorio sotto il 28 di esso mese di marzo, nel quale il Procuratore del Bartolommeo Casalis dichiarò che volea dare le sue deliberazioni, prima di spiegarsi sul chiesto rilievo, ma il sig. Relatore della causa sull'istanza dell'attore Foa assegnò la medesima a decisione, ed il Bartolommeo Casalis, dichiarando non potere il giudizio di rilievo da questi intentato contro il fratello sospendere la causa principale, perchè l'intervento non fosse stato dato *in limine litis*.

Sovra del che il Tribunale di Prefettura con sua ordinanza del 16 di maggio 1828 ebbe pur esso a pronunciare la declaratoria medesima, mandando al convenuto di dare le sue deliberazioni nella dieta successiva a tale ordinanza.

Appellò da quest'ordinanza il Bartolommeo Casalis al Reale Senato per nullità e gravame.

Si disse nulla perchè il Tribunale doveva farsi carico delle riserve prese dall'ebreo Tobia di agire solidariamente contro il Francesco Casalis pel conseguimento del suo avere.

Si disse poi gravatoria, perchè non si era fatto luogo alla chiesta unione della causa principale con quella di rilievo, onde non astringere l'appellante a due separati giudizi.

L'Ufficio dell'A. G. eccitato dal Supremo Magistrato a dare il suo sentimento in conclusioni del 25 di mag-

gio 1829 sottoscritte *Dogliotti*, osservò che il motivo che indusse il Tribunale di Pinerolo a rigettare la domanda del convenuto per l'unione della causa del rilevo verso il fratello di questo, si era perchè tale domanda appariva diretta a protelare il giudizio a danno del creditore mentre il convenuto cercò da prima di temporeggiare ad evocare in causa il suo fratello per l'oggetto del rilevo, e quando esso fu citato e che comparve in causa, malgrado che sapesse di che si trattava, tuttavia cercò anch'egli di trarre a lungo il giudizio, ed evitò di rispondere sul punto del chiestogli rilevo, di maniera che sembrava essere quasi evidente la collusione tra i due fratelli co-debitori contro il loro creditore, ed era quindi dovere del Tribunale di togliere al convenuto ogni appiglio, obbligandolo, siccome fece, a dare egli stesso senza ritardo le sue deliberazioni nel merito.

Soggiunse in fine l'Ufficio, che anche dato che la reiezione del chiesto rilevo potesse credersi poco fondata, tuttavia la proferita ordinanza non si poteva dire soggetta a nullità, ma bensì solamente gravatoria, perchè in essenza in tale ordinanza non si violò già la legge relativa alle cause di rilevo, ma unicamente si dichiarò che non era il caso della di lei applicazione, cosicchè la sentenza poteva essere contro il dritto del litigante, e per conseguenza ad esso gravatoria, ma non mai contro la legge, nè per conseguenza nulla, epperiò conchiuse potersi dal Magistrato, reietta l'eccezione di nullità dall'appellante Bartolommeo Casalis opposta all'ordinanza del Tribunale di Pinerolo del 16 maggio 1828, pronunciate nel merito a termini di ragione.

Ed il Reale Senato con sentenza del 22 di agosto 1829 ref. D. Viglietti dichiarò, reietta l'eccezione di

nullità dal Bartolommeo Casalis opposta all' appellata ordinanza, tenuta prima d' ogni cosa il Tobia Foa a rispondere alle interpellanze dal detto Casalis dedotte nella comparizione 17 luglio 1828, riservate le spese.

Accensa di Gabelle — Fideiussori — Società.

Il R.^o Tribunale di Prefettura di Torino con sentenza del 22 di giugno 1830 ref. D. Armissoglio pronunciata nella causa di Carlo Antonio Sardi contro Fortunato Serravalle, Giovanni Pavia e Tommaso Toscanelli si è fra le altre cose seguita la massima seguente stata sanzionata dal Magistrato Supremo della R. Camera de' Conti con sua decisione del 21 gennaio 1817 ref. D. *equite et nunc praeside* Ravicchio in causa Zani-Ioannelli contro Bottacco-Rotondo: « Notorium est in appalibus qui se obligat tamquam fideiussor vel adprobator admittere in socium ».

È da notarsi, che in tale decisione è pure citata quella proferita dallo stesso Supremo Magistrato il 4 di febbraio 1732 ref. D. Ferraris in causa Ludo contro Do.

Nati al tempo del testamento — Discendenti —
Trasversali — Persone più care al testatore
— Credito verso il governo — Cessione —
Falsa causa — Difetto di consenso — Nullità.

Si ritengono per persone più predilette al testatore le persone già nate al tempo del testamento, di quelle, che non lo fossero ancora (Decis. senatoria del di 8 luglio 1752 ref. D. Randon in causa Galeani); come pure i discendenti preferibilmente ai trasversali. » Isti, ut patet, cariores defuncto praesumuntur, ipsisque largitiones praesumuntur facta ».

Nella causa del signor Conte e Cavaliere Benedetto Baudi di Vesme contro l' Israelita David Vita Lates, il R. Tribunale di Prefettura di Torino con sua sentenza del 22 di giugno 1830 ref. I. M. Regis ebbe seguire la massima sancita dal R.^o Senato con sentenza del 13

novembre 1828, in causa Coralli e Levì ref. D. Costa, cioè: » che la cessione di un credito verso il governo come soggetto alla liquidazione, quando tale liquidazione ed inscienza del cedente già esisteva per parte della Commissione di liquidazione, rende nulla tale cessione per mancanza di consenso ».

Il credito di che si trattava nella specie, in cui pronunciò il Tribunale di questa capitale venne proposto in liquidazione dal sig. Conte Vesme padre dell'attore, ora defunto, presso questa R. Commissione di Liquidazione, e procedeva esso credito da un prestito forzato, seguito in Cuneo dietro gli ordini del generale francese Champoinet.

(V. *Diario*, vol. 12, pag. 433 e seg.).

NOTIZIE MISCELLANEE.

Lipsia, 3 giugno 1830. Fra i molti libri nuovi di scienza e di letteratura d'ogni maniera esposti all'ultima nostra fiera ve n'ebbe 175 di cose legali e forensi. Il numero totale si fa ascendere a 3020. E da notarsi, che tutte quelle opere giuridiche non erano nuove ristampe, ma sibbene o traduzioni inedite, o lavori originali.

Caen, 10 giugno 1830. La nostra Corte Reale ha avocate a se due nuove cause intorno agli incendi, che da qualche tempo vanno desolando le nostre contrade. Nella prima figurano un cieco ed una donna, che gli serviva di guida: questo cieco ha dichiarato, che un incognito gli rimise la somma di 500 franchi perchè appiccasse il fuoco nel Comune di Argence. Nella seconda causa si tratta di un individuo, che si qualificò per Belgio, essendo stato arrestato a Honfleur, munito di una quantità di miccie incendiarie.

Tolosa, 10 giugno 1830. Sono stati tradotti nelle nostre carceri due uomini ed una donna del Comune di Cugnaux, urgentemente indiziati d'aver fabbricato monete false. Sonosi rinvenuti nella loro casa parecchi utensili proprii per tale fabbricazione con l'effigie di Luigi XVIII e di Carlo X.

Aix, 14 giugno 1830. Un tale Thenoux comparve avanti la nostra Corte d'Assisie sotto la duplice accusa d'incendio, e di tentato parricidio. Fu assolto da questi due capi, ma dichiarato colpevole di mali trattamenti e di minacce contro il proprio genitore settuagenario, onde costringerlo a divenire ad una donazione in suo favore di una parte de'suoi beni; fu esso Thenoux condannato nella pena di anni 8 di lavori forzati e nelle spese.

Riom, 15 giugno 1830. È stata confermata dalla nostra Corte Reale la sentenza proferita dal Tribunale di Casset, il quale avea deciso, che la cessione operata con la dismissione dalle funzioni di perettore a titolo oneroso, non poteva essere considerata siccome una convenzione di natura illecita.

Colmar, 17 giugno 1830. Paolo Boutet condannato il 22 di maggio p. p. alla pena capitale siccome convinto reo di aver avvelenato due di lui mogli, cioè la seconda e la terza, ricorse in cassazione contro la proferita sentenza, ma il suo ricorso venne rigettato il 10 di questo mese. Egli ha poscia confessato i commessi crimini, ed ha di più ammesso di essere anche stato l'autore della morte della prima sua moglie, operata anche col mezzo di veleno, designato per istigatore e complice di questi delitti un tale Mazuel, di lui vicino d'abitazione, già accusato nel 1811, ed assolto per tentato avvelenamento sulla persona di un Notaio. Mazuel già venne arrestato, e già si è fatto un confronto con Paolo Boutet.

Parigi 22 giugno 1830. Il tribunale di commercio non può ordinare isolatamente l'esecuzione per mezzo della prisura personale di un contratto notarile, che pretendasi avere avuto luogo in occasione d'un'operazione commerciale. Così ebbe testè a pronunciare il tribunale di commercio nella causa della signora Mars celebre attrice contro il sig. Foster-Grand d'Alton capitano della marina inglese, ed il signor Constantin architetto francese.

— Il 17 di questo mese la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso di Thenoux, condannato alla pena di 8 anni di lavori forzati (*V. sopra sotto la rubr. d'Aix*); e di Luigi Durand condannato ai lavori forzati perpetui per avere falsificati alcuni mandati di ricevitori.

Moulièrs (Savoia), 24 giugno 1830. L'Ecc.^{ma} R. Camera de' Conti con sua declaratoria del 12 del corrente, dietro a R. Biglietto del 27 di aprile p. p. ha fatto facoltà al Notaio Francesco Grand di trasferire la sua residenza dal luogo di Seez in quello di Borgo San Maurizio, per ivi continuare l'esercizio del Notariato; e mandò nello stesso tempo farsi l'analogha annotazione negli Albi Notarili, nel quale trovasi il medesimo iscritto.

(Art. com.).

Tortona, 24 giugno 1830. Con declaratoria dell'Eccell.^{ma} R. Camera de' Conti del 19 di questo mese venne autorizzato Ignazio Aschieri, purchè notaio esercente e sintanto che continuerà ad avere la sua residenza nel distretto della nostra tappa a levare ed autenticare le copie degli atti e contratti ricevuti dal fu Notaio Paolo Antonio Costa.

(Art. com.).

Torino, 28 giugno 1830. S. M. si è degnata di concedere alla città di Pinerolo un annuo e quotidiano mercato di bozzoli nella stagione della loro ricolta.

— Con apposita Sovrana provvisione S. M. ha pure approvato un piano di rettificazione della strada provinciale da Alessandria a Casale nella traversa del Comune di S. Salvatore.

— Con R. Patenti del 22 del passato mese S. M. si è degnata di nominare l'Avvocato Francesco Cravosio-Anfossi a Sostituto Avvocato Fiscale presso il Consolato di Torino.

— Con altre Patenti del 12 di questo mese S. M. ha autorizzato Antonio Pizzigoni ad autenticare quantunque non Notaio gli atti dipendenti dall'Ufficio di Sostituto Segretario di Mandamento, meno però quelli soggetti all'insinuazione.

— Le Camere di vacazione per le correnti ferie delle messi del Magistrato Supremo della R. Camera de' Conti sono state formate come segue, cioè: Dal 24 di giugno al 20 di luglio sedono S. E. il sig. Conte CALVI P. P.: i signori Conte Detati, Conte Melano di Portula, Nasi Collaterali. Dal 21 di luglio al 16 di agosto sedono il sig. Presid. Nobile Staglieno, i signori Conte Joannini, Barone Chionio-Nuvoli, Longoni Collaterali.



VARIETA' — *Vagabondaggio — Donna accusata, che vuol esserne rea — Testimone favorevole, cui essa incolpa di mendacio.*

Una vecchia donna per nome Anna Perrau comparve il 17 di giugno 1830 dinanzi al Tribunale correzionale di Parigi, siccome accusata di vagabondaggio. Un'altra donna, Maria Hébet, si presenta pure all'udienza onde dare contezza dell'accusata e richiamarla.

Il Presidente: voi conoscete dunque Anna Perrau?

Maria Hébet: signor sì: io la conosco da molti anni; è dessa una buona donna ed onestissima, che non può giammai aver dato a chicchessia motivo alcuno di lagnanze sul conto suo.

L'accusata, con forza: non ascoltate, sig. Giudice, questa donna: dessa è una menzognera, e non merita fede.

Presidente: eppure ella ha parlato in vostro favore, e vi ha fatto elogi!

L'accusata, sempre con forza maggiore: vi ripeto, ch'essa mentisce; non l'ascoltate.

Il Tribunale tuttavia ha piuttosto voluto prestar fede ai detti di Maria Hébet, che non a quanto allegava l'accusata Perrau, e con sua sentenza di detto giorno 17 di giugno ha la medesima assolto dall'accusa, che le fu fatta, senza costo di spesa (*Art. estratto da un giornale fiorense del 22 di giugno 1830*).

RECENTI NOTIZIE DI FALLIMENTI.

In principio del corrente mese di giugno sono seguiti molti fallimenti nelle primarie Città della Francia. In Lione però furono meno conseguenti, poichè non toccarono le case commerciali note all'estero, ma sibbene quelle soltanto conosciute nell'interno. Nella Capitale poi sono stati dichiarati in istato di fallimento con sentenza del Tribunale del 14 e del 15 di giugno 1830, i seguenti negozianti, cioè: Leroux; Martin; Rigaud; Mouillevoix.

TORINO. STAMPERIA FAVALE.



N.º 29



TORINO

28 giugno 1830.

DIARIO FORENSE UNIVERSALE

DI UN AVVOCATO PIEMONTESE

PUBBLICATO

CON AUTORIZZAZIONE DEL GOVERNO.

INDICE

ALFABETICO E SEMI-ANALITTICO

DELLE MATERIE

CONTENUTE IN QUESTO DECIMOQUINTO VOLUME.

A

ACCENSA di Gabelle; fideiussori; società, p. 476.

AFFITTAMENTO; divisione per privata scrittura; validità; art. 3 del Regio Editto 19 ottobre 1819.

Una scrittura privata, con cui alcuni devengano fra di loro alla divisione di un affittamento in comune fatto, non è soggetta alla nullità portata dall'art. 3 del R. Editto 19 ottobre 1819, ancorchè la detta divisione sia innovativa di quella contenuta nel primordiale istromento d'affittamento, p. 185.

ALIMENTI; sentenza relativa; cosa giudicata, p. 162.

AMMISSIONE di capitoli alla prova; sentenze relative; § 16, tit. 23, lib. 3 delle RR. CC.; se sia applicabile alle medesime.

Le sentenze, che ammettono semplicemente capitoli alla prova, entrano nel novero delle interlocutorie, alle quali non è applicabile il citato §, con cui si prescrive, che le sentenze debbano definitivamente decidere tutti i punti, riferendosi soltanto tale disposizione di legge alle sentenze definitive, p. 237.

Vol. XV.



APPELLABILITA'; appello, p. 281.

——; riconvenzione; art. 8 del R. Editto del 27 di settembre 1822, p. 315.

——; art. 9 del R. Editto giudiziario, p. 413.

APPELLO per gravame; termine per l'introduzione; Magistrato del Consolato.

L'appello da una sentenza del Tribunale nanti il Magistrato del Consolato, introdotto entro li due mesi approssimativamente dopo scaduto il doppio termine, è tuttavia valido, p. 341. — V. *Clausula* prima ed avanti ogni cosa.

ARBITRI necessari; stranieri; art. 51 del Codice di commercio, p. 443.

ASPIRANTI all'ufficio di Causidico; esame relativo; studio della filosofia; Ordinato Senatorio del 15 di aprile 1826, p. 224.

ATTI esecutivi; trasferte; dritti dovuti ai Segretarii di Giudicatura; spese d'istruttoria degli atti criminali; spese delle esecuzioni di sentenze di condanna; insussistente pretesa dei Segretarii di esigerle dal R. Erario quando non siano *solvendo* i condannati; spese dei procedimenti gabellarii; stesse norme; caso di merce sequestrata; come vengano tali spese soddisfatte, p. 74.

——; opposizione del debitore.

Gli atti esecutivi non possono venir ritardati sull'allegazione del debitore di avere fatti pagamenti in conto del debito principale non proposti prima dell'ordinanza d'esecuzione, p. 311. — V. *Cessione dei mobili* — *Scrittura*.

—— passati in paese estero; favore; Manifesto Camerale 14 febbraio 1825.

Il favore agli atti passati in paese estero concesso col citato Manifesto non si estende a quelli, che abbiano data anteriore ad esso, e per l'insinuazione de' quali già siano scaduti li termini dalla legge fissati (Art. 3 del Manifesto Camerale 23 novembre 1821), p. 239. — V. *Instrumento passato all'estero*.

ATTO d'interposizione d'appello; reticenza in quello della sentenza appellata.

La reticenza non importa nullità riguardandosi tale omissione siccome un errore materiale avvenuto nell'estensione dell'atto. Uopo è però, che tale omissione non venga a ingenerare incertezza, cioè debbe essere fuori d'ogni dubbio, che non sia intervenuta fra le parti altra sentenza tranne quella di cui possa esser caso nell'interposta appellazione, pag. 374.

B

BANDI campestri; controversia sulla loro esistenza; Senato; competenza; R. Viglietto 17 febbraio 1826; Comunità; comunione di pascolo; dritto, e possesso di pascolare, brungherare, e buscagliare; usurpazione di beni comunali; Intendenti; contravvenzioni ai bandi; prova privilegiata per stabilirle; prova contraria, p. 127.

— di Pinerolo; deviamiento d'acqua; contravvenzione relativa; interpretazione; competenza.

Spetta al Reale Senato la cognizione di tali cause per trattarsi di conoscere il vero senso di una disposizione, che fu dal medesimo approvata, p. 406.

BENI situati all'estero; alienazione loro; ricorso relativo sperto avanti ai nostri Tribunali, p. 331.

C

CABREO; sua formazione; commissioni relative; competenza, p. 60.

CAMBIALE; protesto; fallimento del traente; rivendicazione di danaro; art. 156 e 577 del Codice di commercio.

Il portatore di una cambiale caduta in protesto non è in diritto di rivendicare il suo danaro dal concorso istitutosi sull'eredità del traente, ancorchè quello siasi ancora trovato in tale eredità nella stessa specie, in cui era stato rimesso, p. 33.

— protestata; cessione di credito in paga; fallita; Sindaci della massa; rivendicazione.

Il ritentore di cambiali protestate, per conto e garanzia delle quali gli venne dalla traente fatta

cessione di un credito verso un terzo, ha per tale credito cesso una ragione di privilegio, e di preferenza, per cui primeggia la massa stessa dei creditori della traente, che abbia dopo la fatta cessione fallito, p. 219.

CAMBIALI; soserizioni; verificazione; interpellanza; corsa pronuncia, p. 377.

—; traente; giratario; rilievo; competenza.

Il traente è in diritto di evocare in rilievo il giratario nanti il Tribunale, ove verte la causa principale, ancorchè non sia il Tribunale ordinario di questo, tuttavolta che intervenne patto particolare importante, che le cambiali, o biglietti a ordine tratti dovessero essere a rischio, e pericolo dello stesso giratario, il quale ne abbia avuto il corrispettivo, p. 190. — V. *Ordinanza contumaciale di condanna*.

CANCELLAZIONE d'ipoteche; domanda relativa contro Ecclesiastici; Reale Senato; competenza, p. 208.

CANGIAMENTO di viaggio; rischio; avaria, assicurazione, p. 195.

CAPITOLI; nullità; testamento.

Li capitoli tendenti a provare, che un testatore non era in istato da poter testare, e non ebbe a dichiarare, che il suo ultimo testamento conteneasi nella schedula testamentaria al Notaio presentata, quando dall'atto di presentazione risulta del contrario, non sono ammessibili, p. 369. — V. *Testamento*.

CAPPELLANIA; fondo assegnato dall'institutore; deterioramento; eredi dell'institutore; credito da liquidarsi; Regno d'Italia; R.^a Commissione di liquidazione; cessione di tale credito; lesione enormissima, p. 267.

CAPPELLE assimilate alle Opere Pie; affari contenziosi; affari di economica amministrazione delle medesime; privilegio di foro, p. 17.

CARNI consumate nel distretto dell'accensa di gabella; pagamento de' dritti; ordinanza di un Giudice mandamentale; appellazione; inammissibilità, p. 162.

CARTE e documenti; rimessione loro al patrocinatore della causa; loro restituzione; sentenza da cui viene questa ordinata; appellazione.

L'appellabilità della causa non vuolsi trarre dal tenore della proferita sentenza, e dal definire qual preciso gravame siasi con essa inferto, ma sibbene dalla entità della cosa caduta in decisione, p. 109.

CASTELLANO, o Bailo; Notaio; compatibilità dei due uffizii; R. Patenti 18 agosto 1829; Segretario assunto; tappa; autentica degli atti; anticipazione di diritti; Manif. Cam.^{le} del 13 marzo 1823, p. 253.

CAUSA principale; causa di rilevo; ordinanza, che rigetta l'unione di esse; nullità; gravame, p. 473.

CAUSE demaniali; due gradi di giurisdizione; caso dell'avocatoria; Procuratore Generale di S. M.; Magistrato della Camera; Tribunali, p. 265.

CEDOLE sul Debito Pubblico redimibile; trapassi di esse; procure relative; procure *ad lites*; procure a ricevere fondi dei sali e tabacchi da R. magazzini; quali fra quelle si possano ricevere per testimoniali, p. 101.

CESSIONARIO del debitore; creditore aggiudicatario; subastazione; citazione; art. 98, 99 e 109 del R. Editto ipotecario.

Al debitore, o suo cessionario, il quale voglia entro l'anno far procedere alla subastazione dei beni in di lui odio al suo creditore aggiudicati, non corre obbligo di far citare l'aggiudicatario, ma basta, che sia a questo notificata la pubblicazione del bando per la subastazione, p. 401.

CESSIONE dei mobili; scrittura; simulazione.

La scrittura di cessione fatta tra genero, e suocero, non munita di alcun testimonio, ed insinuata dopo che il creditore del cedente già avea contro di esso agito, si considera per simulata, e fatta in frode del debitore, p. 311. — V. *Atti esecutivi*.

— di ragioni incerte; annua vitalizia pensione; insinuazione; diritto a pagarsi; art. 32 della tariffa 1.^a aprile 1816; R. Patenti 18 dicembre 1819, pag. 7.

CESSIONE giudiziale de' beni; creditori intervenuti.

Il creditore intervenuto in un formale giudizio di cessione di beni del suo debitore non può più in altro giudizio particolare agire per lo stesso credito contro il cedente, se prima non giustifica di non aver potuto nel giudizio di cessione conseguire interamente il suo avere, p. 81. — Ved. *Estinzione*.

CITATORIE; ricorso di molti uniti, onde ottenere le medesime; quando per un solo si possano rilasciare; come si pratici; moratorie di giorni 50; crediti per censo; se siano privilegiati; creditori; liquidazione; cauzione *de restituendo*, p. 90.

— dell'erede di un inquisito morto; azione al Fisco competente.

La citazione dell'erede di un inquisito morto durante l'istruttoria del processo si debbe fare alla forma dalle RR. CC. prescritta per la citazione delle cause civili, p. 205. — V. *Merci estere*.

CLAUSULA prima ed avanti ogni cosa; sentenza interlocutoria.

La sentenza interlocutoria, che ammette *prima ed avanti ogni cosa* un incumbente, seguita l'ap-purazione del quale non può più essere dubbia la sentenza definitiva, arreca gravame in merito, e si può da essa appellare al Magistrato superiore, p. 341. — V. *Appello per gravame*.

COMMESTIBILI; vendita; commercio nazionale, od estero; questione; competenza; §§ 16, 17 e 18 del Regio Editto 15 luglio 1750.

La vendita di un commestibile, che può interessare il commercio o nazionale, od estero, ed in quantità tale a costituire per parte di chi la fece una vera operazione commerciale, rende le questioni, che possano a tale riguardo elevarsi, di cognizione del Magistrato del Consolato, p. 262.

COMUNITA'; macellaio; obbligo di deputarlo; dispensa da tale obbligo, p. 142.

CONCESSIONE Sovrana; Regie Patenti; condizioni relative; sottomissione; concessionario; interinazione.

Le Regie Patenti per qualche Sovrana concessione fatta mediante l'adempimento delle condizioni, di cui in esse, ed una sottomissione per quelle eseguire, non s'interinano d'ordinario dal Magistrato, se prima non è passata la prescritta sottomissione, p. 39.

CONFRATERNITE; congreghe; regolarità di esse; elezioni degli ufficiali loro; competenza, e norme relative, p. 115.

CONSTITUZIONE di dote per scrittura privata; nullità.

La costituzione di dote fatta sotto il Codice Francese per atto privato e pendente matrimonio, è nulla anche rispetto alla dotata, e dotante, qualunque sia la clausula, che abbiano li contraenti a tale atto apposta, p. 105. — V. *Figlia maritata*.

CONTRATTI di Gabella; subaccensa dei dritti gabelarii di una Città o Provincia; associazione alla medesima; pretesa relativa; competenza.

La domanda mossa per pretesa associazione in una subaccensa de' dritti di Gabella di una Città e Provincia, tuttochè non possa proporsi in una somma certa e determinata, si ritiene tuttavia di competenza della R. Camera anche in prima istanza, siccome quella che può al certo eccedere il valore di L. 2500, p. 100.

—— illeciti e simulati; questioni relative; competenza, p. 196.

CONTRAVVENZIONI notarili; menzione negli atti, che si rogano, dell'insinuazione di quelli ivi enunciati; art. 2 delle R. Patenti 18 dicembre 1819; Ordinato della Regia Camera de' Conti del 28 di aprile 1820, p. 41.

CONTUMACE condannato; arresto; evasione dalle forze; domanda per comissione ad un particolare delegato per l'ulteriore procedimento; offerta di costituirsi in carcere, p. 427.

CO-PROPRIETARI; custodia della cosa comune; danno avvenuto in essa; obbligazione del co-proprietario custode; remissaggio, p. 471.

CREDITO cesso; promessa d' esigibilità di diritto e di fatto.

Questa promessa si dee riferire al tempo della fatta cessione, e non al tempo posteriore, p. 465.

— V. *Insolvibilità del debitor cesso*.

CREDITORE; permutante evitto; rivendicazione; ipoteca generale.

Il creditore avente ipoteca generale sui beni del suo debitore non può farla valere sugli effetti stabili da questo avuti, e dati in permuta; ma dee soltanto dirigersi sovra gli uni, o gli altri, p. 65.

— V. *Permutante evitto*.

——; subastazione; opposizione della moglie del debitore; irricevibilità; sentenza; appellabilità, p. 433.

CURA ad un mentecatto; ricorso.

Quando taluno ha interesse, che un mentecatto sia provvisto di curatore, dee provvedersi con apposito ricorso al Magistrato competente, e non rivolgersi in giudizio contro una certa determinata persona, p. 169. — V. *Mentecatto*.

D

DAZII; Regolamento; interpretazione.

Prima di pronunciare intorno alle questioni mosse circa l'interpretazione, e l'applicazione del Regolamento sui dazii, sulle quali si fa istanza provvedersi per mezzo di ricorso, si suole questo comunicare alle Amministrazioni civiche o comunali interessate, come altresì all'appaltatore di essi dazii, perchè facciano valere le loro ragioni, ove lo credano opportuno, p. 124.

DEBITO; azione ipotecaria.

Il coerede, cui fu fatto dal testatore un prelegato con che soddisfacesse ai debiti tutti dell'eredità, è tenuto a tener rilevati gli altri coeredi dalle molestie che potessero venirgli inferte da terzi sui beni ereditarii in via ipotecaria, p. 305.

DEBITORE; convenzione coi creditori; presunzione di pagamento.

Il pagherò portante la data dello stesso giorno ed anno, in cui seguì convenzione con tutti li creditori del debitore, e nella quale sia pure intervenuto colui, a di cui favore si vuole passato detto pagherò per una somma maggiore di quella da esso apparente, si presume questo colla seguita convenzione estinto, se dall'attore non si giustifica riferirsi quello ad altri oggetti nella convenzione non compresi (§ 10, tit. 16, cap. 6 delle RR. CC.), p. 359.

DELEGAZIONE; delegatario non intervenuto; irrevocabilità.

La delegazione senza l'intervento del delegatario rendesi perfetta, dacchè venne da questo posteriormente accettata, e già fece esazioni in conto della somma delegata, p. 257.

DELIBERARIO; beni subastati; possesso; atto di deliberamento non approvato; validità.

Il deliberatario, o suoi eredi non possono venire spossessati dei beni a quello deliberati, e posseduti pendente anni trenta, sul pretesto che per trattarsi di beni spettanti ad Opere pie non sia stato l'atto di deliberamento dal Supremo Magistrato approvato, p. 437.

— di beni di un concorso; eredi di questi; domanda contro di essi pel residuo prezzo de' beni anzidetti; sentenza di graduazione proferita anni 30 prima di tale domanda; se questa possa tuttavia portarsi in Senato; opinione nel senso affermativo per trattarsi di una sequela di un giudizio di concorso, p. 71.

DICHIARAZIONE di debito per semplice lettera; negoziante; obbligazione.

La dichiarazione fatta da un negoziante per semplice lettera di tenere preparata, e autorizzare taluno a disporre di una somma determinata in materia di commercio, induce obbligazione, p. 279.

— *V. Fortuna*. — *Mandato spedito ad un commesso viaggiatore.*

DILAZIONE; sua durata, p. 412.

DONAZIONE in favore di un assente; accettazione di essa fatta dal Notaio rogante; validità; donante; donatario; revocazione, p. 243.

NOTE, o donazione; riversibilità; art. 86 della Tariffa del 1.^o aprile 1816, p. 428.

DRITTI d'emolumento; ingiunzione; opposizione alla medesima; istanza dell'opponente, perchè siano dichiarati i motivi della stessa ingiunzione; sua insussistenza; pratica a tale proposito, p. 283.

DRITTO di pesca; titoli comprovanti; concessione della grida relativa.

Allorquando i titoli prodotti vengono a giustificare la spettanza della ragione della pesca e chi ne la reclama, il Supremo Magistrato della Regia Camera dei Conti a cautela di tale ragione concede l'opportuna grida, e nella relativa declaratoria vengono poi dichiarate le parole testuali, con cui debbe essere espressa detta grida, p. 143.

E

EMOLUMENTO; atti, ordinanze e decreti che vi sono soggetti; repertorio; Segretarii di Giudicatura di Mandamento; Giudici; proibizione di rimettere alle parti litiganti gli atti, ordinanze, o decreti summentovati; Manifesto Camerale del 13 marzo 1823, p. 26.

——; pagamento del medesimo; competenza, p. 145.

——; sua fissazione; competenza, p. 73.

EREDITA'; fatti importanti adizione di essa; pagamento di un legato ad un parente, p. 376.

——; rinuncia alla medesima; art. 793 e seguenti del Codice civile francese; sentenza che dichiara taluno erede; erede beneficiario.

La parola *erede* adoperata in una sentenza senza altra spiegazione di *semplice* o *beneficiario*, debbe intendersi secondo la qualità diggià assunta dall'erede, onde se avea preso la qualità di erede beneficiario, tale sentenza se lo condannò come erede non lo obbliga come erede puro, e semplice, ma

come beneficiario, per modo che può tuttavia astenersi dall'eredità, p. 1.

ESECUZIONE di un contratto nullo; mancanza di corrispettivo.

Mancando il contratto di base principale non ostante l'eventualità del credito cesso, trovasi affetto da nullità radicale, e questa non può essere sanata dalla di lui esecuzione, p. 201. — V. *Pensione vitalizia verso le R. Finanze*.

ESTINZIONE; tacitazione; passività in giudizio di cessione di beni proposte; nuova istanza per credito; inammissibilità.

La cessione di beni in giudizio fatta porta seco la presunzione di diritto dell'estinzione e tacitazione di tutte le passività del cedente in detto giudizio proposte, p. 81. — V. *Cessione giudiziale di beni*.

F

FERITA con un colpo di sciabola; soldato feritore; caporale ferito in luogo di un tamburino, con cui v'era alterco; insubordinazione; consiglio di guerra reggimentale; suo provvedimento, p. 144.

FIDEIUSSORE; dazione in paga; liberazione.

Per la dazione in paga di fondi stabili non rimane il fideiussore liberato, se il creditore si riservò in occasione della medesima tutte le sue primitive ragioni, e ciò ancorchè tale dazione in paga sia seguita senza l'intervento di detto fideiussore, p. 321.

FIGLIA maritata sotto il Codice francese; eredità posteriormente apertasi; diritto ad una congrua dote; art. 1394, 1395 e 1543 del Codice civile.

La figlia maritata sotto il Codice francese, cui fu assegnata, e pagata a titolo di dote una somma, può tuttavia chiedere una congrua dote sull'eredità materna apertasi vigenti le patrie nostre leggi, p. 105. — V. *Costituzione di dote*.

FISCO Regio; diritti d' insinuazione; prescrizione; art. 29 delle R. Patenti 10 maggio 1816.

Il R. Fisco per la riscossione del supplimento dei diritti d' insinuazione dee agire prima del compimento degli anni due voluti dal citato articolo, essendochè la prescrizione, di cui ivi, si rende compita anche contro di esso alla mezzanotte dell' ultimo giorno degli anni due per detta prescrizione richiesti, p. 329.

— Regio militare; furto di lingerie; ascendimento di un muro a tal fine; ricettazione dolosa di effetti derubati, p. 125.

FORTUNA; cambiamento notabile di essa avvenuto al creditore; debitore; sua cautela.

Nel caso di un notabile cambiamento nella fortuna del creditore avvenuto dopo la dichiarazione di avere a sua disposizione una somma, il debitore può a quello chiedere una cautela pel pagamento di detta somma, p. 279. — V. *Dichiarazione di debito per semplice lettera* — *Mandato spedito ad un commesso viaggiatore.*

G

GARANZIA pel debito; debitore; merci rimesse; deterioramento; compensa.

Il debitore non può evadersi dal pagare il suo debito liquido sul pretesto, che abbia ragione di compensarlo coi danni dal creditore cagionatigli, quantunque abbia quello dedotti incumbenti per giustificarli, p. 424.

GIUDICATURE di Mandamento; estensione dei contraddittorii; Procuratori parenti o confidenti; vacazioni; Manifesto Senatorio del 17 marzo 1829; proroghe; emancipazione; dritti relativi; norme, pag. 209.

GIUDICE di Mandamento; sentenza di condanna al pagamento di una somma; arresto personale, p. 316.

GIUDICIO di graduazione; fitti; inibizioni di pagare; se queste valgano a radicare la causa avanti il Magistrato, che le ha rilasciate; litispendenza, p. 86.

GIUDICIO sommario; ordinanza in esso proferita; nullità della medesima, e mandato di procura; omissione di far constare della di lui produzione; iscrizione all'appoggio di detta ordinanza; validità; art. 30 del R. Editto ipotecario.

Un'ordinanza di condanna proferita in seguito a regolare istituzione di giudizio con citazione, ancorchè sia di consenso, produce ipoteca, p. 49.
— V. *Mandato di procura*.

— vertente; istanze relative; ricorso; comparizioni.

Allorquando v'ha giudizio vertente, le relative istanze si hanno a fare per mezzo di comparizioni, non già per mezzo di ricorso al Magistrato, innanzi al quale pende la causa; e ciò avvenendo si suole dal Magistrato stesso dichiarare non essere luogo a provvedimento, e si manda il suddetto ricorso unire agli atti della causa, p. 87.

GIURAMENTO solenne; *in litem*; monizione per giurare; difetto della comminatoria di preclusioni di via; prescrizione di giurare in persona; Giudice mandamentale; giuramento decisorio; cosa giudicata, p. 179.

GUARENTIGIA; reciproca promessa; diritti d'emolumento.

Quando la promessa di guarentigia in un istromento fra li contraenti reciprocamente stipulata procede già dal tenore delle antecedenti convenzioni o fatti delle Parti, o non importa modificazione alcuna ai diritti ad esse di già spettanti in vigor di pubblici titoli, non è dovuto dritto d'emolumento, p. 361. — V. *Socii d'affittamento*.

I

INGIUNZIONE; subastazione; art. 94, 110 e 125 del R. Editto ipotecario, p. 227.

INIBIZIONE rilasciata da un Giudice mandamentale; rimessione delle Parti a giorno fisso avanti il Tribunale competente; art. 15 del R. Editto giudiziario, p. 27.

INSOLVIBILITA' del debitore cesso; regresso verso il cedente; novazione del primo contratto.

Il cessionario non ha diritto di rivolgersi verso il cedente per ragione d'insolvibilità del debitore cesso quando fece posteriormente con quest'ultimo convenzioni, con cui dimostrò di averlo per solvibile, e di voler seguire la fede del debitore cesso perchè ciò porta novazione del contratto di cessione, p. 465. — V. *Credito cesso*.

ISTANZA per la sospensione di pagamento del residuo prezzo; giudizio di purgazione, e cauzione.

Non è ricevibile l'istanza per la sospensione del pagamento del residuo prezzo dei beni acquistati sin visto l'esito del giudizio di purgazione non convenuto nell'istrumento d'acquisto, quando il venditore offre idonea cauzione pel residuo prezzo ancor dovuto, p. 273. — V. *Stabili*.

ISTITUZIONE pia; se cappellania o beneficio; qualità del patronato attivo; chiamati al medesimo; dispensa dalla metà delle voci, p. 137.

— di erede della propria anima; esecutore testamentario nominato; atto di sottomissione; articoli 55 e 56 del R. Editto ipotecario, p. 163.

ISTRUMENTO passato all'estero; insinuazione; diritto.

Gli atti passati all'estero, ed importanti mutazioni di proprietà di beni stabili posti in questi Stati debbono essere sottoposti all'insinuazione nei termini stabiliti, e non soltanto quando se ne vuole far uso presso di noi, altrimenti s'incorre nella multa del doppio diritto, p. 239. — V. *Atti passati in paese estero*.

INTERPELLANZE; risposte alle medesime; giuramento confermativo.

Il giuramento confermativo di negative date ad interpellanze dee venir prestato specificamente su di ciascheduna delle negative medesime, p. 97.

ISCRIZIONI ipotecarie; Ragion di negozio; cancellazione loro; consenso d'un socio; difetto di mandato dei co-interessati, p. 381.

L

LEGATO; erede dell'erede; validità.

Un legato di frutti percetti da pagarsi dall'erede dell'erede involve una disposizione fidecommissaria in contravvenzione alla Regia legge, lib. 5, tit. 2, § 4 delle RR. CC., p. 353. — V. *Seconda costituzione di patrimonio ecclesiastico*.

LEGITTIMA; beni, che vi sono soggetti; legati pii, pag. 266.

LEGITTIMAZIONE ne' giudizi sommarii; se debba aver luogo; norme relative, p. 91.

LIBRI de' negozianti; pagamenti annotati; fede dei medesimi.

Il prescritto dal § 9, cap. 4, tit. 16, lib. 2 delle RR. CC. relativo alla fede da prestarsi ai libri de' negozianti debbesi intendere restrittivamente alla pura e mera disposizione, di cui ivi, quindi non possono far fede per pagamenti, che essi negozianti possano avere annotati, come da essi fatti a terzi anche per materie commerciali, pag. 344.

M

MANDATO di procura; ommissione di far constare della di lui produzione nelle ordinanze profferte in giudizio sommario.

Le ordinanze, che si profferiscono nei giudizi sommarii, e nelle quali non si esprime, che siasi prodotto il mandato, di cui è munito il Procuratore di uno o più dei litiganti, non sono per ciò nulle, purchè tale mandato realmente esista, p. 49. — V. *Giudicio sommario*.

— spedito ad un commesso viaggiatore; incumbenti; ammissibilità; erede di detto commesso.

Gli incumbenti diretti a provare li precisi termini di un mandato spedito ad un commesso viaggiatore, e l'inesecuzione di quello per parte di questo, non sono ammissibili se non sono accompagnati dalla produzione della corrispondenza relativa fra le Parti seguita quando detti incumbenti

sono dedotti contro l'erede non informato di detto commesso, p. 280. — V. *Fortuna* — *Dichiarazione di debito per semplice lettera*.

MANIFATTURA ristretta ad un locale; autorizzazione; apposizione in case diverse di telai di essa manifattura; facoltà per l'esercizio loro, p. 429.

MATERIE gabellarie; Comunità; macellaio non deputato; istanza per la dispensa da tale deputazione; Subaccensatore delle R. Gabelle; indennità da questi addimandata; giudizio relativo vertente, p. 42.

—— *idem*; vino introdotto in un cortile d'osteria; art. 8, tit. 3 dei capitoli annessi al R. Editto del 30 di settembre 1814; fatto, in cui tale articolo non è applicabile, p. 10.

MENTECATTO; cura; Notaio, e Segretario di Comunità affine del mentecatto; dispensa da tale cura.

La qualità di Notaio, e Segretario di Comunità dispensa dalla cura di un affine mentecatto, quando il domicilio, ed i beni di questo trovansi posti fuori del distretto della tappa, e della Comunità in cui si esercisce il Notariato, tanto più quando il Notaio trovasi creditore dello stesso mentecatto, p. 169. — V. *Cura ad un mentecatto*.

MERCI estere; frode alle leggi daziarie; inquisito; erede; azione contro questo al Fisco competente; art. 8, lib. 4, tit. 25 delle RR. CC.

La morte dell'inquisito prima della prolazione della sentenza estingue bensì ogni azione del Fisco tanto per le pene corporali, che pecuniarie, ma non l'azione alla confisca delle merci sequestrate per contravvenzione alle leggi gabellarie, quale azione si può dal Fisco promuovere contro gli eredi dello stesso inquisito, p. 205. — V. *Citazione dell'erede di un inquisito morto*.

MIGLIORAMENTI; erede; indennità; art. 555 del Codice civile, p. 364.

MISURATORI, ed Agrimensori; perizie relative; piazza di uno di essi non liquidata; smarrimento delle Lettere Patenti di concessione; copia autentica; convalidazione; esercizio, p. 160.

N.º 30

TORINO
28 giugno 1830.

DIARIO FORENSE UNIVERSALE
DI UN AVVOCATO PIEMONTESE
PUBBLICATO
CON AUTORIZZAZIONE DEL GOVERNO.

MISURATORI, e Periti approvati; contadini agricoltori adoperati in difetto dei primi; vacanze loro; dritto relativo; testimonii; indennità pel soggiorno, Manifesto Camer. del 19 di novembre 1827, p. 299.

N

NASCITA o matrimonio in estero paese; lunga assenza dalla patria; sudditanza d'origine; figliuolo, p. 397.

NATI al tempo del testamento; discendenti; trasversali; persone più care al testatore; credito verso il Governo; cessione; falsa causa; difetto di consenso; nullità, p. 476.

NEGOZIANTE; debito pubblico; competenza commerciale; art. 631, 632 e 633 del Codice di commercio, p. 300.

NOTAI; Collegio di Causidici; patrocinio delle cause; Manifesto del R. Senato del 17 di marzo 1829, pag. 115.

——; malleveria; cauzione; iscrizione ipotecaria; cancellazione; R. Editto del 23 luglio 1822; R. Patenti annesse al Manifesto Camerale del 16 maggio 1826, p. 282.

NOTAIO; anticipazione dei diritti d'insinuazione degli atti da esso rogati; interessi, p. 347.

—— Luogotenente-Giudice; sentenza da esso pronunciata; difetto del voto d'Assessore; nullità, pag. 426.

Vol. XV.

OPERA pia; patrono attivo; beneficiato, chiamato di preferenza.

Il patrono attivo di un'Opera pia non è obbligato di diffidare per proclami li chiamati dal fondatore di preferenza al patronato passivo, quando non trattasi di beneficio portante cura di anime, p. 249. — V. *Vacanza dell'Opera pia*.

ORDINANZA contumaciale di condanna; errore di nome del condannato; nullità di quella.

L'errore occorso riguardo alla persona del condannato nel decreto d'intimazione di un'ordinanza contumaciale di condanna non porta nullità dell'ordinanza, se venne la medesima intimata a colui, che era stato precedentemente in causa evocato, e contro cui fu detta ordinanza realmente proferta, p. 190. — V. *Cambiali*.

ORDINANZE; Segretarii; registrazione di quelle; N.º 26, § 3, cap. 3, tit. 5 della tariffa; sua intelligenza, pag. 88.

OSTE; tenuta dal medesimo di cantine clandestine; Accensatore delle R.º Gabelle; deduzione di un capo di giuramento da questi fatta per giustificare l'esistenza di esse cantine; reiezione di quella; appellazione, p. 159.

OSTI; vendenti vino al minuto; macellai; consegna degli effetti venduti; giuramento, p. 396.

P

PADRI di 12.^{ma} prole; immunità loro dal tributo prediale; quando l'esenzione di pagamento abbia a cominciare.

Secondo il disposto da varie declaratorie dell'Eccell.^{ma} R. Camera de' Conti si può stabilire in massima, che l'esenzione de' beni de' padri immuni dal tributo prediale debbe cominciare dall'epoca della nascita del 12.^{mo} figliuolo, p. 98.

PASCOLO; dritto; azione possessoria; questione relativa; ordinanza di un Giudice Mandamentale; istituzione di giudicio avanti il Reale Senato per la riparazione di essa; insussistenza, p. 195.

PASSAGGIO; scorciatoj, p. 376.

PATTI di famiglia; dritto proporzionale d'emolumento, p. 378.

PENSIONE vitalizia verso le R. Finanze; cessione di essa; rimessione della relativa cartella; mancanza di corrispettivo; nullità del contratto.

La sola generica confessione di essere debitore di notevole somma, e così di una somma indeterminata, non basta a stabilire il corrispettivo della cessione di una pensione vitalizia, quando il cessionario non è in grado di giustificare la natura, ed ammontare dei di lui averi, p. 201. — *V. Esecuzione di un contratto nullo.*

PERMUTANTE evitto; rivendicazione; terzo possessore; miglioramenti.

Il co-permutante non può opporsi alla dismissione e subastazione della casa ricevuta in permuta sul pretesto che egli abbia diritto di essere prima della dismissione reintegrato in possesso dei beni, che egli diede in corrispettivo della casa ricevuta, p. 65. — *V. Creditore.*

PIANTE; taglio *a carcioffo*; se entri nel divieto, di cui all'art. 64 del regolamento forestale, p. 442.

PONTE della Città di Valenza; passaggio con bestie, carri, ecc. del territorio; proprietari del dazio; domanda per l'esenzione di frutti, e merci provenienti da estero territorio, ed altre; carichi grossi; passaggio in tempo di notte; proporzione del pagamento del dazio d'aumento; competenza, p. 226.

PORTO del Luogo di Barbaresco (Alba); passaggio del Tanaro sopra detto porto; riforma di tariffa; istanza relativa con ommissione di un articolo, di cui in essa; conclusioni conformi del Procuratore Generale di S. M.; comunicazione di queste, e del ricorso alla Comunità di quel Luogo, p. 72.

PRESCRIZIONE biennale; vetturali; continuazione di servizio.

La continuazione di servizio, per escludere la prescrizione biennale, non può aver luogo cogli

eredi di colui, cui furono dapprima fatti li servizii e somministranze, e massime quando la di lui eredità viene suddivisa fra più successori (R.R. CC. § 3, tit. *Delle Prescrizioni*), p. 289. — V. *Vetturali*.

PRESTAZIONE annua a tempo determinato; emolumento; dritto proporzionato, p. 295.

PRIVILEGIO del foro; Senatore; vedova; art. 21 del R. Editto 27 settembre 1822.

Il privilegio del foro accordato dall'art. 21 del R. Editto 27 settembre 1822 ai Senatori, compete pure alle vedove loro, p. 217.

PROCACCIO (vulgo *pedone*) d' un Ufficio d' Intendenza; suo salario; se possa assoggettarsi a sequestro, p. 268.

PROCURATORE; revoca di mandato; giudizio d' appellazione; sentenza interlocutoria, p. 148.

PROCURATORI speciali avanti le Giudicature di Mandamento; regolarità, o irregolarità della costituzione di essi Procuratori; giudizio relativo a non permettersi; Manifesto Senatorio del 17 marzo 1829; vero spirito di tale provvedimento; norme a questo proposito, p. 75.

PROMESSA di vendita di stabili; scrittura privata relativa da ridursi in instrumento; tempo fisso per tale riduzione; sussistenza di essa promessa; giudicati conformi; motivi, p. 211.

PROTESTA di danni; montare di essi non determinato in primo giudizio; somma chiesta nel giudizio appellatorio a tale titolo; appellabilità.

La protesta de' danni fatta in primo giudizio senza proporre il montare non è sufficiente per rendere la causa appellabile, sebbene la somma a titolo de' danni chiesta in appello sia tale a rendere la causa di cognizione del Supremo Magistrato, p. 233.

PROVA testimoniale; termine per eseguirla; sequestri, ed inibizioni nei casi urgenti; Giudici Mandamentali; rimessione delle Parti avanti il Tribunale competente, p. 225.

PROVVEDIMENTI riguardanti contestazioni in fatto d'emolumento; riclamo.

I provvedimenti, che si profferiscono dai Magistrati sopra contestazioni insorte per fatto d'emolumento, sono esenti da ogni diritto, p. 314.

R

RENDITA (*rente*); credito; cessione dal Governo francese agli Ospizii; legge 4 ventoso anno 9.

In senso di questa legge sotto la parola *rente* vengono pure li crediti; così è valida la cessione fatta dagli Ospizii, in dipendenza di detta legge, d'un credito spettante al Governo francese come succeduto nelle ragioni dei soppressi Monasteri, p. 385.

RIDUZIONE in pristino di opere recentemente costrutte; istanza relativa; appellabilità, p. 84.

RINUNCIA ad eredità; art. 793 e seg. del Codice civile; erede dichiarato da sentenza; erede beneficiato, p. 22.

RITENTORE, e possessore di beni caduti in giudizio; diritto d'emolumento di sentenza e d'ordinanza; suo pagamento, p. 413.

S

SCRITTA d'obbligazione; insussistenza; presunzioni.

Non ostante l'esistenza d'una scritta d'obbligazione presso l'apparente creditore, si presume tuttavia inesistente il debito, qualora urgenti e molteplici presunzioni lo convincono, p. 417.

SECONDA costituzione di patrimonio ecclesiastico; validità.

La seconda costituzione di patrimonio ecclesiastico rendesi di nissun effetto quando è valida, e sussiste la prima, p. 353. — V. *Legato*.

SEGRETARIO d'Intendenza non Notaio; autorizzazione di esso per ricevere, ed autenticare gli atti notarili di tale ufficio; passaggio di quello alla Segreteria di un'altra Intendenza; ricorso; documenti; nuova Declaratoria Camerale; nuova matricola all'Ufficio d'Insinuazione della tappa posta nella Città di quell'Intendenza, p. 89.

SENTENZA; appellabilità per ragion di somma; crediti tra di loro separati.

Due crediti minori ciascuno di L. 1200 rendono la causa appellabile per trovarsi proposti unitamente contro lo stesso debitore, e se riuniti insieme eccedono quella somma, p. 121.

— estera; esecuzione; giudizio di deliberazione; competenza dei Tribunali esteri; reciprocità fra gli Stati, p. 377.

—; ricorso in nullità; mania; testatore; schedula testamentaria; autorizzazione per ritirarla dal Notaio, cui fu rimessa; istanza relativa, p. 178.

SENTENZE di deliberamento; termini per appellare dalle medesime.

Per l'appello dalle sentenze di deliberamento non è applicabile il disposto dall'art. 112 del R. Editto ipotecario, ma debbesi seguire la regola generale, p. 112.

— di Magistrati esteri; suddito del Re di Sardegna; esecuzione di quelle negli Stati di questo.

Le sentenze dei Magistrati esteri si mandano dai Magistrati nostri eseguire essendone richiesti debitamente, e semprechè vi sia reciprocità, ed inoltre quando colui, contro del quale si vogliono eseguire, non dimostrò essere tali sentenze manifestamente ingiuste, p. 409.

—, ed ordinanze de' Tribunali; riparazione loro *ex primo decreto*; domanda relativa; se si possa accogliere, p. 41.

SOCH d'affittamento; quitanza finale e generale.

La quitanza finale e generale senza specificazione di somma alcuna, passatasi rispettivamente dai socii di un affittamento nell'instrumento, in cui siasi divenuto ad arresto-conto di detto affittamento, non importa alcun diritto d'emolumento, p. 361. — V. *Guarentigia*.

SOMMINISTRANZE di panno; sarto; questioni; competenza.

Le questioni tra i negozianti da panno e i sarti insorte per somministranze merci a questi ultimi

fatte, se dalla loro quantità resta escluso, che ne abbiano fatto acquisto per uso particolare, sono di cognizione del Magistrato del Consolato, ancorchè i debiti relativi sieno ridotti in pubblico instrumento, p. 326.

SPESE di lite; onorarii degli Avvocati; questioni relative; competenza.

Le questioni insorte fra co-litiganti tanto per la contribuzione nella metà della spesa per gli onorarii degli Avvocati, quanto per la ripetizione di spese, a cui il reo comune era stato condannato, e per le quali erasi ad uno riservata ragione del rimborso verso il co-litigante, che le avea per intero esatte, sono di competenza del Magistrato, che pronunciò la prima sentenza, p. 337.

SPONSALI; validità; giudizio relativo; spese e danni; Curie Ecclesiastiche; Tribunali laici; competenza, pag. 330.

STABILI; vendita; iscrizioni eventuali, e generali; sentenza.

La sentenza, che condanna taluno sulla sua offerta a dimostrare prima ed avanti ogni cosa, che sulli venduti stabili non esistono iscrizioni, non lo priva del mezzo di offrir all'acquirente cauzione idonea pel prezzo beni ancor dovuto, p. 273. —
V. Istanza pella sospensione di pagamento di residuo prezzo.

STRANIERI; età minore; contraddittorio legittimo; tutore; leggi Lombardo-Venete, p. 173.

—; minore età; legittimità di contraddittorio; tutore; leggi del Regno Lombardo-Veneto.

La capacità delle persone per stare in giudizio avanti li Magistrati di questi Stati debbe misurarsi dalle leggi del luogo, in cui dette persone sono suddite, e dalle quali sole leggi ne dee la capacità essere regolata, p. 153.

—; sudditi Pontificii; cauzione *iudicatum solvi*; lettera circolare relativa della Segreteria di Stato (Interni); Francesi; Ginervini; cenno di alcuni trattati a questo proposito, p. 68.

T

TABACCO proveniente dall'estero; introduzione del medesimo ne' Regii Stati; R.^o Editto 25 giugno 1816, p. 426.

TESTAMENTO olografo; testamento fatto all'estero; art. 970 del Cod. civ., p. 11.

—— paterno; figliuolo; proibizione di alienare prima degli anni 40; mutuo; costituito possessorio; decadenza dall'eredità, p. 147.

——; produzione del medesimo.

Nel giudizio d'appello da una sentenza, che pronunciata avea la divisione di un'eredità, si può far valere un testamento da cui risulti, essere stato uno dei co-litiganti a quella esclusivamente chiamato, ancorchè di esso testamento non siasi parlato in primo giudizio, p. 369. — V. *Capitoli*.

TESTATORE; legato; *goldita*, od *uso*; interpretazione; associazione all'*uso*; art. 631, 632, 633, 634 del Codice civile francese.

Venendo a taluno legata la *goldita*, od *uso* di un determinato appartamento, o d'una casa, il legatario è in facoltà di associarsi a detta *goldita*, od *uso* persone estranee alla sua famiglia, p. 138.

V

VACANZA dell'Opera pia; tempo di presentarsi.

I chiamati di preferenza debbono presentarsi in tempo della vacanza dell'Opera pia per essere preferiti a' terzi, p. 249. — V. *Opera pia*.

VENDITA di stabili; promessa di piena libertà, e di evizione; iscrizioni generali; relativo patto speciale; pagamento del residuo prezzo.

Il debitore di residuo prezzo beni, che gli furono venduti colla promessa di piena libertà, e di evizione, con dichiarazione al contratto aderente, che l'esistenza d'iscrizioni ipotecarie generali a carico dell'autore del venditore non potesse dar luogo a ritardo del pagamento del residuo prezzo, non è in diritto l'accompratore a chiedere una

cauzione pel pagamento di detto prezzo, sul pretesto che esistano contro quegli iscrizioni eventuali non tanto generali, ma anche speciali, quando non vi siano timori fondati di molestia, p. 18.

VETTURALI; noli di vetture; prescrizione; continuazione di servizio.

La prescrizione biennale è proponibile anche contro le azioni dei vetturali per li loro salarii, o noli di vetture, p. 289. — Ved. *Prescrizione biennale*.

VINO chiamato *vermouth*; in quale specie di bevanda debba annoverarsi; come si faccia; sua differenza dalle acquavite, spiriti e liquori; dazio di Novara; tariffa relativa; sua interpretazione.

Il vino così detto *vermouth* non può entrare nel novero dei liquori spiritosi, quali sono le acquavite, i mareschini, i rosolii e simili, per cui la tariffa daziaria impone il diritto di L. 6 per brenna, ma si debbe assoggettare al solo dazio di centesimi 60, ritenendolo come semplice vino, p. 55.

Z

ZUCCHERO così detto *mascabado*; diritto doganale; Camerale Declaratoria relativa, p. 444.

— denominato *mascabado*; zucchero di qualità diversa; perizia per tale verificaione; diritto doganale, p. 346.

NOTIZIE MICELLANEE, p. 12, 29, 43, 60, 76, 92, 101, 116, 131, 148, 164, 180, 197, 213, 228, 245, 254, 269, 284, 300, 316, 332, 348, 364, 381, 397, 414, 430, 444, 464, 477.

VARIETA', p. 102, 247, 336, 367, 432, 480.

BIBLIOGRAFIA, p. 47, 96, 119, 136, 168, 200, 232, 247, 272, 320, 336, 351, 384, 400.

NECROLOGIA, p. 32, 448.

* 30 Vol. XV.

SENTENZE E MASSIME.

SENATI.

- Sentenza del R. Senato di Genova dell' 11 agosto 1829
ref. D. Clavarino in causa —
Testamento olografo fatto all'estero, pag. 11.
- del Senato di Piemonte del 18 maggio 1829 ref.
D. Roberi in causa Costamagna contro Bianco
— *Vendita di stabili* — *Promessa d'evizione*,
pag. 18.
- Ordinanza di voto del Senato di Piemonte del 19 di-
cembre 1829 ref. D. Belmondo in causa.....
— *Inquisito* — *Costituto* — *Assessore-Istruttore*,
pag. 28.
- Sentenza del Senato di Piemonte dell' 8 gennaio 1830
ref. D. Vacha in causa Pogliani contro con-
corso Travi — *Cambiale* — *Protesto* — *Fal-
limento*, pag. 33.
- dello stesso Senato del 19 dicembre 1829 ref.
D..... in causa Bocca contro Mestralet —
Permutante evitto — *Rivendicazione*, pag. 65.
- del medesimo dell' 11 settembre 1829 ref. D. Costa
in causa Bertolotti contro Friolo — *Cessione giu-
diciale de' beni* — *Creditori intervenuti*, pag. 81.
- del Senato suddetto dell' 11 novembre 1829 ref.
D. Fontana in causa Rigola contro Rastellini
— *Riduzione in pristino di opere recentemente
costrutte* — *Istanza* — *Appellabilità*, pag. 84.
- del Senato di Genova del 14 marzo 1828 ref. D.
Clavarino in causa Pizzorno — *Citatorie* —
Ricorso di molti uniti, pag. 90.
- del Senato di Piemonte del 28 novembre 1829
ref. D. Fiorotti in causa Mussa contro Fossati
— *Interpellanze* — *Risposte* — *Giuramento*,
pag. 97.

- Sentenza del Senato stesso del 31 dicembre 1828 ref. D. Costa in causa Martini contro Montemerlo —
 — *Costituzione di dote per scrittura privata*
 — *Eredità posteriormente apertasi*, pag. 105.
- del Senato medesimo del 2 gennaio 1830 ref. D. Costa in causa Dalmazzo contro Cordero —
Carte e documenti — *Remissione al patrocinatore della causa*, p. 109.
- Decreto di voto del Senato di Piemonte del 30 gennaio 1830 ref. D. Viglietti in causa Dogliotti contro Avogadro — *Sentenze di deliberamento* —
Termini per appellare, pag. 112.
- Sentenza del Senato di Piemonte del 5 dicembre 1829 ref. D. Roberi in causa Ravazzi e Botazzi contro Aliprandi — *Sentenza* — *Appellabilità per ragion di somma*, p. 121.
- dello stesso Senato del 13 febbraio 1830 ref. D. Costa in causa Gasparino contro Leveragno —
Pia istituzione — *Chiamati alla medesima*, pag. 137.
- del medesimo Senato del 16 marzo 1829 ref. D. Leardi in causa Venere contro Turco — *Legato* —
Goldita od uso, pag. 138.
- del Senato stesso del 13 gennaio 1830 ref. D. Vergnasco in causa Dapino contro Vergani —
Stranieri — *Minor età*, pag. 153, 173.
- del Senato medesimo del 20 febbraio 1830 ref. D. Quaranta in causa Massimo contro Ambrosino —
Mentecatto — *Cura*, p. 169.
- dello stesso Senato del 2 gennaio 1830 ref. D. Jano in causa Boselli contro Pizzone — *Affittamento* —
Divisione per privata scrittura, pag. 185.
- del Senato suddetto del 6 maggio 1829 ref. D. in causa Grandis contro Charvet e Mottino —
Pensione vitalizia verso le R. Finanze — *Cessione di essa*, pag. 201.

- Decreto di voto del Senato di Piemonte del 4 giugno 1829 sul ricorso Morosino — *Cancellazione di ipoteche* — *Domanda relativa contro Ecclesiastici*, pag. 208.
- *id.* del 13 febbraio 1830 ref. D. Costa sul ricorso Busca della Rocchetta — *Privilegio del foro* — *Vedove* — *Senatori*, pag. 217.
- Sentenza del Senato di Piemonte del 20 febbraio 1830 ref. D. Sclopis in causa Lanzi contro Tonazzi — *Protesta di danni* — *Montare di essi indeterminato*, pag. 233.
- dello stesso Senato del 29 gennaio 1830 ref. D. Righini in causa Berardengo contro Daziano — *Capitoli* — *Ammessione alla prova*, p. 237.
- di detto Senato del 27 marzo 1830 ref. D. Fiorrotti in causa *utrinque* Manzo — *Opera pia* — *Patrono attivo*, pag. 249.
- del medesimo Senato del 17 agosto 1829 ref. D. Viglietti in causa Crossetti contro Ottolenghi — *Delegazione* — *Delegatario non intervenuto*, pag. 257.
- del Senato stesso del 21 maggio 1829 ref. D. Celebrini in causa Oddera contro Garbarino — *Vendita di stabili* — *Iscrizioni eventuali*, pag. 273.
- del Senato suddetto del 5 aprile 1830 ref. D. Celebrini in causa Cantù contro Gazzera — *Vetturali* — *Noli di vetture*, pag. 289.
- del Senato di Genova del 15 giugno 1829 ref. D. Marone in causa Pavero contro Cavagnari — *Negoziante* — *Debito pubblico*, pag. 300.
- del Senato di Piemonte del 26 febbraio 1830 ref. D. Sclopis in causa Taverna contro Ferraris — *Debito* — *Azione ipotecaria*, p. 305.

- Sentenza del Senato medesimo del 15 marzo 1830 ref.
D. Jano in causa Martorelli contro Visconti
— *Fideiussore* — *Dazione in paga*, p. 321.
- di detto Senato del 17 marzo 1830 ref. D. Bolla
in causa Vacehiero contro Giovanetti — *Spon-*
sali — *Validità*, pag. 330.
- dello stesso Senato del 16 aprile 1830 ref. D.
Jano in causa Piolti contro Tedeschi —
Spese di lite — *Onorarii degli Avvocati*,
pag. 337.
- del medesimo Senato del 18 dicembre 1829 ref.
D. Quigini-Puliga in causa Buscaglione contro
Parrocchia di Settimo Rottaro — *Legato* —
Erede dell'erede, pag. 353.
- del Senato stesso del 19 maggio 1830 ref. D.
Leardi in causa *utrinque* Regio — *Testamento*
— *Produzione*, pag. 369.
- del suddetto Senato del 6 febbraio 1830 ref. D.
Vacha in causa Danesino contro Norgia —
Atto d'interposizione d'appello — *Reticenza*
della sentenza appellata, pag. 373.
- del Senato di Genova del 19 gennaio 1829 ref.
D. Grillo in causa Casaccia e Modona — *Cam-*
biali — *Soscrizioni*, pag. 377.
- *id.* del 14 febbraio 1829 ref. D. in causa
Fava contro Casanova — *Nascita e matrimo-*
nio in estero paese — *Lunga assenza dalla*
patria, pag. 397.
- del Senato di Piemonte del 15 marzo 1830 ref.
D. Leardi in causa Nam contro Salussoglia
— *Debitore* — *Cessionario*, pag. 401.
- *id.* del 22 agosto 1829 ref. D. Vacha in causa
Grosso contro Città di Pinerolo — *Bandi*
campestri — *Contravvenzione*, pag. 406.

- Sentenza del Senato di Genova del 23 febbraio 1829
ref. D. Gratarola in causa Sauli contro Poggi
— *Appellabilità* — *Art. 9 dell' Editto giu-*
diziario, pag. 413.
- del Senato di Piemonte del 3 giugno 1830 ref.
D. Costa in causa Fiorina contro Rostagno
— *Scritta d' obbligazione* — *Insussistenza*,
pag. 417.
- del detto Senato dell' 11 novembre 1829 ref. D.
Quigini-Puliga in causa Oltrebella contro Be-
retta — *Creditore* — *Subastazione*, pag. 433.
- del Senato medesimo del 15 maggio 1830 ref.
D. Costa in causa Leprotti contro Congrega-
zione di Carità d' Osasio — *Deliberatario* —
Beni subastati, pag. 437.
- dello stesso Senato del 23 aprile 1830 ref. D.
Quigini-Puliga in causa Guerzi contro Gatti
— *Credito cesso* — *Promessa d' esigibilità*,
pag. 465.
- del Senato suddetto del 22 agosto 1829 ref. D.
Viglietti in causa Foa contro Casalis — *Causa*
principale — *Causa di rilievo*, pag. 473.

R.^a CAMERA DE' CONTI.

- Sentenza del 23 dicembre 1829 ref. D. Ioannini in
causa Casanova contro il Regio Patrimonio
— *Eredità* — *Erede beneficiato*, p. 122.
- Provvisione del 17 agosto 1829 ref. D. Melano-Portula
sul ricorso Bessi — *Cessione di ragioni incerte*
— *Pensione vitalizia* — *Insinuazione*, p. 7.
- Decreto del 30 dicembre 1829 ref. D. Ravicchio sul
ricorso della Comunità di Sartirana — *Materie*
gabellarie — *Comunità*, p. 42.

- Decreto del 5 gennaio 1830 ref. D. Chionio-Nuvoli sul ricorso del Conte Roero di Piohesi — *Porto del luogo di Barbaresco — Passaggio del Tanaro sopra detto porto*, p. 72.
- di voto del 26 gennaio 1830 ref. D. Ioannini sul ricorso dei Direttori del Consorzio di Cuneo — *Giudicio vertente — Comparizioni*, p. 87.
- del 2 gennaio 1830 ref. D. Chionio-Nuvoli sul ricorso Bacigalupa — *Segretario d'Intendenza non Notaio — Autorizzazione*, p. 89.
- Declaratoria del 22 gennaio 1830 sul ricorso Barbano padre di 12.^a prole — *Immunità*, p. 98.
- Decreto di voto del 12 gennaio 1830 ref. D. Ravicchio sul ricorso Torazzo — *Contratti di gabella — Subaccensa*, p. 100.
- del 12 febbraio 1830 ref. D. Nasi sul ricorso di alcuni negozianti di Cuneo — *Dazii — Regolamento — Interpretazione*, p. 124.
- del 19 febbraio 1830 ref. D. Ravicchio sul ricorso della Comunità di Monticelli — *Comunità — Macellaio*, p. 142.
- Declaratoria del 20 febbraio 1830 ref. D. Ioannini sul ricorso del Marchese Tassoni — *Diritto di pesca — Titoli comprovanti*, p. 143.
- Decreto di voto del 26 febbraio 1830 ref. D. Ravicchio sul ricorso Sola — *Oste — Tenuta di cantine clandestine*, p. 159.
- del 7 novembre 1829 ref. D. Melano-Portula sul ricorso Feretto — *Misuratori — Perizie relative* — p. 160.
- del 26 febbraio 1830 ref. D. Ravicchio sul ricorso Tomatis — *Carni consumate nel distretto dell'accensa di Gabella — Pagamento dei diritti relativi*, p. 162.

- Decreto del 17 marzo 1830 ref. D. Nasi sul ricorso Tartara e Fontana — *Ponte della città di Valenza* — *Passaggio*, p. 226.
- Declaratoria del 16 marzo 1830 ref. D. Chionio-Nuvoli sul ricorso Mannati — *Istrumento passato all'estero* — *Insinuazione*, p. 239.
- Decreto Camerale del 6 marzo 1830 ref. D. Longoni sul ricorso Ciochetti e Traversa — *Cause demaniali* — *Gradi di giurisdizione*, p. 265.
- del 9 marzo 1830 ref. D. Nasi sul ricorso C. Procaccio (vulgo *pedone*) di un Ufficio d'Intendenza — *Salario* — *Sequestro*, p. 268.
- del 31 marzo 1830 ref. D. Melano-Portula sul ricorso Massolotti — *Notai* — *Malleveria*, pag. 282.
- del 29 marzo 1830 ref. D. Ioannini sul ricorso N. — *Diritti d'emolumento* — *Ingiunzione*, p. 283.
- detto giorno ref. D. Melano-Portula sul ricorso Mottura — *Emolumento* — *Diritto*, p. 295.
- Declaratoria del 16 marzo 1830 ref. D. Nasi sul ricorso Gnecco e Bollati — *Sentenza di condanna* — *Emolumento*, p. 314.
- del 19 aprile 1830 ref. D. Chionio-Nuvoli in causa Giani — *Regio Fisco* — *Insinuazione*, p. 329.
- Decreto del 27 aprile 1830 ref. D. Ravicchio sul ricorso Mazzuchi — *Zucchero Mascabado* — *Perizia*, p. 346.
- Declaratoria del 20 aprile 1830 ref. D. Chionio-Nuvoli — *Socii d'affittamento* — *Quitanza finale e generale*, p. 361.
- Decreto del 15 maggio 1830 ref. D. sul ricorso di — *Patti di famiglia* — *Diritto proporzionale d'emolumento*, p. 378.

Sentenza del 20 gennaio 1830 ref. D. Ioannini in causa degli Ospizi di Nizza-Marittima contro R. Economato — *Rendita* (rente) — *Credito* — *Cessione*, p. 385.

— del 7 maggio 1830 ref. D. Ravicchio in causa Sola contro Franco ed altri — *Osti* — *Vendenti vino al minuto*, p. 396.

— del 18 maggio 1830 ref. D. Ravicchio in causa del Fisco delle R.^e Gabelle contro Taddei — *Tabacco proveniente dall'estero* — *Introduzione ne' Regii Stati*, p. 426.

Decreto di voto dell' 8 giugno 1830 ref. D. Ravicchio sul ricorso Chiaparoli — *Contumace condannato* — *Arresto* — *Offerta di costituirsi in carcere*, p. 437.

— dell' 8 giugno 1830 ref. D. Melano-Portula sul ricorso Moro — *Manifattura* — *Autorizzazione*, p. 429.

Declaratoria del 15 giugno 1830 ref. D. Ravicchio sul nuovo ricorso Mazzucchi — *Zucchero* — *Mascabado* — *Diritto doganale*, p. 444.

CONSOLATO.

Sentenza del 7 gennaio 1830 ref. D. Musso in causa Viano contro Garnerone — *Vendita di commestibili* — *Commercio nazionale od estero*, pag. 262.

— del 4 marzo 1830 ref. D. Musso in causa Malau contro Salmon — *Dichiarazione di debito per semplice lettera* — *Negoziante*, pag. 279.

— dell' 8 gennaio 1830 ref. D. Rocci in causa Manfredi contro Bongioanni — *Atti esecutivi* — *Cessione*, pag. 311.

- Sentenza del 15 aprile 1830 ref. D. Musso in causa Chiariglione contro Colombino — *Sarto — Somministranze merci*, pag. 326.
- del 3 settembre 1829 ref. D. Musso in causa Borromeo contro Levi — *Sentenza interlocutoria — Appello per gravame*, pag. 341.
- del 24 marzo 1830 ref. D. Rocci in causa Gianoli contro Rossi — *Libri de' negozianti — Pagamenti annotati*, pag. 344.
- del 29 aprile 1830 ref. D. Rocci in causa Passera contro Scaravaglio — *Debitore — Convenzione co' creditori*, pag. 359.
- del 22 aprile 1830 ref. D. Musso in causa Mazza contro Masera — *Sentenze di Magistrati esteri — Suddito del Re di Sardegna*, p. 409.
- del 13 maggio 1830 ref. D. Musso in causa Petiti contro Cambrisson — *Debitore — Garanzia pel debito*, pag. 424.
- Decreto di voto del 24 marzo 1830 ref. D. Rocci in causa *utrinque* Vietti — *Co-proprietarii — Custode della cosa — Danno avvenuto*, pag. 471.

TRIBUNALI DI PREFETTURA.

- Sentenza del Regio Tribunale di Prefettura di Torino del 4 gennaio 1830 in causa *utrinque* Canuto — *Inibizione — Rimessione delle parti*, p. 27.
- Decreto di voto del Tribunale di Torino del 18 gennaio 1830 in causa Cantù — *Emolumento — Fissazione — Competenza*, p. 73.
- Ordinanza di voto del Tribunale di Torino del 16 gennaio 1830 ref. in causa Borbonesese contro Colmo — *Citatorie — Ricorso di molti uniti*, pag. 90.

- Decreto di voto del 1.^o febbraio 1830 sul ricorso Cas-
sina — *Emolumento* — *Pagamento*, p. 145.
- Sentenza del Tribunale di Torino del 10 settembre
1829 in causa *utrinque* Penighetto — *Testa-
mento paterno* — *Figliuolo* — *Proibizione
d'alienare prima degli anni 40*, pag. 147.
- del Tribunale di Torino del 5 febbraio 1830 in
causa Ducco contro Rolle — *Giuramento so-
lenne in litem* — *Monizione*, pag. 179.
- del Tribunale di Torino del 12 febbraio 1830
in causa Valosio contro Mussati — *Prescrizione
di giurare* — *Giudice mandamentale*, p. 179.
- del Tribunale di Torino del 12 marzo 1830 in
causa Fresia contro Boriglione — *Promessa
di vendita di stabili* — *Scrittura relativa*,
pag. 211.
- Decreto di voto del Tribunale di Torino del 20 marzo
1830 sul ricorso Moriondo — *Prova testimo-
niale* — *Termine per eseguirla*, p. 225.
- del Tribunale di Torino del 30 aprile 1830 sul
ricorso Monti — *Beni situati all'estero* —
Alienazione loro, p. 331.
- del Tribunale di Torino del 3 giugno 1830 sul
ricorso Canalis — *Ritentore di beni caduti in
giudicio* — *Diritto di emolumento*, pag. 413.
- Ordinanza di voto del Tribunale di Torino in causa
Fisco forestale di Moncalieri e Lasagno —
Taglio di piante a carcioffo, pag. 442.
- Sentenza del 22 giugno 1830 in causa Sardi contro
Serravalle — *Accensa di Gabelle* — *Fideiussori*
— *Società*, p. 476.
- del Tribunale di Torino del 22 giugno 1830 in
causa Baudi contro Lates — *Nati al tempo
del testamento* — *Discendenti*, p. 476.



Le cose che riguardano alla scienza notarile ed all'amministrazione de' Pubblici saranno quindi innanzi, siccome già abbiamo avvertito altre volte, trattate nel *Diario* sotto l'articolo = MATERIE DIVERSE = A tal uopo molti materiali si hanno in pronto, i quali già sonosi sottoposti alla superiore Podestà.

— Dobbiamo avvertire i nostri Associati, che per quanta attenzione per noi si faccia, onde stringere in breve somma e con ogni possibile esattezza in capo degli articoli del *Diario* la massima in essi articoli contenuta, può tuttavia avvenire, che incompiuta talvolta e non abbastanza precisa quella si riscontri: preghiamo perciò i benevoli nostri lettori a voler sempre leggere attentamente l'intero articolo, onde riconoscerne l'esattezza.

— Alla pag. 352, lin. 19, subito dopo l'annunzio ivi fatto dell'Opera di Antonio Ascona, Avvocato Milanese, intitolata: *della Giurisprudenza de' giudicati*, si aggiungano tosto le seguenti parole: « L' *Antologia* di Firenze, num.º 113, uscito nel giugno 1830, p. 118, dice di non aver trovato in questo libro cosa veramente notevole; che anzi alcune dottrine elementari sono state passate in silenzio: tuttavolta credesi che per i principianti non sia al tutto inutile la lezione dell'Opera annunziata ».

— Alla pag. 427, lin. 12 dopo le parole — *Diario*, pag. 347 si aggiunga — dove si è riportata una lettera di autorevole persona, che dà analoghi chiarimenti intorno a questa materia.

— Alla pag. 478, lin. 23 invece di — *designato per istigatore*, leggi *designando*, ecc. ecc.

TORINO. STAMPERIA FAVALE.



I

O

DIARIO
FORENSE
UNIVERSALE

15

P.

8